Mons. RAFFAELE SALUCCI

IL DIRITTO PENALE

SECONDO

IL CODICE DI DIRITTO CANONICO

VOLUME II.

ALMA COLLEGE
348.6
LIBRARY
Sa 38
Alma, California

SUBIACO
Tipografia dei Monasteri
1930

16631

APPROVAZIONE DELLA CURIA VESCOVILE DEI MARSI

Imprimatur

Avezzani, 20 octobris 1930.

† Fr. PIUS MARCELLUS BAGNOLI
Episcopus Marsorum

APPROVAZIONE DELLA CURIA ABBAZIALE DI SUBIACO

Nihil obstat quominus imprimatur
D. J. BENEDICTUS PARMA OBL. O. S. B.
Censor

Imprimatur

Sublaci, die 19 octobris 1930.

† LAURENTIUS O. S. B.
Episc. tit. Diocesar.
Abbas et Ordinarius Sublacensis

APPROVAZIONE DELLA CURIA ARCIVESCOVILE DI TORINO

Imprimatur

Augustae Taurinorum, 18 octobris 1930.

Can. ALOYSIUS BENNA,
Vicarius Capitularis

PREFAZIONE

Vede finalmente la luce il secondo volume del nostro Diritto Penale.

Scritto per lo più nei silenzi notturni, rubando al sonno le ore migliori, esso forse risente di quella stanchezza, che tante volte ci vinse, dopo una laboriosa giornata, facendoci cadere di mano la penna sul foglio che quasi con ansia attendeva di accogliere il nostro pensiero.

Ma v'è, in queste pagine, tutto il nostro amore per i diletti confratelli, cui pensammo con tenerezza nelle lunghe ricerche e nelle dure meditazioni. Non è ad essi, specie a quelli sperduti nelle valli o confinati sui monti, che noi bramammo di porgere aiuto nell' arduo lavoro del confessionale? Questo desiderio, che avemmo sempre ardente in cuore fin dai primi anni del nostro sacerdozio, ci farà perdonare quelle manchevolezze di cui certo non sarà immune il nostro lavoro, persuasi come siamo che nulla è perfetto a questo mondo.

E così non ce la prenderemo a male se non tutti sapranno condividere le nostre opinioni, che naturalmente non siamo tanto ingenui da voler dare per dommi. Accoglieremo con gioia e con gratitudine le osservazioni, i consigli e anche le critiche, che ci verranno fatte con un fondamento di ragionevolezza; resteremo in silenzio — in dignitosa umiltà — di fronte a quelle stroncature che fanno amaramente pensare a uno stato d' animo privo di luce e di fiamma.

Non ci fu forse una rivista, in Italia, che recensendo il I. Vol. e non sapendo dove attaccarci, rilevò che nelle note c'eran degli errori di citazione? Caso mai, poteva rivolgersi al proto....

Ma questa fu un'eccezione. In genere i periodici ebbero parole anche troppo lusinghiere per noi, e ci è caro, in questo 2. Vol., di porgere a tutti, con animo commosso, il nostro cordiale ringraziamento.

Ci sia consentito di inviare un grazie del tutto speciale al Bollettino dell'Università di Lovanio, che volle occuparsi di noi con una disamina per quanto oggettiva altrettanto cortese, condividendo in pieno certi nostri punti di vista per i quali ci fu largo di affettuose parole.

Teniamo poi a dichiarare che sottoponiamo noi e l'opera nostra al giudizio insindacabile della S. Chiesa, di cui ci gloriamo di essere figli obbedienti e devoti e fra le cui braccia vogliamo vivere e morire.

Ed ora, mio caro fratello, accetta il saluto di chi ha meditato e scritto per te. Non ti neghiano il diritto di discuterci e di criticarci; ma ti preghiamo, anche nel tuo interesse, di non spegnere, nel fervore della disputa, la fiamma di quella carità, che è superiore ad ogni scienza.

O c'è forse nel mondo qualche cosa più sublime dell'amore?

Avezzano, 28 agosto,
festa di S. Agostino, 1930.

L' Autore

Indice

Introduzione . . . . . pag. V

Capo I. Dei delitti contro la fede e l' unità della Chiesa » 1
Degli Apostati, Eretici e Scismatici . . . » 1
Del sospetto di eresia . . . . . » 17
Cooperazione nell' eresia . . . . . » 19
Dei maestri di dottrina condannata . . . » 21
Dei libri proibiti . . . . . » 26
Del matrimonio o del battesimo presso gli acattolici » 37
Capo II. Delitti contro la religione . . . . . » 45
Delle specie consacrate . . . . . » 45
Dell' abusiva celebrazione della S. Messa . . » 49
Della Messa e della Confessione del falso sacerdote » 52
Bestemmia e spergiuro . . . . . » 56
Del mercimonio nelle Messe . . . . . » 62
Della superstizione e del sacrilegio . . . . » 65
Delle false reliquie . . . . . » 72
Del commercio con le indulgenze . . . . » 76
Della violazione dei cadaveri e dei sepolcri . . » 80
Della violazione delle chiese e dei cimiteri . . » 87
Capo III. Dei delitti contro le autorità, le persone, le cose ecclesiastiche . . . . . » 83
Dei delitti nell' elezione del Romano Pontefice . » 83
Della disobbedienza al Papa e al proprio Ordinario » 93
Dell' appello contro il Papa . . . . . » 96
Del ricorso al potere laico . . . . . » 102
Della violazione della libertà e dei diritti della Chiesa . . . . . » 109
Dell' iscrizione alla Massoneria e ad altre sette . » 115
Delle speciali pene riservate ai chierici delinquenti giusta i Can. 2334-35 . . . . . » 120

Del parroco o sacerdote ostacolanti l' esercizio della giurisdizione ecclesiastica . . . . . pag. 122
Di coloro che presumono assolvere o comunicano con gli scomunicati . . . . . » 126
Della illecita sepoltura ecclesiastica . . . » 136
Della ostinazione delle censure . . . . » 143
Della violazione del privilegio del foro . . . » 146
Della violazione della censura . . . . . » 155
Del diritto di lesa maestà e della violazione del *privilegium canonis* . . . . . » 166
Dell' ingiuria verbale . . . . . » 175
Dell' usurpazione dei beni della Chiesa Romana . » 179
Dell' usurpazione dei beni ecclesiastici . . . » 183
La remissione delle pene canoniche ai detentori di beni ecclesiastici . . . . . » 192
Della illegittima alienazione dei beni ecclesiastici » 199
Dell' inadempimento dei legati . . . . » 213
Del rifiuto delle prestazioni . . . . . » 216
Capo IV. Dei delitti contro la vita, la libertà, la proprietà la buona fama e i buoni costumi . . . » 219
Dell' aborto e del suicidio . . . . . » 220
Del duello . . . . . » 232
Della coazione nell' abbracciare lo stato clericale o religioso . . . . . » 237
Del ratto . . . . . » 241
Della punizione dei delinquenti già condannati . » 245
Dell' ingiuria verbale . . . . . » 249
Dei bigami . . . . . » 252
Dei laici delinquenti contra sextum . . . » 254
Dei chierici in minoribus . . . . . » 257
Dei chierici in sacris . . . . . » 259
Capo V. Del delitto di falso . . . . . » 262
Dei falsari di documenti pontifici . . . . » 264
Del falso nei supplici libelli . . . . . » 266
Del falso negli atti ecclesiastici . . . . » 268
Della falsa accusa di sollecitazione . . . » 268
Capo VI. Dei delitti dell' amministrazione e recezione degli ordini e degli altri sacramenti . . . » 276
Dell' amministrazione dei sacramenti agli indegni » 277

Dell' abusivo conferimento della Confermazione . pag. 279
Del sacerdote che osa confessare senza giurisdizione » 280
Dell' assoluzione del complice in peccato turpe . » 283
Della sollecitazione . . . . . » 295
Della violazione del sigillo sacramentale . . » 300
Dell' abusiva consacrazione episcopale . . . » 303
Dell' ordinazione simoniaca . . . . . » 304
Degli Ordini ricevuti da uno scomunicato . . » 309
Delle ordinazioni illegittime . . . . . » 311
Dell' ordinazioni con false dimissoriali . . . » 317
Dei matrimonii misti . . . . . » 318
Capo VII. Dei delitti contro gli obblighi proprii dello stato clericale o religioso . . . . . » 322
Degli esami dei sacerdoti novelli . . . . » 323
Delle conferenze mensili . . . . . » 324
Della negligenza nei sacri riti . . . . . » 325
Dell' abito e della tonsura . . . . . » 327
Del divieto di negoziare . . . . . » 329
Dell' obbligo della residenza . . . . . » 331
Della negligenza nell' amministrazione dei sacramenti. . . . . » 336
Della negligente custodia dei libri parrocchiali . » 338
Della negligenza dei canonici teologo e penitenziere » 340
Del religioso apostata . . . . . » 342
Del religioso fuggitivo . . . . . » 345
Della professione dolosamente nulla . . . » 345
Dei chierici e dei religiosi che attentano il matrimonio . . . . . » 346
Dei religiosi violatori della vita . . . . » 349
Capo VIII. Dei delitti nel conferimento e nella dimissione degli uffici e dei beneficii . . . . . » 350
Della indebita ingerenza nelle elezioni ecclesiastiche » 350
Dell' elezione degli indegni e delle irregolarità nelle elezioni . . . . . » 353
Del delitto di simonia commesso negli ufficii, beneficii, ecc. . . . . » 355
Dell' abuso del diritto di eleggere, presentare ecc. » 359
Della indebita occupazione dell'ufficio, beneficio ecc. » 360
Dell' accettazione di un beneficio non vacante . » 363

Dell' incompatibile possesso di due beneficii . . pag. 364
Del giuramento dei promossi al Cardinalato . . » 365
Della negligenza nel ricevere la consacrazione episcopale . . . . . » 366
Dell' abbandono del proprio ufficio . . . . » 367
Della rinuncia dell' ufficio in mano dei laici . . » 368
Della illegittima detenzione dell' ufficio ecc. . . » 369
Della benedizione dell' Abate o Prelato nullius . » 370
Della negligenza nell' emettere la professione di fede . . . . . » 370
Capo IX. Dell' abuso della potestà o dell' ufficio ecclesiastico . . . . . » 373
Dell' abuso della potestà . . . . . » 373
Della violazione dei documenti di Curia . . » 375
Dei delitti degli officiali di Curia . . . . » 377
Della corruzione degli officiali di Curia . . . » 378
Dell' illegittimo aumento delle tasse . . . » 379
Della illecita concessione delle dimissoriali . . » 380
Degli ordinandi religiosi inviati a un Vescovo non proprio . . . . . » 381
Del candidato religioso non idoneo . . . » 381
Della dote delle religiose ecc. . . . . » 383
Della visita canonica alle religiose . . . . » 385
Della libertà di confessione nelle religiose . . » 387
Appendice I. Index censurarum latae sententiae ad normam C. I. C. . . . . » 389
» II. Index facultatum quinquennalium concessarum Ordinariis Italiae . . . . . » 392
» III. Formulari per l' assoluzione dalle censure » 398

PARTE III.

DELLE PENE
CONTRO I SINGOLI DELITTI.

INTRODUZIONE

1. *Posti i principii sui delitti e sulle pene, il Codice nella III parte del V Libro enumera le varie pene stabilite contro i singoli delitti. Quest' ultima parte, che costituisce il vero e proprio* Diritto criminale canonico, *non è che l' applicazione pratica della dottrina penale esposta nel nostro I. volume* (1).

2. *Fino alla promulgazione del nuovo Codice, non avevamo una completa raccolta dei delitti e delle pene sancite dalla Chiesa attraverso i secoli; lo stesso decreto di Graziano non ha neppure l' idea della perfetta codificazione, la quale esige un ordine preciso e sistematico; nè il V libro delle Decretali di Gregorio IX può dirsi un completo codice delle pene canoniche quantunque molto si avvicini ad una vera codificazione criminale* (2); *la Bolla « In Coena Domini », che si leggeva solennemente il Giovedì Santo, conteneva molti delitti e molte pene, ma non era un proprio codice penale. Cotesta Bolla, di cui si ritiene autore Urbano V (a. 1364) conteneva sette casi; sotto Urbano VIII (a. 1627) abbracciava 20 scomuniche. Nel 1568, Pio V decretò che tale Bolla avesse*

(1) *Wernz,* Ius Decretalium, VI, n. 257; *Schiappoli,* Diritto penale canonico, pag. 845; *Sole,* De Delictis et poenis, n. 310; *Berner,* Trattato di diritto penale, pag. 288.

(2) *Wernz,* l. c., n. 258; *Muenchen,* D. Kanon. Gerihstsverf. u. Strafrecht, t. II, pag. 262; *Hinschius,* D. Kirchenrecht, ecc., tom. V, pag. 232;

forza di legge universale; essa fu letta l'ultima volta il 1769 (1).

Si ebbe finalmente un indice autentico delle pene latae sententiae *con la costituzione « Apostolicae Sedis » emanata da Pio IX il 12 ottobre 1869, la quale riformava le pene contenute nella Bolla « In Coena Domini » e nel Concilio Tridentino diminuendone anche il numero. Altre pene furono aggiunte da Leone XIII con la Costituzione « Officiorum ac Munerum » del 25 gennaio 1897 circa la stampa e la lettura dei libri proibiti; e da Pio X con la Costituzione « Vacante Sede Apostolica » del 25 dicembre 1904 circa l'elezione del Romano Pontefice, con quella « Pascendi » contro i modernisti e col Decreto « Ut debita » contro gli abusi sulle elemosine delle Messe.*

3. *Il nuovo Codice ha abrogato varie censure finora esistenti* (2) *aggiungendone delle altre, richieste dalla necessità dei tempi. Tutte poi le ha riunite in un indice schematico in modo che oggi lo studioso non è più costretto a ricercare le censure nei vari testi di Morale o di Diritto, nelle Costituzioni Apostoliche e negli Atti della S. Sede; ma ha sott'occhio tutto il quadro delle pene sia* latae *che* ferendae sententiae *con autentiche norme di interpretazione.*

---

(1) *Vermeersch,* Epitome Iuris Canonici, Tom. III, num. 509; *Cocchi,* Commentarium in Codicem I. C., lib. V, pag. 213.

(2) Sono state soppresse, fra l'altre, le seguenti censure:

1. Poenae l. s. in violatores decretorum de mercatura, ope stipendiorum;

2. Excommunicatio l. s. in docentes vel defendentes propositiones a S. Sede damnatas;

3. Excommunicatio l. s. in « non denuntiantes occultos coryphaeos ac duces societatum massonum, etc. ».

4. Excommunicatio l. s. in violantes immunitatem asyli;

5. Poenae l. s. in missionarios negotiationem agentes;

6. Excommunicatio l. s. in religiosos praesumentes clericis aut laicis extra casum necessitatis sacramentum extremae unctionis aut eucharisticum viaticum ministrare sine parochi licentia;

7. Suspensio l. s. in clericos sine debita licentia in Urbe commorantes.

4. *Nella elencazione dei delitti il Codice ha seguito un ordine sapientemente pratico. Li ha divisi in due classi: una classe è comune a chierici e laici e potrebbero chiamarsi* delitti comuni; *una seconda classe riguarda esclusivamente i chierici ed abbiamo i* delitti clericali (1).

I delitti poi vengono disposti con un giusto criterio morale, ossia secondo la gravità dei peccati, ai quali le pene si riferiscono (2).

L'ordine è il seguente:

1. delitti contro la fede e l'unità della Chiesa.
2. delitti contro la religione.
3. delitti contro le autorità, persone e cose ecclesiastiche.
4. delitti contro la libertà, la vita, la proprietà, la buona fama e i buoni costumi.
5. delitti contro la verità.
6. delitti circa i Sacramenti.
7. delitti contro gli obblighi propri dello stato clericale o religioso.
8. delitti circa le dignità, offici e benefici ecclesiastici.
9. delitti circa l'abuso della potestà o dell'ufficio ecclesiastico.

---

(1) *Wernz*, l. c. n. 259; *Schiappoli*, l. c. n. 223. L. II tit. 1, « Delitti comuni ecclesiastici » ecc. *Hollweck*, l. c. pag. 162.

(2) *Lehmkuhl*, Teol. mor. vol. I, n. 266; *Devoti*, l. c. lib. IV, tit. 2.

CAPO I.

Dei delitti contro la Fede e l'unità della Chiesa

Degli Apostati, Eretici e Scismatici

Can. 2314. § 1. Omnes a christiana fide apostatae et omnes et singuli haeretici aut schismatici:

1. Incurrunt ipso facto excommunicationem;

2. Nisi moniti resipuerint, priventur beneficio, dignitate, pensione, officio aliove munere, si quod in Ecclesia habeant, infames declarentur, et clerici, iterata monitione, deponantur;

3. Si sectae acatholicae nomen dederint vel publice adhaeserint, ipso facto infames sunt, et firmo praescripto can. 188, n. 4, clerici, monitione incassum praemissa, degradentur.

§ 2. Absolutio ab excommunicatione de qua in § 1, in foro conscientiae impertienda, est speciali modo Sedi Apostolicae reservata. Si tamen delictum apostasiae, haeresis vel schismatis ad forum externum Ordinarii loci quovis modo deductum fuerit, etiam per voluntariam confessionem, idem Ordinarius, non vero Vicarius Generalis sine mandato speciali, resipiscentem, praevia abiuratione iuridice peracta aliisque servatis de iure servandis, sua auctoritate ordinaria in foro exteriore absolvere potest; ita vero absolutus, potest deinde a peccato absolvi a quolibet confessario in foro con-

scientiae. Abiuratio vero habetur iuridice peracta cum fit coram ipso Ordinario loci vel eius delegato et saltem duobus testibus.

1. — Nei primi secoli l'*Apostasia* era annoverata tra i delitti capitali, dei quali teneva il primo posto (1).

La considerazione della sua gravità era tale che all'apostata solo in fin di vita - e talvolta neppure in fin di vita - si concedeva il perdono (2).

Col tempo venne mitigandosi cotesto rigore, ma le pene inflitte ai rei di apostasia furono sempre gravissime. Dopo che gli Imperatori Romani divennero cristiani, alle pene canoniche si aggiunsero anche le sanzioni civili, come la confisca dei beni, l'esilio, la morte (3).

Tale severità rivisse nel secolo XII quando le eresie ripresero terreno.

Nei primi tempi gli Apostati si dividevano in *turificati, sacrificati* e *libellatici* (4) : i *libellatici* a loro volta, si distinguevano in tre specie.

2. — L'Apostasia è *la totale defezione dalla religione cristiana abbracciata per mezzo del battesimo.*

La definizione ce la dà il Can. 1325, § 2: « *Post receptum baptismum si quis, nomen retinens christianum, ... a fide christiana totaliter recedit, apostata est* ». Il catecumeno quindi che abbandona il proposito di farsi cristiano non è apostata e quindi non passibile delle pene sancite dal canone.

Il cristiano diventa apostata solo quando non solo internamente, cioè con la disposizione dell'animo, ma anche esternamente, cioè con le parole e coi fatti, abbandona la

---

(1) Cfr. c. 46. Conc. Illiberit. (a. 300-306); *Schmitz,* l. c. pag. 23; *Hinschius,* l. c. tom. V, p. 157.

(2) *Chelodi,* l. c. n. 58.

(3) *Kober,* l. c. 732; *Hinschius,* IV, 790.

(4) *Devoti,* l. c. §§ 4, 5 sq.; *Kraus, Real-Encycl.* vv. *Libellatici, Lapsi; Kober,* D. Deposition p. 614 sq; *Weiss,* Hist. eccles. I, p. 129 sq.

fede cristiana. È apostata per esempio il battezzato che nega l'esistenza di Dio, o il fatto della rivelazione divina (1).

Non è necessario che l'apostata, perchè sia tale, passi al Giudaismo, al Paganesimo, all'Ateismo, all'Indifferentismo. Generalmente però sono apostati gli atei, i deisti, i panteisti, gli indifferentisti, i materialisti, i naturalisti e i liberi pensatori (2).

Non sono da confondersi gli *apostati dalla fede* con gli *apostati dalla religione* (3).

Si noti che il cristiano diventa apostata solo se abbandona *totalmente* la fede « *si a fide christiana* totaliter *recedit* » (4). Se nega solo qualcuna delle verità della fede, non è apostata, ma eretico.

3. — L'Eresia nacque fin dai primordi della religione cristiana (5) e, come l'Apostasia, fu annoverata fra i delitti capitali e punita con pene gravissime. In seguito gli eretici furono anche consegnati al braccio secolare e puniti con la pena capitale (6).

Nei secoli successivi le pene spirituali subirono varie vicende e si mantennero più o meno severe a seconda dei luoghi (7). Dal secolo VIII sono rarissimi i canoni riguardanti gli eretici, essendo in quel tempo le eresie quasi scom-

---

(1) *Suarez*, lib. III, c. 1, n. 1 ss; *Thesaurus*, v. Apostasia, c. 3 s; *Devoti*, l. c. n. 9; *Baller.-Palm.* IV, n. 243 ss; *Reiffenst.* V, tit. 9, n. 7, 15; *Cappello*, l. c. n. 208.

(2) *Cappello*, l. c. n. 208.

(3) Cfr. Can. 644, §§ 1, 2; 2385.

(4) *Devoti*, l. c. § 1; *Lugo*, l. c. disp. 18, n. 96; *Noldin*, De delict. et poen. n. 50; *Schiappoli*, l. c. pag. 854; *D'Annibale*, In Constit. « Apost. Sedis », n. 29.

(5) Tit. III, 10; I *Timoth.*, 1, 20; II, 27; III, 5; II *Timoth.* II, 18; III, 1; II *Thessal.* III, 14; I *Corinth.* XI, 9; *Galat.* V. 20; I *Petr.* II, 1.

(6) *Hefele*, l. c. t. I, pag. 319, 445; t. II, pag. 234, 284, 556. *Ferrini*, Diritto penale romano, n. 281 sq; *Kober*, l. c. p. 732; *Hinschius*, l. c. tom. IV, p. 700; *Lugo*, l. c. disp. 24, sect. 2, 3.

(7) *Kober*, l. c. p. 740; *Hinschius*, l. c. p. 844; cfr. c. 4, Conc. Rem. (a. 624-625); *Wernz*, l. c. 283.

parse. Ma nel secolo XII con la setta dei Manichei l'eresia torna a infestare l'Italia e la Francia. È allora che si tengono vari Concilii e si emanano severi decreti contro gli eretici: Innocenzo III e il Concilio Lateranense IV (a. 1215) riconfermano tutti i provvedimenti disciplinari, specie contro i nuovi eretici (Catari, Gazari, Paterini, Albigesi). Cotesto rigore primitivo culminò con la istituzione della inquisizione fatta da Innocenzo III e Gregorio IX. Il rigore durò ancora nei secoli XIII e XIV: però in processo di tempo, esso non valse a impedire il propagarsi dell'eresia in moltissimi regni dell'Europa (1); onde a poco a poco le pene temporali contro gli eretici andarono in disuetudine e solo qualcuna rimase in vigore fino alla riforma del Codice (2).

4. — L'*Eresia è l'errore pertinace ed esterno dell'uomo battezzato contro qualche articolo della fede dichiarato dalla Chiesa cattolica.* Il Can. 1325, § 2 dice: « *Post receptum baptismum si quis, nomen retinens christianum, pertinaciter aliquam ex veritatibus fide divina et catholica credendis denegat aut de ea dubitat, haereticus est* ..... ».

L'eresia è *oggettiva,* in quanto è l'oggetto opposto alla verità della fede falsamente creduto dall'eretico; è *soggettiva,* in quanto è l'atto col quale l'eretico aderisce all'eresia oggettiva (3).

Inoltre: è *materiale,* se l'intelletto aderisce all'eresia oggettiva senza dolo e pertinacia; è *formale,* se l'adesione dell'intelletto è congiunta alla pertinacia della volontà che liberamente si disposa all'errore.

L'Eresia infine è *interna,* se consiste solo negli atti dell'intelletto e della volontà; è *esterna,* se questi atti vengono manifestati con parole, segni o fatti.

---

(1) Cfr. Constit. « Cum adversus », a. 1243; *Kober,* l. c. p. 742.

(2) Cfr. *Sentis,* l. c.; Constit. Paol. IV « Cum ex Apostolatus ». 15 feb. 1559; *Pastor,* Storia dei Papi, t. VI, p. 156, 506, 564 sq.; *Bangen,* l. c. p. 92, sq., 94 sq.

(3) *Wernz,* l. c. n. 284; *Sole,* l. c. 321; *Cappello,* l. c. n. 210.

Il diritto penale si occupa solo di quest' ultima.

L' Eresia *esterna* si divide in *occulta* e *pubblica*. - È *occulta*, se la manifestazione che se ne fa è sufficiente a indicare l' ereticalità della mente, ma non può esser provata nel foro esterno; è *pubblica*, se gli argomenti estrinseci sono tali da poter essere provata in giudizio.

5. — L' Eresia è passibile di sanzioni penali solo allorchè è: 1. *formale*, ossia:

a) da parte dell' intelletto v' è l' errore contro la fede cattolica (1), ossia contro qualche verità rivelata. L' ambito di questa fede è determinata dal Can. 1323, § 1: « *Fide divina et catholica ea omnia credenda sunt quae verbo Dei scripto vel tradito continentur et ab Ecclesia sive sollemni judicio sive ordinario et universali magisterio tamquam divinitus revelata credenda proponuntur.* § 2. *Sollemne huiusmodi iudicium pronuntiare proprium est tum Oecumenici Concilii tum Romani Pontificis ex cathedra loquentis.* § 3. *Declarata seu definita dogmatice res nulla intelligitur nisi id manifeste constiterit* ».

b) da parte della volontà v' è la contumacia (2), ossia la consapevole e deliberata disposizione dell' animo per cui ci si rifiuta di sottomettere il proprio giudizio all' infallibile insegnamento della Chiesa.

2. *esterna*, giacchè la pena suppone il delitto e il delitto consiste appunto nella esterna violazione della legge. È ovvio che per il peccato bastano gli atti interni.

La esterna manifestazione dell' eresia deve inoltre essere *gravemente* colpevole e deve avvenire per mezzo di un *atto umano* e *cattivo* (3): è sufficiente anche il semplice *fatto*, ma

---

(1) *Lugo*, l. c. disp. 20, n. 32; *Ballerini-Palm.* l. c. n. 82, *Schmalzgr.*, n. 3.

(2) Cap. 1. X; *Baller.-Palm.* l. c. n. 89.

(3) *D'Annibale*, Comment. in « Constit. Ap. Sedis » n. 30. « Ut igitur christianus haereticus dici possit, necesse est ut erret; ut in fide erret; ut erret sciens volens ».

a condizione che si avverta essere l'eresia implicita al fatto stesso; come per es., chi vuol conoscere il futuro con le tavole parlanti, con l'ipnotismo, ecc. Scrive il D'Annibale: « *Illud non interest cum verbis eam prodidit, utrum aliquis audierit loquentem an nemo; forte quia nemo praesens erat, si modo praesens exaudire potuisset; nec si eam prodidit* facto, *quo facto eam prodiderit; ut puta si abdita cordium scire vel futuros hominum liberas actiones (quae soli Deo patent) divinare conatus fuerit per tabulas rotantes vel* Mediums *vel* Crisiacos *(magnetizatos) quos vocant* » (1).

6. — Nell'antico diritto era controverso se col solo *dubbio* si era eretici o no. Il nuovo Codice ha troncata ogni questione dichiarando recisamente che « *si quis post receptum baptismum, nomen retinens christianum, pertenaciter aliquam ex veritatibus fide divina et catholica credendis* denegat, *aut de ea* dubitat, *haereticus est* » Can. 1325, § 2.

Nega, chi scientemente e volontariamente manifesta con parole, con scritti o con segni di non voler ritenere qualche verità della fede nella maniera che la Chiesa la propone a credere; *dubita* (2), invece, chi esternamente manifesta - sempre volontariamente e scientemente - un dubbio interno, volontario e pertinace, contro qualche verità della fede; e lo manifesta non allo scopo di chieder consiglio o di essere illuminato, ma proprio perchè sa di dubitare contro la verità.

7. — Da quanto si è detto è facile dedurre che non incorre nella scomunica:

---

(2) *D'Annibale*, l. c. n. 31; *Cappello*, l. c. n. 210; *Cerato*, l. c. n. 90.

(1) Il dubbio è *positivo* e *negativo*. « Dubium *positivum*... cum mens nostra inter duos contradictionis terminos constituta, propter contraria rationum momenta, *non scit* utrum negare, utrum affirmare debeat; *negativum*, si in praesens *non vult* quidquam affirmare aut negare; illo igitur iudicium est, hoc secus ». *D'Ann.* In Const. Ap. Sed. Così anche *l'errore* è *negativo* se nega una verità di fede, è *positivo* se crede o insegna qualche cosa contro la fede. Cfr. *Lugo*, De fide, disp. 20, n. 31.

a) chi manifesta l'eresia nella piena o semipiena inavvertenza, come nel sonno, ecc.

b) chi la professa in buona fede;

c) chi la manifesta per domandar consiglio;

d) chi non la manifesta esternamente in nessun modo, nè apertamente nè occultamente;

e) chi nega la fede solo esternamente;

f) chi è nato ed educato nella setta eretica, se però è in buona fede e mai conobbe e quindi mai rigettò la verità.

8. — È ormai comunemente ritenuto che l'ignoranza, qualunque essa sia, anche se crassa, supina e affettata, impedisce dall'incorrere nella scomunica. Una volta i DD. erano più severi: oggi predomina una benignità che in verità ci sembra eccessiva. Scriveva S. Alfonso: « *Si ignorantia sit tantum supina, communiter excusant DD. Ratio, quia hanc censuram non incurrit, nisi qui est haereticus formalis; sed ad haeresim formalem constat requiri veram scientiam erroris, alias deficit pertinacia, ut supra requisita* » (1).

E l'Icard: « *Qui errat etiam culpabiliter, modo non laboret ignorantia affectata non est formaliter haereticus, quia non adversatur animo obstinato auctoritati Ecclesiae; non est in eo pertinacia necessaria ad delictum haeresis* » (2).

Chelodi, invece scrive: « *Errat..... pertinaciter si veritatem edoctus, non si ex ignorantia,* etiam affectata » (3). E il Pistocchi afferma senz'altro: « Scusa l'ignoranza invincibile; secondo alcuni anche l'ignoranza *affettata,* togliendo questa la possibilità di divenir pertinace (4).

Tutto ciò è troppo. Che l'ignoranza invincibile, crassa o supina scusino, sta bene; ma che l'ignoranza affettata debba esimere da una colpabilità voluta dalla stessa ignoranza, è illogico e irragionevole. Giacchè è bene non dimenticare che

---

(1) *S. Alph.* VII, n. 303.
(2) l. c. n. 720.
(3) *Chelodi,* Ius poenale, n. 57, 2.
(4) *Pistocchi,* I Canoni penali ecc., pag. 8.

l'*ignoranza affettata* consiste nell'allontanare *volontariamente* i mezzi atti a toglierla *per peccare più liberamente* (1).

D'altronde per eliminare ogni controversia è bene rileggere il Can. 2229, § 1: « *A nullis latae sententiae poenis ignorantia* affectata *sive legis sive solius poenae excusat* » (2).

8. — È opportuno notare che non sarebbe eretico chi negasse una *conclusione teologica*, ossia una verità non divinamente rilevata e perciò da non credersi per fede divina e cattolica, oppure un fatto dommatico, per es.: Cristo ha il libero arbitrio; quel tale Santo è in Cielo, ecc. (3).

---

(1) Supponiamo, per es., che Tizio o Caio neghino entrambi che splende il sole. Tizio lo ha visto e lo nega; Caio chiude gli occhi per non vederlo, ma lo nega lo stesso. Direste voi che l'ostinata e deliberata ignoranza di Caio non meriti la stessa pena di Tizio che almeno ha sopportata la fatica di aprire gli occhi e di guardare in faccia il sole?

(2) Non sappiamo, perchè il *Pistocchi*, l. c., scriva: « Non è il caso de l'ignoranza della legge e della pena di cui al Can. 2229 ». Questo canone ha la sua applicazione negli altri canoni del Codice e il Can. 2314 che stiamo esaminando non è nè nella Dommatica nè nella Morale, ma precisamente nel Codice e quindi deve essere interpretato secondo i principi fondamentali affermati dal Legislatore nei canoni precedenti. Inoltre, anche nel caso nostro, abbiamo una legge, non solo dommatica, ma giuridica, che determina ciò che si deve credere ed è sancita dal Can. 1323; abbiamo anche una pena relativa a tale legge comminata dal Can. 2314. Siamo quindi in pieno campo di diritto e in base al diritto si deve giudicare.

(3) Chi non crede alla rivelazione privata o anche a una rivelazione fatta a tutta la Chiesa, ma non ancora definita come domma dalla Chiesa stessa, non incorre nelle pene canoniche e neppure può dirsi eretico (*). Scrive il *Cappello*, De Censuris, pag. 202, not. 7.: « Quaeri solet a doctoribus an haereticus censendus sit, qui negat assensum divinae rivelationi privatae sibi factae, si sufficienter sit ei proposita. Quaestio, uti patet, non est nisi de eo, cui divinitus revelatio immediate facta sit. Verior et communior sententia est, eum peccare contra fidem ac vere esse peccatum infidelitatis. *Lugo*, l. c. n. 31. — Ratio est, quia Deo non credit. Attamen poenas haereticorum non incurrit nec ideo proprio sensu

(*) *S. Thom.; Lugo*, l. c. n. 5; *Prümmer*, Manuale theol. mor., I. n. 512 e seg. II, n. 507; *Werns*, l. c. n. 284; *Schmalzgr.*, h. t. n. 17.

9. — Non è necessario, come si sosteneva una volta, che l'eretico dia il nome a qualche setta acattolica per incorrere nella scomunica. Il nuovo Codice ha troncata ogni questione.

10. — *Lo scisma è la volontaria separazione del battezzato dall'unità della Chiesa,* la quale consiste nella reciproca comunione dei fedeli e nella sottomissione dei medesimi al Romano Pontefice, come a loro Capo visibile.

Lo scisma può essere:

1. *puro,* se è immune da qualunque eresia; ed è tale quando uno professa tutti gli articoli della fede, confessa di doversi obbedire alla legittima autorità del Pontefice Romano e intanto si sottrae maliziosamente all'obbedienza del Capo della Chiesa;

2. *misto,* se è unito all'eresia;

3. *perfetto,* se i fautori si erigono in autorità in opposizione alla legittima autorità della Chiesa;

4. *imperfetto,* se si limita alla sola rottura della comunione con la Chiesa.

11. — Lo scisma fu sempre considerato nella Chiesa come il massimo delitto (1). Per quanto delle scissioni ce ne fossero fin dal tempo degli Apostoli, pure dei veri scismi si verificano solo dal secolo III in poi, cominciando da quello dei Novaziani e dei Donatisti (2). Nel sec. VI ci fu il gravis-

---

appellatur haereticus cum a doctrina, quam Ecclesia proponit, non discedat. *Baller.-Palm.* l. c. n. 124.

Quaeritur an liberalismum profitentes, haeretici sint. Qua in re distinguendum est. Si quis plene amplectitur liberalismi doctrinam seu eius suprema capita, v. gr. *plenam* et *absolutam* independentiam Status ab Ecclesia vel, peius, subiectionem Ecclesiae Status auctoritati, ab haeresi excusari non potest; nam subordinatio Status ad Ecclesiam aperte continetur in suprema potestate qua Christus Petrum eiusque successores instruxit, ut Bonifacius VIII in Bulla « Unam Sanctam » declaravit ».

(1) *Wernz,* l. c. n. 355.

(2) *Hergenroether, Photius,* t. II, pag. 337, c. 8 Con. Nic. (a. 325).

simo scisma universale nell'Italia inferiore e in altre regioni a causa del quinto Sinodo ecumenico (1).

Nel medio evo abbiamo lo scisma di Fozio e quelli relativi ai Pseudo-Pontefici.

Nel sec. XVIII sorge la setta nei *liberi muratori*, condannata nel 1738 da Clemente XII (2).

Altri tentativi di scisma si ebbero nel sec. XIX quando vari principi, tipo Giuseppe II, cercarono di sottomettere la Chiesa cattolica alla potestà civile (3).

12. — I veri caratteri dello scismatico ci sono indicati dal Can. 1325, § 2: « *Qui post receptum baptismum, nomen retinens christianum pertinaciter..... subesse renuit Summo Pontifici aut cum membris Ecclesiae ei subiectis communicare recusat, schismaticus est* ».

a) post receptum baptismum: giacchè solo pel battesimo si viene a far parte della Chiesa cattolica, dalla quale non potrebbe separarsi chi mai vi appartenne,

b) nomen retinens christianum: chi si vanta di essere cristiano e tiene ad affermarlo in contraddizione agli altri cristiani;

c) pertinaciter: agli effetti della censura si richiede la pertinacia, ossia la deliberata volontà di separarsi dalla Chiesa. Anche qui, come nell'eresia, scusa qualunque ignoranza anche colpevole dal commettere il delitto, ad eccezione dell'ignoranza affettata.

d) subesse renuit Summo Pontifici: è necessario distinguere tra la semplice disobbedienza, anche in cosa grave, e la pertinace ribellione: quella si limita a un fatto particolare e contingente; questa colpisce immediatamente la suprema autorità spirituale, alla quale ricusa ogni sottomissione ed ossequio. Scrive il D'Annibale (4): « *Nec hi excomm. in-*

(1) *Hefele*, l. c. t. II p. 914.
(2) *Sentis, Freimaurer*, ecc.
(3) *Pii V*, Responsio ad Metrop. Mag. Trevir. Colon. et Salisb.
(4) l. c. n. 44.

currunt qui renuunt obtemperare propter rem praeceptam; v. gr. in jejuniis, observantia festorum, etc.; sed hi tantum qui spirituale imperium et auctoritatem R. P. abiiciunt..... Illud necesse est ut quis recedat pertinaciter *idest (prout haereticus a fide) sciens volens*».

Tale ribellione deve essere *esterna*, nè basta agli effetti del delitto, la sola intenzione o decisione di separarsi dalla Sede di Pietro, giacchè lo scisma consiste di sua natura in un fatto E così viceversa, non è scusato chi, pur pensando altrimenti, esternamente ricusa di sottomettersi all'autorità del Romano Pontefice (1).

Chi manifesta semplicemente la volontà di volersi separare (nel senso di cosa non ancora avvenuta) dalla Chiesa, non è scismatico, quantunque pecchi e gravemente: lo sarebbe, invece, qualora dichiarasse decisamente di intendersi già emancipato dall'autorità della Chiesa (2).

Scismatici sono i *Liberali cattolici* condannati nel 1888 da Leone XIII con l'Enciclica «*Libertas*»; i *modernisti*, condannati da Pio X nel 1907 con l'Enciclica «*Pascendi*».

Sarebbe infine scismatico chi pur riconoscendo il dovere di obbedienza al Papa e pur protestando di voler essere unito alla Cattedra di Pietro, ricusasse obbedienza a questo o a quel Papa.

e) aut cum membris Ecclesiae ei subjectis: sono membri della Chiesa i Vescovi, il Clero, i fedeli che hanno comunione col Papa. Come le membra e il capo formano un solo corpo, così il Papa e i fedeli formano un solo corpo mistico, la Chiesa ed è perciò scismatico tanto chi si distacca dal Papa quanto chi, pur professando obbedienza a Lui, si distacca dalla comunione dei fedeli. In tal modo lo scisma può avvenire anche durante la Sede vacante (3),

f) communicare recusat: tale comunione deve inten-

(1) *Chelodi*, l. c. n. 57, 3.

(2) *Sole*, l. c. n. 376.

(3) Nell'antico diritto cotesto scismatico non incorreva la censura. Cfr. *D'Annibale*, l. c. 35; *Chelodi*, l. c. pag. 63.

dersi *in divinis*, cioè nelle cose riguardanti la Religione e il culto, e non in ciò che riflette gli interessi temporali.

13. — *Omnes a christiana fide apostatae et omnes et singuli haeretici aut schismatici:*

1. *Incurrunt ipso facto excommunicationem.*

La scomunica è dunque *latae sententiae* e si incorre perciò appena consumato il delitto, senza bisogno di sentenze o di pubblicazioni di condanna. Il Canone dice *omnes apostatae* e poi *omnes et singuli haeretici aut schismatici*. L'apostasia è un delitto personale, mentre l'eresia e lo scisma può rivestire anche carattere collettivo: in questo caso la scomunica colpisce non solo la collettività: « *omnes* » ma ancora gli individui singolarmente presi: *et singuli*.

14. — Gli apostati, gli eretici e gli scismatici, se dopo essere stati ammoniti non si ravvedono:

1. debbono essere privati:

a) del beneficio;

b) della dignità;

c) della pensione;

d) dell'ufficio o di qualunque altra incombenza che avessero nella Chiesa cattolica;

2. debbono essere dichiarati infami (1);

3. se son chierici, premessa invano una seconda ammonizione, siano deposti (2).

15. — Se avessero dato il nome a qualche setta acattolica o anche senza dare il nome, vi avessero aderito *pubblicamente*, sono *infami*, *ipso facto*.

Se si tratta di chierici, oltre all'infamia *latae sententiae* essi incorrono in un'altra pena *ferendae sententiae*: la *degradazione*, prima della quale però deve intervenire l'ammonizione a norma del Diritto. Il Chierico inoltre viene *ipso facto* a perdere qualunque ufficio e ciò in forza del Can. 188, n. 4: « *Ob tacitam renuntiationem ab ipso iure admissam quaelibet*

(1) Cfr. *Salucci*, « Il Diritto Penale », vol. I, pag. 306.

(2) *Salucci*, l. c. vol. I, pag. 320.

officia vacant ipso facto et sine ulla declaratione, si clericus.... 4° a fide catholica publice defecerit ».

Le ammonizioni debbono farsi in conformità del Can. 2143 (1) e gli Ordinari nell' infliggere le menzionate pene debbono tener presenti i Canoni 1576, § 1, n. 2; 2237 e 2288 (2).

16. — Per setta acattolica di cui qui si parla, non si deve intendere qualunque setta o religione in genere, ma quelle sette che sono eretiche o scismatiche; e ciò in forza del § 1 del canone in esame. Anche nella istruzione del Card. Vicario per la città di Roma (12 luglio 1878) è detto che incorrono la scomunica « *qui etiamsi, animo haeresi non adhaereant, sese vel nomine tenus adscribunt sectae,* cujuscumque ea sit nominis, haereticae vel schismaticae, *quacumque de causa fiat* ».

In sostanza qui si tratta di sette religiose che negano la fede cattolica con la dottrina e coi fatti. Tali non sono per es. i massoni, i socialisti e gli anarchici, che non professano alcuna religione (3).

17. — È bene notare come la gravità delle pene va di pari passo con la gravità della colpa. Prima abbiamo il *sem-*

---

(1) Can. 2143. § 1. Quoties monitiones praescribuntur, hae fieri debent vel oretenus coram cancellario aliove officiali Curiae aut duobus testibus, vel per epistolam ad normam Can. 1719.

§ 2. Peractae monitionis eiusque tenoris documentum authenticum in actis servetur.

§ 3. Qui impedit quominus monitio ad se perveniat, habeatur pro monito.

Can. 1719. Si ob distantiam vel aliam causam difficulter per cursorem tradi possit reo convento scheda citatoria, poterit iussu iudicis transmitti per tabellarios publicos, dummodo commendata et cum syngrapha receptionis (ricevuta di ritorno), vel alio modo qui secundum locorum leges et conditiones tutissimus sit.

(2) Can. 1576, § 1. Reprobata contraria consuetudine et revocato quolibet contrario privilegio:

2. Causae vero quibus agitur de delictis quae depositionis, privationis perpetuae habitus ecclesiastici, vel degradationis poenam important, reservantur tribunali quinque iudicum.

(3) *Vermeersch*, l. c. pag. 263, n. 513.

plice delitto di apostasia, di eresia e di scisma e v'è la sola scomunica. Poi abbiamo l'*ostinazione* in tali delitti, che costituisce un nuovo delitto, pel quale alla scomunica si aggiungono altre pene.

Finalmente il passaggio a setta acattolica, che è il più grave di tutti i precedenti delitti e come la consumazione di essi e a cui il legislatore infligge la massima pena.

18. — L'assoluzione dalla scomunica può essere riservata:

a) speciali modo alla Santa Sede, se si impartisce in *foro conscientiae* (1);

b) all'*Ordinario* del luogo, se il delitto di apostasia, di eresia o di scisma vien dedotto nel foro esterno dello stesso Ordinario.

Tale deduzione può avvenire per denuncia privata a norma del Can. 1935, § 1-2, per denuncia pubblica da parte del promotore di giustizia, Can. 1586 e per confessione volontaria, giusta il Can. 1750 (2).

19. — Comunque sia avvenuta la deduzione del delitto, l'Ordinario (3) può assolvere il reo *nel foro esterno* con *or-*

---

(1) Cfr. *Salucci*, l. c. pag. 175.

(2) Can. 1935 § 1: Quilibet tamen fidelium semper potest delictum alterius denuntiare ad satisfactionem petendam vel damnum sibi resarciendum, vel etiam studio iustitiae ad alicuius scandali vel mali reparationem.

§ 2. Imo obligatio denuntiationis urget quotiescumque ad id quis adigitur sive lege vel peculiari legitimo praecepto, sive ex ipsa naturali lege ob fidei vel religionis periculum vel aliud imminens publicum malum.

Can. 1586. Constituitur in dioecesi *promotor iustitiae* et defensor vinculi; ille pro causis, tum contentiosis in quibus bonum publicum, Ordinarii iudicio, in discrimen vocari potest, tum criminalibus; iste pro causis, in quibus agitur de vinculo Sacrae ordinationis aut matrimonii.

Can. 1750. Assertio de aliquo facto, in scriptis aut oretenus ab una parte contra se et pro adversario coram iudice, sive sponte, sive iudice interrogante peracta, dicitur confessio iudicialis.

(3) Giusta il Can. 198 § 1 si chiamano *Ordinarii loci* il Vescovo residenziale, l'Abate o Prelato nullius, l'Amministratore, il Vicario

dinaria autorità. Non lo può il Vicario Generale, se non per mandato speciale dell'Ordinario stesso.

L'Ordinario però non potrà concedere l'assoluzione se non a queste condizioni:

1. che il reo sia veramente pentito dei propri errori e disposto a riabbracciare la verità come la insegna la Chiesa cattolica;

2. che sia prima avvenuta l'abiura. Questa deve esser fatta giuridicamente, cioè in conformità del Diritto, davanti all'Ordinario o a un suo delegato e a due testimoni almeno. È bene redigere un verbale dell'abiura, firmato dall'abiurante, dall'Ordinario o delegato e dai testimoni; verbale che si conserverà nell'Archivio della Curia del luogo;

3. *aliisque servatis de jure servandis*; deve, cioè:

a) assicurarsi della validità del battesimo ricevuto dall'eretico (1);

b) imporre al delinquente una salutare penitenza secondo la gravità della colpa;

c) ordinare che sia riparato lo scandalo nel miglior modo possibile;

d) esigere la regolare denunzia, se il caso lo richiede Cfr. Can. 2336, § 2: «*Insuper clerici et religiosi nomen dantes sectae massonicae aliisque similibus associationibus denuntiari debent Sacrae Congregationi S. Officii*»;

---

e Prefetto Apostolico, i rispettivi Vicari Generali, il Vicario Capitolare.

(1) Nota il *Vermeersch*, l. c. n. 513: « Si acatholicus ad Ecclesiam convertatur, triplex casus supponi potest: 1. Certo non est valide baptizatus. Baptismus absolute confertur neque locus est abiurationi vel absolutioni sive a censuris sive a peccatis. 2. Baptismus ejus est certo validus. Praemissa abiuratione et absolutione in foro externo, a quovis confessario absolutionem a peccatis petere et accipere potest. 3. Baptismus eius est dubii valoris. Abiuratione peracta, sub conditione baptizatur, dein absolutionem a censuris et a peccatis sub condicione recipit. Peccata potest sive ante sive post baptismum accusare. (Cfr. *Instr. S. C. de Prop. F., 20 Jul. 1859).*

e) far rescindere qualunque patto ci fosse con la setta o anche col demonio. La Sacra Penitenzieria suole imporre sempre in tali casi « *ut pactum cum maledicto demone initum expresse revocet, traditis confessario ad comburendum syngrapha forsan exarata aliisque mediis superstitiosis* ».

20. — Assoluto così in foro esterno dalla censura, il reo può farsi assolvere nel *foro conscientiae* da qualunque confessore, anche se non munito di speciali facoltà.

21. — I fanciulli che si convertono prima del 14° anno di età non sono tenuti all' abiura nè han bisogno di essere assolti dalle censure (1).

Nota. Conviene osservare che se il delitto non fu in nessun modo dedotto nel foro esterno dell' Ordinario locale, è sufficiente la sola assoluzione nel foro interno, a condizione però che non vi sia scandalo. Cfr. Can. 2251.

Il semplice confessore potrà assolvere da tale scomunica solo a norma dei Canoni 2252 e 2254, cioè in pericolo di morte e nei casi urgenti.

Il confessore peraltro che avesse ottenuta la *pagella* dalla S. Penitenzieria può assolvere anche dalla censura incorsa con l' eresia, tanto gli eretici occulti quanto quelli pubblici, « *dummodo ne sint dogmatizantes* » purchè non sia notorio « *eos falsa dogmata spargere, etiam privatim, modo uno modo altero audiente, modo aliis paucis et sic deinceps* » S. Penitenz. 26 marzo 1894 e 3 marzo 1880.

(1) Cfr. Can. 2230 « Impuberes excusantur a poenis latae sententiae et potius punitionibus educativis quam censuris aliisve poenis gravioribus vindicativis corrigantur ». In *re criminali* l' età della pubertà comincia a 14 anni. Solo il *D'Annibale*, nel vecchio diritto, riteneva immuni gli impuberi dalle pene latae sententiae. *Summola*, I, 312. Cfr. *Lega*, De Iudiciis I, n. 37. *Reiffenstuel*, V, tit. XXIII, n. 5. *Vermeersch*, l. c. n. 513.

Del sospetto di eresia.

Can. 2315. Suspectus de haeresi, qui monitus causam suspicionis non removeat, actibus legitimis prohibeatur, et clericus praeterea, repetita inutiliter monitione, suspendatur a divinis; quod si intra sex menses a contracta poena completos suspectus de haeresi sese non emendaverit, habeatur tamquam haereticus, haereticorum poenis obnoxius.

22. — Il sospetto di eresia, che, ammonito, non toglie la causa del sospetto, sia privato del diritto ai legittimi atti; se trattasi di un chierico, ammonito invano una seconda volta, sia sospeso *a divinis*; che se dentro sei mesi dalla pena contratta non si emenda, il sospetto di eresia si considererà eretico e come tale incorrerà nelle pene degli eretici.

Il sospetto dell'eresia è una certa presunzione giuridica, per la quale si ritiene che uno professi l'eresia a causa del suo modo di parlare o di agire.

Non è quindi sufficiente un sospetto qualunque, ma si richiede la presenza delle condizioni determinate dal diritto.

Sono *ipso jure* sospetti di eresia:

1. Coloro che favoriscono la propagazione dell'eresia o comunicano *in divinis* con gli eretici. Can. 2316.

2. Coloro che si uniscono in matrimonio col patto esplicito o implicito che la prole — tutta o parte di essa — sia educata fuori della Chiesa cattolica. Can. 2319, § 2.

3. Coloro che scientemente presumono di far battezzare i propri figli dai ministri acattolici. Can. 2319, § 3.

4. I parenti o i tutori che scientemente fanno educare i figli nella religione acattolica. Can. 2319, § 4.

5. Coloro che gettano, o prendono o ritengono per un fine cattivo le specie consacrate. Can. 2320.

6. Tutti coloro, di qualunque stato e grado essi siano, anche se Re, Cardinali o Vescovi, i quali appellassero dalle

leggi, decreti o comandi del Papa al Concilio Universale. Can. 2332.

7. Coloro che con animo indurito perseverano per un anno nella scomunica. Can. 2340, § 1.

8. Coloro che simoniacamente ordinano, sono ordinati o amministrano altri Sacramenti. Can. 2371.

23. — In seguito al sospetto, deve prima di tutto aver luogo l' ammonizione. Spetta al legittimo superiore il giudicare se questa è opportuna o no.

L' ammonizione deve esser fatta a norma del Can. 2306-2399 (1).

Colui che è ammonito deve togliere la causa del sospetto, anche se in coscienza non ha peccato ed ha agito con piena rettitudine d' intenzione (2).

Se dopo l' ammonizione non obbedisce, il sospetto diventa certezza ed abbiamo senz' altro il delitto specifico. In tal caso il Superiore o il giudice competente deve agire secondo il Can. 2315, infliggendo all' ammonito la privazione dei legittimi atti (3).

Che se il sospettato è chierico, dopo tale pena, si ammonisca una seconda volta. Se non obbedisce ancora, oltre alla privazione di cui sopra, sia sospeso *a divinis* (4).

Come si vede, trattasi finora di pene *ferendae sententiae,* alle quali ricorre il legislatore per il ravvedimento del reo prima di colpirlo direttamente egli stesso con i fulmini della sua giustizia immediata.

---

(1) Cfr. *Salucci,* l. c. pag. 327 seq.

(2) Cfr. *Cappello,* l. c. n. 218.

(3) « Nomine autem actuum legitimorum ecclesiasticorum significantur: munus administratoris gerere bonorum ecclesiasticorum; partes agere iudicis, auditoris et relatoris, defensoris vinculi, promotoris iustitiae et fidei, notarii et cancellarii, cursoris et apparitoris, advocati et procuratoris in causis ecclesiasticis; munus patrini agere in Sacramentis baptismi et confirmationis; suffragium ferre in electionibus ecclesiasticis; ius patronatus exercere ». Can. 2256, 2.

(4) Cfr. *Salucci,* l. c. pag. 283 e seq.

24. — Dopo tali provvedimenti, si concedono al delinquente ancora *sei mesi di tempo* per ritornare in sè.

I sei mesi debbono computarsi *dal giorno della privazione* dei legittimi atti, se laico; *dal giorno della sospensione,* se chierico.

Trascorsi invano i sei mesi, il sospettato di eresia *diventa* giuridicamente eretico e fin dal primo giorno dopo il sesto mese contrae *ipso facto* tutte le pene degli eretici. Queste pene, essendo *latae sententiae,* non hanno bisogno di alcuna sentenza.

Si ha qui la *praesumptio iuris et de iure,* che ammette in contrario solo una prova indiretta (1).

Giudice dell' emenda o meno del reo è colui che deve infliggere la pena. D' altronde, anche a prescindere dal resto, la professione di eresia da parte del delinquente è implicita chiaramente nell' ostinazione con cui fa trascorrere i termini perentori senza dare i voluti segni di ravvedimento.

Cooperazione nell' eresia

Can. 2316. « Qui quoquo modo haeresis propagationem sponte et scienter iuvat, aut qui communicat in divinis cum haereticis contra praescriptum can. 1258, suspectus de haeresi est ».

25. — È sospetto di eresia:

1. chi in qualunque modo aiuta — sponte et scienter — la propagazione dell' eresia.

2. chi, contro il prescritto del can. 1258, comunica con gli eretici.

26. — La cooperazione, di cui nel presente canone, può essere:

---

(1) « Contra praesumptionem iuris et de iure, admittitur tantum indirecta probatio, hoc est contra factum quod est praesumptionis fundamentum ». Can. 1826.

a) *positiva*, se l' azione che si compie tende di per sè a favorire l' eresia, per es. dando una somma all' eretico per la propaganda dei suoi principii ;

b) *negativa*, se si omette quanto si è tenuti a fare per dovere di officio, per es. non denunziando l' eretico ;

c) *formale*, se si agisce scientemente e deliberatamente ;

d) *materiale*, se manca tale scienza e tale volontà ;

e) *diretta*, se uno la compie da sè ;

f) *indiretta*, se per mezzo di altri ;

g) *pubblica*, se si fa davanti a più persone ;

h) *privata*, se avviene con una o due persone.

Chi in qualunque modo, «*quoquo modo*», ossia con qualsiasi mezzo : con le parole, con gli scritti, con gli atti, con il danaro, ecc.

favorisce sponte et scienter : è necessaria la cooperazione formale. Per incorrere nella censura si richiede che chi coopera sappia 1. che la dottrina che favorisce è eretica ; 2. che la sua opera favorisce veramente la propagazione dell' eresia; 3. che la sua opera è proibita dal diritto sotto pena di censura ; 4. che codesta opera costituisca di per sè colpa grave; 5. che non intervanga nessuna causa scusante : timore, ignoranza, ecc. (1).

la propagazione dell' eresia : se nonostante la cooperazione, l' eresia non venisse a propagarsi, non si incorre nelle sanzioni del Canone (2).

27. - La *comunicazione* può avvenire in *profanis* e in *divinis*.

Questa può essere *attiva* e *passiva*.

La comunicazione *attiva* in *divinis* è sempre vietata anche per diritto naturale e divino. Quindi non è lecito ricevere la benedizione nuziale dal ministro eretico, o far da padrino nel battesimo amministrato da eretici ; nè ammettere gli eretici a celebrare nelle Chiese cattoliche.

(1) Cfr. *Cappello*, l. c. n. 222.
(2) *Cappello*, l. c., n. 222, 2.

Il Can 1258 è chiarissimo e non ha bisogno di commenti: «§ 1. Haud licitum est fidelibus quovis modo active assistere seu partem habere in sacris acatholicorum.

§ 2. Tolerari potest praesentia passiva seu mere materialis, civilis officii vel honoris causa, ob gravem rationem ab Episcopo in casu dubii probandam, in acatholicorum funeribus, nuptiis similibusque sollemniis, dummodo perversionis et scandali periculum absit».

Dei maestri di dottrina condannata

Can. 2317 Pertinaciter docentes vel defendentes sive publice sive privatim doctrinam, quae ab Apostolica Sede vel a Concilio Generali damnata quidem fuit, sed non uti formaliter haeretica, arceantur a ministerio praedicandi verbum Dei audiendive sacramentales confessiones et a quolibet docendi munere, salvis aliis poenis quas sententia damnationis forte statuerit, vel quas Ordinarius, post monitionem, necessarias ad reparandum scandalum duxerit.

28. - Il Canone colpisce i maestri e i difensori di una dottrina condannata dalla Chiesa.

Esaminiamolo parola per parola.

pertinaciter: le pene comminate dal canone suppongano la *pertinacia*, la quale richiede che uno *sciens volens* insegni o difenda una dottrina condannata. È quindi necessario che abbia luogo l'*ammonizione* da parte del competente superiore e che l'ammonizione riesca inutile perchè il reo sia passibile di pena.

docentes vel defendentes: insegnare vuol dire comunicare una cosa a chi non la sa; difendere, abbracciare il patrocinio di qualcuno o di qualche cosa. Nel caso nostro insegna una dottrina colui che la comunica *sic et simpliciter* a chi è disposto ad abbracciarla; la difende, invece, colui che fa uso di argomenti per convincere e indurre ad abbrac-

ciarla chi non l'ammette. Chi esprime semplicemente il proprio giudizio non incorre pene di cui nel presente canone.

sive publice sive privatim: si opera privatamente quando l'azione si compie davanti a poche persone e in luogo riservato; si opera pubblicamente, se si agisce dinanzi a una folla e in luogo aperto al pubblico.

L'insegnamento o la difesa, sia pubblica che privata, può essere fatta a voce o in iscritto.

Se in iscritto, sarà pubblico se si farà uso della stampa: sarà privato, se consisterà in una corrispondenza epistolare privata.

Agli effetti della pena è indifferente che l'azione sia pubblica o privata, per quanto quella assuma naturalmente una speciale gravità per il maggior danno di cui è causa.

doctrinam, quae ab Apostolica Sede vel a Concilio Generali damnata quidem fuit, sed non uti formaliter haeretica. Oggetto dunque dell'insegnamento e della difesa deve essere *una dottrina condannata*, ma non come *formalmente* eretica. Bisogna distinguere la dottrina come *proposizione teoretica* dalla semplice *prescrizione* o *proibizione*: di quella si tratta e non di queste (1). La dottrina incriminata deve essere condannata non formalmente come eretica, ma come *prossima all'eresia*, come *erronea*, *scandalosa*, *temeraria*, ecc.

Si richiede poi che tale condanna provenga dalla Sede Apostolica o dal Concilio Ecumenico. E qui c'è dissenso tra i canonisti per la portata delle parole «Sede Apostolica». Alcuni ammettono che si alluda anche al S. Officio in tal frase (2); altri, invece, la fanno riferire esclusivamente al Romano Pontefice; alle Sacre Congregazioni Romane, solo nel caso che esse infliggono la condanna in nome e con l'autorità del Papa (3). Possiamo agevolmente risolvere la

(1) *Vermeersch*, l. c. n. 516.

(2) id. l. c.

(3) *Sole*, l. c. pag. 229; *Chocchi*, l. c. n. 141; *Pistocchi*, l. c. pag. 25; *Chelodi*, l. c. n. 60.

questione avendo sott' occhio il *Motu proprio* « Praestantia » di Pio X pubblicato il 18 novembre 1907 sulle mansioni e l' autorità della Pontificia Commissione « de re biblica ». Dice il documento piano: « Quapropter declarandum illud praecipiendumque videmus, quemadmodum declaramus in praesens expresseque praecipimus, universos *omnes conscientiae ostringi officio* sententiis Pontificalis Consilii de re biblica, sive quae adhuc sunt emissae sive quae posthac edentur, *perinde ac decretis Sacrarum Congregationum pertinentibus ad doctrinam probatisque a Pontifice se subiciendi;* nec posse notam tum detrectatae oboedientiae tum temeritatis devitare aut *culpa propterea vacari gravi* quotquot verbis scriptisve sententias hos tales impugnent ». Di qui si rileva: 1. che le Sacre Congregazioni hanno *habitualiter* il potere di pronunciarsi sulla dottrina; tra tutte, naturalmente, lo ha in modo particolare il S. Officio, essendo questo il suo campo specifico; 2. che i decreti dottrinali delle S. Congregazioni non obbligano *sub gravi* in coscienza se non dopo che sono stati approvati dal Pontefice « probatis a Pontifice ». Non è dunque necessario, come vorrebbe il Sole, (1) che le Congregazioni parlino *nomine et auctoritate R. Pontificis*, o, come si esprime il Cocchi, « de speciali mandato R. P. » (2); e neppure basta, agli effetti di cui nel canone in esame, che le Congregazioni emanino un decreto senza l' approvazione *esplicita* del Sommo Pontefice: approvazione che generalmente viene espressa con le parole: *audito SS.mo*, oppure: *facto verbo cum SS.mo*, ecc. Ma poichè ordinariamente, secondo la prassi della Curia Romana, tutte le decisioni, specie quelle di qualche importanza, vengono sempre sottoposte al Papa, si può senz' altro concludere che nelle parole « Sede Apostolica » si debbono intendere anche le Sacre Congregazioni. Basta inoltre leggere attentamente il can. 7: « Nomine Sedis Apostolicae vel Sanctae Sedis in hoc Codice veniunt non so-

(1) *Sole*, l. c. n. 324.
(2) *Cocchi*, l. c. n. 141, in nota 2.

lum Romanus Pontifex, sed etiam, nisi ex rei natura vel sermonis contextu aliud appareat, Congregationes, Tribunalia, Officia, per quae idem Romanus Pontifex negotia Ecclesiae universae expedire solet». Questo Canone accenna ai casi in cui si deve intendere solamente il R. Pontefice: ebbene, nel caso nostro non si tratta di dare una definizione infallibile, ma di additare semplicemente una via da seguirsi: il potere della prima è incomunicabile; il secondo può essere ed è realmente commesso ad altri (1).

29. — Dopo aver determinato il soggetto e l'oggetto della pena, il canone accenna alle pene che *debbono* o *possono* essere inflitte al reo. Alcune sono *precettive*, altre *facoltative*.

Delle prime ne sono enumerate tre:

a) arceantur a ministerio praedicandi verbum Dei: siano privati della facoltà di annunziare la parola di Dio.

b) ...a ministerio audiendi sacramentales confessiones: debbono essere ritirate anche la facoltà penitenziali. Sotto un certo riguardo questa pena è più impellente della prima. Se Tizio predicando sparge degli errori, è facile che il Superiore lo sappia e quindi si può correre ai rimedi; ma se li semina in confessione e con tanta maestria che il penitente neppur se ne avvede mentre evidentemente li beve, come mai lo sa-

(1) Cfr. Palestra del Clero, an. 7, fasc. 5, pag. 57.

Il *Mazzella* scrive a proposito dei decreti dottrinali delle Sacre Congregazioni: «Supponimus huiusmodi responsa non praeseferre judicium Ecclesiae infallibile; infallibilitas enim competit R. Pontifici definienti ex Cathedra et Concilio Oecumenico: nec aliis communicari potest». Praelectiones Schol. dogmat. Vol. I, pag. 542.

E il *Billot*, De Ecclesia, t. II p. 117-118 scrive: «Fit igitur distinctio inter decreta, quibus veritas speculativa infallibiliter definitur et decreta, quibus securitati doctrinae prospicitur, quin deveniatur ad formales definitiones quae non semper expediunt aut certe non sunt semper necessariae... Sane distinguunt omnes in re morali speculativam veritatem vel falsitatem alicuius propositionis ab eius securitate vel non securitate practica: aliud quippe significo cum dico sententiam moralem esse veram vel falsam, aliud vero cum dico eam esse practice tutam vel non tutam».

prà l' Ordinario? Questa pena dovrebbe essere inflitta appena che sorge un *fondato* sospetto sulla ortodossia del Sacerdote.

e) ..... et a quolibet docendi munere: debbono essere rimossi da qualunque insegnamento. Il termine generico « a quolibet » abbraccia tutte le scuole e tutte le discipline: dalle elementari alle universitarie: dalle prime nozioni di lingua o di matematica alla filosofia, alla teologia, al diritto, ecc. ecc. E la ragione è ovvia: come chi è affetto da una malattia contagiosa deve essere segregato dal consorzio umano, così chi è imbevuto di principii erronei, e come tali condannati, non può essere altrui maestro e di nessuna scienza. Chi conosce la vita di insegnamento, sa quale immensa efficacia può esercitare il maestro sull' animo degli alunni.

Si noti che la proibizione non si limita solo alle scuole dipendenti immediatamente dalla Chiesa, come Seminari, Istituti religiosi, ecc. ma a tutte le scuole, anche quelle civili e di qualunque grado. Cfr. Can. 1381 § 2: « Ordinariis locorum ius et officium est vigilandi ne in quibusvis scholis sui territorii quidquam contra fidem vel bonos mores tradatur aut fiat ».

30. -- A tali pene *ferendae sententiae,* possono aggiungersene delle altre o dal giudice che emette la sentenza di condanna, oppure dall' Ordinario. Ciò dipende dalle circostanze, che variano secondo i casi e che non è possibile contemplare in leggi di ordine generale.

L' Ordinario però, prima di infliggere altre pene, oltre a quelle determinate dal diritto, deve *ammonire* il reo (1); e

(1) L'ammonizione, *canonica*, deve farsi a norma del Can. 2309. Il nuovo diritto è più largo dell' antico, il quale infliggeva la scomunica *simpliciter* riservata contro « docentes et defendentes propositiones ab Apostolica Sede damnatas sub excommunicationis poena latae sententiae » Ap. Sed. II, n. t.

Fra le proposizioni condannate come non formalmente eretiche, ricordiamo quelle di *Baio,* (Pio V, C. Ex omnibus, 1 ott. 1567), quelle condannate da Alessandro VII (Decr. 24 sett. 1665; 18 marzo 1866) da Innocenzo XI (Decr. 12 febb. 1679); nel Decreto *Lamentabili* del 3 luglio 1907, nell' Enciclica *Pascendi*, del 7 sett. 1907; ecc. Cfr. *Vermeersch,* l. c. 516; *Chelodi,* l. c. pag. 65; *Depeder,* Enchiridion th. part., pag. 980.

poichè tali pene sono intese a riparare lo scandalo, debbono essere proporzionate al medesimo e di tale natura che veramente lo riparino.

Non si dimentichi peraltro che se la prudenza è sempre necessaria, in questi casi lo è doppiamente: e il Superiore non deve mai dimenticare di essere giudice e padre.

Dei libri proibiti

Can. 2318. § 1. In excommunicationem Sedi Apostolicae speciali modo reservatam ipso facto incurrunt, opere publici juris facto, editores librorum apostatarum, haereticorum et schismaticorum, qui apostasiam, haeresim, schisma propugnant, itemque eosdem libros aliosve per apostolicas litteras nominatim prohibitos defendentes aut scienter sine debita licentia legentes vel retinentes.

§. 2. Auctores et editores qui sine debita licentia sacrarum Scripturarum libros vel earum adnotationes aut commentarios imprimi curant, incidunt ipso facto in excommunicationem nemini reservatam.

31. – Un libro può essere proibito per diritto *naturale* e per diritto *positivo*.

La proibizione di diritto naturale si fonda *sul pericolo* che uno incontra nella lettura di un libro; quella di diritto positivo invece si basa sulla *presunzione* del pericolo.

La prima urge solo quando chi legge si incontra nel pericolo; la seconda invece obbliga sempre, anche se per i singoli non v'è nessun pericolo. Cfr. Can. 21: « Leges latae ad praecavendum periculum generale, urgent, etiamsi in casu peculiari periculum non adsit » (1).

32. — La proibizione dei libri nella Chiesa cattolica non data da oggi. Da Anastasio I a Pio XI, tutti i Pontefici hanno

(1) *Sole*, l. c. 326; *D'Annibale*, l. c. III, 143.

posta la massima diligenza nel distogliere i fedeli dalla lettura di libri perniciosi alla fede o ai costumi.

Tra tutti emergono i nomi di Gregorio IX, Pio IV, San Pio V e Clemente VIII. Paolo IV fece per primo redigere l'elenco dei libri proibiti e Pio V istituì la S. Congregazione dell'Indice confermata in seguito da Gregorio XIII, Sisto V e Clemente VIII. — Notevole nella disciplinazione di questo delicatissimo ufficio della Chiesa è la Costituzione di Benedetto XIV « Sollicita ac provida » del 1753. Pio IX e il Concilio Vaticano adattarono le antiche regole ai bisogni dei tempi; Leone XIII poi promulgò due Costituzioni « Officiorum ac munerum » del 25 gennaio 1897 e « Romani Pontificis » del 27 settembre 1900: nella prima, abolite tutte le regole, decreti, moniti dei Sommi Pontefici, ad eccezione della Costituzione Benedettina « Sollicita ac provida », emana i *decreti generali*, che debbono regolare la proibizione dei libri; nella seconda impone l'osservanza del nuovo *Indice* redatto in base alle norme da lui stabilite. La differenza che passa tra i *Decreti generali* e *l'Indice* è questa: che i Decreti proibiscono in genere tutti i libri che si reputano nocivi e la cui lettura è d'altronde proibita in forza della stessa legge naturale; l'Indice, invece, ne proibisce solo una minima parte, quelli, cioè, che più facilmente richiamano l'attenzione del pubblico o che per la loro eccezionale gravità meritano di essere nominatamente proscritti; nei Decreti si condannano i libri nel loro genere di pravità, mentre nell'Indice si condannano singolarmente, dichiarando di ciascuno il titolo e il nome dell'autore. Erra quindi chi impunemente crede di poter leggere qualunque libro, anche se empio, perchè non compreso nell'Indice; che se dovessero elencarsi tutti i libri cattivi, chissà quanti volumi ci vorrebbero. Perchè dunque sia lecita la lettura di un libro si richiede 1. che non sia nell'Indice dei proibiti; 2. che non sia compreso in nessuna di quelle classi che sono condannate in genere dai Decreti generali.

33. — Ciò premesso, esaminiamo il canone.

Incorrono *ipso facto* nella scomunica riservata *speciali modo* alla Sede Apostolica:

1. *gli editori.* È editore di un libro colui che ne assume la pubblicazione, ossia che in nome proprio e a proprie spese lo fa stampare. Può essere lo stesso padrone della tipografia, un libraio, un privato qualunque, una società o più persone che in solido curano la pubblicazione del libro: può essere infine editore lo stesso autore del libro (1): in questo caso egli incorrerebbe in due scomuniche: in questa e in quella contro gli eretici, apostati, scismatici.

Il tipografo, se non è anche editore, non incorre più nella scomunica (2).

2. *dei libri:* il libro è uno scritto o una raccolta di stampati da formare un volume di una certa grandezza.

Non sono dunque da considerarsi come libri gli opuscoli, i libelli, i giornali, nè le antologie che riportino solo degli squarci dalle opere degli eretici. Non sono da ritenersi libri i manoscritti, anche se litografati, o dattilografati in forma di dispense scolastiche; ma sono da ritenersi come libri le pubblicazioni periodiche, cioè le riviste.

Non bisogna confondere le riviste con le effemeridi; per queste già dichiarò la S. C. del S. Officio il 21 aprile 1880 che «scienter legentes ephemerides propugnantes haeresim, non incurrere hanc excommunicationem»; mentre per quelle ha dichiarato che incorrono nella censura «qui scienter legunt publicationes periodicas in fasciculos ligatas» 13 genn. 1892 (3).

---

(1) *Cappello*, l. c. n. 225; *Cerato*, n. 70; *Chelodi*, 60; *Pigher*, n. 51. *Pistocchi*, pag. 29; *Sole*, n. 328.

(2) *Pennacchi*, II, p. 230; *Cappello*, n. 225; *Sole*, n. 328. Cfr. Costituz. «Officiorum ac munerum» 25 genn. 1897, n. 47.

(3) *Gennari*, Della nuova disciplina sulla proibizione e sulla censura dei libri, pag. 25, ed. III.; *Cappello*, l. c. 226; *Noldin*, II, n. 701; *Pennacchi*, l. c. n. 34; *Vermersch*, De Constit. Off. et muner. n. 7; *Sole*, l. c. n. 328.

Scrive in proposito il D'Annibale: « At vero librorum appellatione hodie vulgo hi tantum continentur qui typis eduntur, et aliquo volumine constant. Quare, ex primo, non immerito quidam negant manuscripta prohibitione contineri, nisi aliud in lege cautum sit nominatim. Ex altero vero recepta sententia est, librorum significatione haud venire scripta, typis quidem edita, sed molis adeo exiguae, ut magis quo alio nomine, velut elegiae, epistolae, orationes, quam librorum nuncupari solent; adeoque nec ephemerides, quae communi sententia esse videtur, eas nempe quae dietim, non quae compactis fasciculis, periodice, uti aiunt, eduntur » (1).

3. *di apostati, eretici e scismatici.* Già vedemmo chi sono costoro. Si escludono i cattolici, i giudei, gli etnici (2), quantunque i loro libri contengano l'eresia.

Si intendono coloro che sono iscritti a qualcuna delle dette sette oppure che son notori per la loro eresia, apostasia o scisma, sia *notorietate juris* che *notorietate facti.*

Se l'autore propugna l'eresia o l'apostasia, deve *ipso facto* ritenersi eretico o apostata.

---

(1) *D'Annibale,* l. c. n. 32. — Tutta la discussione è naturalmente ristretta solo all'ambito del canone in esame e agli effetti penali del canone stesso; perchè nessuno metterà mai in dubbio che un giornale, un diario, un lavoro litografato o dattilografato, ecc. sono proibitissimi e *sub gravi* quando combattono la religione o i costumi. — A prescindere da quel che dicono gli Autori, basti leggere il Capo VIII. n. 21, dei *Decreti generali:* « Diaria folia et libelli periodici, qui religionem aut bonos mores data opera impetunt, non solum naturali, sed etiam ecclesiastico iure proscripti habeantur ». Da qui è facile dedurre lo spirito della legge, che si fonda sul principio naturale della preservazione e della difesa. Cfr. S. Alf. Lib. I, App. III, De Prohib. Libror.; *Santi,* lib. V, tit. 7, n. 3. — È inoltre fuori discussione che le dispense, non comprese nel Can. 2318, possono essere condannate *nominatim* dalla S. Sede, come è avvenuto per quelle del Buonaiuti: « La storia delle religioni negli anni accademici 1916-17 » decr. S. Off. 18 luglio 1917.

(2) *Cappello,* l. c. 226.

Non importa che tali autori si siano ravveduti: l'opera resta sempre condannata (1).

che propugnino l'apostasia, l'eresia e lo scisma. Non basta che il libro sia scritto da un apostata, da un eretico, da uno scismatico, ma è necessario che il libro stesso propugni le dette dottrine. *Propugnare* significa insegnare, difendere, volgarizzare *di proposito, ex professo*: non è dunque sufficiente che il libro contenga semplicemente l'eresia (2) e perciò non incorre nella scomunica chi legge un libro di eretico, che contenga degli errori e li difenda pure, ma obiter tantum (3).

4. *appena avvenuta la pubblicazione*: l'editore incorre nella scomunica solo quando *mette in vendita* il libro stampato, quando cioè lo rende di pubblico dominio.

Non si contrae perciò la scomunica: se il libro si stampa in pochi esemplari, che non possono costituire una vera e propria pubblicità; se si tirano molte copie, ma queste non si vendono più per una causa di forza maggiore.

Coloro che vendono il libro non incorrono nella scomunica, perchè non sono editori.

Similmente incorrono ipso facto nella scomunica riservata *speciali modo* alla Sede Apostolica coloro che pubblicano i detti libri oppure *altri libri proibiti*:

5. *con Lettere Apostoliche*: le Lettere Apostoliche son quelle che si spediscono nel nome del Romano Pontefice in forma di *Breve*, di *Bolla* o di *Enciclica* o in qualsiasi altra forma, non già gli atti e i decreti delle Sacre Congregazioni.

Anche se lo stesso S. Officio proibisce qualche libro *de expresso mandato Pontificis*, non avremmo mai le Lettere

---

(1) *D'Annibale*, l. c. n. 39; *Noldin*, n. 61; *Cerato*, l. c. 92.

(2) *D'Annibale*, n. 40; *Gennari*, l. c. pag. 29 s. n. 122; *Ballr.-Palm*, VII, n. 424.

(3) *Cappello*, n. 227.

Apostoliche e quindi non si incorrerebbe nella scomunica di cui nel canone 2318 (1).

6. *nominatim*; cioè che nel Documento Pontificio il libro sia indicato espressamente col suo titolo e col nome dell'autore, ove non si tratti di anonimo. Non è quindi sufficiente, agli effetti della scomunica, che i libri di un autore siano condannati in blocco con la solita formula: « *opera omnia* ».

Il Canone si riferisce a tutti i libri condannati sia prima che dopo il Codice.

Non è poi necessario che il libro sia condannato con censura, giacchè il Canone non ne fa menzione; almeno per quelli posteriori al Codice.

7. *difendono*: difensori son coloro che con le parole o coi fatti sostengono le parti del libro, cercano di impedirne la condanna, lo proclamano buono, ecc. Chi si limita solo alla lode dello stile, dell'eloquenza o di altri pregi non relativi alla sostanza non incorre nella censura, purchè questi elogi non vengano a significare l'approvazione del libro.

Cadono sotto la pena dei difensori, anche quelli che difendono il libro, perchè non sia bruciato. Molti autori la pensano diversamente, ma questa sentenza ci sembra più sicura, perchè in tale azione v'è il gesto d'una eloquentissima difesa del libro (2). Perchè non permettere che si bruci il libro se esso non può esser letto nè ritenuto? Ci può essere una difesa più efficace di questa?

o *scientemente*: questo avverbio si riferisce al *leggere* e al *ritenere*, che vengon dopo. Perchè chi legge o ritiene il libro cada nella scomunica, è necessario: *a)* che egli sappia

---

(1) *Bucceroni*, l. c. n. 13; *D'Annib.* l. c., p. III, § 143, not. 25; *Lega*, l. c. n. 418.

(2) Cfr. *D'Annibale*, n. 37; *S. Alph.* VII, n. 285; *Sole*, l. c. n. 328, 7. *Santi*, Decret. Ius. IX, lib. V, tit. VII, n. 35; *Pistocchi*, l. c. p. 34. *Pighi*, n. 16. — Ritengono il contrario: *Cappello*, l. c. 230; *Chelodi*, n. 60, in nota; *Cavigioli*, n. 87; *Genicot*, I, n. 457.

che quel libro è di un apostata, eretico, scismatico e che propugna l'apostasia, l'eresia, lo scisma; *b)* che il libro è stato proibito con Lettere Apostoliche; 3. che la lettura o il possesso è proibito sotto censura.

Scusano l'ignoranza crassa e supina, ma non l'affettata. Cfr. Can. 2229.

8. ***senza la debita licenza:*** chi ha ottenuta la licenza di leggere tali libri non incorre dunque nella scomunica. Questa licenza la concede la S. C. del S. Officio (can. 247, § 4). Però nei singoli casi e per i singoli libri può darla anche l'Ordinario: « Ordinarii licentiam, ad libros quod attinet ipso iure vel decreto Sedis Apostolicae prohibitos, concedere suis subditis valent pro singulis tantum libris atque in casibus dumtaxat urgentioribus. Can. 1402 § 1. Gli Ordinari poi « si generalem a Sede Apostolica facultatem impetraverint suis subditis permittendi ut libros proscriptos retineant ac legant, eam nonnisi cum delectu et iusta ac rationabili causa concedant ». Can. 1402, § 2.

Conviene inoltre avvertire che la licenza di leggere i libri proibiti dalla S. Sede non importa la facoltà di poter leggere anche quelli proibiti dall'Ordinario, eccetto il caso che nel rescritto non si dica espressamente il contrario.

« Qui facultatem apostolicam consecuti sunt legendi et retinendi libros prohibitos, nequeunt ideo legere et retinere libros quoslibet a suis Ordinariis proscriptos, nisi in apostolico indulto expressa iisdem facta fuerit potestas legendi et retinendi libros a *quibuslibet* damnatos ». Can. 1403, § 1 (1).

9. ***leggono:*** si dice che legge colui che coi propri occhi percorre ciò che è scritto o stampato e intende il senso delle parole. Perciò non può dirsi che legge chi ascolta ciò che legge un altro, chi recita qualche brano a memoria o

---

(1) Conviene notare quanto prescrive il Can. 1403, § 2: « Qui facultatem apostolicam consecuti sunt legendi et retinendi libros prohibitos, *gravi praecepto* tenentur libros prohibitos ita custodiendi, ut hi ad aliorum manus non perveniant ».

chi, pur leggendo da sè, non comprende nulla perchè non conosce la lingua o è troppo ignorante.

Si discute se chi ascolta la lettura fatta da un altro, ma da lui pregato di leggere, possa dirsi che legga e incorra quindi nella scomunica.

La questione è semplice.

Non può dirsi che legga e quindi la censura la incorre non lui, ma chi legge: però egli è un mandante, e perciò la incorre a norma del can. 2209, § 3, 2231.

Quante pagine si debbono leggere per commettere colpa grave e incorrere quindi nella scomunica?

Tra gli autori c'è controversia, ma non è difficile avere delle norme precise.

Per se non si commette peccato mortale leggendo una o due pagine di un libro condannato senza restrizione.

Per accidens si pecca mortalmente se scientemente si leggono anche solo poche righe nelle quali si annida l'eresia e che perciò furono causa della condanna (1).

Se un libro fu condannato con la clausola «donec espurgatur» si potrà leggere tutto, eccettuato il brano incriminato (2).

10. *o ritengono* – cioè che in casa propria o altrui conservano un libro proibito, sia proprio che d'altri, anche senza l'intenzione di leggerlo.

Non è neppur lecito venderlo, prestarlo, donarlo se non a chi ha la licenza di leggerlo.

Chi tiene un libro proibito incorre nella scomunica anche se non sa leggerlo o non intende di leggerlo, giacchè la legge contempla semplicemente l'azione materiale del ritenere.

Quanto tempo si richiede perchè il possesso costituisca colpa grave?

---

(1) *Genicot*, I n. 455; *Noldin*, II, n. 700; *Bucceroni*, n. 13; *D'Annib.*, l. c. P. III, n. 142, not. 14.

(2) Non incorre nella scomunica chi legge i libri di antichi eretici. Cfr. *S. Alfonso*, VII, 282.

Sole dice che si può ritenere impunemente fino a tre giorni; Cappello afferma che commette peccato mortale chi lo ritiene oltre il mese. La questione è molto delicata e non è facile pronunciarsi: tanto più che le opinioni hanno l'appoggio dei più gravi autori da S. Alfonso a d'Annibale e a Gennari. Ma noi siamo recisamente di parere contrario. L'atto del ritenere non è paragonabile al furto, alla menzogna, ecc. che ammettono parvità di materia, sia per la diversa gradazione di malizia in chi commette tali cose, sia per la diversa entità del danno che cagionano. Se il ritenere è in se e per se delitto, e se il delitto è l'esterna violazione della legge, questa legge si viola appena che si fa quanto essa proibisce, senza aspettarne la sanzione penale in un periodo di tempo più o meno arbitrario. Come faremmo a giudicare se Tizio è caduto o no nella scomunica, quando c'è chi gli dà 2, 3, 10, 25 giorni di tempo libero? Ma non si vede la nessuna praticità di tali opinioni, che ci dispiace dover dichiarare irragionevoli? Ognun vede poi quale enorme contrasto ci sia fra esse: Sole colpisce Tizio dopo due o tre giorni; Cappello dopo un mese. Chi ha ragione? Coma ci si regola in pratica?

Per quanto la *retentio* del libro sia un atto perfettamente materiale, pure, per la sua imputabilità, deve essere formale nella intenzione di chi lo ritiene. E poichè la *retentio* è *sic et simpliciter* proibita, essa sortisce il suo effetto non in rapporto alla sua durata, ma alla *mala voluntas* del detentore.

Perciò siamo di opinione che colui il quale scientemente e deliberatamente tiene presso di sè o di altri un libro proibito, incorre *ipso facto* nella scomunica appena comincia a ritenere il libro.

Che se uno lo comprasse e lo tenesse in attesa della facoltà di leggerlo o di consegnarlo a chi di dovere, allora siamo nel caso della longanimità: non incorrerebbe frattanto nella scomunica, non perchè a nostro bell'agio gli diamo 2, 3, 15, 25 giorni di tempo, ma perche manca in lui il *dolo*, ossia la *deliberata voluntas legem violandi*.

Anche in diritto, come in morale, non bisogna dimenticare i principii.

34. I Cardinali, i Vescovi, gli Ordinari non son compresi in questa proibizione: « S. R. E. Cardinales, Episcopi, etiam titulares, aliique Ordinarii, necessariis adhibitis cautelis, ecclesiastica librorum prohibitione non adstringuntur». Can. 1401

« Libri ab Apostolica Sede damnati ubique locorum et in quodcumque vertantur idioma prohibiti censeantur ». Can. 1396. « § 1. Prohibitio librorum id efficit ut liber sine debita licentia nec edi, nec legi, nec retineri, nec vendi, nec in aliam linguam verti, nec ullo modo cum aliis communicari possit ». Can. 1398.

35 Veniamo al 2° paragrafo, che riguarda esclusivamente i libri di Sacra Scrittura (1).

Incorrono *ipso facto* nella scomunica *nemini reservata*:

a) gli autori e gli editori: abbiamo visto chi sia l'editore. L'autore è colui che crea un'opera. Nel caso nostro egli incorre nella censura anche se fa stampare il libro senza il proprio nome.

---

(1) Il 2 § è tratto quasi integralmente dalla costituzione «Officiorum ac munerum » del 25 genn. 1897. Al n. 48 si dice: « Qui sine Ordinarii approbatione Sacrarum Scripturarum libros vel earumdem adnotationes vel commentarios imprimunt, aut imprimi faciunt, incidunt ipso facto in excommunicationem nemini reservatam ». In origine si trova poi e in forma più larga nella Costituzione « Apostolicae Sedis » di Pio IX del 12 ott. 1869: § 4, n. 4: Excepta anathematis poena in decreto Sess. IV, de *Editione et usu sacrorum Librorum* constituta, cui illos tantum subiacere volumus, qui libros de *rebus sacris* tranctantes sine Ordinarii approbatione imprimunt aut imprimi faciunt ». E la S. C. del S. Ufficio il 22 dicembre 1880 indicava la portata delle parole « de rebus sacris »: «Censuram nemini reservatam inflictam eis qui libros de rebus sacris tractantes sine Ordinarii approbatione imprimunt aut imprimi faciunt, restringendam esse ad libros Sacrarum Scripturarum nec non ad earumdem adnotationes et commentarios, minime vero extendendam ad libros quoscumque de rebus sacris in genere, idest ad religionem pertinentibus tractantes ».

b) chi senza la dovuta licenza: questa licenza la concede o l'Ordinario dell'autore o l'Ordinario del luogo dove il libro si stampa o quello del luogo ove si pubblica. Can. 1385

In vari casi si richiede la licenza della S. Sede (1).

c) pubblicano, cioè stampano libri di Sacra Scrittura: l'elenco dei libri scritturali è negli atti del Concilio Tridentino, Sess. IV, decr: *de canonicis Scripturis.* La proibizione non fa questione di testo: in qualunque lingua è vietata la stampa non autorizzata della S. Scrittura.

d) o le note e i commenti dei medesimi: la scomunica si incorre tanto se si stampano i libri senza le note e i commenti, tanto se si stampano questi senza i libri: però si in-

---

(1) Cfr. Can. 1385: § 1. Nisi censura ecclesiastica praecesserit, ne edantur etiam a laicis:

1. Libri sacrarum Scripturarum vel eorumdem adnotationes et commentaria;

2. Libri qui divinas Scripturas, sacram theologiam, historiam ecclesiasticam, ius canonicum, theologiam naturalem, ethicen aliasve huiusmodi religiosas ac morales disciplinas spectant; libri ac libelli precum, devotionis vel doctrinae institutionisque religiosae, moralis, asceticae, mysticae aliique huiusmodi, quamvis ad fovendam pietatem conducere videantur; ac generaliter scripta in quibus aliquid sit quod religionis ac morum honestatis peculiariter intersit;

3. Imagines sacrae quovis modo imprimendae, sive preces adiunctas habeant, sive sine illis edantur.

§ 2. Licentiam edendi libros et imagines de quibus in § 1, dare potest vel loci Ordinarius proprius auctoris, vel Ordinarius loci in quo libri vel imagines publici iuris fiant, vel Ordinarius loci in quo imprimantur, ita tamen ut, si quis ex iis Ordinariis licentiam denegaverit, eam ab alio Ordinario petere auctor nequeat, nisi eundem certiorem fecerit de denegata ab alio licentia.

§ 3. Religiosi vero licentiam quoque sui Superioris maioris antea consequi debent.

Can. 1391. Versiones sacrarum Scripturarum in linguam vernaculam typis imprimi nequeunt, nisi a Sede Apostolica probatae, aut nisi edantur sub vigilantia Episcoporum (si noti che non si dice: *Ordinariorum!*) et cum adnotationibus praecipue excerptis ex Sanctis Ecclesiae Patribus atque ex doctis catholicisque scriptoribus ».

corre sempre una sola scomunica se si stampano insieme i libri con le note e i commenti.

36. In questo 2° paragrafo non v'è la condizione « opere publici iuris facto ». Noi riteniamo che la scomunica si incorra appena avvenuta la stampa dei libri, indipendentemente dalla loro messa in vendita (1).

37. Manca inoltre la parola « scienter » : quindi gli autori e gli editori incorrono nella censura anche se agiscono con ignoranza crassa e supina.

Del matrimonio e del battesimo presso gli acattolici.

Can. 2319 § 1. Subsunt excommunicationi latae sententiae Ordinario reservatae catholici :

1. Qui matrimonium ineunt coram ministro acatholico contra praescriptum can. 1063, § 1 ;

2. Qui matrimonio uniuntur cum pacto explicito vel implicito ut omnis vel aliqua proles educetur extra catholicam Ecclesiam ;

3. Qui scienter liberos suos acatholicis ministris baptizandos offerre praesumunt ;

4. Parentes vel parentum locum tenentes qui liberos in religione acatholica educandos vel instituendos scienter tradunt.

§ 2. Ii de quibus in § 1, nn. 2-4, sunt praeterea suspecti de haeresi.

38. — Trattasi di scomunica *latae sententiae* riservata all' Ordinario.

---

(1) Sostiene il contrario, *Pistocchi*, l. c. pag. 41, asserendo che l'espressione del 1 § deve intendersi anche nel 2. Allora ci permettiamo di domandare perchè mai egli non vi sottintende pure la parola : « scienter » mentre si affretta ad affermare — e giustamente — che il legislatore « *quod voluit expressit* ». Tra il 1 e il 2 § c'è

Colpisce delitti che per la loro natura hanno attinenza con l'eresia.

La incorrono solo i *cattolici*, coloro cioè che furono battezzati validamente e che *presentemente* fanno parte della Chiesa, anche se non ne osservano le leggi. Non importa che il battesimo l'abbiano ricevuto in una setta acattolica; e che siano stati eretici o scismatici: basta che attualmente siano nella vera Chiesa. Gli acattolici, apostati, eretici e scismatici non son colpiti dalla scomunica e qualora si convertissero non hanno bisogno di assoluzione, neppure *ad cautelam*.

39. — Incorrono la detta scomunica:

1. *Coloro che contraggono il matrimonio davanti al ministro acattolico contro il prescritto del can. 1063.*

Il Can. 1063 stabilisce: § 1. Etsi ab Ecclesia obtenta sit dispensatio super impedimento mixtae religionis, coniuges nequeunt, vel ante vel post matrimonium coram Ecclesia initum, adire quoque, sive per se sive per procuratorem, ministrum acatholicum uti sacris addictum, ad matrimonialem consensum praestandum vel renovandum.

§ 2. Si parochus certe noverit sponsos hanc legem violaturos esse vel iam violasse, eorum matrimonio ne assistat, nisi ex gravissimis causis, remoto scandalo et consulto prius Ordinario.

§ 3. Non improbatur tamen quod, lege civili iubente, coniuges se sistant etiam coram ministro acatholico, officialis civilis tantum munere fungente, idque ad actum civilem dumtaxat explendum, effectuum civilium gratia».

2. Dal canone citato si rileva che agli effetti della scomunica si deve andare dal *ministro acattolico*:

a) come a *ministro di culto* — uti sacris addictus —

notevole differenza per la diversa natura del libro: e quantunque la pena sia naturalmente più grave nel primo caso, pure non minore è la sollecitudine che la Chiesa dimostra nel secondo. Emerge chiaramente dal Can. 1391 riportato di sopra: per la stampa dei libri scritturali si richiede l'approvazione apostolica o la vigilanza personale non degli Ordinari in genere, ma degli stessi Vescovi.

cioè in ragione delle sue funzioni religiose; sia che agisca in nome proprio che in nome della legge; sia che compia gli uffici sacri in casa che nel pubblico tempio.

b) per prestare o rinnovare il *consenso matrimoniale*, sia prima che dopo il matrimonio contratto davanti alla Chiesa: sia personalmente che per mezzo del procuratore.

3. È peraltro consentito che gli sposi si presentino anche davanti al ministro acattolico, ma solo come a ufficiale di stato civile e per gli effetti civili soltanto, quando le leggi lo imponessero.

4. La ragione di questa proibizione è chiaramente indicata nella lettera della S. C. del S. Ufficio al Vescovo di Osnabrugen. in data 17 febbraio 1864: «Quotiescumque minister haereticus censeatur velut sacris addictus, et quasi parochi munere fungens, non licet catholicae parti una cum haeretica matrimonialem consensum coram tali ministro praestare, eo quia adhiberetur ad quandam religiosam caeremoniam complendam et pars catholica ritui haeretico se consociare; unde oriretur quaedam implicita adhaesio, ac proinde illicita omnino haberetur cum haereticis in divinis communicatio».

5. Il Canone in esame riguarda solo i matrimoni di *mista religione*: qualora le parti fossero entrambe cattoliche non incorrerebbero nella scomunica riservata all'Ordinario, ma sottostarebbero al prescritto del Can. 2316 (1).

6. E nei matrimoni di *disparità di culto*? (2).

---

(1) Il contrario afferma *Cocchi*, l. c. n. 147, ma non ci sembra esatto.

(2) Il matrimonio di *mista religione* è quello che si contrae tra due persone battezzate, delle quali una è cattolica e l'altra è ascritta a una setta eretica o scismatica (Can. 1060); il matrimonio di *disparità di culto* invece è quello che si contrae tra una persona battezzata con una persona non battezzata (Can. 1070).

Quanto la Chiesa aborrisca da tali matrimoni emerge chiaro dalla forma del Can. 1060: «*Severissime* Ecclesia ubique prohibet ne matrimonium ineatur inter duas personas baptizatas, quarum

Gli autori sono discordi. Alcuni sostengono che anche ad essi debba riferirsi il disposto del Can. 2319: (1) altri lo negano (2). Cappello (3) sta con i primi, pur non osando dichiarare improbabile l'opinione dei secondi.

Che anche il *casus disparitatis cultus* sia grave come quello *mixtae religionis*, nessun lo nega; che anche per quello sia giusta più che una tirata d'orecchi, siamo d'accordo; ma che anche per quello ci sia la scomunica del Can. 2319 non l'ammettiamo.

Le leggi penali debbono interpretarsi strettamente. Ora il Can. 2319 si riferisce espressamente e solamente al Can. 1063, non facendo menzione alcuna dei Can. 1070 e 1071. Nè si obbietti che il Can. 1071 dice: «Quae de mixtis nuptiis in canonibus 1060-1064 praescripta sunt, applicari quoque debent matrimoniis quibus obstat impedimentum disparitatis cultus». Ciò vale per la disciplina di codesti matrimoni e non per le sanzioni penali. Se il legislatore avesse inteso di colpire anche i casi *disparitatis cultus* avrebbe dovuto aggiungere al Can. 1071 le solite parole: «*firmo praescripto Can. 2319*» o al Can. 2319 «*firmo praescripto Can. 1071*». Ma tali frasi non ci sono e in materia penale non possiamo sognarle.

Non è lecito ai canonisti, anche se *celeberrimi*, metter fuori censure solo in base a supposizioni e a induzioni, quando già ce ne sono forse anche troppe; se essi riflettessero alle conseguenze che producono nel campo pratico, alle angustie che generano in superiori che sanno di essere anche padri, sarebbero più cauti nello scrivere una parola che per esser detta dai soliti *probati autori* ha la baldanza di un nuovo canone del Codice piano-benedettino.

altera sit catholica, altera vero sectae haereticae, seu schismaticae adscripta; quod si adsit perversionis periculum coniugis catholici et prolis, coniugium ipsa etiam lege divina vetatur».

(1) *Genicot*, II, n. 604; *Cavigioli*, n. 155.

(2) *Cerato*, n. 47; *Piscetta Gennaro*, IV, n. 429.

(3) *Cappello*, l. c. 369.

40. *Coloro che si uniscono in matrimonio col patto esplicito o implicito che tutta o una parte della prole sia educata fuori della Chiesa cattolica* (1).

1. Il patto deve *precedere* o almeno *accompagnare* il matrimonio: non incorrono la censura quelli che pattuiscono dopo il matrimonio o mentre compiono gli atti civili.

Per matrimonio si intende sempre quello religioso.

2. Il patto può essere *esplicito* o *implicito*:

È *esplicito* se le due parti convengono espressamente sulla condizione di educare la prole fuori della Chiesa.

È *implicito* se la condizione è contenuta in una forma generica, per es. se la parte cattolica dicesse: acconsento di sottomettermi a tutto circa l'educazione religiosa della prole; o se uno tacitamente accetta l'espressa condizione dell'altro.

Il patto può esser fatto a voce o in iscritto.

Può essere pubblico o privato, purchè contratto sul serio, cioè con l'animo di obbligarsi.

Nel foro esterno il patto si presume fatto sul serio fino a prova in contrario.

3. Si noti che la censura non è annessa al patto, ma al matrimonio, e si incorre solo nel *momento* in cui si contrae il matrimonio col patto già antecedentemente fatto o che si fa contemporaneamente al rito religioso. In modo che se prima del matrimonio si annulla o si revoca il patto, non si incorrerà nella censura (2).

---

(1) Cfr. Can. 1061. § 1. Ecclesia super impedimento mixtae religionis non dispensat, nisi:

1. Urgeant iuxtae ac graves causae;

2. Cautionem praestiterit coniux acatholicus de amovendo a coniuge catholico perversionis periculo, et uterque coniux de universa prole catholice tantum baptizanda et educanda;

3. Moralis habeatur certitudo de cautionum implemento;

4. Cautiones regulariter in scriptis exigantur.

(2) Erra il *Cerato*, l. c. n. 47, dicendo che con la revoca del patto viene a togliersi la censura. Una volta incorsa, qualunque censura non si toglie che con l'assoluzione.

Non ci sembra peraltro esatta l'esposizione del *Cappello*, l. c.

4. *Che tutta o una parte della prole:* poco importa che si tratti di maschi o di femmine, di prole avuta o da aversi: di un figlio solo o di più o di tutti: la censura si incorre in tutti i casi. Nei rescritti delle dispense per i matrimoni misti c'è sempre la clausola che « universa proles utriusque sexus in sancta religione catholica educetur ».

5. *Sia educata fuori della Chiesa cattolica:* non si tratta di educazione areligiosa, anche se empia, ma di quella che si informa a principii professati da altre religioni o da sette condannate dalla Chiesa.

41. *Coloro che scientemente presumono di far battezzare i propri figli dal ministro acattolico.*

1. *Coloro che:* trattasi tanto di veri coniugi quanto di concubinari.

2. *scientemente:* si richiede la cognizione della legge vietante o almeno della pena: scusa perciò l'ignoranza anche se crassa o supina.

3. *presumono:* occorre quindi la piena imputabilità, dalla quale esime l'ignoranza e il timore.

4. *far battezzare:* fuori del caso di necessità. Poco importa se il battesimo sia solenne o privato, valido o invalido, essendoci in ogni caso la *communicatio* con gli acattolici, sulla quale cade la proibizione.

5. *i propri figli:* siano legittimi o naturali, purchè propri. Non incorre perciò nella scomunica la levatrice che porta al battesimo i figli altrui.

---

n. 370, 5, che confutando l'errore del *Cerato* cade in un altro errore. « Si pactum positum quidem fuit, si domanda il ch. A., sed ante matrimonium tollatur, estne locus censurae? Quidam negant seu dicunt censuram *tolli* ipsa revocatione pacti. Quod minus recte affirmatur. Sane vel censura est incursa, vel non; si erit incursa, cessare nequit nisi per absolutionem: si non est incursa non potest tolli ». Sarebbe stato più esatto e più chiaro, a nostro avviso, se avesse senz'altro detto che il patto da sè solo non importa la censura e che se vien revocato prima del matrimonio non si incorre nella scomunica.

E per i figli *adottivi*? Non si incorre nella scomunica non essendo figli propri nel vero senso della parola. Siamo nel campo penale e dobbiamo attenerci alla stretta interpretazione, anche quando il buon senso vorrebbe altrimenti.

6. *dal ministro acattolico*: di qualunque setta egli sia. Occorre però che sia *ministro*, che abbia cioè un ufficio nell'ordine gerarchico della propria Chiesa.

42. *I parenti o quelli che ne fan le veci che fanno scientemente educare o istruire i figli nella religione acattolica.*

1. *I parenti*: sono tali il padre, la madre, i nonni, gli zii, i fratelli maggiori, ecc.

2. *Che ne fanno le veci*: cioè i tutori, i rettori di collegio, ecc. e tutti coloro che di diritto o di fatto provvedono alla formazione dei giovani.

3. *Che scientemente*: scusa l'ignoranza crassa o supina sia del fatto che della pena.

4. *Fanno educare o istruire*: trattasi di formazione *morale* e di formazione *scientifica*. Generalmente sono azioni concomitanti, come avviene nei collegi.

La formazione scientifica può essere generale o particolare, cioè di tutte o di qualche disciplina soltanto. Non siamo perciò d'accordo con i canonisti, i quali sostengono che non si incorre nella censura affidando un fanciullo a un eretico per l'insegnamento della lingua o delle arti. Noi ci domandiamo: la Chiesa colpisce l'insegnamento come tale, oppure la *relazione continuativa* tra il maestro e il discepolo?

Certamente questa relazione. Esiste o non esiste questa relazione anche con la sola scuola di lingua o di arti? Indubbiamente. E allora come si osa scusare dalla pena colui che procura tale relazione? (1)

---

(1) *Cappello*, l. c. n. 373: «Qui puerum haereticо, etiam *ministro* (!) lingua tantum vel artibus imbuendum tradit, censura non tenetur, licet sit res valde periculosa». Cfr: *Carigioli*, l. c. p. 158: *Noldin*, n. 87: *Chelodi*, n. 60: *Pigli*, n. 99; *Vermeersch*, III, n. 518; *Cocchi*, l. c. 150; *Piscetta-Gennaro*, IV, n. 431.

Senza aggiungere che essendo la lingua l'espressione dell'anima di un popolo, l'insegnarla, anche isolatamente, non è meno pericoloso di qualunque altra relazione.

5. ***i figli:*** legitimi o naturali,

6. ***nella religione acattolica:*** qualunque essa sia. Non deve intendersi propriamente la istruzione del giovane nei principii della religione acattolica, ma la istruzione nelle *scuole* o *istituti* di religione acattolica, siano pubblici che privati.

43. Tutti coloro di cui nei n. 2-4 sono inoltre sospetti di eresia e come tale punibili a norma del can. 2315. La ragione è ovvia: le varie azioni contemplate nei detti numeri indicano adesione alla setta acattolica. Viene eccettuata la sola celebrazione del matrimonio religioso davanti al ministro acattolico. Il motivo è evidente: qui non c'è una vera e propria adesione della volontà all'eresia, ma sono un atto di condiscendenza verso il consorte che non apporta un reale favore alla setta come avviene, invece, col patto dell'educazione acattolica, col battesimo e con l'educazione e l'istruzione presso gli acattolici.

44. È evidente che la scomunica la contrae solo la parte cattolica e non già l'eretica. E qualora questa si convertisse non dovrebbe essere assolta dalla censura, neppure *ad cautelam*.

A nessuno sfugge la materna premura che la Chiesa, unica, vera e suprema Madre delle anime, ha per i suoi figli. Sempre, o che insegni o che punisca, essa è all'altezza della sua divina missione.

CAPO II.

Delitti contro la religione.

Delle specie consacrate.

Can. 2320. Qui species consecratas abiecerit vel ad malum finem abduxerit aut retinuerit, est suspectus de haeresi; incurrit in excommunicationem latae sententiae specialissimo modo Sedi Apostolicae reservatam; est ipso facto infamis, et clericus praeterea est deponendus.

45. Per un certo processo logico, dopo i delitti contro la fede e l'unità della Chiesa, il Codice tratta dei delitti contro la religione.

Questi possono dividersi in due classi: in delitti di *irreligiosità*, cioè di irriverenza verso Dio; e in delitti di *sacrilegio*, ossia di abuso delle cose sacre (1).

Tra tutti, il più grave è naturalmente il delitto contro la Ss.ma Eucaristia, in quanto colpisce immediatamente lo stesso nostro Signor Gesù Cristo.

46. Il Canone contempla tre specie di delitti nei riguardi delle specie sacramentali: l'*abiectio*, l'*abductio*, la *retentio*.

47. ***Qui species consecratas abiecerit:***

species: tanto le specie del pane quanto del vino; sia una particola o più particole, sia poche goccie o più di vino: purchè la quantità sia tale da potersi comunemente chiamare ***specie.***

(1) Cfr. *Wernz*, l. c. n. 303. « Delicta contra religionem ad duplicem speciem reduci possunt, scl. ad irreligiositatem sensu stricto, qua Deo ipsi per defectum aut per excessum irreverentia exhibetur, sive cultus ipsius Dei incongrue tractatur et ad *sacrilegium*, quo *res* Deo eiusque cultui *sacratae* absque debita reverentia tractantur ».

consecratas: è necessario che le specie, del pane o del vino, siano *validamente* e *certamente* consecrate, qualunque sia il rito della consacrazione.

Poco importa che il delinquente non creda nel mistero eucaristico: l'importante, agli effetti della censura, è che sia battezzato e sappia che in quelle specie crede la immensa famiglia dei cristiani.

48. *abiecerit. Abiicere* significa gettare in luogo vile una cosa stimata per nulla. Tale azione comprende quindi un disprezzo per la cosa nell'intenzione dell'agente e una irriverenza nella scelta di un luogo sordido ove si getta la cosa.

Nel caso nostro l'*abiectio* delle specie può avvenire in vari modi: estraendole dal tabernacolo o dalla pisside e gettandole in terra, sulla predella dell'altare, per via, o sputandole dopo averle ricevute nella Comunione.

Commette lo stesso delitto chi le calpesta, le copre di sputo o in qualunque modo le tratta in maniera empia e blasfema.

Pecca gravemente, ma non incorre nella censura, il ladro, che per appropriarsi dei vasi sacri, ne cava fuori le ostie riponendole entro il tabernacolo o sulla mensa dell'altare con una certa premura; vi sarebbe invece l'*obiectio* se o per la fretta o per la irriverenza – che nel fatto è sempre da supporsi – le spargesse sulla mensa dell'altare, e in tal caso incorrerebbe nella scomunica (1).

49. *Vel ad malum finem abduxerit*: *abducere* significa portar via. *Abducere species consecratas* vuol dire portar via le sacre specie dal tabernacolo, dall'altare, dalle mani del ministro, dalla bocca del comunicante; similmente comunicarsi e poi nascondere la particola nel fazzoletto e portarla altrove.

Poco importa che l'*abductio* si faccia di nascosto o in

(1) *Cappello*, l. c. n. 202; *Sole*, l. c. n. 335; *Pighi*, l. c. n. 1; *Cerato*, l. c. n. 103; *Cocchi*, l. c. n. 152; *Noldin*, l. c. n. 51; *Vermeersch*, l. c. n. 520; *Genicot*, II, n. 586.

pubblico, a pagamento o gratuitamente; di propria volontà o per timore.

50. L'*abductio*, perchè passibile di pena, deve però avvenire per uno scopo cattivo: *ad malum finem*, cioè per un fine che suoni profanazione dell'Eucaristia: come avviene negli ambienti massonici, antireligiosi, spiritistici, ecc.

Non contrae la scomunica chi porta via l'Ostia per una necessità impellente o per un eccesso di devozione; e tanto meno chi la togliesse a chi l'ha rubata per rimetterla al suo posto o preservarla dalla profanazione.

51. Il fine si considera cattivo *ex parte operis*, quantunque non lo sia *ex parte operantis*, allorchè questi, per es., prende le specie in vista del promesso compenso, senza punto curarsi dell'irriverenza cui le espone. Incorre nella censura anche se intravede *in confuso* questa profanazione (1).

52. Fino a prova in contrario l'*abductio* delle sacre specie si considera sempre fatta in *malum finem* e come tale cade nella censura.

53 *aut retinuerit*: quest'azione del ritenere è indipendente dalla prima del portar via: le specie potrà ritenerle tanto chi le prese quanto un altro a cui il primo le abbia date o in consegna o perchè ne faccia quel che vuole.

Chi conserva le specie, deve ciò fare *ad malum finem*, voluto da lui o da altri.

Potrà conservarle di nascosto o pubblicamente, per conto suo o di altri.

54. Se è la stessa persona a trafugare le sacre specie e a conservarle contrae naturalmente due scomuniche essendo due azioni distinte e tra sè indipendenti. (Cfr. Can. 2244) (2).

---

(1) *Cappello*, l. c. 203; *Sole*, pag. 241; *Noldin*, De censuris, n. 51; *Genicot*, II, n. 586; *Cerato*, n. 81; *Chelodi*, l. c. n. 61.

(2) *Cappello*, l. c. 204; *Cerato*, l. c. 103.

Dicono diversamente *Sole*, l. c. 335; *Vermeersch*, l. c. 420; *Cocchi*, l. c. 152; *Pistocchi*, l. c. pag. 51; ma senza solido fondamento e contro il Can. 2244.

È però necessario che tra la *retentio* e l' *abductio* passi un certo intervallo di tempo, in modo che il ritenere non sia conseguenza necessaria del furto, ma sia azione a sè stante e perciò qualificabile (1).

55. — Le tre categorie di delinquenti, cioè gli *abiicientes*, *abducentes* e *retinentes* le sacre specie incorrono:

1. nel sospetto di eresia, e sono perciò passibili delle sanzioni del can. 2315;

2. nella scomunica *latae sententiae* riservata alla Sede Apostolica *specialissimo modo*. Can. 2253.

3. nell' infamia; Cfr. Can. 2293, 2294, 2295.

4. nella deposizione (Cfr. Can. 2203) qualora il reo fosse un chierico (2).

56. — Nell' antico diritto i delitti circa l' Eucaristia eran puniti con pene *ferendae sententiae* (3).

La pena della scomunica è nuova.

Contro i chierici era stabilita la pena della degradazione reale (4).

I rei, anche se di minore età, eran consegnati al braccio secolare (5). Il diritto civile, a sua volta, puniva i delinquenti, con la pena di morte (6).

---

(1) Non sappiamo perchè il *Cerato* affermi che «obnoxii (censurae) non sunt qui easdem species consecratas malo usu profanaverint» non è forse proprio in questa profanazione il «malum finem» che rende criminoso l' atto di rubare e ritenere le sacre specie? E nella *retentio* non deve includersi l' idea della profanazione? E non è il fine peggiore del mezzo? Anche i profanatori dunque incorrono nella scomunica.

(2) Per il commento di questi Canoni Cfr. *Salucci*, l. c., vol. I.

(3) Innocent. XI. *Ad nostri apostolatus*, 12 mart. 1677; Alexand. VIII, *Cum alias*, 22 dic. 1690; Benedict XIV, «*Ab augustissimo*».

(4) Cfr. *Kober*, Deposition, p. 787 ss.; *Thesaurus*, v. Sacrilegium, cap. I.

(5) *Cappello*, l. c., n. 206.

(6) Nei Codici di vari Stati moderni son considerati i delitti contro le cose sacre. Il Codice Pen. Ital. molto genericamente stabilisce: Art. 142: chiunque, per disprezzo di uno dei culti ammessi nello Stato, distrugge, guasta o in altro modo vilipende in luogo pubblico cose destinate al culto..... è punito con la detenzione da tre a trenta mesi e con la multa da lire cinquanta a millecinquecento». Cfr. Cod. German., § 166; Austriac., §§ 122, 175.

Dell'abusiva celebrazione della S. Messa.

Can. 2321. Sacerdotes qui contra praescripta can. 806, § 1, 808 praesumpserit Missam eodem die iterare vel eam celebrare non ieiuni, suspendantur a Missae celebratione ad tempus ab Ordinario secundum diversa rerum adiuncta praefiniendum.

57. — Il presente canone contempla due reati:

1. la celebrazione della Messa fatta più volte nello stesso giorno senza le debite facoltà;

2. la celebrazione della Messa fatta non digiuni, fuori dei contemplati casi di necessità.

58. Il Can. 806 stabilisce: § 1. Excepto die Nativitatis Domini et die commemorationis omnium fidelium defunctorum, quibus facultas est ter offerendi Eucharisticum Sacrificium, non licet Sacerdoti plures in die celebrare Missas, nisi ex apostolico indulto aut potestate facta a loci Ordinario.

§ 2. Hanc tamen facultatem impertiri nequit Ordinarius, nisi cum, prudenti ipsius iudicio, propter penuriam Sacerdotum die festo de praecepto notabilis fidelium pars Missae adstare non possit; non est in eius potestate plures quam duas Missas eidem sacerdoti permittere.

Come appare evidente dal citato canone la facoltà di binare la può concedere solo l'Ordinario del luogo, il quale, peraltro, non può permettere la celebrazione di più di due Messe a un solo Sacerdote nello stesso giorno: questa facoltà è riservata alla Sede Apostolica. Il Canone in esame non parla dell'Ordinario che osasse dare quest'ultima facoltà: in tal caso il provvedimento disciplinare emanerebbe direttamente da Roma e colpirebbe non il suddito celebrante, ma il Superiore che ha indebitamente autorizzata la celebrazione delle Messe.

59. — Il Can. 808 prescrive: «Sacerdoti celebrare ne liceat, nisi ieiunio naturali a media nocte servato».

Non si può celebrare la S. Messa se non si è digiuni

dalla mezza notte: chi contravviene a questo dispositivo, cade nelle sanzioni del Can. 2321.

60. — Ma il Can. 808 ha pure le sue eccezioni, comunemente ammesse dai moralisti. Si può celebrare non digiuni: 1. per compiere il Sacrificio cominciato da un altro Sacerdote e interrotto per causa di forza maggiore: per es. un malore improvviso; (1) 2. per amministrare il S. Viatico; (2) 3. per evitare un grave scandalo (3). Così se il Sacerdote si ricorda, solo dopo la consacrazione, di non essere digiuno, è tenuto a non sospendere il Sacrificio; deve il parroco celebrare, anche se non digiuno, quando, astenendosene, il popolo resterebbe, con grave scandalo, senza ascoltare la Messa in giorno festivo di precetto (4).

Una recente Circolare del S. Ufficio stabilisce che quando i Sacerdoti — in giorno festivo di precetto — dovessero binare o celebrare ad ora assai tarda, e dall'osservanza del digiuno dovessero risentirne *grave danno* o per la malferma salute, o per il gravoso lavoro del sacro ministero o per altre ragionevoli cause, possono gli Ordinari locali ricorrere alla Suprema Sacra Congregazione del S. Ufficio per ottenere la dispensa dal digiuno.

Il S. Ufficio o dispensa direttamente caso per caso o dà abitualmente agli Ordinari la facoltà di dispensare.

In casi urgenti in cui non v'è tempo di ricorrere alla S. Sede, gli Ordinari possono dispensare da sè; ma a condizione:

1. che permettano solo di prendere *qualche bevanda*, ma non delle inebrianti, ossia a base di alcool; quindi si può bere latte, caffè, brodo, ecc.;

2. che sia efficacemente rimosso lo scandalo dei fedeli, cioè fare in modo che non si avvedano del rotto digiuno,

(1) Cfr. *S. Alfonso*, VI, 288.

(2) *Noldin*, 155; *Lugo*, d. 15.

(3) *D'Annib.*, Summ. III, 411, n. 36.

(4) Cfr. *Salucci*. Il Sacerdote secondo il Cod. di Diritto Can., pag. 39 e seg., II. Ediz. Marietti, 1924.

3. che quanto prima si riferisca alla S. Sede della concessa dispensa.

Questa dispensa si può dare solo quando lo esige il bene spirituale dei fedeli e non già per la privata devozione o utilità del Sacerdote (1).

61. — L' uno e l' altro delitto è punibile solo quando i rei abbiano agito con piena avvertenza e deliberato consenso.

Il Canone dice espressamente: *Sacerdotes qui... praesumpserint*: presumere significa osare, attentare qualche cosa contro il diritto e suppone il dolo e la scienza. « Ad incurrendam poenam latam in praesumentes facere, dice il D'Annib., (2) vel temere facientes opus est, ut quis delinquat ***sciens volens*** »;

Scusano quindi dalla pena l' ignoranza e il timore.

Riteniamo immune dalla pena anche il Sacerdote che in caso di necessità abbia binato senza il dovuto permesso, quando o gli fu impossibile chiederlo, o, chiesto, non gli giunse in tempo.

È bene infine tener presente che tutte le volte che sorge un dubbio fondato, cioè positivo, sulla colpabilità o meno del celebrante per ragione della causa motiva, non ha luogo la pena, anche se in coscienza egli avrà commesso la colpa.

Se però è facile convincere di reato chi dice più Messe nello stesso giorno, non lo è sempre per chi rompe il digiuno naturale: come si farà a dimostrare che Tizio prima di celebrare sorbisce un' ottima tazza di caffè o beve della buona centerba, quando tutto questo avviene in casa sua, senza testimoni diretti? A lungo andare nasceranno i sospetti; ma questi rimarranno tali e perciò non saranno sufficienti per la inflizione d' una condanna.

---

(1) S. S. C. S. Uff., 22 mart. 1923, Litterae « *Optime novit* ». Già fu chiesto alla detta S. C. del S. Officio « se per ragione di scandalo o di ammirazione si possa giammai celebrare la seconda Messa dopo la prima, quando già è stato infranto il digiuno ». E il 2 dic. 1874 rispose: *Negative*; S. C. C., *Placentin.* 11 genn. 1710.

(2) *D'Annib.* l. c., § 312, n. 71.

Se il legislatore avesse voluto salvaguardare meglio la riverenza dovuta al Sacrificio eucaristico, avrebbe dovuto comminare una pena *ipso facto incurrenda*.

62. — I due delitti son puniti con la sospensione dalla Messa.

La sospensione è *ferendae sententiae*: cioè viene inflitta quando è stata accertata la reità. Vien data dall'Ordinario. Si noti che non è detto «ab Ordinario loci», ma solo ab Ordinario, comprendendo in tal modo anche i Superiori maggiori dei religiosi (1).

La sospensione, una volta constatata la imputabilità dell'azione, deve ordinariamente infliggersi. Cfr. Can. 2223, § 3, esigendolo il tenore del Canone che fa uso di parole precettive: ***suspendantur***.

La durata della sospensione si rimette al potere discrezionale dell'Ordinario, il quale, dovrà tener presenti tutte le circostanze aggravanti o attenuanti nel fissare la pena, che deve essere corrispondente all'entità del delitto. Cfr. 2196.

63. — Nell'antico diritto la indebita binazione non era colpita da pena; mentre era comminata la scomunica *ferendae sententiae* a chi celebrava non digiuno (2).

Della Messa e della Confessione del falso sacerdote.

Can. 2322. Ad ordinem sacerdotalem non promotus:

1. Si Missae celebrationem simulaverit aut sacramentalem confessionem exceperit, excommunicationem ipso facto contrahit, speciali modo Sedi Apostolicae reservatam; et insuper laicus quidem privetur pensione aut munere, si quod habeat in Ecclesia, aliisque poenis pro gravitate culpae puniatur; clericus vero deponatur.

---

(1) Cfr. Can. 198.

(2) C. 16, C. VII, q. 1; *Chelodi*, l. c. n. 61.

2. Si alia munia sacerdotalia usurpaverit, ab Ordinario pro gravitate culpae puniatur.

64. — Nelle Decretali l'usurpazione d'un ordine non ricevuto era punito: *a)* con la scomunica *ferendae sententiae; b)* con la sospensione dall'ultimo ordine ricevuto; *c)* con la irregolarità. «Si quis baptizaverit aut aliquod divinum officium exercuerit, non ordinatus, propter temeritatem abiiciatur de Ecclesia, et numquam ordinetur» (1). Del diacono, che osava celebrare la S. Messa, era stabilito: «ad sacerdotis officium non poterit promoveri: a diaconatu quoque biennio vel triennio pro tua maneat provisione suspensus. De beneficio autem misericorditer agatur cum eo: ne sustentatione privatus, ad saeculi negotia revertatur» (2).

Queste pene furono in seguito confermate o modificate da Gregorio XIII, con la Costituzione «Officii nostri» del 6 agosto 1574, Clemente VIII, con la Costituzione «Et si alias» del 1 dicembre 1601 e Urbano VIII con la Costituzione «Apostolatus officium» del 23 marzo 1628, il quale stabilì che dovessero incorrere nelle pene emanate da Clemente VIII tutti coloro che presumono celebrare la Messa e ascoltare le confessioni, purchè abbiano compiuto il ventesimo anno di età. In seguito Benedetto XIV con la Costituzione «Sacerdos in aeternum» del 20 aprile 1744 §§ 1, 2, 4, 6-8 rinnovò le stesse pene ordinando che i chierici non sacerdoti, i quali celebrassero la Messa e ascoltassero le confessioni sacramentali fossero degradati e consegnati al braccio secolare, purchè avessero compiuto il ventesimo anno di età. Nel 1757 lo stesso Pontefice con l'Enciclica «Quam grave» §§ 1, 2 aumentò il rigore delle dette costituzioni stabilendo:

1. ammettersi le lettere estragiudiciali del Vescovo per provare che il reo non ha ricevuto l'ordine presbiterale; 2. essere sufficiente che il reo abbia avuto la presunzione di

(1) C. 1 e 2, X, de clerico non ordin. ministrante, V, 28.
(2) idem, c. 2 etc.

celebrare anche una sola parte della Messa, purchè abbia fatta l' elevazione del Calice e dell' Ostia (1).

Il nuovo Codice modifica sostanzialmente l' antico diritto, aggiungendovi pene *latae sententiae*, che non c' erano, e tra queste la scomunica e colpendo inoltre anche i laici.

65. — *Ad ordinem sacerdotalem non promotus*: sia laico, sia chierico, purchè non si tratti di chi abbia ricevuto l' ordine presbiterale. È quindi passibile di pena, oltre il laico, il chierico, il suddiacono e il diacono.

Anche se il sacerdote, onde evitare la consacrazione sacrilega, simulasse la celebrazione della Messa, non incorrerebbe nella censura di cui nel canone in esame.

Il sacerdote invalidamente ordinato il quale, pur sapendo di questa invalidità, osasse celebrare o confessare, incorrerebbe nella scomunica.

66. — *Si Missae celebrationem simulaverit*: La simulazione è la finta posizione dell' atto in quanto significa una cosa diversa da ciò che pensa l' agente.

Nei Sacramenti è la posizione del segno sacramentale senza che si compia il Sacramento.

Può avvenire: 1. se uno applica la materia e la forma senza l' intenzione di fare il sacramento; 2. se si proferisce la formula sopra la materia invalida; 3. se uno si serve di materia invalida per difetto occulto.

La simulazione è *formale* e *materiale*. È *formale*, quando si intende positivamente di trarre altri in inganno; è *materiale*, se l' inganno pur previsto, si permette soltanto (2). Questa simulazione, come appare evidente, riguarda la invalidità della Messa solo per la mancanza del presbiterato in chi osa celebrare, cioè in chi compie in tal modo le cerimonie liturgiche da indurre gli astanti a credere a una vera celebrazione della Messa, anche se non dice le parole della

(1) Cfr. *Sole*, l. c. n. 337.
(2) *Cappello*, l. c. n. 239.

consacrazione o si serve di materia invalida. Solo in questo caso si incorre nella scomunica.

Non è perciò un simulatore e non cade nelle censure chi, non essendo prete, finge di celebrare per mettere in ridicolo il Sacrosanto Mistero della Croce: è indubbiamente un sacrilego e commette peccato mortale, ma non contrae la scomunica, perchè manca la *vera simulatio* e la *deceptio adstantium*: non v'è chi non si accorga che un istrione non può dir Messa.

Non è neppure simulatore il sacerdote, il quale, anche se sospeso o degradato, volesse celebrare.

67. — *Aut Sacramentalem confessionem exceperit*: Perchè la confessione sia *sacramentale* si richiedono tre cose: 1. che si faccia al sacerdote debitamente facoltizzato, o almeno che sia realmente ritenuto tale; perciò la confessione che si fa scientemente a chi non è sacerdote, o, anche se sacerdote, privo della necessaria giurisdizione, non è sacramentale; 2. che si faccia con l'intenzione di ottenere l'assoluzione; quindi la confessione che si fa al sacerdote solo per ragion di sollievo o di consiglio, senza volerne l'assoluzione, non è sacramentale; 3. che si accusi almeno un peccato, sia pur veniale.

Se la confessione non è sacramentale, non si incorre la censura.

Agli effetti della censura, poco importa che la confessione si faccia in Chiesa o in casa, in luogo decente o meno. Non è neppur necessario che il falso confessore pronunci le parole dell'assoluzione.

È infine da notare che la confessione sarà sacramentale — e quindi s'incorre nella scomunica — anche se gli astanti sanno che chi confessa non è confessore, purchè tale lo creda il penitente; mentre se il penitente non lo crede tale, la confessione non sarà sacramentale anche se i fedeli ritengono che si tratti di un vero confessore (1).

(1) *Cappello*, l. c. n. 240; *Sole*, l. c. n. 339.

68. — Colesti delinquenti incorrono *ipso facto*:

1. nella scomunica *speciali modo* riservata alla Sede Apostolica, sia si tratti di chierici che di laici;

2. se è laico, sia inoltre privato (pena ferendae sententiae) della pensione o dell' ufficio che occupa nella Chiesa: e sia punito con altre pene secondo la gravità della colpa;

3. il chierico, oltre alla scomunica, deve essere deposto.

69. — Se il «non promotus ad ordinem sacerdotalem» avrà usurpato altri uffici propri del sacerdote, sia punito dall' Ordinario secondo la gravità della colpa. Per questi uffici, inferiori per dignità ai due già esaminati, il legislatore si rimette al giudizio dell' Ordinario. Tali uffici sono: l' amministrazione dei sacramenti o dei sacramentali, l' esorcizzare, il fare l' esequie, etc.

Bestemmia e spergiuro.

Can. 2323. Qui blasphemaverit vel perjurium extra judicium commiserit, prudenti Ordinarii arbitrio puniatur, maxime clericus.

70. — La bestemmia si definisce: *contumeliosa locutio in Deum* (1). Si divide in *enunciativa* o ereticale e in *imprecativa* o non ereticale. Può commettersi con le parole, con gli scritti, coi tatti, coi segni. Quella ereticale può essere formalmente o materialmente eretica.

La bestemmia può essere diretta o indiretta: la prima colpisce direttamente Dio; l' altra colpisce direttamente la Vergine Ss.ma e i Santi e perciò solo indirettamente Dio.

La bestemmia si divide ancora in occulta o pubblica.

71. — La bestemmia è condannata dallo stesso diritto divino naturale e positivo (2). Nei primi secoli non abbiamo canoni speciali su questo delitto e ciò sia perchè essa era

(1) *Suarez*, l. c. cap. 4, n. 6, 7, 8, 9, cap. V, n. 7, 8; *Devoti*, l. c. § 1. Cfr. S. Thom., 2, 2, q. 103, art. 1, ad 3; *Wernz*, l. c. 394.

(2) Levit. XXIV, 16.

rara nei primitivi cristiani, sia perchè in pratica si confondeva ordinariamente con l'apostasia.

Terminate le persecuzioni sono ancora rarissime le sanzioni penali canoniche sulla bestemmia (1). Fu però severamente punita dalle leggi romane (2).

Gregorio IX nel cap. 2, X *de maledicis*, V, 26 stabilì contro i bestemmiatori: 1. una pubblica penitenza di sette settimane; 2. se non avessero voluto sottostare a questa pena, incorrevano nell'interdetto *ab ingressu Ecclesiae* e nella privazione della sepoltura ecclesiastica; 3. una multa pecuniaria. I chierici, rei di tanto delitto, incorrevano nella deposizione.

Col tempo queste pene andarono in desuetudine, ma sopravvennero quelle severissime di Leone X con la Costituzione «Supernae dispositionis» del 5 maggio 1514 (Concil. Lateran. V). Le temperò in seguito Giulio III con la Costituzione «Multis» del 1 febb. 1544 e di nuovo le mitigò S. Pio V con la Costituzione «Cum primum» del 1 aprile 1566. Però anche queste pene, al tempo di S. Pio V, non erano in uso, come attesta il Card. Albizio, nel S. Ufficio, ma si infliggevano ad arbitrio secondo la qualità delle bestemmie e delle persone (3).

---

(1) *Schmitz*, l. c. pag. 414, 637.

(2) *Novella*, 77.

(3) *Giraldi*, l. c., *Devoti*, l. c. § 3, not. 4. Cfr. *Wernz*, l. c. 308 in nota: «Poenae a Pio V sancitae erant: in laicos expresse blasphemantes in Deum et D. N. I. C. vel B. V. prima vice mulcta 25 ducatorum, secunda vice duplum, tertia vice 100 ducat., et exilium; quodsi fuerit plebeius solvendo impar, prima vice, manibus post tergum ligatis, ante fores eccles. est constituendus per diem integrum, secunda vice per urbem est fustigandus, tertia vice lingua est perforanda et mittendus in exilium. Clericus vero blasphemus prima vice fructibus unius anni privandus, secunda vice beneficiis, tertia dignitatibus privatus, deponendus et in exilium mittendus: quodsi clericus beneficio careat, prima vice pecuniaria vel corporali poena plectendus, altera vice in carcerem detrudendus et ad triremes mittendus. Basphemia in Sanctos iudicis arbitrio, habita ratione criminis et personarum, puniri iubetur.

72 — Lo *spergiuro* può definirsi «*dolosa iuramenti violatio*». Per la natura dello spergiuro si richiede un dolo specifico, cioè che *scienter* si confermi con giuramento la menzogna o si violi ad arte la giurata promessa. E poichè non si ha vero giuramento se non si invoca Dio in testimonio, è ovvio che chi giura solamente sul proprio onore o con frasi simili, non è spergiuro quando viola ciò che ha promesso.

Lo spergiuro, come il giuramento, si divide in: *assertorio* e *promissorio*, *giudiciale* e *estragiudiciale*, *pubblico* e *privato*, *semplice* e *solenne*, *scritto* e *orale*.

73. — Lo spergiuro, già proibito apertamente dal diritto divino naturale e positivo, è riprovato espressamente anche dai sacri canoni fin dai primi secoli della Chiesa (1). La Chiesa non condannò il giuramento, anzi lo ricevette nel proprio foro, ma ne vietò gli abusi (2).

L'antico diritto fu da Graziano completamente ricevuto nel suo decreto (3).

74. — Lo spergiuro non ebbe mai la sanzione di censure *latae sententiae* (4); poteva peraltro esser punito con scomunica (5).

I chierici potevano essere puniti con la sospensione *ab officio et beneficio* (6) fino a esserne poi privati addirittura (7); anzi potevano incorrere perfino nella deposizione (8).

Dallo spergiuro *notorio* o provato in *giudizio* si diveniva

(1) Cfr. c. 25. Apost. — c. 12. D. 81; c. 7. Conc. Herd. (a. 524-546) — c. 11, c. XXII, q. 4; c. 17. Conc. Iuxtiscon. I (a. 581).

(2) *Devoti*, l. c. § 1.

(3) Cfr. l. c. in Fontib.

(4) *Wernz*, l. c. n. 317: *Suarez*, l. c. cap. 20, n. 2.

(5) Cfr. c. 20. C. XXIV, q. 3; *Laemmer*, Instit. § 90.

(6) Cap. 2 de fideiuss., II, 22.

(7) Cap. 10, X, de iureri.; *Suarez*, l. c. n. 22.

(8) Cap. 10, X, de ind. II, 1; *Suarez*, l. c. n. 21; *Kober*, l. c. in literat.; *Schiappoli*, l. c. n. 248.

infami (1); gli spergiuri eran quindi *irregolari ex infamia* e come tali erano esclusi dal tar da testimoni e dal dare giuramento, specie nelle cause criminali, anche dopo l'emenda (2).

75. - Il delitto di spergiuro nel foro ecclesiastico, pur comprendendo in modo speciale la dolosa violazione del giuramento *assertorio*, è costituito anche dallo spergiuro *promissorio* (3).

Lo spergiuro non è soltanto *judiciale* ma anche *estraiudiciale*, per quanto quello sia più grave specie nelle cause criminali (4).

76. – Lo spergiuro nel diritto canonico è *primieramente* punito come delitto commesso contro la riverenza a Dio dovuta; (5) *secondariamente* come violazione dell'ordine sociale, in quanto esso lede la fede pubblico, la dignità dei tribunali, il diritto delle parti (6).

77. — La bestemmia, contro Dio o contro i Santi, enunciativa o imprecativa, e lo spergiuro *estraiudiciale*, debbono essere puniti dall'Ordinario.

L'Ordinario infliggerà quelle pene che stima più opportune nella sua prudenza.

Se si trattasse di un chierico, la pena, naturalmente, dovrebbe essere maggiore e proporzionata al grado che il medesimo occupa nella gerarchia ecclesiastica.

78 – Per la bestemmia conviene notare che perchè sia passibile di pena, deve essere, oltre che *gravemente* contumeliosa, *esterna* e *pubblica* (7): quella occulta, pur essendo

(1) Cap. 17, X, de tempor. ord. I, 11; iunct. cap. 7, 53, X, de testib., II, 20; c. 7. C. XXII, q. 5; c. 9, C. III, q. 5 etc.; *Suarez*, l. c. n. 7 seq.; *Thesaurus*, l. c.

(2) Cap. 7, 53, X. de testib: *Suarez*. l. c. n. 18, 19; *Thesaurus*, l. c.; *Ferraris*, v. Poena, art. 2; n. 176.

(3) Cap. X, 12, X de iureiur.

(4) *Suarez*, l. c. capo 20, n. 11.

(5) *Devoti*, l. c. § 1; *Schiappoli*, l. c. n. 246.

(6) C. 1. C. XXII, q. 1.

(7) *Schmalzgr*, h. t. n. 18 sq.

colpa grave, non costituisce delitto, in quanto non è atta a generare lo scandalo (1).

79. Come s'è visto, il Canone in esame contempla solo lo spergiuro *estraiudiciale*: e ciò perchè lo spergiuro *iudiciale* trova le sue sanzioni nel Can. 1743, § 3: «Pars, quae respondere debet, si illegitime, respondere recusaverit aut si postquam responderit mendax reperta fuerit, puniatur, ad tempus a iudice pro rerum adiunctis definiendum, remotione ab actibus legitimis ecclesiasticis; et si ante responsionem iusiurandum de veritate dicenda praestiterit, laicus interdicto personali, clericus suspensione plectatur». Cfr. Can. 1744, 1746.

Che se lo spergiuro fosse commesso nel tribunale civile, essendo la cosa di foro misto, la Chiesa gode del diritto di prevenzione. Cfr. Can. 1933 § 3.

Lo spergiuro *estraiudiciale* può avvenire sia in quei casi in cui il Codice esige il giuramento (2) sia fuori di detti casi, ogni volta che il giuramento è stato emesso a norma dei Canoni (3).

80. Si deve infine tener presente che gli spergiuri, oltre alle pene da infliggersi dall'Ordinario, sono inabili a esser testi e periti.

(1) *Wernz*, l. c. n. 307.

(2) Cardinali, can. 234; vescovi, can. 332 § 2; consultori, can. 425, § 2, ufficiali di Curia, can. 364 § 2, giudici, 1621, ordinandi, can. 956.

(3) Can. 1316 § 1. Iusiurandum, idest invocatio Nominis divini in testem veritatis, praestari nequit, nisi in veritate, in iudicio et in iustitia.

§ 2. Iusiurandum quod canones exigunt vel admittunt, per procuratorem praestari valide nequit.

Can. 1317 § 1. Qui libere iurat se aliquid facturum, peculiari religionis obligatione tenetur implendi quod iureiurando firmaverit.

§ 2. Iusiurandum per vim aut metum gravem extortum valet, sed a Superiore ecclesiastico relaxari potest.

§ 3. Iusiurandum nec vi nec dolo praestitum quo quis privato bono aut favori renuntiat lege ipsi concesso, servandum est quoties non vergit in dispendium salutis aeternae.

81. – A prima vista si rimane sorpresi di questo canone 2323 che tratta così blandamente il massimo dei peccati, quale è la bestemmia, che colpisce direttamente la divinità e che è indubbiamente – per la sua natura specifica e per la sua peculiare malizia — più grave dello stesso sacrilegio eucaristico. Ma il legislatore ha certamente formulato quel canone con ragion veduta e ha saggiamente riflettuto che essendo la bestemmia, purtroppo, vizio comunissimo non conveniva gravarla di pene, le quali, mentre avrebbero poco o nulla giovato al risanamento morale del popolo, avrebbero al contrario creato un certo disagio, giacchè nessuno ignora che, se per es. la bestemmia fosse punita con la scomunica, noi avremmo i quattro quinti di un popolo perpetuamente scomunicati, con danno immenso della stessa vita cristiana. Senza poi dire che quando una censura è troppo comune e troppo facilmente si incorre, per ciò stesso viene a perdere la sua forza e quindi la sua ragion di essere (1).

Can. 1318 § 1. Insiurandum promissorium sequitur naturam et conditiones actus cui adiicitur.

§ 2. Si actui directe vergenti in damnum aliorum aut in praeiudicium boni publici vel salutis aeternae iusiurandum adiiciatur, nullam exinde actus consequitur firmitatem.

(1) La vigente legislazione italiana non contemplava finora questo gravissimo reato. Si aveva nel Codice Penale il solo art. 142, il quale puniva con la detenzione da tre a trenta mesi e con la multa da lire cinquanta a millecinquecento «chiunque per disprezzo di uno dei culti ammessi nello Stato, distrugge, guasta o in altro modo vilipende in luogo pubblico cose destinate al culto». Nel Regolamento di Pubblica Sicurezza è stato recentemente stabilito: «Fino a che non andrà in vigore il nuovo Codice Penale, il turpiloquio, la bestemmia e le offese pubbliche ai culti ammessi nello Stato sono puniti, quando la Legge non stabilisca una pena più grave, con l'ammenda fino a L. 2000.

La pena è dell'ammenda da lire 100 a lire 4000 se si tratti di offese al culto Cattolico».

Per il giuramento Cfr. Codice Pen. art. 221.

Prima di chiudere questa nota ci piace fissare i termini della bestemmia. Abbiamo detto che essa può commettersi con le parole,

Del mercimonio nelle Messe

Can. 2324. Qui deliquerint contra praescriptum Can. 827, 828, 840, § 1, ab Ordinario pro gravitate culpae puniantur, non esclusa, si res ferat, suspensione aut beneficii vel officii ecclesiastici privatione, vel, si de laicis agatur, excommunicatione.

82. - È la Messa, certamente, il mistero più santo della Chiesa cattolica, l'azione più sublime del Sacerdote cristiano. È naturale, pertanto, che la Chiesa abbia vigilato assiduamente a che un tanto Dono Divino non fosse oggetto di turpe e detestabile speculazione.

Nella Costituzione « Apostolicae Sedis » § 2, n. 12 era comminata la scomunica *latae sententiae* riservata al Sommo Pontefice contro: «Colligentes eleemosynas maioris pretii pro Missis et ex iis lucrum captantes, faciendo eas celebrari in locis ubi Missarum stipendia minoris pretii esse solent ».

Invalse col tempo il riprovevole abuso che molti, per vendere più facilmente libri, riviste ed altre cose raccogliessero elemosine di Messe a pagamento di tali oggetti, e ciò nonostante decisioni in contrario emanate dalla S. C. del Concilio il 25 luglio 1874. Leone XIII per rimediare a cotesto disordine, col decreto *Vigilanti* del 25 maggio 1893 confermò le suaccennate risoluzioni e stabilì: « Si quis ex sacerdotali ordine contra enunciata decreta deliquerit, suspensioni a

---

coi fatti, coi segni, ecc. in quanto che son tutti mezzi atti a esprimere i nostri sentimenti. Però nel caso specifico dobbiamo restringere la portata della parola bestemmia solo a quella che si manifesta con le parole: e questa stretta interpretazione la esige non solo la natura del diritto penale, ma il senso dello stesso Can. 2323 oltre al comune significato che si dà generalmente a questa parola. E ciò nonostante il parere contrario di molti autori. Cfr. *Wernz*, l. c. 303 e sq.; *Cocchi*, l. c. 156; *Müller*, Theol. mor. t., II, § 77; *Ballerini-Palmieri*, l. c. n. 513.

divinis, S. Sedi reservatae et ipso facto incurrendae, obnoxius sit: clericus autem sacerdotio nondum initiatus, eidem suspensioni quoad susceptos ordines similiter subiaceat, et inhabilis praeterea fiat ad superiores Ordines recipiendos; laici demum excommunicatione latae sententiae, Episcopis reservata, obstringantur» (1).

Pio X confermò le pene stabilite da Leone XIII col Decreto «Ut debita» dell' 11 maggio 1904 e dichiarò che rimanevano in tutto il loro vigore le pene contenute anche nella costituzione «Apostolicae Sedis».

Il Can. 2324 ha modificato notevolmente coteste disposizioni togliendo le pene *latae sententiae* e rimettendo la cosa esclusivamente al giudizio dell' Ordinario.

83. — Il mercimonio delle Messe può aversi in tre casi: 1. se si dànno merci per celebrazione di messe a mo' di negozio; 2. se si celebra un numero di messe inferiore al numero delle elemosine, anche esigue, ricevute; 3. se nel dare ad altri le elemosine di Messe già ricevute si ritiene indebitamente qualche cosa.

84. — Ecco i Canoni relativi a tali abusi:

Can. 827. A stipe Missarum quaelibet etiam species negotiationis vel mercaturae omnino arceatur.

Il Canone è molto rigido ed esige una più rigida interpretazione. *Etiam species negotiationis:* vuole che in fatto di Messe non vi sia neppur l'ombra del negoziare e per nessun motivo: *omnino.*

Can. 828. Tot celebrandae et applicandae sunt Missae, quot stipendia etiam exigua data et accepta fuerint.

Il Canone sottolinea acutamente la celebrazione e l'applicazione della Messa: per ogni elemosina, anche minima, il sacerdote deve celebrare e applicare la Messa.

Can. 840, § 1. Qui Missarum stipes manuales ad alios

---

(1) S. C. C., decr. 25 luglio 1874, ad 1, 3-5; decreto «Vigilanti» 25 maggio 1893; S. C. Prop. F. 18 agosto 1893. Il Decreto «Vigilanti» era esteso anche ai fedeli e al Clero di rito orientale.

transmittit, debet acceptas integre transmittere, nisi aut oblator expresse permittat aliquid retinere, aut certo constet excessum supra taxam dioecesanam datum fuisse intuitu personae.

Anche questo canone può facilmente avere le sue violazioni. Quando uno trasmette ad altri le elemosine ricevute, deve consegnare integralmente la somma ricevuta, anche se questa è superiore alla tassa sinodiale vigente. Solo in due casi, è consentito ritenersi qualche cosa: 1. quando l'offerente lo ha *espressamente* detto; 2. quando consta *con certezza* che l'elemosina pingue, cioè superiore a quella diocesana, è stata data a Tizio *intuitu personae*, cioè come un favore personale.

Ma queste due eccezioni son molto pericolose e praticamente bisogna andar cauti, giacchè il luccichio dell'oro fa perder assai facilmente la vista.

85. — Coloro che contravvengono alle prescrizioni dei citati Canoni *debbono* essere puniti dall'Ordinario secondo la gravità della colpa.

Tra le pene *ferendae sententiae*, il Codice ne indica alcune: 1. per i chierici, la *sospensione*, o la *privazione* del beneficio e dell'ufficio ecclesiastico; 2. per i laici, la *scomunica* (1).

---

(1) Questa triplice specie di reati di cui nel Can. 2324 non ha nulla a che vedere con la questione di mandar Messe fuori della propria diocesi. Non vale quindi la pena intrattenerci su questo argomento. Già il 19 febb. 1921 la S. C. del Concilio aveva risposto che la *proibizione del Concilio provinciale di mandar fuori diocesi le elemosine di Messe senza il consenso dell'Ordinario locale «sustinetur post Codicem quoad Missas fundatas vel ad instar manualium vel manuales datas intuitu causae piae; in reliquis servandus est can. 838,* il quale stabilisce: «Qui habent Missarum numerum de quibus sibi liceat libere disponere, possunt eas tribuere sacerdotibus sibi acceptis, dummodo probe sibi constet eos esse omni exceptione maiores vel testimonio proprii Ordinarii commendatos».

Della Superstizione e del Sacrilegio.

Can. 2325. Qui superstitionem exercuerit vel sacrilegium perpetraverit, pro gravitate culpae ab Ordinario puniatur, salvis poenis iure statutis contra aliquos actus superstitiosos vel sacrilegia.

86. — La superstizione « est delictum religioni oppositum per excessum ». Questo eccesso è opposto alla religione, perchè con la superstizione o si offre alla creatura un culto divino, che non le è dovuto, o si offre a Dio il culto, ma in maniera e in circostanze non convenienti (1).

La superstizione si divide: 1. in superstizione *indebiti modi colendi Deum*. 2. in superstizione *indebitae rei*, la quale comprende l'*idolatria*, per cui si adora la creatura invece di Dio; la *divinazione*, con la quale l'uomo domanda alla creatura la notizia di cose note solo a Dio, per es. sortilegi, astrologia, ecc.; la *vana osservanza*, per la quale si chiede aiuto alla creatura, come fosse un Dio, in certe contingenze esterne, per es. per guarire da una malattia, ecc., (2) senza mezzi proporzionati.

87. — La superstizione è antichissima. Fin dai primi secoli si trova in mezzo agli stessi fedeli, quando la loro conversione non era profondamente stabile e sincera (3).

Fin da principio i Concili Ecclesiastici (4) emanarono pene severissime contro la superstizione, la quale, tuttavia, non scomparve. Molti canoni emanati da questi Concili furono poi accolti nel Decreto Graziano.

---

(1) Cfr. *Wernz*, l. c. n. 321; *Schmalzgr.* h. t. n. 2. sq.

(2) *Noldin*, II. 151; *Genicot*, I. 262; *Devoti*, IV, tit. 13 e 14; *Thesaurus*, P. II, v. Superstitio; *Reiffenstuel*, I, V. tit. 21.

(3) *Devoti*, l. c. tit. 3, § 3; *Kraus*, l. c. Una trattazione completa dell'argomento può trovarsi presso i moralisti.

(4) Cfr. Conc. Illiber. (a. 300-306); Conc Laodic. (a. 343-381); Conc. Arelat. (a. 443-452); Conc. Ven. (a. 470) etc.

Ma tali abusi si accrebbero dal sec. XIV in poi. Furono perciò promulgate le notissime Costituzioni di Leone X «Supernae» (1514); di Sisto V, «Caeli et terrae» (1586); di Gregorio XV, «Omnipotentis Dei» (1623); di Urbano VIII, «Inscrutabilis» (1631) (1).

Oggi domina, specie da noi, lo spiritismo e l'ipnotismo.

Esaminiamo ora brevemente le varie specie di superstizione.

88. — **Divinazione.** La divinazione è la ricerca delle cose occulte fatta con l'aiuto del demonio, espressamente o tacitamente invocato. Questa invocazione è *espressa*, quando uno vuole manifestamente conoscere una cosa dal demonio; è *tacita*, quando per la conoscenza di cose occulte si usano mezzi insufficienti allo scopo: in modo che non potendosi ottenere l'effetto nè dalla natura della cosa adoperata, nè da Dio, è logico dedurne che viene implicitamente domandato l'aiuto del demonio.

89. — **Sortilegio.** Il sortilegio è un tentativo col quale, per mezzo della sorte, si cerca di determinare quel che è incerto o di scoprire quello che è occulto.

Le sorti sono *divisorie*, *consultorie* e *divinatorie*.

Le sorti divisorie son quelle che si usano per dividere o attribuire a un solo fra tutti una cosa che a più persone compete. Esclusa la superstizione, questo sorteggiare è lecito, rimettendosene l'esito non al demonio, ma alle disposizioni della divina Provvidenza. Le sorti divisorie son però vietate nel conferimento degli uffici, e dei benefici ecclesiastici; giacchè in questo caso non è la sorte che deve decidere, ma il merito e la capacità degli eligendi (2).

(1) È bene non dimenticare che le disposizioni pontificie non hanno nulla di comune con la crudele procedura dei tribunali secolari contro le streghe. Cfr. *Pertile, Storia del diritto penale*, § 194, pag. 446 sq.; *Funk*, Kirchenyeschichte, § 156.

(2) Cap. 42, X, *de electione et electi potestate*, 1, 6, cap. 3, X, *de sortilegiis*, V. 21 ove è scritto: «sortis usum in electionibus perpetua prohibitione damnantes». Cfr. *Schmalzgrueber*, l. c. n 38-43.

Le sorti consultorie si hanno quando si cerca di conoscere per mezzo delle sorti la divina volontà. Ciò è illecito, perchè non vi è nessuna promessa da parte di Dio di far conoscere i suoi voleri in tal modo. Eccetto il caso d'una superna ispirazione, come nell'elezione di Mattia (1).

Le sorti divinatorie son quelle che si usano per conoscere il futuro o le cose occulte, che non è possibile conoscere naturalmente: queste sono sempre illecite, perchè implicitamente si fa ricorso al Demonio (2).

90. — **Magia.** La magia è l'arte di produrre effetti meravigliosi con l'aiuto del demonio, effetti che superano le forze naturali, almeno in quanto al modo di ottenerli. Quando la magia si fa in danno altrui, si chiama *maleficio*.

91. — **Vana osservanza.** Si ha la vana osservanza quando si adoperano mezzi non proporzionati per ottenere un certo effetto. Dicesi vana osservanza, perchè nessun giovamento ne deriva all'anima; e se pur si ottiene qualche effetto esterno, questo è sempre dannoso all'anima e al corpo.

Anche la vana osservanza, come la divinazione, può avvenire per un patto esplicito o implicito col demonio (3).

92. - A tutte queste specie di superstizione bisogna aggiungere il *magnetismo animale*, *l'ipnotismo* e lo *spiritismo*.

Il magnetismo animale o consiste nel curare le malattie col flusso emanante dai bruti e allora quasi si confonde con l'ipnotismo; o è un genere di superstizione vera e propria, e in tal caso rientra nello spiritismo. Perciò possiamo limitarci a considerare solamente l'ipnotismo e lo spiritismo.

93. **Ipnotismo.** L'ipnotismo è l'arte di procurare in un altro uno stato simile al sonno con speciali fenomeni annessi. Una volta si chiamava magnetismo animale o anche

---

(1) *De Angelis*, tit. 21, 1. 5.

(2) *Schmalzgrueber*, l. c. n. 35; *Ballerini-Palmieri*, l. c. n. 349, 350; *Sole*, l. c. n. 344; *Wernz*. l. c. n. 327.

(3) *Wernz*, l. c. n. 326.

mesmerismo dal nome del celebre magnetizzatore Mesmer; fu il fisiologo inglese Giacomo Braid, che nel 1841 ne fece pel primo uno studio scientifico chiamandolo ipnotismo da ὕπνος, sonno.

Lo scopo del nostro lavoro non ci consente di diffonderci nello studio di questo fenomeno purtroppo comunissimo ai nostri giorni; e pertanto ci limiteremo a rilevarne solo la natura e la liceità.

94. — I fenomeni ipnotici, fino a un certo punto, si possono spiegare, per quanto sembrino straordinari.

Escono invece dall'ordine della natura e costituiscono un *ipnotismo preternaturale* i così detti fenomeni superiori o *trascendentali*, come la visione di cose occulte, la trasposizione dei sensi, il leggere libri chiusi, il subir l'azione a distanza di agenti sconosciuti, il parlare una lingua non imparata mai, ecc. (1).

(1) Cfr. *Rossignoli, Principii di Filosofia*, Vol. I, pag. 304. In questo campo, come nei tanti altri, per quanti progressi faccia la scienza, siamo sempre nel mistero. È però assodato oramai che molti fenomeni, che sembravano straordinari, dovuti cioè a cause superiori, rientrano invece nell'ordine naturale delle cose. «Bisogna esser medici ed aver avuto agio di osservare soggetti isterici per conoscere quanta analogia vi abbia nei loro eccessi e parossismi di ipereccitabilità nervosa, di momentanee paralisi e anestesia (insensibilità), di prolungati letarghi, di assalti nevralgici vaganti, di improvvisa catalessi, di sonnambulismo spontaneo, di svariate forme convulsionarie, di illusioni gustative, olfattive, visive; di deliri, di disperazione, di pianti, di gioie pazze, insomma di tutto quanto si osserva negli ipnotizzati, salva la differenza che passa tra ciò che è spontaneo e ciò che è provocato e artificiale; e quella differenza che deriva dallo stato passivo e di soggezione all'influenza di un terzo, che rende obbligati quei fenomeni che nelle isteriche si osservano nello stato di veglia e in tutta la loro naturale spontaneità. Il grande isterismo, come lo chiamano i moderni, veste talora la forma di una follia a carattere di follia accessuale si, ma provocata». Guermonprez e Venturoli, L'*ipnotismo e la suggestione*, sostengono la stessa tesi, che cioè i fenomeni elementari dell'ipnotismo siano naturali. Elia Méric, professore di teologia alla Sorbona, nell'opera «Il meraviglioso e la scienza, studio dell'ipnotismo»; il P. Cartelein

95. — L'ipnotismo naturale, è lecito a queste condizioni: 1. quando *ex gravi* causa se ne fa uso per guarire una malattia non essendoci altri rimedi adatti; 2. che lo eserciti un medico di buoni costumi e alla presenza di un testimonio fedele; 3. se v'è dubbio sulla liceità, si premetta la protesta di non voler agire contro la legge del Signore (1). — È bene tuttavia tener presente ciò che scrisse sull'argomento la Sacra Congregazione del S. Uffizio il 4 agosto 1856 in una lettera inviata a tutti i Vescovi. Dopo aver ammonito che essa non condanna la pratica del magnetismo quando, col solo uso dei mezzi fisici, senza invocare il demonio, si cerca un fine onesto, aggiunge: « Etenim compertum est, novum quoddam superstitionis genus invehi ex phaenomenis magneticis, quibus haud scientiis physicis enucleandis, ut par esset, sed decipiendis ac seducendis hominibus student neoterici plures, rati posse occulta, remota ac futura detegi magnetismi arte, vel prestigio, praesertim ope muliercularum, quae unice a magnetizatoris nutu pendent..... Adeo crevit hominum malitia, ut neglecto licito studio scientiae, potius curiosa sectantes magna cum animarum iactura ipsiusque civilis societatis detrimento, hariolandi divinandive principium quoddam se nactos glorientur. Hinc somnambulismi et clarae intuitionis,

---

(gesuita) nel suo « Cours de philosophie »; l'Abb. Lelong nell'op. « La vérité sur l'hypnotisme »; il Coconier nella *Revue Thomiste*, il Mercier nella sua *Psicologia*, il Dottor Lapponi, medico di Leone XIII nell'op. « Ipnotismo e spiritismo » (1897). Ritengono invece *sospetti* anche i fenomeni elementari il Franco « L'ipnotismo tornato a moda »; il Gombault « L'avenir de l'hypnotisme » e il Gonbeyre « La stigmatisation, l'extase divine et le miracle de Lourdes » Che poi avvengano, nella pratica dell'ipnotismo, anche dei fenomeni superiori, cioè eccedenti l'ordine della natura sensibile, è attestato da uomini competentissimi in questa materia, come il Prof. Cervello dell'Università di Palermo, il Prof. Semmola di Napoli, il Lombroso di Torino, il Dottor Luis dell'Accademia di medicina di Parigi e dallo stesso materialista Morselli nell'op. « Il magnetismo, la fascinazione e gli stati ipnotici », pag. 127.

(1) S. C. S. Uff., 26 luglio 1899.

uti vocant, praestigiis mulierculae illae gesticulationibus non semper verecundis abreptae, se invisibilia quaeque conspicere effutiunt, ac de ipsa religione sermones instituere, animas mortuorum evocare, responsa accipere, ignota ac longinqua detegere aliaque id genus superstitiosa exercere ausu temerario praesumunt, magnum quaestum sibi ac dominis suis divinando certo consecuturae. In hisce omnibus quacumque demum utantur arte, vel illusione, cum ordinentur media physica ad affectus non naturales, reperitur deceptio omnino illicita, et scandalum contra honestatem morum. Igitur ad tantum nefas, et religioni et civili societati infestissimum efficaciter cohibendum, excitari quam maxime debet pastoralis sollicitudo, vigilantia ac zelus Episcoporum omnium. Quapropter quantum divina adiutrice gratia, poterunt locorum Ordinarii, qua paternae charitatis monitis, qua severis obiurgationibus, qua demum iuris remediis adhibitis, prout attentis locorum, personarum temporumque adiunctis, expedire in Domino iudicaverint, omnem impendant operam ad huiusmodi magnetismi abusus reprimendos et avellendos ».

96. — **Spiritismo.** Lo spiritismo è l'arte di comunicare con gli spiriti e di conoscere le cose occulte per opera loro. È superstizione *gravemente* illecita, e intrinsecamente cattiva. Il S. Ufficio il 27 aprile 1917 dichiarò che non è lecito col *Medio* o senza il *Medio*, con o senza l'ipnotismo, assistere alle manifestazioni spiritiche, anche se avessero l'apparenza di onestà e di pietà, sia interrogando le anime o gli spiriti, sia ascoltando i responsi, sia solo guardando, e ancorchè si facesse la protesta tacita o espressa di non voler nulla a che fare con gli spiriti maligni (1).

97. — Il can. 2325 pone sullo stesso piano la superstizione e il sacrilegio.

Il *sacrilegio*, in senso stretto, è la *violazione di cosa sacra*. Col nome di cosa sacra si intende tutto ciò che appar-

(1) *Arregui, Summarium Theol. morol.* ed. 6, n. 191; *Pighi, Cursus Theol. Mor.* III, 67; *Tanquerey,* Theol. Mor. II, n. 917.

tiene al divin culto deputatovi dall' autorità di Dio o della Chiesa (1).

Il sacrilegio è pertanto *personale*, *locale* e *reale*, secondo che l' ingiuria si fa a una persona sacra, a un luogo sacro o a una cosa sacra (2).

98. — Per il sacrilegio *personale* si richiede prima di tutto la persona sacra, cioè a Dio consacrata o con la sacra ordinazione o per mezzo dello stato religioso oppure con una qualche partecipazione di questo (3).

Contro le persone sacre il sacrilegio può commettersi: 1. con la violenta *manuum iniectio*; 2. con la violazione del privilegio del foro; 3. con la violazione dell' immunità da oneri servili contemplati nel Codice; 4. con la fornicazione entro l' ambito stabilito dal diritto.

Il sacrilegio *locale* si commette: 1. col delitto commesso in Chiesa; 2. con atti profani, per i quali la Chiesa è equiparata a un luogo qualunque; 3. con la violazione dell' immunità del luogo sacro, sia rubando una cosa che si custodiva nella Chiesa, sia defraudando ciò che si appartiene alla Chiesa stessa; 4. col portar via una persona da un luogo sacro contro il diritto di asilo (4).

Il sacrilegio *reale* (5) si commette: 1. con l' abuso dei sacramenti e dei sacramentali; 2. con l' indegna trattazione delle sacre reliquie e delle immagini; 3. con la profanazione delle vesti e dei vasi sacri; 4. con l' abuso della S. Scrittura (6); 5. col rubare i beni ecclesiastici.

---

(1) Cap. 7, X. de R. I. V. 41; *Suarez*, l. c. lib. III, cap. 1, n. 1. sq. *Zech*, l. c. § 232; *Thesaurus*, l. c. cap. 1; *Lehmkuhl*, l. c. I, 278.

(2) Can. 1153: « Loca sacra ea sunt quae divino cultui fideliumve sepulturae depuntantur consecratione vel benedictione quam probati liturgici libri ad hoc praescribunt ».

(3) *Suarez*, l. c. cap. 2. n. 1; Ballerini-Palmieri, l. c. n. 385.

(4) *Suarez*, l. c. cap. 4, n. 1. sq.

(5) *Ferraris*, l. c. n. 31.

(6) Conc. Trid. Sess. IV decret. de ed. et usu S. Script.

99. Il sacrilegio si trova nel diritto romano classico come *furto* qualificato di cosa sacra e in tal senso vien preso dagli scrittori ecclesiastici dei primi tre secoli (1). Dal secolo IV in poi riceve un significato più esteso e nello stesso diritto imperiale abbraccia tutti i delitti contro la religione, contro il principe e contro le stesse leggi civili.

Il delitto era *capitale*. Nel foro ecclesiastiaco veniva punito con la scomunica. Da Graziano la nozione del delitto fu estesa a tutti i delitti contro la religione e le pene acquistano maggior rigore: alla scomunica si aggiunge l'interdetto e la privazione della sepoltura. Col tempo vennero poi a esser mitigate.

100. — In linea generale, il legislatore rimette la punizione della *superstizione* e del *sacrilegio* al prudente giudizio dell'Ordinario, il quale infliggerà quella pena che riterrà proporzionata alla gravità della colpa.

Si tratta dunque di pene *ferendae sententiae* indeterminate.

Sono peraltro eccettuati alcuni atti di superstizione e di sacrilegio contemplati nel Codice e puniti espressamente dal diritto.

Alcuni di questi atti li abbiamo già esaminati (cfr. can. 2320); altri li esamineremo in seguito.

Delle false reliquie.

Can. 2326. **Qui falsas reliquias conficit, aut scienter vendit, distribuit vel publicae fidelium veneration exponit, ipso facto excommunicationem Ordinario reservatam contrahit.**

101. — Le reliquie sono le parti del corpo del Santo o del Beato; o parte dei loro indumenti e oggetti personali, o degli strumenti del loro martirio.

(1) *Chelodi*, l. c. n. 67.

Oltre all'intero corpo, sono dunque reliquie le parti anche minime, come il capo, le mani, il braccio, le dita, le ossa, i denti, i capelli, le ceneri; e similmente le vesti, i panni che ne avvolsero il corpo dopo morte; la croce, la spada ed altri strumenti del martirio; come anche i cilici, le catenelle, le discipline, di cui i Santi o i Beati si servirono per mortificarsi.

Le reliquie si dividono in *insigni* e non *insigni*. Sono *insigni*: il corpo, il capo, il braccio, l'antibraccio, il cuore, la lingua, la mano, la gamba o quella parte del corpo nella quale il martire ha sofferto il martirio, purchè sia integra e non piccola. Can. 1281, § 2.

Le altre sono non insigni.

102. — Le reliquie di cui trattiamo sono le reliquie dei Santi o dei Beati e non già dei Servi di Dio o dei Venerabili, per i quali non è permesso nessun atto di culto pubblico. Can. 2115 § 2. Cfr. Can. 1277, § 1: Can. 2084, § 2.

103. — Da non pochi documenti appare manifesto quanta cura abbia sempre avuta la Chiesa, perchè solo le reliquie regolarmente autenticate fossero esposte alla venerazione dei fedeli. Innocenzo III, nel c. 2, X, *de reliquiis et veneratione Sanctorum*, III, 45 aveva ordinato: « Inventas autem de novo reliquias, nemo publice venerari praesumat, nisi prius auctoritate Romani Pontificis fuerint approbatae ». E il S. C. Tridentino: « Nec novas reliquias recipiendas, nisi eodem recognoscente et approbante episcopo, adhibitis in consilium theologis et aliis piis viris ea faciat, quae veritati et pietati consentanea iudicaverit » (1). A tal fine poi Clemente IX istituì una nuova Congregazione chiamata precisamente delle Sacre Reliquie e delle Indulgenze.

Il nuovo Codice disciplina esaurientemente la questione delle reliquie. Nel can. 1882 stabilisce: « Publico cultui eae solae reliquiae in ecclesiis, quamquam exemptis, honorari

(1) Conc. Trid. sess XXV, *De invocatione, veneratione et Reliquiis Sanctorum.*

possunt, quas genuinas esse constet authentico documento alicuius S. R. E. Cardinalis, vel Ordinarii loci, vel alius viri ecclesiastici cui facultas authenticandi indulto apostolico sit concessa ».

E il Can. 2326 commina la scomunica *latae sententiae* riservata all'Ordinario contro i *conficientes*, *vendentes* o *exponentes* le false reliquie.

Ma esaminiamo il canone.

104. — *Qui falsas reliquias.* Abbiamo visto cosa si intenda per reliquie. Agli effetti della censura si richiede che le reliquie siano *false.*

Le reliquie possono essere false *materialmente* e *formalmente.*

Sono false *materialmente*, quando si tratta effettivamente di cose che non sono della natura delle reliquie; sono false *formalmente*, quando la natura delle cose è conosciuta da chi le confeziona (1).

Per incorrere nella censura si richiede la falsità materiale e formale insieme.

105. — *Conficit.* Questa confezione consiste non già nel presentare un oggetto qualunque come reliquia, ma nell'accomodare tale oggetto proprio a modo di reliquia, coi sigilli ed altri segni, in maniera che chi lo vede lo creda una vera e propria reliquia.

La scomunica si incorre *ipso facto* appena compiuta la confezione, indipendentemente dalla vendita e dall'esposizione.

106. — *Aut scienter vendit:* la parola *scienter* si riferisce alla *vendita*, alla *distribuzione* e all'*esposizione.* Chi dunque vendesse, distribuisse o esponesse false reliquie, credendole vere, non incorrerebbe nella censura.

Lo stesso nel dubbio, *sive iuris*, *sive facti*, *sive poenae*, anche se il dubbio fosse gravemente colpevole. *Vende:* sia che

---

(1) *Cappello*, l. c. n. 374.

la vendita si faccia pubblicamente sia che si faccia privatamente; sia da sè che per mezzo di altri (1).

107. — *Distribuit:* questo della distribuzione deve essere un atto pienamente gratuito, altrimenti rientrerebbe nella vendita. I canonisti sostengono che agli effetti della scomunica la distribuzione deve esser fatta a parecchie persone: non la incorre chi donasse le false reliquie a uno, a due o a pochi soltanto: e si fondano sulla forza della parola *distribuere* (2). Ma l'interpretazione, secondo noi, è errata.

Il legislatore usa la parola *distribuere*, non già nel senso che una folla intera debba essere ingannata prima che il delinquente sia colpito dalle sanzioni del Codice, ma la usa in contrapposto alla parola *vendere:* questo è un atto mercenario, quello è un atto gratuito.

Altrimenti noi ci permettiamo chiedere agli egregi canonisti: quante reliquie si debbono distribuire prima di incorrere nella pena? Se si trattasse di censura *ferendae sententiae*, meno male, giacchè in tal caso è il superiore o il giudice che deve esaminare i fatti: ma trattandosi di una censura *latae sententiae*, che si incorre *ipso facto* commesso il delitto, dono quanti fatti si incorre? La pena è in relazione al dolo, cioè alla *mala voluntas* o all'atto in sè preso? E se, come deve essere, essa colpisce la *mala voluntas* non è questa già *manifesta* con un solo atto, come sarebbe, nel caso nostro, il donare false reliquie anche a uno solo?

108 — *Vel publicae fidelium venerationi exponit:* si tratta di pubblica venerazione, che ha luogo in chiesa, in oratorio pubblico o semipubblico o in processione: il codice non contempla quella privata che potrebbe avvenire in un

(1) Anche la vendita delle vere reliquie è proibita. Can. 1289, § 1. « Sacras reliquias vendere nefas est; adeoque Ordinarii locorum, vicarii foranei, parochi aliive curam animarum habentes, sedulo caveant ne sacrae reliquiae, praesertim Sanctissimae Crucis, occasione maxime hereditatum aut alienationis acervi bonorum, veneant, neve in acatholicorum manus transeant ».

(2) *Cappello,* l. c. n. 375; *Cipollini,* l. c. n. 75.

oratorio domestico, in una camera qualunque anche con intervento di fedeli.

È inoltre necessario che la pubblica esposizione delle reliquie sia fatta 1. *scieus volens*, cioè che l'autore sappia che si tratta di false reliquie; 2. che lo stesso autore sia una persona che per ragion dell'ordine o dell'ufficio abbia l'autorità di esporre le sacre reliquie: i laici, perciò, non son compresi in questa censura (1).

109. — È ovvio come non incorre nella scomunica chi esponesse reliquie *dubbiamente* autentiche o anche autentiche, ma di cui non si avessero più i documenti dell'autenticità, andati in qualunque modo perduti (2); sebbene ciò non si possa senza il preventivo giudizio dell'Ordinario. Can. 1285.

Del commercio con le indulgenze.

Can. 2327. Quaestum facientes ex indulgentiis plectentur ipso facto excommunicatione Sedi Apostolicae simpliciter reservata.

110. — Le indulgenze sono una «remissio coram Deo poenae temporalis debitae pro peccatis, ad culpam quod attinet iam deletis, quam ecclesiastica auctoritas ex thesauro Ecclesiae concedit pro vivis per modum absolutionis, pro defunctis per modum suffragii». Can. 911.

Oltre al Romano Pontefice «cui totius spiritualis Ecclesiae thesauri a Christo Domino commissa est dispensatio, ii tantum potestate ordinaria indulgentias elargiri, quibus id expresse a iure concessum est». Can. 912.

(1) *Cappello*, l. c. n. 375; *Sole*, l. c n. 350; *Cipollini*, l. c. n. 75; *Cerato*, l. c. n. 70.

(2) Cfr. Can. 239 § 1, n. 24, 1166, § 3, 349 § 2, n. 2; 274 n. 2; 920 etc.

Per diritto tale facoltà compete ai Cardinali e ai Vescovi (1), ma godono ordinariamente del privilegio di concedere le indulgenze anche i semplici sacerdoti, secolari o regolari, che facciano parte di pie associazioni arricchite di indulti e privilegi apostolici.

111. — La Chiesa è stata sempre vigilante e severa nel reprimere gli abusi sulla concessione delle indulgenze e non poche sanzioni canoniche furono emanate in proposito (2).

Nella costituzione « Apostolicae Sedis » (3) era decretato: « Omnes qui quaestum facientes *ex indulgentiis aliisque gratiis spiritualibus*, excommunicationis censura plectuntur Constitutione S. Pii V *Quam plenum*, 2 ianuarii 1569 ».

Il nuovo codice da un lato restringe la portata della legge in quanto colpisce solo il *quaestum ex indulgentiis*; dall'altra ne estende gli effetti, perchè colpisce anche i Vescovi, mentre la Costituzione « Quam plenum » di Pio V comminava la scomunica solo « Episcopis inferiores ».

112. — *Quaestum*: *il quaestus* si verifica allorchè a *cagion* delle indulgenze si riceve qualche cosa a *mo' di pagamento*. L'azione può essere molteplice relativamente al *quaestus*: può infatti perpetrarsi il reato: *a) concedendo* le indulgenze; *b) pubblicando* il documento, che fa fede delle indulgenze; *c) ordinando* ad altri di pubblicare il detto documento; *d) applicando* la facoltà delegata relativamente alla concessione delle indulgenze; *e) vendendo* gli oggetti indulgenziati a un prezzo maggiore per motivo delle indulgenze (4).

È evidente la gravità di queste azioni, che costituiscono vera e propria simonia, che recano scandalo nei fedeli e avviliscono la stessa potestà delle somme chiavi (5).

---

(1) *Sole*, l. c. n. 350; *Cipollini*, l. c. n. 75.

(2) Cfr. *Hinschius*, V, p. 247 ss. 720 s.; *Hollweck*, § 123.

(3) Costituz. « Apost. Sedis », § 2, n. 11.

(4) Cfr. Conc. Trid., Sess. XXI, *De refor.* c. 9; *Thesaurus*, II, v. Indulgentia, 2; *Ballerini-Palmieri*, VII, n. 412; *Ciolli*, l. c. n. 131, *Cappello*, l. c. n. 294; *Pistocchi*, l. c. pag. 71; *Lehmkuhl*, n. 1236.

(5) Costituz. di Pio V, § 4.

Intanto conviene notare che agli effetti della scomunica:

1. non si richiede che uno nel ricevere il prezzo delle indulgenze abbia una volontà formalmente simoniaca (1);

2. non scusa la povertà nè il pio uso cui si intende destinare il prezzo delle indulgenze;

3. non è necessario che il prezzo sia materia assolutamente grave, come vogliono alcuni (2), giacchè non siamo nel genere del furto, ma in quello della simonia; e nessuno vorrà mai sostenere che la simonia debba desumere la sua gravità dall'entità del prezzo anzichè dalla propria natura specifica.

113. - *facientes:* abbiamo accennato come, a differenza dell'antico diritto, il nuovo colpisce anche i Vescovi che facessero commercio con le indulgenze (3).

Incorre poi nella scomunica tanto chi *quaestum facit per se* quanto chi *quaestum facit per alium;* poichè «qui facit per alium, est perinde ac si faciat per seipsum» (4).

114. — *ex indulgentiis:* non incorre quindi nella scomunica chi «*quaestum facit ex aliis gratiis spiritualibus*». Naturalmente anche le indulgenze sono grazie spirituali; ma non tutte le grazie spirituali sono indulgenze: la portata del canone è perciò ristretta solo alle indulgenze.

E qui sorge una questione.

Le indulgenze, per incorrere nella scomunica, debbono essere vere? E se si trattasse di indulgenze false?

I canonisti sono discordi, affermando *sic et simpliciter* il loro giudizio, ma senza avvalorarlo con ragioni (5). Cappello

(1) *Cappello,* l. c. n. 293, 3.

(2) Cfr. per es. *Cerato,* l. c. n. 54.

(3) Cfr. Can. 2227, § 2. Nisi expresse nominentur, S. R. E. Cardinales sub lege poenali non comprehenduntur, *nec Episcopi sub poenis latae sententiae suspensionis et interdicti»:* i Vescovi dunque cadono sotto tutte le pene *ferendae sententiae* e sotto le scomuniche latae sententiae.

(4) Reg. 72, R. I. in VI.

(5) *Chelodi,* n. 67; *Cavigioli,* n. 119; *Cerato,* n. 54: *Pighi,* n. 72.

accenna a qualche argomento, ma non tocca quello che è il più logico (1).

Noi siamo del parere che per incorrere nella scomunica debba farsi commercio delle *vere indulgenze*. A prescindere dal fatto che con le *false* ci sarebbe la frode, ma non il sacrilegio e quindi non la simonia, noi ci fondiamo unicamente sul valore della parola *indulgenze*. Questa parola bisogna prenderla nel senso che le dà lo stesso legislatore e non in quello arbitrario che viene in mente al primo lettore del Codice. Se il legislatore avesse voluto estendere quella parola anche al caso di *false indulgenze*, lo avrebbe espresso o avrebbe dovuto esprimerlo, giacchè egli sa che « in poenis benigna est interpretatio facienda » e che « leges quae poenam statuunt, strictae subsunt interpretationi » (2).

Solo per questo motivo noi restiamo nella nostra opinione. Non ci sembra esatta la ragione che adducono Cappello e Chelodi, che cioè se si trattasse di false indulgenze avremmo la frode, ma non il sacrilegio ; perchè non è detto che solo il sacrilegio sia passibile di censura, ma ogni delitto « grave, externum, consummatum cum contumacia coniunctum ». E se il legislatore avesse voluto, poteva benissimo annettere la scomunica anche ai *facientes quaestum ex* falsis *indulgentiis*, tanto più che in questo caso ci sarebbe la *deceptio fidelium* su cosa sacra : motivo non trascurabile per una censura.

115. — La censura si incorre *ipso facto* appena ricevuto tutto o in parte il prezzo delle indulgenze.

Scusa dalla censura l'ignoranza *vincibile*, ma non la crassa o la supina. Cfr. Can. 2229, § 3, n. 1.

116. — Conviene infine notare che « *indulgentiae* coronis aliisve rebus adnexae *tunc* tantum *cessant, cum coronae aliaeve res* prorsus desinant esse vel *vendantur* ». Can. 924, § 2, anche se si trattasse di indulgenze così dette apostoliche (3).

(1) *Cappello*, n. 294.
(2) Can. 19.
(3) S. Penitenz. Apost., 18 febb. 1921.

Della violazione dei cadaveri e dei sepolcri.

Can. 2328. Qui cadavera vel sepulcra mortuorum ad furtum vel alium malum finem violaverit, interdicto personali puniatur, sit ipso facto infamis, et clericus praeterea deponatur.

117. — La *violazione del sepolcro*, è delitto specifico nel diritto romano (1); importava l'infamia e pene anche capitali. Dai Padri greci del IV secolo fu annoverato fra i delitti canonici (2); ma in seguito esulò dal nostro diritto.

Il nuovo Codice viene opportunamente a riesumarlo.

118. — Qui cadavera: tanto di fedeli, quanto di infedeli, eretici, scismatici, ecc.: *ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus;*

vel sepulcra mortuorum: sia benedetti che non benedetti, purchè vi sia stato sepolto un cadavere;

ad furtum: sia del cadavere che di oggetti che si trovano col cadavere o nel sepolcro;

vel alium malum finem: questi altri mali fini non sono da confondersi con gli atti per i quali restano violati la chiesa o il cimitero. È naturale che se uno entrasse nel sepolcro non per furto e tanto meno per un fine cattivo non sarebbe passibile di pena. È il caso di chi volesse, per es., rivedere una persona cara già seppellita.

violaverit: poco importa che il delinquente non intenda commettere la violazione di cui si parla: la *mala voluntas* è contenuta nell'atto stesso ch'egli compie.

119. — Chi viola i cadaveri o i sepolcri:

1. incorre nell'*interdetto* personale *ferendae sententiae — interdicto personali puniatur;* —

2. è *ipso facto* infame; cfr. Can. 2293-94-95.

(1) D. 47, 12; C. 9, 19.

(2) *Chelodi*, l. c. n. 67; *Ludwig*, l. c. 172, 178.

3. se è chierico, oltre all' interdetto e all' infamia, sia anche deposto: *deponatur*; altra *pena ferendae sententiae*. Cfr. can. 2303-04 (1).

Della violazione delle chiese e dei cimiteri.

Can. 2329. Ecclesiae vel coemeterii violatores, de quibus in can. 1172, 1207, interdicto ab ingressu ecclesiae aliisque congruis poenis ab Ordinario pro gravitate delicti puniantur.

120. — Gli atti per i quali una chiesa o un cimitero possono essere violati, sono espressamente enumerati dal diritto.

Il Can. 1172 dice: § 1. Ecclesia violatur infra recensitis tantum actibus, dummodo certi sint, notori, et in ipsa ecclesia positi:

1. Delicto homicidii;

---

(1) Il Codice Penale Italiano contempla esplicitamente questi reati.

Art. 143: «Chiunque nei luoghi destinati al culto o nei cimiteri mutila o deturpa monumenti, statue, dipinti, lapidi, iscrizioni è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa sino a lire cinquecento.

Art 144. Chiunque commette atti di vilipendio sopra un cadavere umano o sopra le sue ceneri, ovvero, per fine d' ingiuria o per qualsiasi altro fine illecito, sottrae per intero o in parte il cadavere o le ceneri, o ne viola in qualsiasi modo il sepolcro o l' urna, è punito con la reclusione da sei a trenta mesi e con la multa sino a lire mille.

Fuori dei casi suindicati, chiunque sottrae per intero o in parte, o senza autorizzazione disseppellisce un cadavere umano o ne sottrae le ceneri, è punito con la detenzione sino ad un mese e con la multa sino a lire trecento.

Se il fatto sia commesso da persona preposta o addetta al cimitero o ad altri luoghi di sepoltura, o alla quale siano affidati il cadavere o le ceneri, la pena è nel primo caso, della reclusione da tre mesi a tre anni e della multa da lire cinquanta a millecinquecento; e, nel secondo caso, della detenzione sino a due mesi e della multa sino a lire cinquecento».

2. Iniuriosa et gravi sanguinis effusione;

3. Impiis vel sordibus usibus, quibus ecclesia addicta fuerit;

4. Sepultura infidelis vel excommunicati post sententiam declaratoriam vel condemnatoriam.

§ 2. Violata ecclesia, non ideo coemeterium, etsi contiguum, violatum censetur, et viceversa.

Lo stesso canone è applicabile ai cimiteri. Stabilisce infatti il can. 1207: « Quae de interdicto, violatione, reconciliatione ecclesiarum canones praescribunt, etiam coemeteriis applicentur ».

Si noti peraltro che gli atti determinati dal citato canone 1172 debbono essere: *notori*, *posti* (non dice *consumati*) nella chiesa o nel cimitero.

121. — Gli autori di tali atti soggiacciono:

1. *all' interdetto ab ingressu Ecclesiae* (1), *ferendae sententiae.*

2. *ad altre congrue pene* da infliggersi dall' Ordinario, secondo la gravità del delitto.

---

(1) Cfr. Can. 2277: Interdictum ab ingressu Ecclesiae secumfert prohibitionem ne quis in ecclesia divina officia celebret vel eisdem assistat aut ecclesiasticam sepulturam habeat; si autem assistat, non est necesse ut expellatur, nec, si sepeliatur, oportet ut cadaver amoveatur ».

CAPO III.

Dei delitti contro le autorità, le persone, le cose ecclesiastiche.

122. - Dopo i delitti contro la fede e la religione, opportunamente il legislatore passa a quelli contro le autorità ecclesiastiche. L'ordine progressivo, come dicemmo a principio, è rigorosamente logico. Dopo ciò che riguarda immediatamente Dio, nulla vi è sulla terra di più sacro dell'autorità ecclesiastica, che nostro Signore stesso creò a custode e vindice della sua verità. E tanto alto è il concetto dell'autorità che la verità medesima verrebbe a perdere della sua forza se non ci fosse un Papa che la proclamasse e i Vescovi che la insegnassero secondo il pensiero di Gesù Cristo.

Naturalmente la suprema e insostituibile autorità è il Romano Pontefice, pietra fondamentale della Chiesa Cattolica; e a Lui, prima che ad altri, dobbiamo devozione, affetto, obbedienza illimitata. E perciò di Lui parla primieramente il Codice.

Dei delitti nell'elezione del Romano Pontefice.

Can. 2330. Quod attinet ad poenas statutas in delicta quae in eligendo Summo Pontifice committi possunt, unice standum const. Pii X « Vacante Sede Apostolica », 25 Dec. 1904.

123. — Per i delitti commessi nell'elezione del Romano Pontefice, il Codice conferma pienamente le sanzioni penali contenute nella Costituzione *Vacante Sede Apostolica* del 25 dicembre 1904.

Anzichè tralasciare o mettere in appendice, come fanno

molti, questo importante documento piano, preferiamo leggerlo qui, dove il Codice ne fa menzione, per amore di ordine e di precedenza. Non tutti saremo chiamati a essere un giorno elettori del Papa: ma non per questo dobbiamo non conoscere ciò che a tale elezione si riferisce: se non altro a titolo di semplice erudizione. Che forse l'uomo di scienza limita le sue ricerche solo a ciò che può riguardarlo o non spazia nei vasti orizzonti dello scibile in cerca sempre di nuova luce e di nuova fiamma?

Non vediamo dunque perchè debba essere trascurato il commento di una Costituzione che ci riguarda non solo come giuristi, ma, e primieramente, come cattolici e come sacerdoti, ove vediamo infranta per sempre una servitù intollerabile, quale era quella del *veto*. Solo per questo quel documento meriterebbe tutta la nostra attenzione.

124. — La costituzione « Vacante Sede Apostolica » contiene *nove* scomuniche riservate *specialissimo modo* al Papa futuro. La riserva è così rigorosa che da esse nessuno può assolvere, neppure il Penitenziere Maggiore. « Ita ut hanc legem violantes excommunicationem ipso facto incurrunt, a qua, sicut ab alia quavis et contra quoslibet in hac Constitutione imposita et irrogata, seu infra imponenda et irroganda poena excommunicationis, a nullo, ne a Majori quidem Poenitentiario, *cuiuslibet facultatis vigore,* praeterquam a Romano Pontifice, *nisi in mortis articulo,* absolvi possint » (1).

125. — Cardinales omnes et singuli, valetudine non impediti, cum tertio pulsata per loca solita Conclavis campanula fuerit, ad scrutinium convenire debent; cui legi si quis non obtemperaverit, latae sententiae excommunicationis poenam incurrat. (n. 37 della Costituz.).

1. Tutti i Cardinali non malati che già si trovano in Conclave debbono recarsi nell'aula della elezione non più tardi del terzo segno della campana.

(1) Costit. « Vacante Sede Ap. », tit. 2, cap. 4, n. 51.

2. Questo dovere obbliga tutte le volte che si procede allo scrutinio, fino a che non è avvenuta la canonica elezione.

Gli scrutini si fanno tutti i giorni: la mattina, dopo la Messa e l'inno *Veni Creator* con l'*oremus* e, solo nel primo giorno, dopo la Comunione dei Cardinali; nel pomeriggio, a una certa ora, dopo il detto inno e *oremus*.

3. È chiaro che se un Cardinale per una strana ipotesi non sentisse il suono della campana e non intervenisse perciò alla votazione, non incorrerebbe nella scomunica, per la quale occorre il dolo. E questo sia detto anche per gli altri casi.

126. — Volumus ut epistolae, aut cuiusvis generis scripta, etiam typis edita, tum ad eos, qui in Conclavi sunt (non exceptis S. R. E. Cardinalibus), tum praesertim e Conclavi ad eos, qui foris sunt, mitti nullatenus possint, nisi prius omnia et singula S. Collegii Secretarii, ac simul Praelatorum, qui ad custodiam Conclavis deputati sunt, examini atque inspectioni subiiciantur. Absolute autem omnibus interdicimus, ne ephemerides quotidianae vel periodicae extra Conclave mittantur. Qui vero contra fecerint, poenae excommunicationis latae sententiae subiaceant. (n. 50 della Costituz.).

1. Non è permesso di ricevere o mandare fuori di Conclave scritti o stampe senza previa censura del Segretario del S. Collegio e dei Prelati deputati alla custodia del Conclave.

2. È poi assolutamente proibito a tutti di mandare fuori di Conclave stampe quotidiane o periodiche, e ciò indipendentemente dalla censura.

127. — Ab omnibus in conclavi partem habentibus secretum religiosissime servetur in iis omnibus, quae ad electionem Romani Pontificis pertineant, et in iis quae in Conclavi, seu in loco electionis agantur. Hinc quaecumque directe vel indirecte secretum violare quomodolibet poterunt, sive verba, sive scripta, sive signa, aut alia quaevis, omnia vitare et cavere omnino tenentur; ita ut hanc legem violantes excommunicationem ipso facto incurrant.

1. Si noti la severità di questa disposizione.

Al segreto sono tenuti non solo i Cardinali, ma tutti coloro che, a norma della Costituzione, sono ammessi al Conclave: «Quilibet Cardinalis in Conclavi duobus servientibus clericis, vel laicis, vel uno clerico et uno laico, contentus sit; infirmis autem et graviter affectis... tertius indulgeri potest. Conclavistae Praelati esse non possunt, neque consanguinei, vel affines in primo et secundo gradu Cardinalium, etiamsi expensis eorum viverent... Et de qualitatibus Conclavistarum, Cardinales deputati ante Conclavis ingressum diligenter inquisitionem habere, et eos approbare, ac post ingressum denuo diligenter inquirere debent. Sacri Palatii Apostolici Sacrista quoque cum uno vel pluribus (ad S. Collegii arbitrium) Clericis coadiutoribus in officio Sacristae, itemque Magistri Caeremoniarum non plures quam sex Conclave ingrediuntur, muneribus quae ad ipsos pertinent vacaturi. Adsit praeterea unus S. Collegii Secretarius tantum, unus Religiosus pro confessionibus excipiendis, duo Medici, unus chirurgus, unus Aromatarius cum uno aut duobus servientibus.....; aliisque Conclavis utilitati atque commoditati servientes, qui tamen plures esse non debent quam quod necessitas postulaverit (n. 38 e 43 della Costituzione).

2. Il segreto si riferisce a tutto e solo ciò che riguarda l' elezione del Sommo Pontefice e a ciò che avviene nell'aula dell' elezione.

Tutto il resto (tenore di vita, episodi, avvenimenti indipendenti dall' elezione, ecc.) non cadono sotto segreto.

3. Il segreto urge durante e dopo il Conclave: ma la scomunica si incorre solo se si viola durante il Conclave. Cfr. formula del giuramento, n. 40 della Costituzione.

128. – Specialiter autem, sub eiusdem excommunicationis poena, Cardinales prohibemus, ne suis Familiaribus seu Conclavistis vel aliis quibusvis ea pandant, quae scrutinium directe vel indirecte respiciant, itemque quae in Cardinalium Congregationibus sive ante Conclave sive ipso durante habitis acta vel decreta sint» (n. 52 della Costituzione).

1. La censura riguarda i soli Cardinali, e non già i

conclavisti e neppure lo stesso segretario del S. Collegio. I Cardinali peraltro debbono mantenere il segreto non solo con i conclavisti, ma anche con gli altri; non solo durante il conclave, ma anche dopo, quantunque solo nel primo caso sotto pena di scomunica.

2. Il segreto cade: 1. su tutto ciò che *directe o indirecte* riguarda lo scrutinio; 2. su tutto ciò che si è trattato o decretato nelle congregazioni cardinalizie tenute sia prima che durante il conclave.

3. Conviene notare che lo scrutinio comprende tre parti: l'*antescrutinio*, che consta di cinque atti; lo *scrutinio* propriamente detto, che consta di otto atti e il *postscrutinio*, che consta di tre atti (c. 58 e seq.).

Le Congregazioni Cardinalizie, durante la vacanza della S. Sede, sono di due specie: *generali*, con la partecipazione di tutto il S. Collegio; e *particolari*, composte del Cardinal Camerario e di tre Cardinali anziani di ciascun ordine (gli ordini sono tre: vescovi, preti e diaconi). Il segreto si riferisce alle congregazioni generali e a quelle particolari.

129. – Simoniae crimen, tam divino quam humano iure detestabile, in electione Romani Pontificis omnino sicut reprobatum esse constat, ita et nos reprobamus atque damnamus, huiusque criminis reos poena excommunicationis latae sententiae innodamus (n. 79 della Costituzione).

Se un Cardinale si rendesse reo di simonia incorrerebbe nella scomunica? C'è chi afferma (1) e chi nega e chi non osa nè affermare nè negare (2).

E veramente ragioni ce ne sono per gli uni e per gli altri.

Chi nega si appoggia al prescritto del Can. 2227, § 2 ove si legge: « Nisi expresse nominentur, S. R. E. Cardinales sub lege poenali non comprehenduntur ».

(1) *Vermeersch*, l. c. 273.
(2) *Cappello*, l. c. n. 571.

Però costoro dimenticano che noi non ci troviamo davanti a un canone qualunque del Codice, per la cui interpretazione abbiamo già delle regole, ma siamo dinanzi a un documento che sta a sè e che si regge con principii propri. La nostra Costituzione concerne un conclave, in cui gli attori principali son proprio i Cardinali, i quali soltanto hanno il diritto e quindi la possibilità del voto: e poichè l'atto simoniaco di cui si parla riguarda precipuamente la elezione del Papa, è ovvio che tale atto non può essere compiuto, *directe et per se*, che dai soli Cardinali. Così peraltro ordinava la Costituzione « Cum tam divino » (1) di Giulio II, che nel n. 79 è pur citata dalla Costituzione « Vacante Sede Apostolica ».

Si potrà obbiettare perchè mai il legislatore si affretta a nominare espressamente i Cardinali in altri passi della Costituzione: ma si può rispondere che questa circostanza non può prendersi a norma di una esatta interpretazione, anche perchè le prescrizioni non sono redatte in forma di canoni, ma si trovano qua e là nel non breve documento e perciò non è il caso di interpretarle come i veri e propri canoni del Codice.

Non sarà poi fuor di luogo notare che la Costituzione « Vacante Sede Apostolica » fu scritta e promulgata nel 1904 quando i Canoni relativi alla interpretazione delle pene (parliamo, certamente, dei canoni novissimi) erano ancora lontani dall'esistenza: e intanto quella costituzione è rimasta immutata anche dopo il Codice e nessuno oserebbe dire che si debba leggere diversamente dal come si leggeva prima della Pentecoste 1917: almeno fino a che non interviene la parola autorevole del legislatore.

130. — Item sub excommunicationis poena prohibemus ne quis, etiamsi Cardinalatus honore fulgeat, vivente Romano

(1) Costit. « Cum tam divin », del 14 gennaio 1505, confermata dal Concilio Later. V. Cfr. *Gambarus*, Comm. in Extrav. Julii II de elect. simon. R. P.; *Cappello*, De Curia Romana, II, p. 477 seq.

Pontifice et eo inconsulto, tractare de ipsius Successoris electione, aut aliquod suffragium polliceri, vel hac de causa privatis conventiculis factis aliquid deliberare et decernere praesumat. (n. 80 della Costituz.).

1. Il Papa Simmaco nel Sinodo Romano del 499 proibì sotto gravissime pene di trattare dell'elezione del successore del Papa, questi ancora vivente.

Paolo IV con la Costituzione «Cum Secundum Apostolum» del 16 dicembre 1557 condannò tali trattative e le punì con la scomunica riservata al Sommo Pontefice *ipso facto incurrenda.*

Il dispositivo non è dunque una novità.

2. Qui si fa espressa menzione anche dei Cardinali: nessuno è escluso dall'incorrere nella censura: *ne quis.* Il legislatore non pone limiti: uomo o donna, laico o chierico, suddito o governante, tutti sono compresi in questa proibizione. Nella citata Costituzione di Paolo IV, § 5, era espressamente detto: «Omnes et singuli, tam clerici quam utriusque sexus laici, qui per se vel per alios, etc.».

3. Agli effetti della scomunica si richiedono due circostanze:

1. che le trattative si facciano vivente ancora il Papa;

2. che si facciano ad insaputa del Papa; mancando queste condizioni, non si incorre la censura.

4. La Costituzione condanna tre atti ben distinti:

1. *trattare* dell'elezione del futuro Pontefice: qui si richiede non già una semplice opinione, ma un vero e proprio negoziato a base di intese, di convenzioni, ecc.;

2 accaparrarsi qualche suffragio sulla desiderata elezione: e ciò può farsi direttamente dai Cardinali, indirettamente anche dagli altri;

3. *deliberare* qualche cosa di positivo su tale elezione in privati convegni.

Si noti che l'ignoranza, anche se *crassa e supina,* scusa dalla censura, come pure il *metus,* sebbene *leve:* e ciò in forza della parola: «*praesumat*».

131. Sub poena excommunicationis latae sententiae speciali modo reservatae futuro Pontifici, omnes et singulos S. R. E. Cardinales, tam praesentes quam futuros, pariterque Secretarium S. Collegii Cardinalium aliosque omnes in Conclavi partem habentes, prohibemus, ne, quovis praetextu, a quavis civili potestate munus recipiant *Veto* sive *Exclusivam*, etiam sub forma simplicis desiderii, proponendi, ipsumve hoc *Veto*, qualibet ratione sibi cognitum, patefaciant sive universo Cardinalium Collegio simul congregato, sive singulis purpuratis Patribus, sive scripto, sive ore, sive directo ac proxime, sive oblique ac per alios (Costituz. di Pio X « Commissum Nobis » del 20 gennaio 1904).

1. Il *veto* o *esclusiva* era la proibizione di eleggere a Romano Pontefice un determinato soggetto, che i Re della Francia, dell'Austria e della Spagna avanzavano al S. Collegio per mezzo del proprio Cardinale protettore.

Questo privilegio, vero inaudito abuso, non fu mai concesso dai Romani Pontefici: si era lasciato correre, data la tristizia dei tempi, finchè Pio X, con gesto sovranamente energico, non troncò sì dolorosa consuetudine (1).

2. La Costituzione « Commissum Nobis » colpisce:

a) tutti e singoli i Cardinali, presenti e futuri;

---

(1) Il veto fu per l'ultima volta proposto al Conclave del 1903 dall'Austria contro il Card. Rampolla, già Segretario di Stato di Leone XIII. Fin dai primi scrutini il nome di questo porporato riportò il maggior numero di voti. Quando l'elezione sembrava ormai quasi certa, il Card. Puzyna, Arcivescovo di Cracovia, partecipò al S. Collegio il veto dell'Austria contro quella elezione. Questa indebita e audace intromissione disgustò vivamente quel S. Consesso; lo stesso Rampolla, che pure se ne stava indifferente, nel riserbo e nel raccoglimento, protestò energicamente; i Cardinali si associarono alla protesta e l'effetto fu che nella prossima votazione il Card. Rampolla ebbe un voto di più.

Pio X, che fra tutti aveva sentito più vivo nel suo animo il dolore e lo sdegno per quell'atto arbitrario, appena asceso al trono pontificio emanò la Costituzione che stiamo esaminando.

b) il Segretario del S. Collegio Cardinalizio (quest' ufficio spetta *iure proprio* all' Assessore della S. C. Concistoriale);

c) tutti gli altri che fanno parte del Conclave.

3. A costoro, sotto pena di scomunica, è proibito di ricevere il veto:

a) sotto qualunque pretesto: cioè per qualunque fine o causa, anche se nell' intenzioni dell' agente sembri onesta;

b) da qualunque civile potestà: è perciò necessario che il veto provenga dal potere civile e non già da persone private o dal potere ecclesiastico, per es. da un Concilio provinciale, da un Ordine religioso, ecc.

c) anche se il veto viene sotto forma di semplice desiderio.

4. Viene adesso considerata un' altra azione, distinta dalla prima: qui tutto il delitto è *nell' accettare* l' incarico del veto; nel secondo caso è nel *manifestarlo*.

Pertanto alle medesime persone è proibito, sempre sotto pena di scomunica, di manifestare il veto in qualunque modo conosciuto (cioè sia *directe* che *indirecte*, sia apertamente che occultamente, sia dall' autorità civile che da altri);

a) a tutto il Collegio dei Cardinali riunito insieme;

b) o ai singoli Cardinali: quindi non si incorre nella scomunica se uno lo manifesta agli altri conclavisti o allo stesso Segretario del S. Collegio;

c) sia in iscritto che a voce;

d) sia direttamente e immediatamente che indirettamente e per altri: come si vede, non si sfugge alla morsa della legge, attesa l' estensione delle parole usate dal legislatore.

132. — Cardinales praeterea abstineant ab omnibus pactionibus, conventionibus, promissionibus aliisque quibuscumque obligationibus, quibus adstringi possint ad suffragium alicui vel aliquibus dandum vel non dandum: quae omnia et singula, si de facto intervenerint, etiam iuramento adiecto, nulla et irrita, neque ad eorum observantiam quemquam teneri decernimus, et contra facientes ex nunc excommunicationis poena innodamus (N. 82 della Costituz.).

1. Qui si parla solo di Cardinali perchè solo essi sono chiamati a dare il voto.

2. I Cardinali debbono astenersi:

a) da patti;

b) convenzioni;

c) promesse;

d) da qualunque altro genere di obbligazione in ordine al dare o non dare il proprio voto a questo o a quelli.

3. Nel caso che tutti questi accordi avvenissero, anche con giuramento, la Costituzione li dichiara nulli, annullando e irritando *ipso facto* gli stessi giuramenti.

4. Fin qui non si incorre nella censura.

Però chi, contro tali prescrizioni, osasse tener fede alla parola data, incorre nella scomunica *latae sententiae*.

133. — Si quis litteras super negotiis quibuscumque confectas quae a Romano Pontifice ante coronationem suam emanaverint, audeat impugnare, excommunicationis sententia innodamus (n. 88 della Costituz.).

1 Appena avvenuta l'elezione canonica, il nuovo eletto, dato il consenso, è immediatamente il vero Papa. Cfr. Can. 319: «Romanus Pontifex, legitime electus, statim ab acceptata electione, obtinet, iure divino, plenam supremae iurisdictionis potestatem».

La incoronazione è quindi una semplice cerimonia, che nulla aggiunge alla potestà che il Papa ha già ricevuta nel momento che accettò l'avvenuta elezione.

2. È pertanto evidente come sia ridicolo e strano impugnare qualunque documento che il Pontefice emanasse prima della incoronazione.

3. La Costituzione dice: *quis*: tutti sono dunque colpiti dalla sanzione penale: chierici o laici, uomini o donne, persona pubblica o privata.

Dice pure: *audeat impugnare*: si richiede perciò la piena avvertenza: scusano dalla censura l'ignoranza crassa o supina e qualunque timore.

4. Si noti infine che *impugnare*, nel caso nostro, signi-

fica ritenere di nessun valore le lettere pontificie, perchè firmate prima della incoronazione: tutta qui è la ragione del delitto e conseguentemente della scomunica. Non incorrerebbe perciò nella censura chi impugnasse i documenti papali per altro motivo.

Della disobbedienza al Papa e al proprio Ordinario.

Can. 2331 § 1. Qui Romano Pontifici vel proprio Ordinario aliquid legitime praecipienti vel prohibenti pertinaciter non obtemperant, congruis poenis, censuris non exclusis, pro gravitate culpae puniantur;

§ 2. Conspirantes vero contra auctoritatem Romani Pontificis eiusve Legati vel proprii Ordinarii aut contra eorum legitima mandata, itemque subditos ad inobedientiam erga ipsos provocantes, censuris aliisve poenis coerceantur; et dignitatibus, beneficiis aliisve muneribus, si sint clerici; voce activa et passiva atque officio, si religiosi, priventur.

134. — Questo canone, sebbene riguardi chierici e laici, pure si può ricongiungere col Can. 127: « Omnes clerici, praesertim vero presbyteri, speciali obligatione tenentur suo quisque Ordinario reverentiam et obedientiam exhibendi ». A *fortiori* questa riverenza e obbedienza si deve al Romano Pontefice.

135. - *Qui Romano Pontifici vel proprio Ordinario:* il legislatore non distingue tra chierici e laici: *qui*. Tutti sono perciò compresi in quest'obbligo tassativo, qualunque sia la classe cui appartengono.

....*Romano Pontifici vel proprio Ordinario:* il Codice si riferisce solo ai superiori immediati: il Papa lo è per tutti, quale capo universale e supremo della Chiesa; l'Ordinario per i propri sudditi. E non senza ragione pone sullo stesso

piano l'obbedienza al Vicario di Cristo e al Capo della Diocesi; la ragione dell'obbedienza è unica, giacchè, sebbene con diversa ampiezza di autorità, entrambi sono i rappresentanti più diretti di Dio.

136. — *Aliquid legitime praecipienti vel prohibenti:* il suddito allora è tenuto a obbedire al proprio superiore quando questi gli comanda cosa legittima: non vi sarebbe pertanto disobbedienza alcuna qualora non si ottemperasse a un ordine contrario al diritto comune, alle consuetudini e alla stessa giustizia e carità, giacchè solo allora il comando è legittimo quando è conforme alle leggi e alle probate consuetudini dei luoghi.

Agli effetti della punizione è poi necessario che il comando sia dato nelle forme volute dalla legge, o direttamente dal superiore stesso o indirettamente per mezzo degli organi ufficialmente autorizzati e responsabili.

Si noti, peraltro, che l'atto del Superiore si presume sempre legitimo, fino a prova in contrario. Nel dubbio, *praesumptio favet superiori* e il suddito è tenuto a obbedire, salvo il ricorso in *devolutivo* al competente superiore. Ma questo va detto per gli Ordinari, non già per il Papa, gli atti del quale sono inappellabili.

137. *pertinaciter non obtemperant:* non obbediscono con pertinacia. La pertinacia, di cui qui si parla, consiste nel resistere a un ordine dato più volte con o senza ammonizione. Nell'antico diritto erano richieste due ammonizioni, perchè si procedesse alla punizione del riluttante (1). Nel decreto «Maxima cura» della S. C. Concistoriale del 20 agosto 1910, al can. 1, n. 9 era detto: «Inobedientia praeceptis Ordinarii post unam et alteram monitionem et in re gravis momenti, ceu cavendi a familiaritate cum aliqua persona vel familia, etc.».

138. — *congruis poenis, censuris non exclusis, pro gra-*

(1) Cfr. *Hollweck*, § 134.

vitate culpae puniantur: codesti disobbedienti *debbono* essere puniti: l'ordine è precettivo. Con quali pene? Esse sono indeterminate e si lascia al criterio del giudice o del superiore l'infliggere quelle che ritiene più opportune, non escluse ove lo creda, anche le censure.

139. — Nella seconda parte il canone tratta della *cospirazione*, delitto qualificato, indubbiamente assai più grave della semplice disobbedienza. Si ha la cospirazione quando due o più persone si uniscono per raggiungere uno scopo consigliandosi a vicenda e dandosi scambievole aiuto.

Nell'antico diritto i cospiratori contro il Romano Pontefice, il proprio Vescovo o il proprio superiore regolare eran colpiti di scomunica *ferendae sententiae* se laici, se chierici, di deposizione: gli uni e gli altri incorrevano nell'infamia.

140. — Il Codice contempla la cospirazione:

1. contro il Papa;
2. contro il Legato del Papa;
3. contro il proprio Ordinario;
4. contro i legittimi ordini dei medesimi.

141. — Alla cospirazione il canone aggiunge la *provocazione*, cioè l'eccitamento dei sudditi a disobbedire al Papa, al suo Legato, all'Ordinario. La provocazione è perfetta indipendentemente dai suoi effetti.

La cospirazione e la provocazione rivestono speciale malizia, per il disprezzo dell'autorità direttamente inteso e voluto: per questi delitti non si richiede la esplicita pertinacia, giacchè per loro natura già la contengono implicitamente.

La provocazione ha questo di particolare, che l'azione dei singoli diventa collettiva e fra gli altri mali c'è da annoverare quello non lieve del turbamento dell'ordine pubblico.

142. — A nessuno sfugge la gravità di questi delitti e le conseguenze che ordinariamente producono. Il legislatore non ha determinate le pene da infliggersi, rimettendosi al giudizio del competente superiore: si limita solo a indicarne il genere: le censure, non escluse però altre pene che si credessero opportune secondo la gravità del delitto.

Oltre a queste pene, rilasciate all'arbitrio del superiore e del giudice, il Codice ordina la *privazione:*

1. delle dignità;
2. dei benefici;
3. e di altri uffici

se i delinquenti son chierici;

1. della voce attiva e passiva;
2. dell'ufficio che occupano, se sono religiosi.

Per l'applicazione di questi prescritti, si tengano presenti le norme fissate dal Can. 2223.

Dell'appello contro il Papa.

Can. 2332. **Omnes et singuli cuiuscumque status, gradus seu conditionis etiam regalis, episcopalis vel cardinalitiae fuerint, a legibus, decretis, mandatis Romani Pontificis pro tempore exsistentis ad Universale Concilium appellantes, sunt suspecti de haeresi et ipso facto contrahunt excommunicationem Sedi Apostolicae speciali modo reservatam; Universitates vero, Collegia, Capitula aliaeve personae morales, quocumque nomine nuncupentur, interdictum speciali modo Sedi Apostolicae pariter reservatum incurrunt.**

143. — Il nuovo diritto non differisce sostanzialmente dall'antico: le parole del Canone son quasi le stesse della Costituzione « Apost. Sedis ».

Il delitto di appello contro il Papa ha la sua origine nel secolo XV (1). Il Pontefice Pio II condannò tale appello con la celeberrima Bolla « Execrabilis » (1459) comminando, fra le altre pene, la scomunica.

Confermarono queste sanzioni Giulio II (1509) e Gregorio XIII (1577) (2).

(1 *Funk,* l. c. § 146.

(2) Cfr. *Thesaurus,* II, v. appell. 1; *Hinschius,* l. c. V, 723 sq.

144. — È manifesta l'enormità del delitto in esame.

Appellare significa «ab inferiore iudice ad superiorem provocare» (Can. 1872); appellando dunque dagli atti del Papa al concilio universale si verrebbe ad affermare, almeno in linea di fatto, che quest'ultimo è superiore al primo; mentre è indiscusso che il Romano Pontefice, «Beati Petri in primatu successor, habet non solum primatum honoris, sed supremam et plenam potestatem iurisdictionis in universam Ecclesiam tum in rebus quae ad fidem et mores, tum in iis quae ad disciplinam et regimen Ecclesiae per totum orbem diffusae pertinent». Can. 218, § 1. Gli stessi atti del Concilio Ecumenico il quale, «suprema pollet in universam Ecclesiam potestate» (Can. 228 § 1), non hanno «vim definitivam obligandi nisi a Romano Pontifice fuerint confirmata et eius iussu promulgata» Can. 227.

Esplicitamente stabilisce il citato Can. 228, § 2: «A sententia Romani Pontificis non datur ad Concilium Oecumenicum appellatio».

E il Can. 1556 proclama apertamente e solennemente: «Prima Sedes a nemine iudicatur».

Ciò posto, non è chi non veda quale grave ingiuria si rechi all'autorità del Sommo Pontefice con l'interporre appello contro gli atti di Lui. In tale gesto, oltre all'ingiuria, vi è il segno dello scisma e il sospetto dell'eresia. Che se l'appellante fosse ancora convinto che il Papa non ha nella Chiesa la suprema e infallibile autorità, sarebbe manifestamente eretico e come tale passibile di un'altra scomunica.

E ora esaminiamo il Canone.

145. — *Omnes et singuli cuiuscumque status, gradus seu conditionis:* la dizione è ampia e abbraccia tutti, senza limitazione alcuna.

etiam regalis, episcopalis vel cardinalitiae fuerint: il legislatore fa espressa menzione di re, vescovi e cardinali: anche costoro son passibili di pena qualora commettessero il delitto di cui ci occupiamo.

a legibus, decretis, mandatis: queste parole compren-

dono qualunque atto della potestà legislativa, giudiziaria o amministrativa del Romano Pontefice. Sono evidentemente esclusi i consigli, le esortazioni, ecc. che non entrano nell'ambito delle leggi, dei precetti, dei comandi.

La legge, secondo S. Tommaso, è « ordinatio rationis ad bonum commune, ab eo, qui curam communitatis habet, promulgata » (1).

Il decreto in questo differisce dalla legge, che può emanarsi non solo per la comunità, ma anche per le singole persone, sia fisiche che morali, e non stabilmente, ma *ad tempus.*

Il *mandato* è generalmente l'ordine che può emettersi anche da chi è privo di giurisdizione in forza della potestà dominitiva o amministrativa. Si riferisce ad un solo atto e a un determinato tempo (2).

Romani Pontificis pro tempore existentis: le leggi, i decreti, i mandati debbono emanare dal Sommo Pontefice *immediatamente:* non incorrerebbe pertanto nelle censure chi appellasse da atti emanati dai Vescovi, dai Legati della S. Sede, dalle S. Congregazioni o dai Tribunali della Curia Romana: eccetto il caso che tali atti venissero emessi de *speciali mandato Ss.mi* o da Lui fossero approvati in forma specifica in modo da *doversi* considerare come *atti pontifici.*

Agli effetti della censura è inoltre necessario che l'appello si faccia da leggi, decreti o mandati del Papa il quale sia tuttora vivente nel momento che si osa interporre l'appello. Che se si appellasse da atti del Papa defunto non v'è luogo a censura.

ad Universale Concilium: il Concilio universale di cui qui si parla è il Concilio ecumenico, come chiaramente indica il Can. 228, § 2.

E se si appellasse al Concilio — non diciamo provinciale

(1) Summa theol. 1-2, q. 90, a. 4; *D'Annibale,* l. c. I, n. 161; *Suarez. De legibus,* lib. I cap. 12.

(2) *Wernz,* l. c. I, n. 89; *Lehmkuhl,* I, n. 146; *Cappello,* l. c. n. 242.

ma nazionale? L'ingiuria sarebbe ancora più grave, ma la censura non si incorrerebbe: lo stesso dicasi se si appellasse al futuro Pontefice. A differenza dell'antico diritto, il Codice non parla di *futuro* Concilio: perciò si contrae la scomunica sia appellando al presente, sia al futuro Concilio.

appellantes: la censura la incorrono soltanto coloro che effettivamente producono l'appello al Concilio ecumenico. E i cooperatori?

La Costituzione « Apostolicae Sedis » colpiva anche coloro « quorum auxilio, consilio vel favore appellatum fuerit ». Il Codice ha soppresso tali parole: forse perchè c'è un canone speciale che tratta della cooperazione in genere? o per modificare l'antico diritto? I canonisti sono discordi nell'interpretare la portata della parola « appellantes ». Sole vuole comprendervi anche i cooperatori; (1) Cappello ed altri li escludono (2).

Chi di essi ha ragione?

Sole si appella al Can. 2231; Cappello si fonda sulla soppressione delle su riferite parole. La soppressione, a nostro avviso, non conta; giacchè posto un principio generale, enunciato nel Can. 2231, sarebbe stato un pleonasmo giuridico voler ripetere a ogni piè sospinto il ritornello dei cooperatori mandanti, consulenti, ecc. ecc. E perciò tutte le volte che si tratta di azioni, che richiedono o possono ammettere dei cooperatori, noi applichiamo le regole del Can. 2231: « Si plures ad delictum perpetrandum concurrerint, licet unus tantum in lege nominetur, ii quoque de quibus in Can. 2209, §§ 1-3, tenentur, nisi lex aliud expresse caverit, eadem poena ».

Teniamo peraltro a far notare che nella questione in esame intendiamo inclusi semplicemente i cooperatori principali, cioè i responsabili e non già i secondari. Così, per es., se un Vescovo appellasse al Concilio Universale e per raggiungere l'intento si servisse dell'opera fattiva, intelli-

(1) *Sole*, l. c. n. 357.
(2) *Cappello*, l. c. n. 245; *Cipollini*, l. c. n. 22.

gente, di un principe, di un re, ecc. i quali adoperassero ogni mezzo per condurre a fine l'operato del Vescovo ribelle; potremmo dire che il principe, il re, ecc. ecc. sebbene non autori *primari* dell'appello, non incorrano nella censura? Con la loro azione non provano essi di avere sposata la causa e di essere quindi cooperatori principali dell'atto insano?

146. - Tutti costoro, appena interposto l'appello:

a) sunt suspecti de haeresi: e giustamente, perchè di fatto si viene implicitamente a negare una verità solennemente definita dal Concilio Vaticano, che cioè il Papa ha la suprema potestà di giurisdizione — oltre che di onore — indipendentemente dal Concilio ecumenico. È invece a questo che ogni potere deriva unicamente dal Papa.

Sarebbe addirittura eretico chi esplicitamente negasse tale verità: e in tal caso incorrerebbe in due scomuniche: una per l'appello e l'altra per l'eresia (Can. 2314).

b) et ipso facto contrahunt excommunicationem Sedi Apostolicae speciali modo reservatam: l'appello, naturalmente, non sortirà mai l'effetto; ma ciò non importa ai fini della censura, con la quale non si vuole già scongiurare il pericolo più che immaginario che un Concilio debba giudicare il Papa; ma si vuole punire la volontà iniqua del ricorrente.

147. — Che se l'appello fosse interposto da *persone morali,* come Università, Collegi, Capitoli, ecc. ecc. (il nome col quale si chiamano poco importa) queste *incorrono ipso facto nell'interdetto* riservato *speciali modo* alla Sede Apostolica.

Nelle *persone morali* così interdette bisogna distinguere tra coloro che furono causa efficiente della pena e coloro che non lo furono: i primi, come *causam dantes,* sono *ipso facto personaliter interdicti* (cfr. Can. 2338, § 4) e come tali sottostanno al prescritto del Can. 2275: incorrono inoltre nella scomunica comminata agli appellanti di cui nella prima parte del canone in esame; gli altri invece non rimangono interdetti personalmente, e se sono liberi da altre censure, possono ricevere i sacramenti senza bisogno di assoluzione. Cfr. Can. 2276.

È poi ovvio che perchè la persona morale incorra nell'interdetto non si richiede che tutti e singoli i componenti appellino al Concilio: è sufficiente, agli effetti della pena, che l'atto lo compia la maggior parte dei componenti stessi — non già, però, come privati, ma come membri dell'ente morale cui appartengono.

148. — E qui sorge una questione.

Quali sono le persone morali passibili di pena?

Secondo alcuni autori (1) incorrerebbero nell'interdetto soltanto gli enti che hanno personalità giuridica nella Chiesa: fondano quest'asserzione sul Can. 100.

Nulla di più falso e di più praticamente illogico (2).

---

(1) *Pistocchi*, l. c. pag. 85; *Cerato*, l. c. n. 84

(2) Il Codice tratta diffusamente delle persone morali. Riportiamo quei canoni che ne danno sufficiente notizia.

Can 99. In Ecclesia, praeter personas physicas, sunt etiam personae morales, publica auctoritate constitutae, quae distinguuntur in personas morales collegiales et non collegiales, ut ecclesiae, Seminaria, beneficia, etc.

Can. 100 § 1. Catholica Ecclesia et Apostolica Sedes moralis personae rationem habent ex ipsa ordinatione divina; ceterae inferiores personae morales in Ecclesia eam sortiuntur sive ex ipso iuris praescripto sive ex speciali competentis Superioris ecclesiastici concessione data per formale decretum ad finem religiosum vel caritativum.

§ 2. Persona moralis collegialis constitui non potest, nisi ex tribus saltem personis physicis.

§ 3. Personae morales sive collegiales sive non collegiales minoribus acquiparantur.

Can. 102. Persona moralis, natura sua, perpetua est; extinguitur tamen si a legitima auctoritate supprimatur, vel si per centum annorum spatium esse desierit.

§ 2 Si vel unum ex personis moralis collegialis membris supersit, ius omnium in illud recidit.

Cfr. Cod. Civ. Italiano, art. 2: I comuni, le provincie, gli istituti pubblici civili od ecclesiastici, ed in generale tutti i corpi morali legalmente riconosciuti, sono considerati come persone e godono dei diritti civili secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico.

Che vi sia una distinzione teorica e pratica fra persona morale canonica e persona morale civile, nessuno lo contesta; ma che la persona o ente morale civile possa delinquere a suo bell' agio senza incorrere nelle sanzioni penali canoniche, questo non lo comprendiamo davvero. Eppure secondo la teoria dei Canonisti così dovrebbe essere. Ora nessuno non vede la grave ed erronea conseguenza a cui quella teoria conduce. Perciò noi affermiamo senz' altro che il canone 2332 colpisce tanto le persone morali canoniche quanto le persone morali civili, senza voler confondere le une con le altre, nè attribuire alle seconde diritti e privilegi ecc. che competono alle prime.

Del ricorso al potere laico.

Can. 2333. Recurrentes ad laicam potestatem ad impediendas litteras vel acta quaelibet a Sede Apostolica vel ab eiusdem Legatis profecta, eorumve promulgationem vel exsecutionem directe vel indirecte prohibentes, aut eorum causa sive eos ad quos pertinent litterae vel acta sive alios laedentes vel perterrefacientes, ipso facto subiaceant excommunicationi Sedi Apostolicae speciali modo reservatae.

149. — Questo Canone concorda nella sostanza e, quasi interamente, anche nella forma, con l' antico diritto (1).

Esso colpisce quattro generi di persone:

1. coloro che ricorrono al potere laico contro lettere o atti pontifici;

(1) Cfr. Constit. « Apostolicae Sedis » 12 ott. 1869, § 1, n. 8: « Recurrentes ad laicam potestatem ad impediendas litteras vel acta quaelibet a Sede Apostolica, vel ab eiusdem legatis aut delegatis quibuscumque profecta: eorumque promulgationem vel exsecutionem directe vel indirecte prohibentes: aut eorum causa sive ipsas partes, sive alios laedentes vel perterrefacientes ».

2 coloro che proibiscono la promulgazione o esecuzione di lettere o atti pontifici;

3. coloro che feriscono i responsabili diretti o indiretti di tali atti;

4. coloro che, per la stessa ragione, incutono spavento alle dette persone.

150. — *Recurrentes*: chiunque sia, laico o ecclesiastico, uomo o donna, persona pubblica o privata, fisica o morale: e in qualunque modo si ricorra: per sè o per altri, a voce o in iscritto, con documento anonimo o firmato.

151. — *ad laicam potestatem*: per potere laico, checchè ne dicano gli interpreti vecchi e nuovi, (1) si deve intendere qualunque autorità come tale riconosciuta e operante nello Stato, sia essa politica, civile, amministrativa, militare ecc. Il ricorso, pertanto, può esser fatto al Capo del Governo, al Senato, al Consiglio di Stato, alla Camera dei Deputati, al Prefetto di Provincia, al Procuratore del Re, al Podestà di un Comune, a una Stazione di Carabinieri, ecc.; in quanto che tutti costoro, in virtù delle proprie funzioni ad essi attribuite dallo Stato, possono agire contro i provvedimenti di cui si parla.

152. — *ad impediendas*: è lo scopo del ricorso, è il fine inteso e voluto dal ricorrente: impedire che le lettere o gli atti pontifici sortiscano il loro effetto.

Quasi tutti i canonisti, almeno quelli, e non pochi, da noi consultati, asseriscono che la scomunica si incorre solo quando il ricorso ha effetto (2). Senza pretendere di erigerci a maestri di chi ormai va per la maggiore, ci permettiamo solo di dissentire e decisamente da tale opinione. I canoni — sarà bene ripeterlo ancora — si debbono interpretare secondo

---

(1) Cfr. *Bucceroni*, n. 22; *Noldin*, n. 65, *Thesaurus*, II, v. *appellantes Pighi*, n. 57, *D'Annibale*, comm. 54 etc.

(2) *D'Annibale*, n. 57; *Bucceroni*, n. 35; *Cappello*, l. c. n. 247; *Chelodi*, n. 70; *Sole*, n. 358; *Cocchi*, c. n. 167; *Vermeersch*, l. c. n. 533 etc.

il comune senso delle parole che li formano: il senso delle parole, prima che nei manuali dei canonisti, bisogna ricercarlo nel dizionario latino e — perchè no? — nel buon senso, se ne abbiamo. Ora la prima e non preconcetta lettura del nostro Canone: *recurrentes ad laicam potestatem ad impediendas etc.* si deve tradurre: «tutti coloro che ricorrono al potere laico per impedire ecc.», il che significa che il legislatore ha di mira *direttamente* il ricorso e solo indirettamente lo scopo del medesimo (1).

Che se il legislatore avesse voluto punire non già l'atto del ricorrere, ma l'effetto di esso, avrebbe potuto — e dovuto — dire «impedientes litteras etc. recursu ad laicam potestatem»: allora, mentre il ricorso passava in second'ordine, veniva a essere colpito di censura il delinquente solo quando fosse riuscito ad impedire effettivamente ciò che intendeva impedire: ma nel canone è tutto l'opposto. Nè si dica che il Canone si deve interpretare in base a ciò che dicono gli interpreti dell'antico Dirilto, come prescrive il Can. 6, n. 2: ciò è vero e sta bene, ma solo quando il senso del canone presentasse oscurità, mentre il nostro è chiaro, e nonostante quel che voglion dire o fargli dire gli interpreti di oggi e di ieri, esso vuol colpire puramente e semplicemente il ricorso indipendentemente dall'effetto o meno del medesimo.

Poniamo per es. che Tizio ricorra contro le Bolle Apostoliche con le quali Caio vien nominato Vescovo: Tizio fa di tutto perchè non sia concesso il R. Exequatur: ricorre al Governo, ai Ministri, al Procuratore Generale del Re che deve assumere le informazioni, ecc. ecc. tutti sanno che queste pratiche durano mesi e mesi; un bel giorno finalmente le Bolle ricevono l'Exequatur, perchè v'è stato qualcuno più potente di Tizio che ha influito presso il Governo. Tizio,

(1) È superfluo notare che non incorre nella censura chi va dalla persona investita di autorità non in quanto tale, ma come ad amico, parente, ecc. pur domandando consiglio, appoggio, ecc.

come s'è visto, ha fatto di tutto per raggiungere l'intento, ma non c'è riuscito: forse per questo possiamo noi dire ch'egli non abbia svolta un'azione, che in sè presa è già pienamente delittuosa e quest'azione deve restare impunita solo perchè non ha trovato un complice nell'autorità laica?

Inoltre: se Tizio dovrà incorrere nella scomunica dopo ottenuto l'effetto, chi penserà a tenerlo al corrente della cosa? dovrà egli - che ha tutto l'interesse di svignarsela — andare a vedere in quale giorno, mese e anno potrà dirsi colpito dalla scomunica?

Ancora: e se i ricorrenti fossero in più, l'uno però non sapendo dell'altro, e se di essi uno solo, perchè più autorevole, fosse riuscito a impedire la nomina, chi potrà dirsi incorso nella scomunica? Tutti? no, perchè non tutti col proprio ricorso raggiunsero lo scopo; nessuno? no, perchè l'effetto si è ottenuto e qualcuno è responsabile; ma chi dunque se negli uffici c'è il segreto e non sempre è facile vedere i fascicoli che ci interessano?

Ecco, praticamente, la grande confusione che genera la teoria dei canonisti, che leggono il codice a modo loro, copiando l'un dall'altro, seguendo con cieca devozione le orme dei loro maestri.

Secondo noi dunque la scomunica, si incorre *ipso facto* appena interposto il ricorso (1).

153. - *litteras vel acta quaelibet:* con la parola *lettere* si intendono le Bolle, i Brevi, le Encicliche, le Costituzioni, le Epistole, i messaggi e qualsiasi altro documento emanato dall'Autorità Apostolica.

La dizione è estensiva, come lo dimostra apertamente

(1) Si tenga presente che non è ricorso, e quindi non si incorre nella censura, l'*eccezione in giudizio.* Scrive il *D'Annibale:* «Non contrahit excommunicationem qui ipse in ius vocatus submovet litteras ope exceptionis, v. g. si citatus ad solvendam pensionem impositam sibi, Litteris Apostolicis respondeat non fuisse iure impositam».

l'aggettivo «quaelibet» e perciò comprende tutti gli atti che provengono dal Papa o a nome del Papa per mezzo dei legittimi organi Pontifici (1).

154. — *a Sede Apostolica vel ab eiusdem Legatis:* già vedemmo cosa si intenda per Sede Apostolica.

Per Legati Apostolici si intendono:

a) i Legati a latere, ossia i Cardinali che dal Sommo Pontefice sono inviati con tale titolo *tanquam alter ego;* can.266.

b) i *Nunzi* o *Internunzi*, che rappresentano la persona e l'autorità del R. Pontefice e «fovent, secundum normas a Sancta Sede receptas, relationes inter Sedem Apostolicam et civilia Gubernia apud quae legatione stabili funguntur» can. 267, § 1 n. 1; invigilando «in territorio sibi assignato in Ecclesiarum statum» per renderne edotto il R. Pontefice; id. n. 2.

c) i Delegati apostolici, i quali peraltro non hanno legazione presso i Governi civili, ma semplicemente l'ufficio di invigilare sullo stato delle Chiese e di informarne il Papa. Can. 267, § 2.

Sono esclusi da questa categoria i *Legati nati*, cioè i Vescovi, i quali «ratione Sedis, titulo Legati Apostolici decorantur». Can. 270 (2).

È superfluo notare che, agli effetti di cui nel canone in esame, è necessario che gli atti siano emessi dai Legati nella loro veste di rappresentanti pontifici e che non sia in qualunque modo cessato il loro mandato prima della promulgazione (3).

---

(1) «Utrum per acta a Sede Apostolica profecta designentur tantum acta quae immediate a R. Pontifice proficiscuntur, an etiam quae mediate a SS. RR. Congregationibus proveniunt». È la S. S. C. del S. Uffizio il 13 genn. 1892 rispose: Negative ad primam partem; affirmative ad secundam».

(2) Can. 270: «Episcopis qui, ratione Sedis, titulo Legati Apostolici decorantur, nullum exinde competit speciale ius.».

(3) Can. 268, § 1 «Legatorum munus cum omnibus facultatibus eisdem commissis non expirat vacante Sede Apostolica, nisi

155. — *profecta:* si incorre dunque nella scomunica solo quando si impediscono atti *già emanati*. Non cadrebbe perciò nella censura chi ostacolasse la concessione di rescritti, la emanazione di bolle, lettere, ecc. ecc. da parte dell' Autorità Apostolica.

156. — *eorumve promulgationem vel executionem:* dopo l' enunciazione dell' ostacolo in genere, il legislatore viene a indicare i vari mezzi di opposizione.

La promulgazione, in senso giuridico, è la pubblicazione della legge fatta nelle debite formalità da chi ne ha il legittimo potere.

L' esecuzione è l' atto col quale si dà effetto a un rescritto, a una sentenza, ecc.

157. - *directe vel indirecte prohibentes:* la proibizione può essere diretta e indiretta. È diretta quando si proibisce la stessa promulgazione o esecuzione; è indiretta quando si frappongono tali ostacoli per i quali viene a essere impedita la promulgazione o esecuzione medesima. La proibizione deve esser fatta da persona pubblica, se diretta; da pubblica o privata, se indiretta.

È poi necessario, per incorrere nella censura, che la proibizione abbia realmente effetto: il legislatore dice senz' altro: *prohibentes*, il che suppone un fatto e non un semplice tentativo (1).

158. — *aut eorum causa sive eos ad quos pertinent litterae vel acta sive alios:*

a) eorum causa: cioè a motivo delle lettere o degli atti pontifici da promulgarsi o eseguirsi;

---

aliter in litteris pontificiis fuerit statutum. - § 2. Cessat autem, expleto mandato, revocatione eisdem intimata, renuntiatione a Romano Pontifice acceptata».

(1) Purtroppo nei canonisti c' è controversia se, per la censura, debba ottenersi o no la proibizione. Ma che significa la parola «prohibentes»? Cfr. *Chelodi*, l. c. 70; *D' Annibale*, 57; *Bucceroni*, 35; *Cappello*, 251, etc.

b) sive eos ad quos pertinent ... ossia coloro per i quali furono emanate le lettere o gli atti;

c) sive alios, cioè coloro ai quali spetta la promulgazione o l'esecuzione delle lettere o degli atti, come sarebbero i procuratori, i notai, ecc. o i rispettivi parenti e familiari (1).

159. — *laedentes vel perterrefacientes: la lesione* deve essere grave e si riferisce naturalmente al corpo e non già ai beni di fortuna o dell'anima — la parola lesione è da prendersi in senso stretto.

Anche il *timore* che si incute deve essere grave. Quantunque la maggior parte degli autori dica diversamente, pure siamo del parere che coloro che feriscono o incutono timore incorrono nella scomunica anche se con tali mezzi non raggiungono l'effetto desiderato (2).

160. — Tutti costoro, cioè i *recurrentes*, i *prohibentes*, i *laedentes* e i *perterrefacientes*, incorrono *ipso facto* nella scomunica riservata *speciali modo* alla Sede Apostolica.

È superfluo aggiungere che per incorrere nella censura non è necessario che si agisca in disprezzo della S. Sede: può agirsi per qualunque motivo.

---

(1) *Cappello*, n. 252; *D'Annibale*, n. 76; *Pighi*, n. 57; *Chelodi*, n. 70.

(2) È un vero caos. Ecco come il ch *Cappello* dipinge lo stato delle opinioni: «Controvertitur an *laedentes* et *perterrefacientes* excommunicatione plectantur, licet effectus secutus non fuerit. Quidam *(D'Annibale*, n. 76; *Pennacchi*, I, p. 288; *Sole*, n. 358) censent censuram haud incurri nisi litterae seu acta pontificia fuerint reipsa impedita; alii opinantur, effectu non secuto) excommunicari laedentes, non autem perterrefacientes *(Bucceroni*, num. 22; *Lennkuhl*, II, n 1199); alii sine ulla distinctione tenent excommunicationem incurri etiam effectu non secuto» *(Chelodi*, n. 70 etc.) n. 253.

Della violazione della libertà e dei diritti della Chiesa.

Can. 2334. Excommunicatione latae sententiae speciali modo Sedi Apostolicae reservata plectuntur:

1. Qui leges, mandata, vel decreta contra libertatem aut iura Ecclesiae edunt;

2. Qui impediunt directe vel indirecte exercitium iurisdictionis ecclesiasticae sive interni sive externi fori, ad hoc recurrentes ad quamlibet laicalem potestatem.

161. — La prima parte di questo canone è molto simile all' antico diritto. Nella Costituz. « Apost. Sedis » si legge: « Impedientes directe vel indirecte exercitium iurisdictionis ecclesiasticae, sive interni, sive externi fori, et ad hoc recurrentes ad forum saeculare, eiusque mandata procurantes, edentes, aut auxilium, consilium vel favorem praestantes.... item edentes leges vel decreta (mancava l' attuale parola *mandata)* contra libertatem aut iura Ecclesiae ».

Giuridicamente è intangibile l' indipendenza dell' autorità ecclesiastica per la sua origine, per la sua ragion di essere, per il fine stesso che essa persegue nella manifestazione della propria attività: sta di fatto però che può essere violata e coartata dalla civile potestà (1).

Questa violazione non è solo di oggi. Giulio II, Leone X, Clemente VII comminano la scomunica e l' interdetto contro i principi che si arrogavano il diritto del *R. Placet.* Innocenzo VIII e Gregorio XIII emanano altre sanzioni e Bonifazio VIII tutela energicamente il libero esercizio dell' ecclesiastica giurisdizione (2).

In Italia è stato soppresso col Concordato dell'11 febbraio 1929 l' abuso legale dell' *Exequatur* e del *Regio Placet.*

---

(1) *Chelodi,* l. c. n. 70.

(2) *Hinschius,* V, 731 sq.; *Chelodi,* l. c. n. 70.

162. — *Qui leges, mandata vel decreta:* per la nozione della legge, del mandato e del decreto cfr. n. 145.

Notiamo solo che son tutti atti che promanano dalla pubblica autorità, sia suprema che secondaria.

163. — *contra libertatem aut iura Ecclesiae:* queste parole debbono prendersi in senso larghissimo: esse colpiscono ogni genere di leggi e di decreti, coi quali non solo viene a restringersi, a limitarsi o in qualunque modo a turbarsi l'esercizio della potestà ecclesiastica, sia di ordine che di giurisdizione, ma qualunque altro diritto viene a ledersi, come sarebbe di predicare, di promuovere a benefici, di far processioni di notte fuori di Chiesa, di erigere benefici, pii sodalizi, ecc. anzi anche quei diritti che competono alla Chiesa come società, quali per es. di acquistare, di vendere, di affittare ecc. (1).

164. — *edunt:* responsabili delle leggi, dei decreti, dei mandati sono coloro che li formano con la propria autorità o concorrono a formarli col loro voto efficace.

Così, nello Stato Italiano per es., in cui il potere legislativo, in forza dell'art. 3 dello Statuto, viene esercitato collettivamente dal Re e dalle Camere dei Deputati e dei Senatori, sono correi:

1. il Re, per la firma del quale la legge diventa perfetta ed esecutiva;

2. i Senatori;

3. i Deputati che presero parte nel votarla o in qualche modo concorsero efficacemente nel prepararla.

Che se le leggi venissero approvate per suffragio universale, sarebbe correo anche il popolo votante.

Così nei paesi retti ad autonomie locali autori di leggi sono anche gli organismi inferiori allo Stato; e in tal caso i membri responsabili di essi che emanassero leggi contrarie ai diritti e alla libertà della Chiesa incorrerebbero nella censura di cui nel canone in esame.

---

(1) *D'Annibale,* n. 68; Cfr. Can. 1375, 1495, 1206, § 1 etc.

Non son colpiti in nessun caso i semplici segretari, i notai, gli ufficiali che redigono le leggi o le promulgano; nè i giudici e i magistrati in genere che ne curano l' osservanza.

Si noti poi che la censura si incorre solo appena avvenuta la promulgazione della legge, giacchè finchè la legge non è promulgata, non è *formalmente* legge (1). Che se trattasi di mandati o di decreti, si incorre la scomunica al momento della pubblicazione, oppure, trattandosi di casi particolari (per es. un mandato di cattura) nel momento che viene firmato e consegnato per l' esecuzione.

165. — La seconda parte del nostro canone difende, contro la invadenza laica, la potestà di giurisdizione di cui la Chiesa, come società perfetta, gode, indipendentemente da qualsiasi società civile, in ordine al governo del popolo cristiano.

166. — *Qui impediunt directe vel indirecte:*

qui: chiunque sia, persona pubblica o privata, fisica o morale; sia che agisca con autorità pubblica o con autorità privata, sia con le parole o con gli scritti che per via di fatto, per es. con le minaccie.

impediunt: è necessario che si ottenga l' effetto cioè che

---

(1) Can. 8, § 1: « Leges instituuntur, cum promulgantur. ». Can. 9. « Leges ab Apostolica Sede latae promulgantur per editionem in *Actorum Apostolicae Sedis commentario officiali,* nisi in casibus particularibus alius promulgandi modus fuerit praescriptus; et vim suam exserunt tantum expletis tribus mensibus a die qui *Actorum* numero appositus est, nisi ex natura rei illico ligent aut in ipsa lege brevior vel longior vacatio specialiter et expresse fuerit statuta ».

Il Codice civile italiano dispone: Art. 1. Le leggi promulgate dal Re divengono obbligatorie in tutto il Regno, nel decimo quinto giorno dopo quello della loro pubblicazione, salvo che nella legge promulgata sia altrimenti disposto.

La pubblicazione consiste nella inserzione della legge nella Raccolta Ufiziale delle Leggi e Decreti e nell'annunzio di tale inserzione nella *Gazzetta Ufficiale del Regno.*

realmente si impedisca l'esercizio della giurisdizione ecclesiastica.

directe vel indirecte: direttamente, quando si agisce sulla persona investita di giurisdizione, perchè non cominci o non porti a compimento quell'atto di giurisdizione che vuol compiere: per es. se si minaccia di morte il Vescovo, perchè non nomini Tizio parroco del tal beneficio, perchè non infligga una censura, ecc.; *indirettamente*, quando si agisce sui parenti, sugli amici, sugli officiali, sui superiori della persona che ha giurisdizione, in modo da impedire l'atto di giurisdizione (1).

167. — *exercitium iurisdictionis ecclesiasticae:*

exercitium: si tratta non già dell'effetto o della causa della giurisdizione, ma del suo esercizio; così non cade nella censura chi minaccia il Vescovo per la sentenza già emessa, per il beneficio conferito, ecc. E se con le vessazioni si costringesse il Superiore ad annullare un atto già compiuto? Alcuni canonisti affermano che in tal caso si incorre nella censura, (2) perchè di fatto viene ad impedirsi la giurisdizione; altri negano, perchè l'atto di giurisdizione fu già compiuto, la giurisdizione fu regolarmente esercitata (3). Chi di essi ha ragione?

Noi distinguiamo: secondo lo spirito della legge hanno ragione i primi: costringendo a distruggere quel che si è fatto non significa distruggere il principio di giurisdizione? Secondo la lettera della legge hanno ragione i secondi e in pratica — anche se a malincuore — bisogna stare con essi: *exercitium iurisdictionis*, infatti, è tutt'altro che *actum iurisdictionis:* il primo è l'*operare*, il secono è l'*operato:* e il legislatore di quello parla, non di questo, siamo in odiosi: è dunque necessario attenerci alla stretta interpretazione.

---

(1) *Bucceroni*, l. c. n. 19; *Pighi*, l. c. pag. 16; *Lehmkuhl*, l. c. n. 1193; *Cappello*, l. c. n. 257.

(2) *Hollweck*, § 132.

(3) *Chelodi*, n. 70, 3. not. 4.

iurisdictionis: sia ordinaria, sia delegata, sia volontaria, sia contenziosa. La potestà di giurisdizione è distinta dalla potestà di ordine: questa riguarda il ministero del culto divino (can. 948), quella il governo dei fedeli (can. 196). Solo della prima qui trattasi.

Si tratta, come osserva il D'Annibale (1), di quella giurisdizione che esercita il Romano Pontefice in tutta la Chiesa, gli Ordinari nell'ambito del proprio territorio e così i loro vicegerenti in quanto tutti l'hanno dal primo che a sua volta l'ha ricevuta da Cristo per mezzo di Pietro. Non è perciò da confondersi con la giurisdizione «qua gaudent Praelati Ordinum Regularium; primo, quia, prout B. C., ita et Constit. A. S. consulit iurisdictioni Ecclesiae Catholicae, non ei quae Ordinibus Regularibus privilegiis RR. PP. decreta fuit; deinde quia si quando RR. PP. prospicere et huic voluerunt, peculiaribus Constitutionibus id ab eis factum est» (2).

Quale è poi la portata di questa potestà di giurisdizione? I canonisti sono discordi. Alcuni sostengono che comprenda anche la potestà di *amministrare*, di *insegnare*, di *acquistare*, di *possedere*, di *alienare*, di far *contratti*, ecc. (3); altri negano (4). A nostro avviso, hanno ragione i primi. Innanzi tutto lo stesso Codice non divide che *in due specie* la potestà ecclesiastica: in quella *d'ordine* e in quella di *giurisdizione*. In secondo luogo sarebbe un restringere il concetto stesso di giurisdizione, o addirittura un falsarne l'idea.

ecclesiasticae: cioè di quella che compete ai chierici in quanto tali.

168. — *sive interni sive externi fori*: la prima si esercita nell'assoluzione dei peccati, e delle censure, nelle dispense, condonazioni e concesioni in *foro conscientiae*: tale giurisdi-

---

(1) *D'Annibale*, l. c. n. 59.

(2) *D'Annibale*, l. c. n. 57.

(3) *Chelodi*, n. 70.

(4) *Cerato*, n. 74; *D'Annibale*, n. 43; *Bucceroni*, n. 19; *Ciolli*, n. 92; *Cavigioli*, n. 103.

zione si esercita generalmente dal confessore e dalla S. Penitenzieria (1); la seconda, cioè la giurisdizione del foro esterno, riguarda l'emanazione di leggi e decreti, l'esercizio di giudizi, l'esecuzione di sentenze ecc.

169. — *ad hoc recurrentes*: perchè l'impedimento frapposto sia passibile di pena, è necessario che esso derivi dal ricorso che si fa; pertanto se uno riuscisse ad impedire l'esercizio dell'ecclesiastica disciplina senza ricorrere ad alcuno non incorrerebbe nella scomunica.

Il ricorso può esser fatto a voce o in iscritto, per sè o per altri (2).

170. — *ad quamlibet laicalem potestatem*. La costituzione « Apostolicae Sedis » diceva « recurrentes ad forum saeculare » e gli autori eran discordi nell'interpretazione di tale frase. Alcuni la limitavano ai soli giudici, (3) altri la volevano estesa anche ai magistrati civili (4). Il Codice ha confermato autorevolmente questa interpretazione. Perciò è passibile di scomunica il ricorso che si fa a *qualsiasi* potestà laica — *quamlibet*, - sia suprema che subordinata, legislativa o giudiziaria, esecutiva o giurisdizionale o amministrativa.

171. - Costoro, cioè gli *edentes leges*, *mandata*, *ecc.* e gli *impedientes exercitium* ecc. incorrono *ipso facto* nella scomunica *speciali modo* riservata alla Sede Apostolica. Per i chierici cfr. Can. 2336.

172. — Conviene infine notare: 1. che incorrono in questa censura coloro che, col ricorso alla potestà laica, impediscono che le nomine ai benefici fatte dall'Autorità Ecclesiastica abbiano corso (5).

---

(1) Cfr. Can. 196: « Potestas iurisdictionis seu regiminis quae ex divina institutione est in Ecclesia, alia est fori externi, alia fori interni, seu conscientiae, sive sacramentalis sine extrasacramentalis ».

(2) *Cappello*, n. 259.

(3) *D'Annibale*, n. 61; *Pennacchi*, I, p. 253; *Genicot*, II, n. 589.

(4) Card. *Lega*, l. c. n. 442.

(5) L'art. 21 del Concordato fra la Chiesa e l'Italia stabilisce: « La provvista dei benefici ecclesiastici appartiene all'autorità ec-

2. che la incorrono non solo i privati, ma anche le persone pubbliche che impedissero con tali ricorsi l'esercizio dell'ecclesiastica giurisdizione;

Non incorrono invece in tale scomunica:

1. i privati, che senza ricorso impediscono ecc.;

2. coloro che impediscono facendo ricorso a persone private o all'autorità ecclesiastica;

3. le persone costituite in autorità che in forza della legge o del fatto ricorso impediscono, ecc.;

4. coloro che impediscono l'amministrazione dei Sacramenti (fatta eccezione della penitenza) e dei Sacramentali, le processioni, le funzioni sacre, ecc.

5. coloro che costringono il Superiore ecclesiastico a compiere o ad annullare un atto di giurisdizione (1).

Dell'iscrizione alla Massoneria e ad altre sette.

Can. 2335. Nomen dantes sectae massonicae aliisve eiusdem generis associationibus quae contra Ecclesiam vel legitimas civiles potestates machinantur, contrahunt ipso facto excommunicationem Sedi Apostolicae simpliciter reservatam.

173. — Fu per primo Clemente XII a stabilir pene contro i massoni con la costituzione «In eminenti» del 28 Aprile

---

clesiastica. Le nomine degli investiti dei benefici parrocchiali sono dall'autorità ecclesiastica competente comunicate riservatamente al Governo Italiano, e non possono avere corso prima che siano passati trenta giorni dalla comunicazione».

E l'art. 24: «Sono aboliti l'*exequatur* e il regio *placet*, nonchè ogni nomina cesarea o regia in materia di provvista di benefici o uffici ecclesiastici in tutta Italia».

(1) *Cappello*, n. 261. Ci sembra oziosa la questione che si pongono alcuni autori (*Cerato*, n. 74; *Hilarius a Sexten*, p. 131) se si incorre nella censura quando v'è giusta causa di impedire l'ecclesiast. giurisdizione. La giusta causa di ricorrere al potere laico non v'è mai, perchè la competenza, nel caso, è solo nel superiore potere ecclesiastico.

1738. In seguito condannarono le sette vari Pontefici e ultimamente Leone XIII con l'Enciclica «Humanum genus» del 20 Aprile 1884 (1).

La censura contenuta nella Costituzione «Apostolicae Sedis» colpiva anche «iisdem sectis favorem qualemcumque praestantes; earumve occultos coryphaeos ac duces non denuntiantes». Il nuovo diritto ha ristretto i limiti della censura. Nè v'è più oggi, come nella citata costituzione, l'obbligo di denunziare i capi delle sette condannate, fatta eccezione per i chierici (cfr. can. 2336).

174. — *Nomen dantes:* cioè coloro che *scientes et volentes* si iscrivono nella setta e ne diventano soci.

Per incorrere la censura è perciò necessario sapere che la società cui si dà il nome machina contro la chiesa o i legittimi poteri e che è prohibito sotto pena di scomunica di appartenervi.

Pertanto chi si ascrisse a codeste sette in buona fede e poi venne a cognizione della condanna, è tenuto a separarsene, perchè diversamente il suo atto diventerebbe volontario e quindi imputabile: ma se per timore di mali gravissimi fosse costretto — suo malgrado — a restar nella setta fino a tanto che potrà lasciarla senza grave incomodo, non incorre nella scomunica (2).

175. — *sectae massonicae aliisve eiusdem generis associationibus.* Col nome di setta si include qualunque società o aggregazione di uomini che cospiri contro la chiesa o il potere civile. Perciò le caratteristiche essenziali d'una setta

---

(1) *Clemente XII,* costit. «In eminenti» 28 Aprile 1738; *Benedetto XIV,* costit. «Providus» 18 maggio 1751; *Leone XII,* costit. «Quo graviora» 13 marzo 1825; *Pio VIII,* encicl. «Traditi» 24 maggio 1829; *Gregorio XVI,* costit. «Inter»; *Pio IX,* costit. «Apost. Sedis» e allocuz. «Qui pluribus» 9 nov. 1846; *Leone XIII,* costit. «Humanum genus» 20 aprile 1884.

(2) *D'Annibale,* n. 118, not. 9; *Ciolli,* n. 119; *Lega,* n. 49; *Cappello,* n. 296.

sono: l'unione di più persone e la cooperazione contro il potere ecclesiastico o civile (1).

Scrive il Card. Lega: «Tenetur hac sententia excommunicationis quaecumque societas in id ordinata, vel aut aliquid in populi mores inducat, aut legibus obtineat alienum a disciplina, a iuribus, a doctrina Ecclesiae. Ex hoc capite plectuntur societates *Biblicae* (Pio IX Constit. *Qui pluribus* 1846); societates *clerico-liberales* (Sillabo, § 178); et aliae eiusdem generis (2).

Tra tutte le sette la più comune, e la più infernale, è la Massoneria, più volte, come accennammo, nominatamente condannata dai Pontefici.

Sette dello stesso genere son quelle di cui parla Leone XIII nella Costit. «Humanum genus»: Variae sunt hominum Sectae, quae quamquam nomine, ritu, forma, origine differentes, cum tamen communione quadam propositi summarumque sententiarum similitudine inter se contineantur, *re congruunt cum secta massonum*, quae cuiusdam est instar centri unde abeunt et quo redeunt universae».

Non importa — ai fini del canone — se le sette sono pubbliche od occulte, se dagli affiliati esigono il secreto o no (3).

---

(1) La S. C. del S. Uffizio al dubbio quali fossero le società condannate nelle costituzioni pontificie, rispose il 5 agosto 1846: «Societates occultae de quibus in pontificiis constitutionibus sermo est, eae omnes intelliguntur quae adversum Ecclesiam vel gubernium sibi aliquid proponunt, exigant vel non exigant a suis asseclis iuramentum de secreto servando». S. C. de Prop. Fide, lett. enciel. 24 sett. 1867.

(2) Card. *Lega*, l. c. n. 49; cfr. *Bucceroni*, n. 41; *Genicot*, II, n. 596; *Noldin*, n. 74, 2; *Lechmknhl*, II, n. 1226.

(3) S. C. S. Uffic., 10 maggio 1884, n. 3: «Ne quis errori locus fiat quum indicandum erit quaenam ex his perniciosis sectis *censurae*, quae vero *prohibitioni* tantum obnoxiae sint, certum imprimis est, excommunicatione latae sententiae mulctari massonicam, aliasque eius generis sectas, quae cap. 2, n 4 Constit. Apost. Sedis designantur, quaeque contra Ecclesiam vel legitimas potestates machinantur, sive id clam sive palam fecerint, sive exegerint sive non a suis asseclis secreti servandi iuramentum. *Praeter istas* sunt

Oltre la Massoneria, sono colpite certamente di scomunica: la società dei *carbonari;* la società dei *fenianori;* la società *nihilistica* e quella *anarchica*. È controverso se siano prohibite sotto censura le società *socialistica*, *biblica*, *neoprotestantica* e *clericoliberale*. Noi le riteniamo colpite dal canone in esame per la semplice ragione che esse cospirano positivamente contro la Chiesa e lo Stato. Tutti sappiamo l'anima e lo scopo del socialismo, per il quale ogni mezzo è lecito pur di raggiungere il fine.

A ogni modo non si dimentichi che coloro i quali *scientes et volentes* aderiscono a tali società incorrono, per ragion *dell' eresia*, nella scomunica speciali modo riservata alla S. Sede (1).

176. — *contra Ecclesiam:* cioè contro la sua dottrina, autorità, forma costitutiva, diritti, prerogative e contro le persone ecclesiastiche in quanto tali.

177. — *vel legitimas civiles potestates*, ossia contro lo stato o governo, vale a dire contro coloro che tengono il dominio dei popoli. E giustamente: giacchè chi resiste alla potestà, resiste a Dio, dal quale deriva ogni potere. Il canone peraltro sottolinea che questo privilegio di difesa v'è solo per il potere *legittimo*, poichè quel potere che non lo fosse, non sarebbe vero potere e quindi non avrebbe nessun diritto di comandare nè ai cittadini incomberebbe alcun dovere di obbedire (2).

---

et aliae sectae *prohibitae*, atque sub gravis culpae reatu vitandae, inter quas praecipue recensendae sunt *illae omnes quae a sectatoribus secretum nemini pandendum et omnimodam obedientiam occultis ducibus praestandam, iureiurando exigunt*».

(1) *Cappello*, l. c. n. 298; *Genicot*, II, n. 594; *Noldin*, n. 74; *Vermeersch*, III, n. 535.

(2) È però fuori questione che talora i cittadini debbono, per *accidens*, cioè a causa del bene pubblico, obbedire agli usurpatori del potere. Cfr. *Taparelli. Saggio teorico di diritto naturale*, I, § 659; *Zellinger*, Instit. iur. nat. I, lib. III, § 210; *Meyer*, Instit. Iur. nat., II, n. 518; *Cappello*, n. 299, in nota 21.

178. — *machinantur*; cioè coloro che con tutte le forze, in ordine a un fine prestabilito, voluto dai loro statuti, cospirarono contro una qualche istituzione, ecclesiastica o civile. Tale cospirazione può essere palese oppure occulta.

Per coloro che favoriscono o aiutano codesta *macchinazione*, si applicano i principii del canon 2209, 2219 § 3 2230, 2231.

179. — La pena sancita dal can. 2335 è la *scomunica simpliciter* riservata alla Sede Apostolica.

180. — Per l'assoluzione di un iscritto alla Massoneria o ad altra setta di tal genere, si tengano presenti le seguenti regole:

1. si esiga *regolarmente* dall'iscritto la cessazione di ogni rapporto con la setta e gli si ordini di mandare ad essa formale rinunzia di più appartenervi;

2. se l'iscritto non può subito abbandonare la setta senza pericolo di *gravissimo* danno (1) e intanto si prevede che nel frattempo nessun detrimento spirituale gliene deriva — si può assolvere, ma con l'obbligo di separarsene quanto prima —. Si ha in tal caso la *cooperazione materiale*, che escluso lo scandalo e il pericolo della fede, diventa lecita per ragioni gravissime (2).

3. in caso di eresia, il penitente faccia l'abiura giuridica davanti all'Ordinario, se la cosa giunse al foro esterno del medesimo; in caso diverso davanti al confessore (3).

4. sia espressamente revocato il patto stretto col de-

(1) S. Off. 5 luglio 1847.

(2) *Genicot.* II n. 594; *Noldin*, n. 74; *D'Annibale*, n. 118; *Vermeersch*, II. n. 132; *Cappello*, n. 302.

Naturalmente è il confessore che nella sua carità e prudenza deve valutare la posizione del penitente per evitare o la troppa indulgenza o un eccessivo inconsiderato rigore.

(3) La S. C. del S. Uff. il 5 agosto 1898 prescrisse che «saltem coram confessario iurent, seu detestentur, reparato scandalo eo meliore modo quo fieri potest».

monio, e si consegnino al confessore, perchè le bruci, le dichiarazioni e altri scritti superstiziosi che ci fossero (1);

5. debbono essere consegnati al confessore anche i libri, manoscritti e segni riguardanti la setta: il confessore, a sua volta, li manderà al S. Uffizio o all'Ordinario; e qualora, per giuste e gravi cause, non potesse ciò fare, li bruci egli stesso (2).

6. sia revocato il testamento circa la cremazione del proprio cadavere e il funerale irreligioso, nel caso che il penitente avesse ciò stabilito (3).

Delle speciali pene riservate ai chierici delinquenti giusta i Can. 2334-35.

Can. 2336 § 1. Clerici qui delictum commiserunt de quo in Can. 2334, 2335, praeter poenas citatis canonibus statutas, poena suspensionis vel privationis ipsius beneficii, officii, dignitatis, pensionis aut muneris, si qua forte in Ecclesia habeant; religiosi autem privatione officii et vocis activae ac passivae aliisque poenis ad normam constitutionum plectantur.

§ 2. Insuper clerici et religiosi nomen dantes sectae massonicae aliisque similibus associationibus denuntiari debent Sacrae Congregationi S. Officii.

181. — Nel cap. 12, X, *de iureiurando*, 11, 24 è stabilito: «In Episcopos, qui suum transgressi sunt iuramentum, est tanto gravius vindicandum, quanto maiori praeminent dignitate, et eorum exemplo facilius alii poterunt ad similia provocari».

---

(1) *Cappello*, l. c. n. 302.

(2) Cfr. Costit. «Si unquam» di Pio XI, 15 luglio 1924; *Genicot*, II, n. 594; *Pennacchi*, I, p. 639.

(3) *Vermeersch*, III, n. 535; *Cocchi*, l. c. n. 171.

Il nuovo Codice conserva lo spirito di tale disposizione formulando questo principio generale: « delictum augetur pro maiore dignitate personae quae delictum committit ». Can. 2207. E poichè a norma del Can. 2218 è da osservarsi giusta proporzione tra il delitto e la pena, tenendo conto dell' imputabilità, dello scandalo, dei danni ecc., sapientemente il Can. 2336 stabilisce pene particolari contro i chierici delinquenti.

182. — Pertanto i chierici che fossero rei a norma dei canoni 2334, 2335, oltre alle pene *latae sententiae* comminate dai predetti canoni — cioè *scomunica speciali modo vel simpliciter* riservata alla Sede Apostolica, secondo che violarono il can. 2334 o 2335 — sono passibili ancora delle seguenti pene *ferendae sententiae*, da infliggersi con sentenza condannatoria del giudice: sospensione o privazione:

a) del beneficio;

b) dell' ufficio;

c) della dignità;

d) della pensione o incarico che avessero nella Chiesa.

I religiosi invece debbono essere privati: *a)* dell' ufficio; *b)* della voce attiva e passiva; *c)* e debbono infine essere puniti a norma delle proprie costituzioni.

183. — Infine i *chierici* e i *religiosi* che danno il nome alla Massoneria o a simili sette *debbono essere denunziati* alla S. C. del S. Uffizio.

Si noti, prima di tutto, che solo pei chierici e i religiosi v' è l' obbligo della denuncia; per i laici, no.

Prima del nuovo Codice si dovevano denunziare, sotto pena di scomunica *latae sententiae simpliciter* riservata alla Sede Apostolica, i *corifei* e *i duci* della setta massonica e simili (1).

Oggi, invece, sono da denunziarsi i chierici e i religiosi che dessero il nome a tali sette; ma contro i non denunzianti, non v' è più la scomunica nè altra censura. L' obbligo della denunzia urge tuttavia *sub gravi* e se ne è scusati solo

(1) Costituz. « Apost. Sedis » § 11, n. 4.

quando si temesse un grave danno per sè o per le persone care: purchè però non vi sia il pericolo di un danno comune, che prevale sempre su quello privato (1).

La denunzia al S. Uffizio può farsi o direttamente o pel tramite dell' Ordinario.

Non sarà superfluo notare che per procedere alla denunzia è necessario avere in mano prove sicure che Tizio sia veramente iscritto a questa o quella setta: non bastano le semplici congetture o sospetti, nè le affermazioni di persone di dubbia fama o di animo provatamente perverso.

Del parroco o sacerdote ostacolanti l' esercizio della giurisdizione ecclesiastica.

Can. 2337. § 1. Si parochus, ad impediendum exercitium ecclesiasticae iurisdictionis, ausus fuerit turbas ciere, publicas pro se subscriptiones promovere, populum sermonibus aut scriptis excitare aliaque similia agere, pro gravitate culpae, secundum prudens Ordinarii iudicium, puniatur, non exclusa, si res ferat, suspensione.

§ 2. Eodem modo puniat Ordinarius sacerdotem qui multitudinem quoquo modo excitet ad impediendum ingressum in paroeciam sacerdotis legitime nominati in parochum aut oeconomum.

184. — Il 1 § di questo Canone è desunto dal Decreto « Maxima Cura » pubblicato dalla S. C. Concistoriale il 20 agosto 1910. Il Can. 18, § 1, del ricordato Decreto dice: « Ad renunciationem et amotionem impediendam nefas parocho est turbas ciere, publicas subscriptiones in sui favorem promovere, populum sermonibus aut scriptis excitare, aliaque agere quae legitimum iurisdictionis ecclesiasticae exercitium

(1) *Sole*, l. c. n. 362.

impedire possunt: secus, iuxta prudens Ordinarii iudicium, pro gravitate culpae puniatur».

La differenza però che passa tra questo canone e il Canone 2337 è evidente: quello riguarda solo i parroci che vogliono impedire la rinunzia o la rimozione; questo invece qualunque atto di giurisdizione che si volesse impedire.

185. — *Si parochus*: si tratta quindi esclusivamente di chierici e precisamente del parroco, di chi investito cioè della cura delle anime a norma del diritto (1).

186. — *ad impediendum exercitium ecclesiasticae iurisdictionis*: abbiamo già visto cosa si intenda per giurisdizione ecclesiastica. *Ad impediendum*: non si richiede, agli effetti della punizione, che si raggiunga lo scopo.

187. — *ausus fuerit*: il parroco deve dunque agire *sciens volens*, giacchè «si lex habeat verba: praesumpserit, *ausus fuerit*, scienter, studiose, temerarie, consulto egerit aliave similia quae plenam cognitionem ac deliberationem exigunt, quaelibet imputabilitatis imminutio sive ex parte intellectus sive ex parte voluntatis eximit a poenis latae sententiae». Can. 2229 § 2.

188. — *turbas ciere*: eccitare, sollevare le turbe. Per turba non si intende qui il popolo in genere, ma la plebaglia, il popolaccio che si vende all'ultimo arrivato, sempre pronto a gridare il suo *crucifige*.

189. — *publicas pro se subscriptiones promovere*: perchè la sottoscrizione sia causa di punizione è necessario:

1. che sia *pubblica*; ed è tale quando si fa palesemente raccogliendo le firme della maggior parte della popolazione;

2. che sia promossa in *proprio favore*;

3. che si faccia ad *impediendum exercitium ecclesiasticae iurisdictionis*: per cui, se un parroco, per dimostrare

(1) Can. 451 § 1. Parochus est sacerdos vel persona moralis cui paroecia collata est in titulum cum cura animarum sub Ordinarii loci auctoritate exercenda. § 2. Parochis aequiparantur cum omnibus iuribus; etc.

la propria innocenza o per provare l'utilità del suo ministero raccoglie firme, sia pubblicamente che privatamente, ma senza turbare l'ordine pubblico, dai suoi filiani, non incorre in nessuna punizione: giacchè dove non vi è peccato, non vi è delitto: e dove non v'è delitto, non v'è pena (1).

190. — *populum sermonibus aut scriptis excitare:* son tante faccie dell'unico delitto di cui trattasi: mettere sossopra il popolo con discorsi o con scritti in qualunque modo divulgati, per indurlo a compiere atto di ribellione verso l'autorità ecclesiastica.

191. — *aliaque similia agere:* cioè qualunque altro atto che per natura sua tende al medesimo scopo di eccitare le folle.

192. — *pro gravitate culpae, secundum prudens Ordinarii iudicium, puniatur.* Il Parroco sobillatore *deve* essere punito: si tratta di pene *ferendae sententiae*, indeterminate. Se il caso lo richiedesse, può infliggersi anche la sospensione «non exclusa, si res ferat, suspensione»; e poichè il legislatore indica questa pena come riservata ai casi più gravi, è ovvio che in linea ordinaria il superiore deve far uso di pene inferiori alla sospensione.

193. — La seconda parte del Canone riguarda il semplice sacerdote.

Eodem modo: cioè seguendo gli stessi criteri che debbono usarsi per il parroco circa la scelta della pena in rapporto alla gravità del reato.

194. — *puniat Ordinarius:* la pena, *ferendae sententiae* e indeterminata, deve infliggersi, perchè l'ordine è tassativo: *puniat.*

195. — *sacerdotem:* secolare o regolare, nativo del luogo o forestiero, addetto al servizio della parrocchia o libero. Il legislatore dice solamente: *sacerdote* in contrapposto al *parroco:* quindi qualunque sacerdote, chiunque egli sia, è passibile di pena.

---

(1) *Vermeersch,* l. c. n. 536.

196. — *qui multitudinem quoquo modo excitet:* si tratta sempre di sobillare il popolo; *quoquo modo:* con la parola o con gli scritti, direttamente o indirettamente, apertamente o subdolamente.

197. — *ad impediendum ingressum in paroeciam:* ecco lo scopo delle mene del sacerdote sobillatore e la natura specifica del reato: impedire l'ingresso in parrocchia al nuovo pastore. Agli effetti della pena non occorre che l'ingresso venga realmente a essere impedito.

Si noti che il Codice parla di *ingresso* e non già di *presa di possesso:* sono due atti perfettamente distinti ed è bene non confonderli.

198. — *sacerdotis legitime nominati in parochum aut oeconomum:* si tratta di ostacolare l'ingresso a un parroco o economo legittimamente nominato (1). Esulerebbe perciò da questa sanzione il sacerdote che impedisse l'ingresso di un Tizio il quale: o avesse simulata la nomina; o fosse stato nominato simoniacamente oppure indebitamente da un Ordinario sospeso o in qualunque modo inabile a conferir benefici; ovvero osasse di far l'ingresso di una parrocchia della quale ancora non avesse la nomina canonica. Però in ogni caso è necessario che queste circostanze constino certamente.

199. — Notiamo infine che tanto il parroco quanto il sacerdote, i quali per gli effetti di cui nel Canone esaminato, ricorressero alla potestà laica, incorrerebbero, oltre che nelle sanzioni dell'Ordinario, anche nella scomunica *latae sententiae speciali modo* riservata alla Sede Apostolica a norma del Can. 2334.

(1) Can. 473 § 1. Vicarius oeconomus iisdem iuribus gaudet iisdemque officiis adstringitur, ac parochus, in iis quae animarum curam spectant; nihil tamen ipsi agere in paroecia licet, quod praeiudicium afferre possit iuribus parochi aut beneficii paroecialis».

Di coloro che presumono assolvere o comunicano con gli scomunicati.

Can. 2338 § 1. Absolvere praesumentes sine debita facultate ab excommunicatione latae sententiae specialissimo modo Sedi Apostolicae reservata, incurrunt ipso facto in excommunicationem Sedi Apostolicae simpliciter reservatam.

§ 2. Impendentes quodvis auxilium vel favorem excommunicato vitando in delicto propter quod excommunicatus fuit; itemque clerici scienter et sponte in divinis cum eodem communicantes et ipsum in divinis officiis recipientes, ipso facto incurrunt in excommunicationem Sedi Apostolicae simpliciter reservatam.

§ 3. Scienter celebrantes vel celebrari facientes divina in locis interdictis vel admittentes ad celebranda officia divina per censuram vetita clericos excommunicatos, interdictos, suspensos post sententiam declaratoriam vel condemnatoriam, interdictum ab ingressu ecclesiae ipso iure contrahunt, donec, arbitrio eius cuius sententiam contempserunt, congruenter satisfecerint.

§ 4. Qui causam dederunt interdicto locali aut interdicto in communitatem seu collegium, sunt ipso facto personaliter interdicti.

200. — Il presente Canone, che conferma il vecchio diritto contenuto nella Costituzione « Apostolicae Sedis » contempla *cinque* specie di reati: 1. presumere di assolvere dalla scomunica riservata *speciali* o *specialissimo modo* alla Santa Sede senza averne la facoltà; 2. aiutare o favovorire lo scomunicato nel delitto per cui incorse nella scomunica; 3. comunicare *in divinis* con lo scomunicato o ammetterlo a celebrare; 4. *scienter* celebrare o far celebrare nei luoghi interdetti o ammettere a celebrare chierici scomunicati, sospesi, interdetti ecc. ecc., dopo la sentenza declaratoria

o condannatoria. 5. essere causa dell' interdetto locale o dell' interdetto contro la comunità.

201. — Non troppe differenze vi sono tra l' antico e il nuovo diritto. Nella Costituz. « Apostolicae Sedis » era stabilito : « A quibus omnibus excommunicationibus huc usque recensitis absolutionem Romano Pontifici pro tempore speciali modo reservatam esse et reservari ; et pro ea generalem concessionem absolvendi a casibus et censuris, sive excommunicationibus Romano Pontifici reservatis nullo facto sufficere declaramus... Absolvere autem praesumentes sine debita facultate, etiam quovis praetextu, excommunicationis vinculo Romano Pontifici reservatae, innodatos se sciant, dummodo non agatur de mortis articulo ».

Oggi si parla anche della scomunica *specialissimo modo* riservata, mentre prima solo di quella *speciali modo;* nè v'è più la frase « dummodo non agatur de mortis articulo », e ciò per non escludere la facoltà *ipso iure* concessa *in casibus urgentioribus* (cfr. Can. 2254) che nella costituzione piana non veniva contemplata.

Nel resto il Canone concorda quasi sostanzialmente con la citata Costituzione.

202. — *Absolvere praesumentes :* coloro che presumono assolvere. È da notarsi :

1. che si tratta di vera assoluzione, data con la reale intenzione di rimettere la censura ; perciò non incorrerebbe in questa scomunica chi fingesse di assolvere, anche se chi finge fosse un laico o un ordinato *in sacris.*

Se il simulatore laico cadesse nella censura o no, era disputato fra i canonisti : alcuni affermavano, (1) altri negavano (2). Oggi la questione è risolta autorevolmente dal Can. 2322, n. 1 già commentato.

2. che l' assoluzione deve darsi *sponte* et *scienter ;* il

(1) *Bonacina,* l. c. n. 2.
(2) *Suarez,* l. c. n. 7.

che avviene quando il sacerdote pur sapendo che quella censura è *speciali* o *specialissimo modo* riservata alla S. Sede e pur non ignorando che egli non ha le necessarie facoltà, presume di poter assolvere e di fatto impartisce l'assoluzione intendendo così di rimettere la censura. Perciò chi agisce nell'ignoranza o in buona fede non incorre nella scomunica: si tengano inoltre presenti tutte quelle cause che possono scusare dalla censura. Cfr. Can. 2229.

E qui è opportuno riferire quanto scrive il D'Annibale: « Ad hanc autem excommunicationem incurrendam tria sunt necessaria: 1. ut excommunicatio certo sit reservata; 2. ut ab ea absolvat; 3. ut temere.

Adeoque cessat (ex 1.) si reservatio dubia sit, vel probabile sit te absolvere posse; (ex 2) si audita confessione, poenitentem inabsolutum dimiseris, aut absolveris verbo tenus, aut, probabiliter, a peccatis dumtaxat, non a censuris; (ex 3.) si lapsus ignorantia, vel crassa non tamen affectata, eum absolveris. Denique haec excommunicatio non pertinet ad eos qui absolvunt morituros, vel impeditos superiorem adire; et planum est » (1).

In quanto al valore dell'assoluzione data nell'ignoranza della riserva, si tenga presente il Can. 2247, § 3: « Si confessarius, ignorans reservationem, poenitentem a censura ac peccato absolvat, absolutio censurae valet, dummodo ne sit censura ab homine aut censura specialissimo modo Sedi Apostolicae reservata ».

203. — *sine debita facultate:* cioè senza *speciale* o *specialissima* facoltà — secondo che trattasi di scomunica riservata *speciali* o *specialissimo modo* (Can. 2253, 3.°) — o fuori del *pericolo di morte* (Can. 2252) e fuori dei *casi urgenti* (Can. 2254).

204. — *ab excommunicatione:* non si incorre nella censura se non nel caso in cui si assolve dalla *scomunica latae sententiae specialissimo vel speciali modo* riservata alla Sede

(1) *D'Annibale*, l. c. n. 154.

Apostolica. Perciò non si è passibili di tal pena se si assolvesse: *a)* da scomunica *nemini* riservata; *b)* da scomunica riservata alla S. Sede, ma *simpliciter*; *c)* da censura riservata all'Ordinario; *d)* da censura *ab homine seu ferendae sententiae*; *e)* dal peccato, ma non dalla censura, fermo, peraltro, il prescritto del Can. 2250, § 2 (1).

205. — Il sacerdote che osasse dare indebitamente l'assoluzione di cui sopra, incorre *ipso facto* nella scomunica riservata *simpliciter* alla Sede Apostolica.

206. — Il 2 § conferma l'antico diritto. Nella Costituz. «Apostolicae Sedis» era detto: «Communicantes cum excommunicato *a Papa* in *crimine criminoso*, ei scilicet impendendo auxilium vel favorem... Clericos scienter et sponte communicantes in divinis cum personis a Romano Pontifice nominatim excommunicatis et ipsos in officiis recipientes» (2).

207. — *Impendentes quodvis auxilium vel favorem — impendentes*: siano chierici o laici, parenti o estranei, sudditi o superiori; — *quodvis*: qualunque specie di aiuto o di favore — *auxilium*: aiuto, soccorso materiale; — *vel favorem*: aiuto morale, come raccomandazioni, lodi, suffragi, ricompense, onorificenze, ecc.

Non si dimentichi che vien punita con la scomunica solo la cooperazione *formale*, la quale peraltro sia *grave* nel suo genere: è cioè necessario che l'atto, ossia l'aiuto o il favore, costituisca peccato mortale. Pertanto chi cooperasse solo leggermente, in modo che la sua azione non fosse grave, non incorrerebbe nella censura.

Attesa la natura delle parole, non è da ritenersi per aiuto o favore il semplice consiglio, eccetto il caso che questo sia addirittura una vera perfetta direzione dell'opera delittuosa. La ragione ce la dà chiaramente il Suarez: «...in rigore sunt influxus distincti, et ad distinctos fines ordinati; consilium

(1) Cfr. *Bonacina*, l. c. q. XXII, p. III; *D'Annibale*, n. 154; *Bucceroni*, n. 72; *Ciolli*, n. 150.

(2) Costit. «Ap. Sedis», n. XVI, XVII.

enim est ad instructionem mentis; auxilium autem et favor ad executionem. Unde in aliis iuribus quando extensio fit ad consulentes, expressa fit eorum mentio... Et ideo probabilius censeo per hanc clausolam (dantes favorem et auxilium) non comprehendi pure consulentes» (1).

208. – *excommunicato vitando in delicto propter quod excommunicatus fuit.* L'aiuto o favore deve prestars allo scomunicato *vitando*: (2) se si prestasse a qualunque altro scomunicato, anche dopo la relativa sentenza declaratoria o condannatoria, non si incorrerebbe nelle sanzioni di questo Canone.

in delicto propter quod excommunicatus fuit: il legislatore determina l'oggetto di questa cooperazione: il delitto per il quale il reo già fu scomunicato.

Tutti i canonisti sono d'accordo nell'ammettere che codesta frase «in delicto propter quod excommunicatus fuit» debba intendersi non nel senso che appare a prima lettura, ma in quello che bisogna ritrovarvi a ogni costo: che cioè non trattasi del delitto *primo*, per il quale Tizio incontrò la scomunica, nè di un delitto *secondo* da commettersi, ma dell'aiuto o favore che si offre a uno già scomunicato, per farlo persistere nel delitto commesso e per non farlo recedere dalla contumacia. «Praedictam excommunicationem, scrive il Bonacina, non incurri ab eo qui communicat in primo actu, propter quem criminosus principalis legatur excommunicatione, in hoc enim casu, cum quo participat, nondum

(1) *Suarez, De Censuris*, disp. 21, sect. 2, n. 17.

(2) Can. 2258, § 2: «Nemo est vitandus, nisi fuerit nominatim a Sede Apostolica excommunicatus, excommunicatio fuerit publice denuntiata et in decreto vel sententia expresse dicatur ipsum vitari debere, salvo praescripto Can. 2343, n. 1», secondo il quale canone: «qui violentas manus in personam Romani Pontificis iniecerit: excommunicationem contrahit l. s. Sedi Ap. specialissimo modo reservatam; et *est ipso facto vitandus*».

est excommunicatus; in cap. autem *Nuper* sermo est de participatione cum excommunicato» (1).

209. — *clerici*: cioè coloro che «divinis ministeriis per primam saltem tonsuram mancipati sunt» Can. 108, § 1.

Sono dunque esclusi da questa pena i laici, uomini o donne che siano.

I religiosi, checchè ne dicano i canonisti, incorrono nelle sanzioni di questo canone solo se hanno almeno ricevuta la tonsura (2).

La controversia, (3) poi, se anche i Vescovi siano soggetti al prescritto del Canone in esame è semplicemente oziosa: giacchè nessuno può negare che anch' essi sian dei chie-

---

(1) *Bonacina, De Exosum*, Dispens II, Quaest. II, p. VI, § 1, n. 9. Cfr. *Cappello*, l. c. n. 308; *Sole*, l. c. n. 365; *Chelodi*, l. c. n. 73; *Pigli*, l. c. n. 44: *Vermeersch*, l. c. n. 537; *Pistocchi*, l. c. pag. 112-13.

Innocenzo III nel cap. 29, X, *de sententia excommunicationis*, V, 39 dichiara: «Nuper nobis tua discretio requisivit... Et utrum qui nominatim excommunicatis scienter communicant, absolvi ab excommunicatione possint per confessionem a simplici sacerdote, vel Episcopi seu Archiepiscopi sit ab eis absolutio expetenda. Nos igitur inquisitioni tuae ex ordine respondemus... In secunda vero quaestione credimus distinguendum, an is qui nominatim excommunicato communicat, *scienter in crimine communicet criminoso, ei consilium impendendo, auxilium vel favorem;* aut alias *in oratione vel osculo, aut orando secum, aut etiam comedendo.*

In primo quidem articulo, *cum talis communicet crimini, et participat criminoso, ac per hoc ratione damnati criminis videatur in eum delinquere, qui damnavit;* ab eo vel eius Superiore merito delicti tunc erit absolutio requirenda; *cum facientem et consentientem par poena constringat.* In secundo vero casu a suo episcopo vel a proprio sacerdote poterit absolutionis beneficium obtinere».

(2) *Bucceroni*, l. c. n. 71; *Cappello*, l. c. 309 etc.

(3) Affermano *Bucceroni*, l. c. n. 74; *Genicot*, II, n. 596; *Pennacchi*, I, p. 1053; *Pighi*, n. 78; negano *Cavigioli*, n. 126; *Chelodi*, n. 76, 3, not. 3. *Cappello* si limita a dire che «utraque sententia est probabilis, quia ex praescripto can. 2227 argumentum decisivum contra priorem sententiam nullatenus erui potest».

rici: nel più c'è il meno. Il Can. 2227, § 2 è infine d'una chiarezza cristallina: «Nisi expresse nominentur, S. R. E. Cardinales sub lege poenali non comprehenduntur, nec Episcopi sub poenis latae sententiae suspensionis et interdicti»; ma nel caso nostro non si tratta nè di sospensione nè di interdetto, ma di scomunica: dunque anche i Vescovi possono incorrerla e di fatto la incorrono verificandosi le condizioni del caso.

210. — *scienter et sponte in divinis cum eodem communicantes.* È dunque necessario che si agisca *sciens volens:* con piena avvertenza, deliberato consenso e libera volontà. *In divinis:* ossia nelle cose che riguardano il divin culto: non si contrae perciò la scomunica comunicando nelle cose civili o profane. A ogni modo in questa comunicazione si da benissimo la parvità di materia e in tal caso non si cade nella pena (1).

211. — *et ipsum in divinis officiis recipientes:* ricevere in *divinis officiis* significa ammettere uno alla celebrazione della S. Messa, delle funzioni religiose, alla recita pubblica delle ore canoniche e ad altri simili atti di culto che son propri dei ministri della Chiesa.

Naturalmente il legislatore ha di mira coloro che *ex officio* hanno il diritto di ammettere o non ammettere alla celebrazione dei sacri riti, come i parroci, rettori di chiese ecc. Sono perciò eccettuati da tale sanzione i laici, anche religiosi, che ammettessero a celebrare uno scomunicato vitando.

I canonisti sono quasi unanimi nel ritenere che la frase «in divinis cum eodem communicantes» debba considerarsi intimamente connessa con l'altra seguente «et ipsum in divinis officiis recipientes» in modo che il *recipere* sia una più chiara esplicazione del *communicare:* secondo essi dunque sono due azioni formanti un unico delitto (2).

---

(1) *Cappello,* l. c. n. 310; *Cipollini,* l. c. n. 43.

(2) Cfr. *Bucceroni,* l. c. n. 71: «pars haec intelligitur ab auctoribus tamquam explicativa et determinativa prioris, ita ut commu-

Questa interpretazione non ci sembra esatta.

Prima di tutto se il legislatore voleva che la parola *recipere* fosse quasi complemento dell'altra *communicare*, avrebbe dovuto usare non già l'*et*, che pur congiungendo le frasi materialmente indica chiaramente due pensieri diversi, ma la particella *seu*, esplicativa, come ha fatto in altri casi.

In secondo luogo non è difficile comprendere che il *communicare* e il *ricevere* sono due atti distinti, di cui ciascuno può stare da sè. Si può comunicare senza ricevere e ricevere senza comunicare.

È poi ovvio che il canone si riferisca ai soli chierici; giacchè solo essi possono comunicare *in divinis*. « Posterior excommunicatio, scrive il D'Annibale, non intelligitur, nisi clericus sit uterque; nempe et is, qui excommunicatus fuit et is qui cum illo communicat; nam divina officia non potest obire, nisi sit clericus; et ad ea obeunda nemo potest illos admittere, nisi qui aliquam in Ecclesia potestatem habeat: ideoque nisi et ille sit clericus » (1).

È superfluo notare che in tutto il § 2 si tratta di *scomunicato vitando*: perciò chi ammettesse a celebrare i divini uffici o in altre cose divine comunicasse con uno scomunicato *non vitando*, non incorrerebbe nelle sanzioni del presente canone.

212. - Gli *impendentes auxilium vel favorem*, i *communicantes* e i *recipientes*, incorrono *ipso facto* nella scomunica riservata *simpliciter* alla Sede Apostolica.

213. Il § 3 conferma quasi *ad litteram* il vecchio diritto.

Nell'« Apostolicae Sedis » era detto: « Scienter celebrantes vel celebrari facientes divina in locis ab Ordinario, vel dele-

---

nicatio in divinis, quae clericis sub poena excommunicationis reservatae interdicitur, illa sit tantum, qua nominatim excommunicatos a Papa admittunt ad divina officia obeunda. Hoc enim est recipere aliquem in divinis officiis. Ad ea autem obeunda nemo potest admittere nisi qui aliquam in Ecclesia potestatem habeat ».

(1) *D'Annibale*, l. c. n. 152; cfr. *Cipollini*, l. c. n. 43.

gato Iudice, vel a iure interdictis, aut nominatim excommunicatos ad divina officia, seu ecclesiastica sacramenta, vel ecclesiasticam sepulturam admittentes, interdictum ab ingressu Ecclesiae ipso iure incurrunt, donec ad arbitrium eius, cuius sententiam contempserunt, competenter satisfecerint» (1).

Il § si divide in due parti: una riguarda coloro che violano gli interdetti locali; l'altra coloro che comunicano *in divinis* con gli scomunicati, interdetti, sospesi dopo la sentenza declaratoria o condannatoria.

214. — *Scienter celebrantes vel celebrari facientes.* La parola *scienter*, posta a principio del §, si riferisce ai *celebrantes*, *celebrari facientes* e agli *admittentes*. Scusa perciò dalla pena qualunque ignoranza, del fatto o della legge, o anche della sola pena, per quanto crassa o supina.

Celebrantes: fuori dei giorni e delle circostanze contemplate dalla legge e senza le debite condizioni (2).

vel celebrari facientes: cioè che inducono — o con preghiere o con comandi o con minacce, ecc. — a celebrare nei luoghi interdetti un chierico che senza tali ordini o esortazioni non lo avrebbe fatto (3). Poco importa se chi è in tal modo indotto a celebrare sappia o non sappia che quel luogo è interdetto. La parola *scienter* si riferisce — in questo caso — a chi fa celebrare: ed è lui che vien colpito dalla censura.

215. — *divina in locis interdictis.*

Divina: cioè quegli atti che si riferiscono al divin culto e che è consentito compiere ai soli ministri della Chiesa. Cfr. can. 2256, 1.

in locis interdictis: la dicitura è generica e perciò comprende tutti i luoghi comunque interdetti, sia per interdetto locale generale, sia locale particolare.

---

(1) Apost. Sedis, § VII, n. II.

(2) Cfr. Can. 2270-2272; *Suarez*, disp. 37, sett. I, n. 5; *D'Annibale*, l. c. n. 219; *Cappello*, n. 489.

(3) *Bonacina*, disp. 4, q. 2, p. 6, n. 9; *Bucceroni*, n. 128; *Cappello*, l. c. n. 489; *Ciolli*, l. c. n. 150.

È però necessario che tali interdetti, agli effetti della pena per chi vi celebra, siano dati *nominatim* (1).

216. - *vel admittentes*: come dicemmo dianzi, qui si parla di coloro che *ex officio* hanno l'incombenza di permettere la celebrazione dei divini uffici. Tali sono i parroci, rettori ecc. Scrive il Suarez: « Si religiosus recipiat sacramentum a persona excommunicata alioqui celebrante... non videtur hanc poenam incurrere, quia ipse proprie non admittit, quamvis cooperetur: secus vero est, si religiosus scienter ministret Sacramentum excommunicato denuntiato: nam qui ministrat vere admittit alium ad usum Sacramentorum » (2).

217. – *ad celebranda officia divina per censuram vetita*: il canone distingue sapientemente quali siano gli uffici divini che non è permesso celebrare: non tutti restano proibiti, ma solo quelli che lo sono effettivamente per la censura incorsa, a norma del Can. 2270-2275.

218. – *clericos excommunicatos, interdictos, suspensos.* Solo i chierici possono celebrare i divini uffici e perciò essi soltanto vengono contemplati dal legislatore. Così chi ammettesse a celebrare i laici scomunicati, non incorrerebbe nel presente interdetto (3).

Agli effetti della pena, è necessario che per i chierici scomunicati, interdetti o sospesi già sia intervenuta la sentenza dichiaratoria o condannatoria: ammettendoli alla celebrazione prima di tale sentenza, non v'è luogo a penalità.

219. – *interdictum ab ingressu ecclesiae ipso iure contrahunt*: la pena che incorrono i *celebrantes*, i *celebrari facientes* e gli *admittentes* è l'interdetto *ab ingressu ecclesiae* che si incorre *ipso iure*. Cfr. Can. 2277.

220. – *donec, arbitrio eius cuius sententiam contempserunt, congruenter satisfecerint*: cioè si rimane interdetti fino

---

(1) *Cipollini*, l. c. n. 95; *Cappello*, l. c. n. 489; *Suarez*, disp. 37, sez. 2, n. 5; *D'Annibale*, n. 219; *Sole*, l. c. n. 366.

(2) *Suarez*, De cens. d. 37, s. 1.

(3) *Cappello*, l. c. n. 490.

a che non si è data congrua soddisfazione a giudizio di colui del quale si violò la sentenza. Ma per liberarsi dall' interdetto è necessaria la solita assoluzione, voluta dal diritto, o esso cessa automaticamente appena compiuta la soddisfazione? La dicitura del canone lascia un pò dubbiosi e a prima vista si è inclini per la seconda ipotesi (1). Ma leggendo meglio e con riflessione l' intera frase e tenendo presente il principio generale che « quaelibet censura, semel contracta, tollitur tantum legitima absolutione » can. 2248, § 1, bisogna ammettere che anche per l' interdetto di cui si parla occorre l' assoluzione. Il valore delle parole *donec arbitrio eius* ecc. è questo: che non si potrà ottenere l' assoluzione dall' interdetto fino a che non si sarà data la necessaria soddisfazione conforme al volere del superiore che aveva interdetto il luogo o che aveva dichiarato scomunicato, sospeso o interdetto il chierico ammesso alla celebrazione dei divini uffici: ed è a codesto superiore che spetta concedere l' assoluzione.

221. — Il § 4 non ha bisogno di commento tanto esso è chiaro. Tutti coloro che furono causa efficiente, cioè provocarono l' interdetto locale o l' interdetto contro la comunità, sono *ipso facto* personalmente interdetti e come tali debbono sottostare alle sanzioni di legge. Cfr. Can. 2275.

Della illecita sepultura ecclesiastica.

Can. 2339. Qui ausi fuerint mandare seu cogere tradi ecclesiasticae sepulturae infideles, apostatas a fide, vel haereticos, schismaticos, aliosve sive excommunicatos sive interdictos contra praescriptum can. 1240, § 1, contrahunt excommunicationem latae sententiae nemini reservatam; sponte vero

(1) Non richiedono l'assoluzione: *Bucceroni*, n. 46, 128; *Pennacchi*, II, p. 517; *Genicot*, II n. 624; *Pighi*, n. 128; *Cavigioli*, n. 183; *Cerato*, n. 100. L'ammettono: *D'Annibale*, n. 221, *Cappello*, l. c. n. 491.

sepulturam eisdem donantes, interdictum ab ingressu ecclesiae Ordinario reservatum.

222. - *Qui ausi fuerint:* il legislatore intende colpire solo coloro che agiscono con piena cognizione della legge e del fatto: perciò scusa dalla censura l'ignoranza anche se crassa e supina nonchè qualunque timore.

223. - *Mandare seu cogere:* i canonisti sono tutti d'accordo nel vedere in questi *mandantes seu cogentes* persone rivestite di pubblica autorità, (1) le quali peraltro agiscano di propria volontà «ausi fuerint» e non già in forza di una legge, perchè in questo caso, sarebbero dei semplici esecutori (2)

Noi modestamente ci permettiamo di esprimere la nostra opinione perfettamente contraria. Se il legislatore avesse voluto alludere a persone munite di pubblica autorità, avrebbe dovuto dirlo o almeno accennarlo, specie dopo i commenti all'«Apostolicae Sedis» dalla quale è tolto il canone. Il ricorrere a richiami e raffronti è necessario per la esatta interpretazione della legge, quando questa non è chiara: ma quando le parole della legge sono trasparenti come il cristallo, perchè affannarsi per darvi un senso che per sè non hanno nè possono avere? È falso che in genere i *mandantes* debbano rivestire pubblica autorità; è falso, poi nel caso specifico, perchè l'ordine di seppellire un infedele o uno scomunicato può esser dato - come spesso avviene in molti luoghi - anche da persona che non sia al potere, ma che per potenza o prepotenza - come al tempo dei signorotti - si impone nelle faccende pubbliche e private. Sappiamo, anche per una certa esperienza, quanti abusi e quante imposizioni avvengono, specie nei piccoli centri nei quali ancora vegeta qualche conte o barone che vuol far da parroco e

(1) *Bucceroni*, l. c. n. 84; *Sole*, l. c. n 367; *Cappello*, l. c. n. 401; *Ciabodi*, l. c. n. 73; *Cipollini*, l. c. n. 85; *Hilarius a Sexten*, l. c. pag. 223 etc.

(2) *Cappello*, l. c. n. 401.

spesso da vescovo. Ora se questo conte o barone comandasse, pur nella sua veste di privato cittadino, di donare la sepoltura ecclesiastica a uno scomunicato, sapendo che ciò è proibito sotto pena di censura, dovremmo dire che il signor conte o barone resterà immune dalla scomunica? Francamente, io rispondo di no. Il Codice ha di mira l'atto più che l'agente: è quello che vuole impedire e perciò chiunque lo compia -- nelle condizioni previste dalla legge — deve essere passibile di pena. Caso mai la veste di pubblica autorità potrà essere una circostanza aggravante, ma non è la indispensabile condizione per cader nella censura.

Non vogliamo omettere di notare la curiosa distinzione dei canonisti che oltre a essere contraddittoria ci sembra anche un pò strana. Essi vogliono che il *mandante* sia una pubblica autorità: vogliono però che questa pubblica autorità non agisca *ex officio*, ma per volontà personale, privata. L'accorto lettore giudichi da se stesso.

Noi quindi riteniamo che chiunque costringesse con la forza o col timore a far seppellire nel luogo sacro una persona indegna a norma dei canoni, incorre senz'altro nella censura.

224. — *tradi ecclesiasticae sepulturae.* L'ecclesiastica sepoltura «consistit in cadaveris translatione ad ecclesiam, exsequiis super illud in eadem celebratis, illius depositione in loco legitime deputato fidelibus defunctis condendis». Can. 1204. Per l'elemento obbiettivo si richiedono pertanto tre cose: il trasporto, le esequie, la deposizione nel luogo sacro; eccetto il caso che per cause estrinseche sia impossibile qualcuna di esse, come per es. in caso di malattie contagiose o in caso di morte in mare.

Agli effetti della censura è sufficiente la sola tumulazione nel luogo sacro, senza il trasporto e le esequie?

I canonisti sono discordi. Alcuni, fondandosi sulla definizione che della sepoltura ci dà il Codice, dicono che stando in penale, non è lecito restringere alla sola tumulazione la

sepoltura stessa (1). Altri, seguendo gli interpreti dell' antico diritto, sostengono che si incorre nella scomunica anche se si procede alla tumulazione senza aver compiuto le esequie (2).

Noi, senza essere schiavi degli antichi dottori nè pedissequi incoscienti dei moderni canonisti, esaminiamo il canone servendoci sia degli elementi che ci offre il Codice, sia della **intenzione manifesta del legislatore.**

Il Codice, che nel citato canone 1204 ci dà la definizione legale della sepoltura ecclesiastica, parla in più luoghi di questa sepoltura e ne parla in maniera non sempre identica a quella propria della definizione. Ma è forse il Codice che manca di coerenza nella sua dizione? Certamente no. Sono dunque i canonisti che dànno luogo a queste apparenti contraddizioni per non saper leggere e distinguere a dovere.

Il Codice stesso, coi suoi vari canoni, ci porge motivo di dover dividere la sepoltura ecclesiastica in *senso largo* e in *senso stretto*. La prima è quella indicata nel Can. 1204; la seconda quella che si rivela dai Can. 1214, 1240, 1241 nei quali pur usandosi la frase « sepultura ecclesiastica » si allude chiaramente alla semplice tumulazione. E che il nostro canone si riferisca a questa, si ricava anche dal significato della parola: *tradi ecclesiasticae sepulturae* assai diversa dall' altra comunemente usata nel Codice: *donare:* questa abbraccia tutta la pompa esequiale che precede e accompagna il seppellimento; quella, invece, ci dà subito l' idea del seppellimento.

Inoltre la stessa dicitura del can. 1204, se ben si legge, conferma il nostro giudizio; giacchè appare evidente come il legislatore abbia voluto dividere la sepoltura in due punti: principale l' una, secondaria l'altra. E questa, consistente nel

(1) *Cappello*, l. c. n. 401; *Chelodi*, n. 73, 6; *Cerato*, n. 42; *Cavigioli*, n. 170; *Eichmann*, § 46; *Cocchi*, n. 179; *Pistocchi*, l. c. pag. 122.

(2) *Sole*, l. c. n. 367; *Pighi*, l. c. n. 81; *D'Annibale*, l. c. n. 167; *Bucceroni*, l. c. n. 84; *Vermeersch*, l. c. n. 538; *Hilarius a Sexten*, l. c. pag. 224.

trasporto e nell'esequie, non è che una preparazione di quella che si compie con la tumulazione nel luogo sacro.

Si aggiunga, a questo breve e incompleto cenno esegetico, l'intenzione della Chiesa che vuole separati i fedeli defunti da quanti muoiono fuori della comunione con lei.

A suffragare il nostro pensiero sta poi il fatto che generalmente non sono le esequie che si vogliono, ma la semplice tumulazione da quanti sono fuori o contro del sentimento religioso. Non assistiamo forse troppo spesso a trasporti meramente civili? Chi dunque positivamente escludendo il rito esequiale ordinasse la sepoltura nel luogo sacro non incorrerebbe nella scomunica?

Noi rispondiamo assolutamente di sì: lo vuole la mente del legislatore, lo vuole l'esegesi giuridica, lo vuole la tradizione canonica, lo reclama il buon senso (1).

225. - *infideles, apostatas a fide, vel haereticos, schismaticos, aliosve sive excommunicatos sive interdictos contra praescriptum can. 1240 § 1.*

Il can. 1240, § 1, prescrive: « Ecclesiastica sepultura privantur, nisi ante mortem aliqua dederint poenitentiae signa:

1. Notori apostatae a christiana fide, aut sectae haereticae vel schismaticae aut sectae massonicae aliisve eiusdem generis societatibus notorie addicti;

2. Excommunicati vel interdicti post sententiam condemnatoriam vel declaratoriam;

3. Qui se ipsi occiderint deliberato consilio;

4. Mortui in duello aut ex vulnere inde relato;

---

(1) Cfr. Can. 1214 « § 1. Nullum cadaver perpetuae sepulturae ecclesiasticae ubivis traditum exhumare licet, nisi de licentia Ordinarii ».

Can. 1241: « Excluso ab ecclesiastica sepultura deneganda quoque sunt tum quaelibet Missa exsequialis, etiam anniversaria, tum alia publica officia funebria ». Ci pare che in questi due Canoni sia ben determinato il significato specifico di sepultura ecclesiastica; il can. 1241 poi fa chiara distinzione tra sepultura e funerali.

5 Qui mandaverint suum corpus cremationi tradi ;

6. Alii peccatores publici et manifesti.

Abbiamo riferito il canone per una più completa notizia della questione ; però ci affrettiamo a notare che non di tutti quelli ivi enumerati si tratta nel canone in esame. Sotto pena di scomunica è vietato dare la ecclesiastica sepoltura :

1. agli infedeli ;
2. agli apostati dalla fede ;
3. agli eretici ;
4. agli scismatici ;
5. agli scomunicati dopo la sentenza condannatoria o declaratoria ;
6. agli interdetti dopo la sentenza condannatoria o declaratoria.

e solo nel caso che costoro non abbiano dato nessun segno di pentimento prima di morire.

Questo segno potrebbe consistere nell' invocare il nome di Gesù o di Maria, nel baciare devotamente il Crocifisso, e, a *fortiori*, nel ricevere i sacramenti o nel mostrare desiderio di volerli ricevere.

A prova di questi segni di pentimento basta la testimonianza di due persone degne di fede, uomini o donne che siano ; anzi anche di uno solo, qualora questi possa e voglia dire il vero (1).

226. — La pena stabilita è la *scomunica latae sententiae nemini* riservata.

Si noti peraltro che la incorre *qui mandat seu cogit* ecc., e non già chi scava la fossa, chi accoglie il cadavere, lo seppellisce, nè quelli che prendono parte al corteo e ai funerali (2).

Non incorre la scomunica chi ordinasse la sepoltura ec-

---

(1) *D'Annibale*, l. c. 115; *Berardi*, Theol. part., n. 515; *Genicot*, II, n. 628; *Cappello*, l. c. n. 158.

(2) *Noldin*, n. 97 ; *Righi*, n. 115, not. 4 ; *Cappello*, l. c. n. 401 ; *Cavigioli*, n. 171 ; *Prümmer*, III, n. 524 ; *Ferreres*, II, n. 1273.

clesiastica dei catecumeni: cfr. Can. 1239. § 2 o dei bambini non battezzati, figli di genitori cristiani.

In ogni caso la censura non si incorre se non dopo avvenuta la sepultura, cioè *effecto secuto* (1).

227. — Coloro infine che *spontaneamente* dessero la sepoltura a cotesta gente, contraggono l'*interdetto ab ingressu ecclesiae* riservato all'Ordinario. Si noti che la sepultura deve essere data *sponte:* cioè senza costrizione da parte di nessuno, nè senza intimazioni di legge: scusa pertanto qualunque ignoranza o timore anche lieve.

Possono incorrere questa censura *solo i chierici*, giacchè essi solo hanno facoltà di concedere la sepoltura (2).

Naturalmente non la incorrono quei chierici che accompagnano il corteo funebre *more laicorum* (3). Per l'interdetto cfr. Can. 2277.

228. — Sarà bene precisare cosa debba intendersi per «loco legitime deputato». Il ch. Cappello dice che «inter liturgicos non plene convenit». Eppure il Codice è d'una precisione matematica nel darci la nozione giuridica del luogo di sepoltura. Il Can. 1205 dice: § 1. Cadavera fidelium sepelienda sunt coemeterio quod, secundum ritus in probatis liturgicis libris traditos, sit benedictum, sive sollemni sive simplici benedictione ab iis data de quibus in Can. 1155, 1156.

§ 2. In ecclesiis cadavera ne sepeliantur, nisi agatur de cadaveribus Episcoporum residentialium, Abbatum vel Praelatorum nullius in propria ecclesia sepeliendis, vel Romani Pontificis, Regalium personarum aut S. R. E. Cardinalium.

Can. 1206 § 1. Ius est catholicae Ecclesiae possidendi propria coemeteria.

§ 2. Sicubi hoc Ecclesiae ius violetur nec spes sit ut violatio reparetur, curent locorum Ordinarii ut coemeteria,

---

(1) *Cappello*, l. c. n. 402; *Vermeersch*, l. c. n. 538; *Cipollini*, l. c. n. 85.

(2) *D'Annibale*, l. c. n. 220.

(3) *Cipollini*, l. c. n. 94; *Sole*, l. c. n. 368.

societatis civilis propria, benedicantur, si, qui in eis condi solent, sint maiore ex parte catholici, aut saltem ut in eis catholici spatium habeant, idque benedictum, sibi reservatum.

§ 3. Si ne hoc quidem obtineri possit, toties quoties benedicantur, secundum ritus in probatis liturgicis libris traditos, singuli tumuli ».

Il luogo *legittime deputato* è dunque: il *cimitero* propriamente detto; o un altro luogo *ad hoc* designato *de consensu Ordinarii* e benedetto secondo le leggi liturgiche; o il cimitero misto di cui nel can. 1206 su citato; o le chiese, oratori, ecc. a norma del can. 1205 § 2 o infine il luogo dove *ab immemorabili* si continuò a seppellire i cadaveri col solo consenso tacito dell' Ordinario che avrebbe così implicitamente legittimato quel luogo (1).

Della ostinazione delle censure.

Can. 2340. § 1. **Si quis, obdurato animo, per annum insorduerit in censura excommunicationis, est de haeresi suspectus.**

§ 2. **Si clericus in censura suspensionis per semestre perseveraverit, graviter moneatur; et si, exacto a monitione mense, a contumacia non recesserit, privetur beneficiis aut officiis, si qua in Ecclesia forte habeat ».**

229. — Il delitto del § 1 non è nuovo: sostanzialmente trovasi enunciato nel Tridentino dove al cap. 3, sess. 25, de

(1) Il Canone che abbiamo esaminato suppone certamente che in pratica sia osservato il can. 1212: « Praeter coemeterium benedictum alius, si haberi queat, sit locus, clausus item et custoditus, ubi ii humentur quibus sepultura ecclesiastica non conceditur ». Ma dove questo cimitero per gli indegni non esiste? La domanda non è oziosa e la risposta non può essere che questa: dove non c'è che un solo camposanto, anche gli indegni vengono a finire qui. Se in tal caso pertanto Tizio ordinasse la sepoltura ecclesiastica di uno scomunicato, incorrerebbe nella censura? A noi sembra di no, giacchè in suo favore avrebbe la mancanza dell' idoneo cimitero. Il prescritto del can. 2339 è perciò applicabile solo quando ci sia il luogo per gli indegni. Altrimenti dove seppellirli?

ref. è detto: « Excommunicatus vero quicunque, si post legitimas monitiones non resipuerit, non solum ad sacramenta et communionem fidelium ac familiaritatem non recipiatur, *sed si obdurato animo censuris annexus in illis per annum insorduerit,* etiam contra eum *tanquam de haeresi suspectum* procedi possit » (1).

I canonisti consideravano il sospetto dell' eresia come uno degli effetti straordinari della scomunica (2). Il Wernz scrive: « Praeter ordinarios effectus excommunicationis hucusque recensitos sunt alii quidam effectus extraordinarii, si excommunicatus in contumacia sua perseveret, sive ut dici solet, insordescat v. gr. *suspicio de haeresi...* ».

230. — *Si quis:* chierico o laico.

obdurato animo: cioè con animo ostinato, il che si ha non solo in una certa indifferenza per la censura incorsa, ma nel vero disprezzo della medesima e nella consapevole indisposizione all' emenda.

per annum: l' anno deve computarsi a norma del Can. 32, § 2 ed ha inizio dalla data della sentenza condannatoria o declaratoria o almeno dalla *notorietà* del fatto.

insorduerit in censura excommunicationis: il legislatore specifica il genere di censura: la scomunica; la quale, peraltro, deve in qualche modo essere notoria.

Scrive il Wernz, l. c. « Quae insordescentia in excommunicatione habetur si quis nominatim excommunicatus, vel post publice denuntiatam excommunicationem, per longum tempus in lege determinatum obdurato animo in excommunicatione pertinaciter perseveret ».

È ovvio che per aver la insordescenza nella censura, è necessario che il delinquente non abbia fatto nessun passo per ottener l' assoluzione; che se prima che spiri l' anno si sarà rivolto *directe o indirecte* al proprio competente superiore per ottenere la remission della censura o in qualche

(1) Cfr. *Apost. Sedis,* I, 13, II, 16 ecc. ecc.

(2) *Suarez,* l. c. n. 5; *Kober,* l. c. pag. 433; *Sole,* l. c. n. 369; cfr. Cap. 8, X, de aetate et qualitate et ordine praeficiendorum, I, 14.

modo avrà dato segno di ravvedimento, viene già a mancare la ostinazione e quindi cessano le conseguenze penali del can. 2340, *est de haeresi suspectus*: naturalmente, giacchè chi si ostina nel voler restar legato dalla scomunica per lo spazio di un anno, dimostra di non curarsi delle sanzioni della Chiesa e di dissentire, almeno praticamente, dai suoi insegnamenti, ribellandosi — in linea di fatto — alla sua potestà che mostra di tenere in nessun conto.

Scrive il Wernz: «Quae suspicio est *levis*, sufficiens tamen ad indicendam canonicam purgationem, quam si subire voluerint et post citationem adhuc per annum in contumacia perseveraverint, poenis haereticorum puniri possunt. Praeterea insordescentia habetur ut probatio delicti seu causae, ob quam lata est excommunicatio, dum insordescens per annum fictione iuris habetur pro convicto seu confesso» (1).

231. Mentre il 1 § si riferisce a chierici e a laici, il 2 § riguarda esclusivamente i chierici.

Si clericus in censura suspensionis per semestre perseveraverit graviter moneatur. Notiamo: 1. che la sospensione deve essere *ferendae sententiae* oppur *latae sententiae*; ma in questo caso deve essere intervenuta la sentenza declaratoria;

2. che il semestre deve essere completo in modo che l'ammonizione giuridica si faccia dall'inizio del settimo mese;

3. che il chierico, durante il semestre, non abbia in nessun modo cercato di liberarsi dalla censura e che quindi il perdurare in essa dipenda esclusivamente da lui;

4. che l'ammonizione, grave, deve esser fatta a norma del diritto. Cfr. Can. 2309. Però non si dimentichi che l'ammonizione prescritta dalla legge non impedisce che il Superiore anche prima del sesto mese ammonisca paternamente il suddito censurato: l'ufficio di giudice trova le sue norme nel Codice; quello di padre, esulando dalle prescrizioni del Codice, trova la sua ragione prima nel cuore, da cui scaturisce ogni vera paternità.

(1) *Wernz*, l. c. n. 197.

232 *et si, exacto a monitione mense, a contumacia non recesserit, privetur beneficiis aut officiis, si qua in Ecclesia forte habet.*

Fatta l'ammonizione, il Superiore aspetterà ancora un mese per vedere se nel frattempo il reo ottempererà a quanto gli fu ingiunto (1).

Trascorso invano un mese dal giorno dell'ammonizione, deve dal giudice essere emessa sentenza di condanna con la quale il chierico contumace vien privato dei benefici e degli uffici che potesse avere nella Chiesa (2).

Della violazione del privilegio del foro.

Can. 2341. **Si quis contra praescriptum Can. 120 ausus fuerit ad iudicem laicum trahere aliquem ex S. R. E. Cardinalibus vel Legatis Sedis Apostolicae, vel Officialibus maioribus Romanae Curiae ob negotia ad eorum munus pertinentia, vel Ordinarium proprium, contrahit ipso facto excommunicationem Sedi Apostolicae speciali modo reservatam; si alium Episcopum etiam mere titularem, aut Abbatem vel Praelatum nullius vel aliquem ex maioribus religionum iuris pontificii Superioribus, excommunicationem latae sententiae Sedi Apostolicae simpliciter reservatam; demum si, non obtenta ab Ordinario loci licentia, aliam personam privilegio fori fruentem, cle-**

(1) Per il computo del tempo si tenga presente quanto prescrive il Codice —: Can. 32. § 1. Dies constat 24 horis continuo supputandis a media nocte, hebdomada 7 diebus.

§. 2. In iure nomine mensis venit spatium 30, anni vero spatium 365 dierum, nisi mensis et annus dicantur sumendi prout sunt in calendario ».

(2) « Respondemus, quod non licet eis, quae habuerunt beneficia, vel quae postmodum sunt adepti, aliquatenus retinere. Unde Baron. Archiepiscopo dedimus in mandatis, ut eos pro tanta pertinacia et contemptu Apostolico, beneficiis quae habent, non differat spoliare ». Celest. III in cap. 8, X, *de aetate et qualitate et ordine praeficiendorum*, 1, 14.

ricus quidem incurrit ipso facto in suspensionem ab officio reservatam Ordinario, laicus autem congruis poenis pro gravitate culpae a proprio Ordinario puniatur.

233. Nell'antico diritto era ampiamente considerato e fermamente difeso con sanzioni penali il *privilegio del foro*. Questo privilegio non è di ieri, ma rimonta ai primi tempi del cristianesimo (1) Riconosciuto dagli imperatori cristiani, impugnato in seguito dalla civile potestà, esso fu difeso sempre dalla Chiesa, che nell'età carolingica se lo riservò solennemente (2).

Nel cap. 2, *de foro competenti* era stabilita la scomunica *ferendae sententiae* contro i giudici secolari che presumessero giudicare e condannare i chierici nelle cause sia contenziose che criminali. In seguito Martino V con la Costituzione «Ad reprimenda», del 1 febb. 1428, § 3, 4 comminò la scomunica *ipso facto incurrenda* e riservata al Romano Pontefice. Tale scomunica fu confermata nella Bolla «In Coena Domini» (3) di dove passò nella Costituzione «Apostolicae Sedis». Al § 1, n. 7 di questa Costituz. era detto: «Cogentes sive directe, sive indirecte iudices laicos ad trahendum ad suum tribunal personas ecclestiasticas praeter canonicas dispositiones incidunt in excommunicationem latae sententiae speciali modo Romano Pontifici reservatam». Essendo discorde il parere dei canonisti sull'interpretazione della parola *cogentes*, la S. C. del S. Uffizio il 23 gennaio 1886 dichiarò: «Caput *Cogentes* non afficere nisi legislatores et alias auctoritates cogentes, sive directe, sive indirecte, iudices laicos, ad trahendum ad suum tribunal personas ecclesiasticas praeter canonicas dispositiones». La stessa S. C. dichiarò: (4) «Ceterum in iis locis in quibus fori privilegium per summos

(1) *Hinschius,* IV, 794 ss.
(2) *Hinschius,* IV, 849 ss., V, 402, ss.
(3) «In Coena Domini», §§ 15, 17, 19.
(4) S. C. S. Off., 1 febb. 1871, istruz. al Vic. Ap. Missur.

Pontifices derogatum non fuit, si in eis non datur iura sua persequi nisi apud iudices laicos, tenentur singuli prius a proprio ipsorum Ordinario veniam petere ut clericos in forum laicorum convenire possint: eamque Ordinarii nunquam denegabunt, tum maxime cum ipsi controversiis inter partes conciliandis frustra operam dederint. Episcopus autem in id forum convenire absque venia Sedis Apostolicae non licet. Et si quis ausus fuerit trahere ad iudicem seu iudices laicos vel clericum sine venia Ordinarii, vel Episcopum sine venia S. Sedis, in potestate eorumdem Ordinariorum erit in eum, praesertim si fuerit clericus, animadvertere poenis et censuris ferendae sententiae uti violatorem privilegii fori, si id expedire in Domino iudicaverit».

Finalmente Pio X, nel *Motu proprio* «Quantavis diligentia» del 9 ott. 1911 dichiarò che sotto il nome di *cogentes* vengono intese non solo le pubbliche, ma anche le private persone. «Itaque hoc nos Motu proprio statuimus atque edicimus: *quicumque privatorum*, laici sacrive ordinis, mares feminaeve, personas quasvis ecclesiasticas, sive in criminali causa sive in civili, nullo potestatis ecclesiasticae permissu, ad tribunal laicorum vocent, ibique adesse publice compellant, *eos etiam omnes*, in excommunicationem latae sententiae speciali modo Romani Pontifici reservatam incurrere».

Il Can. 2341 con la sua chiarezza e precisione toglie ogni difficoltà e annulla tutte le controversie di cui abbondavano i commentari finora.

234. *Si quis contra prescriptum Can. 120.* Il Can. 120 stabilisce: § 1. Clerici in omnibus causis sive contentiosis sive criminalibus apud iudicem ecclesiasticum conveniri debent, nisi aliter pro locis particularibus legitime provisum fuerit.

§ 2. Patres Cardinales, Legati Sedis Apostolicae, Episcopi etiam titulares, Abbates vel Praelati *nullius,* supremi religionum iuris pontificii superiores, Officiales maiores Romanae Curiae, ob negotia ad ipsorum munus pertinentia, apud iudicem laicum conveniri nequeunt sine venia Sedis Aposto-

licae ; ceteri privilegio fori gaudentes, sine venia Ordinarii loci in quo causa peragitur ; quam tamen licentiam Ordinarius, praesertim cum actor est laicus, ne deneget sine iusta et gravi causa, tum maxime cum controversiae partes componendae frustra operam dederit.

§ 3. Si nihilominus ab eo qui nullam praehabuerit veniam, conveniantur, possunt, ratione necessitatis, ad vitanda maiora mala comparere, certiore tamen facto Superiore a quo venia obtenta non fuit ».

Non contrae pertanto la scomunica :

1. chi trae, o col permesso della S. Sede o dell' Ordinario del luogo in cui si discute la causa, qualcuna delle persone di cui nel citato Can. 2341 ;

2. se trattasi dei luoghi ove in forza del Concordato è permesso ai laici di convenire i chierici presso il tribunale laico ;

3. se trattasi di un chierico degradato o di un chierico privato per sempre del diritto di portare l'abito ecclesiastico (1).

235. *ausus fuerit* : queste parole richiedono le piena cognizione e la perfetta deliberazione ; scusa perciò qualunque ignoranza, crassa o supina e qualunque forza o timore : ogni causa cioè che diminuisca la imputabilità sia da parte dell' intelletto che della volontà.

236. *ad iudicem laicum trahere* : cioè far comparire dinanzi al giudice laico come reo, non come teste : questo è il valore della frase usata dal legislatore e così è finita la questione che prima del nuovo Codice si agitava fra i dottori, se cioè era punito di scomunica chi induceva un chierico a comparire nel foro secolare come testimonio (2).

È ovvio che il canone non riguarda, come una volta

(1) Can. 213 § 1. Omnes qui e clericali statu ad laicalem legitime redacti aut regressi sunt, eo ipso amittunt officia, beneficia, iura ac privilegia clericalia et vetantur in habitu ecclesiastico incedere ac tonsuram deferre. Cfr. Can 123, 2304 e 2305.

(2) *Sole*, l. c. pag. 285 ; *Vermeersch*, de religiosis, t. 6, p. 108 ; ***Il Monitore Ecclesiastico***, vol. 23, p. 503 seq.

nella Costituzione « Apostolicae Sedis », i legislatori o le autorità, contemplati dal Can. 2334, ma semplicemente gli *attori*, ossia coloro che intentano la causa contro la persona ecclesiastica nel tribunale laico (1). Giudice è colui che presiede il foro contenzioso o penale e non già qualunque altra autorità (2). Si noti poi che per incorrere la censura è necessario:

a) che il chierico sia citato dinanzi al giudice laico *in suo nome* e non come procuratore di altri ; (3)

b) che sia chiamato *in sua persona* e non nei suoi decreti o atti (per questo caso cfr. Can. 2334) (4).

Poco importa invece, agli effetti della censura :

a) che si tratti di giudizio criminale o contenzioso ;

b) che il chierico convenuto abbia sentenza di assoluzione ;

c) che non compaia affatto e sia giudicato e condannato in contumacia ;

d) che la controversia sia definita amichevolmente tra le parti in modo che il giudizio non abbia più luogo (5).

È infine logico che la censura si incorre dall' attore *ipso facto* che vien compiuta la citazione giudiziale a norma del diritto.

Disputano i Dottori se incorre nella censura chi traduce qualcuna delle persone contemplate dal Canone dinanzi al *giudice conciliatore*. La risposta è semplice.

Secondo la legge italica, il giudice conciliatore ha una duplice giurisdizione ; contenziosa e volontaria, in quanto emana regolare sentenza, definitiva ed esecutiva oppure concilia tra di loro le parti contendenti.

Se il Conciliatore cita al suo tribunale la persona ecclesiastica in forza della giurisdizione contenziosa con giuridica

(1) *Cappello,* l. c. n. 264 ; *Sole,* l. c. pag. 285.
(2) *Cappello,* l. c. n. 264.
(3) *Cappello,* l. c. n. 264.
(4) *D'Annibale,* n. 66 ; *Chelodi,* n. 74.
(5) *Cappello,* l. c. n. 264.

citazione (art. 132 C. P. C.) in modo che la persona debba comparire sotto pena di sentenza condannatoria in contumacia (art. 400 C. P. C.), è certo che la censura si incorre. Non si incorre invece se il giudice conciliatore in forza della giurisdizione volontaria invita la persona ecclesiastica per mezzo di semplice notifica a norma degli art. 3, 4, 5, C. P. C. in modo che non vi sia obbligo di comparsa davanti al giudice (1).

237. *aliquem ex S. R. E. Cardinalibus vel Legatis Sedis Apostolicae vel Officialibus maioribus Romanae Curiae.* Il legislatore distingue in tre categorie — per ordine di dignità — le persone ecclesiastiche e a ciascuna categoria corrisponde una pena speciale.

Nella prima son compresi:

1 i Cardinali di Santa Romana Chiesa: e su questi c'è poco da dire;

2. i Legati della S. Sede, cioè i Nunzi, gli Internunzi e i Delegati Apostolici;

3. il proprio Ordinario;

4. gli officiali maggiori della Curia Romana, cioè delle Sacre Congregazioni, dei Tribunali e degli Uffici.

Tali sono: *a)* l'Assessore e il Commissario della S. C. del S. Uffizio; *b)* l'Assessore e il Sostituto della S. C. Concistoriale; *c)* il Segretario e il Sostituto della S. C. dei Riti; *d)* il Segretario e il Sostituto della S. C. dei Seminari, e delle Università; *e)* il Reggente della S. Penitenzieria, il Segretario e il Sostituto; *f)* il Segretario della Segnatura Apostolica ossia l'Uditore del Ss.mo; *g)* il Prelato Uditore della S. Rota; *h)* il Reggente e il Sostituto della Cancelleria Apostolica; *i)* il Reggente e il Sostituto della Dataria Apostolica; *l)* il Vice Camerlengo di S. R. C. e l'Uditore Generale della Rev. Camera Apostolica; *m)* il Sostituto della Segreteria di

(1) *Sole*, l. c. pag. 284, not. 2; *Cappello*, l. c. n. 264; *Cerato*, l. c. 80; *Civiltà Cattolica*, fasc. 1602, 10 marz. 1917, pag. 719 sq.; *Monitore Ecclesiastico*, vol. 23, pag. 506.

Stato; *m)* il Cancelliere dei Brevi Apostolici; *o)* tutti i Segretari e Sottosegretari delle altre Sacre Congregazioni (1).

238. *ob negotia ad eorum munus pertinentia*: questo inciso si riferisce non già ai Cardinali e ai Legati della Sede Apostolica, ma ai soli Officiali Maggiori della Curia Romana. I Cardinali e i Legati Apostolici non possono trarsi davanti al giudice laico neppure per affari puramente privati senza il permesso della S. Sede e chi ciò facesse incorrerebbe nella scomunica. Gli officiali maggiori invece godono del privilegio di questo dispositivo solo negli affari relativi al loro ufficio e quindi in essi è salvaguardata la stessa Curia Romana: negli altri affari personali rientrano nella categoria degli altri chierici.

239. *vel Ordinario proprio*. Sotto il nome di Ordinario, a norma del Can. 198, § 1, si intendono:

a) il Vescovo residenziale; *b)* l'Abbate o Prelato *nullius*; *c)* i rispettivi Vicari generali; *d)* l'Amministratore, il Vicario e il Prefetto Apostolico; *e)* coloro che, in mancanza dei suddetti, subentrano per legge o per consuetudine al governo della Diocesi interinalmente: per es. il Vicario Capitolare; *f)* i Superiori maggiori per i loro sudditi nelle religioni clericali esenti: tali sono: l'Abate Primate; l'Abate Generale della Congregazione monastica; l'Abate di un monastero *sui juris*; il Generale di un Ordine; il Superiore provinciale; i rispettivi vicari e tutti coloro che governano a guisa di provinciali.

Il proprio Ordinario si ha o per *domicilio* o per *quasi domicilio*; l'Ordinario proprio del *vago* è quello del luogo in cui il vago presentemente dimora (2).

(1) Cfr. Iudex servandus in Congregationibus, Tribunalibus, Officiis Romanae Curiae. Normae peculiares de speciali mandato Ssmi D. Pii Papae X, die 29 sept. 1908 ed., cap. VII; Constitut. Bened. XV « Apostolicae » § 2, 18.

(2) Can. 94 § 1. Sive per domicilium sive per quasi-domicilium suum quisque parochum et Ordinarium sortitur.

§ 2. Proprius vagi parochus vel Ordinarius est parochus vel Ordinarius loci in quo vagus actu commoratur ».

240. *contrahit ipso facto excommunicationem Sedi Apostolicae speciali modo reservatam*: la pena è proporzionata alla dignità delle persone e se nel loro privilegio. Una pena minore è stabilita per le categorie seguenti: e giustamente; poichè nell'infliggere le pene bisogna osservare una giusta proporzione col delitto, tenendo conto dell'imputabilità, dello scandalo e del danno. Cfr. Can. 2218.

241. *si aliquem Episcopum etiam mere titularem, aut Abbatem vel Praelatum* nullius, *vel aliquem ex maioribus religionum iuris pontificii superioribus*. La seconda categoria comprende:

1. *il Vescovo*, che non sia il proprio, tanto se residenziale quanto se titolare soltanto: l'uno e l'altro riveste la medesima dignità ed è questa che bisogna difendere. È peraltro ovvio come trattandosi del Vescovo proprio, l'ingiuria assume una speciale gravità per ragion della sudditanza e della immediata potestà spirituale: ed è per questo che il legislatore punisce più gravemente chi *ausus fuerit ad iudicem laicum trahere* il proprio *Ordinario*.

2. l'*Abate* o *Prelato nullius*: «Praelati qui praesunt territorio proprio, separato ab omni dioecesi, cum clero et populo, dicuntur Abbates vel Praelati *nullius*, nempe dioecesis, prout eorum ecclesia dignitate abbatiali vel simpliciter praelatitia gaudet». Can. 319, § 1.

Si ricordi però che l'abate o Prelato *nullius* non deve essere il proprio Ordinario, perchè in tal caso rientrerebbero nella prima categoria.

3. *il Superiore maggiore* delle religioni di diritto pontificio. Abbiamo già visto chi sono questi superiori. Notiamo solo che per *religione* si intende una società, approvata dalla legittima autorità ecclesiastica nella quale i membri emettono voti pubblici, perpetui o temporanei, secondo le proprie costituzioni e tendono alla perfezione evangelica. Cfr. Can. 488. 1. La religione è di diritto pontificio se ha ottenuto o l'approvazione o almeno il decreto di lode dalla Sede Apostolica. Can. 488, 3. Torniamo a ripetere anche qui che se un sud-

dito traesse dinanzi al giudice laico il proprio superiore maggiore, sarebbe colpito dalla pena di cui nella prima categoria.

242. *excommunicationem latae sententiae Sedi Apostolicae simpliciter reservatam*: è la censura che contrae *ipso facto* chi viola il privilegio del foro delle persone ecclesiastiche sopra enumerate.

243. *demum, si non obtenta ab Ordinario loci licentia, aliam personam privilegio fori fruentem.*

L'Ordinario che deve concedere la licenza non è già, come una volta, l'Ordinario proprio, ma quello del luogo in cui si tratta la causa. Cfr. Can. 120, § 2, 3.

Le persone che godono il privilegio del foro di cui qui si parla sono le seguenti:

1. tutti i chierici (e son tali quelli che hanno almeno ricevuta la prima tonsura: Cfr. Can. 120, § 1 e 108, § 1);

2. tutti i religiosi di ambo i sessi, anche i laici e i novizi: Can. 614;

3. i membri delle società di uomini o di donne viventi in comune senza voti, anche laici: Can. 680.

Sono escluse da questa classe le persone di cui si è già parlato precedentemente: Cardinali, Legati, Officiali maggiori della Romana Curia, Ordinario proprio, Vescovo, Abbate o Prelato *nullius*, superiori maggiori ecc.

244. *clericus incurrit ipso facto in suspensionem ab officio reservatam Ordinario.*

Per chierico qui si intende colui che ha almeno ricevuto la prima tonsura: il semplice religioso che non sia chierico vien considerato come laico e come tale è punito.

Il Vescovo non cade in questa censura.

Se chi traduce presso il giudice laico è un chierico, questi incorre *ipso facto* nella *sospensione ab officio*. Quel che importi questa pena è detto nel Can. 2279, § 1: «Suspensio *ab officio* simpliciter, nulla adiecta limitatione, vetat omnem actum tum potestatis ordinis et iurisdictionis, tum etiam meae administrationis ex officio competentis, excepta administratione bonorum proprii beneficii».

La sospensione è riservata all' *Ordinario*.

A quale Ordinario? a quello proprio, (1) a quello del luogo in cui si discute la causa (2) o a uno qualunque? (3). I Canonisti son discordi e ognuna delle tre opinioni ha i su i patroni: a noi ci sembra più vera la prima anche per la ragione di dipendenza che c'è tra il reo e il proprio superiore.

245. *laicus autem congruis poenis pro gravitate culpae a proprio Ordinario puniatur*: il laico dunque è soggetto solo a pena *ferendae sententiae* indeterminata: è il proprio Ordinario che *deve* punirlo secondo la gravità della colpa.

Della violazione della clausura.

Can. 2342. Plectuntur ipso facto excommunicatione Sedi Apostolicae simpliciter reservata:

1. Clausuram monialium violantes, cuiuscumque generis aut conditionis vel sexus sint, in earum monasteria sine legitima licentia ingrediendo, pariterque eos introducendos vel admittentes: quod si clerici sint, praeterea suspendantur per tempus pro gravitate culpae ab Ordinario definiendum;

2. Mulieres violantes regularium virorum clausuram et Superiores aliique, quicumque ii sint, eas cuiuscumque aetatis introducentes vel admittentes; et praeterea religiosi introducentes vel admittentes priventur officio, si quod habeant, et voce activa ac passiva;

3. Moniales e clausura illegitime exeuntes contra praescriptum can. 601,

246. La clausura *delle monache* si affermò con la consuetudine. Ne fanno menzione antichissimi Sinodi, come quello di Cartagine, III (a. 397) c. 33 di Agat. I. (a. 506)

(1) *Vermeersch*, l. c. n. 540, 3; *Cappello*, l. c. n. 536.
(2) *Chelodi*, n. 74.
(3) *Cerato*, l. c. n. 119.

c. 23; di *Bened.* (517) c. 38; Il Card. V. (549) c. 19. Fu Bonifacio VIII a emanare per primo una legge generale con la quale imponeva alle monache l'osservanza d'una più stretta clausura sia circa l'ingresso che l'uscita dal monastero (1). Il Concilio Tridentino vi aggiunse la scomunica *latae sententiae* (2).

A reprimere gli abusi non poche Costituzioni vennero fuori: si ricordano, fra le altre, quelle di Clemente VIII, Paolo V, S. Pio V, Gregorio XIII, Benedetto XIV, con le quali furono confermate e rinnovate le antiche sanzioni, anche contro gli stessi Prelati spesso troppo indulgenti su questa delicata materia (3).

Ultimamente vigeva la Costituzione « Apostolicae Sedis » che in genere, salvo alcuni cambiamenti, confermava l'antico diritto.

Antichissima è pure la clausura *degli uomini* (4). Ma non fu legge universale prima del sec. XVI. S. Pio V con la Costituzione « Regularium personarum » del 24 ottobre 1566 tentò di por fine a molti abusi; contro i delinquenti fu sancita la scomunica *latae sententiae*, che passò nella Costituz. « Apostolicae Sedis » e da questa nel nuovo codice.

247. Prima di esaminare il Canone, vediamo innanzi tutto cosa sia la clausura e come si divida.

La clausura, *materialmente* presa, è « il luogo nel quale abitano, separate da ogni altro, le religiose, per attendere più liberamente al servizio di Dio »; *formalmente* conside-

---

(1) c. nn. VI, 3, 16.

(2) Sess. XXV, cap. V, de reg.

(3) V. *Hollweck*, l. c. § 149, così conclude il suo lunghissimo studio: « Tota historia clausurae est argumentum incredibilis indulgentiae episcoporum et vere insignis astutiae monialium subtiliter quaerentium quomodo leges circumvenire possent; laxissima doctrina, pro sua parte, contulit ad omnes nisus Pontificum frustrandos ».

(4) Cfr. *Hollweck*, § 151; *Wernz*, III, n. 658.

rata, per clausura si intende « l'obbligo di non entrare nel monastero, nè di uscirne senza legittimo permesso » (1).

La clausura può essere *papale* ed *episcopale*.

È *papale* la clausura che debbono osservare le monache e i religiosi di voti solenni.

È *episcopale* la clausura prescritta o dal diritto comune o dal Vescovo pei religiosi o per le suore di voti semplici.

Circa la natura e i limiti della clausura è bene riportare integralmente ciò che prescrive il Codice:

Can. 597: § 1. In domibus regularium sive virorum sive mulierum canonice constitutis, etiam non formatis (2), servetur clausura papalis.

§ 2. Lege clausurae papalis afficitur tota domus quam communitas regularis inhabitat, cum hortis et viridariis accessui religiosorum reservatis: excluso, praeter publicum templum cum continente sacrario, etiam hospitio pro advenis, si adsit, et collocutorio, quod, quantum fieri potest, prope ianuam domus constitui debet.

§ 3. Partes clausurae legi obnoxiae patenter indicentur; Superioris vero maioris vel Capituli generalis secundum constitutiones, aut, si agatur de monasterio monialium, Episcopi erit clausurae fines accurate praescribere aut legitimis de causis mutare.

Can. 602: « Clausura monasterii monialium ita circumsepta esse debet ut, quoad fieri potest, nullus sit in eam vel ab ea prospectus externarum personarum ».

Sull'osservanza della clausura debbono invigilare: le religiose, cui ne è affidata la custodia, affinchè non sia turbata con inutili visite la regolare disciplina e non venga meno lo spirito religioso (can. 605); le Superiore, che deb-

---

(1) *Fanfani*, « Il Diritto delle Religiose », pag. 187 e ss., Marietti, 1922.

(2) La *domus formata* è la « domus religiosa in qua sex saltem religiosi professi degunt » La clausura papale vige dunque anche nelle case ove vi sono meno di sei membri.

bono osservare e far osservare puntualmente quanto è prescritto nelle proprie Costituzioni riguardo al ricevere in monastero persone estranee (can. 606, § 1): il Vescovo del luogo, il quale, anche trattandosi di monache soggette immediatamente al Superiore regolare, può istituire intorno a ciò una formale visita tutte le volte che lo reputa necessario domandando, interrogando, ecc. (can. 603, § 1 e Comm. Pontif. per la interpret. del Cod., 24 novembre 1920) e, se del caso, infliggendo anche delle pene (§ 2).

Le altre prescrizioni del Codice le vedremo esaminando il canone del quale ci occupiamo.

248. *Clausuram monialium violantes* (1). Si tratta della clausura di monache, cioè delle religiose di voti solenni (2): *violantes*: cioè coloro che entrano nel monastero senza il legittimo permesso nonchè coloro che li introducono o li ammettono. Poco importa se il fine per cui si entra sia buono o cattivo: la censura si incorre anche se non si entra *ad malum finem*, come richiedeva l'antico diritto.

Agli effetti della scomunica è peraltro necessario che si oltrepassi il limite della clausura con tutto il corpo e non

(1) La costituz. « Apostolicae Sedis » 12 ott. 1869, al § 2., n. 6, 7 diceva: « Violantes clausuram, cuiuscumque generis aut conditionis, sexus vel aetatis fuerint, in earum monasteria absque legitima licentia ingrediendo; pariterque eos introducentes vel admittentes; itemque moniales ab illa exeuntes extra casus ac formam a S. Pio V, in Constitutione « Decori » praescriptam. Mulieres violantes regularium virorum clausuram, et superiores aliosve eas admittentes ». Cfr. *Sebastianelli*, op. cit. n. 356; *D'Annibale*, l. c. 123; *Pennacchi* I, pag. 774 ss; *Ferraris*, Biblioth. v. *moniales*, art. III, n. 29 ss. ecc. ecc.

(2) « In praesenti Ecclesiae disciplina clausurae observantia adeo connexa est cum vero, proprieque dicto statu sanctimonialium, ut quamvis extare possit cum clausura pontificia Monasterium, in quo eduntur tantum vota simplicia, non concipitur tamen consistere cum votis solemnibus, quin ibidem obtineat pontificia clausura... Haec doctrina adea certa est, ut eo ipso quod in aliquo Monasterio pontificia clausura non inveniatur, statim inferatur vota, quae ibidem emittuntur, non esse solemnia » *Sebastianelli*, l. c. n. 356.

già con un solo piede restando con l'altro di fuori. È questa la comune opinione dei canonisti e il significato più vero della frase: *in monasteria ingrediendo.*

249. *cuiuscumque generis aut conditionis vel sexus sint:* sono passibili di pena nobili e plebei, uomini e donne, persone pubbliche e private, laici e chierici.

Gli impuberi, cioè i fanciulli prima dei quattordici anni, non cadono nella scomunica, giacchè il Codice ha tolto le parole «cuiuscumque aetatis» contenute nella Costit. «Apostolicae Sedis». La proibizione però resta, giacchè esplicitamente il Can. 600 dice: «Intra monialium clausuram *nemo*, *cuiusvis* generis, conditionis, sexus, *aetatis admittatur* sine Sanctae Sedis licentia, exceptis personis quae sequuntur...

È giusto che il bimbo non debba incorrere nella censura, perchè non ancora *compos sui* e quindi irresponsabile; però (se ci è lecito esprimere con la dovuta sommissione un nostro personale giudizio) avremmo visto volentieri conservata la scomunica per le monache che introdussero o facessero entrare in clausura un fanciullo anche se inferiore ai sette anni.

Le persone eccettuate dal Canone su riferito sono:

1. Ordinario loci aut Superiori regulari, monasterium monialium visitantibus vel aliis Visitatoribus ab ipsis delegatis licet clausuram ingredi dumtaxat inspectionis causa, cautoque ut unus saltem clericus vel religiosus vir maturae aetatis eos comitetur;

2. Confessarius vel qui eius vices gerit potest, cum debitis cautelis, ingredi clausuram ad ministranda Sacramenta infirmis aut ad assistendum morientibus;

3. Possunt clausuram ingredi qui supremum actu tenent populorum principatum eorumque uxores cum comitatu; itemque S. R. E. Cardinales;

4. Antistitae est, adhibitis debitis cautelis, ingressum permittere medicis, chirurgis, aliisque quorum opera sit necessaria, impetrata prius saltem habituali approbatione ab Ordinario loci; si vero necessitas urgeat nec tempus suppetat approbationem petendi, haec iure praesumitur».

E così cadono tutte le dispute dei Dottori ne' riguardi dell'Ordinario: si discuteva cioè se questi incorreva o no nella scomunica entrando nel monastero fuori della contemplata circostanza della S. Visita. Il nuovo Codice afferma di sì, giacchè se « Ordinario loci licet clausuram monialium ingredi dumtaxat inspectionis causa », è ovvio che a eccezion di questo caso egli non può entrare senza licenza della S. Sede.

250. *In earum monasteria sine legitima licentia ingrediendo.*

Per contrarre la scomunica è necessario che si entri *di fatto* dentro il monastero, oltrepassando con tutta la persona il limite della clausura. Il semplice attentato, cioè la decisa volontà di entrare, che riesce inefficace per una causa qualunque, non è passibile di censura *latae sententiae* (1).

La *legittima licenza*, che si richiede per entrare in monastero, la concede esclusivamente la S. Sede per mezzo della Sacra Congregazione dei Religiosi.

Abbiamo già visto come il confessore o chi ne fa le veci non abbiano bisogno di nessuna licenza avendola dal diritto. Per una categoria di persone, quali il medico, il chirurgo, il fabbro e simili basta il permesso della Badessa, la quale peraltro, eccetto il caso di necessità, deve ottenerne l'approvazione, abituale o attuale, dall'Ordinario (Vescovo, Vicario Generale, Vicario Capitolare, Amministratore Apostolico, ecc.) Si noti che il Codice non dice che si debba ottenere dall'Ordinario la *licenza*, ma l'*approvazione*: « impetrata prius saltem habituali *approbatione* ab Ordinario loci ». La differenza che che passa tra l'una e l'altra è evidente: la licenza è il permesso di far entrare, e questo o lo concede il diritto comune o la S. Sede; l'approvazione, invece è il semplice riconoscimento della verità e della opportunità delle circostanze che rendono necessaria l'entrata in monastero di quelle persone per le quali il Codice stesso dà abitualmente licenza.

(1) Cfr. *D'Annibale*, n. 123, *Ciolli*, n. 124, *Ferreres*, II, n. 989, *Cappello*, l. c. n. 318.

D' altronde: come potrebbe l' Ordinario concedere ad altri la licenza di entrare in Monastero se egli stesso non l' ha per sè, ma deve impetrarla da Roma? *Nemo dat quod non habet.*

251. *pariterque eos introducentes vel admittentes.*

Dopo la prima classe degli *ingredientes*, il Codice ne enumera subito altre due: degli *introducentes* e degli *admittentes*.

Introdurre significa condurre dentro, invitare ad entrare, aprire la porta a chi vuole entrare, ecc. Tutto questo può farsi anche da chi è estraneo al monastero.

Ammettere, invece, è proprio di chi è nel monastero; e in questo senso deve giudicarsi il contegno di chi non mette fuori una persona che fosse illegittimamente entrata in clausura, potendo ciò fare con facilità; a maggior ragione chi volentieri trattiene chi vi entrò di nascosto o anche apertamente. Chi invece ritiene oltre il necessario la persona che entrò con legittima licenza, pecca, ma non incorre nella scomunica.

A impedire l' ingresso in monastero son tenute tutte le monache; *ex officio* però solo la portinania, la priora o la badessa e queste, trasgredendo, possono considerarsi come delle *admittentes*, mentre le altre come *introducentes* (1).

252. *Quod si clerici sint, praeterea suspendantur per tempus pro gravitate culpae ab Ordinario definiendum.*

Come abbiamo accennato, la pena stabilita contro i violatori della clausura papale è la scomunica *simpliciter* riservata alla Sede Apostolica. Però se il violatore è un *chierico*, oltre alla detta scomunica, *latae sententiae*, incorre anche in un' altra pena *ferendae sententiae*, cioè nella *sospensione ab officio et beneficio*. La durata della sospensione sarà determinata dall' Ordinario del luogo, il quale terrà conto naturalmente della gravità della colpa e di tutte le circostanze del caso. In questo contingente la sospensione non ha ragione

(1) *Cappello*, l. c. n. 319.

di censura, la quale si infligge sempre per un tempo indeterminato, fino a che il delinquente, cioè, non receda dalla contumacia; ma ha valore di pena vendicativa (1).

253. *Mulieres violantes regularium virorum clausuram.* Rispetto ai monasteri di donne, si è visto che l'ingresso è proibito agli uomini e alle donne: non è così per la clausura degli uomini nella quale solo le donne non possono entrare, restando invece libero l'accesso agli uomini.

Anche per la clausura degli uomini resta ferma l'eccezione per le mogli dei Capi di Stato e del rispettivo seguito. Can. 598, § 1. «Intra regularium virorum clausuram ne admittantur mulieres cuiusvis aetatis, generis aut conditionis sub quavis praetextu. § 2. Eximuntur ab hac lege uxores eorum qui supremum actu tenent populorum principatum, cum comitatu». Sebbene il Canone dica «cuiusvis aetatis», pure nella scomunica non incorrono se non i puberi: nel caso nostro, cioè, le fanciulle che abbiano compiuto il 12° anno di età: quindi la proibizione resta, il peccato, anche grave, resta, ma la censura non si contrae fino alle pubertà. E questo in forza del Canone in esame e del principio generale: «impuberes excusantur a poenis latae sententiae» Can. 2230. Però non si dimentichi l'altra parte di questo stesso Canone: «puberes vero qui eos ad legem violandam induxerint vel cum eis in delicto concurrerint ad normam Can. 2209, §§ 1-3, ipsi quidem poenam lege statutam incurrunt».

Per il valore della parola «violantes» e per ciò che riguarda la *clausura dei regolari*, si veda quel che si è detto dianzi. A ogni modo teniamo a ripetere che sono soggette a clausura papale (ed è quella di cui si parla) solo le case dei religiosi che emettono voti solenni. Cfr. can. 488, 2° e 7°.

254. *et superiores aliique quicumque ii sint.* Queste parole hanno un senso estesissimo. Esse comprendono tanto i superiori maggiori quanto quegli inferiori, vale a dire tutti coloro

(1) Cfr. Can. 2241, § 1 e 2248 § 2.

che secondo le proprie costituzioni rivestono una qualche potestà.

Ma non solo i Superiori contempla il Codice, bensì anche i semplici sudditi, anzi pure i non sudditi, purchè rei di aver ammesso o introdotto in clausura una donna. Sono pertanto passibili di scomunica sia i chierici che i laici, sia i professi che i novizi o postulanti, sia un membro di casa che un estraneo, sia un' autorità costituita che un privato cittadino.

255. *eas cuiuscumque aetatis introducentes vel admittentes.*

eas: cioè le donne, anche se impuberi e inferiori ai sette anni. La scomunica si incorre egualmente anche se le donne ammesse o introdotte fossero pazze o comunque non padrone di sè: giacchè il fine della legge, quale è quello di salvaguardare la castità, sussiste sempre.

Per il valore e la portata delle parole « introducentes » e « admittentes » vale quanto è stato già detto.

256. *et praeterea religiosi introducentes vel admittentes priventur officio, si quod habeant, et voce activa ac passiva.*

Oltre alla scomunica che si incorre *ipso facto*, i *religiosi*, siano essi sudditi o superiori, i quali introducessero o ammettessero donne in clausura *debbono essere* privati: *a)* dell' ufficio, se lo hanno; *b)* della voce attiva e passiva.

Come si vede, trattasi di pene *ferendae sententiae* determinate con parole precettive: d' ordinario debbono essere inflitte, a norma del Can. 2223 (1).

257. *Moniales e clausura illegitime exeuntes.*

moniales: cioè le religiose che hanno emessi i voti solenni. Non incorrono perciò nella scomunica le religiose

(1) Prima del nuovo Codice, scriveva Ilario da Sext. « Praeter excommunicationem, ipsi Superiores et Religiosi omnes solemniter professi, qui mulieres introducere vel admittere praesumerent, ipso facto poenam incurrunt privationis officiorum, et inhabilitatis ad illa, necnon suspensionem a divinis; patet ex Constit. S. Pii V, quas poenas Gregorius XIII et Benedictus XV confirmarunt ». Cfr. Card. Lega, l. c. n. 42; *D' Annibale*, l. c. n. 128, not. 10.

che, a norma del Can. 574, hanno emesso soltanto i voti semplici in preparazione a quei solenni; e tanto meno le novizie o le postulanti. Il Codice parla di *monache:* tutte costoro nel senso stretto della parola non possono dirsi tali e poichè siamo in *odiosis* è necessario attenersi alla stretta interpretazione, anche se teoricamente e idealmente considerando la cosa ci piace la opposta sentenza (1).

Si noti tuttavia che se le professe di voti semplici, le novizie e le postulanti non incorrono nella censura, sono tenute però *sub gravi* a osservare la clausura: perciò violandola non sono scomunicate, ma peccano mortalmente.

e clausura: agli effetti della scomunica, è necessario che la monaca esca veramente fuori di clausura, cioè la oltrepassi con tutto il corpo, anche se per breve tempo e con l'animo di rientrare subito.

Incorre perciò nella censura:

1. se entra nella pubblica chiesa del monastero o sacristia; 2. se va nell'annessa foresteria o nel parlatorio; 3. se si sospende dalla finestra o dal muro di cinta; 4. se va sul tetto esterno del monastero; 5. se sale su di un albero ch'è presso il muro di cinta, in modo che il corpo venga a restar tutto fuori della clausura; 6. se si pone nella ruota e la gira in maniera che essa venga a trovarsi nella parte esterna.

illegitime: cioè contro il can. 601, che vedremo subito.

exeuntes: nel senso più sopra indicato. Non possono considerarsi uscenti quelle che uscite legittimamente, non rientrano nel tempo stabilito: potranno peccare anche gravemente, ma non cadono in censura.

258. *contra praescriptum Can. 601.* Eccolo: § 1. « Nemini monialium liceat, post professionem exire e monasterio, etiam ad breve tempus, quovis praetextu, sine speciali Sanctae Se-

(1) La opposta sentenza è tenuta da *Sole*, l. c. n. 374, ma a torto. Cfr. *Cappello*, l. c. n. 323; *Vermeersch*, l. c. n. 541; *Cipollini*, l. c. n. 50; *Cocchi*, l. c. n. 186.

dis indulto, excepto casu imminentis periculi mortis vel alius gravissimi mali.

§ 2. Hoc periculum, si tempus suppetat, scripto recognoscendum est a loci Ordinario ».

Dunque le monache, dopo la professione solenne, non possono uscire dal monastero per nessun motivo, senza uno speciale indulto della S. C. dei Religiosi. Due eccezioni ammette il Codice:

a) un *imminente pericolo*, per es. un incendio, una inondazione, un terremoto violento da causare la rovina dell'edificio, la peste ecc.

b) un gravissimo male: come un'invasione di nemici, di ladri, di assassini ecc. (1).

Tali eccezionali circostanze debbono essere preventivamente riconosciute in iscritto dall'Ordinario del luogo, se v'è tempo; in caso contrario, gli si dia comunicazione dell'uscita dal Monastero appena sarà possibile.

259. Disputano i dottori se in questo campo della violazione della clausura c'è parvità di materia. Una monaca che fa uno o due passi oltre il limite della clausura e torna subito indietro, incorre nella scomunica? S. Alfonso non ammette parvità: la gran maggioranza dei canonisti l'ammette: secondo essi pertanto codesta monaca non incorre nella scomunica. Ma a una condizione: che nell'attimo che essa esce di clausura non ci sia nessuno estraneo. Essendo due le opinioni, praticamente si può *tuta conscientia* seguire quest'ultima, anche perchè il fine inteso dalla Chiesa con la legge della Clausura, quale è quello della separazione delle monache dal mondo, resta salvo, in quanto la religiosa nè *directe* nè *indirecte* viene a comunicare con alcuno (2).

(1) S. Pio V nella Costituz. « Decori » enumera tre cause che rendono lecita l'uscita dal Monastero: un grave incendio, la lebbra e l'epidemia. Cfr. *Barbosa*, lib. I, cap. 44: *Sebastianelli*, l. c. n. 357.

(2) Cfr. *Cappello*, l. c. n. 323; *Sole*, l. c. n. 374; *Cocchi*, l. c. n. 186; *Cipcllini*, l. c. n. 50; *Lacroix*; lib. I, n. 673; *Roiter*, Theol.

260. Crediamo infine opportuno ricordare che non avendo il Canone or ora esaminato le parole « praesumpserit, ausus fuerit, ecc. » resta in vigore il § 3, n. 1 del Can. 2229, che suona così: « Ignorantia legis aut etiam solius poenae, si fuerit crassa vel supina, a nulla poena latae sententiae eximit; si non fuerit crassa vel supina, escusat a medicinalibus, non autem a vindicativis latae sententiae poenis ».

Del delitto di lesa maestà e della violazione del *privilegium Canonis.*

Can. 2343 § 1. Qui violentas manus in personam Romani Pontificis iniecerit:

1. Excommunicationem contrahit latae sententiae Sedi Apostolicae specialissimo modo reservatam; et est ipso facto vitandus;

2. Est ipso iure infamis;

3. Clericus est degradandus.

§ 2. Qui in personam S. R. E. Cardinalis vel Legati Romani Pontificis:

1. In excommunicationem incurrit latae sententiae Sedi Apostolicae speciali modo reservatam;

2. Est ipso iure infamis;

Mor. I, n. 149; *S. Alph*, lib. VII, n. 229; *Ferraris*, Bibliotheca, v. *Moniales*, art. 3, n. 12 ss.; *Ballerini-Palmieri*, tract. IX, cap. I, n. 161; *Noldin*, n. 78; *Lehmkuhl*, II, n. 1232.

A proposito del pericolo dell'epidemia, ci piace riferire ciò che scrive *Cappello*, l. c. n. 325: « Quod ratione epidemiae liceat egredi e clausura, non ita intelligendum est, ut, grassante in aliqua civitate aut oppido epidemia, eo ipso liceat monialibus *omnibus* e claustro exire; sed tantum licitum est eas extrahere, quae morbo affectae sunt, quaeque recipiantur in aliquam domum pro infirmis monialibus paratam... At si casus esset, quod pleraeque e monialibus morbo epidemico laborarent, *sanis* e clausura egredi liceret, ne eundem morbum contraherent: urget sane *imminens periculum mortis*, de quo in Can. 601 ».

3. Privetur beneficiis, officiis, dignitatibus, pensionibus et quolibet munere, si quod in Ecclesia habeat.

§ 3. Qui in personam Patriarchae, Archiepiscopi, Episcopi etiam titularis tantum, incurrit in excommunicationem latae sententiae Sedi Apostolicae speciali modo reservatam.

§ 4. Qui in personam aliorum clericorum vel utriusque sexus religiosorum, subiaceat ipso facto excommunicationi Ordinario proprio reservatae, qui praeterea aliis poenis, si res ferat, pro suo prudenti arbitrio eum puniat.

261. Il presente Canone tratta dell'*ingiuria reale* commessa contro le persone del clero.

Tale ingiuria l'abbiamo qualificata come *delitto di lesa maestà*, se è rivolta contro l'augusta persona del Sommo Pontefice (1); come violazione del *privilegio del Canone*, se contro i chierici inferiori al Papa.

L'istituto del delitto di lesa maestà è novissimo: prima del Codice nessuna pena era sancita contro gli autori di tanto crimine.

Vigeva invece, sostanzialmente, finora, il *privilegium canonis*, contenuto nella Costituz. « Apostolicae Sedis ». Il *privilegium canonis*, così detto dal Can 15 del Concilio Lateranense II, celebrato sotto Innocenzo II nell'anno 1139, suonava così: « Si quis, suadente diabolo, huius sacrilegii reatum incurrerit, quod in clericum, vel monachum violentas manus iniecerit, anathematis vinculo subiaceat et nullus Episcoporum illum praesumat absolvere nisi mortis urgente periculo, donec Apostolico conspectui praesentetur; et eius mandatum suscipiat » (2).

Le sanzioni penali contro i percussori dei chierici rimon-

---

(1) Il *Vermeersch*, l. c. n. 542, comprende nel delitto di lesa maestà la reale ingiuria commessa contro i *Prelati maggiori*. A noi piace invece, e per evidente ragione, restringere tale denominazione al delitto consumato contro il solo Romano Pontefice.

(2) In *Graziano*, Can. 29, caus. 17, q. 4.

tano al Secolo IX (1). Prima di questo tempo non se ne ha traccia alcuna. Fu nel Sinodo Romano dall' 862, c. 22, C. 17, q. 4, che fu comminata la scomunica *ipso facto incurrenda* al percussore o uccisore del Vescovo. Fu però nel secolo XII, quando l' azione sobillatrice degli eretici rendeva più frequenti le sevizie contro il clero, che Innocenzo II nel Sinodo di Clermont (1130) e poi in quello di Reims (1131) e infine nel Concilio Lateran. II promulgò il celebre canone: « si quis, suadente diabolo ». Alessandro III. (2) Innocenzo III (3), e Bonifacio VIII (4) più che interpretando il Canone Lateranense, creando un nuovo diritto, fulminarono di scomunica anche i mandanti, i non proibenti e i *ratihabentes* la percussione dei chierici (5).

Martino V con la famosa Costituzione « Ad evitanda mala » sancì che i percussori dei chierici, se divenissero notori per la pubblicità del delitto stesso, fossero da annoverarsi fra gli scomunicati vitandi; purchè questa pubblica percussione non potesse in qualche modo scusarsi o addirittura nascondersi.

Il Pontefice Pio IX si richiamò allo spirito — e quasi alla lettera — del Concilio Lateran. È notevole la precisione minuziosa della Costituzione nell' indicare le varie persone che incorrono nella scomunica *riservata speciali modo* al Romano Pontefice: « omnes interficientes, mutilantes, percutientes, capientes, carcerantes, detinentes, vel hostiliter insequentes S. R. E. Cardinales, Patriarchas, Archiepiscopos,

---

(1) Sin. Mog., 847; *Nicola I*, c. 23; *Sin. Rav.*, 877, c. 21, § 3.

(2) Cap. 6, X, de sententia excommunicat., V, 39.

(3) Cap. 47, X, de sententia excommunicat., V. 39.

(4) Cap. 23, de sententia excommunicat, V, XI in VI.

(5) A questo proposito scrive il *D' Annibale*, l. c., n. 111, not. 29: « Itaque Alexander III et Bonifacius VIII, quum excommunicationi latae *in percussores* Clericorum obnoxios esse censuerunt et *mandantes* et *ratum habentes*, non interpretati sunt Canon. Lateran., sed novum ius condiderunt. Quod et Suar. innuit 22, 55; 47, 3, 26; et Pirhin. docet 1, 2, 101 ».

Episcopos, Sedisque Apostolicae Legatos vel Nuncios, aut eos a suis dioecesibus, territoriis, terris seu dominiis eiicientes, nec non ea mandantes, vel rata habentes, seu praestantes in eis auxilium, consilium vel favorem» (1).

Nel nuovo diritto è stata tolta la frase «suadente diabolo»; e giustamente, perchè, come avverte S. Alfonso, essa importa solo che la percossa sia peccato grave.

«Si autem peccatum sit grave in specie hic prohibita, erit sufficiens causa, huius censurae; tale enim delictum semper suggestione daemonis fieri praesumitur; nec illa verba aliqua specialis circumstantia illius delicti denotantur» (2).

Ciò premesso, esaminiamo il Canone.

262. *Qui violentus manus.* Con questa frase intendiamo l'ingiuria che si fa contro una persona non con le parole, *ma coi fatti.* Tale ingiuria può avvenire ledendo sia il *corpo*, sia la *libertà*, sia la *dignità*. Ecco come spiega il D'Annibale: «Laeditur: *corpus*, si clericum vehementer sustuleris, vel prosecutus eum fueris, ut in praeceps corrueret, vel ex equo decideret, et corruit, decidit; *libertas*, cum detruditur in carcerem, aliumve locum, privatum quoque: *dignitas*, quoties vis adhibetur, velut si rhedam sistas, qua vehitur, aut equum quo insidet: si aliquid ei detraxeris veluti crumenam, pileum, baculum; vel aliud contumeliosum in ipsum admiseris, ut puta si sputo, pulvere, luto eum foedaveris, si vestes quibus indutus erat conscideris, etc.» (3).

Scrive S. Alfonso: «Recte notant DD. quod semper ac percussio existimetur graviter iniuriosa, ratione reverentiae clerico debitae, sufficiet ad censuram quaevis percussio levis, etiam si levissimus tactus physicus intercedat» (4). Se questo principio è vero per tutti i chierici, lo è particolarmente per quelli costituiti in eminente dignità, come i Vescovi e i Car-

(1) § 1, n. 5.
(2) *S. Alf.* n. 48; *Suarez*, de censuris, D. 22, S. 1, n. 2.
(3) *D'Annibale*, Comm., 76.
(4) *S. Alf.*, n. 273.

dinali; e *a fortiori* per il Sommo Pontefice, Successore di Pietro, Vicario dello stesso Signor Nostro Gesù Cristo.

Quindi per incorrere nella censura non si richiede che le azioni ingiuriose siano per sè gravi, ma basta che la dignità della persona sia *gravemente* lesa secondo il morale giudizio degli uomini, il che può avvenire con azioni anche per se stesse lievi. E ciò in forza dell'effato: « Iniuria est in persona iniuriata »: vale a dire che la stessa ingiuria acquista maggiore o minore gravità a seconda della maggiore o minore dignità della persona colpita.

Non si incorre nella scomunica:

1. se si percuote un chierico credendo che fosse un laico; (1)
2. se lo si percuote per legittima difesa;
3. se per ischerzo;
4. se per correzione (2).

La censura, oltre al percussore, la incorrono anche i mandanti, i consulenti, i non impedienti: in una parola tutti i cooperatori a norma del Can. 2231.

Se uno agisce, perchè costretto a obbedire, come un soldato, una guardia, ecc. incorre egualmente nella scomunica.

263. *in personam Romani Pontificis iniecerit: pro tem-*

---

(1) C. 4, X de sententia excommunicat., V, 39: « Si vero aliquis in Clericum nutrientem comam manus iniecerit violentas, propter hoc non debet Apostolico praesentari conspectui, nec etiam excommunicatione notari, dummodo ipsum esse Clericum ignoraverit ».

(2) Cfr. Can. 3, X de sent. excomm. V, 39: « Si vero Clericum vim sibi inferentem, vi quis repellat vel laedat, non debet propter hoc ad Sedem Ap. transmitti, si in continenti vim vi repellat: cum vim vi repellere omnes leges omniaque iura permittant ».

Can. 54, § 2 e c. 10, X, de sent. excomm. V, 39. Praeceptores, superiores eoque magis parentes, etsi constitutum in sacris percusserint, excusantur. *S. Alf.* VII, 575; *D'Annibale*, n. 110, n. 21.

È classico presso i DD. l'esempio di chi percuote un chierico trovato in flagrante turpe commercio con la moglie, sorella, madre, figlia, ecc.

pore esistente e vivente: non incorre perciò in questa scomunica chi commette ingiuria contro il cadavere o le ceneri del Romano Pontefice o contro uno che avesse rinunciato al Pontificato, come Celestino V.

264. Chi si rende reo di tanto delitto incorre *ipso facto* nelle seguenti pene:

1. vien colpito dalla scomunica *latae sententiae* riservata alla Sede Apostolica *specialissimo modo*;

2. è ipso facto *vitando*, senza bisogno di decreti e di sentenze come prescrive il Can. 2258, § 2.

3. è ipso iure *infame*; Cfr. Can. 2293, 2294, 2295.

4. se chierico, *deve* essere *degradato*. Cfr. Can. 2305.

Come si vede, sono le massime pene che per nessun altro delitto si incorrono *ipso facto*, in quanto cioè sono direttamente fulminate dallo stesso legislatore. E giustamente, perchè il delitto che ne è colpito è lesivo della massima dignità che vi sia sulla terra (1).

265. Passa ora il Codice a indicare le diverse pene a seconda della diversa dignità dei chierici.

E nel § 2 dice: «Qui (violentas manus iniecerit) in personam S. R. E. *Cardinalis* vel *Legati Romani Pontificis*».

Si noti: il *Cardinale*, regolarmente creato e pubblicato in Concistoro dal Romano Pontefice (Cfr. Can. 233, § 1);

il *Legato Pontificio*: solo perchè tale e *munere durante*.

366. I percussori di tali persone:

1.) incorrono ipso facto nella scomunica riservata *speciali modo* alla Sede Apostolica;

2.) sono *ipso iure* infami;

---

(1) Oltre alle pene su ricordate, le nuove *Leggi della Città del Vaticano*, promulgate il 7 giugno 1929, in seguito alla ratifica del Concordato tra la S. Sede e l'Italia, stabiliscono *la pena di morte* «contro chi nel territorio della Città del Vaticano commette un fatto contro la vita, integrità o la libertà personale del Sommo Pontefice»; pena già sanzionata dalla Legge del Regno d'Italia **25 novembre 1926, n. 2008, art. 1.**

3.) *debbono* essere *privati* di benefici, offici, dignità, pensioni e di qualunque altro incarico che avessero nella Chiesa.

267. Coloro che percuotono i *Patriarchi*, gli *Arcivescovi* e i *Vescovi*, sia residenziali che titolari, *incorrono* semplicemente nella *scomunica speciali modo* riservata alla Sede Apostolica.

Si noti che i Patriarchi, gli Arcivescovi e i Vescovi sono tali, agli effetti di questa censura, solo dal giorno della consacrazione, e non già da quello dell' elezione (1).

268. Si tratta finalmente dell' ultima classe dei chierici. « Qui in personam aliorum clericorum » : cioè di tutti i chierici, eccezion fatta del Papa, dei Cardinali, dei Legati Apostolici, dei Patriarchi, Arcivescovi e Vescovi.

Son chierici « qui divinis ministeriis per primam saltem tonsuram mancipati sunt ». Can. 108 § 1. Cade così l' opinione di alcuni DD. i quali ritenevano compresi nel *privilegium canonis* anche i Seminaristi (2).

I chierici non possono rinunciare a questo privilegio ; ma lo perdono col ritorno allo stato laicale, con la privazione del diritto di portar l' abito ecclesiastico : Cfr. Can. 211 ss.; 2304 Possono peraltro riacquistarlo con la remissione della pena. Can. 123.

Nel caso che la privazione del diritto di portare l' abito fosse ad *tempus*, sarà ad *tempus* anche la perdita dei privilegi clericali. Cfr. Can. 2298, 9° e 2300.

269. *vel utriusque sexus religiosorum*. Sotto queste parole son compresi :

1. *i religiosi*, sia chierici che laici, di voti solenni o semplici, perpetui o temporanei : di qualunque Ordine o Congregazione, di diritto pontificio o diocesano, clericale o laicale (3).

---

(1) Cfr. *Suarez*, disp. XXI, sez. 1, n. 70 : *Cappello*, l. c. n. 274.

(2) *S. Alf.* VIII, n. 271 ; *Dumas*, Compend. theol. moralis Gury, n. 897. q. 4.

(3) Per religione si intende : « Societas a legitima ecclesiastica

2. *le religiose*, parimenti di voti solenni o semplici, perpetui o temporanei, di qualunque Ordine o Congregazione, di diritto pontificio diocesano.

Godono del *privilegium canonis* anche i novizi e le novizie: Can. 614: « Religiosi, etiam laici ac novitii, fruuntur clericorum privilegiis de quibus in Can. 119-123 ».

270. *subiacent ipso facto excommunicationi Ordinario proprio reservatae*: l'Ordinario di cui qui si parla è l'Ordinario di colui che ha percosso.

Per i chierici secolari, non v'è questione.

Per *i religiosi* invece bisogna distinguere. O essi non sono esenti, e allora sottostanno all'Ordinario del luogo; o sono esenti, e allora dipendono dal loro superiore regolare.

Le religiose invece hanno *come proprio* e l'Ordinario del luogo e il Superiore regolare, nel caso che da questo dipendano (1).

271. *qui praeterea aliis poenis, si res ferat, pro suo prudenti arbitrio eum puniat.*

È in facoltà dell'Ordinario infliggere altre pene al percussore del chierico, oltre alla scomunica *latae sententiae* a lui riservata.

L'Ordinario dovrà tener conto delle varie circostanze che accompagnarono il delitto: della dignità della persona percossa: altro è percuotere un Vicario generale, un Vicario capitolare e altro un diacono; della vita del percussore, dello scandalo dato ecc.

Si noti tuttavia che l'Ordinario, ove non lo ritenga necessario, può anche non infliggere altre pene.

---

auctoritate approbata, in qua sodales, secundam proprias societatis leges, vota publica, perpetua vel temporaria, elapso tamen tempore renovanda, nuncupant, atque ita ad evangelicam perfectionem tendunt ». Can. 488.

(1) Cfr. Can. 500, § 2, 512, 619 ecc. ecc.

Quantunque la pena sia riservata all'Ordinario *proprio*, pure nei *casi occulti* può essere rimessa anche dall'Ordinario del luogo e dai suoi delegati. Cfr. Can. 2237, § 2.

Trattasi di pene *ferendae sententiae* indeterminate e facoltative. Generalmente poi, in tali casi, fa il suo corso anche la giustizia laica: e allora anche l'azione del tribunale civile sarà di ammonimento a tutti e di punizione al reo, quando non intervenga addirittura il tormento del carcere, anche preventivo.

E così il legislatore tutela quanto prescrive il Can. 119: « Omnes fideles debent clericis, pro diversis eorum gradibus et muneribus, reverentiam, seque sacrilegii delicto commaculant, si quando clericis realem iniuriam intulerint ».

Naturalmente il percussore incorre nella censura chiunque egli sia, eccezione fatta semplicemente dei Cardinali, i quali « nisi expresse nominentur, sub lege poenali non comprehenduntur » Can. 2227, § 2.

Gli impuberi non son colpiti di scomunica, ma è in potere dell'Ordinario o del giudice di punirli con altri mezzi disciplinari. Can. 2230. Non v'è alcun dubbio che incorrano nella censura i mandanti, consulenti, ecc. Lo stesso Cappello, che sosteneva il contrario, ha ormai riconosciuto la verità di questa opinione, che trova il suo fondamento nel Codice stesso (1).

---

(1) *Cappello,* vecchia ed., n. 59; ora l. c. n. 275, 383, ecc. Lasciando da parte altre questioni di minore importanza, non possiamo fare a meno di soffermarci su quanto lo stesso ch. *Cappello* afferma al n. 382, 4, l. c.: che cioè percuotendo le persone regolari che godono del *privilegium canonis*, non sempre si incorre nella scomunica, ma solo quando si percuotono quelle che hanno il diritto di chiamarsi *religiose.*

Vale la pena di riferire le parole dell'egregio A.: « *Quoad omnes et singulos sodales* dicto privilegio fruentes, estne locus censurae in casu percussionis? ». E subito risponde di no. E dice: « Aliud sane est quod novitii et sodales societatis in communi viventes, more religiosorum, gaudeant privilegio *canonis* seu immunitate personali, et aliud profecto quod manus violentas in eos iniicientes excommunicatione plectantur. Sunt res iuridice omnino diversae.

Immunitas *personalis* (quae, ex terminologia iuris antiqui, privilegium *canonis* dicitur) est quaedam lex favorabilis, qua specia-

Dell' ingiuria verbale.

Can. 2344. **Qui Romanum Pontificem, S. R. E. Cardinalem, Legatum Romani Pontificis, Sacras Congregationes Romanas, Tribunalia Sedis Apostolicae eorumque Officiales maiores, proprium Ordinarium publicis ephemeridibus, concionibus,**

.is reverentia statuitur exhibenda clericis, religiosis, etc., pro diversis eorum gradibus et muneribus, omnisque reatis iniuria contra eosdem prohibe.. sub reatu sacrilegii (cfr. Can. 119); addita quoque pro personis, de quibus est sermo in c. 2343, § 4, peculiari sanctione seu excommunicatione ipso facto incurrenda.

Unde minus recte a nonnullis immunitas personalis (seu privilegium *canonis*) ita definitur, ut sanctionem quoque poenalem sive censuram *essentialiter* in suo conceptu complecti videatur. Quod *hodie*, perspecto Can. 119, quidquid fuerit in iure antiquo verum non est.

Porro Can. 2343, § 4 excommunicatione plectit eum qui manus violentas iniecerit «in personam aliorum clericorum vel utriusque sexus *religiosorum*». Atqui novitii non veniunt nomine *religiosorum* (Can. 488, 7°), neque a fortiori sodales in communi viventes sine votis, de quibus in Can. 673 ss. Ergo isti, licet immunitate personali (seu privilegio *canonis*) fruantur, huic tamen minime spectant, cum Can. 2343, § 4 expressis verbis nonnisi *religiosos* memoret, ipsi vero, ad normam Codicis, tales nec sint nec dici possint». L' argomentazione è sottile e ingegnosa, ma non possiamo accettarne in pieno le conseguenze:

1. perchè il *privilegium canonis* e l' incorrere nella scomunica percuotendo un chierico non sono affatto due cose giuridicamente diverse, ma la seconda sta al primo come l' effetto alla causa. Il *privilegium canonis* suppone necessariamente una sanzione penale, e non si limita alla semplice nozione di un sacrilegio, per la quale nozione non c' era evidentemente bisogno di enunciare un tal privilegio, in quanto il sacrilegio è necessariamente annesso all' idea della violazione d' una persona sacra. A queste ragioni di natura intrinseca si aggiunga il senso che si è dato da secoli da tutti i giuristi alla espressione del *privilegium canonis*.

In conseguenza chiunque gode di questo privilegio non può essere percosso senza che il percussore — quando si trovi nelle circostanze previste dal legislatore — incorra nella scomunica.

2. perchè la volontà del legislatore nei riguardi dei novizi è

libellis sive directe sive indirecte, iniuriis affecerit, aut simultates vel odia contra eorundem acta, decreta, decisiones, sententias excitaverit, ab Ordinario non solum ad instantiam partis, sed etiam ex officio adigatur, per censuras quoque, ad satisfactionem praestandam, aliisve congruis

---

ben manifesta. Infatti nel Can. 567 § 1 è detto: « *Novitii privilegiis omnibus* ac spiritualibus gratiis *religioni concessis gaudent:* et si morte praeveniantur, ad eadem suffragia ius habent, quae pro professis praescripta sunt ». E nel Can. 614: « Religiosi, etiam laici *ac novitii*, fruuntur clericorum privilegiis de quibus in Can. 119-123. Il legislatore con ampia espressione afferma che i *novizii godono* di tutti i privilegi concessi alla religione: quindi anche se i novizi, *iuridice loquendo*, non possono chiamarsi *religiosi*, sono però a questi *equiparati* dalla legge stessa per tutti gli effetti del caso: e perciò come i religiosi, così anch' essi godono del *privilegium canonis* con tutte le conseguenze del Can. 2343. È dunque inutile sofisticare sul Can. 673 che parla di comunità non religiose nè sul valore giuridico della parola *religioso* una volta che il legislatore vuol considerar tali anche i novizi come appare evidente a ogni passo della Parte seconda del II Libro del Codice.

3. perchè se è vero che « odia sunt restringenda » e che in « poenis stricta est interpretatio facienda », è pur vero che per il Can. 2343 son tutti d' accordo nell' affermare che bisogna darvi la più ampia interpretazione. Lo stesso *Cappello*, al n. 270, 3, scrive senza tentennamenti: « Privilegium canonis, non personis, sed Ordini constitutum, latissime acceptum fuit et quidem, ut recte monet *D' Annibale* « praeter regulas iuris ». E con *D' Annibale, S Alfonso, Lacroix*, ecc. Al n 382 poi dice: « Huiusmodi privilegium canonis est quidem late interpretandum quoad reverentiam clericis et religiosis exhibendam, quatenus excludit quamcumque realem iniuriam sub reatu sacrilegii, *non autem quoad poenam* ». Perchè e donde tale distinzione? Eppure c' è un altro fondamentale principio, che cioè « favores sunt ampliandi », in forza del quale i privilegi concessi ai novizi debbono avere la massima estensione nella pratica interpretazione: in maniera che in tutto ciò che riguarda privilegi, immunità, ecc. i novizi debbono essere considerati alla stregua degli altri religiosi, o per essere esatti fino allo scrupolo, dei religiosi. Pertanto chi percuote un novizio incorre senz' altro nelle ricordate sanzioni penali, senza delle quali resta incomprensibile il *privilegium canonis*.

poenis vel poenitentiis, pro gravitate culpae et scandali reparatione, puniatur.

272. Alla ingiuria *reale*, di cui si è parlato nel Canone precedente, bisogna aggiungere quella *verbale*, fatta a voce o in iscritto, con la detrazione, con la calunnia o con la contumelia.

Nelle fonti del nostro diritto v'è ben poco sul delitto dell'ingiuria e perciò la sua dottrina fu mutuata dal diritto romano.

L'ingiuria *verbale* contro i chierici nell'esercizio delle proprie funzioni era *atroce* e le pene comminate erano gravi. L'unico capo delle Decretali, che tratta dell'ingiuria contro il Romano Pontefice, i Canonisti, estendendolo anche ai Vescovi, lo hanno interpretato nel senso che l'ingiuria dovrebbe colpire non la persona, ma l'officio e la dignità, giacchè la persona, secondo il comandamento di Gesù, ha l'obbligo di perdonare. Tra i delitti fu severissimamente colpito quello del *libello famoso* tanto nel diritto canonico quanto in quello civile e gli autori eran puniti di scomunica (1)

273. L'ingiuria *verbale* contemplata dal Codice è quella rivolta:

1. contro il Romano Pontefice *pro tempore;*
2. contro i Cardinali;
3. contro il Legato Pontificio;
4. contro le Congregazioni Romane;
5. contro i Tribunali della Sede Apostolica;
6. contro gli Officiali maggiori delle Congregazioni e Tribunali suddetti;
7. contro il proprio Ordinario.

Tale ingiuria può commettersi *directe* e *indirecte*. Essa può aver luogo:

1. con i giornali o pubblica stampa;

(1) *Hollweck*, §§ 191-193; *Hinschius*, V, 204, 811 ss.; *Reiffenstuel*, l. V. tit. 36; cfr. *Chelodi*, l. c. n. 76.

2. con discorsi;

3. con libelli.

Pertanto i colloqui privati, le lettere, le satire, anche se divulgate tra parenti e amici, non rientrano ne' casi previsti dalla legge (1). Così pure non si cade sotto le sanzioni del Canone in esame se fu stampato e divulgato qualche scritto a insaputa o contro la volontà dell'autore: purchè però l'autore non abbia ciò voluto neppure indirettamente.

L'ingiuria *verbale* può vertere non solo contro le persone, ma anche contro gli atti delle persone stesse; e questo può avvenire suscitando malcontento o odio contro decreti, decisioni, sentenze delle autorità sopra elencate.

È bene notare che con questo Canone non è il *carattere* che il legislatore vuol salvaguardare, ma l'*autorità*.

Nessuna sanzione v'è nel diritto per l'ingiuria fatta a voce contro le persone di cui sopra.

274. L'Ordinario è *tenuto* a punire il reo di tali ingiurie non solo *ad instantiam partis*, cioè a richiesta della persona lesa, ma anche *ex officio* a norma del Can. 1618 (2); giacchè pur essendo l'ingiuria, per sè, delitto di azione privata, diventa *di azione pubblica* a causa del bene pubblico compromesso con l'offesa a persone rivestite di pubblica autorità e dignità nella Chiesa.

Il reo deve dare soddisfazione alla parte lesa e a ciò può essere costretto dall'Ordinario anche per mezzo di censure.

L'Ordinario, oltre a codesta soddisfazione, deve infliggere al reo altre congrue pene o penitenze, secondo la gravità della colpa e la necessaria riparazione dello scandalo dato (3).

(1) *Chelodi*, l. c. n. 76; *Cocchi*, l. c. n. 188.

(2) Can. 1618: « In negotio quod privatorum solummodo interest, iudex procedere potest dumtaxat ad instantiam partis; sed in delictis et in iis quae publicum ecclesiae bonum aut animarum salutem respiciunt, etiam ex officio ».

(3) Cfr. Cod. Pen. Ital. art. 195-197, 396-399.

Dell' usurpazione dei beni della Chiesa Romana.

Can. 2345: « Usurpantes vel detinentes per se vel per alios bona aut iura ad Ecclesiam Romanam pertinentia, subiaceant excommunicationi latae sententiae speciali modo Sedi Apostolicae reservatae: et si clerici fuerint, praeterea dignitatibus, beneficiis, officiis, pensionibus priventur atque inhabiles ad eadem declarentur ».

275. Dopo le persone, vien la difesa delle cose ecclesiastiche. E giustamente, poichè avendone la Chiesa bisogno pel raggiungimento del suo fine, è necessario tutelarne il diritto contro gli usurpatori.

I canoni relativi a questa materia contengono in sostanza le sanzioni del Concilio Tridentino (1) e della Costituz. « Apostolicae Sedis ». Questa decretava: « Invadentes, destruentes, detinentes per se vel per alios Civitates, terras, loca aut iura ad Ecclesiam Romanam pertinentia, vel usurpantes, perturbantes, retinentes supremam iurisdictionem in eis, nec non ad singula praedicta auxilium, consilium favorem praebentes » (2).

Il nuovo diritto solo due azioni punisce: l'*usurpazione* e la *detenzione*: non fa parola di altri delitti che, pur commessi, hanno il tratto successivo, come la invasione, la distruzione, la perturbazione.

276. *Usurpantes vel detinentes.* — *Usurpare* significa occupare una cosa, che è in possesso del padrone, come a sè spettante, cioè come fosse propria dell' usurpatore: sia che ciò si faccia con autorità pubblica che privata, sia con la violenza che con l'inganno, con qualunque titolo e qualunque pretesto (3).

(1) Trid. sess. XXII, c. 2 de ref.

(2) Costit. A. S. I, n. 12.

(3) *Cappello,* n. 276; *Sole,* n. 384; *D' Annibale,* n. 91 ss.; *Lennacchi,* I, p. 367 ss.; *Suarez,* disp. 21 sect. 2, n. 96.

Per l'*usurpazione* dunque si richiedono tre cose: 1. l'*occupazione*; 2. che la cosa che si occupa sia ancora in possesso del padrone; 3. che la si occupi come propria, quasi esercitando un proprio diritto. Mancando una delle tre condizioni non si ha più l'usurpatore: così se manca la terza, avremo il ladro, ma non l'usurpatore: giacchè il ladro rubando riconosce che ciò che prende non è suo, mentre l'usurpatore *rem occupat auctoritative quasi iure suo sibi eam vindicans.* La stessa S. C. del S. Uffizio interrogata se tra gli usurpatori dovessero comprendersi anche i ladri, rispose: *non comprehendi* (1).

Detenere significa possedere, tenere, conservare una cosa non usurpata, ma ricevuta dall'usurpatore mediatamente o immediatamente, con un titolo qualsiasi: per es. in eredità, in dono, in vendita, ecc. A ogni modo è necessario che si detengano i beni *nomine proprio:* chi li tenesse in deposito, in commodato ecc. non è soggetto a censura (2).

Si noti la gravità del caso: non solo gli usurpatori cadono nella scomunica, ma anche gli eredi; e la scomunica passa automaticamente dall'uno all'altro col passar del dominio illegittimo e arbitrario.

« Frustra igitur, scrive il Pennacchi (3), sibi blandirentur invadentium Regum successores ab excommunicatione se liberos esse, quod vel non ipsi invaserint, vel haereditate, loca invasa acceperint, vel aliqua Status ratione impediri quominus ea restituant; nam nisi vel restituunt vel alias condignam S. Sedi satisfactionem praestiterint, semper excommunicatione praesenti implicabuntur. Excipe semper nisi Romano Pontifici aliter decernere visum fuerit ».

Tale scomunica colpisce i Principi e non i Senatori o Deputati (4).

---

(1) R. S. Uff. 9 marz. 1870.

(2) *Lehmkuhl*, II, n. 1210; *Ciolli*, n. 107, II; *Cappello*, n. 277.

(3) *Pennacchi*, t. 1, pag. 394.

(4) *D'Annibale*, l. c. n. 100, not. 6; *Pennacchi*, t. I, 397; *Sole*, n. 384.

277. *per se vel per alios*: cioè l'usurpazione e la detenzione può farsi direttamente da sè o per mezzo di altri: nell'un caso e nell'altro s'incorre sempre nella scomunica, giacchè: « qui facit per alium, est perinde, ac si faciat per seipsum » (1).

278. *bona aut iura ad Ecclesiam Romanam pertinentia.*

bona: trattasi di beni *temporali*, sia mobili che immobili, corporali o incorporali, preziosi o non preziosi, purchè formino materia grave (2).

iura: diritti, cioè, *civili* e in modo particolare quelli riguardanti il principato civile del Romano Pontefice, diritti che nè il tempo nè qualsiasi evento o circostanza potranno mai distruggere o prescrivere, e che lo stesso Pontefice « integre ac strenue adserere et vindicare numquam desistet » (3).

279. *ad Ecclesiam Romanam pertinentia.*

I beni e i diritti di cui trattasi sono esclusivamente quelli appartenenti alla *Chiesa Romana*, e non già quelli di altre Chiese particolari e tanto meno di private persone, sebbene costituite in dignità anche altissima.

La legge non difende i soli beni e diritti che la Chiesa attualmente possiede, ma rivendica anche quelli che le furono comunque usurpati e son tuttora detenuti.

Dei beni ecclesiastici si occupa il Canone seguente; della libertà e dei diritti spirituali della Chiesa cattolica ne trattò il Can. 2333.

Il Canone in esame contempla solo l'usurpazione e la detenzione dei beni e diritti della Chiesa Romana, la quale, essendo capo e madre di tutte le chiese, ha naturalmente degli speciali beni e diritti, necessari all'esercizio del suo *civile principato* o temporale dominio (4).

---

(1) Reg. 72, R. 1, in VI.

(2) *Cappello*, n. 278.

(3) Constit. « Vacante Sede Apost. », c. 2, n. 1; Cfr. *Cerato*, n. 99; *Pighi*, l. c. n. 32.

(4) Nelle Congregazioni preparatorie al Conclave, i Cardinali debbono emettere un giuramento, nel quale fra l'altro è detto:

Non si confonda Chiesa Romana con Chiesa Cattolica.

280. La pena contro codesti *usurpatori* o *detentori* è la scomunica *latae sententiae speciali modo* riservata alla Sede Apostolica.

281. *Et si clerici fuerint, praeterea dignitatibus, beneficiis, officiis, pensionibus priventur.*

I chierici, che usurpassero o detenessero dei beni o diritti suddetti, incorrono oltre che nella scomunica, anche nelle seguenti pene vendicative *ferendae sententiae*: debbono cioè essere privati:

a) delle dignità;

b) dei benefici;

c) degli offici;

d) delle pensioni.

E oltre alla perdita, debbono essere dichiarati anche inabili a conseguire tali dignità, benefici, uffici, e pensioni. Cfr. Can. 2298, n. 5.

Nell'applicazione di tali pene Cfr. Can. 2223 e 2280.

282. Il Codice non parla espressamente dei mandanti e dei cooperatori, perchè questi vi sono contemplati in forza del Can. 2209, 2219, § 3, 2230, 2231.

Nella fattispecie sarebbero cooperatori tutti coloro che si oppongono *efficacemente* alla restituzione o alla composizione con la S. Sede (1).

« Promittimus, vovemus et iuramus, quod quilibet ex Nobis in Romanum Pontificem, Deo sic disponente, erit assumptus, iura etiam temporalia, *praesertim de civili Romani Pontificis principatu* libertatemque Sanctae Sedis integre ac strenue adserere et vindicare numquam desistet, atque eamdem hanc promissionem et iusiurandum, post eius ad Summi Pontificatus fastigium assumptionem, rursus praestabit ». Constit. « Vacante Sede Apostolica » 25 dic. 1904, tit. 1, cap. I, n. 11 in nota.

(1) *Vermeersch*, l. c. n. 545.

Della usurpazione dei beni ecclesiastici.

Can. 2346. Si quis bona ecclesiastica cuiuslibet generis, sive mobilia sive immobilia, sive corporalia sive incorporalia, per se vel per alios in proprios usus convertere et usurpare praesumpserit aut impedire ne eorumdem fructus seu reditus ab iis, ad quos iure pertinent, percipiantur, excommunicationi tandiu subiaceat, quandiu bona ipsa integre restituerit, praedictum impedimentum removerit, ac deinde a Sede Apostolica absolutionem impetraverit; quod si eiusdem ecclesiae seu bonorum patronus fuerit, etiam iure patronatus eo ipso privatus exsistat; clericus vero, hoc delictum committens vel in eodem consentiens, privetur praeterea beneficiis quibuslibet, ad alia quaelibet inhabilis efficiatur et a suorum ordinum exsecutione, etiam post integram satisfactionem et absolutionem, sui Ordinarii arbitrio suspendatur.

283. Il presente canone ritrovasi sostanzialmente nel Concilio Tridentino (1) e nella Costituz. « Apost. Sedis » (2) dai quali è stato preso. La detta Costituzione comminava la scomunica *latae sententiae speciali modo* riservata al Romano Pontefice contro gli « usurpantes aut sequestrantes iurisdictionem, bona, redditus ad personas ecclesiasticas, ratione suarum ecclesiarum aut beneficiorum pertinentes ». Il Concilio Tridentino, invece, abbracciava tutti i beni e diritti che fossero in qualunque modo ecclesiastici e contro gli occupatori di essi fulminava la scomunica *latae sententiae simpliciter* riservata al Romano Pontefice (3).

(1) Concil. Trid. Sess. XXII, cap. 11.

(2) Costit. « Ap. Sedis », § 1, n. 11.

(3) Nel Conc. Trid., al luogo citato, era detto: « Si quem clericorum vel laicorum, quacunque is dignitate, etiam imperiali aut regali, praefulgeat, in tantum malorum omnium radix cupiditas occupaverit, ut alicuius ecclesiae, seu cuiusvis saecularis vel regu-

Il nuovo Codice con una medesima censura difende tutti i beni ecclesiastici.

284. *Si quis:* chiunque sia, laico o chierico, anche religioso. Nell'antico diritto i religiosi non erano compresi, (1) come appare manifesto dalle parole del Tridentino, mentre il nuovo Codice non li esclude facendo uso di una frase che ha il senso più esteso: ***si quis***.

Anche i Vescovi sono soggetti a questo prescritto e quindi alla relativa censura: sono eccettuati i soli Cardinali, non facendosi di essi espressa menzione come vuole il Can. 2227, § 2.

285. ***bona ecclesiastica.*** Quali siano questi beni ecclesiastici, ce lo dice il Can. 1497: « § 1. Bona temporalia, sive corporalia, tum immobilia tum mobilia, sive incorporalia, quae vel ad Ecclesiam universam et ad Apostolicam Sedem vel ad *aliam* in Ecclesia *personam moralem* pertineant, ***sunt bona ecclesiastica.*** § 2. Dicuntur ***sacra***, quae consacratione

---

laris beneficii, montium pietatis, aliorumque piorum locorum iurisdictiones, bona, census ac iura, etiam feudalia et emphyteutica, fructus, emolumenta, seu quascumque obventiones, quae in ministrorum et pauperum necessitates converti debent, per se vel per alios, vi vel timore incusso, seu etiam per suppositas personas clericorum aut laicorum, seu quacumque arte aut quocumque quaesito colore in proprios usus convertere, illosque usurpare praesumpserit, seu impedire, ne ab iis, ad quos iure pertinent, percipiantur, is anathemati tandiu subiaceat, quandiu iurisdictiones, bona, res, iura, fructus et reditus, quos occupaverit, vel qui ad eum quomodocumque, etiam ex donatione suppositae personae, pervenerint, ecclesiae eiusque administratori sive beneficiato integre restituerit, ac deinde a Romano Pontifice absolutionem obtinuerit. Quod si eiusdem ecclesiae patronus fuerit, etiam iure patronatus ultra praedictas poenas eo ipso privatus existat. Clericus vero, qui nefandae fraudis et usurpationis huiusmodi fabricator seu consentiens fuerit, eisdem poenis subiaceat, nec non quibuscumque beneficiis privatus sit, et ad quaecumque alia beneficia inhabilis efficiatur, et a suorum ordinum exsecutione etiam post integram satisfactionem et absolutionem sui Ordinarii arbitrio suspendatur ».

(1) *Bucceroni*, n. 73; *Pennacchi*, 1, p. 365 ss.; *Cerato*, n. 62; *Noldin*, n. 81; *Sole*, n. 385; *Cappello*, n. 329.

vel benedictione ad divinum cultum destinata sunt; *pretiosa*, quibus notabilis valor sit, artis vel historiae vel materiae causa».

Per meglio intendere l'inciso « vel ad aliam in Ecclesia personam moralem » riportiamo il Can. 99: « In Ecclesia, praeter personas physicas, sunt etiam personae morales, publica auctoritate constitutae, quae distinguuntur in personas morales collegiales et non collegiales, ut ecclesiae, Seminaria, beneficia, ecc. ».

Inoltre: « § 1. Catholica Ecclesia et Apostolica Sedes moralis personae rationem habent ex ipsa ordinatione divina; ceterae inferiores personae morales in Ecclesia eam sortiuntur sive ex ipso iuris praescripto sive ex speciali competentis Superioris ecclesiastici concessione data per formale decretum ad finem religiosum et caritativum ». Can. 100.

Pertanto le persone morali, che in forza della canonica istituzione fatta dal competente Superiore, hanno la personalità giuridica, sono le diocesi, le parrocchie, le chiese, i benefici, i seminari, i capitoli, le confraternite, gli ordini, le congregazioni religiose, i monasteri, ecc.

Tra i beni ecclesiastici sono pure da annoverarsi le *pie fondazioni*: Can. 1544, § 1. « Nomine piarum fundationum significantur bona temporalia alicui personae morali in Ecclesia quoquo modo data, cum onere in perpetuum vel in diuturnum tempus ex reditibus annuis aliquas missas celebrandi, vel alias praefinitas functiones ecclesiasticas explendi, aut nonnulla pietatis et caritatis opera peragendi ».

Le pie unioni, i sodalizi, gli ospedali ecc., sono persone morali, se ebbero la relativa canonica erezione dall'autorità ecclesiastica; altrimenti no. Cfr. Can. 687. Una *pia associazione*, che abbia ricevuto semplicemente l'*approvazione* dal competente superiore ecclesiastico a norma del Can. 686, § 1. non è persona morale e per tal ragione non può neanche possedere beni temporali a norma del Can. 691 § 1. « Associatio legitime erecta, nisi aliud expresse cautum sit, bona temporalia possidere et administrare potest sub auctoritate Ordinarii loci... ».

A ogni modo è bene tener presente che anche le pie associazioni « tunc tantum iuridicam in Ecclesia personam acquirunt, cum a legitimo Superiore ecclesiastico formale obtinuerunt erectionis decretum ad normam Can. 100 ». Can. 687.

Le cappellanie laicali, il patrimonio dell' ordinazione, i legati pii, non ancora pervenuti *in possesso della persona morale ecclesiastica*, ancorchè accettati dal competente Superiore, non sono beni ecclesiastici (1). Però bisogna notare che se il legato prima della effettiva consegna a chi di dovere non può dirsi bene ecclesiastico, costituisce tuttavia per la persona morale cui è destinato un *ius ad rem*: e siccome il Codice parla di *bona et iura*, ne vien per conseguenza che chi usurpasse un legato pio anche prima che sia in possesso della persona morale, incorrerebbe egualmente nella scomunica.

Per tutto ciò che riguarda acquisti, donazioni, vendite, ecc. è necessario tener presente il diritto civile della propria nazione: (2) e perianto le possibili questioni che possono sorgere su questa intricata materia bisogna risolverle anche

---

(1) Cfr. *Cappello*, l. c. n. 351.

È ovvio che il patrimonio privato dei chierici e dei religiosi non rientra nei beni ecclesiastici. Cfr. *Vermeersch*, l. c. n. 546.

(2) Cfr. per es. Cod. Civ. Ital. Art. 862: Qualunque legato puro e semplice attribuisce dal giorno della morte del testatore il diritto al legatario, trasmissibile ai suoi eredi, di consegnare la cosa legata ».

Per ciò che riguarda il passaggio del dominio d'una cosa, v'è differenza sostanziale tra il diritto romano e quello moderno: nel primo il passaggio di dominio avveniva con *la consegna* della cosa: oggi, invece, tale passaggio avviene col solo consenso delle parti legittimamente manifestato. Art. 1125. « Nei contratti che hanno per oggetto la traslazione della proprietà o di altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmette e si acquista per effetto del consenso legittimamente manifestato, e la cosa rimane a rischio e pericolo dell' acquirente, quantunque non ne sia seguita la tradizione ».

in base a codeste leggi « nisi iuri divino contraria sint aut aliud iure canonico caveatur ». Can. 1529 (1).

In quanto ai pii luoghi:

1. se furono eretti dai laici senza alcun intervento dell'autorità ecclesiastica, non possono considerarsi come beni ecclesiastici;

2. se invece furono eretti in persona morale dalla competente autorità ecclesiastica, sono certamente tali;

3. se non ancora canonicamente eretti, son però affidati a una casa religiosa, dipendono dell'Ordinario (Can. 1491 § 1) per la vigilanza e la visita, ma i loro beni non sono ecclesiastici.

4. infine i luoghi pii che una volta erano ecclesiastici e che poi furono sottratti dall'amministrazione della Chiesa dalla potestà laica, *scienti nec reclamante S. Sede*, debbono considerarsi, come *laicali*, specie per ciò che riguarda l'incorrere nella censura (2).

286 *cuiuslibet generis*: cioè beni ecclesiastici *sacri* o *profani*, *preziosi* e *non preziosi*: cfr. Can. 1497.

287. *sive mobilia sive immobilia, sive corporalia sive incorporalia.*

Sono beni *mobili* quelli che da sè o per mezzo di altri possono muoversi da un luogo a un altro (3).

Sono beni *immobili* quelli che non possono muoversi da un luogo a un altro, o *naturaliter*, come i campi, o *civiliter*, come le porte di una casa, in quanto cioè queste ultime, pur essendo mobili di loro natura, diventano immobili in quanto formano un tutto con la cosa immobile cui son destinate.

I diritti e le obbligazioni seguono la condizione della cosa cui si riferiscono.

---

(1) *Noldin*, n. 81; *Cavigioli*, n. 136, not. 2; *Cappello*, n. 331.

(2) Cfr. *Cappello*, l. c. n. 332; *Pennacchi*, I, p. 369; *Genicot*, II, n. 600; *Cavigioli*, n. 136; *Chelodi*, n. 78.

(3) *Cappello*, n. 334.

Sono *corporali* quei beni che cadono sotto i sensi come i campi, le case, il danaro, ecc., *incorporali* quelli che si percepiscono solo con l'intelletto, come le azioni, i crediti, i diritti, le decime, i canoni, le tasse, ecc. ecc. (1).

Tra codesti beni non vanno comprese le offerte, le rendite che un ecclesiastico riceve come persona *privata*, come per es. l'elemosina della Messa, lo stipendio di cappellano d'un collegio, ecc. (2).

In quanto agli incerti di stola, se essi possono considerarsi come *beni* o *diritti* spettanti alla Chiesa o al beneficio o al monastero, cioè a persona morale ecclesiastica, sono indubbiamente beni ecclesiastici; se invece spettano ai ministri della Chiesa come a persone private, non lo sono (3).

Tanto i beni mobili che gli immobili, i corporali che gli incorporali possono essere sacri o profani.

288. *per se vel per alios*: l'usurpazione può farsi da sè o per mezzo di altri, per autorità pubblica o privata: in ogni caso si ha il delitto e quindi la pena.

I cooperatori, i procuratori, ecc. rientrano nella responsabilità e quindi nella pena a norma dei Canoni che riguardano la cooperazione (4).

289. *in proprios usus convertere et usurpare.*

Già vedemmo che *usurpare* significa togliere una cosa altrui come fosse propria: è ciò che fecero i Governi civili spogliando la Chiesa dei suoi beni come fossero di diritto dello Stato.

Convertire in proprio uso è una forma più ampia del semplice *usurpare*: chi usurpa naturalmente converte in proprio uso la cosa usurpata; mentre non sempre può dirsi usurpatore chi converte la cosa in propria utilità (5).

---

(1) *Wernz.* III, n. 134; *Genicot,* I, n. 612; *D'Annibale.* l. c. n. 97.
(2) *Cappello,* n. 334, 5.
(3) *Cappello,* n. 334, 6. Cfr. Can. 2349.
(4) Can. 2209, 2219 § 3, 2230, 2231.
(5) *D'Annibale,* l. c. n. 96; *Suarez,* disp. 22, s. 6, n. 22.

Si ricordi però che anche nel « convertere bona in proprios usus » deve agirsi *victoritative*, ossia quasi esercitando un proprio diritto: ciò che non può dirsi dei ladri che non incorrono nella censura di cui nel canone.

Cadono pertanto nella scomunica non solo gli usurpatori, ma anche i compratori, gli eredi, i donatori e tutti quelli che dagli usurpatori ricevono *mediate* o *immediate*, in perpetuo o *ad tempus* i beni ecclesiastici, giacchè tutti costoro effettivamente convertono tali beni *in proprios usus*.

Erroneamente perciò alcuni sostengono che il compratore o l'erede dei beni usurpati non è soggetto a censura: (1) e ciò è tanto più certo quando si tenga presente la costituzione « Si unquam » di Pio XI del 15 luglio 1924, nella quale è detto espressamente che sono da ritenersi censurati « qui bona vel iura ecclesiastica sine venia acquisiverint » (2).

Incorrono nella censura i conduttori dei fondi usurpati (3).

Non la incorrono le autorità comunali — consiglieri, sindaci o podestà — che acquistassero dallo Stato i beni ecclesiastici a vantaggio della città; (4) ma se essi li rivendono, il compratore cade nella censura (5).

I liquidatori, i notai, gli scrivani ecc. che ebbero parte secondaria nell'usurpazione dei beni, non cadono nella censura (6).

Il censuario che ritarda a pagare il canone *allo scopo* di

---

(1) *Cerato*, n. 62; *Vermeersch*, l. c. n. 546.

(2) Non è pertanto esatto ciò che scrive Cerato: « Non censuerim amplius excommunicationi huic obnoxios, qui bona olim usurpata nunc emerent ab usurpatoribus; qui eadem bona acquirunt haereditate » n. 84, 9. La risposta del S. Officio è troppo chiara per dar luogo a opinioni arbitrarie: « Minime dubitandum, quin ementes bona ecclesiastica ab usurpatoribus usurpata incidant in excommunicationem Romano Pontifici reservatam » 8 luglio 1874.

(3) *S. Penitenz.* 5 ag. 1907, ad 1. Cfr. *Hollweck*, § 156, n. 28; *Chelodi*, n. 78.

(4) *S. Penitenz.* 3 genn. 1906.

(5) *S. Penitenz.* 8 marzo, 9 maggio 1906.

(6) *S. Penitenz.* 17 Sett. 1906.

farlo prescrivere, incorre nella censura, perchè con l'inganno usurpa i frutti o gli stessi beni (1).

Nessun dubbio che incorre nella censura tanto chi usurpa con pubblica autorità quanto chi usurpa con privata autorità. *Ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus* (2).

290. *aut impedire ne eorumdem fructus seu reditus ab iis, ad quos iure pertinent, percipiantur.*

Si noti subito che il Tridentino diceva: « *usurpare praesumpserit* seu *impedire* ». Il nuovo Codice invece di *seu* ha messo un « aut ». E non a caso certamente; poichè mentre il valore di *seu* è *esplicativo*, quello di *aut* è disgiuntivo: cosicchè mentre nell'antico diritto l'impedire si confondeva con l'usurpare, nel nuovo abbiamo due delitti distinti: l'*usurpare* e l'*impedire*... (3).

Impedisce: 1. chi con la forza o con l'inganno priva dei frutti colui al quale di diritto appartengono: 2. chi con la calunnia agisce in modo che il beneficiato non percepisca i frutti del suo beneficio; 3. chi con la frode o con l'inganno fa in maniera che i frutti del legato pio non vadano alle persone morali cui appartengono: 4. chi sequestra, distrugge, ruba i frutti non ancora percepiti (4).

---

(1) *Cappello*, n. 337.

(2) *D'Annibale*, l. c. n. 93.

(3) Bisogna essere bene in guardia nel leggere i commenti dell'antico diritto al riguardo, perchè si potrebbe facilmente cadere in inganno, specie dinanzi all'autorità di alcuni dottori, come il *D'Annibale*, il *Bucceroni*, ecc. Essi fondano tutti *l'impedire* nel *iure usurpationis:* mentre oggi non è così, specie dopo i responsi della S. Penitenzieria e della S. C. del Concilio.

(4) Non incorre nella scomunica chi sequestra le rendite di un chierico che sia moroso nel pagare i debiti; chi compra i frutti venali dall'usurpatore È poi controverso se cada nella scomunica chi affranca un canone senza il permesso dell'autorità ecclesiastica. Molti affermano, altri negano e con più fondamento, specie dopo i responsi della S. Penitenzieria 3 genn., 8 marzo, 8 maggio, 17 sett. 1906; 5 agosto 1907. È pure controverso se soggiacciono alla censura i parroci e gli altri beneficiati *intrusi*.

291. *praesumpserit.* Scusa dunque dalla censura l'ignoranza crassa o supina, il timore, anche lieve, e qualunque causa che diminuisca l'imputabilità.

Perciò l'economo o il subeconomo dei benefici vacanti, che *ex officio* impedisce al beneficiato di percepire i frutti del beneficio, non incorre nella scomunica; vi incorre, se ciò fa di *suo arbitrio* (1).

292. *excommunicationi tandiu subiaceat, quandiu bona ipsa integre restituerit, praedictum impedimentum removerit ac deinde a Sede Apostolica absolutionem impetraverit.*

Il legislatore pone le condizioni alle quali il reo può avere l'assoluzione dalla censura. È la procedura fissata dal Can. 2242 § 3, 2248 § 2. Restituire e non impedire più che i frutti vadano a chi dovere.

E prima di tutto si richiede *la restituzione: non remittitur peccatum nisi prius restituatur ablatum cum restitui potest.* La restituzione deve essere *intera: integre restituerit.* Però praticamente ha luogo la così detta *composizione*, che consiste in questo, che il compratore, dietro autorizzazione della S. Sede o dell'Ordinario, da quella delegato, offrendo una certa somma a favore dell'ente pio defraudato, ottiene il dominio assoluto dei beni posseduti finora indebitamente (2).

Se il penitente non può *hic et nunc* restituire, e l'assoluzione urge, basta, per poter concedere questa, la *seria promessa.* È poi ovvio che se il penitente non mantiene la parola ricade nella censura a norma del Can. 2254.

Nei singoli casi è bene rivolgersi all'Ordinario, che darà le opportune istruzioni e le necessarie facoltà (3).

---

(1) *Cappello,* l. c. n. 341.

(2) Generalmente la somma da offrirsi equivale alla rendita di un anno del valore totale dei beni, calcolato al 5 %. Così, se un terreno vale 10.000 lire, l'usurpatore dovrà dare L. 10.000 × 5 % = L. 500.

(3) Cfr. Indulto della Segreter. di Stato 21 sett. 1907; S. C. C. 12 marzo 1913; S. Penitenz. 24 genn. 1850, 15 aprile 1892, 16 genn. 1909; Monit. Eccles. VI, p. 80; VII, p. 52; XXV, p. 66.

293. *quod si eiusdem ecclesiae seu bonorum patronus fuerit, etiam iure patronatus eo ipso privatus exsistat.*

Il legislatore fa il caso di un *patrono* che si rendesse reo dei delitti contemplati più sopra. Codesto *patrono*, oltre all' incorrere nella scomunica, perde *ipso facto* il diritto di patronato: diritto che non revivisce neppure dopo la composizione e l' assoluzione (1).

294. *Se il reo è un chierico*, o perchè commette il delitto o perchè *vi acconsente*, oltre alla scomunica:

1. sia privato di tutti i benefici;
2. sia dichiarato inabile ad averne altri;
3. sia sospeso ad arbitrio dell' Ordinario, anche dopo la integra soddisfazione e assoluzione ricevuta.

Sono pene *vendicative* da infliggersi con sentenza condannatoria del giudice.

295. Crediamo infine utile ricordare che per il delitto di cui nel Canone in esame, è sufficiente che la materia sia grave *ratione furti*.

La remissione delle pene canoniche ai detentori di beni ecclesiastici.

Istruzione della S. Penitenzieria Apostolica dopo il Concordato

296. L' art. 28 del *Concordato* dice: « Per tranquillare le coscienze, la S. Sede accorderà piena condonazione a tutti coloro che, a seguito delle leggi italiane eversive del patrimonio ecclesiastico, si trovino in possesso di beni ecclesiastici.

---

(1) Cfr. Can. 1470: § 2. Praeter casum de quo in Can. 1469, § 3, ius patronatus *exstinguitur*:

6. Si patronus... bona ac iura ecclesiae vel beneficii iniuste usurpaverit aut detineat.

§ 3. Ut ex delictis enumeratis in § 1, n. 6, patroni censeantur ius patronatus amisisse, requiritur et sufficit sententia declaratoria.

A tale scopo la Santa Sede darà agli Ordinari le opportune istruzioni ».

E la S. Penitenzieria ha inviato dette istruzioni agli Ordinari d' Italia in data 12 maggio 1929.

La *Istruzione* consta di cinque articoli. Crediamo opportuno riferirli integralmente con un breve commento a ciascuno di essi.

297. 1. « A nome e per autorità del Sommo Pontefice, la Sacra Penitenzieria dichiara solennemente che il Santo Padre benignamente concede a quanti ingiustamente detengono beni ecclesiastici una piena condonazione, eccettuati soltanto i possessori di edifici sacri, per i quali gli Ordinari provvederanno a norma dell' istruzione della Sacra Congregazione del Concilio ».

La portata di questo articolo è evidente.

La condonazione fatta dal Sommo Pontefice:

a) è *piena*, senza limitazioni o restrizioni;

b) si estende *a tutti gli ingiusti possessori*, nessuno eccettuato e per nessun motivo; salvo una sola categoria di possessori, come vedremo;

c) si riferisce all' ingiusto possesso *di tutti i beni ecclesiastici*, ferma sempre l' unica eccezione. Quali siano i beni ecclesiastici cfr. n. 285 e seg.;

d) comprende non solo *i detentori*, ma anche gli *usurpatori*, in quantochè gli atti dell' usurpare e del ritenere sono correlativi e spesso necessariamente subordinati, e ciò secondo i can. 2345, 2346;

e) *non si estende* ai possessori *di edifici sacri*. Per questi ha già provvisto la S. C. del Concilio con lettera agli Ordinari d' Italia in data 12 maggio 1929. (1)

---

(1) Questa Circolare fissa le norme da osservarsi nei riguardi degli edifici sacri.

Gli Ordinari debbono trattare essi stessi con i possessori di edifici sacri e quindi le istruzioni sono rivolte esclusivamente ad essi. Inutile pertanto indugiarci su questo argomento.

298. 2. « Gli Ordinari designeranno alcuni confessori, distinti per pietà e dottrina, ai quali debbono presentarsi i penitenti possessori di beni della Chiesa che, avendo fruito del beneficio della condonazione, desiderano provvedere alla propria coscienza coll' assoluzione dalla colpa e dalla pena incorsa. Ai confessori scelti dagli Ordinari questa Sacra Penitenzieria concede tutte le facoltà necessarie e opportune perchè possano convenientemente adempiere l' incarico loro affidato ».

La S. Penitenzieria, in forza del presente articolo, ordina:

a) che gli Ordinari designino alcuni confessori speciali agli effetti dell' assoluzione dalla colpa e dalle censure;

Il numero dei confessori deve essere proporzionato alla vastità della Diocesi.

È bene che ve ne siano almeno nei principali centri diocesani.

b) che tali confessori siano distinti:

1. *per pietà*: timorata coscienza, vero zelo delle anime, spirito interiore, ecc.;

2. *e dottrina*: occorre una coltura sufficiente, specie nei riguardi della materia su cui verte la confessione: usurpazione di beni ecclesiastici, censure, condizioni e requisiti per l' assoluzione, ecc. ecc.

Si noti che la pietà non basta senza la dottrina nè questa senza la pietà: giustamente pertanto la S. Penitenzieria esige l' una e l' altra.

c) che tutti i possessori di beni ecclesiastici si presentino a codesti confessori per essere assolti *dalla colpa* e dalla pena. Mentre fin dalla data della Istruzione Pontificia i possessori godono già il beneficio della condonazione e quindi sono esentati dell' obbligo della restituzione, resta però il dovere di impetrare l' assoluzione dai confessori facoltizzati.

I confessori, una volta designati dall' Ordinario, nel momento stesso dell' avvenuta designazione, ricevono, in forza del presente articolo 2, tutte le facoltà necessarie ed oppor-

tune per assolvere da peccati e da censure *in ordine alla usurpazione o detenzione* dei beni ecclesiastici.

Si noti che l' Ordinario ha solo il dovere e il diritto della scelta : le facoltà invece dalla S. Penitenzieria stessa vengono attribuite automaticamente alla persona designata.

È ovvio che qualora il confessore, per una causa qualsiasi, venisse dall'Ordinario esonerato dall'incarico, *ipso facto* rimane privo delle facoltà di cui godeva.

299. 3. « Il confessore assolva nel foro sacramentale i penitenti, che gli si presentano convenientemente disposti, dalle colpe e dalle pene da cui sono vincolati, imponendo loro però una congrua salutare penitenza, ed anche una qualche elargizione a giudizio del confessore stesso, in favore di cause pie, da rimettersi sollecitamente, o direttamente dai penitenti o per mezzo del confessore, al rispettivo Ordinario, ingiungendo loro inoltre di restituire immediatamente allo stesso Ordinario i vasi sacri e le suppellettili preziose che ritenessero presso di sè e che fossero appartenute un tempo ai sacri edifizi ».

L' art. 3 indica i poteri dei confessori e le condizioni per lecitamente e validamente farne uso.

Il confessore pertanto :

a) può assolvere i penitenti nel *solo foro interno sacramentale* : non lo può quindi nel foro interno estrasacramentale e tanto meno in quello esterno ;

b) può assolvere i penitenti solo nel caso che siano convenientemente disposti : disposizione che si desume prima di tutto dal fatto che essi si presentano per l' assoluzione e poi dalla docilità con la quale si sottomettono alle ingiunzioni di cui parleremo ;

c) dà l' assoluzione dalle colpe e dalle pene da cui i penitenti sono vincolati, servendosi all' uopo della consueta forma per l' assoluzione sacramentale.

d) prima di dare l' assoluzione :

1. deve imporre una *congrua salutare penitenza,* secondo la gravità della colpa e la condizione e la possibilità del penitente : preghiere, digiuni, ecc. ecc.

2. deve imporre *una qualche elargizione* a favore di cause pie o pontificie o diocesane. La elargizione, proporzionata anch' essa alla colpa e alle disponibilità del penitente, deve essere rimessa *subito* all' Ordinario o dal penitente stesso o per mezzo del confessore: questa seconda via ci sembra più pratica e più sicura.

L' Ordinario cui va rimessa la somma è quello sotto la cui giurisdizione trovasi il penitente.

3. deve ingiungere l' obbligo di restituire *immediamente* al medesimo Ordinario *i vasi sacri e le suppellettili preziose* che ritenessero presso di sè e che fossero appartenute un tempo ai sacri edifizi.

Poco importa che tali oggetti li abbiano comprati o avuti in dono da altri: l' obbligo della immediata restituzione urge sempre e in qualunque caso.

Per ciò che riguarda gli oggetti preziosi cfr. n. 305. Il confessore non può assolvere se il penitente non promette anzitutto seriamente di eseguire le condizioni su riferite.

Nel caso che il penitente, avuta l' assoluzione dalla colpa e dalle censure, non ottemperasse più agli obblighi assunti — penitenza, elargizione, restituzione di vasi sacri, ecc. — non ricade più nella censura, poichè le condizioni non sono poste *sub poena reincidentiae* (nè l' Istruzione accenna a questa particolarità) ma ricade indubbiamente nel peccato, a norma dei principii di morale, là ove si parla della restituzione in genere e in ispecie.

300. - 4. « Ai penitenti così assolti il confessore ricordi e spieghi il grande beneficio della condonazione elargita dal Capo Supremo della Chiesa, conforme alla surriferita dichiarazione della Sacra Penitenzieria, in forza della quale non solo acquistano la libera e piena proprietà dei beni della Chiesa da loro posseduti, ma ancora sono pienamente liberati da tutti gli oneri contratti in causa o per occasione del possesso degli stessi e anche di quelli che potessero su tali beni gravare per qualsiasi ragione.

Però per quanto in modo speciale si riferisca ad oneri

di Messe od altri consimili suffragi, sebbene anche questi vengano rimessi, supplendo il S. Padre col tesoro della Chiesa, il confessore tuttavia, a nome dello stesso Santo Padre esorti vivamente il penitente a dare anche egli qualche cosa almeno per una volta a seconda della sua pietà e religione ».

Data l'assoluzione, il compito del confessore non è subito esaurito. Egli deve:

a) ricordare e spiegare al penitente l'atto della grande bontà paterna del S. Padre verso di lui col condonare sì generosamente ogni cosa;

b) fargli comprendere che in forza di tale condonazione egli diventa il vero e libero padrone dei beni ecclesiastici che finora possedeva ingiustamente;

c) ammonirlo che è liberato da tutti gli oneri che per qualsiasi ragione gravassero sui beni o che comunque fossero a lui derivati dal possesso di essi.

Qualora ci siano *oneri di messe* o *di suffragi*, anche questi vengono rimessi con la condonazione, supplendo il S. Padre col tesoro della Chiesa.

Però in tali casi il confessore, *a nome dello stesso S. Padre* esorti *vivamente* il penitente a dare anch' egli qualche cosa, cioè una qualche somma.

Tale somma:

a) deve essere determinata non già in base agli obblighi del penitente, ma alla sua pietà e religione, poichè non si tratta di una vera e propria composizione;

b) deve essere consegnata al proprio Ordinario, il quale provvederà a costituire un capitale che dovrà servire alla celebrazione di quel certo numero di messe annue che si potrà in base alla sinodale vigente;

c) deve essere sborsata *una volta tanto;*

d) non è richiesta come *conditio sine qua non* e quindi il penitente deve essere assolto anche quando non fosse disposto a fare l'offerta: non si confonda però questa disposizione con quella richiesta in ordine all' assoluzione e che trova il suo fondamento nella volontà del penitente di mettersi in regola con la Chiesa.

301. 5. « Il confessore consegnerà allo stesso penitente una dichiarazione scritta dell' assoluzione impartita in foro interno e della sincera promessa fatta dal penitente di eseguire fedelmente quanto gli fu prescritto: su presentazione di questa dichiarazione il Superiore lo dichiarerà assolto anche in foro esterno. Il penitente poi potrà chiedere e tenere presso di sè una copia autentica di questo documento per tranquillità propria e dei propri parenti ».

L' assoluzione che dà il confessore vale solo per il foro interno: essa infatti è data in confessione.

Ma e per il foro esterno?

Anche a questo ha pensato la S. Penitenzieria, prescrivendo quanto segue:

a) il confessore rilascerà al penitente una *dichiarazione scritta.* — La dichiarazione indicherà il nome del penitente e porterà la firma del confessore, la data, ecc. (1)

Deve essere breve e poco o nulla esplicita riguardo agli oneri e cose simili. — Basti dire che il penitente Tizio è stato assolto nel foro interno e che ha seriamente promesso di eseguire quanto gli è stato prescritto.

b) questa dichiarazione, o personalmente, o per mezzo di altri o per lettera raccomandata, sarà presentata all' Ordinario;

c) l' Ordinario, presa visione di codesto documento, dichiarerà assolto il penitente anche in foro esterno: per questa assoluzione non è necessario che il penitente sia presente;

---

(1) La dichiarazione potrebbe essere formulata così:

Il sottoscritto dichiara di aver assolto nel foro interno il sig. N. N. dalle colpe e dalle pene da cui era vincolato per l' ingiusto possesso di beni ecclesiastici.

Dichiara inoltre che il medesimo ha sinceramente promesso di eseguire quanto gli è stato prescritto a norma della Istruzione della S. Penitenzieria.

Data .....

N. N.
Confessore designato dall' Ordinario

d) di questa assoluzione dovrà constare in Curia per mezzo di regolare documento (1), al quale si allegherà la dichiarazione del confessore;

e) il penitente potrà chiedere copia autentica di questo documento onde conservarlo per tranquillità propria e dei propri parenti.

302. La Istruzione termina raccomandando agli Ordinari dell'uno e dell'altro Clero, residenti nel Regno d'Italia e nelle sue Colonie, di non omettere di comunicare e spiegare queste disposizioni date dalla S. Penitenzieria, per mandato e autorità del S. Padre.

Della illegittima alienazione dei beni ecclesiastici

Can. 2347. Firma nullitate actus et obbligatione, etiam per censuram urgenda, restituendi bona illegitime acquisita ac reparandi damna forte illata, qui bona ecclesiastica alienare praesumpserit aut in iis alienandis consensum praebere contra praescripta can. 534 § 1, et can. 1532:

1. Si agatur de re cuius pretium non excedit mille libellas, congruis poenis a legitimo Superiore ecclesiastico puniatur;

2. Si agatur de re cuius pretium sit supra mille, sed infra triginta millia libellarum, privetur patronus iure patronatus; administrator, munere administratoris; Superior vel oeconomus religiosus, proprio officio et habilitate ad cetera officia, praeter alias congruas poenas a Superioribus infligendas; Ordinarius vero aliique clerici, officium, beneficium, digni-

(1) Il documento potrebbe essere del seguente tenore:

La Revma Curia Vescovile di ....., vista la dichiarazione del Rev. ..... attesta che il sig. N. N. è stato assolto anche nel foro esterno dalle pene da cui era vincolato per l'ingiusto possesso dei beni della Chiesa.

Si dichiara inoltre che il medesimo sig. N. N. e i suoi eredi non hanno più obblighi di sorta.

Data .....

Il Vicario Generale

tatem, munus in Ecclesia obtinentes, solvant duplum favore ecclesiae vel piae causae laesae: ceteri clerici suspendantur ad tempus ab Ordinario definiendum;

3. Quod si beneplacitum apostolicum, in memoratis canonibus praescriptum, fuerit scienter praetermissum, omnes quovis modo reos sive dando sive recipiendo sive consensum praebendo, manet praeterea excommunicatio latae sententiae nemini reservata.

303. La vendita dei beni ecclesiastici fu proibita sin dai tempi apostolici. (1).

Però leggi precise ed esplicite sulle alienazioni non si hanno che dal V secolo. (2). I Vescovi avevano al riguardo ogni potere. Il Can. 14 dice chiaramente: « Iubemus Episcopum rerum Ecclesiae potestatem habere »; e il Concilio di Antiochia, al can. 25: « Episcopus habeat rerum Ecclesiae potestatem ut eas in omnes egentes dispendet cum multa cautione et Dei timore ».

Le norme si hanno man mano particolareggiate e concrete. Il *Ius Decretalium* oltre la giusta causa o la necessità o l'utilità della Chiesa, richiedeva il consenso del Capitolo Cattedrale, del Rettore del beneficio o del convento cui appartenevano i beni. Più tardi Paolo II, con la celebre costituzione « Ambitiosae » del 1 marzo 1468 ordinò che non si alienassero beni ecclesiastici senza il beneplacito apostolico, e ciò sotto pena di scomunica: « Si quis autem contra huius proibitionis seriem de bonis et rebus eisdem quicquam alienare praesumpserit, alienatio, hypotheca, concessio, locatio, conductio et infeudatio huiusmodi, nullius omnino sint roboris vel momenti. Et tam qui alienat, quam is qui alienatas res et bona praedicta receperit, sententia excommunicationis incurrat... » (3). Restava peraltro in facoltà del Vescovo con-

(1) Can. 2, c. XII, q. 2; *D'Annibale*, I c. n. 171, not. 5.

(2) *Chelodi*, n. 79.

(3) Capo un. *de rebus Ecclesiae non alienandis*, III, 4, in Extrav. com.

cedere l'alienazione non solo di cose mobili non preziose, ma anche di immobili che non eccedessero il valore di 40 o 50 scuti romani; giacchè secondo l'opinione dei Dottori tali cose non erano comprese nella Costituzione « Ambitiosae », ma nel Can. « Terrulas », che suonava così: « Terrulas, et vincolas exiguas, et Ecclesiae minus utiles, aut longe positas et parvas, Episcopus sine consilio fratrum (si necessitas fuerit) distrahendi habeat potestatem » (1).

Il Tridentino (2) confermò tali disposizioni, che d'altronde fuori d'Italia erano appena conosciute (3): la Costituzione « Apostolicae Sedis » (4) a sua volta riconfermò il diritto sancito dalla Costit. « Ambitiosae » e stabilì che sarebbero incorsi nella scomunica *latae sententiae nemini* riservata: « Alienantes et recipere praesumentes bona ecclesiastica absque beneplacito Apostolico, ad formam Extravagantis *Ambitiosae*, de Reb. Eccl. non alienandis » (5).

Ed ora veniamo al Canone.

304. *Firma nullitate actus et obligatione, etiam per censuram urgenda, restituendi bona illegitime acquisita.*

Mancando le dovute formalità, l'atto è nullo in radice, e agli effetti canonici, non occorre nessuna sentenza declaratoria in proposito.

Posta la nullità dell'atto, il compratore ha l'obbligo di restituire all'ente morale cui appartengono i beni acquistati. A questa restituzione può dal competente Superiore, l'Ordinario o la S. Sede, secondo a chi spettava dare il permesso di vendita, esservi costretto anche per mezzo di censure.

Si dice « bona *illegitime* acquisita », perchè si è agito contro la legge.

---

(1) Can. 53, c. XII, q. 2.
(2) Trid. sess. XXV, c. 11 de ref.
(3) *Hollwech*, § 158, n. 1.
(4) Costit. « Apost. Sedis », 8, IV, n. 3.
(5) Cfr. *Vernz*, III, n. 134; *D'Annibale*, n. 172; *S. Alf.*, IV, n. 187.

305. *ac reparandi damna forte illata:* se la cosa venduta ha subito dei danni, questi danni debbono essere riparati o ricompensati.

306. *qui bona ecclesiastica:* quali siano questi beni lo abbiamo già visto e non è il caso di ripeterci.

307. *alienare.* L'alienazione è il passaggio del dominio di una cosa da uno ad un'altro (1); è tale la vendita, la donazione, la permuta, l'enfiteusi; non così, invece, l'affitto, il commodato, l'ipoteca, il mutuo.

308. *praesumpserit:* pur restando ferma la nullità dell'atto e l'obbligo di restituire e riparare i danni, non si incorre nella scomunica quando si agisce nell'ignoranza o col timore, quando concorrono cioè le cause che diminuiscono o tolgono l'imputabilità *sive ex parte intellectus, sive ex parte voluntatis.* Cf. Can. 2229, § 2.

309. *aut in iis alienandis consensum praebere:* responsabile è dunque non solo chi aliena, ma anche chi ha dato il consenso all'avvenuta alienazione ed è passibile delle stesse pene del primo. Vedremo quali sono coloro che a norma del diritto debbono dare il consenso.

310. *contra praescripta Can. 534, § 2 et Can. 1532.* È contenuta in questi canoni tutta la procedura da seguirsi nelle alienazioni.

Il Can. 534 dice: «§ 1. Firmo praescripto Can. 1531, si agatur de alienandis rebus pretiosis aliisve bonis quorum valor superet summam triginta millium francorum seu libellarum, vel de contrahendis debitis et obligationibus ultra indicatam summam, contractus vi caret, nisi beneplacitum apostolicum antecesserit; secus, requiritur et sufficit licentia in scriptis data. Superioris ad normam constitutionum cum consensu sui Capituli seu Consilii per secreta suffragia manifestato; sed si agatur de monialibus aut sororibus iuris

(1) *Santi Decr.* lib. III, Tit. XIII, 1: «Alienatio, si stricto sensu sumatur, secumfert ideam transitus rei de uno ad alium dominum». Cfr. *Chelodi,* l. c. n. 79.

dioecesani, accedat necesse est consensus, in scriptis praestitus, Ordinarii loci, necnon Superioris regularis, si monialium monasterium eidem subiectum sit».

Nel Can. 1530, § 1, n. 3 è detto che «ad alienandas res ecclesiasticas immobiles seu mobiles, quae servando servari possunt» si richiede: «Licentia legitimi Superioris, sine qua alienatio invalida est».

Il Can. 1532 indica chi sia questo legittimo Superiore.

«§ 1. Legitimus Superior de quo in Can. 1530, § 1, n. 3, est Sedes Apostolica, si agatur:

1. De rebus pretiosis;

2. De rebus quae valorem excedunt triginta millium libellarum seu francorum (1).

§ 2. Si vero agatur de rebus quae valorem non excedunt mille libellarum seu francorum, est loci Ordinarius, audito administrationis Consilio, nisi res minimi momenti sit, et cum eorum consensu quorum interest.

§ 3. Si denique de rebus quarum pretium continetur intra mille libellas et triginta millia libellarum seu francorum, est loci Ordinarius, dummodo accesserit consensus tum Capituli Cathedralis, tum Consilii administrationis, tum eorum quorum interest.

§ 4. Si agatur de alienanda re divisibili, in petenda licentia aut consensu pro alienatione exprimi debent partes antea alienatae; secus licentia irrita est».

È opportuno notare la distinzione adombrata dal Codice nell'indicare quali cose non possono vendersi senza la licenza del legittimo superiore. Le cose sono immobili e mobili.

---

(1) In data 20 luglio 1929 la Pontif. Commissione per l'autentica interpretazione del Codice al seguente dubbio:

«An vi canonis 1532 § 1 n. 2 requiratur licentia S. Sedis ad alienandas per modum unius plures res ecclesiasticas eiusdem personae, quae simul sumptae valorem excedunt triginta millium libellarum seu francorum?» rispose:

«Affirmative».

Di quelle mobili alcune possono conservarsi anche per lungo tempo, come i tappeti, i parati, gli utensili, i greggi ecc ; altre non lo possono, perchè verrebbero a corrompersi come in genere tutti i frutti della terra e degli alberi.

Il permesso ecclesiastico dunque si richiede per alienare quelle cose mobili che possono conservarsi ; non si richiede invece sia per alienare *i frutti* di queste cose mobili, come la lana, gli agnelli, i formaggi ecc., sia per alienare quelle cose mobili che non possono conservarsi, come il grano, il vino, le frutta, ecc. anche se il valore di queste cose sorpassano le 30.000 lire. (1).

Lo stesso può dirsi delle piante, qualora fossero vecchie e deperite, con l' obbligo però di sostituirle con le nuove (2).

311 Ciò premesso, vediamo quali pene siano stabilite per i singoli casi.

a) Se trattasi di cosa il cui prezzo non supera le ***mille lire***, chi alienò o diede il consenso *deve* essere punito dal legittimo Superiore « congruis poenis »;

b) Se trattasi di cosa il cui prezzo va dalle ***1000 alle 30.000 lire:*** 1. il *patrono* sia privato del diritto di patronato;

2. l' *amministratore* dell' ufficio di amministrazione;

3. il *Superiore* o *l'economo* religioso siano privati del proprio ufficio (di Superiore o di economo); siano dichiarati inabili a conseguire altri uffici, e siano inoltre puniti con altre congrue pene dai Superiori ;

4. l'*Ordinario* e gli altri chierici siano privati : dell' ufficio, beneficio, dignità o incarichi che avessero nella Chiesa, diano il doppio della somma per la quale fu venduta la cosa a favore della Chiesa o della pia causa lesa ;

5. gli *altri chierici* siano sospesi per un certo tempo da determinarsi dall' Ordinario.

---

(1) *Cipollini,* l. c. n. 86.

(2) *De Angelis,* Praelectiones Jur. Can., lib. III, tit. XIII, n. 3.

c) Se poi si fosse *scientemente* tralasciato di ottenere il *beneplacito apostolico*, richiesto dal diritto, perchè la vendita o riguardava cose preziose oppure beni del prezzo di oltre 30.000 lire, in tal caso tutti coloro che violaron la legge o dando o ricevendo il consenso, oltre alle pene di cui nella lettera b) incorrono nella scomunica *latae sententiae nemini* riservata.

312. Abbiamo detto che occorre il beneplacito apostolico quando si tratta di una cosa periziata per oltre 30.000 lire o di una cosa preziosa.

Quali cose dunque si dicono preziose?

Il Can. 1497, § 2 dice che son preziose quelle cose « quibus notabilis valor sit, artis vel historiae vel materiae causa ». La ragion dunque della preziosità è nell'*arte*, nella *storia* o nella *materia* della cosa: però è *necessario* che il *valore* di ognuna di queste cose sia *notevole*.

Per ragion dell'arte son preziose le pitture, le sculture di celebri autori ecc.; per ragion della storia i documenti, i manoscritti, i codici antichi, gli autografi di uomini grandi ecc.; per ragion della materia, i vasi d'oro, collane di gemme, ecc.

Gli antichi dottori avevano un concetto diverso della preziosità. Essi ritenevano preziose non solo quelle cose « quae vel thesaurum Ecclesiae constituunt, vel singularis splendoris et ornamenti causa sunt pro eadem. » (1), ma anche quelle che « ex *quantitate* vel ex *fructu* quem ordinarie referunt, divitias Ecclesiae constituunt. Sic ex. gr. dum ovis non est res pretiosa, tamen grex totus est res pretiosa et magnum valorem prae se fert, et ex eo diuturnum emolumentum fructusque annuos percipere solet Ecclesia » (2).

---

(1) *Ferraris*, Biblioth., v. alienare, art. 1, n. 7; *Reiffenst.*, III. tit. 13, § 1, n. 5 ss.; *D'Annibale*, III, n. 77; *Cappello*, l. c. n. 406; *Pennacchi*, II, p. 140 ss.; *De Luca*, Institut. Juris Can., III, n. 397; *Schmalzgr*, III, tit. 13, n. 3.

(2) *Santi*, lib. III, tit. 13, n. 4.

Alcuni autori distinguono in preziosi e non preziosi i beni, a seconda del valore grande o piccolo, che hanno (1).

313. È controverso se il *danaro* rientri nelle cose preziose (2). Ma se ben si studia la definizione che il codice ci dà della *res pretiosa*, bisogna convenire che tale non è il danaro: un milione in fogli di banca non è cosa preziosa nè per ragion della storia, nè dell'arte, nè della materia. — E non lo sarebbe neppure se fosse in oro, giacchè nella definizione giuridica si fa allusione a un oggetto più che al danaro, che rientra nella categoria delle cose mobili comuni.

Sarebbe diverso il caso se si trattasse di monete antiche.

314. Ma la questione praticamente più importante è questa: qual valore è notevole onde la cosa possa dirsi preziosa?

Nell'antico diritto si consideravan preziose quelle cose che valevano oltre 25 scuti d'oro (circa 225 lire) (3).

Man mano gli Autori, diminuendo il valore della moneta, aumentarono l'entità della somma richiesta agli effetti della preziosità. Così Noldin ritiene *di poco* valore una cosa che costi 600 fr.; Cappello e Lehmkuhl la pensano lo stesso, come anche la gran maggioranza degli autori moderni. — Per tutti costoro il valore *notevole* comincia dalle 1000 lire, perchè una cosa possa dirsi preziosa (4).

Alcuni invece sostengono che per essere preziosa, la cosa deve superare il valore di 30.000 lire (5).

---

(1) *Wernz*, III, n. 134: « Res temporales Ecclesiae dividuntur... in *pretiosas* sive *magni* valoris et *non pretiosas* sive *exigui* valoris ». Cfr. *Devoti*, Instit. Canon. lib. VII, tit. 19, n. 3; *Hichner*, Compendium iuris eccl. § 226, not. 12.

(2) Cfr. *Cappello*, l. c. n. 406; *Santi*, l. c. n. 5; *D'Annibale*, Comm., n. 174; *Ferrari*, Summa institut. canon., II, 703, not. 2.

(3) *D'Annibale*, l. c. not. 19; *Hichmer*, l. c.; *Wernz*, l. c. n. 160, not. 140.

(4) *Noldin*, De poenis ecclesiasticis, n. 100; *Cappello*, De visitatione SS. Liminum etc. I, p. 137; *Lehmkuhl*, l. c., n. 974, ed. 8; *Pighi*, n. 117; *Cocchi*, l. c. lib. III, n. 169; *Genicot*, II, n. 611.

(5) *Cerato*, n. 43; *Prümmer*, l. c., III, n. 525.

A noi non sembra giusta nessuna delle due opinioni.

Non la prima: perchè nell'estimazione comune, non è stato mai qualificato per prezioso — sia in tempo di miseria che di abbondanza — un oggetto che costi solo 1000 e anche 2000 lire. Qual canonista potrebbe dichiarar prezioso un grosso calice di argento, stile moderno, senza cesello e senza gemme, che pur valesse 1500 lire? E non sarebbe assurdo dover ricorrere a Roma per vendere un tale oggetto di un tal valore quando non ci fossero altre ragioni di arte o di storia, che gli danno un pregio speciale?

Non ci sembra poi giusta la seconda opinione, perchè lo stesso Codice distingue *tra cose preziose* e cose che valgono più di *30.000 lire*: se vatesse quella opinione, la distinzione sarebbe inutile.

Secondo il nostro modesto modo di vedere una cosa può dirsi *preziosa* quando, o per ragion della materia o della storia o dell'arte, il suo valore supera le *50.000 lire*. Solo questa somma può dirsi ragionevolmente un « notabilis valor ».

E qui sorge un'altra e non meno importante questione. I prezzi delle cose debbono essere calcolati in oro o in carta?

Le opinioni sono pure qui due: c'è chi afferma e chi nega (1).

Le ragioni di coloro che vogliono calcolare i prezzi in oro non sono disprezzabili e sono idealmente belle e piacciono anche a noi. Però siccome il diritto è una scienza molto positiva, cioè molto pratica, è necessario avere delle norme altrettanto pratiche, specie in un campo in cui si giuoca con le scomuniche e cose simili.

È vero, come dicono gli egregi dottori, che la sola *moneta aurea* è *vera* moneta, della quale è un semplice simbolo o titolo rappresentativo la moneta cartacea; è pur vero che solo la moneta aurea è di natura sua *stabile* e uguale per tutti i popoli; ma è anche vero:

(1) Cfr. *Cocchi*, l. c. n. 169; *Chelodi*, Ius de personis, n. 261, not. 3; *Vermeersch*, II, n. 510, 819.

1. che in Italia 30 fogli da mille si dànno e si ricevono per trentamila lire; che messe alla banca fruttano per 30.000; che servendosene per un acquisto, si compra per 30.000 e non per meno o per più. Lo stesso si dica in Francia, in America, in Svizzera, in Austria, ecc. ecc.: nei rapporti nazionali e negli atti e contratti compiuti entro la propria Nazione bisogna stare non solo alle leggi civili che regolano tali atti, ma anche al valore che ha la propria moneta. Tutti gli atti di compra e vendita (non parliamo degli atti che compiono gli Stati fra loro, giacchè allora è necessario il *livello aureo*) tutti codesti atti, diciamo, stipulati in Italia, si calcolano regolarmente e ordinariamente con la moneta corrente cartacea; tutte le perizie che fanno gli ingegneri o qualunque altra persona tecnica, le fanno in base a codesta moneta e quando dicono che il tale terreno costa 50.000 lire si intende, a tutti gli effetti civili che vale 50 fogli da mille, anche se unti e bisunti.

E quel che diciamo per noi, va detto per le altre Nazioni.

2. che se la moneta cartacea non è stabile, bisogna pur ammettere che stabile non è neppure il valore delle cose che seguono naturalmente l'alea delle borse e delle piazze.

3. che finora la S. Congregazione del Concilio, per quanto a noi costa, calcola i prezzi secondo il valore della moneta corrente in Italia — per noi italiani — e non già secondo la moneta aurea internazionale.

Infatti quando un pezzo di terreno, secondo perizia giurata, vale più di 30.000 lire italiane — valore cartaceo — è Essa che dà o nega il permesso di vendita; è Essa che nel rescritto dice chiaramente: « Sacra Congregatio Concilii attenta Ordinarii attestatione, eidem benigne commisit ut pro suo arbitrio et conscientia licentiam concedat alienandi etc. ».

Chiunque ha esperienza, non dico di quel S. Dicastero, ma di qualunque Curia Diocesana, come chi scrive queste note, deve convenire che la S. Sede intende i prezzi secondo la moneta corrente in commercio.

Non è poi vero, come asserisce qualche autore, che mancando il *livello aureo*, verrebbe a non essere più uguale il potere degli Ordinari. Non è vero, diciamo, perchè l'Ordinario, nella propria Nazione, opera secondo gli usi e le leggi che in essa vigono: solo apparentemente sembra diversa la facoltà loro, in quanto cioè, un Vescovo, può permettere la vendita di una cosa che costi nel suo paese 30.000 franchi, mentre nel nostro, secondo il cambio, avrebbe un valore di 100.000 lire. Ma questa differenza deriva appunto dal fatto che ogni Nazione si regge con leggi e costumi propri. Ora se il valore della nostra moneta non corrisponde a quello della moneta Svizzera, ciò non vuol dire che i nostri Ordinari siano in un grado di inferiorità rispetto a quelli elvetici, giacchè ciascuno esercita le proprie facoltà su di una somma, che, pur essendo diversa in base al cambio, è però uguale nel senso che la cifra 30.000 ha il proprio valore secondo il proprio paese: in quanto che nel commercio nazionale, cioè, bisogna intendere la moneta nel valore nazionale e il prezzo delle cose deve calcolarsi in base a codesto valore nazionale.

A conferma di quanto osserviamo è bene ricordare che la legge civile, anche nel caso delle alienazioni di cui trattiamo, considera i prezzi secondo la moneta corrente; e quando le Regie Procure Generali dànno o negano i permessi di vendita, non trattano i prezzi in moneta oro, ma in quella cartacea. Tutto considerato bisogna calcolare i prezzi nella moneta corrente del proprio paese: è questa, *praticamente*, la sentenza più certa, in quanto che è suffragata dal senso comune, dallo spirito della legge, e dalla prassi canonica e civile.

315. Si noti che le *reliquie*, pur non potendosi validamente alienare senza il beneplacito apostolico, non rientrano tuttavia nella categoria dei beni di cui al canone in esame, giacchè per la loro natura non sono suscettibili di stima. Vendendole pertanto senza i dovuti permessi non si incorre nella scomunica (1).

---

(1) *Cappello*, n. 409; *Chelodi*, n. 79, not. 2.

Non è così delle pitture o statue preziose.

Gli *ex voti* non possono alienarsi senza il permesso della S. Sede (1).

Anche i titoli al portatore cadono sotto questo prescritto: possono tuttavia commutarsi in altri titoli più o meno ugualmente fruttiferi, esclusa qualunque apparenza di commercio o di negozio e col consenso dell'Ordinario, del Consiglio diocesano di amministrazione e di coloro che ne hanno interesse. Cfr. Can. 1539, § 2 (2).

Si tenga infine presente che per incorrere nella censura è necessario che l'alienazione sia *civilmente* avvenuta nel suo pieno valore giuridico con tutti gli effetti di legge: finchè l'alienazione non è *perfetta*, non si incorre nella scomunica (3).

Non sarà inutile osservare che la licenza del legittimo superiore occorre non solo per le vere e proprie alienazioni, ma anche per qualunque contratto per il quale la condizione della Chiesa, cioè del beneficio ecclesiastico, possa farsi peggiore. Tuttavia chi in tali casi non osserva le disposizioni canoniche, non cade sotto le sanzioni penali di cui nel Can. 2347 (4).

316. Come dicemmo a principio, contro l'alienazione illegittima sorge una duplice azione: *civile* e *penale*. L'azione *civile* o *reale* tende alla restituzione della cosa da parte di chiunque la possegga e al rifacimento dei danni da parte di colui che alienò indebitamente. L'azione *penale* tende alla punizione del delitto commesso con la violazione della legge.

Contro un'alienazione invalida può agire l'alienante, il suo superiore, i loro successori nell'ufficio e qualsiasi chierico iscritto alla Chiesa che subì il danno (5).

---

(1) *S. C. C.* 12 luglio 1919.

(2) *S. C. C.* 17 genn. 1906; *Genicot*, II, n. 610; *Gennari*, Quest. can. n. 478; *Chelodi*, n. 79; *Cerato*, n. 43; *Pighi*, n. 117.

(3) *Schalmzgr.* III tit. 13, n. 165; *Reiffenst.* n. 67; *D'Annibale*, n. 177; *Cappello*, n. 413.

(4) *Cappello*, n. 410; *D'Annibale*, l. c. n. 175; *Hollweck*, § 158, n. 8; *Wernz*, III, n. 154; *Oietti*, v. *alienatio*, n. 300.

(5) Cfr. Can. 1534: «§ 1. Ecclesiae competit actio personalis contra eum qui sine debitis sollemnitatibus bona ecclesiastica

317. In caso di urgente necessità, quando cioè non si può attendere il beneplacito apostolico senza che il ritardo non sia causa di grave danno alla Chiesa, si può procedere all'alienazione senza l'espresso consenso della S. Sede? (1).

---

alienaverit et contra eius heredes; realis vero, si alienatio nulla fuerit, contra quemlibet possessorem, salvo iure emptoris contra male alienantem.

§ 2. Contra invalidam rerum ecclesiasticarum alienationem agere possunt qui rem alienavit, eius Superior, utriusque successor in officio, tandem quilibet clericus illi ecclesiae adscriptus, quae damnum passa sit ».

(1) In Italia, anche dopo il Concordato, la procedura civile da seguirsi per le alienazioni è pressochè immutata. La principale innovazione si ha nel fatto che non è più l'Economato Generale a istruire le domande di autorizzazione, ma gli *Uffici distrettuali di Culto*, che sono alla diretta dipendenza del Procuratore Generale, e al quale sono tenuti a riferire in proposito. Cfr. Circolare 15 luglio 1929, Direz. Gen. Aff. Culto. Giova ricordare che prima di iniziare le pratiche civili, *è necessario* di aver già ottenuto il consenso dell'Autorità Ecclesiastica. È doloroso - e anche vergognoso — che debba essere proprio l'autorità civile a richiamare il Clero all'adempimento di questo elementarissimo dovere.

Scrive il Ministro Rocco nella citata Circolare:

« Giova ricordare che l'autorizzazione governativa, in regime concordatario, non può più concepirsi come un provvedimento del tutto indipendente da ogni relazione con l'autorità ecclesiastica, come per il passato, ma deve essere strettamente coordinata all'azione tutoria che tale autorità esercita in base alla disciplina all'uopo stabilita dal diritto canonico. Partendo dal concetto che che gli organi preposti dalla Chiesa alla vigilanza del patrimonio ecclesiastico sono i principali interessati alla sua conservazione ed al suo miglioramento, è necessario ch'essi siano sentiti prima che venga emanata l'autorizzazione governativa e che siano altresì rispettate le garanzie e le forme stabilite dal diritto canonico per l'alienazione dei beni ecclesiastici (can. 1530 e seg. cod. i. can.). Pertanto l'investito del beneficio a corredo della domanda di autorizzazione, dovrà sempre allegare il provvedimento da cui risulti che egli è formalmente in regola coi precetti della Chiesa ed ha ottenuto il consenso a compiere l'atto dal Superiore ecclesiastico.

Naturalmente l'azione governativa non deve ritenersi subordinata al conforme parere dell'autorità ecclesiastica; e nel caso in

Il ch. Cappello dice *sic et simpliciter* di sì, fondandosi anche sull' autorità di vari autori (1). Noi non vogliamo essere rigoristi a ogni costo, e in linea di massima accettiamo la sentenza, ma con una sostanziale condizione: che cioè si abbia almeno, nel caso dell' accennata urgenza, il consenso dell' Ordinario del luogo. Son tali e tanti i mezzi di comunicazione e di conversazione oggi che non riesce difficile ricorrere al proprio Ordinario.

Lasciare all' arbitrio del beneficiato la facoltà di alienare, in caso di necessità, senza sentire il Superiore, è una imprudente e pericolosa concessione che in nessun modo può approvarsi, conoscendo a prova gli abusi, spesso irreparabili, che possono avvenire nelle alienazioni.

Praticamente poi, è pressochè inverosimile, il caso di necessità voluto dal Cappello. Questa necessità, qualunque essa sia, non può mai far derogare dall' adempimento delle formalità richieste non solo dalla legge canonica, ma anche da quella civile. Questa, come quella, richiede anzitutto la perizia giurata della cosa da vendere: la perizia, con la domanda dell' alienante, deve trasmettersi all' Ufficio Distrettuale di Culto, il quale, prima di ogni altra cosa, esige assolutamente il nulla osta della competente autorità ecclesiastica (Ordinario, Sede Apostolica); inoltre senza l' autorizzazione governativa non si può addivenire a nessuna vendita o alienazione: alienazione che deve esser fatta ad asta pubblica per legge civile e canonica. Tutto ciò richiede del tempo: come mai in questo frattempo non si fanno le pratiche presso l' Autorità ecclesiastica? In che consiste dunque l' urgente necessità voluta dai canonisti?

---

cui essa neghi il consenso ad atti che si ritengono evidentemente vantaggiosi per l'ente, oppure si rifiuti o trascuri di eccitare l'investito del beneficio a compierli, l' E. V. in relazione a quanto è disposto dall'articolo 14 della legge ne riferirà al Ministero per gli opportuni provvedimenti.

(1) *Cappello*, l. c., n. 409; *Lacroix*, III, 2, n. 1367; *S. Alf.* IV, n. 187, not. VI; *Schmalzgr.*, III, tit. 13, n. 55, 59, 62, 112.

Si noti d'altronde che questa urgente necessità - *urgens necessitas* - è già richiesta dal legislatore per la ordinaria alienazione dei beni ecclesiastici: se essa dunque è requisito essenziale per il *preventivo* consenso dell'autorità, come può essere una causa che dispensi dall'ottenere tale consenso?

Infine il § 1, n. 3° del Can. 1530 è troppo esplicito per dar luogo a dubbi o a malintesi: « requiritur licentia legitimi superioris, *sine qua alienatio invalida est* », anche se vi fosse la « iusta causa », ossia « l'urgens necessitas » o l'« evidens utilitas Ecclesiae vel pietas ».

Ciò premesso non riteniamo praticamente sicura la sentenza dei canonisti, che permettono la vendita dei beni senza il beneplacito apostolico *necessitatis causa*: noi vogliamo che almeno ci sia il preventivo consenso dell'Ordinario, senza il quale riteniamo illegittima e invalida qualunque alienazione sempre e in ogni caso (1).

Dell'inadempimento dei legati.

Can. 2348. Qui legatum vel donationem ad causas pias sive actu inter vivos sive testamento, etiam per fiduciam, obtinuerit et implere negligat, ab Ordinario, etiam per censuram, ad id cogatur.

318. Gli Ordinari sono per diritto gli esecutori di tutte le pie volontà. Il Can. 1515 dice infatti così: « § 1. Ordinarii omnium piarum voluntatum tam mortis causa quam inter vivos executores sunt.

§ 2. Hoc ex iure Ordinarii vigilare possunt, ac debent, etiam per visitationem, ut piae voluntates implentur, et alii exsecutores delegati debent, perfuncti munere, illis reddere rationem.

(1) L'esperienza ci insegna che su questa materia è più prudente tracciare norme rigorose. Guai se a molti beneficiati si insegnassero teorie alquanto larghe in fatto di alienazione!

§ 3. Clausulae huic Ordinariorum iuri contrariae, ultimis voluntatibus adiectae, tanquam non appositae habeantur».

Questo dispositivo si ritrova sostanzialmente in ciò che ordinò Gregorio IX nel cap. 17, X, *de testamentis et ultimis voluntatibus*, in cui è detto: « *Cum igitur in omnibus piis voluntatibus* sit per locorum Episcopos providendum, licet etiam a testatoribus id contingeret interdici: *mandamus etc* » (1).

Di tale questione parla anche il Tridentino e in modo particolare la Costituz. « Ad Militantis » di Benedetto XIV.

319. *Qui legatum vel donationem.*

qui: chierico o laico, uomo o donna, persona privata o pubblica.

legatum. Il legato si definisce: « delibatio haereditatis qua testator ex eo quod universum haeredis foret, alicui quid collatum velit »; in altre parole è una certa donazione lasciata dal defunto che deve essere consegnata dall'erede a chi di dovere (2).

vel donationem. La donazione è un contratto « liberalis et irrevocabilis, quo quis transfert dominium rei suae in alterum qui acceptat » (3). Può essere:

a) *causa mortis*: che si fa con atto di ultima volontà. Tale donazione è irrevocabile, perchè segue la natura dell'atto principale, cioè del testamento; è invece revocabile *ipso iure*, nè passa agli eredi, se il donatario muore prima.

b) *inter vivos*: quando il donatore vuol dare subito la propria cosa al donatario. In dubio, si presume sempre *inter vivos* (4).

c) *simplex*: che non ha condizioni o limitazioni di sorta.

d) *qualificata*: che si fa sotto condizione.

---

(1) C. 9, 11, C. XIII, q. 2; C. 3, C. XVI, q. 2; cap. 3, 6, 19, X, *de testamentis et ultimis voluntatibus*; Bened. XIV, costit « Ad militantis » del 30 marzo 1742, §§ 30, 31.

(2) *Sebastianelli*, l. c. n. 336.

(3) *Colli Lanzi*, Theol. Mor. Univ., vol. II, n. 1463 - Cfr. Cod. Civ. Ital., art. 1050.

(4) *Sebastianelli*, l. c. n. 382.

e) *manualis*: che si fa *brevi manu* senza le solennità prescritte dal diritto.

f) *pure liberalis*: che è del tutto gratuita e procede dalla sola liberalità del donatore.

g) *remuneratoria*, che nasce dalla gratitudine.

h) *onerosa*, che, pur essendo liberale, importa qualche obbligo.

320. *ad causas pias*. Per causa pia si intende quell'opera che tende a un fine spirituale (per es. celebrazione di Messe); o temporale — di pietà, di carità — (educazione, aiuto dei poveri, ecc.) da raggiungersi con l'aiuto della Chiesa.

Sotto il nome di causa pia vengono pertanto non solo le Chiese, ma anche i monasteri, gli ospedali, le confraternite, gli orfanotrofi, ecc. (1).

321. *sive actu inter vivos sive testamento, etiam per fiduciam*. Abbiamo accennato alla differenza che passa fra donazione *inter vivos et mortis causa seu testamento*.

Per ciò che riguarda l'*atto fiduciario* si consideri attentamente il can. 1516: «§ 1. Clericus vel religiosus qui bona ad pias causas sive per actum inter vivos, sive ex testamento fiduciarie accepit, debet de sua fiducia Ordinarium certiorem reddere, eique omnia istiusmodi bona seu mobilia seu immobilia cum oneribus adiunctis indicare; quod si donator id expresse et omnino prohibuerit, fiduciam ne acceptet.

§ 2. Ordinarius debet exigere ut bona fiduciaria in tuto collocentur et vigilare pro exsecutione piae voluntatis ad normam can. 1515.

§ 3. Bonis fiduciariis alicui religioso commissis, si quidem bona sint attributa loci seu dioecesis ecclesiis, incolis aut piis causis iuvandis, Ordinarius de quo in §§ 1, 2, est loci Ordinarius; secus, est Ordinarius eiusdem religiosi proprius».

322. *obtinuerit et implere negligat*. - È chiaro che se trattasi di donazione *inter vivos* fatta a una causa pia, l'Or-

(1) *Sole*, l. c. n. 388.

dinario può sollecitare l'esecuzione della donazione senza aspettare la morte del donatore.

Per ciò che riguarda i legati pii, l'esecutore o gli eredi, qualora il tempo dell'esecuzione non fosse stabilito dal testatore, debbono dare esecuzione quanto prima alla volontà del defunto (1).

323. *ab Ordinario, etiam per censuram, ad id cogatur.*

Chi fosse negligente nell'adempimento degli obblighi inerenti ai legati o donazioni ricevuti a favore della causa pia, deve esservi costretto dall'Ordinario, il quale può ricorrere anche alle censure.

Quale sia l'Ordinario che ha il diritto e il dovere di agire, è indicato chiaramente nel Can. 1516 su riportato.

Del rifiuto delle prestazioni.

Can. 2349. Recusantes praestationes legitime debitas ad normam Can. 463, § 1, 1507, prudenti arbitrio Ordinarii puniantur, donec satisfecerint.

324. L'uso di offrire ai Ministri dell'altare di che vivere è antichissimo, poichè lo ritroviamo nell'Antica Legge (2).

Nostro Signore lo confermò apertamente; conferma ripetuta poi da S. Paolo nelle sue lettere (3).

Tali offerte erano spontanee, generose, cordiali: ma col passar del tempo, venendo meno il primitivo fervore, anche la somministrazione dei mezzi ai Sacerdoti da parte dei fedeli, si fece più rara fino a cessar quasi del tutto. Fu allora che si ricorse alle leggi, le quali imposero le così dette *decime*, cioè la decima parte di tutti i frutti raccolti, da darsi ai Ministri della Chiesa per il loro onesto sostentamento. In

(1) *Sole*, l. c. n. 388; *Chelodi*, l. c. n. 78.
(2) Num. cap. XVIII.
(3) I Cor. IX, 13,

seguito si stabilirono le tasse per le varie funzioni sacre, che tennero il luogo delle decime.

Il nuovo Codice rispetta le une e le altre.

Nel can. 463 è detto: « Ius est parocho ad praestationes quas ei tribuit vel probata consuetudo vel legitima taxatio ad normam can. 1507, § 1 » (1).

E nel can. 1502: « Ad decimarum et primitiarum solutionem quod attinet, peculiaria statuta ac laudabiles consuetudines in unaquaque regione serventur ».

Su questo argomento abbiamo un'importante lettera della S. C. Concistoriale del 29 giugno 1919 in cui, fra l'altro, è detto: « Presso il popolo ebreo, come ognuno sa, provvide direttamente il Signore con la sua legge che i Leviti avessero di che onestamente vivere del loro ministero e non dovessero applicarsi ad altro, ma fossero del tutto dedicati al suo ser-

---

(1) Can. 1507, § 1: « Salvo praescripto can. 1056 et can. 1234 profinire taxas pro variis actibus iurisdictionis voluntariae vel pro exsecutione rescriptorum Sedis Apostolicae vel occasione ministrationis Sacramentorum vel Sacramentalium, in tota ecclesiastica provincia solvendas, est Concilii provincialis aut Conventus Episcoporum provinciae; sed nulla vi praefinitio eiusmodi pollet, nisi prius a Sede Apostolica approbata fuerit ».

E il can. 1234 § 1: « Locorum Ordinarii indicem funeralium taxarum seu eleemosynarum, si non existat, pro suo territorio, de consilio Capituli Cathedralis, ac, si opportunum duxerint, vicariorum foraneorum dioecesis et parochorum civitatis episcopalis, conficiant, attentis legatis et consuetudinibus particularibus et omnibus personarum et locorum circumstantiis; in eoque pro diversis casibus iura singulorum moderate determinent, ita ut quaelibet contentionum et scandali removeatur occasio ».

Il Can. 1056 parla della gratuità delle dispense matrimoniali, per le quali è permesso solo il compenso delle spese di cancelleria.

Il Can. 1959 tratta delle tasse per gli atti giudiziari e determina in proposito le facoltà del giudice.

Cfr. « Lex propria S. R. Rotae et Signaturae Apostolicae » del 29 giugno 1908; Regulae servandae in iudiciis apud S. R. Tribunal » del 4 agosto 1910; e le « Regulae servandae in iudiciis apud Supremum Signaturae Apost. Tribunal » del 5 marzo 1912.

vizio. Non diversa è e deve essere la condizione del sacerdozio cristiano, come chiaro si rileva dal Vangelo e dalle Lettere degli Apostoli. L'indigenza impedisce al sacerdote di lavorare nel campo che Dio gli ha assegnato, e l'obbliga a cercare altrove i mezzi del vivere con dispendio del sacro suo ufficio; senza dire che lo stato di penosa sofferenza del clero aliena le vocazioni o le soffoca nascenti. E senza vocazioni e senza Sacerdoti non vi è culto, non vi sono sacramenti pel popolo cristiano e la religione più e più languisce».

Ciò premesso, è evidente che al diritto del Sacerdote alle prestazioni di cui nei citati canoni, corrisponde da parte dei fedeli il dovere di pagarle.

Nessuna meraviglia pertanto che il legislatore, prevedendo i casi di inadempienza di un tale dovere, ricorra ai mezzi punitivi, o, come vogliam dire, coercitivi.

325. *Recusantes:* sono tali coloro che dovendo e potendo pagare, rifiutano di farlo. Non sono perciò ***recusantes*** i poveri, per i quali il can. 463, § 4 ordina: «Gratuitum ministerium ne deneget parochus iis qui solvendo pares non sunt».

326. *praestationes legitime debitas ad normam* cann. 463, § 1, 1507; cioè le prestazioni che il parroco ha il diritto di esigere a norma della probata consuetudine o delle tasse approvate dall'Ordinario. Chi pertanto si ricusasse di pagare ciò che il parroco domanda arbitrariamente, non è passibile di pena, purchè la ricusa però avvenga nei debiti modi senza trascendere in atti di vilipendio o di calunnia, come spesso suole avvenire nel popolo.

Si noti che il parroco «potiores (praestationes) exigens, ad restitutionem tenetur» Can. 463, § 2.

Il Superiore c'è per tutti: per i fedeli e per i parroci.

327. *Prudenti arbitrio Ordinarii puniantur.* Anticamente i fedeli che non pagassero le decime, eran *da privarsi della sepoltura ecclesiastica* (1). Il Concilio Tridentino stabiliva:

(1. Cap. 19, X, de decimis, primitiis et oblationibus, III, 30.

« Qui vero decimas subtrahunt, aut impediunt, *excommunicentur*, nec ab hoc crimine nisi plena restitutione secuta absolvantur ».

Il nuovo diritto dà agli Ordinari facoltà di punire i *recusantes* secondo il loro prudente giudizio. Naturalmente non si farà uso di censure al primo caso di renitenza e si agirà con tutta quella moderazione che anche l'ufficio di giudice mai deve distruggere in un pastore di anime.

Nell'infliggere le pene, l'Ordinario dovrà tener presente il Can. 2218, § 1.

328. *donec satisfecerint*. La pena potrà durare fino a che il debitore non avrà soddisfatto al suo dovere verso il Parroco. Pagato il debito, deve cessare la pena: *donec*.

329. È bene avvertire che negare al parroco le legittime prestazioni o diritti di stola, ecc. non costituisce il delitto, di cui al can. 2346.

CAPO IV.

Dei delitti contro la vita, la libertà, la proprietà, la buona fama e i buoni costumi.

330. Dopo aver trattato dei delitti contro la fede e l'unità della Chiesa, contro la religione, le autorità, le persone e le cose ecclesiastiche, il Codice passa a considerare i delitti contro la vita, la libertà, la proprietà, la buona fama e i buoni costumi.

La prima parte, quella cioè svolta finora, possiamo considerarla come il *diritto criminale pubblico*: questa seconda come il *diritto criminale privato*: pubblico o privato non rispetto all'agente, che può essere sempre il medesimo, ma rispetto al delitto che è lesivo di un istituto pubblico o privato.

Delitti **contro la vita** sono: l'*aborto* (can. 2350 § 1); il *suicidio* (can. 2350, § 2); il *duello* (can. 2351); la *mutilazione* e il *ferimento* (can. 2354);

contro la libertà: il *forzato ingresso in religione* (can. 2352); il *ratto* (can. 2353);

contro la proprietà: *il furto nelle sue varie specie* (can. 2354);

contro i buoni costumi: *i peccati qualificati contro il VI. comandamento di Dio* (can. 2354, 2359).

Ordinariamente in ogni canone vengono comminate delle pene speciali contro i chierici rei di tali delitti. Questa parte del Codice penale è degna non solo di studio, come d'altronde ogni altra parte del Codice, ma anche di meditazione da parte di noi sacerdoti. È doloroso dover rilevare come la Chiesa, questa Madre tenerissima, sia stata costretta a far uso della sua spada di giustizia contro quelli stessi che dovrebbero essere la sua gioia e il suo vanto.

Dell'aborto e del suicidio.

Can. 2350 § 1. **Procurantes abortum, matre non excepta, incurrunt, effectu secuto, in excommunicationem latae sententiae Ordinario reservatam: et si sint clerici, praeterea deponantur.**

§ 2. Qui in seipsos manus intulerint, si quidem mors secuta sit, sepultura ecclesiastica priventur ad normam can. 1240, § 1, n. 3; secus, arceantur ab actibus legitimis ecclesiasticis et, si sint clerici, suspendantur ad tempus ab Ordinario definiendum, et a beneficiis aut officiis curam animarum interni vel externi fori adnexam habentibus removeantur.

331 Si occuparono dell'aborto non solo il diritto canonico, ma anche quello romano, e dell'uno e dell'altro abbiamo antichissime leggi su questo delitto (1).

(1) Concil. Eliber. (300) c. 63; Conc. Ancyr. (314) c. 21; Conc. Trull. (692) c. 91.

Nel nostro diritto l'*eiectio fetus animati* fu sempre considerata omicidio: (1) si riteneva però che l'anima venisse infusa nel feto 40 od 80 giorni dopo il concepimento. Sisto V con la bolla « Effrenatam » del 29 ottobre 1588 stabilì pene gravissime contro i rei di aborto, che furono poi mitigate da Gregorio XIV con la costituzione « Sedes Apostolica » del 31 maggio 1591 (2).

L'odierna censura trovasi nella costituzione « Apost. Sedis ». Però tra il vecchio e nuovo diritto non mancano differenze. La più importante è quella riguardante la madre, che molti degli antichi giuristi escludevano dalla censura senza ragione alcuna (3).

332. *Procurantes abortum*. Sono tali coloro che studiosamente mirano a ottenere l'aborto servendosi di mezzi che per sè sono a ciò efficaci.

Non importa che si agisca personalmente: si è *procurantes* anche quando si opera per interposta persona.

È però necessario che l'aborto sia *directe* voluto: non incorre quindi nella censura chi lo causa involontariamente, sebbene con azione gravemente illecita e ancorchè lo abbia previsto: tale è per es. chi percuote una donna gravida per odio, ira, ecc. Scrive il D'Annibale: « Procurare est studiose et ex industria aliquid quaerere. Quamobrem excommunicatio non contrahitur, nisi ex abortu voluntario, directe et in se... Non contrahitur ex abortu voluntario indirecte et in causa, quamvis ex illicita actione prodierit » (4).

La *causa* dell'aborto può essere: *fisica*, come il veleno, le percosse ecc.; e *morale*, come il timore. Essa peraltro deve essere *de se* efficace (5).

---

(1) Stefano II, (885-891) in c. 20, c. 2, q. 5; Innocenzo III, in cap. 20, X, 12.

(2) *Hollweck*, § 163.

(3) Cfr. *Ciolli*, n. 143; *Chelodi*, n. 80; *Cappello*, n. 388.

(4) *D'Annibale*, l. c. n. 159.

(5) *D'Annibale*, l. c. n. 161; *Bucceroni*, l. c. n. 81; *Pennacchi*, l. c., II pag. 36; *Noldin*, l. c. n. 93; *Cappello*, l. c. n. 384; *Genicot*, II, n. 607; *Lehmkuhl*, II, 1247.

Non sono dei *procurantes* coloro che permettono l'aborto, ancorchè prevedano che la loro azione illecita ne sarà *indirettamente* la causa.

Nel dubbio se la causa sia stata efficace o no, la censura non si incorre.

Così pure non si incorre se la causa fosse stata di *sua natura* efficace, ma nel caso particolare non avesse raggiunto l'effetto per circostanze speciali (1).

L'aborto è l'« ejectio fœtus humani immaturi ex utero matris ».

Il feto si considera immaturo nei primi 180 giorni di gravidanza. Al principio del settimo mese si ha l'« acceleratio partus », che non è più aborto e non costituisce quindi il delitto, di cui ci occupiamo: lo stesso dicasi di altre operazioni in cui il feto non si estrae, ma si uccide, come nella craniotomia, embriotomia, ecc., operazioni peraltro illecite ed espressamente proibite (2).

Se però il feto è già morto nell'alvo materno, nè l'estrazione nè le altre operazioni sono proibite: nel dubbio, *post factum reo favendum est.*

Il feto dicesi *immaturo* quando venuto alla luce non può vivere.

Inoltre qualunque feto di donna, se vive, è *umano* ed è tale dal momento del concepimento (3). Per incorrere nella censura è necessario che il feto sia *umano* e *immaturo*.

Le antiche questioni sul tempo dell'animazione del feto sono ormai sorpassate.

A maggior chiarezza di quanto abbiamo esposto, è bene riferire alcuni responsi dati dalla S. C. del S. Uffizio, alla quale fu domandato: 1. « Eritne licita partus acceleratio, quoties ex mulieris arctitudine impossibilis evaderet foetus

(1) *D'Annibale*, l. c. n. 160; *Noldin*, n. 92; *Ballerini-Palm.* VII, n. 474; *Cappello*, l. c. n. 384.

(2) S. U. 31 maggio 1884; 19 agosto 1889; 24 luglio 1895.

(3) *Noldin*, n. 92; *Chelodi*, n. 80; *Ferreres*, II, n. 1268; *Cappello*, l. c. n. 384.

egressio suo naturali tempore? 2. Et si mulieris arctitudo talis sit, ut neque partus praematurus possibilis censeatur, licebitne abortum provocare, aut caesaream suo tempore perficere operationem? 3. Estne licita laparatomia, quando agitur de praegnatione extra-uterina, seu de ectopicis conceptibus?». La S. C. del S. Ufficio il 4 maggio 1898 rispose: «Ad 1. Partus accelerationem per se illicitam non esse, dummodo perficiatur iustis de causis et eo tempore ac modis, quibus ex ordinariis contigentibus matris ac foetus vitae consulatur.

Ad 2. *Quoad primam partem, negative,* iuxta decretum fer. IV 24 iulii 1895, de abortus illiceitate» idest: «tuto doceri non posse licitam esse quamcumque operationem directe occisivam foetus; etiamsi hoc necessarium foret ad matrem salvandam».

Ad *secundam* vero quod spectat: «Nihil obstare, quominus mulier, de qua agitur, caesareae operationi suo tempore subiiciatur».

Ad 3. «Necessitate cogente, licitam esse laparatomiam ad extraendos e sinu matris ectopicos conceptus, dummodo et foetus et matris vitae, quantum fieri potest, serio et opportune provideatur».

Dal fin qui detto appare manifesto che non si incorre scomunica:

1. se si espelle il feto morto;

2. se non consta certamente se ciò che si espelle sia feto o carne informe;

3. se si espelle il seme subito dopo il coito;

4. se il medico uccide il figlio per salvare la madre: la craniotomia, pur essendo *gravemente* illecita, non cade sotto censura; (1)

5. se l'aborto si procura *indirettamente* con un atto anche gravemente colpevole;

6. se l'aborto fu voluto e direttamente procurato, ma

(1) *D'Annibale,* l. c. n. 161; *Bucceroni,* l. c. n. 81; *Cappello,* n. 385; *Pighi,* n. 71; *Cerato,* n. 72; *Pistocchi,* pag. 171; *Cipollini,* n. 77.

si venne poi a constatare che il feto era già morto indipendentemente dai mezzi praticati. Non sarà inopportuno ripetere che la cooperazione, agli effetti della censura, deve essere diretta, efficace, e immediata rispetto al fine voluto, anche se si compie per mezzo di altri. Così non sono cooperatori il farmacista, che somministra le medicine: la persona che va in cerca del medico; chi prepara il bagno, l'ago, le pozioni, ecc. ecc. Lo è invece chi aiuta la donna a compiere gli atti idonei allo scopo o chi studiosamente procura tale aiuto, come il marito o altra persona interessata.

233. *Matre non excepta.* Con queste parole è finalmente risolta la grande controversia che esisteva fra i canonisti a proposito della madre: alcuni sostenevano che anch'essa fosse soggetta a censura, altri lo negavano (1).

Se la madre, pertanto, *sciens volens* procura di abortire, o con l'aiuto di altri o da sola, incorre nella scomunica.

È vivacemente discusso tra i Dottori se la madre incorra nella censura procurando l'aborto *ex gravi meiu.*

Lo nega Cappello (2), il quale asserisce: « Verum si mater ex gravi modo sibi abortum procuret, *quamvis a gravissimo peccato haud excusetur*, censuram non contrahit ». Sono della stessa opinione Genicot, Wernz, Pighi, Vermeersch (3).

---

(1) Tra i primi: *D'Annibale*, n. 16; *Bucceroni*, l. c. n. 81; *Genicot*, l. c. II, n. 607; *Ciolli*, n. 156; *Santi*, V, tit. 10, n. 8; *Wernz*, VI, n. 370, III; *Lega*, n. 55. Tra i secondi: *Baller-Palm.*, l. c. VII, n. 474; *Lehmkuhl*, II, 1247. Scriveva il Card. Lega: « Attamen quaestio haec agitatur inter Comm. quia ante Constit. *Ap. Sedis*, seu in antiquioribus constitutionibus mater distinguebatur a *procurantibus abortum* et aliis poenis percellebatur. Proinde Pennacchi, h. l. pag. 42 et Lehmkuhl h. l. opinantur, matrem non comprehendi inter *procurantes*, nec teneri censura. At haec sententia non placet, quia Constit. *Ap. Sedis* intelligenda est iuxta genuinum sensum verborum etiam dum corrigit ius vetus; quare a textu sententiae nullimode videntur excludendae esse matres. », l. c. n. 55.

(2) *Cappello*, l. c. n. 385.

(3) *Genicot*, II, n. 607; *Wernz*, VI, n. 370; *Pighi*, l. c. n. 76; *Vermeersch*, III, n. 551.

Sostiene il contrario Sole (1), il quale scrive: « ad *evitandum censuram* non sufficit causa, quae imputabilitatem solum minuat, *sed requiritur causa*, quae *excuset a gravitate culpae*. Legitur enim in can. 2218, § 2: — Non solum quae ab omni imputabilitate excusant, *sed etiam quae a gravi*, excusant pariter a qualibet poena tum latae tum ferendae sententiae in foro externo, si pro foro externo excusatio evincatur ». Atqui in casu, uti fatentur ll. cc. laudati Auctores, mater « a gravissimo peccato haud excusatur ». Ergo, si non excusatur a gravi imputabilitate, neque a censura excusari potest ».

Il caso è troppo comune e merita giustamente la nostra attenta riflessione.

Per tranquillizzare i confessori diciamo subito che, essendovi controversia tra gli autori, *praticamente* la madre non può ritenersi colpita di scomunica qualora consti che essa abbia procurato l'aborto *ex gravi metu*. In dubio, *sive iuris sive facti, reo favendum est*. E il dubbio ci sarà nella interpretazione di questo punto del Codice (come del resto, di tantissimi altri) finchè non interverrà autorevolmente la Commissione Pontificia.

Qualunque autore, per quanto grave e probato, non ha mai tanta autorità da dirimere una questione per la quale si hanno valide ragioni pro e contro — come nel caso nostro.

Se speciosa infatti è l'argomentazione di Vermeersch l. c. e di quanti altri sostengono che il timore grave, pur non scusando da peccato grave, non fa incorrere nella censura; ingegnosa è pure la dimostrazione del Sole, che sulla scorta del can. 2218, § 2 sostiene il contrario.

Ma a noi sembra che ci sia un pò di confusione da ambo le parti.

È pacifico che la pena suppone la colpa.

È pure indiscusso che la colpa, ossia la imputabilità del delitto « pendet ex dolo delinquentis vel ex eiusdem culpa in

(1) *Sole*, l. c. n. 390, pag. 318.

ignorantia legis violatae aut in omissione debitae diligentiae: quare omnes causae quae augent, minuunt, tollunt dolum aut culpam, eo ipso augent, minuunt, tollunt delicti imputabilitatem » Can. 2199.

Per incorrere nella censura si richiede la colpa e colpa grave; e questa è grave quando ha in sè tutti i caratteri voluti dalla propria natura non solo *ex parte legis violatae*, ma anche *ex parte delinquentis*, il quale solo allora è condannabile quando agisce *sciens volens*.

Questa è la regola generale: regola che ha pure la sua eccezione.

E la eccezione è questa: che quando cioè l'atto è « intrinsice malus aut vergat in contemptum fidei vel ecclesiasticae auctoritatis vel in animarum damnum, causae de quibus in § 2 (ossia *metus gravis*, etiam relative tantum, *necessitas*, imo et *grave incommodum*) delicti imputabilitatem minuunt quidem, sed non auferunt » Can. 2205.

E naturalmente se le dette cause non tolgono la imputabilità, non possono logicamente esimere nemmeno dalla pena. E perciò al citato ultimo canone fa riscontro il can. 2229, § 3, n. 3°, che suona precisamente così: « Metus gravis, si delictum vergat in contemptum fidei aut ecclesiasticae auctoritatis vel in publicum animarum damnum, a poenis latae sententiae nullatenus eximit ».

Ora poichè la pena sta alla colpa come l'effetto alla causa, è evidente che sarebbe assurdo sostenere la tesi che possa esservi immunità da pena quando la colpa è grave, o peggio ancora, gravissima come dicono i citati autori. Il Codice contempla i casi nei quali, nonostante il timore, resta la colpa: e solo a tali casi, pure compiuti con timore, commina egualmente la pena.

Come dunque affermare che « etiam si gravissime peccet, reus *metu gravi* a poena excusatur? ». Ci sembra una contraddizione in termini.

Premessi codesti principi è facile risolvere il caso nostro. O l'aborto rientra nei delitti di cui nel can. 2205, e allora

la madre non solo pecca, pur agendo con grave timore, ma incorre anche nella scomunica secondo il can. 2229, § 3, n. 3; o l'aborto non rientra in tale categoria di delitti, e allora il timore, anche grave, esime dal delitto e dalla pena. Cfr. Can. 2205, § 2 e Can. 2229 § 2.

Ma poichè l'aborto è in *publicum animarum damnum* — (e nessuno oserà negarlo) bisogna applicare il Can. 2229, § 3, n. 3 e quindi la madre cade nella censura, nonostante il *metus gravis* (1).

(1) Assai esplicito è il Cod. Pen. Ital.: Art. 381 : La donna che con qualunque mezzo, adoperato da lei o da altri col suo consenso si procura l'aborto è punita con la detenzione da uno a quattro anni.

382. Chiunque procura l'aborto ad una donna, col consenso di lei, è punito con la reclusione da trenta mesi a cinque anni.

Se in conseguenza del fatto dell'aborto o dei mezzi adoperati per procurarlo, avvenga la morte della donna, la pena è della reclusione da quattro a sette anni; ed è da cinque a dieci anni se la morte avvenga per essersi adoperati mezzi più pericolosi di quelli ai quali essa abbia consentito.

383. Chiunque fa uso di mezzi diretti a procurare l'aborto a una donna, senza il suo consenso o contro la sua volontà, è punito con la reclusione da trenta mesi a sei anni; e da sette a dodici anni, se avvenga l'aborto. Se, in conseguenza del fatto dell'aborto o dei mezzi adoperati per procurarlo, avvenga la morte della donna, la pena è della reclusione da quindici a venti anni.

Le pene stabilite nel presente articolo sono aumentate di un sesto, se il colpevole sia il marito.

384. Quando il colpevole di alcuno dei delitti preveduti nei due articoli precedenti sia persona che esercita una professione sanitaria o un'altra professione od arte soggetta a vigilanza per ragione di sanità pubblica che abbia indicati, somministrati o adoperati i mezzi per i quali sia procurato l'aborto o sia avvenuta la morte, le pene stabilite in quelli articoli sono aumentate di un sesto.

La condanna ha sempre per effetto la sospensione dall'esercizio della professione o dell'arte per un tempo pari a quello della reclusione inflitta.

385. Nel caso di aborto procurato per salvare l'onore proprio o della moglie, della madre, della discendente, della figlia adottiva o della sorella, le pene stabilite nei precedenti articoli sono diminuite, da uno a due terzi, e alla reclusione è sostituita la detenzione ».

234. *incurrunt, effectu secuto.* La censura non si incorre se non dopo avvenuto l'aborto. Due cose quindi si richiedono agli effetti della scomunica: 1. che realmente sia avvenuto l'aborto; 2. che consti *con certezza* che esso sia effettivamente derivato dai mezzi a tale scopo usati, e non già da altra causa. C'è chi si domanda se Tizio, posta la causa di natura sua efficacemente ordinata all'aborto, si confessa prima che ne segua l'effetto, potrà essere assolto? incorrerà poi nella scomunica?

I Canonisti sono discordi; ma la risposta è semplice.

Tizio, confessandosi del suo peccato prima che avvenga l'aborto, può essere assolto, perchè non ancora è incorso nella censura.

Avvenuto l'aborto, quantunque egli si sia già confessato e abbia ricevuta l'assoluzione, incorre egualmente nella scomunica, perchè il pentimento, anche sincero, non è tale che possa comunque impedire la consumazione dell'aborto. Tale pentimento, che potremmo giuridicamente chiamare ritrattazione, « minuit, sed non aufert culpabilitatem ». Cfr. Can. 2209, § 5 (1).

---

(1) Scrive *Cappello:* « Qui poenitens factus actionis abortivae, *antequam* effectus sequatur, *absolvitur*, censuram non incurrit. Ratio, quia censura non contrahitur nisi *effecto secuto:* tempore autem quo effectus sequitur, reus est iam cum Deo per Sacramentum, ideoque et cum Ecclesia, plene reconciliatus ». l. c. n. 386. Il ch. A. ci consentirà di osservare che il suo ragionamento non ci sembra esatto. Ammesso il suo principio, non solo verrebbe a essere frustrato lo scopo di molte sanzioni penali, ma si aprirebbe ai rei una troppo comoda scappatoia. Ma anche a prescindere da queste considerazioni, che potrebbero aver sapore di eccessivo rigorismo, non può negarsi che una volta posto l'atto criminoso con tutte quelle circostanze di cui la legge lo vuole rivestito agli effetti della censura, la censura l. s. viene automaticamente a colpire il delinquente il quale abbia agito — nel momento che poneva l'atto — sciens volens — o subito o *effectu secuto,* a seconda dei casi.

Se la censura s'incorre *effectu secuto,* dipendendo essa dall'atto già posto in rapporto all'effetto che ne segue, qualunque stato

Ci affrettiamo peraltro a dichiarare che essendo la questione controversa, *praticamente* può ritenersi la sentenza opposta.

Però, in ogni caso, cioè anche dopo la confessione e l'assoluzione del peccato, il reo *nel foro esterno*, deve considerarsi come censurato e come tale deve essere sottoposto al giudizio del competente superiore, il quale, esaminati tutti gli elementi e tenuta presente la dottrina che andiamo esaminando, si pronuncerà *pro suo arbitrio et conscientia* come meglio crederà nel Signore (1).

235. *in excommunicationem latae sententiae Ordinario reservatam*. La pena comminata dal legislatore e che si contrae senz'altro, avvenuto che sia l'aborto, è la scomunica riservata all'Ordinario.

Come abbiamo accennato dianzi, incorrono in tale censura la *madre*, i *mandanti* e i *cooperatori* efficaci e necessari, a norma del can. 2231.

Quindi tanto coloro che consigliano l'aborto quanto i farmacisti, che vendono i mezzi per ottenerlo, incorrono certamente nella scomunica, se, senza l'opera loro, non sarebbe stato possibile procurarlo.

I medici e le levatrici incorrono senza dubbio nella censura per la loro immediata cooperazione fisica nel delitto: e ciò anche se agissero *ex officio* (2).

L'Ordinario, cui è riservata la censura, non è l'Ordinario proprio, ma *qualunque* Ordinario a norma del Can. 198.

---

d'animo del reo, ossia qualunque pentimento, sacramentale o meno, durante il tempo che intercede tra l'atto e l'effetto, non potrà mai impedire che la censura venga a colpire il reo: giacchè la volontà che dà valore all'atto, è solo quella che accompagna l'atto stesso e non già quella che lo precede e lo segue.

(1) Con *Cappello* sono d'accordo *Vermeersch*, l. c. n. 551; *Che lodi*, l. c. n. 80, *Cocchi*; che peraltro non si pronuncia troppo chiaramente, l. c. n. 200, sostiene la sentenza contraria *Noldin*, n. 92, 3.

(2) Nota *Cappello*: « Non requiritur ut abortus sit directe intentus *tamquam ultimus terminus*; sufficit ut ipse sit *directe intentus*, etsi ut medium ad aliquid *aliud* » l. c. n. 387.

236. *Et si sint clerici, praeterea deponantur.* Se i *procurantes abortum* sono chierici, costoro, *effectu secuto*, (1) non solo sono *ipso facto* colpiti da scomunica, ma vanno incontro pure a un'altra pena gravissima: la deposizione. Questa, essendo *ferendae sententiae*, deve essere inflitta dal giudice o superiore, a norma di diritto. Cfr. Can. 2303.

237. Si noti che tutti coloro che procurano l'aborto del *feto umano*, nonchè i cooperatori, sono irregolari *ex delicto*, sempre però, *effectu secuto*. Can. 985, 4.

238. *Qui in seipsos manus intulerint, si quidem mors secuta sit sepultura ecclesiastica priventur.*

Il *suicidio* è la dolosa uccisione di sè stesso (2).

Chi pertanto si dà la morte in seguito a demenza o a causa di un incidente, non deve considerarsi tale ed è immune dalle conseguenze canoniche. Però chi si uccide per disperazione o per grave dispiacere o ira e muore senza aver dato segni di penitenza, nel foro ecclesiastico è da ritenersi suicida. L'alienazione mentale, in tali casi, non si presume, ma deve provarsi con testimonianze mediche o altri mezzi (3).

Tuttavia qualora permanesse il dubbio circa lo stato mentale o la causa della morte (cioè se fu volontaria o casuale) è da decidersi in favore del suicida.

Se consta con certezza della demenza del morto nel momento del suicidio, gli si può dare la sepoltura ecclesiastica con tutta la solennità delle esequie. Se invece resta il dub-

---

(1) Noi ci domandiamo: nella maggior parte dei casi come deve fare un complice a sapere se Tizia ha effettivamente abortito? E ciò specialmente quando cooperatore è un sacerdote: sarà certo imbarazzante per costui dover domandare alla Tizia se il farmaco ha prodotto l'effetto. Quell'*effectu secuto* non ci sembra molto pratico per i cooperatori, fatta eccezione per la madre.

(2) Cfr. can. 15. Conc. Aurel. II (a. 533); c. 16. Conc. Bracar. (a. 563); c. 17. Conc. Antisiod. (a. 585); c. 4. Conc. Tolet. XVI (a. 693); *Thesaurus*, l. c.; *Muenchen*, l. c. pag. 426 sq.; *Geiger*, l. c.

(3) Can. 2200 « § 2. Posita externa legis violatione, dolus in foro externo praesumitur, donec contrarium probetur » Cfr. *Chelodi*, l. c. pag. 92.

bio se il suicidio sia doloso o meno, può anche darsi la sepoltura ecclesiastica, evitando però le pompe funebri e le solennità delle esequie. In questo caso è necessario ammonire opportunamente il popolo, affinchè sia evitato lo scandalo, che d'altronde può anche non esservi quando il suicida per lo innanzi sia stato buono e pio o appartenga a famiglia onesta e religiosa (1).

Se finalmente il suicida morì *sciens volens*, senza cioè nessun segno di penitenza, deve essere privato della sepoltura ecclesiastica a norma del Can. 1240, § 1, n. 3 (2).

239. *Secus. arceantur ab actibus legitimis ecclesiasticis.* Nel caso che non ne segua la morte, il suicida deve essere rimosso dai legittimi atti ecclesiastici di cui nel Can. 2256, 2.

240. *et si sint clerici suspendantur ad tempus ab Ordinario definiendum, et a beneficiis aut officiis curam animarum interni vel externi fori adnexam habentibus removeantur.* Se chi attentò alla propria vita è un chierico, costui:

a) deve essere sospeso dall'Ordinario per un certo tempo ad arbitrio del medesimo;

b) deve essere rimosso dai benefici;

c) o dagli uffici, ai quali è annessa la cura d'anime di foro interno o esterno. Pertanto se ha un beneficio o un ufficio che non ha cura d'anime di nessuno d'ambo i fori, il suicida non deve esserne privato, salvo però sempre il diritto del competente superiore di agire contro di lui per la dovuta riparazione, almeno, dello scandalo dato.

241. Già l'antico diritto comune stabiliva la privazione della sepoltura ecclesiastica contro il suicida. Chi sfuggiva alla morte incorreva nella *infamia*, sia di diritto che di fatto (3).

---

(1) *Vermeersch*, l. c. n. 552.

(2) Il Can. 1240, § 1, prescrive: «Ecclesiastica sepultura privantur, nisi ante mortem aliqua dederint poenitentiae signa:

3: Qui se ipsi occiderint deliberato consilio.

(3) *Thesaurus*, l. c. v. Manus sibi inferens; *Hollweck*, § 164.

Del Duello.

Can. 2351 § 1. Servato praescripto can. 1240, § 1 n. 4, duellum perpetrantes aut simpliciter ad illud provocantes vel ipsum acceptantes vel quamlibet operam aut favorem praebentes, nec non de industria spectantes illudque permittentes vel quantum in ipsis est non prohibentes, cuiuscumque dignitatis sint, subsunt ipso facto excommunicationi Sedi Apostolicae simpliciter reservatae.

§ 2. Ipsi vero duellantes et qui eorum patrini vocantur, sunt praeterea ipso facto infames.

242. Il duello vien definito: « pugna inter duos vel plures pari numero ex condicto armis laethalibus cum periculo occisionis vel mutilationis vel vulneris suscepta » (1).

Il duello si divide:

1. in *solenne*, quando si fa con i padrini e con le altre solennità e regole richieste dal codice dei duellanti;

2. in *semplice*, quando manca delle solennità di rito o dei padrini;

3. in *letale*, quando si hanno di mira gravi ferimenti o addirittura la morte;

4. in *non letale*, quando c'è il patto di evitare gravi ferimenti;

5. in vindice dell'*onore*, che è il caso più frequente;

6. e in vindice dei *beni di fortuna*.

Non può dirsi duello la lotta che si fa coi pugni o coi bastoni anche se ne seguisse la morte. Così, secondo la sentenza di molti, comunemente accolta dagli autori, non è vero e proprio duello, agli effetti della censura, la pugna che ha luogo *hic et nunc*, appena che vien provocata; o quando, fissato il tempo e il luogo, si fa la scelta delle armi al momento del duello (2).

---

(1) *D'Annibale, Bucceroni, Lehmkuhl, Berner, Cappello, Chelodi*, ecc.

(2) Cfr. *Werne*, l. c. n. 379.

Tale sentenza può praticamente seguirsi, essendo in cose odiose; però teniamo a dichiarare che se nel primo caso conveniamo pienamente, in quanto che più di un duello si ha una rissa: nel secondo dissentiamo perfettamente, perchè il tempo per la scelta delle armi è qualche cosa di accidentale che non cambia la natura del duello, quando le armi sono sempre letali, o che si scelgano in antecedenza o al momento dello scontro.

243. I Romani, tra i quali pur tanto comune fu il pugilato, non conobbero il duello (1), che ebbe invece origine dai costumi dei popoli germanici (2). Da principio fu usato come mezzo di prova giudiziale; in seguito si ebbe nei tornei; sulla fine del sec. XIV fu introdotta una nuova forma di duello, specie nella Gallia e nella Spagna, inteso a riparare l'onore offeso. Questa nuova forma si estese ben presto in tutta l'Europa.

La Chiesa si oppose energicamente al duello fin da quando esso cominciò ad affermarsi: da notarsi particolarmente l'azione severa di Giulio II, Leone X, Clemente VII e di Pio IV. Il Concilio di Trento comminò la scomunica contro i duellanti, (3) che Gregorio XIII (4) riservò alla S. Sede.

Sono celebri le costituzioni *Illius vices* di Clemente VIII, del 17 agosto 1592 e *Detestabilem* di Benedetto XIV, del 10 novembre 1757, nelle quali sono emanate severissime pene vendicative.

---

(1) *Berner*, l. c. pag. 395.

(2) *Del Giudice*, Diritto pen. germ., n. 14 sq.; *Pertile*, l. c. p. 9; *Chelodi*, l. c. 80; *Cappello*, l. c. n. 350.

(3) Il Trid., cap. 5, sess. 25, de ref. dice così: «Detestabilis duellorum usus fabricante diabolo introductus, ut cruenta corporum morte animarum etiam perniciem lucretur, ex Christiano orbe penitus exterminetur... Qui vero pugnam commiserint, et qui eorum patrini vocantur, excommunicationis, ac omnium bonorum suorum proscriptionis, ac perpetuae infamiae poenam incurrant, et ut homicidae iuxta sacros canones puniantur, et, si in ipso conflictu decesserint, perpetuo careant ecclesiastica sepultura...».

(4) a. 1573.

Finalmente Pio IX nella Costituzione « Apostolicae Sedis » stabilì quanto segue: « Excommunicationi latae sententiae R. P. reservatae subiacere declaramus... Duellum perpetrantes, aut simpliciter ad illud provocantes, vel ipsum acceptantes, et quoslibet complices, vel qualemcumque operam aut favorem praebentes; necnon de industria spectantes, illudque permittentes, vel quantum in illis est non prohibentes, cuiuscumque dignitatis sint, etiam regalis et imperialis (1). Come si vede, il Codice ha ripreso quasi alla lettera la prescrizione su riferita.

244. *Duellum perpetrantes:* sono tali coloro che realmente commettono il duello, sia *solennemente*, sia *privatamente:* sia esso *fatale*, cioè fino alla morte di uno dei due, sia *non fatale*, cioè fino al primo sangue o a un determinato numero di colpi. A ogni modo è sempre necessario che il duello sia *per se* letale (2).

245. *aut simpliciter ad illud provocantes:* sono provocatori quelli che per primi dànno la sfida al duello, sia con le parole, sia in iscritto o in altro modo. Non è necessario, agli effetti della censura, che l'avversario accetti; nè occorre che nella sfida siano indicati il luogo, l'arma, il tempo, ecc. È sufficiente che la sfida venga data a una *determinata* persona (3).

246. *vel ipsum acceptantes:* cioè che accettano la sfida, sia a voce, che in iscritto o in qualunque altro modo: anche se poi, per un impedimento qualsiasi, il duello non avvenga.

Si noti:

1 chi accetta o provoca, ma non con l'animo di battersi, secondo alcuni non contrae la censura, sebbene pecchi *ratione scandali:* secondo altri la incorre o almeno è da ritenersi come censurato nel foro esterno (4).

---

(1) Costituz. Ap. Sedis, II, 3.

(2) *D'Annibale*, l. c. n. 115, not. 55; cfr. Trid. Sess. XXV, cap. 19 *de ref.*

(3) *Hollweck*, § 165, 3; *Cappello*, l. c. n. 346.

(4) *Sole*, n. 392; *Cerato*, n. 63.

2. chi provoca o accetta il duello *ex metu gravi* incorre nella scomunica (1), perchè il delitto verte in pubblico danno delle anime. Cfr. Can. 2229.

247. *vel quamlibet operam aut favorem praebentes*, cioè tutti i cooperatori *principali*, senza l'opera dei quali il duello non sarebbe avvenuto, e *secondari*, col concorso dei quali più facilmente avviene il duello.

Comunque, è necessario che l'opera sia *prossima* ed *efficace*.

Incorrono pertanto nella scomunica:

a) i mandanti;

b) i consulenti;

c) i patrini e i testi;

d) coloro che scrivono o scientemente portano o affiggono il cartello di sfida;

e) i maestri di scherma che preparano le armi;

f) coloro che accompagnano i duellanti al luogo del duello;

g) i medici che assistono al duello *ex condicto*;

h) i confessori, che *ex condicto*, assistono i duellanti;

i) coloro che offrono il luogo, le armi, ecc.

l) infine tutti quelli che cooperano in qualsiasi modo a rendere il duello più facile e più sicuro (2).

Tutti costoro incorrono nella censura solo quando il duello sia effettivamente avvenuto (3).

---

(1) *Cappello*, n. 346.

(2) Cfr. *Cappello*, l. c. n. 347.

(3) *Lega*, l. c. n. 52; *Sole*, l. c. n. 393; *D'Annibale*, l. c.; *Cappello*, l. c. n. 347.

È controverso se i cocchieri e i maestri di scherma incorrano nella censura. Più vera è la sentenza negativa, in quanto la loro opera non è per se necessaria.

Sostengono alcuni che sono immuni da censura i patrini che accettano tale ufficio per riconciliare gli avversari o impedire il duello. Questa sentenza è vera. Cfr *Piccoli*, n. 80, not. 4; *Cavigioli*, n. 142 ecc.: non così l'altra secondo la quale uno accetta d'esser patrino per far sospendere il duello al primo sangue.

248. *nec non de industria spectantes*, cioè coloro che si recano *appositamente* nel luogo del duello e *pubblicamente* vi assistono. In tal modo essi non solo mostrano di approvare il duello, ma eccitano maggiormente il fervore bellicoso dei duellanti.

In forza di tale principio non incorre nella scomunica:

1. chi transitando per caso nel luogo del duello si ferma a guardare mosso da curiosità;

2. chi guarda di lontano o in segreto in modo da non accendere maggiormente l'animo dei duellanti;

3. chi va sul luogo del duello con l'intenzione d'impedire lo scontro (1).

249. *illudque permittentes vel quantum in ipsis est non prohibentes*: vale a dire tutti coloro che mentre *ex officio* dovrebbero vietare il duello, pure lo permettono o, per quanto sta in loro, non lo proibiscono. Qui, come appare manifesto, non trattasi di persone private, ma di quelle rivestite di pubblica autorità, civile o militare (2).

250. *cuiuscumque dignitatis sint*: questo inciso si riferisce a tutti coloro che sono contemplati nel canone: duellanti, provocatori, accettanti, cooperatori, spettatori, non impedienti. Costoro incorrono nella censura, qualunque sia la loro dignità.

251. *subsunt ipso facto excommunicationi Sedi Apostolicae simpliciter reservatae*. La pena comminata dal Codice è la scomunica, riservata *simpliciter* alla S. Sede. Essa si incorre *ipso facto*, appena consumato il delitto.

252. I *duellanti* e i *padrini*, oltre a incorrere nella scomunica, sono anche *ipso facto infami*. Cfr. Can. 2293 e seg.

253. Il can. 1240, § 1, n. 4, ricordato dal canone in esame, prescrive: « Ecclesiastica sepultura privantur, nisi

(1) *Noldin*, n. 82; *Sole*, n. 393; *Cappello*, n. 348.

(2) *D'Annibale*, n. 115; *Génicot*, II, n. 601; *Chelodi*, n. 80, 3; *Sole*, l. c.; *Cappello*, l. c.

ante mortem aliqua dederit poenitentiae signa: ... mortui in duello aut ex vulnere inde relato» (1).

Della coazione nell'abbracciare lo stato clericale o religioso.

Can. 2352. Excommunicatione nemini reservata, ipso facto plectuntur omnes, qualibet etiam dignitate fulgentes, qui quoquo modo cogant sive virum ad statum clericalem amplectendum, sive virum aut mulierem ad religionem ingrediendam vel ad emittendam religiosam professionem tam sollemnem quam simplicem, tam perpetuam quam temporariam.

254 La libertà è indubbiamente uno dei doni più grandi che Dio ha concesso all'uomo.

La Chiesa, riconoscendolo, ha sempre difeso questo dono,

(1) I Codici delle varie Nazioni si occupano del duello, lo proibiscono e lo puniscono, ma praticamente le punizioni non vengono e spesso i più accaniti duellanti son proprio quelli che, per ufficio e dignità, dovrebbero dare il buon esempio.

Il Codice Penale Ital. tratta del duello, al Capo IX, dall'art. 237 al 245.

Chi sfida al duello è punito con la multa fino a L. 500; chi l'accetta, qualora sia stato la causa ingiusta e determinante del fatto, è punito con la multa da L. 100 a L. 1500.

Il duellante è punito con la detenzione:

1. Da sei mesi a cinque anni se uccida l'avversario o gli cagioni una lesione personale, da cui derivi la morte;

2. da un mese a due anni se gli cagioni una lesione personale, da cui segua l'indebolimento permanente di un senso o di un organo, una malattia di mente o di corpo, un pericolo di vita ecc. (cfr. art. 372);

3. sino a quattro mesi, se gli cagioni qualsiasi altra lesione personale.

Vi sono pene anche contro i padrini, i portatori di sfida ecc. Cfr. Cod. Gall., art. 295, 307; Cod. Germ. §§ 201-210; Cod. Austriac, §§ 158-165.

giustamente esigendo che lo stesso atto di ossequio, di religione dell'uomo verso Dio fosse immune da qualunque coazione o violenza estrinseca.

Questa libertà, in tutta la sua pienezza, ha poi voluto in coloro che dovessero abbracciare lo stato clericale o la vita religiosa.

Nel Can. 1, D. LXXIV si infliggeva la sospensione di un anno ai Vescovi che presumessero di ordinare uno che non fosse a ciò disposto (1). Alessandro IV, in virtù di santa obbedienza, proibì sotto pena di scomunica ai Frati Predicatori e Minori di impedire che qualcuno volesse tornarsene al secolo prima di aver emessa la professione (2). E il Concilio di Trento, allo scopo di difendere la libertà sia degli uomini che delle donne nell'abbracciare lo stato religioso, emanò varie prescrizioni, di cui diamo un breve cenno.

Dichiarò nulle le donazioni, i contratti, le convenzioni fatte dai novizi anche con giuramento o in favore di qualche causa pia prima del decimo mese di noviziato e vietò sotto pena di scomunica ai parenti di dare al monastero qualche cosa dei beni del novizio, oltre il vitto e il vestito. E la ragione di tal rigore era questa: «ne hac occasione discedere nequeat, quod totam vel maiorem partem substantiae suae monasterium possideat, nec facile si discesserit, id recuperare possit» (3). E nel cap. 17 si legge: «ut si puella quae habitum regularem suscipere voluerit, maior duodecim annis sit, non ante eum suscipiat, nec postea ipsa vel alia professionem emittat, quam exploraverit episcopus... Virginis voluntatem diligenter, *an coacta*, *an seducta sit*, *an sciat quid agat*, et si voluntas eius pia ac libera cognita fuerit... libere ei profiteri liceat».

---

(1) C. 7, D. LXXIV; c. 23, C. XXV, q. 2.

(2) Cap. 2, de Regularibus et transeuntibus ad religionem. III. 14, in VI.

(3) Conc. Trid., sess. XXV. de Regularibus et Monialibus, cap. 16, 17 e 18.

Finalmente nel capo 18 il Concilio «censuram excommunicationis tulit contra omnes et singulas personas, *etiam qualibet dignitate fulgentes*, si quomodocumque coegerint aliquam virginem vel viduam, aut aliam quamcumque mulierem invitam, praeterquam in casibus in iure expressis, ad ingrediendum monasterium, vel ad suscipiendum habitum cuiuscumque religionis, vel ad emittendam professionem, quique consilium, auxilium vel favorem dederint, quique scientes eam non sponte ingredi monasterium, aut habitum suscipere, aut professionem emittere, quoquo modo eidem actui vel praesentiam, vel consensum vel auctoritatem interposuerint».

Ispirandosi a questi principii, il Can. 545 stabilisce: «Invalide ad novitiatum admittuntur:

qui religionem ingrediuntur vi, metu gravi aut dolo inducti, vel quos Superior eodem modo inductus recipit». E nel Can. 572, § 1 si legge: «Ad validitatem cuiusvis religiosae professionis requiritur ut:

professio sine vi aut metu gravi aut dolo emittatur».

Il Can. 971 dice apertamente: «Nefas est quemquam, quovis modo, ob quamlibet rationem, ad statum clericalem cogere, vel canonice idoneum ab eodem avertere».

Ciò premesso, veniamo all'esame del canone 2353.

255. *Omnes*, tutti, quindi chierici, laici, uomini, donne, parenti, estranei, tutori, ecc.;

qualibet etiam dignitate fulgentes: quest'inciso, riferito a *omnes*, ne indica la portata che è amplissima. Nessuna dignità sfugge alla censura comminata per questo delitto, sia essa ecclesiastica o laica. La incorrono pertanto i Vescovi, i Prelati, i Superiori degli Ordini religiosi, i re, gli imperatori. Sono eccettuati soltanto i Cardinali che in forza del Can. 2227, § 2 non vengono compresi nelle leggi penali se non sono espressamente nominati.

256. *qui quoquo modo cogant*: sia direttamente che indirettamente, sia con l'inganno che con la frode, sia con la forza che col timore grave, come anche con importune pre-

ghiere, senza le quali uno non si indurrebbe a entrare in religione, a emettere la professione religiosa o ad abbracciare lo stato clericale. In qualunque modo può aversi la perfetta *coactio*, cioè la violenta costrizione che induce la volontà a una deliberazione alla quale essa è riluttante.

257. *sive virum ad statum clericalem amplectendum*:

Si entra a far parte dello stato clericale per mezzo della tonsura. Dice infatti il Can. 108, § 1: «Qui divinis ministeriis per primam saltem tonsuram mancipati sunt, clerici dicuntur».

Il delitto peraltro si ha non solo costringendo il giovane a ricevere la tonsura, ma anche inducendolo a ricevere gli ordini minori o maggiori, pur nel caso che la tonsura l'abbia ricevuta volontariamente.

Non così la pensa il Cappello (1). Ma noi ci domandiamo: non è più grave e non importa conseguenze infinitamente più gravi il costringere uno a ricevere il presbiterato che la semplice tonsura? Se questo è delitto, perchè non lo sarà anche quello?

258. *sive virum aut mulierem ad religionem ingrediendam*. Il Concilio di Trento al capo 18 dice: «tria membra distincte numerantur, scilicet coactio ad ingrediendum monasterium, ad suscipiendum habitum et ad professionem emittendam». Il Suarez, commentando, scrive: «Concilium bis haec tria enumerat tanquam omnino distincta. Et ideo in illo primo membro non dicit ingredi religionem, sed monasterium, quia nimirum per illud prohibet ne cogantur foeminae ad habitandum ibi, etiam proprio habitu retento» (2).

La religione, in diritto, è la società «a legitima ecclesiastica auctoritate approbata, in qua sodales, vota publica, perpetua vel temporaria, elapso tamen tempore renovanda, nuncupant, atque ita ad evangelicam perfectionem tendunt». Can. 488, 1.

(1) *Cappello*, l. c. n. 419, cfr. *Sole*, l. c. n. 395; *Cerato*, l. c. n. 66.
(2) *Suarez*, D. 23, s. 7, n. 6.

Ora il nuovo Codice non dice più: «ad ingrediendum monasterium», ma «ad religionem ingrediendam», la quale dizione ha una portata meno estesa e più precisa. L'ingresso in religione non avviene con l'ammissione *al postulato*, ma al *noviziato*: lo stesso fatto che si è postulanti significa che si domanda qualche cosa (e precisamente l'ingresso in religione) che ancora non si è ottenuto (1).

259. «*Vel ad emittendam religiosam professionem tam sollemnem quam simplicem, tam perpetuam quam temporariam*». Può darsi il caso che uno entrato spontaneamente in religione, non voglia poi emettere la professione. Chi a ciò lo inducesse con la forza o col timore o in qualsiasi altro modo, incorre senz'altro nella censura (2). La professione può essere solenne o semplice, perpetua o temporanea.

260. La pena che si incorre è la *scomunica nemini riservata*. Essa si contrae ipso facto appena raggiunto l'effetto: cioè dopo l'ingresso in religione e dopo emessa la professione.

È superfluo osservare che l'ingresso in noviziato e la professione sono ipso facto nulli a causa della coazione. Cfr. Can. 542, 1; 572, 4.

Del ratto.

Can. 2353. Qui intuitu matrimonii vel explendae libidinis causa rapuerit mulierem nolentem vi aut dolo, vel mulierem minoris aetatis consentientem quidem, sed insciis vel contradicentibus parentibus aut tutoribus, ipso iure exclusus ha-

(1) *Cerato*, l. c., n. 66 sostiene il contrario, ma senza alcun fondamento.

(2) È ovvio che incorre in due scomuniche chi avendo prima indotto a entrare in religione l'uomo o la donna, li costringe poi, nolenti, a emettere la professione.

beatur ab actibus legitimis ecclesiasticis et insuper aliis poenis pro gravitate culpae plectatur.

261. Il *ratto* vien definito: « violenta abductio viri vel feminae de loco in locum » (1). Esso può avvenire per desiderio di libidine o di matrimonio.

Si distingue essenzialmente dalla *rapina*, che riguarda le cose e non le persone e che infatti si definisce: « iniusta ablatio rei alienae mobilis per vim facta » (2).

Il ratto si distingue in « raptus simpliciter dictus » se verte nel genere della lussuria ed ha per iscopo la libidine o il matrimonio; (3) e in « *plagium* » se l'uomo, sia libero che servo, vien preso per altri motivi, per esem. per ridurlo in ischiavitù (4).

La Chiesa fin da principio proibì il ratto e nel sec. IV troviamo già delle precise sanzioni.

Le pene principali furono la scomunica, l'infamia, l'inabilità a qualunque dignità e la deposizione.

Il Concilio di Trento le confermò, ma solo pel ratto compiuto a scopo di matrimonio.

Oggi il ratto è delitto di *foro misto* (5).

262. *Qui intuitu matrimonii vel explendae libidinis causa.* Sono i due moventi del ratto: il desiderio del matrimonio e quello di dare sfogo alla libidine. Può darsi benissimo che l'uno e l'altro inducano alla consumazione del delitto: in tal caso si incorre sempre in una sola scomunica, giacchè l'atto che si compie è unico, sebbene il fine sia duplice.

(1) *Gasparri, De matrimonio,* vol. I (ed. 3ª) n. 619; *Wernz,* l. c. n. 404.

(2) *Hollweck,* l. c. § 186, not. 1; *Ballerini-Palmieri,* l. c. tom. II, n. 1012; *Muenchen,* l. c. p. 385.

(3) Cod. IX, 13 de raptu virg.; Conc. Trid., sess. XXIV, cap. 6, de reformat, matrim.

(4) Dig. XLVIII, 15, de leg. Flav. de plagiariis; *Schiappoli,* l. c., n. 328.

(5) Nel diritto romano il *raptor puellae honestae* veniva condannato alla pena capitale.

263. *rapuerit mulierem nolentem vi aut dolo.* Sono qui indicate le condizioni essenziali alla natura del ratto: che la donna sia trasportata con violenza da un luogo sicuro a un altro luogo non sicuro e moralmente diverso, ove rimanga sotto il dominio del rapitore. È manifesto che la sicurezza del luogo si deve intendere rispetto alla donna e non già al luogo in se stesso. Così anche un castello difeso da mille uomini non è un luogo sicuro per una rapita.

È poi necessario che il ratto sia violento, fatto cioè con la forza o col timore oppure con l'inganno.

Tutto ciò suppone manifestamente che la donna non sia consenziente: se lo fosse, non avremmo il ratto, ma, caso mai, la fuga.

Si noti peraltro che se dopo il primo momento di violenza, a via di promesse, di carezze ecc. la donna fosse contenta di venir rapita, non si incorre più nella pena, giacchè il legislatore vuole che il delitto sia consumato *vi aut dolo.* Agli effetti della censura, poco importa che la donna sia vergine o deflorata, vedova o giovane, di buona o di cattiva fama.

264. *vel mulierem minoris aetatis consentientem quidem, sed insciis vel contradicentibus parentibus aut tutoribus.* Il legislatore, avendo di mira la tutela della libertà individuale, prevede e risolve il caso di una minorenne che si lasci spontaneamente rapire all'insaputa o contro il consenso dei suoi. Codesta fanciulla, attesa la sua età, non si presume in grado di poter disporre di sè e la legge la pone infatti sotto la patria potestà: pertanto anche se essa acconsentisse a farsi rapire avremmo egualmente il ratto con tutte le conseguenze di diritto. Giova ricordare che si è *minori,* tanto l'uomo che la donna, fino a che non si è compiuto il 21mo anno di età (1).

(1) La parola *maioris aetatis* è da prendersi a norma del diritto. E il can. 88 dice: « Persona quae vicesimum primum aetatis annum explevit, maior est; infra hanc aetatem, minor ». Non sappiamo perchè *Sole,* l. c. n. 396, ritiene minore la donna che non abbia compiuto i 12 anni.

265. *ipso iure exclusus habeatur ab actibus legitimis ecclesiasticis* (1). Il Concilio di Trento stabiliva le seguenti pene: « Raptor ipse ac omnes illi consilium, auxilium et favorem praebentes, sint ipso iure excommunicati ac perpetuo infames, omniumque dignitatum incapaces, et si clerici fuerint, de proprio gradu decidant. Teneatur praeterea raptor mulierem raptam, sive eam uxorem duxerit, sive non duxerit, decenter arbitrio iudicis dotare » (2).

Il nuovo Codice, abrogando tali sanzioni, infligge la pena vindicativa *latae sententiae* della remozione dai legittimi atti ecclesiastici.

---

(1) Il Codice Penale Ital., al capo II parla diffusamente del ratto. Vale forse la pena riportare gli articoli.

Art. 340. Chiunque, con violenza, minaccia o inganno, sottrae o ritiene, per fine di libidine o di matrimonio, una donna maggiore di età o emancipata, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

341. Chiunque, con violenza, minaccia o inganno, sottrae o ritiene, per fine di libidine o di matrimonio, una persona di età minore, ovvero per fine di libidine, una donna coniugata, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

Se la persona minore sia sottratta o ritenuta senza violenza, minaccia o inganno, ma col suo consenso, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni.

Se la persona rapita non abbia compiuto gli anni dodici, il colpevole è punito, ancorchè non faccia uso di violenza, minaccia o inganno, con la reclusione da tre a sette anni.

342. Quando il colpevole di alcuno dei delitti preveduti negli articoli precedenti, senza aver commesso alcun atto di libidine, restituisca volontariamente in libertà la persona rapita, riconducendola alla casa onde la tolse o a quella della famiglia di lei, o collocandola in altro luogo sicuro a disposizione della famiglia stessa, la reclusione è da un mese a un anno nel caso dell' art. 340, e rispettivamente, da sei mesi a tre anni, e da uno a cinque anni, ne' casi dell' art. 341.

343. Se alcuno dei delitti preveduti negli articoli precedenti sia commesso a solo fine di matrimonio, alla reclusione può essere sostituita la detenzione.

(2) Conc. Trid., sess. XXIV, De reform. matr., c. 6.

266. *et insuper aliis poenis pro gravitate culpae plectatur.* È fatto obbligo al giudice di infliggere altre pene a seconda della gravità della colpa. Pel genere di tali pene si può tener presente il citato passo del Concilio di Trento.

Della punizione di delinquenti già condannati.

Can. 2354. § 1. **Laicus qui fuerit legitime damnatus ob delictum homicidii, raptus impuberum alterutrius sexus, venditionis hominis in servitutem vel alium malum finem, usurae, rapinae, furti qualificati vel non qualificati in re valde notabili, incendii vel malitiosae ac valde notabilis rerum destructionis, gravis mutilationis vel vulnerationis vel violentiae, ipso iure exclusus habeatur ab actibus legitimis ecclesiasticis et a quolibet munere, si quod in Ecclesia habeat, firmo onere reparandi damna.**

§ 2. Clericus vero qui aliquod delictum commiserit de quibus in § 1, a tribunali ecclesiastico puniatur, pro diversa reatus gravitate, poenitentiis, censuris, privatione officii ac beneficii, dignitatis, et, si res ferat, etiam depositione; reus vero homicidii culpabilis degradetur.

267. Vi son delitti che turbano non solo l'ordine della società religiosa, ma anche quello della società civile. In tal caso, naturalmente, spetta a entrambe, secondo le proprie leggi, di punire il reo. Tuttavia, anche in tali contingenze, bisogna tener presente il Can. 1553, § 2: « In causis in quibus tum Ecclesia tum civilis potestas aeque competentes sunt, quaeque dicuntur mixti fori, est locus praeventioni ». E la *prevenzione* consiste in questo che un solo giudice, legittimamente competente, assumendo la causa invece dell'altro giudice, anch'esso egualmente competente, esclude questo dal trattare la medesima causa. Can. 1568 (1).

(1) Cfr. Can. 1566, 205, § 2, 1559, § 3.

268. Il legislatore determina quali siano i delitti *mixti fori*. Esaminiamoli brevemente.

A) Omicidio. Si definisce: *Violenta occisio hominis ab homine facta dolo malo* (1).

Si divide in: 1. *volontario*, se si vuole sia direttamente che indirettamente; 2. *casuale*, se avviene senza l'intenzione di chi ne è la causa: o per una grave negligenza, e allora è *colposo*; o senza nessuna colpa, e allora è *puramente casuale*; 3. *giusto*, se da nessuna legge è proibito, *ingiusto*, se è vietato dalla legge divina o umana.

L'omicidio *giusto* è: *difensivo* se mira alla propria difesa, *servato moderamine inculpatae tutelae*: *punitivo*, se viene inflitto dalla pubblica autorità in punizione di delitti capitali.

L'omicidio *ingiusto* è a sua volta: *semplice*, se si commette volontariamente senza premeditazione; *premeditato*, se non solo è volontario, ma deliberato preventivamente.

L'omicidio dicesi *qualificato*, se ha una speciale malizia, come nel parricidio, nel coniugicidio, ecc.

Nei primi tempi della Chiesa l'omicidio era uno dei tre delitti capitali (2), soggetto a gravissime penitenze pubbliche (3); più tardi furono comminate delle pene specifiche, quali l'irregolarità, l'infamia, e, per i chierici, la degradazione (4). L'*assassinio*, cioè l'omicidio proditorio perpetrato per mezzo del sicario, era punito durissimamente; il reo incorreva nella scomunica *latae sententiae* e veniva condannato al bando (5).

---

(1) *Wernz*, l. c. n. 362; *Vermeersch*, l. c. n. 556; *Chelodi*, l. c. n. 82; *Muenchen*, l. c. pag. 364.

(2) *Kober*, l. c. pag. 594; *Hinschius*, l. c. t. IV, p. 694.

(3) C. 5, 6, 63; Conc. Ancir. (a. 314); c. 65, Apostol.

(4) *Thesaurus*, v. assassinium, homicidium; *Hollweck*, § 162.

(5) Il furto dell'uomo era punito con la pena di morte. Al c. I, X, 5, 18 si legge: « qui furatur hominem et vendiderit *morte moriatur* », supponendo, naturalmente, l'intervento del braccio secolare.

Il Codice Pen. Ital. dice: Art. 148 « Chiunque per fine diverso da quello di libidine, di matrimonio o di lucro, sottrae una persona in età minore dei quindici anni, col consenso di essa, ai ge-

B) Ratto degli impuberi. Non si deve confondere col ratto di cui nel canone precedente, perchè non ha per fine la libidine o il matrimonio.

C) Vendita dell'uomo: agli effetti della schiavitù o per altro fine cattivo (per es. la prostituzione). Questo delitto, contro il quale la Chiesa fin dalla sua nascita lottò strenuamente, era punito con la scomunica.

D) Usura. È il delitto di percepire il lucro *ex sola vi mutui*. Un tempo era ampiamente proibita (1). Oggi è permesso il lucro *legale*. Praticamente si rasenta il limite dell'usura propriamente detta: e non sempre purtroppo e non dappertutto le leggi intervengono con sanzioni disciplinatrici o repressive.

E) Rapina. « Est iniusta ablatio rei alienae mobilis per vim facta ». Veniva punita con l'infamia e con la scomunica *ferendae sententiae* (2). In caso di mancata restituzione o di conveniente cauzione, si incorreva nella privazione dei sacramenti e della sepoltura ecclesiastica.

F) Furto. « Est occulta acceptio rei alienae, domino rationabiliter invito ». È *qualificato*, se vi si aggiunge una circostanza aggravante o mutante specie: per es. il furto di cosa sacra.

Il furto, qualificato o no, agli effetti di cui nel canone, deve essere « in re valde notabili ». Questa *notabilità* bisogna desumerla dalle circostanze di tempo e di luogo: non basta che la materia sia semplicemente grave (3).

---

nitori o tutori, o a chi ne abbia la cura o la custodia, anche temporanea, ovvero col consenso di essa indebitamente la ritiene, è punito con la reclusione sino a un anno.

Se il fatto sia commesso senza il consenso della persona sottratta o ritenuta, ovvero se la medesima non abbia compiuto gli anni dodici, sono applicate, secondo i casi, le disposizioni e le pene stabilite negli articoli precedenti (cioè la reclusione che va da un mese a venti anni e la multa da lire cinquecento a cinquemila).

(1) *Wernz*, l. c. n. 411; *Pertile*, IV, 589.

(2) Cap. I, X; 2, X de raptor.

(3) *Vermeersch*, l. c. n. 556.

G) Incendio: nelle Decretali questo delitto era condannato con l' infamia e nel caso che il danno non fosse risarcito, anche con la scomunica e con la privazione della sepoltura ecclesiastica (1).

H) Distruzione di cose: deve essere molto notevole. Desume la sua specie dalla natura del danno che si arreca (2).

I) Grave mutilazione, ferimento, violenza.

Nelle Decretali non erano delitti specifici, ma venivan compresi sotto il nome generico di *ingiuria reale*, come già un tempo nel diritto romano.

269. Ciò premesso, esaminiamo il Canone.

Il *laico*, che per uno dei delitti suesposti, sia legittimamente condannato nel foro secolare, *ipso iure* resta escluso dai legittimi atti ecclesiastici nonchè da qualunque ufficio che avesse nella Chiesa, fermo l' obbligo di riparare i danni.

Per incorrere nelle suddette sanzioni canoniche non basta che si sia commesso il delitto, ma si richiede:

1. che il delinquente sia condannato;

2. che la condanna sia stata inflitta *legitime*, cioè attraverso regolare processo.

Pertanto il laico che, sebbene effettivamente reo, venga assolto, anche ingiustamente, per una ragione qualsiasi, non incorre nelle pene *latae sententiae* del Can. 2854.

Quali siano gli atti Ecclesiastici, del cui esercizio vengono privati i laici, lo vedemmo al Can. 2256.

Giova peraltro notare che sebbene la pena sia *latae sententiae*, tuttavia non si è tenuti a osservarla che *dopo* la sentenza *declaratoria* del giudice. Cfr. Can. 2232, § 1.

L' obbligo infine di riparare i danni è ovvio.

Il Can. 2210 pone come principio fondamentale che dal delitto nasce non solo l' azione penale, ma anche l' azione civile *ad reparanda damna*, che dal delitto fossero derivati.

---

(1) tit. de raptor., incendiariis etc.; *Hollweck*, § 189.

(2) tit. de iniuriis et damno dato, V. 36; *Hollweck*, § 190. Cfr. Cod. Pen. It. Art. 300, 330, 424, 425.

270. Passa il Canone a trattare dei chierici colpevoli dei reati suesposti.

Il legislatore non esige, per la punizione canonica, la preventiva condanna civile: basta che il chierico sia reo: « *clericus qui aliquod delictum commiserit de quibus in § 1.*

271. *a tribunali ecclesiastico puniatur, pro diversa reatus gravitate:* la competenza diretta è del tribunale ecclesiastico, salva, s' intende, quella del foro civile, trattandosi di delitti *mixti fori.*

La pena, per i chierici, è *ferendae sententiae* e il giudice ecclesiastico nell' infliggerla deve tener presente il Can. 2218, § 1 per quanto riguarda la proporzione tra il delitto e la pena; il Can. 2288, circa la facoltà di sospendere l' esecuzione della pena inflitta con sentenza condannatoria e il Can. 2223, § 3, n. 2, per la possibilità di astenersi dall' infligger la pena « si reus perfecte fuerit emendatus et scandalum reparaverit, aut sufficienter punitus sit vel puniendus praevideatur poenis auctoritate civili sancitis ».

272. Il giudice ecclesiastico può far uso delle seguenti pene a seconda della gravità del reato: le *penitenze;* le *censure;* la *privazione dell' ufficio e del beneficio;* la *privazione della dignità;* la *deposizione.* Qualora il *chierico* fosse reo di omicidio colpevole deve essere *degradato.*

Dell' ingiuria verbale.

Can. 2355. Si quis non re, sed verbis vel scriptis vel alia quavis ratione iniuriam cuiquam irrogaverit vel eius bonam famam laeserit, non solum potest, ad normam Can. 1618, 1938, cogi ad debitam satisfactionem praestandam damnaque reparandam, sed praeterea congruis poenis ac poenitentiis puniri, non exclusa, si de clericis agatur et casus ferat, suspensione aut remotione ab officio et beneficio.

273. L' ingiuria è *la dolosa lesione dell' onore altrui* (1).

(1) *Schmalzgr.* tit. de iniur. n. 1.; *Lehmkuhl,* l. c. n. 1175.

Si divide: *a)* per ragion del *soggetto* in *diretta* e *indiretta*, in quanto còlpisce immediatamente una persona nella vita, nell' onore, nella dignità, ecc., o mediatamente, per mezzo di altra persona; *b)* per ragion del *modo* in *reale*, se consiste in un fatto, in *verbale* se avviene per mezzo delle parole; *c)* per ragion dell' *eccesso* in *lieve* o *atroce*, a seconda della persona che lede e che è lesa, nonchè delle circostanze di luogo e di tempo;

d) per ragion dell' *oggetto* in *detrazione*, se si manifesta un difetto vero, ma occulto; in *calunnia*, se si divulga un difetto falso. In ambo i casi si ha la diffamazione del prossimo. Quando la detrazione o la calunnia si commettono alla presenza del' infamato oltre al reato di diffamazione, si ha il delitto di *contumelia* (1).

Fin dai primi secoli troviamo delle sanzioni canoniche contro il reato dell' ingiuria (2). Esso fu particolarmente punito nei chierici, che per il loro stato erano tenuti a una più stretta osservanza del precetto della carità e della giustizia (3). Troviamo codeste sanzioni in Graziano e nelle Decretali (4).

Pio V con la costituzione « Romani Pontificis » del 17 marzo 1572 e Gregorio XIII con la Costituzione « Ea est » del 1 settembre 1572 emanarono in proposito severissime leggi e contro i calunniatori de' Romani Pontefici vi furono anche delle sentenze capitali (5).

274. *Si quis*: chiunque sia, chierico o laico, uomo o donna, persona pubblica o privata.

Non re, sed verbis vel scriptis vel alia quavis ratione.

Trattasi dunque dell' ingiuria *verbale* e non già di quella reale. Si noti che la verbale può avvenire non solo con le

(1) *Hollweck*, l. c. § 192, not. 1.

(2) C. 3, C. V. q. 1.

(3) C. 5; D. 46, cap. 2, etc.

(4) Cap. 1, X, de maled. (Clem. III, a. 1187-1191); cap. 23, X. (Innoc. III, n. 1212) de Sent. II, 27.

(5) *Schiappoli*, l. c. n. 313, 314; Cfr. *Wernz*, l. c. n. 433-434.

parole, ma con gli scritti, con le prediche, coi giornali, coi libretti, ecc.

iniuriam cuiquam irrogaverit vel eius bonam famam laeserit: il legislatore colpisce il reo, chiunque sia l'offeso: *cuiquam*. Naturalmente poichè *iniuria est in persona iniuriata*, il delitto sarà più o meno grave secondo che più o meno elevata sarà la dignità della persona lesa.

275. Provata l'ingiuria e dimostrato che il reo aveva effettivamente l'animo d'ingiuriare (1), si procede contro di lui a norma del Codice.

In conformità dei can. 1618, 1938 può essere costretto alla debita soddisfazione e al risarcimento dei danni (2).

Oltre a ciò può essere punito ad arbitrio del giudice, che infliggerà quelle pene o penitenze che riterrà più opportune.

Qualora si tratti di chierici, può giungere fino alla sospensione o alla remozione dall'ufficio e dal beneficio, secondo la gravità del caso.

276. È necessario tener presente che possono esservi cause le quali scusano dal mantenere il segreto circa un fatto criminoso: tali per es. il bene comune, l'inchiesta fatta dal

(1) « Ad effectum arguendi fraudem vel culpam non sufficiunt coniecturae et praesumptiones, sed requiritur factum positivum » S. R. Rota, coram Priolo, 20, n. 4.

(2) Can. 1618 « In negotio quod privatorum solummodo interest, iudex procedere potest dumtaxat ad instantiam partis; sed in delictis et in iis quae publicum ecclesiae bonum aut animarum salutem respiciunt, etiam ex officio ».

Can. 1938: « § 1. In causa iniuriarum aut diffamationis, ut actio criminalis instituatur, requiritur praevia denuntiatio aut querela partis laesae.

§ 2. Sed si agatur de iniuria aut diffamatione gravi, clerico vel religioso, praesertim in dignitate constituto, illata, aut quam clericus vel religiosus alii intulerit, actio criminalis institui potest etiam ex officio ».

L'azione penale pel reato d'ingiuria si prescrive in un anno. Can. 1703.

Il Codice Penale Italiano tratta ampiamente della diffamazione e della ingiuria al capo VII, dall'art. 393 all'art. 401.

Superiore, ecc. (1). In tal caso, anche rivelando il delitto altrui, non si commette ingiuria e quindi non v'è luogo a procedimento penale.

Si noti pure che l'obbligo della restituzione cessa quando interviene la compensazione, cioè «si duo simul mutuo detraxerint». Infatti il Can. 2218 dice: «Mutua iniuria compensatur, nisi una pars propter maiorem iniuriae ab eadem illatae gravitatem damnari debeat, deminuta, si casus ferat, poena».

Dei bigami

Can. 2356. Bigami, idest qui, obstante coniugali vinculo, aliud matrimonium, etsi tantum civile, ut aiunt, attentaverint, sunt ipso facto infames; et si spreta Ordinarii monitione, in illicito contubernio persistant, pro diversa reatus gravitate excommunicentur vel personali interdicto plectantur.

277. Lo stesso legislatore ci dà la definizione della bigamia nelle prime parole del canone; sono bigami, infatti, «qui, obstante coniugali vinculo, aliud matrimonium, etsi tantum civile, ut aiunt, attentaverint .....».

Posta l'unità e l'indissolubilità del matrimonio, la bigamia è vero delitto e come tale è punita fin dai primi secoli (2). Tra le principali sanzioni ricordiamo: l'irregolarità (3); l'infamia *iuris* (4); la scomunica (5); il sospetto di eresia (6); Urbano VIII nella Costituzione «Magnum» comminava la *fustigazione*, la condanna ai *triremi* e la consegna al braccio

(1) *Génicot*, I, 422; *Noldin*, II, 639; *Sole*, n. 400.
(2) *Chelodi*, l. c. n. 84; *Hinschius*, l. c. V, 170, 814.
(3) C. 8. X, de eo qui dux, IV, 2.
(4) C. 4. de bigam. 1. 21.
(5) C. 1, C. XXXIV, q. 1. 2.
(6) Costituz. «magnum» di Urbano VIII.

secolare. Tali pene, emanate piuttosto « ad terrorem » andarono lentamente in desuetudine (1).

In ogni tempo e in ogni occasione, peraltro, la Chiesa riaffermò il principio di indissolubilità del vincolo matrimoniale. Nel Concilio Fiorentino, nel Decreto per gli Armeni, il Pontefice Eugenio IV, sentenziò: « Assignatur autem triplex bonum matrimonii, primum est proles suscipienda et educanda ad cultum Dei; secundum est fides quam unus coniugum alteri servare debet: tertium est *indivisibilitas matrimonii* propter hoc quod significat coniunctionem Christi et Ecclesiae. Quamvis autem ex causa fornicationis liceat tori separationem facere, non tamen aliud matrimonium contrahere fas est, cum matrimonii vinculum legitime contracti perpetuum sit ».

E il Concilio di Trento (2) definì: « Si quis dixerit. Ecclesiam errare, cum docuit et docet iuxta evangelium et apostolicam doctrinam, propter adulterium alterius coniugum matrimonii vinculum non posse dissolvi, et utrumque, vel etiam innocentem, qui causam adulterio non dedit, non posse altero coniuge vivente aliud matrimonium contrahere, moechariique eum, qui dimissa adultera aliam duxerit, et eam, quae dimisso adultero, alii nupserit; anathema sit ».

278. *Bigami, idest, obstante coniugali vinculo, aliud matrimonium, etsi tantum civile, ut aiunt, attentaverint.* Il Legislatore precisa la nozione e l'ambito del delitto di bigamia: esso consiste, essenzialmente, nell' attentare un nuovo matrimonio, mentre perdura il primo vincolo matrimoniale. Poco importa, agli effetti penali, che il secondo matrimonio venga o no consumato. Non avremmo pertanto il delitto di bigamia se un coniuge avesse rapporti sessuali con altre donne libere o coniugate: cadrebbe sotto altre sanzioni, ma non sarebbe colpito da quelle di cui nel canone in esame.

---

(1) *Wernz*, l. c. n. 392; Bened. XIV, De Syn. dioeces. 1, IX, c. 6, n. 8.

(2) Conc. Trid., Can. VII, sess. XXIV, de Sacram. matrim. Cfr. Can. 1110, 1118, 1129, 1131.

279. *Sunt ipso facto infames.* La pena è *latae sententiae* e si contrae appena attentato il nuovo matrimonio. Scusa dall' incorrere nella pena la buona fede, l' ignoranza, la convinzione che il primo matrimonio sia invalido ecc.

280. *et si spreta Ordinarii monitione, in illicito contubernio persistant:* l' Ordinario, dunque, ha il dovere di ammonire paternamente i bigami del loro delitto, invitandoli all' osservanza della legge divina. Qualora tale ammonizione rimanga infruttuosa, « pro diversa reatus gravitate excommunicentur vel personali interdicto plectantur ».

Dei laici delinquenti contra sextum.

Can. 2357. § 1. Laici legitime damnati ob delicta contra sextum cum minoribus infra aetatem sexdecim annorum commissa, vel ob stuprum, sodomiam, incestum, lenocinium, ipso facto infames sunt, praeter alias poenas quas Ordinarius infligendas iudicaverit.

§ 2. Qui publicum adulterii delictum commiserint, vel in concubinatu publice vivant, vel ob alia delicta contra sextum decalogi praeceptum legitime fuerint damnati, excludantur ab actibus legitime ecclesiasticis, donec signa verae resipiscentiae dederint.

281. Il presente Canone riguarda esclusivamente i laici. Perchè essi incorrano nelle sanzioni canoniche è necessario che siano legittimamente condannati per qualcuno dei seguenti reati:

---

(1) Codice Pen. Ital. - Art 359: « Chiunque, essendo legato da valido matrimonio, ne contrae un altro, e chiunque essendo libero, contrae matrimonio con persona validamente coniugata, è punito con la reclusione o con la detenzione da uno a tre anni.

Se il colpevole abbia indotto in errore la persona con la quale ha contratto matrimonio sulla libertà dello stato proprio o di essa, la pena è della reclusione da tre a sette anni.

1. delitti *contra sextum* commessi con minori sotto i sedici anni;

2. *stupro*, cioè la violenta virginis defloratio » o, *lato sensu*, la « coniunctio carnalis cum muliere vi aut metu coacta aut quae resistere nequit » (1);

3. *sodomia*: questa è perfetta se avviene tra persone dello stesso sesso; imperfetta se tra persone di diverso sesso, ma *extra debitum vas*;

4. *incesto*, che è il commercio carnale tra ascendenti e discendenti, sia consanguinei che affini e tra fratello e sorella; (2)

5. *lenocinio*, il quale consiste nel cooperare ad atti libidinosi in vista del proprio lucro.

282. Appena avvenuta la condanna per mezzo di regolare giudizio, il reo dei delitti di cui sopra è *ipso facto infame*.

È in facoltà dell' Ordinario infliggere o no altre pene: « *praeter alias poenas quas Ordinarius infligendas iudicaverit* ».

283. « Qui publicum adulterii delictum commiserit ». L' *adulterio* consiste nell' unione carnale con persona coniugata (3). Agli effetti penali deve essere *pubblico*, cioè talmente notorio da provocare lo scandalo.

284. « vel in concubinatu publice vivant ». Il *concubinato* « est consuetudo carnalis commercii inter personas non coniugatas, sive in eadem domo sive extra, eandem habitationem habeant » (4). Anche per il concubinato si richiede la *pubblicità* del fatto.

285. « vel ob alia delicta contra sextum decalogi praeceptum legitime fuerint damnati ». Trattasi di tutti gli altri delitti *contra sextum*, fatta eccezione dell' adulterio e del

(1) Cfr. *Chelodi*, 84, 2.

(2) *Chelodi*, l. c.

(3) *Hinschius*, l. c. p. 169; *Berner*, l. c. pag. 357. Cfr. *Wernz*, l. c. n. 389, sq.

(4) *Thesaurus*, l. c. v. « concubinatus »; *Pertile*, l. c. pag. 529; *Muenchen*, l. c. p. 444.

concubinato di cui v'è espressa menzione nel Canone. Tali delitti, peraltro, debbono essere commessi con persone superiori ai sedici anni di età, giacchè dei delitti consumati con minorenni sotto i sedici anni tratta espressamente il Can. 2357. Anche qui si richiede la legittima condanna.

286. A codesti delinquenti il Codice commina la esclusione dai legittimi atti ecclesiastici: « excludantur ab actibus legitimis ecclesiasticis ». Tale esclusione deve avvenire con sentenza condannatoria del giudice. Cfr. Can. 2256, § 2.

Essa dovrà durare fino a che il reo non avrà dato segni di vera risipiscenza (1).

---

(1) Il Codice penale Italiano tratta dei delitti *contra sextum*, al Titolo VIII, Cap. I dall'art. 331 all'art. 360.

Riferiamo solo alcuni articoli per avere almeno un'idea sommaria di quelle che sono le sanzioni civili.

Art. 331. Chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona dell'uno o dell'altro sesso a congiunzione carnale è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chi si congiunge carnalmente con persona dell'uno o dell'altro sesso, la quale al momento del fatto:

1. non abbia compiuto gli anni dodici;
2. non abbia compiuti gli anni quindici, se il colpevole ne sia l'ascendente, il tutore o l'istitutore;
3. essendo arrestata o condannata, sia affidata al colpevole per ragione di trasporto o di custodia;
4. non sia in grado di resistere, per malattia di mente o di corpo o per altra causa indipendente dal fatto del colpevole, ovvero per effetto di mezzi fraudolenti da esso adoperati.

335. Chiunque, mediante atti di libidine, corrompe una persona minore dei sedici anni è punito con la reclusione sino a trenta mesi e con la multa da lire cinquanta a millecinquecento.

Se il delitto sia commesso con inganno, ovvero se il colpevole sia un ascendente della persona minore o se a lui sia affidata la cura, l'educazione, l'istruzione, la vigilanza o la custodia, anche temporanea, di essa, la pena è della reclusione da uno a sei anni e della multa da lire cento a tremila.

336. Per i delitti preveduti nei precedenti articoli non si procede che a querela di parte; ma la querela non è più ammessa trascorso un anno dal giorno in cui il fatto fu commesso o ne ebbe

Dei chierici in minoribus.

Can. 2358. Clerici in minoribus ordinibus constituti, rei alicuius delicti contra sextum decalogi praeceptum pro gravitate culpae puniantur etiam dimissione e statu clericali, si delicti adiuncta id suadeant, praeter poenas de quibus in can. 2357, si his locus sit.

287. È ovvio che essendo i chierici tenuti a una particolare santità di vita per ragione del loro sublime stato, come sapientemente ammonisce lo stesso Codice al Can. 124, vanno naturalmente incontro a più severe sanzioni quando venissero meno ai loro doveri. Tra questi uno dei più gravi è quello della castità.

288. *Clerici in minoribus ordinibus constituti*: cioè i tonsurati, gli ostiari, i lettori, gli esorcisti e gli accoliti. A tutti costoro non è ancora imposta la legge del celibato.

289. «rei alicuius delicti contra sextum decalogi prae-

---

notizia chi abbia diritto di presentare la querela stessa invece dell' offeso.

La remissione non produce effetto se fatta dopo che fu aperto il dibattimento.

Si procede d' ufficio quando il fatto:

1. abbia cagionato la morte della persona offesa o sia accompagnato da altro delitto per cui sia stabilita una pena restrittiva della libertà personale per un tempo non inferiore ai trenta mesi e si debba procedere d' ufficio;

2. sia commesso in luogo pubblico o esposto al pubblico;

3. sia commesso con abuso della patria podestà o dell' autorità tutoria.

337. Chiunque, in modo che ne derivi pubblico scandalo, tiene incestuosa relazione con un discendente o ascendente, anche illegittimo, o con un affine in linea retta, ovvero con una sorella o un fratello, sia germano, sia consanguineo o uterino, è punito con la reclusione da dieciotto mesi a cinque anni e con l' interdizione temporanea dai pubblici uffici.

345. Chiunque, per servire all' altrui libidine, induce alla pro-

ceptum »: la dizione è ampia; oltre ai delitti enumerati nel can. 2357, vengono qui comprese tutte le specie dei reati che si possono consumare contro la castità.

290. « pro gravitate culpae puniantur ». Si tratta di pene *ferendae sententiae* indeterminate. Tuttavia il legislatore indica quali possano applicarsi, a seconda dei casi: la dimissione dallo stato clericale, la infamia, la esclusione dai legittimi atti ecclesiastici, ecc. ecc.

---

stituzione una persona di età minore o ne eccita la corruzione, è punito con la reclusione da tre a trenta mesi e con la multa da lire cento a tremila.

La reclusione è da uno a sei anni e la multa non è inferiore a lire cinquecento, se il delitto sia commesso:

1. sopra persona che non abbia compiuto gli anni dodici;
2. con inganno;
3. da ascendenti, da affini in linea retta ascendentale dal padre o dalla madre adottivi, dal marito, dal tutore, ovvero da altra persona cui il minore sia affidato per ragione di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia anche temporanea;
4. abitualmente o a fine di lucro.

353. La moglie adultera è punita con la detenzione da tre a trenta mesi.

Con la stessa pena è punito il correo dell' adultera.

354. Il marito che tiene una concubina nella casa coniugale, o notoriamente altrove, è punito con la detenzione da tre a trenta mesi; e la condanna ha per effetto la perdita della podestà maritale.

La concubina è punita con la detenzione sino a un anno.

355. Nei delitti preveduti nei precedenti articoli se il coniuge era legalmente separato o era stato abbandonato dall' altro coniuge la pena per ciascuno dei colpevoli è della detenzione sino a tre mesi.

356. Non si procede, per i delitti previsti nei precedenti articoli, che a querela del marito o della moglie, e la querela si estende necessariamente al correo dell' adultera e alla concubina.

La querela non è più ammessa dopo tre mesi dal giorno in cui il coniuge offeso abbia avuto notizia del fatto. Non è neppure ammessa la querela del coniuge per colpa del quale sia stata pronunziata la sentenza di separazione personale.

357. Va esente da pena chi commetta alcuno dei fatti preveduti negli articoli precedenti:

1. se la querela sia data dal marito, qualora la moglie provi

Dei Chierici in sacris.

Can. 2359 § 1. Clerici in sacris sive saeculares sive religiosi concubinarii, monitione inutiliter praemissa, cogantur ab illicito contubernio recedere et scandalum reparare suspensione a divinis, privatione fructuum officii, beneficii, dignitatis, servato praescripto can. 2176-2181.

§ 2. Si delictum admiserint contra sextum decalogi praeceptum cum minoribus infra aetatem sexdecim annorum, vel adulterium, stuprum, bestialitatem, sodomiam, lenocinium, incestum cum consanguineis aut affinibus in primo gradu exercuerint, suspendantur, infames declarentur, quolibet officio, beneficio, dignitate, munere, si quod habeant, priventur, et in casibus gravioribus deponantur.

§ 3. Si aliter contra sextum decalogi praeceptum deliquerint, congruis poenis secundum casus gravitatem coerceantur, non excepta officii vel beneficii privatione, maxime si curam animarum gerant.

291. « *Clerici in sacris* ». Sono tali il *suddiacono*, il *diacono* e il *sacerdote*.

sive saeculares sive religiosi; il legislatore colpisce il clero in quanto tale, sia secolare che appartenente a ordine o congregazione religiosa: l'uno e l'altro hanno il privilegio di essere la porzione eletta di Cristo e quindi gli stessi doveri e le stesse responsabilità.

Concubinarii: cioè che convivono con una donna *more maritali*, sia che la tengono in casa che fuori di casa. Il Concilio di Trento prescrisse: « Prohibet Sancta Synodus qui-

---

che egli stesso nei cinque anni anteriori al fatto, abbia commesso il delitto preveduto nell'art. 354 o l'abbia costretta o indotta a prostituirsi, ovvero ne abbia eccitata o favorita la prostituzione;

2. se la querela sia data dalla moglie, qualora il marito provi che essa stessa, nel tempo suddetto, abbia commesso il delitto preveduto nell'art. 353.

buscumque clericis ne concubinas aut alias mulieres de quibus possit haberi suspicio, in domo vel extra detinere, aut cum illis ullam consuetudinem habere audeant ; alioquin poenis etc. ».

292. *monitione inutiliter praemissa :* il primo dovere del Superiore è di procedere all' ammonizione, a norma del Codice. Cfr. Can. 2309, 2310.

Se questa non raggiunse lo scopo, deve ricorrere alle pene.

293. *cogantur ab illicito contubernio recedere et scandalum reparare:* duplice è il dovere del chierico concubinario 1. rompere la colpevole relazione allontanandola a qualunque costo e senza mezze misure ; 2. riparare lo scandalo dato nella misura e nei modi che indicherà il Superiore nella sua pastorale prudenza (1).

294. « Suspensione a divinis, privatione fructuum officii, beneficii, dignitatis ». Il Codice indica i mezzi penali di cui bisogna servirsi contro il chierico concubinario inutilmente ammonito :

1. la sospensione a divinis ;

2. la privazione dei frutti dell' *officio*, del *beneficio*, delle *dignità*. Si noti che la privazione riguarda i soli frutti — e naturalmente in quella misura che il superiore giudicherà opportuna - e non già il beneficio o la dignità.

295. « Servato prescritto can. 2176-2181 ». Nell' applicazione delle suddette pene, il Superiore deve seguire le norme fissate dal Codice e precisamente quelle contenute nei citati canoni (2).

(1) Su questo punto la fermezza non deve essere mai disgiunta dalla massima cautela : spesso un inconsiderato rigore fa nascere lo scandalo dove non c' era.

(2) Can. 2176. Ordinarius clericum qui contra prescriptum can. 133 mulierem suspectam secum habeat aut quoque modo frequentet, moneat, ut eam dimittat vel ab eadem frequentanda sese abstineat, comminatis poenis in clericos concubinarios can. 2359 statutis.

Can. 2177. Si clericus neque praecepto pareat, neque respon-

296. Passa ora il Canone a enumerare altri delitti *contra sextum*, per i quali commina pene ancora più gravi.

Tali sono:

1. i reati *cum minoribus nfra aetatem 16 annorum*;
2. l' adulterio;
3. lo stupro;
4. la bestialità;
5. la sodomia;
6. il lenocinio;
7. l' incesto con consanguinei o affini in 1° grado.

I chierici *in sacris*, rei di questi delitti debbono essere;

a) sospesi: cfr. Can. 2278 e sq.

b) dichiarati infami;

c) privati dell' officio, del beneficio, della dignità e di qualunque incarico che avessero nella Chiesa;

---

deat. Ordinarius, postquam sibi constiterit id clericum praestare potuisse:

1. Eum suspendat a divinis;
2. Parochum praeterea statim paroecia privet;
3. Clericum vero qui aliud beneficium sine animarum cura habet, si, exacto bimestri tempore a suspensione, sese non emendaverit, privet dimidia parte fructuum beneficii; post alios tres menses, ipsomet beneficio.

Can. 2178. Si clericus non obediat, sed causas excusationis adducat, Ordinarius debet super eisdem audire duos examinatores.

Can. 2179. Si, auditis examinatoribus, Ordinarius existimaverit allatas causas non esse legitimas, id clerico quamprimum significet eique det formale praeceptum ut intra breve tempus a se definiendum pareat.

Can. 2180. Parochum amovibilem inobedientem Ordinarius statim ad normam can. 2177 coercere potest; si vero agatur de clerico qui, beneficium inamovibile obtinens, non paret, sed novas allegat deductiones, Ordinarius eas ad examen revocet ad normam can. 2178.

Can. 2181. Si ne eae quidem iudicentur legitimae, Ordinarius clerico rursus praecipiat ut intra congruum tempus mandato obtemperet; quo tempore inutiliter transacto, procedat ad normam can. 2177.

d) nei casi più gravi, degradati.

Sono pene *determinate ferendae sententiae* da infliggersi con sentenza condannatoria.

297. In caso di altri reati *contra sextum*, i chierici debbono essere puniti secondo la gravità del fatto con congrue pene, ad arbitrio del Superiore.

Tali pene possono giungere fino alla privazione dell' ufficio o del beneficio, specie se il reo abbia cura d' anime.

CAPO V.

Del delitto di falso.

298. Il *delitto di falso* vien comunemente definito: « dolosa veritatis immutatio vel suppressio in damnum alterius vel sui commodum facta » (1).

Perchè si abbia il delitto di falso si richiede:

1. che la verità sia alterata o distrutta;
2. che ciò avvenga col dolo;
3. che il fatto possa gravemente nuocere a un terzo o recare vantaggio al reo, anche se per *accidens* ciò non si verifica.

Mancando uno di questi elementi, non si ha il delitto di falso nello stretto senso della parola e per conseguenza non si incorre nelle pene relative (2).

---

(1) *Wernz*, l. c. 423; *D'Annibale*, l. c. n. 78; *Lega*, l. c. n. 446.

(2) *Wernz*, l. c.; *Santi*, l. c. n. 1; *De Angelis*, n. 1; *Berner*, l. c. pag. 473.

Il delitto di falso si distingue:

1. *ratione obiecti*: in *personale* e *reale*, secondo che si riferisce a persone o a cose;

2. *ratione modi*, in falso commesso:

a) dicto, cioè con parole, per es. asserendo il falso o tacendo la verità;

b) facto, spacciando per vere, per es., monete false;

c) usu, cioè con l'abusare scientemente della falsità altrui, come col raccogliere e spendere monete false ecc.

d) scripto, falsificando lettere, decreti, ecc.

3. *ratione negotii*, in *iudicialia* e *estraiudicialia* in quanto il delitto di falso si commette in giudizio o fuori giudizio.

299. Il delitto di falso, condannato dalla stessa legge divina naturale e positiva, non veniva contemplato, nei primi tempi della Chiesa, nel diritto penale, in tutte le sue specie: v'eran solo prescrizioni contro i falsari in genere. Fu Innocenzo III (1198 e 1201) che per impedire la falsificazione delle lettere apostoliche, allora assai diffusa, comminò la scomunica, e ai chierici la deposizione e la degradazione, contro coloro che avessero falsificate le lettere pontificie o, conosciutele false, non le avessero distrutte o se ne fossero comunque serviti (1).

Gregorio XI confermò tali sanzioni nella Bolla «in Coena»; Alessandro VII (1656) le fece sue e finalmente le ritroviamo nella Bolla «Apost. Sedis» di dove è venuto il canone seguente (2).

Converrà ricordare che il diritto romano già trattava del delitto di falso e che il nostro diritto, antico e recente, derivò da esso le sue fondamentali prescrizioni (3).

---

(1) *Hinschius*, V, 199; *Chelodi*, l. c. n. 87; *Werns*, l. c. 424.
(2) *Hinschius*, V, 844; *Hollwech*, §§ 199-200.
(3) *Hollwech*, §§ 198, 201, 202, 204.

Dei falsari di documenti pontifici

Can. 2360. § 1. Omnes fabricatores vel falsarii litterarum, decretorum vel rescriptorum Sedis Apostolicae vel iisdem litteris, decretis vel rescriptis scienter utentes incurrunt ipso facto in excommunicationem speciali modo Sedi Apostolicae reservatam.

§ 2. Clerici delictum de quo in § 1 committentes aliis poenis praeterea coerceantur, quae usque ad privationem beneficii, officii, dignitatis et pensionis ecclesiasticae extendi possunt; religiosi autem priventur omnibus officiis quae in religione habent et voce activa ac passiva, praeter alias paenas in propriis cuiusque constitutionibus statutas.

300. *Omnes fabricatores vel falsarii:*

omnes: uomini o donne, laici o chierici. Cfr. Can. 2209.

fabricatores: sono tali quelli che formano *ex integro* lettere, decreti o rescritti attribuendoli alla Sede Apostolica dalla quale non furono emanati (1).

È necessario che ciò si faccia *con dolo*, cioè con l'animo di ingannare, in vantaggio proprio o in danno altrui. Non si richiede peraltro, agli effetti della pena, che si raggiunga lo scopo, cioè la *deceptio:* il delitto è perfetto nell'atto stesso che si commette.

Chi però formulasse documenti falsi con l'animo di fare uno scherzo — che potrebbe anche essere di cattivo genere — non incorre nella censura (2).

vel falsarii: son coloro che con *dolo* e con l'*animo di ingannare* alterano i *veri* documenti della Sede Apostolica, mutando, aggiungendo o togliendo qualche cosa di *sostanziale*.

---

(1) *Sole*, l. c. n. 412; *Cappello*, n. 280; *Chelodi*, n. 87.

(2) Non è necessario, per la censura, che il falso documento sia pubblicato. Nell'antico diritto ciò si richiedeva. Cfr. *Suarez*, l. c. n. 49; *Schmolzyr*, lib. V, tit. 20, n. 36; *Reiffeust*, n. 3.

È anche falsario chi si serve del vero sigillo dei documenti apostolici per munirne documenti falsi.

Pure qui agli effetti della censura si richiedono due condizioni:

1. che la falsificazione si faccia con dolo;

2. che essa sia completa nel suo genere, indipendentemente dagli effetti cui mira il falsario.

301. *litterarum, decretorum vel rescriptorum Sedis Apostolicae*: Già vedemmo cosa siano le lettere, i decreti e i rescritti della S. Sede. Qui giova solo notare:

a) che sotto il nome di lettere si intendono le *epistole pontificie* in qualunque forma spedite, purchè non si tratti di lettere *private*, cioè familiari, del R. Pontefice;

b) che i rescritti possono essere sia di *grazia* che di *giustizia*; concessi in forma *graziosa* o *commissoria*.

Nè è il caso di ripetere quanto esponemmo circa il significato estensivo di *Sede Apostolica*. Cfr. n. 28.

302. *vel iisdem litteris, decretis vel rescriptis scienter utentes*. Si tratta di coloro che si servono delle lettere, decreti o rescritti della Sede Apostolica completamente falsi o adulterati per raggiungere lo scopo che con essi si potrebbe ottenere.

Si richiede:

1. che si agisca *scientemente*: *scienter utentes*. E a tale scopo si deve sapere: *a)* che i documenti sono falsi o falsificati; *b)* che l'uso di essi è punito con la censura.

2. che l'uso sia diretto, per sè, a ottenere l'effetto, anche se questo, per una causa qualunque, non si raggiunge (1).

È ovvio che il fabbricatore o il falsario che si serve dei documenti falsi approntati da lui, incorre in due scomuniche.

303. *incurrunt ipso facto in excommunicationem speciali modo Sedi Apostolicae reservatam*. I *fabricatores*, i *falsarii*

(1) *D'Annibale*, n. 81; *Bucceroni*, n. 24; *Sole*, n. 412; *Cappello*, n. 282.

e gli *utentes* incorrono *ipso facto* nella scomunica riservata *speciali modo* alla Sede Apostolica.

304. Il § 2 contempla il caso in cui siano i chierici a rendersi rei del delitto di falso.

È evidente che la imputabilità aumenta in proporzione della dignità del delinquente. Nessuna meraviglia pertanto che il legislatore commini speciali sanzioni contro il clero.

Infatti i *chierici* che commettono il delitto di cui nel § 1:

a) incorrono ipso facto nella scomunica riservata *speciali modo* alla S. Sede;

b) debbono essere puniti « aliis poenis ». Queste a seconda della gravità del caso, possono giungere fino alla *privazione* del *beneficio*, dell' *ufficio*, della *dignità* e della *pensione ecclesiastica*.

I *religiosi* poi, non solo cadono nella scomunica di cui sopra, ma *debbono* essere privati;

a) di *tutti* gli uffici che hanno in religione;

b) della voce attiva e passiva;

oltre a incorrere nelle altre pene determinate nelle rispettive costituzioni.

Del falso nei supplici libelli.

Can. 2361. Si quis in precibus ad rescriptum a Sede Apostolica vel a loci Ordinario impetrandum fraude vel dolo verum reticuerit aut falsum exposuerit, potest a suo Ordinario pro culpae gravitate puniri, salvo praescripto Can. 45, 1054.

305. Qualunque domanda può essere viziata da un duplice difetto: dalla reticenza del vero e dall' asserzione del falso, e in tal caso la domanda si dice *surrettizia* o *orrettizia*.

Il diritto penale contempla questa specie di reato e ne rimette la punizione all' arbitrio dell' Ordinario.

Il presente Canone, infatti, stabilisce:

si quis: chierico o laico, uomo o donna;

in precibus: son tali le domande o suppliche o anche semplicemente esposti, ma che hanno tutto il valore d'una supplica;

ad rescriptum: le domande debbono essere ordinate alla impetrazione di un rescritto, cioè di una grazia o di una dispensa;

a Sede Apostolica vel a loci Ordinario impetrandam: e così vien tassativamente determinato il genere delle «preces» di cui si occupa qui il legislatore;

fraude vel dolo: l'una e l'altro suppone la *mala voluntas* di trarre in inganno il Superiore.

verum reticuerit aut falsum exposuerit: agli effetti della pena le due specie di reato: *obreptio* et *subreptio* si equivalgono.

potest a suo Ordinario pro culpae gravitate puniri: trattasi di pene *indeterminate* e *facoltative*, da infliggersi ad arbitrio dell'Ordinario del reo.

306. *Salvo praescripto can. 45, 1054*. Il legislatore vuole che la punizione del reo sia indipendente dalla validità o meno del rescritto.

Il Can. 45 suona così: «Cum rescriptis ad preces alicuius impetratis apponitur clausola: *Motu proprio*, valent quidem ea, si in precibus reticeatur veritas alioquin necessario exprimenda, non tamen si falsa causa finalis eaque unica proponatur, salvo praescripto Can. 1054».

E il Can. 1054: «Dispensatio a minore impedimento concessa, nullo sive obreptionis sive subreptionis vitio irritatur, etsi unica causa finalis in precibus exposita falsa fuerit» (1).

---

(1) Can. 42 § 1 Reticentia veri, seu subreptio, in precibus non obstat quominus rescriptum vim habeat ratumque sit, dummodo expressa fuerint quae de stylo curiae sunt ad validitatem exprimenda.

§ 2. Nec obstat expositio falsi, seu obreptio, dummodo vel unica causa proposita vel ex pluribus propositis una saltem motiva vera sit.

§ 3. Vitium obreptionis vel subreptionis in una tantum parte rescripti aliam non infirmat, si una simul plures gratiae per rescriptum concedantur».

Del falso negli atti ecclesiastici.

Can. 2362. Litterarum vel actorum ecclesiasticorum tam publicorum quam privatorum fabricatores vel falsarii vel huiusmodi documentis scienter utentes, pro gravitate delicti coerceantur, firmo praescripto Can. 2406, § 1.

307. Dopo il commento dei Canoni precedenti nulla dobbiamo aggiungere al presente canone. Trattasi di lettere e atti di autorità ecclesiastiche inferiori alla S. Sede: quindi documenti episcopali, parrocchiali, ecc.

Tali documenti possono essere *pubblici* o *privati*. I primi son quelli che procedono dall' autorità ecclesiastica come tale: bolle, circolari, decreti, libri o atti di battesimo, di matrimonio, ecc.

I secondi sono quelli che appartengono agli ecclesiastici come a persone private, ma che per la loro natura rientrano nell' ambito della Chiesa: p e. un testamento, un contratto, ecc.

308. I *fabricatores*, i *falsari* e gli *utentes* di codesti documenti, qualora agiscano scientemente — scienter — debbono essere puniti a seconda della gravità del delitto. Trattasi di pene *indeterminate*.

Del Can. 2406 tratteremo in seguito.

Della falsa accusa di sollecitazione.

Can. 2363. Si quis per seipsum vel per alios confessarium de sollicitationis crimine apud Superiores falso denuntiaverit, ipso facto incurrit in excommunicationem speciali modo Sedi Apostolicae reservatam, a qua nequit ullo in casu absolvi, nisi falsam denuntiationem formaliter retractaverit, et damna, si qua inde secuta sint, pro viribus reparaverit, imposita insuper gravi ac diuturna poenitentia et firmo praescripto Can. 894.

309. Sul delitto della falsa accusa di sollecitazione legi-

ferò per la prima volta Benedetto XIV nella Costituzione «Sacramentum Poenitentiae» del 1 giugno 1741. Però codesto reato non era punito con la scomunica, ma era semplicemente un *peccato* riservato *specialissimo modo* alla Sede Apostolica *ratione sui* (1). Oggi è non solo peccato riservato, ma è fulminato altresì di scomunica.

310. La sua mostruosa gravità non può sfuggire a nessuno. Benedetto XIV così ne parla nella citata Costituzione: «Quoniam improbi quidem homines reperiuntur, qui vel odio, vel ira, vel alia indigna causa commoti, vel aliorum impiis suasionibus aut promissis aut blanditiis aut minis aut alio quovis modo incitati, tremendo Dei iudicio posthabito et Ecclesiae auctoritate contempta, innoxios sacerdotes apud iudices falso sollicitationis insimulant; ut igitur tam nefaria audacia et tam detestabile facinus metu magnitudinis poenae coerceatur, *quaecumque persona*, quae execrabili huiusmodi flagitio se inquinaverit *vel per se ipsam* innocentes confessarios impie calumniando, vel *sceleste procurando*, ut id *ab aliis* fiat, a quocumque sacerdote quovis privilegio, auctoritate et dignitate munito, praeterquam a Nobis nostrisque successoribus, et si in fine vitae, et excepto mortis articulo, spe absolutionis obtinendae, quam Nobis et Successoribus praedictis reservamus, perpetuo careat» (2).

Ciò premesso, esaminiamo il Canone.

311. *Si quis:* chiunque sia, uomo o donna, chierico o laico *per seipsum vel per alios:* agli effetti della censura poco importa che la falsa accusa si faccia da sè o per mezzo di altri, giacchè «qui facit per alium est perinde ac si faciat per seipsum». È però necessario che l'azione per indurre altri alla denuncia debba essere efficace.

Non condividiamo l'opinione di coloro, i quali affermano che è reo anche chi propala false notizie con la speranza che ci sia qualcuno che denunci il caso al superiore.

---

(1) *Chelodi,* l. c. n. 88; *Cappello,* l. c. n. 292.
(2) Constit. «Sacramentum Poenitentiae», § 3.

Mancano in tal caso gli estremi essenziali per l'applicazione del Canone in esame: il *mandatum* o la *suasio* efficaci a far compiere da altri un'azione che il mandante non vuole o non può compiere da sè.

312. *Confessarium*: il denunciato deve essere un *confessore*, giacchè solo trattandosi del confessore si può avere il delitto di sollecitazione.

Non incorre perciò nella censura chi denunciasse falsamente presso i Superiosi ecclesiastici il parroco o un semplice sacerdote in quanto tali, e non già come confessori (1).

313. *de sollicitationis crimine*: questo infame delitto così vien circostanziato dalla Costituzione benedettina: «...inquirant et procedant contra omnes et singulos sacerdotes tam saeculares quam regulares quomodolibet exemptos, ac Sedi Apostolicae immediate subiectos, quorumcumque Ordinum, Institutorum, Societatum et Congregationum, et cuiuscumque dignitatis et praeminentiae, aut quovis privilegio et indulto munitos, qui aliquem poenitentem, quaecumque persona illa sit, vel in actu sacramentalis confessionis vel ante, vel immediate post confessionem, vel occasione aut praetextu confessionis, vel etiam extra occasionem confessionis in confessionali sive in alio loco ad confessiones audiendas destinato aut electo, cum simulatione audiendi ibidem confessionem, ad inhonesta et turpia sollicitare, vel provocare, sive verbis, sive signis, sive nutibus, sive tactu, sive per scripturam, aut tunc aut post legendam, tentaverint, aut cum eis illicitos, et inhonestos sermones, vel tractatus temerario ausu habuerint...».

Come risulta dalle surriferite parole il delitto di sollecitazione deve riferirsi a cose turpi: «ad inhonesta et turpia sollicitare vel provocare». Pertanto anche la falsa denunzia deve riguardare cose turpi; chi dunque accusasse falsamente il confessore di sollecitazione ad altri delitti che non siano

(1) *Baller-Palm.* V, n. 1095; *Cappello*, l. c. n. 285; *D'Annibale*, III, 235.

contra sextum, pur peccando e gravemente, non incorrerebbe nella scomunica.

314. *ad superiores*. Quali siano i superiori in ordine alla denuncia di sollecitazione ce lo dice il Can. 904: « Ad normam constitutionum apostolicarum et nominatim constitutionis Benedicti XIV *Sacramentum poenitentiae*, 1 lun. 1741, debet poenitens sacerdotem, reum delicti sollicitationis in confessione, intra mensem denuntiare *loci Ordinario*, vel *Sacrae Congregationi S. Officii*...

I superiori cui allude il canone in esame sono dunque l' *Ordinario* del luogo e la *S. C. del S. Uffizio*. Si noti che sotto il nome di Ordinario non vengono qui i Superiori maggiori degli Ordini religiosi. L' Ordinario competente è quello del domicilio o quasi domicilio del reo o del luogo dove il delitto è avvenuto.

E qui sorge una questione: il Vicario Generale può ricevere la denuncia? Anch' egli viene sotto il nome di Ordinario, sebbene non abbia per diritto comune tutte le facoltà che competono al Vescovo: una di queste è precisamente quella di infliggere le pene. Dice infatti il § 2 del Can. 2220: « Vicarius Generalis sine mandato speciali non habet potestatem infligendi poenas ». Fondandosi su questo Canone, i dottori sostengono che il Vicario Generale non possa nemmeno *ricevere* la denuncia di sollecitazione (1). Noi siamo decisamente del parere contrario.

È illogico voler equiparare l' infliggere la censura al semplice ricevere una denuncia: nè sappiamo comprendere cosa c' entri l' una cosa con l' altra. Daremmo ragione ai nostri oppositori se, appena avuta una denunzia, si dovesse *automaticamente* fulminare la pena: ma non è così e la ragione è manifesta.

Ora noi non vediamo, perchè il Vicario Generale non

---

(1) *Cappello*, l. c. n. 288; *Chelodi*, l. c. n. 88; *Pistocchi*, l. c. pag. 213; *Cocchi*, l. c. n. 222; *De Smet*, l. c. n. 95.

possa accogliere denunce del genere, specie quando il Vescovo fosse lontano dalla Diocesi per molto tempo e il denunciante non volesse o non potesse ricorrere a Roma.

A questa riflessione di ordine pratico se ne deve aggiungere un' altra puramente giuridica; ed è questa, che tutte le volte che il legislatore vuole escluso il Vicario Generale dall' esercizio di qualche facoltà che attribuisce agli Ordinari, usa invariabilmente l' inciso « sine mandato speciali ».

Nel caso nostro non si fa nessun cenno a codesto mandato, nè ci rimanda ad altri canoni, per es. a quello 2220, § 2 con lo solita formula: « firmo praescripto etc. » (1).

315. *falso denuntiaverit*, cioè « vel odio, vel ira, vel alia indigna causa » pur sapendo che il confessore è innocente nei riguardi del delitto di cui si accusa.

La denuncia deve essere fatta *giuridicamente*, cioè secondo la forma canonica descritta dall' Istruzione del S. Uffizio in data 20 febb. 1867: « *Denuntiationes anonymae contra sollicitantes ad turpia nullam vim habeant*; denuntiationes enim fieri debent in *iudicio*, nempe coram Episcopo eiusve Delegato cum interventu acclesiastici viri, qui notarii partes teneat, et cum iuramento et cum expressione et subscriptione sui nominis; nec sufficit si fiat per apocleas vel per litteras sine nomine et cognomine auctoris » (2).

---

(1) Non ci si obbietti che la Istruzione del S. Uffizio del 20 febbr. 1867 prescrive che la denuncia debba farsi « Episcopo eiusque Delegato »; giacchè tutti sanno che oggi v' è un Codice, il quale avrebbe potuto benissimo conservare lo stesso frasario se l' avesse creduto opportuno.

(2) Può l' Ordinario procedere ex *informata conscientia* nelle cause di sollecitazione?

La questione è gravissima e assai controversa fra i canonisti. Moltissimi negano: *Wernz*, l. c. n. 472, not. 31; *Lega*, IV, n. 539; *Heiner*, pag. 167; *Sole*, n. 424; *Cappello*, n. 289, in nota; altri affermano: *Planchard*, N. R. th. XXIII, pag. 621; *De Smet*, n. 112, etc. - I primi si fondano sul Concilio di Trento (Sess. XIV, cap. 1, de ref.) dicendo che dalle concessioni da esso fatte bisogna escludere le cause di sollecitazione; i secondi si attaccano al lib. V,

316. *ipso facto incurrit in excommunicationem speciali modo Sedi Apostolicae reservatam:* avvenuta la denunzia, immediatamente si incorre nella scomunica, anche se la denunzia, per una ragione qualsiasi, non avesse poi corso o se il denunziato non venisse comunque punito.

La scomunica è riservata alla S. Sede *speciali modo*. È bene notare che l'ignoranza, anche se crassa o supina, non scusa dalla censura, nè dalla riserva del peccato.

317. *a qua nequit ullo in casu absolvi nisi etc.* I principii generali che regolano l'assoluzione delle censure sono contenuti nel Can. 2248, § 2: «absolutio denegari nequit cum primum delinquens a contumacia recesserit ad normam Can. 2242, § 3», «contumaciam desiisse dicendum est, cum reum vere delicti commissi poenituerit, et simul ipse congruam satisfactionem pro damnis et scandalo dederit aut saltem serio promiserit». Can. 2242, § 3.

In linea generale dunque si può essere assolti dalla censura dopo aver promesso seriamente di riparare i danni. Nel caso nostro, invece, la promessa, anche seriissima, non basta: il legislatore vuole i fatti e non le parole.

Pertanto chi incorre nella scomunica per la falsa accusa

---

tit. 33 del Codice ove si tratta «de modo procedendi in suspensione ex informata conscientia infligenda» e in cui non vengono affatto escluse le cause di sollecitazione. Chi di essi ha ragione? Non è facile dirlo, anche perchè la questione rientra nel campo procedurale, in cui non sempre, come dovrebbe essere, prevalgono i principii giuridici e filosofici. A ogni modo noi rigettiamo in pieno l'opinione di quelli che danno all'Ordinario la facoltà di procedere *ex informata conscientia* per un motivo semplicissimo, sfuggito peraltro, a parecchi dottori. E il motivo lo troviamo leggendo i can. 2186 e 2190. Dice il Can. 2186 § 1: Ordinariis licet ex informata conscientia clericos suos subditos suspendere ab officio sive ex parte sive etiam in totum.

§ 2. Extraordinarium hoc remedium adhibere non licet, si Ordinarius potest sine gravi incommodo ad iuris normam in subditum procedere».

E il Can. 2190: «Ordinarius, qui fert suspensionem ex informata conscientia, debet ex peractis investigationibus tales colle-

di sollecitazione non può essere assolto se non a queste tre condizioni:

1. che faccia preventivamente formale ritrattazione della falsa denunzia. La ritrattazione formale è quella che impedisce o estingue l'effetto della denuncia giuridica ed ha luogo, di regola, davanti al Superiore competente (Ordinario locale o S. Uffizio). In caso di vera urgenza, quando non è possibile ricorrere al Superiore, basterà che il penitente faccia la ritrattazione in scritto e per mezzo del confessore la rimetta all'Ordinario. Qualora neppure ciò fosse possibile, la ritrattazione deve avvenire almeno davanti a due testimoni, che ne faranno deposizione giurata in iscritto.

La semplice promessa di far la ritrattazione non è sufficiente per ottenere l'assoluzione.

2. che ripari i danni che fossero derivati dalla falsa denunzia. Tale riparazione deve esser fatta *pro viribus*, cioè

---

gisse probationes, quae eum certum reddant clericum delictum revera perpetrasse et quidem adeo grave ut eiusmodi poena coercendus sit».

Ora nessuno vorrà onestamente negarci:

1. che il procedimento ex informata conscientia è un rimedio *eccezionalissimo;*

2. che come tale non può esser preso a sistema;

3. che l'Ordinario, conseguentemente, può farne uso solo quando non è possibile - senza un grave incomodo - procedere a norma di diritto.

Rientra e può rientrare la causa di sollecitazione nell'ambito di tale procedimento? Non ci sembra:

1. perchè il delitto in questione è di una particolare natura, che esige un vero e proprio processo allo scopo di accertarne la verità;

2. perchè nonostante tutta la diligenza che l'Ordinario vorrà usare per raccogliere le prove del fatto, resta sempre la triste possibilità di cadere nel laccio teso abilmente da gente iniqua, spesso con la cooperazione dei *falsi fratres* di cui parla S. Paolo;

3. perchè attesa la gravità del delitto, non è giusto lasciar pesare una tale condanna su un povero disgraziato, che potrebbe anche essere innocente.

nel miglior modo possibile, avuto riguardo delle condizioni del denunziante e del denunziato (1).

3. che gli sia imposta una *grave* e *diuturna* penitenza. *Grave*, non nel senso, come vuole qualche autore (2), che si debba trattare di opere che la Chiesa suole imporre *sub gravi*, per es. l' ascoltare la messa, il digiunare ecc.; ma nel senso che la penitenza deve essere d' una certa entità sia in sè, che rispetto al penitente.

È poi *diuturna* la penitenza, se la sua durata non è inferiore ai sei mesi (3).

Tale penitenza, come è ovvio, deve essere imposta da colui che dà l' assoluzione.

318. *firmo praescripto Can. 894.* Il Can. 894 dice: « Unicum peccatum ratione sui reservatum Sanctae Sedi est falsa delatio, qua sacerdos innocens accusatur de crimine sollicitationis apud iudices ecclesiasticos ».

Il delitto in questione quindi è *doppiamente* riservato alla S. Sede: *ratione censurae* et *ratione sui*: la prima riserva è nuova, la seconda fu stabilita da Benedetto XIV.

Poichè la censura è riservata alla S. Sede *speciali modo*, riteniamo che col nuovo diritto anche il peccato abbia la stessa riserva e non già quella *specialissimo modo* come prima del nuovo Codice.

È bene notare che l' ignoranza, anche se crassa o supina, non scusa nè dalla censura, nè dalla riserva del peccato. Praticamente poi tale ignoranza non è possibile per la semplice ragione che il giudice ecclesiastico nel ricevere la denunzia deve ammonire il denunziante delle conseguenze canoniche cui va incontro.

---

(1) Vi sono dei danni che non si potranno mai riparare: come risarcire le conseguenze derivate dalla sospensione?

(2) *Cappello*, l. c. n. 290.

(3) *Cappello*, l. c.; *D'Annibale*, I, n. 341; *Génicot*, II, n. 347, III; *Sole*, 416; *Vermeerscher*, l. c. n. 565, dice diuturna la penitenza di tre mesi.

CAPO VI.

Dei delitti nell'amministrazione e ricezione degli ordini e degli altri sacramenti.

319. I sacramenti sono segni efficaci della grazia istituiti da Gesù Cristo per santificarci. Così ci fu insegnato fin da quando, fanciulli, imparavamo il catechismo. Eppure anche i Sacramenti possono divenire occasione di peccato per la malizia di coloro che li amministrano o li ricevono. Tremenda constatazione, che dovrebbe farci riflettere seriamente sui doveri che ci incombono come ministri di Dio e dispensatori dei suoi sacramenti! Non son pochi i delitti che si possono commettere nell'amministrazione dei medesimi.

Così il Sacerdote può delinquere amministrandoli agli indegni o simoniacamente (can. 2364, 2371); conferendo il sacramento della confermazione senza la debita facoltà (can. 2365); ascoltando le confessioni sacramentali o assolvendo dai peccati riservati senza la debita giurisdizione (can. 2366); assolvendo il complice in peccato turpe (can. 2367); sollecitando il penitente *ad turpia* (can. 2368); violando ***directe*** o ***indirecte*** il sigillo sacramentale (can. 2369). — Si possono inoltre commettere delitti nell'amministrare o ricevere gli ordini. E così conferendoli per simonia contro i canoni 955, 993, 994, 974 ecc. (can. 2371, 2373); ricevendoli simoniacamente o dagli apostati, eretici o scismatici o innodati da censura (can. 2371, 2372); o accedendo agli ordini ***malitiose*** prima dell'età canonica o *per saltum* (can. 2374).

Ciò premesso, veniamo all'esame dei singoli canoni.

Dell' amministrazione dei Sacramenti agli indegni.

Can. 2364. Minister qui ausus fuerit Sacramenta administrare illis qui iure sive divino sive ecclesiastico eadem recipere prohibentur, suspendatur ab administrandis Sacramentis per tempus prudenti Ordinarii arbitrio definiendum aliisque poenis pro gravitate culpae puniatur, firmis peculiaribus poenis in aliqua huius generis delicta iure statutis.

320. Per *diritto divino* debbono escludersi dai sacramenti dei vivi quelli che sono in peccato mortale; dai sacramenti dei morti, quelli che non sono ritualmente disposti.

Per *diritto ecclesiastico* non debbono amministrarsi i sacramenti: *a)* agli iscritti, anche se in buona fede, alle sette acattoliche; *b)* agli scomunicati; *c)* agli interdetti *personaliter*; *d)* ai pubblici peccatori — riguardo all' Eucaristia — prima che abbiamo riparato lo scandalo (1).

321. *Minister qui ausus fuerit:* scusa dalla censura qualunque ignoranza, anche se crassa o supina.

---

(1) Can. 731, § 1. Cum omnia Sacramenta Novae Legis, a Christo Domino Nostro instituta, sint praecipua sanctificationis et salutis media, summa in iis opportune riteque administrandis ac suscipiendis diligentia et reverentia adhibenda est.

§ 2. Vetitum est Sacramenta Ecclesiae ministrare haereticis aut schismaticis, etiam bona fide errantibus eaque petentibus, nisi prius, erroribus reiectis, Ecclesiae reconciliati fuerint.

Can. 855, § 5. Arcendi sunt ab Eucharistia publice indigni, quales sunt excommunicati, interdicti manifestoque infames; nisi de eorum poenitentia et emendatione constet et publico scandalo prius satisfecerint.

§ 2. Occultos vero peccatores, si occulte petant et eos non emendatos agnoverit, minister repellat; non autem, si publice petant et sine scandalo ipsos praeterire nequeat.

sacramenta administrare: non cade sotto le sanzioni canoniche il ministro che partecipa alla cerimonia nella quale il ministro funzionante amministra i sacramenti: purchè

1. non sia egli tenuto *ex officio* a proibire o a impedire la cosa;

2. assolutamente *passive se habeat*, non potendo fare altro;

3. la sua presenza non sia necessaria all' amministrazione dei sacramenti.

illis qui iure sive divino sive ecclesiastico eadem recipere prohibentur: abbiamo visto nel num. precedente chi non possa ricevere i sacramenti.

322. *suspendatur ab administrandis Sacramentis per tempus, prudenti Ordinarii arbitrio, definiendum.* Trattasi di pena *vindicativa ferendae sententiae* determinata. Ordinariamente è da infliggersi, poichè la legge fa uso di parole precettive. Cfr. Can. 2223, § 3.

aliisque poenis pro gravitate culpae puniatur: è in facoltà dell' Ordinario aggiungere altre pene a seconda della gravità della colpa. Cfr. Can. 2208.

firmis peculiaribus poenis in aliqua huius generis delicta iure statutis. Nella indebita amministrazione dei sacramenti, vi sono alcuni casi per i quali il legislatore commina delle pene speciali: queste restano in tutto il loro vigore, nonostante le sanzioni di indole generale contenute nel presente canone.

Così, per es., chi comunica *in divinis* con gli eretici contro il prescritto del Can. 1258, è sospetto di eresia, Can. 2316 e incorre nelle pene del Can. 2315; i chierici che « scienter et sponte in divinis cum excommunicato vitando communicant et ipsum in divinis officiis recipiunt, ipso facto incurrunt in excommunicationem Sedi Apostolicae simpliciter reservatam ». Canone 2338, § 2.

Dell' abusivo conferimento della Confermazione.

Can. 2365. Presbyter qui nec a iure nec ex Romani Pontificis concessione facultatem habens sacramentum confirmationis ministrare ausus fuerit, suspendatur; si vero facultatis sibi factae limites praetergredi praesumpserit, eadem facultate eo ipso privatus exsistat.

323. Ministro ordinario del Sacramento della Confermazione è il solo Vescovo; (1) non di rado, tuttavia, la S. Sede conferisce la facoltà di amministrarlo al semplice sacerdote, come a ministro straordinario.

Si legge nel Can. 782: «§ 1. Ordinarius confirmationis minister est solus Episcopus.

§ 2. Extraordinarius minister est presbyter, cui vel *iure communi* vel *peculiari* Sedis Apostolicae *indulto* ea facultas concessa sit.

§ 3. *Hac facultate ipso iure gaudent*, praeter S. R. E. Cardinales ad normam Can. 239, § 1, n. 23, *Abbas vel Praelatus nullius*, *Vicarius* et *Praefectus Apostolicus*, qui tamen ea valide uti nequeunt, nisi intra fines sui territorii et durante munere tantum.

§ 4. Presbyter latini ritus cui, *vi indulti*, haec facultas competat, confirmationem valide confert solis fidelibus sui ritus, nisi in dato indulto aliud expresse cautum fuerit».

Giustamente la Chiesa punisce coloro che usurpano l' esercizio dell' ordine spettante ai Vescovi. Tale usurpazione fu sempre considerata come grave delitto. Scrive in proposito il Wernz: «Presbyteri quoque si quidquam ad episcopale ministerium specialiter pertinens suo motu putaverunt exsequendum, continuo presbyterii dignitate et sacra communione privati sunt, ut praeeunte Concilio Sardicensi (a. 343-344) c. 19 (cfr. Hefele, l. c. t. 1, p. 601 sq.), etiam statuerat Gela-

(1) Conc. Trid. sess. VI, *de Confirmat*, can. 3.

sius I a. 494. Qua in re quae antiqui canones vetuerunt, etiam Conc. Bracar. II, c. 19 (a. 563) denuo presbyteris sub poena depositionis ab officio prohibuit » (1).

324. Il *presbitero (a fortiori* il diacono, suddiacono, ecc.) che non avendo la facoltà di amministrare il Sacramento della Confermazione, nè dal diritto, nè da indulto apostolico, *osasse* conferirlo, *deve essere sospeso; suspendatur.* Trattasi di *sospensione generale,* cioè dall' ufficio e dal beneficio. Cfr. Can. 2278.

325. Chi poi avendo la facoltà di amministrare la confermazione, osasse oltrepassare i limiti di tale facoltà, *ipso facto* ne resta privo: *eadem facultate eo ipso privatus existat.* È l' applicazione del principio stabilito nel Can. 78: « Qui abutitur potestate sibi ex privilegio permissa, privilegio ipso privari meretur » (2).

326. Perchè uno sia passibile delle sanzioni penali del Canone in esame deve agire *sciens volens*: scusa quindi l' ignoranza, anche se della sola pena. Can. 2229, §§ 1-2.

Del Sacerdote che osa confessare senza giurisdizione.

Can. 2366. Sacerdos qui sine necessaria iurisdictione praesumpserit sacramentales confessiones audire, est ipso facto suspensus a divinis; qui vero a peccatis reservatis absolvere, ipso facto suspensus est ab audiendis confessionibus.

327. Per la valida assoluzione dei peccati si richiede non solo la potestà di ordine, ma anche quella di giurisdizione. Can. 872: « Praeter potestatem ordinis, ad validam peccatorum absolutionem requiritur in ministro potestas iurisdictio-

(1) Wernz, l. c. n. 459.

(2) Innocenzo III, nel cap. 24, X, de privilegiis et excessibus privilegiatorum, V, 33, aveva decretato: « privilegium meretur amittere, qui permissa sibi abutitur potestate ». Cfr. Istruz. S. C. di Prop. Fide, 4 maggio 1744 e Decreto 6 ott. 1863, C. a.

nis, sive ordinaria sive delegata, in poenitentem ». E il Can. 879 determina: « Ad confessiones valide audiendas opus est iurisdictione scripto vel verbis expresse concessa ».

Rispetto a coloro che versano in *periculo mortis*, (non si confonda con *articulo mortis*, che indica un caso più estremo) tutti i sacerdoti sono *ipso iure* approvati alle confessioni: « In periculo mortis omnes sacerdotes, licet ad confessiones non approbati, valide et licite absolvunt quoslibet poenitentes a quibusvis peccatis aut censuris, quantumvis reservatis, et notoriis, etiamsi praesens sit sacerdos approbatus, salvo praescripto Can. 884. 2252 ». Can. 882 (1).

Nel *dubbio* positivo e probabile, sive *iuris sive facti*, l'uso della giurisdizione è sempre lecito.

Nell'*errore comune* manca certamente la giurisdizione, ma supplisce la Chiesa per il bene dei fedeli (2).

328. *Sacerdos qui sine necessaria iurisdictione*. Deve trattarsi di *sacerdote*: per uno non sacerdote cfr. Can. 2322.

qui sine necessaria iurisdictione: cioè che non sia facoltizzato ad ascoltare le confessioni a norma del Can. 872 o che non si trovi nel caso contemplato dal Can. 882.

329. *praesumpserit sacramentales confessiones audire*: *praesumpserit*: per incorrere nella censura il sacerdote deve sapere che non ha la necessaria giurisdizione. Scusa pertanto dalla censura qualunque ignoranza, *sive facti*, *sive iuris*, *sive censurae*, anche *se crassa* o *supina*, ma non l'affettata.

sacramentales confessiones: la confessione si dice sa-

---

(1) Cfr. Can. 881. § 1. Omnes utriusque cleri sacerdotes ad audiendas confessiones approbati in aliquo loco, sive ordinaria sive delegata iurisdictione instructi, possunt etiam vagos ac peregrinos ex alia dioecesi vel paroecia ad sese accedentes, itemque catholicos cuiusque ritus orientalis, valide et licite absolvere.

§ 2. Qui ordinariam habent absolvendi potestatem, possunt subditos absolvere ubique terrarum ».

(2) Can. 209. « In errore communi aut in dubio positivo et probabili sive iuris sive facti, iurisdictionem supplet Ecclesia, pro foro tum externo tum interno ».

cramentale, da parte del penitente, quando egli confessa i suoi peccati per averne l' assoluzione.

audire: quindi si incorre nella sospensione, anche se il sacerdote non assolve o finge di assolvere; o anche se, per l' errore comune, validamente assolve.

330. Come per ascoltare le confessioni si richiede la potestà di giurisdizione, così per assolvere dai peccati riservati si richiede una speciale facoltà.

La riserva limita la giurisdizione degli inferiori, che nulla possono sui casi riservati - *iure communi* o *dioecesano* — eccetto in pericolo di morte o nelle circostanze contemplate dal diritto (1).

---

(1) Can. 899. § 1. Statutis semel reservationibus quas vero necessarias aut utiles iudicaverint, curent locorum Ordinarii ut ad subditorum notitiam, quo meliore eis videntur modo, eaedem deducantur, nec facultatem a reservatis absolvendi cuivis et passim impertiant.

§ 2. At huiusmodi absolvendi facultas ipso iure competit canonico poenitenziario ad normam can. 401, § 1, et habitualiter impertiatur saltem vicariis foraneis, addita, praesertim in locis dioecesis a sede episcopali remotioribus, facultate subdelegandi toties quoties confessarios sui districtus, si et quando pro urgentiore aliquo determinato casu ad eos recurrant.

§ 3. Ipso iure a casibus, quos quoquo modo sibi Ordinarii reservaverint, absolvere possunt tum parochi, aliive qui parochorum nomine in iure censentur, toto tempore ad praeceptum paschale adimplendum utili, tum singuli missionarii quo tempore missiones ad populum haberi contingat.

Can. 900. Quaevis reservatio omni vi caret:

1. Cum confessionem peragunt sive aegroti qui domo egredi non valent, sive sponsi matrimonii ineundi causa;

2. Quoties vel legitimus Superior petitam pro aliquo determinato casu absolvendi facultatem denegaverit, vel, prudenti confessarii iudicio, absolvendi facultas a legitimo Superiore peti nequeat sine gravi poenitentis incommodo aut sine periculo violationis sigilli Sacramentalis;

3. Extra territorum reservandis, etiamsi dumtaxat ad absolutionem obtinendam poenitens ex eo discesserit ».

È superfluo ricordare come in pericolo di morte cessa ogni riserva. Cfr. Can. 882.

Pertanto il confessore che senza le debite facoltà osa assolvere dai peccati riservati, resta *ipso facto* sospeso *ab audiendis confessionibus*.

Si noti che mentre nel primo caso, agli effetti della censura, basta *audire confessiones*, qui si richiede che il sacerdote presuma *assolvere*, cioè che effettivamente pronunzi la formula dell'assoluzione.

Dell'assoluzione del complice in peccato turpe.

Can. 2367 § 1. Absolvens vel fingens absolvere complicem in peccato turpi incurrit ipso facto in excommunicationem specialissimo modo Sedi Apostolicae reservatam; idque etiam in mortis articulo, si alius sacerdos, licet non approbatus ad confessiones, sine gravi aliqua exoritura infamia et scandalo, possit excipere morientis confessionem, excepto casu quo moribundus recuset alii confiteri.

§ 2. Eandem excommunicationem non effugit absolvens vel fingens absolvere complicem qui peccatum quidem complicitatis, a quo nondum est absolutus, non confitetur, sed ideo ita se gerit, quia ad id a complice confessario sive directe sive indirecte inductus est.

331. Fino al sec. XVII l'assoluzione del complice era, per diritto *comune*, valida e lecita (1).

In alcuni Sinodi, peraltro, non eran mancati dei decreti che vietavano e irritavano l'assoluzione del complice in peccato turpe. « Ita quidem statutum legimus in Synodo Leodiensi anno 1662, in Veliterun sub Cardinali Cybo anno 1698, in Synodo Folginatensi sub Episcopo Baptistellio anno 1722, in Bononiensi... atque in Synodo Lucana » (2).

---

(1) Chelodi, l. c. n. 90; Cappello, 187.

(2) Bened. XIV, De Synod. dioeces. lib. VII, cap. 14, n. 2.

Benedetto XIV con la Costituzione «Sacramentum Poenitentiae» del 1 giugno 1741, alla quale ne tennero dietro altre due, «Apostolici muneris» dell'8 febbraio 1745 e «Convocatis» del 25 novembre 1749, oltre all'Enciclica «Inter praeteritos» del 3 dicembre 1749, privò della giurisdizione il confessore rispetto al complice in peccato turpe, comminò la scomunica e determinò la specie di questo delitto.

Pio IX raccolse codeste disposizioni nella Bolla «Apostolicae Sedis» del 12 ott. 1869, che poi il Codice ha fatto sue, tenuto anche conto delle susseguenti dichiarazioni del S. Uffizio e della S. Penitenzieria.

332. *Absolvens*: cioè colui che ha la vera intenzione di assolvere e che con tale intenzione pronuncia la formula dell'assoluzione.

Però non si dimentichi che tale assoluzione, fuori del pericolo di morte, è *illecita* e *invalida*.

E anche in pericolo di morte, fuori il caso di necessità, è *illecita* da parte del confessore. «Absolutio complicis in peccato turpi invalida est, praeterquam in mortis periculo; et etiam in periculo mortis, extra casum necessitatis, est ex parte confessarii illicita ad normam constitutionum apostolicarum et nominatim constitutionis Benedicti XIV *Sacramentum poenitentiae*, 1 junii 1741» Can. 884.

Il caso, in apparenza molto semplice, presenta, nella pratica, innumerevoli difficoltà. Riteniamo opportuno soffermarci alquanto sulle principali, o almeno su quelle, che fra tutte, sono le più interessanti.

A. È controverso fra i Dottori se il confessore sia privato *in perpetuo* della giurisdizione riguardo al peccato di complicità, anche se questo fu già direttamente rimesso con l'assoluzione.

Molti negano; altri affermano.

I primi, tra i quali Bucceroni, D'Annibale, Génicot (1)

(1) *Bucceroni*, IV, n. 76; Theol. mor. II, n. 1296; *D'Annibale*, III, n. 324, not. 37; Comm. in Constit. «Apost. Sedis» n. 87.

ecc., dicono che essendo già stato rimesso direttamente, il peccato di complicità non è più materia necessaria della confessione, ma libera, e pertanto si deve giudicare come i peccati riservati direttamente assoluti. I secondi, tra cui Noldin, Ballerini, Scavini ecc., (1) si fondano sul Can. 884 ove è detto: « Absolutio complicis in peccato turpi invalida est, praeterquam in mortis periculo ». Il legislatore parla in modo assoluto e senza restrizione: ad eccezione del pericolo di morte, il confessore non ha più direttamente giurisdizione sul peccato di complicità. Tutti però concedono che dopo che questo peccato è stato *directe* assoluto da un altro confessore, qualora se ne faccia l'accusa presso il complice, può da questi, essere rimesso *insieme agli altri peccati.*

Cappello dice che la prima sentenza è più probabile, speculativamente considerata; la seconda del tutto sicura, sotto il punto di vista pratico (2).

A noi sembra che sostanzialmente, per la suddetta concessione che tutti fanno, le due sentenze dicano la stessa cosa. Tuttavia, per la pratica, ci piacerebbero questi due principii:

1. anche se già rimesso da altri, è sempre bene che il peccato di complicità non si accusi più in modo specifico, presso il complice, per l'evidente pericolo cui si espongono i complici stessi, anche al solo ricordo di quello che fu;

2. sebbene sia prudente e oppurtuno che il sacerdote non confessi più il suo complice, in linea però ordinaria, specie nei piccoli centri, ove c'è difetto di sacerdoti, il confessore non viva in angustie per questo: ascolti pure la confessione usando un contegno riservato e circospetto, e, sopratutto, umiliandosi profondamente dinanzi a Dio (3). In

(1) *Noldin*, III, n. 385, 3; *Baller-Palm.* V, n. 587; *Scavini*, Theol. mor. III, n. 485.

(2) *Cappello*, l. c. n. 165.

(3) Già il S. Offizio dichiarò il 29 maggio 1867: « Licitum esse confessario absolvere personam complicem, quae a peccato complicitatis inhonesto absoluta jam fuit per alium confessarium;

genere i casi più intricati si risolvono praticamente in maniera stupenda con una semplice, ma fervida invocazione al Signore. Non dimentichiamolo: ci son delle circostanze in cui tutte le risorse della morale e del diritto non ci cavano dal labirinto in cui ci troviamo: è specialmente allora che ci è necessaria la vera scienza che viene dall' alto, e che non si apprende nè dai codici nè dalle cattedre: è quella scienza che rese celebre il confessionale del povero Curato d' Ars.

B. È valida l' assoluzione che il sacerdote complice dà in *buona fede,* o perchè ignora di esser privo di giurisdizione, o perchè non si accorge che il penitente è suo complice o perchè la dà per inavvertenza?

I Dottori sono discordi. Alcuni affermano in maniera assoluta; (1) altri negano; (2) altri dicono che sia valida, ma solo *per la prima volta* (3).

Cappello la dice invalida, *saltem probabilius* (4). Da qual parte sta la ragione?

Non è facile dirlo, anche perchè non sempre è facile intendere quel che dicono codesti Dottori. Distinzioni e sottodistinzioni, negazioni e concessioni, arzigogoli di parole e confronti di canoni, tanta roba da non capirci niente.

Non mancano autori che si smarriscono anch' essi in codesta selva selvaggia e finiscono col non sapere neppure essi quel che si dicono. Come avverrebbe, diversamente, che a pag. 172, per es., si nega quel che si è affermato a pagina

---

dandum tamen semper esse consilium confessario, de quo agitur, ut, nisi cogat necessitas, se abstineat ab excipiendis personae, licet iam a peccato complicitatis absolutae, sacris confessionibus ».

(1) *Scavini,* III, n. 485; *Pennacchi,* Comm. in Constit. « Apost. Sedis » I, p. 312; *Génicot,* II, n. 352.

(2) *Grassi,* De Sacram. Poenit. cap. XIV, q. 11, n. 3; Nouvelle Revue théol., tom. III, p. 287, not. 2.

(3) *D'Annibale,* Comm., n. 87; *Noldin,* III, n. 385.

(4) *Cappello,* l. c. n. 166.

166? Non citiamo l'autore, che è di quelli che van per la maggiore, per un sentimento di cortesia e di carità.

E allora?

Non è difficile rispondere.

Liberissimi di discutere finchè si vuole nel campo speculativo, in pratica, dove c'è controversia, *dobbiamo* seguire i principii più favorevoli al reo.

Ciò premesso, veniamo a noi.

L'assoluzione del complice:

1. se il confessore la dà ignorando di esser privo di giurisdizione, ma sapendo che si tratta del complice, è *invalida* ed egli incorre nella scomunica;

2. se la dà, non sapendo che si tratta del complice, è *valida,* purchè egli sia in ignoranza invincibile, o anche vincibile, ma non crassa o supina: (1) e non incorre nella scomunica.

3. se la dà per inavvertenza, non incorre nella scomunica in quanto che l'atto è materiale, ma l'assoluzione *è invalida,* giacchè l'inavvertenza presuppone la conoscenza, e questa non può non influire almeno virtualmente sull'atto.

C. L'assoluzione degli *altri peccati*, che il complice confessa sia tacendo che accusando il peccato di complicità non ancora rimesso, *è valida*, giacchè, come apertamente dice la S. Penitenzieria, «privationem iurisdictionis absolvendi complicem in peccato turpi... esse *in ordine ad ipsum peccatum turpe,* in quo idem confessarius complex fuit» (2). Non tutti i canonisti sono di questo parere, ma le ragioni che essi portano non hanno alcun peso davanti alla legge che è chiara ed esplicita.

D. Può il caso di *grave necessità* paragonarsi al pericolo di morte, agli effetti dell'assoluzione? Indubbiamente. Resta solo a vedere quale sia questo caso di grave necessità.

---

(1) Cfr. S. Uff., 13 gennaio 1892: «Utrum absolventes complicem in re turpi cum ignorantia crassa et supina hanc excommunicationem incurrant vel non? — In casu incurrere —».

(2) 16 maggio 1877.

Sensa perderci in troppe e inutili distinzioni, possiamo affermare che si verifica codesto caso:

1. quando urge l'adempimento del precetto ecclesiastico e divino della confessione e non vi è la possibilità di avere un altro confessore: (1) in questa circostanza si può *licite et valide* assolvere il complice, *directe* dai peccati ordinari e *indirecte* dal peccato di complicità;

2. quando vi è il *serio pericolo* che il complice per tutta la vita non trovi più un sacerdote, come suole avvenire nei luoghi di missione: in tal caso si può assolvere il complice *licite et valide et quidem directe* dal peccato di complicità (2).

La ragione di tutto ciò?

Semplicissima. Noi ci troviamo di fronte a due precetti: uno di diritto divino (la confessione); l'altro di diritto ecclesiastico (la proibizione pei complici); nel conflitto, deve prevalere il primo contro il secondo.

E. Non incorre pertanto nella scomunica:

1. chi *ascolta* la confessione del complice, ma non lo assolve;

2. chi assolve inavvertitamente o in una certa perplessità di mente: vale a dire tutte le volte che non può esservi peccato mortale, perchè manca la piena avvertenza e la deliberata volontà;

3. chi assolve il penitente nel dubbio se si tratti o no del complice. Il sacerdote in tal caso deve prudentemente interrogare il penitente in modo da poter conoscere se si trova o no davanti al complice (3);

4. chi assolve dubitando se il peccato commesso sia mortale, anche esternamente. Tale sarebbe il caso di chi non

(1) Cfr. *Tanquerey*, l. c. n. 579; *Ballerini*, n. 648 cfr. pure *Vermeersch*, n. 570; *Génicot*, n. 354, IV; *Cocchi*, l. c. n. 233.

(2) *Génicot*, II, n. 354; *Noldin*, n. 55, 4 e III, n. 371; *Sole*, p. 353; *Vermeersch*, n. 570; *Bucceroni*, n. 67; *D'Annibale*, III, n. 324, not. 38; *Ballerini*, n. 655.

(3) *Cappello*, n. 171.

sapesse giudicare se quel discorso fu grave; di chi avesse baciato la penitente secondo gli usi locali, ma sotto l'impeto della passione, di cui peraltro occultò la fiamma; ecc. (1);

5. chi assolve il complice, che in nessun modo conosce;

6. chi assolve il complice, dal quale, mentre peccava, non fu conosciuto nè lo fu in seguito, poichè « nemo tenetur infamare seipsum » (2).

Si noti però che se prima si conobbero come complici, poco importa, agli effetti della scomunica, che ora non si riconoscano scambievolmente.

333. *vel fingens absolvere,* cioè che con le parole o coi gesti fa in modo che il penitente creda di aver ricevuto l'assoluzione. Non incorre pertanto nella scomunica il sacerdote che avvisa il penitente di potergli dare solo la benedizione e con questa lo manda via, quantunque in tal modo gli altri vengano tratti in errore.

334. *complicem*: cioè la persona con la quale si commise il peccato turpe, sia uomo o donna, pubere o impubere (3).

Nel caso specifico pertanto la complicità importa che vi sia il « consensus duorum in idem peccatum turpe, grave, externum ».

Si ha quindi il peccato di complicità solo quando si verifichino le seguenti condizioni:

1. che il peccato sia *mortale.*

Deve essere perciò grave non solo *materialiter*, ma anche *formaliter*, per la deliberata volontà dell'agente;

2. che il peccato sia *mortale da parte di entrambi.* Non si ha perciò il delitto di complicità: *a)* se uno dei due resiste; *b)* se il peccato si commette con una persona de-

---

(1) *D'Annibale,* n. 86, not. 16; *Bucceroni,* n. 66; *S. Alfons.,* VI, 554; *Cappello,* l. c. n. 171; *Noldin,* III, n. 385; *Lehmkuhl,* II, n. 1202.

(2) *Cappello,* l. c.

(3) *Baller-Palm.,* V, n. 646 ss.; *D'Annibale,* I, n, 175; III, n. 192; *Bucceroni,* n. 69; *Noldin,* n. 62; *Lehmkuhl,* II, n. 1202 *Sole,* l. c. n. 422; *Tauquerey,* l. c. n. 573; *Vermeersch,* l. c. n. 570.

mente, ubbriaca, dormente, ecc.; *c)* se si ignora la gravità del peccato o in buona fede non vi si fa caso. Non è necessario, per la complicità, che i complici agiscano entrambi: basta che operi uno solo sull'altro, purchè questi però acconsenta: consenso che si manifesta esternamente quando non si oppone resistenza;

3. che il peccato sia esterno, e come *tale* grave, da parte di entrambi.

L'interno peccato di desiderio non è elemento di complicità, anche se viene manifestato esternamente (1).

Neppure si ha la complicità se l'uno dei due *esternamente* resiste, quantunque *internamente* acconsenta (2).

4. che la complicità si abbia da parte di entrambi *sullo stesso peccato* grave (3).

235. *in peccato turpi*: qualunque peccato contro il *sesto comandamento*, purchè mortale ed esterno, come già si disse.

Sebbene le complicità si possa avere anche su altre spe-

---

(1) Non si parla di quella manifestazione che non è altro che la esterna posizione dell'atto interno, ma della semplice dichiarazione che uno fa dei propri sentimenti passionali.

(2) Cfr. *Cappello*, n. 175; *S. Alf.*, VI, n. 554; *Bucceroni*, n. 75; *Génicot*, II, n. 352.

(3) È controverso se sia sufficiente la cooperazione *prossima* o se occorra quella *immediata*. Ci piace riferire quel che ne dice il ch. *Cappello*, l. c. n. 176: « Cooperatio, licet *proxima*, est peccatum vel contra caritatem tantum, vel contra iustitiam si ius strictum alterius laedat, non autem contra castitatem; ideoque non sufficit, *qua talis*, ad costituendum casum complicitatis, de qua nunc agitur. Attamen si actus seu verba quibus cooperatio exprimitur et ad effectum demandatur, sint *graviter ac mutuo inhonesta*, ut vix non semper accidere solet, certe habetur complicitas, non quidem ratione cooperationis, sed ratione eorundem actuum seu verborum quae externam ac mutuam culpam gravem ex se ipsis constituunt. Item habetur complicitas si sacerdos conveniat cum Caio de seducenda Bertha ad turpia patranda; etsi quacumque de causa peccatum turpe cum Bertha non admittatur. Ipse Caius ex pacto seductionis complex est ».

cie di peccati, pure il legislatore restringe a quella che si riferisce a cose turpi il suo eccezionale rigore per una ragione evidentissima: nessun peccato offre tanti pericoli di ricaduta ai complici, che per una causa qualunque tornassero a parlarne, quanto il peccato di lussuria.

Riteniamo ozioso indugiarci a rilevare quanto sia ridicola l'opinione di coloro, i quali asseriscono che i baci, gli abbracci, gli sguardi, i colloqui ecc. non si debbano considerare tra i peccati turpi agli effetti della complicità.

Costoro hanno contro di sè il buon senso e la risposta della S. C. del S. Uffizio in data 28 maggio 1873, ove è detto che nella proibizione di assolvere il complice «in materia turpi..... comprehendi nedum tactus, verum omnia peccata gravia et exterius commissa contra castitatem, etiam illa, quae consistunt in meris colloquis et adspectibus, qui complicitatem important».

È pacifico, anche per una risposta della S. Penitenzieria in data 22 gennaio 1879, che debbono considerarsi come materia di complicità, in ordine al divieto di assoluzione, pure i peccati commessi *prima del sacerdozio* (1).

336. *incurrit ipso facto in excommunicationem specialissimo modo Sedi Apostolicae reservatam.*

Gravissima è la pena, perchè gravissimo è anche il delitto. La differenza che passa tra la presente scomunica e le altre del genere è questa: che mentre da esse il confessore, nei casi contemplati dal diritto, può assolvere senza imporre l'obbligo di ricorrere, quando il ricorso sia moralmente impossibile, assolvendo da questa invece resta sempre fermo l'obbligo suddetto (2).

Assai rigide e precise sono le norme della S. Peniten-

---

(1) «Confessarius non potest absolvere complicem, cum quo *ante sacerdotium*, in puerili aetate, turpiter egit, nisi moraliter certus sit, ipsum iam ab alio confessario directe et valide a peccato complicitatis absolutum fuisse».

(2) *Cappello*, l. c. n. 179; *Vermeersch*, l. c. n. 570.

zieria nei riguardi del sacerdote reo di aver assolto o finto di assolvere il complice. « Si *tres* aut plures personas, sive unam *ter* aut *pluries* absolvere ausus fuerit, iniungas ut ipsum confessarii officium, quo tantopere abusus est, quamprimum poterit, infra tempus ab absolvente determinandum, non tamen ultra tres menses, si sit simplex confessarius; si autem parochus, non ultra sex menses, dimittat » (1). La stessa S. Penitenzieria avverte che le parole *tres*, *ter* o *pluries*, debbono intendersi non dall' ultima confessione del sacerdote penitente, ma riguardo a tutta la sua vita passata (2).

337. *idque etiam in mortis articulo, si alius sacerdos, licet non approbatus ad confessiones sine gravi aliqua exoritura infamia et scandalo, possit excipere morientis confessionem* ». Il confessore non può assolvere il complice neppure in *mortis articulo*. se v' è un altro sacerdote, quantunque non approvato alle confessioni, che possa ricevere la confessione.

Notiamo anzitutto che sebbene le due espressioni *periculum mortis* e *articulus mortis* per sè non si equivalgano; pure nel caso presente possiamo ritenere l' opinione di coloro — e sono i più — i quali sostengono che il *periculum mortis* debba equipararsi all' *articulus mortis*.

Opinione, che, se teoricamente parlando non è esatta, nella pratica è da seguirsi, giacchè si tratta della salute eterna dell' anima.

In *periculo mortis* l'assoluzione del complice è *valida*, ma *illecita* e il confessore incorre nella scomunica. Cfr. Can. 884.

L' assoluzione è oltrechè *valida*, anche *lecita* solo nei seguenti casi:

---

(1) S. Penit., 5 giugno 1901.

(2) È degna di rilievo la concessione fatta da Pio XI con la costituzione « Si unquam » per la quale, in occasione del Giubileo, il confessore può assolvere « reum absolutionis proprii complicis in peccato turpi *semel* aut *bis* tantummodo attentatae ». Tale facoltà, finora, non era stata mai concessa.

1. se non v' è possibilità di avere un altro sacerdote, ancorchè non approvato alla confessione ;

2. se pur essendovi un altro sacerdote, questi si ricusi, per un motivo qualunque, di ascoltare la confessione ;

3. se l' altro sacerdote non può invitarsi senza che ne sorga scandalo o infamia del moribondo e del sacerdote complice ;

4. se il penitente ricusa di confessarsi all' altro sacerdote, sebbene questi sia presente e si possa invitare senza scandalo o infamia (1).

338. *excepto casu quo moribundus recuset alii confiteri* : ecco una questione sapientemente risolta dalla Chiesa.

Disputavano finora i dottori se fosse lecito al sacerdote confessare il complice in pericolo di morte quando questi non avesse voluto confessarsi ad altri.

Non si richiede una repulsa esplicita : è sufficiente che sia manifestata in un modo qualsiasi.

339. Il 2 § del can. 2367 contempla il caso del complice

---

(1) Conviene notare quanto segue :

1. al sacerdote complice è da preferirsi il sacerdote scomunicato o sospeso, qualora però il penitente non preferisca il primo al secondo ;

2. se il sacerdote, in *periculo mortis*, ha cominciato a confessare il complice, deve continuare anche se sopraggiunge un altro sacerdote.

3. al *periculo mortis* è da equipararsi la *gravissima necessità* : per es. se in luogo di missione non si prevede di aver un confessore per lungo tempo : se dovendo soddisfare al precetto pasquale non si ha la possibilità di avvicinare un altro sacerdote, ecc.

4. il sacerdote può assolvere senza incorrere nella censura qualora, non assolvendo andasse incontro a certo pericolo di infamia;

5. per incorrere nella scomunica si richiede che il delitto del sacerdote, nell' assolvere il complice fuori dei casi consentiti dal diritto, *costituisca peccato grave* e *formale*, ossia egli deve *hic et nunc* ricordare la proibizione e *voler* nondimeno dare l'assoluzione.

Cfr. *Bucceroni*, n. 68; *Baller.-Palmer*, n. 655; *Génicot*, II, n. 354; *Lehmkuhl*, II, n. 937 ; *Noldin*, III, n. 386 ; *Ferreres*, II, n. 688 ; *Pennacchi*, I p. 332; *Gury*, cap. 628; *Cappello*, n. 181 e s.s. ecc. ecc.

che non confessa il peccato di complicità, dal quale mai fu assolto; ma non lo confessa unicamente perchè o direttamente o indirettamente è indotto a tacerlo dal confessore complice: « qui peccatum quidem complicitatis, a quo nondum est absolutus, non confitetur, sed ideo ita se gerit, quia ad id a complice confessario sive directe sive indirecte inductus sit ». E manifesto che qualora il penitente, con o senza colpa, tacesse il peccato senza che in nessun modo a ciò sia indotto dal confessore, questi non incorre nella censura.

La stessa disciplina vigeva pure nell' antico diritto.

Riguardo al significato delle parole *directe* e *indirecte* si è pronunciata ufficialmente la S. Penitenzieria in data 19 febbraio 1896: « *Directe* autem confessarius inducit poenitentem quando positive et explicite eum praemonet de tacendo peccato complicitatis, quia v. gr. illud iam novit et declaratio illius esset inutilis. *Indirecte* vero inducit, quando confessarius suadere conatur poenitentem, sive quod actio turpis cum ipso commissa non est peccatum, sive saltem non tam grave, ut de ipso inquietari debeat; unde poenitens concludit ipsi licere non declarare tale peccatum, et ab eo declarando revera abstinet ».

Esula quindi dal caso nostro e nè v'è luogo a scomunica:

1. se il confessore ammonisce il penitente che non può assolverlo dal peccato di complicità;

2. se nel momento stesso in cui peccavano il sacerdote persuase il complice a credere che il peccato non era grave.

Conviene però notare che in questa seconda ipotesi, qualora il penitente avesse peccato convinto che la colpa non era grave, non si ha la complicità e, naturalmente, neppure le conseguenze canoniche della medesima.

340. Non possiamo chiudere queste note senza rilevare la tremenda posizione del sacerdote, che in virtù della sua umana debolezza può talvolta trovarsi in momenti difficilissimi, di cui solo Dio può conoscere l'intimo dramma tormentoso.

Bisogna tremare! Se l'amore di Nostro Signore fosse disgraziatamente spento o illanguidito nei nostri cuori, ci spaventi almeno il pericolo di andare incontro a sanzioni canoniche formidabili. Chi sa dire quanto sia paurosa la vita di un prete caduto in peccato e, peggio ancora, di complicità, allorchè, lontano dai confratelli, segregato dal consorzio umano, non può avere il conforto di ricevere subito la parola di perdono e intanto deve esercitare egualmente e necessariamente il sacro ministero?

Della sollecitazione

Can. 2368, § 1. **Qui sollicitationis crimen de quo in can. 904, commiserit, suspendatur a celebratione Missae et ab audiendis sacramentalibus confessionibus vel etiam pro delicti gravitate inhabilis ad ipsas excipiendas declaretur, privetur omnibus beneficiis, dignitatibus, voce activa et passiva, et inhabilis ad ea omnia declaretur, et in casibus gravioribus degradationi quoque subiiciatur.**

§ 2. Fidelis vero, qui scienter omiserit eum, a quo sollicitatus fuerit, intra mensem denuntiare contra praescriptum can. 904, incurrit in excommunicationem latae sententiae nemini reservatam, non absolvendus nisi postquam obligationi satisfecerit aut se satisfacturum serio promiserit.

341. Il delitto di sollicitazione si definisce: « provocatio ad turpia facta a sacerdote tamquam a confessario » (1).

Nei primi secoli della Chiesa non se ne hanno vestigia nè esistono dei canoni penali. Solo nel 1297, nel Concilio di Treviri, viene comminata la deposizione e la scomunica contro i sacerdoti che sollecitassero le donne a cose turpi in

(1) *D'Annibale*, l. c, P. III, n. 365; *Lega*, Tom. IV, n. 7; *Werns*, l. c. n. 468.

confessione (1). In seguito Pio IV, primo tra i Romani Pontefici a pronunciarsi in materia, con la Costituzione « Cum sicut » del 16 aprile 1561 promulgò la legge contro i sacerdoti sollecitanti, destinata, peraltro solo alla Spagna. La estese poi a tutta la Chiesa, ampliandola e perfezionandola, Gregorio XV con la Costituzione « Universi » del 30 agosto 1622. Venne finalmente la celeberrima Costituzione di Benedetto XV « Sacramentum poenitentiae » che costituì la fonte definitiva del diritto in materia di sollecitazione e che è la norma tuttora vigente.

342. Già vedemmo come si diventi rei di questo delitto e riportammo pure le parole della Costituzione benedettina, che con una precisione impressionante ne determinano la natura e l' estensione.

Qui ci limitiamo pertanto a ricordare che le pene comminate dal canone sono da infliggersi solo quando si è raggiunta la sicurezza del delitto commesso (2). Vi sono in proposito le norme emanate dalla S. C. del S. Ufficio in data 20 febbraio 1866, che gli Ordinari debbono osservare scrupolosamente nell' istruire il processo. Scrive opportunamente il Card. Lega: « S. C. S. Officii in exsecutionem Constit. « Sacramentum poenitentiae » Bened. XIV, specialem adhibuit sollicitudinem ut animadversio in sacerdotes sollecitantes ad turpia fieret observato ordine iudiciali. In hunc scopum edidit Instructionem n. 1866 d. 20 febr., infra referendam et alias adiecit practicas normas aeque mox exhibendas. Sacerdos enim qui in administrando sacramento poenitentiae, suae rationis agendi non alium habet testem nisi ipsum poenitentem, eumdemque facile nancisci potest accusatorem, *Sacerdos ius habet* ut huic testi *singulari* eidem-

(1) *Kober*, l. c. pag. 778.

(2) « perspecta evaserit patrati criminis veritas » S. C. S. Uff. cit. Istruz.

que *accusatori* non credatur, nisi res prudentissime antea discussa fuerit in foro iudiciali » (1).

343. Ciò premesso, vediamo le pene — tutte *ferendae sententiae* — alle quali soggiace chi si rende reo del delitto di sollicitazione.

a) dovrà essere sospeso dalla celebrazione della santa Messa ;

b) dovrà essere sospeso dall' ascoltare le confessioni sacramentali : qualora lo richieda la eccezionale gravità del delitto, deve addirittura essere dichiarato inabile *ad ipsas excipiendas ;*

c) dovrà essere privato :

1. di tutti i benefici ;
2. delle dignità ;
3. della voce attiva e passiva ;

d) dovrà inoltre essere dichiarato inabile a poter conseguire i benefici, le dignità, la voce attiva e passiva ;

e) nei casi *più gravi* dovrà essere degradato.

Il delitto è tremendo ; e tremende, come ognun vede, sono anche le pene. Non per nulla la stessa S. C. del S. Ufficio ammonisce al n. 12 della citata istruzione : « Notandum est *poenas huiusmodi omnes* et ipsam inhabilitatem ad sacrosanctum missae sacrificium celebrandum in decreto Benedicti XIV die 5 augusti an. 1745 praescriptam, esse *tantum ferendae sententiae. Abstinendum* tamen *erit ab infligenda degradatione* et traditione brachio saeculari. Id nimirum a Gregorio XIV statutum fuit : ceterum *ad terrorem* potius impositum haberi debet quam ut exsecutioni mandetur ».

344. Il 2 § del Canone in esame riguarda esclusivamente il fedele che venne sollecitato *ad turpia.* « Fidelis qui scienter omiserit eum, a quo sollicitatus fuerit ».

fidelis : qualunque battezzato, chierico o laico, uomo o donna, latino o orientale.

qui scienter omiserit : che pur *sapendo* di *dover* de-

(1) Card. *Lega,* l. c. n. 538.

nunziare, omette di farlo. Scusano pertanto dalla censura l' ignoranza crassa o supina, o meglio tutte quelle cause che diminuiscono la imputabilità. Si noti peraltro che tali cause scusano dalla censura, ma non dall' obbligo della denunzia, che urge sempre e sotto pena di censura.

eum, a quo sollicitatus fuerit: con le quali parole viene chiaramente indicato che la censura colpisce solo il sollecitato che non ottemperasse al suo dovere e non già gli altri che pur sapendo, in qualunque modo, della sollecitazione, non facessero la denunzia.

Costoro sono obbligati anch' essi alla denunzia, quando da persone *degne di fede* conoscessero il fatto, ma solo *sub gravi*, e non già *sub poena censurae* (1).

345. « intra mensem denuntiare contra praescriptum Can. 904 »: l' obbligo di denunziare il confessore dal quale fu sollecitato incombe al penitente fin *dal momento* in cui è venuto a cognizione dell' obbligo stesso. A compiere codesto dovere il legislatore gli assegna un mese di tempo *a die cognitae obligationis denuntiandi*.

Codesto tempo utile deve intendersi a norma del Can. 35, (2) nel senso cioè che se sopravviene qualche impedimento, il termine stabilito non cessa (2). In proposito è bene tener presente il n. 5 della citata Istruzione: « Poenitentes admoniti et omnino renuentes, nequeunt absolvi; qui vero ob iustam causam denunciationem differre debent, eamque quo citius poterunt faciendam spondent serioque promittant, possunt absolvi ».

Quando poi la denuncia non potesse farsi senza *un incomodo molto grave*, l' obbligo cessa; così pure l' obbligo

---

(1) S. Off. 11 febb. 1661; *Prümmer*, III n. 460; *Baller.-Palmieri*, V, n. 1136; *Cappello*, l. c. n. 421; *D'Annibale*, n. 182; *Cerato*, n. 67; *Sole*, n. 425.

(2) Can. 35: « Tempus *utile* illud intelligitur quod pro exercitio aut prosecutione sui iuris ita alicui competit ut ignoranti aut agere non valenti non currat ».

non urge finchè la sollecitazione non sarà certa e manifesta (3). Si ponga bene attenzione a quanto dice il n. 7 della cit. Istruz.: « Denuntiationis onus est personale et ab ipsa persona sollicitata adimplendum. Verum si gravissimis difficultatibus impediatur, quominus hoc perficere ipsa possit, tunc vel per se, vel per aliam personam sibi benevisam suum adeat Ordinarium, vel Sanctam Sedem per Sacram Poenitentiariam, vel etiam per hanc supremam Inquisitionem, expositis omnibus circumstantiis, et deinde se gerat iuxta instructionem quam erit acceptura. Si vero necessitas urgeat, se gerat iuxta consilia et monita sui confessarii. Ast si nullo impedimento detenta denunciationem omnino renuat, in hoc casu aliisque supra memoratis, laudandus est confessarius, qui operam suam poenitenti non denegaverit, et vel Ordinarium vel Sanctam Sedem pro opportunis providentiis consuluerit, suppresso tamen poenitentis nomine ».

346. « incurrit in excommunicationem latae sententiae nemini reservatam : la scomunica si incorre solo dopo scaduto il tempo utile per la denunzia, anche se il penitente propone di non farla sin da principio. In tal caso avremo subito il peccato, ma non la censura, che si contrae solo dopo un mese.

347. « non absolvendus nisi postquam obligationi satisfecerit aut se satisfacturum serio promiserit » : una volta incorso nella scomunica, il penitente può esserne assolto da qualunque confessore *ad confessiones excipiendas approbatus,* ma a condizione :

---

(3) Scrive *D'Annibale :* « Et profluit ex doctrina S. Alph., VI, 699 in fin., qui loquens de muliere, quae multum repugnat adire Inquisitores, docet posse eam expectare Confessarium qui pro ipsa denuntiationem deferat, quia praecepta positiva non obligant ad rem nimis arduam (cit. n. 699 in fin.). Et quando agitur de virgine, aut nobili, aut verecunda quae denunciare renuat, consulatur Episcopus, qui si habet difficultatem, consulat S. C. (Albit. 35, 70 ex decr. S. U. I., 13 sept. 1623 ».

1. che abbia già fatta la denuncia;
2. o che prometta *seriamente* di farla quanto prima.

Della violazione del sigillo sacramentale.

Can. 2369 § 1. Confessarium, qui sigillum sacramentale directe violare praesumpserit, manet excommunicatio specialissimo modo Sedi Apostolicae reservata; qui vero indirecte tantum, obnoxius est poenis, de quibus in can. 2368, § 1.

§ 2. Quicumque praescriptum Can. 889, § 2 temere violaverit, pro reatus gravitate plectatur salutari poena, quae potest esse etiam excommunicatio.

348. Il delitto di cui parliamo è la «dolosa violazione dell'obbligo imposto dal diritto divino naturale e positivo, confermato dalla legge ecclesiastica, di non rivelare i peccati di cui si ebbe notizia nella confessione sacramentale, tranne se lo stesso penitente lo permetta» (1).

La violazione del sigillo sacramentale è *diretta* o *indiretta*.

La *prima* consiste nella *espressa* rivelazione della materia conosciuta sotto il solo sigillo sacramentale con la manifestazione del penitente.

Si ha la *seconda* quando si rivelano cose dalla notizia delle quali prudentemente si può temere che si abbia per lo meno a destar sospetto sulla materia del sigillo e sulla persona del penitente (2).

Soggetto del sigillo è *primieramente* e per sè il confessore; *secondariamente*, tutti coloro ai quali in qualsiasi modo è pervenuta la notizia della confessione. Cfr. Can. 889, § 2 (3).

---

(1) *Baller.-Palmieri*, l. c. n. 591; *Hollweck*, l. c. § 276, not. 1; *Wernz*, l. c. n. 463; *Lehmkuhl*, l. c. t. II, n. 465.

(2) *Lehmkuhl*, l. c., t. II, n. 465; *D'Annibale*, l. c. n. 362.

(3) Can. 889 § 2: «Obligatione servandi sacramentale sigillum tenentur quoque interpres aliique omnes ad quos notitia confessionis quoquo modo pervenerit».

Oggetto del sigillo sono tutti i peccati confessati e tutto ciò che si riferisce ad essi; nonchè qualunque cosa manifestata dal penitente in confessione, la cui rivelazione cadrebbe in odio del sacramento o in gravame del penitente (1).

349. Nei primi secoli della Chiesa non vi sono Canoni che comminino pene ai violatori del sigillo sacramentale. Fu solo dopo che S. Leone I (2) dichiarò l' obbligo di osservare il segreto sui peccati uditi in confessione che si fulminò la scomunica contro i sacerdoti violatori del sigillo sacramentale. (a. 527-531) (3).

In seguito molti Sinodi emanarono decreti sull' obbligo del sigillo e si giunse anche alla deposizione, della quale fa espressa menzione Graziano (4).

Il Concilio Later. IV (a. 1215) stabilì pene severissime, con l' aggiunta della reclusione perpetua in monastero.

Tali pene erano tutte *ferendae sententiae,* e, almeno teoricamente, furono in vigore fino al nuovo Codice.

350. « Confessarium »: trattasi del *vero* confessore, cioè solo del sacerdote, che, approvato o no *ad confessiones excipiendas,* ascolta di fatto la confessione — purchè però come tale sia stato ritenuto dal penitente.

Il laico pertanto, che simulando di essere confessore, ascoltasse i peccati in confessione, non sarebbe colpito dalla scomunica di cui nel Canone. Ad eccezion del confessore, tutti gli altri che avendo in qualunque modo avuta notizia della confessione, violassero il sigillo, peccherebbero gravemente, ma non cadrebbero nella scomunica.

351. « qui sigillum sacramentale ». Come lo indica la stessa parola, l' obbligo del sigillo nasce da *ogni e sola con-*

---

(1) *Schmalzgr.,* n. 66; *D'Annibale,* n. 360; *Wernz,* n, 465.

(2) C. 89. D. I de poenit.

(3) Conc. Dovin. in Armenia, c. 20; Conc. Duc. ecc.

(4) « Si hoc fecerit, deponatur et omnibus diebus vitae suae ignominiosus peregrinando pergat ».

fessione sacramentale, fatta, cioè, in ordine all' assoluzione sacramentale, (1) anche se l' assoluzione non viene poi data.

352. « directe violare praesumpserit ». Vedemmo quando si ha la violazione diretta e quando quella indiretta. L' una e l' altra sono sommamente ingiuriose al sacramento e dannosissime al penitente.

Agli effetti della scomunica, si richiede che il confessore violi il sigillo *sciens volens,* cioè con piena cognizione dell' intelletto e completa determinazione della volontà. Conseguentemente l' ignoranza, anche se crassa e supina, e il timore, anche se lieve, scusano dalla censura. Cfr. Can. 2229, § 2.

353. « Manet excommunicatio specialissimo modo Sedi Ap. reservata ». La pena è gravissima e ci dà la misura non solo della entità del delitto, ma anche della premura della Chiesa nel tutelare il segreto della confessione sacramentale (2).

354. « qui vero indirecte tantum, obnoxius est poenis, de quibus in Can. 2368, § 1 » : il confessore che violasse il sigillo solo *indirettamente*, è soggetto alle pene *ferendae sententiae*, di cui nel Can. 2368, § 1 già esaminato.

355. Già dicemmo come a norma del Can. 889 § 2 sono tenuti al sigillo sacramentale tutti coloro che in qualsiasi modo ebbero notizia della confessione.

Costoro, violando scientemente il sigillo, non solo peccano gravemente, ma debbono essere puniti dall' Ordinario secondo la gravità del reato : la pena da infliggersi può essere perfino la scomunica.

---

(1) Non è pertanto sacramentale la confessione : 1. se si fa *scientemente* al laico o al sacerdote privo di giurisdizione ; 2. se uno apre la sua coscienza al confessore per averne consiglio, senza l' animo di ricevere l' assoluzione ; 3. se uno va dal confessore con l' intenzione di ingannarlo, deriderlo, ecc.

Cfr. *S. Alf.,* VI, n. 637 ; *Lugo,* l. c. n. 45 ; *Suarez,* l. c. n. 6.

(2) Cfr. Can. 890 ; 1757, § 3; 2027, § 2; S. C. Prop. Fid., decr. 13 april. 1807, n. XVII, cap. 12, X, *de poenitentiis et remissionibus,* V, 38.

Dell' abusiva consacrazione episcopale.

Can. 2370. Episcopus aliquem consecrans in Episcopum, Episcopi vel, loco Episcoporum, presbyteri assistentes, et qui consecrationem recipit sine apostolico mandato contra praescriptum can. 953, ipso iure suspensi sunt, donec Sedes Apostolica eos dispensaverit.

356. Il Can. 953 stabilisce: « Consecratio episcopalis reservatur Romano Pontifici ita ut nulli Episcopo liceat quemquam consecrare in Episcopum, nisi prius constet de pontificio mandato ».

E il Can. 954: « Episcopus consecrator debet alios duos Episcopos adhibere, qui sibi in consecratione assistant, nisi hac super re a Sede Apostolica dispensatum fuerit ».

Incorrono pertanto *ipso facto* nella sospensione:

1. il Vescovo consacrante, sia titolare che residenziale;
2. i vescovi, o, in luogo di essi, i presbiteri assistenti;
3. colui che riceve la consacrazione, quando questa vien conferita senza il mandato apostolico.

La sospensione è *generale* e vieta perciò ogni atto della potestà di ordine e di giurisdizione, priva dei frutti del beneficio, con tutti gli effetti di cui nei Can. 2279-2285.

La sospensione dura fino a che la S. Sede non avrà concessa la dispensa: « donec Sedes Apostolica eos dispensaverit ».

Come appare manifesto, tale sospensione non è censura, ma pena vendicativa; giacchè mentre la censura si toglie con l' assoluzione, la pena vendicativa invece termina o con l' espiazione (se fu determinato lo spazio di tempo) o con la dispensa; e qui, infatti, si dice: « *donec dispensaverit* ». Cfr. Can. 2248, § 1 e 2236, § 1.

357. Se il Vescovo consacrante è Cardinale, non incorre nella sospensione *latae sententiae* in forza del Can. 2227, § 2 (1).

Dell' ordinazione simoniaca.

Can. 2371. Omnes, etiam episcopali dignitate aucti, qui per simoniam ad ordines scienter promoverint vel promoti fuerint aut alia Sacramenta ministraverint vel receperint, sunt suspecti de haeresi; clerici praeterea suspensionem incurrunt Sedi Apostolicae reservatam.

358. La Chiesa detestò sempre la simonia o, come gli antichi dicevano, *l' eresia simoniaca*. Dal sec. V troviamo delle gravi pene: contro i chierici la deposizione perpetua, contro i laici la scomunica.

---

(1) Nella Chiesa Orientale la consacrazione episcopale non è riservata al Romano Pontefice. Il Metropolita consacra il Suffraganeo; il Patriarca consacra il Metropolita. Entrambi possono delegare un Vescovo. Cfr. *Gasparri*, Tract. can. de sacra ordinatione, II, n. 797.

Il Vescovo della città dell' Assunzione nelle Indie occidentali aveva ricevuto la consacrazione dal Vescovo di Tucnnan « non praesentatis Litteris Apostolicis provisionis et praefectionis suae in Episcopum eiusdem Ecclesiae, *quae tamen revera concessae prius et expeditae fuerant*, deque ipsa concessione et expeditione, praeviis quibusdam informationibus aliqualiter constabat..... ». Proposito dubio: « An praenarrata consecratio, ut supra peracta, fuerit valida; S. C. Concilii 15 dec. 1657 respondit: « supradictam consecrationem Episcopi Paraquariensis, quantum spectat ad sacramentum et impressionem characteris, *fuisse* validam; quantum vero spectat ad licitam exsecutionem Ordinis fuisse irritam et inanem et Episcopum ita consecratum indigere absolutione et dispensatione ».

Il Pontificale Romano, al tit. « De consecratione electi in *episcopum*, prescrive: « nemo consecrari debet *nisi prius constet* de commissione consecrandi, sive per Litteras Apostolicas, si sit extra Curiam, sive per commissionem vivae vocis oraculo, a Summo Pontifice consecratori factam, si consecrator ipse sit Cardinalis ».

La prima legge contro le ordinazioni simoniache fu emanata nel II° Concilio Calcedon. (1).

Al tempo di Benedetto VIII e di Gregorio VII, con la grave questione delle *investiture* fu anche molto agitata e poi risolta la celeberrima controversia sul valore delle *ordinazioni simoniache*.

Le Decretali alla deposizione aggiunsero la pena della sospensione e della scomunica (2).

Paolo II (a. 1464) confermò le vecchie leggi contro le ordinazioni simoniache aggiungendovi nuove sanzioni; Sisto V le inasprì con la Costit. *Sanctum et salutare* del 5 gen. 1589.

Nella Costituzione «Apostolicae Sedis» le pene *latae sententiae* furono omesse. Il Codice rimette in vigore la sospensione.

359. «Omnes, etiam episcopali dignitate aucti». Fatta eccezione dei Cardinali (Cfr. Can. 2227, § 2), tutti gli altri chierici, qualunque grado o ufficio essi abbiano nella gerarchia ecclesiastica, i Vescovi stessi compresi, cadono sotto le sanzioni del presente Canone.

360. «qui per simoniam»: tratteremo espressamente di questo specifico delitto quando commenteremo il Can. 2392; qui basti solo notare che la simonia intesa dal legislatore non è solamente quella *reale* o *mista*, come vorrebbero alcuni (3), ma qualunque specie di simonia, purchè vi sia la complicità.

361. «ad ordines scienter promoverint vel promoti fuerint».

ad ordines: sia maggiori che minori. Discutono se la

---

(1) Conc. Chalced. (a. 451) c. 2; Conc. Costantinop. (a. 459) c. 5; Conc. Dorin. (a. 527) c. 4; Conc. Aur. II (a. 535) c. 4; Conc. Tolet. VI, (a. 638) c. 4; Cfr. *Hefele*, II, p. 542, 584; *Devoti*, lib. IV. tit. 9, § 10 ss.; *Wernz*, l. c., n. 542.

(2) *Cappello*, l. c. n. 512.

(3) *Pighi*, n. 134; *Cavigioli*, 187, *Cerato*, n. 121.

tonsura cada sotto questo dispositivo di legge: in base al Can. 950 (1), la risposta non può essere che affermativa (2).

scienter: si richiede la piena imputabilità, scusa quindi qualunque ignoranza *sive iuris sive facti*, anche della sola pena, ancorchè crassa o supina: non però l'affettata.

promoverint vel promoti fuerit: in tal modo cadono nella sanzione penale tanto quelli che conferiscono gli ordini quanto quelli che li ricevono.

Si noti pure che agli effetti della sanzione si richiede che gli ordini siano già conferiti.

362. «aut alia Sacramenta ministraverint vel receperint»: sono quindi eccettuati i *sacramentali*. Dando o ricevendo questi simoniacamente, si potrà peccare più o meno gravemente, ma non si è colpiti dal canone in esame.

Si noti peraltro che quando nell'amministrazione dei sacramenti si ricevono i così detti *diritti* ovvero un'offerta libera, a seconda delle consuetudini o delle prescrizioni canoniche e sinodali, non si tratta di simonia, giacchè non si dà il temporale per lo spirituale, quasi questo si potesse vendere. Non diceva S. Paolo: «Qui altari deserviunt, cum altari participant?» (3).

Il Codice riconosce espressamente tale diritto (4).

---

(1) Can. 950: «In iure verba: *ordinare, ordo, ordinatio, sacra ordinatio*, comprehendunt, praeter consecrationem episcopalem, ordines enumeratos in Can. 949 et ipsam primam tonsuram, nisi aliud ex natura rei vel ex contextu verborum eruatur».

(2) Cfr. *Cappello*, n. 520, 3.

(3) I Cor. IX, 13 Cfr. *S. Thom.*, in 4, D. 16, q. 3, a. 10; *Baller. Palmieri*, tratt. VI, sez. 1, n. 280; *D'Annibale*, III, n. 403; *S. Alf.* lib. III, tratt. I, cap. 2, n. 55; *Lessius*, De iustitia et iure, II, 35, n. 52; *Cappello*, n. 511.

(4) Con. 736: «Pro administratione Sacramentorum minister nihil quavis de causa vel occasione sive directe sive indirecte exigat aut petat, praeter oblationes de quibus in can. 150 7, § 1».

Can. 1507: «Salvo praescripto can. 1056 et can. 1234 praefinire taxas pro variis actibus iurisdictionis voluntariae vel pro exsecutione rescriptorum Sedis Apostolicae vel occasione ministrationis

363. Si discute tra i Dottori se esigendosi più di quanto è stato tassato dalla legge o dalla consuetudine si commetta simonia.

Generalmente i Dottori sono per la sentenza affermativa, poichè, dicono essi, quando si esige più di ciò che stabilisce la legge o la consuetudine, il di più che si prende ha ragione non di sostentamento, ma di vero prezzo della cosa spirituale (1).

La tesi è sostenuta da Autori gravissimi e se non fosse l' amore per la verità -- amicus Plato, sed magis amica veritas — saremmo tentati di tacere, tanto è il rispetto che abbiamo per essi.

Noi siamo dunque del pare contrario per due ragioni :

1. è falso che l' esigere più del giusto, o meglio più di quanto è tassato, costituisca il delitto di simonia : il più e il meno non muta sostanza e se Tizio non è simoniaco oggi esigendo i diritti sinodali di L. 20 per un battesimo, ad esempio, non lo sarà certamente domani pretendendo, pur nelle identiche condizioni, L. 30 o anche più. Potrà peccare contro la giustizia, ma giammai si potrà dire che sia reo di simonia.

Il concetto di simonia si ha nella commutazione dello spirituale col temporale : ora se la Chiesa consente che il ministro riceva qualche cosa per i sacramenti che amministra, non come prezzo di essi, ma *ex titulo legitimae sustentationis,* nessuno potrà dire che aumentandosi la tassa abusivamente e ingiustamente anche venga perciò a mutare la natura della tassa stessa rispetto al sacramento.

Inutile distinguere (2) se il ministro *abbia intenzione* o

Sacramentorum vel Sacramentalium, in tota ecclesiastica provincia solvendas, est Concilii provincialis aut conventus Episcoporum provinciae ; sed nulla vi praefinitio eiusmodi pollet nisi prius a Sede Apostolica approbata fuerit ».

(1) *Cappello,* De Sacramentis, I, n. 676 ; *Many,* Praelectiones De Missa, n. 46, 1° ; *Reiffenst,* n. 200 ; *Baller. Palm.* tratt. VI. Sez. I, cap. 2 n. 282 ; *Génicot,* I n. 287 ; *Gasparri,* De Eucaristia, n 557 ; *D' Annibale,* III, n. 385 ; *Wernz,* n. 344 ; *Schmslzyr,* V. tit. 3 n. 100.

(2) Cfr. *Gury,* I, n. 292 ; *Lehmkuhl,* I, 534 ; *Noldin,* II, n. 198,

no di vendere la cosa spirituale. Siamo in materia di delitti e noi dobbiamo considerare il fatto *oggettivamente*. prescindendo dalle intenzioni, le quali, se mai, potranno far si che l'atto, anzichè, formalmente, sia solo materialmente cattivo.

2. il legislatore, se fosse vera la tesi opposta alla nostra, non avrebbe mancato di farlo notare là dove parla precisamente di questi abusi. Si legga, per es., il Can. 2408: «Taxas consuetas et legitime approbatas ad normam Can. 1507, augentes aut ultra eas aliquid exigentes, gravi mulcta pecuniaria coerceantur, et recidivi ab officio suspendantur vel removeantur pro culpae gravitate, praeter obligationem restituendi quod iniuste perceperint». Ora cosa ci sarebbe voluto a dire «firmo praescripto Can. 2371»? (1).

364. «sunt suspecti de haeresi». Naturalmente; giacchè codesti ministri della Chiesa non solo disprezzano le prescrizioni canoniche relative alla somma riverenza che si deve usare nell'amministrare e ricevere i Sacramenti; ma dando o ricevendo il temporale per lo spirituale, vengono a vilipendere la stessa dignità della cosa spirituale, considerando come profano e venale ciò che è santo e d'inestimabile valore (2).

Come sospetti di eresia, si cade nelle sanzioni del Can. 2315.

365. «clerici praeterea suspensionem incurrunt Sedi Apostolicae reservatam»: oltre a esser sospetti di eresia, i chierici sono anche colpiti dalla *sospensione* riservata alla Santa Sede: essa si incorre *ipso facto*, appena consumato il delitto.

La sospensione è generale e quindi comprende tutti gli effetti di cui nei canoni 2279-2285.

---

(1) Cfr. Can. 1056: «Excepta modica aliqua praestatione ex titulo expensarum cancellariae in dispensationibus pro non pauperibus, locorum Ordinarii eorumve officiales, reprobata quavis contraria consuetudine, nequeunt, occasione concessae dispensationis, emolumentum ullum exigere, nisi haec facultas a Sancta Sede expresse eis data fuerit; et si exegerint, tenentur ad restitutionem». Cfr. pure il Can. 1234, che riguarda le tasse funerarie.

(2) *D'Annibale*, Summ. Th. Mor. III, § 87.

I Vescovi, mentre possono cadere nel sospetto di eresia, non incorrono però nella detta sospensione in forza del Can. 2227, § 2.

Degli Ordini ricevuti da uno scomunicato, ecc.

Can. 2372. **Suspensionem a divinis, Sedi Apostolicae reservatam, ipso facto contrahunt, qui recipere ordines praesumunt ab excommunicato vel suspenso vel interdicto post sententiam declaratoriam vel condemnatoriam, aut a notorio apostata, haeretico, schismatico; qui vero bona fide a quopiam eorum sit ordinatus, exercitio careat ordinis sic recepti donec dispensetur.**

366. Questo delitto si trova ricordato in Canoni antichissimi. Una volta una tale ordinazione era ritenuta come invalida. Ma dal sec. XII fu ammessa indiscutibilmente la sua validità.

L' ordinato incorreva *ipso facto* nella sospensione ***ab ordine male suscepto.***

La Costituzione « Apostolicae Sedis » ratificò e confermò questa sospensione ***ab ordine.***

Il nuovo Codice la cambiò *in sospensione a divinis*, che ha una portata più ampia (1).

367. « Suspensionem a divinis, Sedi Apostolicae reservatam, ipso facto contrahunt » : la sospensione *a divinis*, per i cui effetti cfr. Can. 2279, § 2, 2°, ha ragione di censura e non di pena vendicativa.

Essa è *latae sententiae.*

368. « qui recipere ordines praesumunt » : si intendono gli ordini minori e maggiori. Viene eccettuata la tonsura, e ciò *ex natura rei* (Can. 950); giacchè parlando il Canone di sospensione *a divinis*, questa non può incorrersi dal semplice

(1) Cfr. *Cappello*, n. 516; *Wernz*, II, n. 26; *Hollweck.* § 221.

tonsurato, che non ha nessuna potestà di celebrare i divini uffici.

Non cade pertanto nella detta pena chi riceve la tonsura da uno scomunicato, da un sospeso, ecc. La consacrazione episcopale non è compresa in questo canone (1).

praesumunt: per incorrere nella sospensione è perciò necessario sapere: 1. che Tizio è scomunicato, sospeso o interdetto con sentenza condannatoria o declaratoria; o che è apostata, eretico o scismatico notorio; 2. che l'ordinazione è proibita sotto pena di sospensione *a divinis*.

Scusa quindi l'ignoranza crassa e supina e il timore anche lieve.

369. «ab excommunicato vel suspenso vel interdicto post sententiam declaratoriam vel condemnatoriam, aut a notorio apostata, haeretico, schismatico». È pertanto vietato sotto pena di sospensione il ricevere gli ordini da un ministro:

scomunicato;
sospeso;
interdetto,

quando però sia già intervenuta la sentenza condannatoria o declaratoria;

e da un ministro:

apostata;
eretico;
scismatico,

ma a condizione che siano tali *notorietati iuris vel facti*.

370. «qui vero bona fide a quopiam eorum sit ordinatus, exercitio careat ordinis sic recepti donec dispensetur». Non si tratta di censura nè di pena vendicativa, ma di una pura privazione, non potendosi concepire la pena dove non è la colpa.

Donec dispensetur. A chi è riservata la dispensa? Non certo al R. Pontefice; il chierico quindi può ottenerla dal

(1) *Cappello*, n. 514; Cfr. *Chelodi*, n. 95; *Noldin*, n. 119.

proprio Ordinario (1). Si noti infine che la proibizione riguarda solo l' ordine illegittimamente ricevuto.

Delle ordinazioni illegittime.

Can. 2373. In suspensionem per annum ab ordinum collatione Sedi Apostolicae reservatam ipso facto incurrunt:

1.° Qui contra praescriptum Can. 955, alienum subditum sine Ordinarii proprii litteris dimissoriis ordinaverint:

2.° Qui subditum proprium, qui alibi tanto tempore moratus sit ut canonicum impedimentum contrahere ibi potuerit, ordinaverint contra praescriptum can. 993, n. 4, 994;

3.° Qui aliquem ad ordines maiores sine titulo canonico promoverint contra praescriptum Can. 974, § 1, n. 7;

4.° Qui, salvo legitimo privilegio, religiosum, ad familiam pertinentem quae sit extra territorium ipsius ordinantis, promoverint etiam cum litteris dimissorialibus proprii Superioris, nisi legitime probatum fuerit aliquem e casibus occurrere, de quibus in Can. 966.

371. Il conferimento degli Ordini senza le *lettere dimissorie* era punito nelle Decretali con la sospensione per un anno « ab ordinum administratione ». Questa pena passò nella Costituz. « Ap. Sedis ».

Il Concilio di Trento stabilì la necessità delle lettere *testimoniali* nell' ordinazione di un chierico *altrui*, sotto pena di sospensione per un anno (2).

---

(1) « Dispensatio haec, scrive Bucceroni in proposito, l. c. n. 110, uti ex iure constat, reservata non est S. Pontifici; neque vero hic reservatur, cum indefinite ponatur; mode intelligenda est cum clausula, *prout de iure. Donec dispensetur* a suo episcopo, secus vero verba haec *donec dispensetur,* supervacanea forent. Ante dispensationem peccat ministrando in susceptis ». Cfr. *D' Annibale*, l. c. n. 206, not. 8.

(2) Sess. XXIII, cap. 8, *de reform.*

Innocenzo XII, con la Costituzione « Speculatores » del 4 nov. 1694 estese la legge Tridentina anche al Vescovo che ordinasse il *proprio* suddito senza le testimoniali.

Questa disposizione passò nella Costituz. « Ap. Sedis ».

Nel diritto antico chi ordinava qualcuno *sine titulo*, era tenuto a sostentarlo e se vi fosse stato il patto di non domandare gli alimenti, era sospeso per tre anni dal conferimento degli ordini. La quale sanzione, contenuta nel c. 45, X, 5, 3, fu ricevuta nella Costit. « Ap. Sedis ».

Prima del Codice v' era pure la sospensione per un anno emanata contro chi avesse ordinato *sine titulo* un chierico religioso non solennemente professo (1).

Benedetto XIV con la Costituzione « Impositi Nobis » del 27 feb. 1747 dichiarò che l'ordinazione del religioso dimorante fuori diocesi, anche con le lettere dimissorie del Superiore, doveva equipararsi alla illecita ordinazione del non suddito. Ma non vi era nessuna pena « ipso facto incurrenda ».

372. La sospensione del canone in esame non è censura, ma pena vendicativa.

È solo *parziale*, relativa, cioè, al conferimento degli ordini.

Si incorre in *quattro casi*:

1. ordinando un suddito *altrui* senza le lettere dimissorie;

2. ordinando un suddito *proprio* senza le lettere testimoniali o almeno il giuramento suppletorio;

3. promovendo agli ordini maggiori un chierico non provvisto di titolo canonico;

4. ordinando un religioso che appartiene a una famiglia esistente fuori la diocesi dell' ordinante.

373. « Qui contra praescriptum Can. 955 alienum subditum sine Ordinarii proprii litteris dimissoriis ordinaverint ». Il Can. 955, § 1 stabilisce: « Unusquisque a proprio Episcopo ordinetur aut cum legitimis eiusdem litteris dimissoriis ». Le *lettere dimissorie* son quelle con le quali il proprio Ordinario

(1) *D' Annibale*, n. 197; *Cappello*, n. 527.

dà licenza a un altro Vescovo di ordinare un suo suddito, del quale, nel tempo stesso, attesta la idoneità.

Il Vescovo proprio, riguardo alla ordinazione dei secolari: « est tantum Episcopus dioecesis in qua promovendus habeat domicilium una cum origine aut simplex domicilium sine origine: sed in hoc altero casu promovendus debet animum in dioecesi perpetuo manendi iureiurando firmare, nisi agatur de promovendo ad ordines clerico qui dioecesi per primam tonsuram iam incardinatus est, vel de promovendo alumno, qui servitio alius dioeceeis destinatur ad normam can. 969, § 2, vel de promovendo religioso professo, de quo in Can. 964, n. 4. — Can. 956.

Possono rilasciare le lettere dimissorie, « quamdiu iurisdictionem in territorio retinent:

1. Episcopus proprius, postquam possessionem suae dioecesis legitime ceperit ad normam Can. 334, § 3, licet nondum consecratus;

2. Vicarius Generalis, ex speciali tamen Episcopi mandato;

3. De Capituli consensu Vicarius Capitularis post annum a sede vacante; intra annum vero solis arctatis beneficii recepti vel recipiendi, aut ratione certi alicuius officii, cui propter necessitatem dioecesis sine dilatione sit providendum;

4. Vicarius ac Praefectus Apostolicus, Abbas vel Praelatus *nullius*, licet episcopali charactere careant, etiam ad ordines maiores;

§ 2. Vicarius Capitularis litteras dimissorias ne concedat iis qui ab Episcopo reiecti fuerunt ». Can. 958.

Riguardo all'ordinazione dei religiosi, se *sono esenti*, le lettere dimissorie le dà il proprio Superiore maggiore; se *non sono esenti*, le concede l'Ordinario del luogo sotto la cui giurisdizione è il religioso da ordinarsi. Can. 904, 2, 4.

Le lettere dimissorie possono revocarsi o limitarsi dal concedente o dal successore; ma una volta concesse, non perdono il loro valore « resoluto iure dantis » Can. 963.

Si incorre nella sospensione anche se trattasi della sola tonsura.

La licenza data a voce, può equipararsi alle lettere dimissorie, purchè data però direttamente dal Vescovo dell'Ordinando al Vescovo che deve ordinare (1).

374. « qui subditum proprium, qui alibi tanto tempore moratus sit ut canonicum impedimentum contrahere ibi potuerit, ordinaverint contra praescriptum Can. 993, n. 4, 994 ». Le lettere testimoniali son quelle con le quali l' Ordinario attesta dei natali, dell' età, della vita, dei costumi dell' ordinando e degli ordini già ricevuti.

Il Can. 993 prescrive: « Promovendi saeculares aut religiosi qui, quod pertinet ad ordinationem, saecularium iure reguntur, afferant.... 4. *Testimoniales litteras* Ordinarii loci in quo promovendus tantum temporis moratus est ut canonicum impedimentum contrahere ibi potuerit... ».

E il Can. 994: « § 1. Tempus quo promovendus potuit canonicum impedimentum contrahere est, regulariter, pro *militibus* trimestre, *pro aliis* semestre post pubertatem; sed Episcopus ordinans pro sua prudentia exigere potest litteras testimoniales etiam ob brevius commorationis tempus, et ob tempus quoque quod pubertatem antecessit.

§ 2. Si loci Ordinarius neque per se neque per alios promovendum satis noverit, ut testari possit eum, tempore quo in suo territorio moratus est, nullum canonicum impedimentum contraxisse, aut si promovendus per tot dioeceses vagatus sit ut impossibile vel nimis difficile evadat omnes litteras testimoniales exquirere, provideat Ordinarius saltem per iuramentum suppletorium a promovendo praestandum.

§ 3. Si post obtentas litteras testimoniales et ante peractam ordinationem, promovendus praedicto temporis spatio in eodem territorio rursus moratus sit, novae litterae testimoniales Ordinarii loci necessariae sunt ».

Le lettere *testimoniali* non sono da confondersi con l'at-

(1) *Cappello*, 522; *Chelodi*, n. 94, 2°.

testato del parroco, del rettore del Seminario, ecc. Mancando questi attestati non si incorre nella censura.

Se il Vescovo *proprio* non ordina da sè il suo suddito, ma lo fa ordinare da *un altro* Vescovo rilasciando le lettere dimissoriali senza quelle testimoniali, incorre nella sospensione? La incorre forse il Vescovo così ordinante?

Non sembra: non il primo, perchè non è lui che conferisce gli ordini; non il secondo, perchè l'ordinando non è suo suddito.

375. «qui aliquem ad ordines maiores sine titulo canonico promoverint contra praescriptum Can. 974, § 1, n. 7». Il Can. 974, § 1, n. 7 prescrive: «Ut quis licite ordinari possit, requiruntur.... 7. *Titulus canonicus, si agatur de ordinibus maioribus*». Cosa sia questo *titulus canonicus* ce lo dice il Can. 979: «§ 1. Pro clericis saecularibus titulus canonicus est *titulus beneficii*, eoque deficiente, patrimonii aut pensionis. § 2. Hic titulus debet esse vere securus pro tota ordinati vita et vere sufficiens ad congruam eiusdem sustentationem, secundum normas ab Ordinariis pro diversis locorum et temporum necessitatibus et adiunctis dandas».

Il titolo canonico deve essere posseduto *pacificamente*, cioè senza frode e nella forma voluta dal diritto. I redditi del patrimonio debbono essere *perpetui*, ossia il chierico deve esserne garantito per tutta la vita. Titolo del patrimonio può essere una Cappellania laicale, vitalizia o perpetua, anche amovibile, purchè «qui nominandi iure potiuntur, fidem suam, Episcopi interposita auctoritate, praestiterint, cappellanum non esse revocaturos, donec vita fungatur, aut saltem donec de congruo beneficio, vel patrimonio provideatur» (1).

Il patrimonio può costituirsi *ex censu reali* e *ex censu publico* come con beni avuti in donazione.

L'obbligo *personale* di sostentare il chierico finchè vive o fino a che non sarà diversamente provvisto, non vale, eccetto il caso d'una cauzione che ne faccia garanzia.

---

(1) *Bened. XIV*, Instit. eccles., XXVI, n. 11.

Il patrimonio deve costituirsi di beni stabili, certi e fruttiferi: poco importa che essi si trovino in altra diocesi.

La costituzione del patrimonio deve farsi a norma di diritto, cioè con atto autentico della Curia Vescovile. Avvenuta la costituzione, i beni sono inalienabili.

Il titolo canonico può essere anche formato con la *pensione*, la quale « est census quidam impositus aut fructibus beneficii ecclesiastici vel aliis bonis seu ecclesiasticis seu profanis, aut per ecclesiasticam vel laicam personam praestandus » (1). La pensione, quindi, può essere ecclesiastica o laicale: l'una e l'altra può costituire il titolo dell'ordinazione, reggendosi con le norme su ricordate.

Qualora mancasse il beneficio, il patrimonio o la pensione si può supplire col *titolo « servitii dioecesis »*. Dice infatti il Can. 981: « § 1. Si ne unus quidem ex titulis de quibus in Can. 979, § 1, praesto sit, suppleri potest titulo servitii dioecesis, et, in locis Sacrae Congregationi de Prop. Fide subiectis, titulo missionis, ita tamen ut ordinandus, iureiurando interposito, se devoveat perpetuo dioecesis aut missionis servitio, sub Ordinarii loci pro tempore auctoritate.

§ 2. Ordinarius presbytero, quem promoverit titulo servitii ecclesiae vel missionis, debet beneficium vel officium vel subsidium, ad congruam eiusdem sustentationem sufficiens, conferre ».

Per i regolari il titolo canonico « est sollemnis religiosa professio seu titulus, ut dicitur, paupertatis.

Pro religiosis votorum simplicium perpetuorum est titulus *mensae communis*, *Congregationis* aliusve similis, ad normam constitutionum.

Ceteri religiosi, etiam ad ordinationis titulum quod attinet, iure saecularium reguntur ». Can. 982.

Il Vescovo che ordinasse il chierico (il quale chierico, agli effetti della censura, può essere proprio o altrui, dicendo il canone semplicemente « aliquem... promoverint ») con un

(1) Cfr. *Cappello*, l. c. n. 525.

titolo ***insufficiente*** alla congrua sostentazione o con un titolo ***incerto*** incorrerebbe nella sospensione? Indubbiamente, se ciò facesse scientemente, giacchè codesto titolo non è secondo le prescrizioni canoniche e non può quindi considerarsi come titolo canonico (1).

376. « qui salvo legitimo privilegio, religiosum ad familiam pertinentem quae sit extra territorium ipsius ordinantis, promoverint, etiam cum litteris dimissorialibus etc.... ». Per la piena intelligenza di questo n., bisogna tener presenti i canoni, che ad esso si riferiscono.

Can. 965. Episcopus ad quem Superior religiosus litteras dimissorias mittere debet, est Episcopus dioecesis, in qua sita est domus religiosa, ad cuius familiam pertinet ordinandus.

Can. 966 § 1. Tunc tantum Superior religiosus ad alium Episcopum litteras dimissorias mittere potest, cum Episcopus dioecesanus licentiam dederit, aut sit diversi ritus, aut sit absens, aut non sit ordinationem habiturus proximo legitimo tempore ad normam can. 1006, § 2, vel denique cum dioecesis vacet nec eam regat qui charactere episcopali polleat.

§ 2. Necesse est ut singulis in casibus id episcopo ordinaturo constet ex authentico Curiae episcopalis testimonio.

Can. 967. Caveant Superiores religiosi ne in fraudem Episcopi diocesani subditum ordinandum ad aliam religiosam domum mittant, aut concessionem litterarum dimissoriarum de industria in id tempus differant, quo Episcopus vel abfuturus, vel nullas habiturus sit ordinationes ».

Son così chiari questi Canoni, che riteniamo superfluo ogni commento.

Dell' ordinazione con false dimissoriali, ecc.

Can. 2374. Qui sine litteris vel cum falsis dimissoriis litteris, vel ante canonicam aetatem, vel per saltum ad ordines malitiose accesserit, est ipso facto a recepto ordine suspen-

(1) Cfr. ***D'Annibale,*** n. 145; ***Chelodi,*** n. 94, 4.

sus; qui autem sine litteris testimonialibus vel detentus aliqua censura, irregularitate aliove impedimento, gravibus poenis secundum rerum adiuncta puniatur.

377. Il presente canone riguarda esclusivamente l'*ordinato*.

Questi incorre nella *sospensione* dall' ordine ricevuto se accede agli ordini:

1. *sine litteris vel cum falsis dimissoriis litteris;*

2. *vel ante canonicam aetatem:* « Subdiaconatus ne conferatur ante annum vicesimum primum completum: diaconatus ante vicesimum secundum completum; presbyteratus ante vicesimum quartum completum ». Can. 975.

3. *vel per saltum.* « Ordines gradatim conferendi sunt ita ut ordinationes per saltum omnino prohibeantur ». Can. 977.

Lo stesso ordinato deve invece essere punito con gravi pene a seconda delle circostanze se accede agli ordini:

1. senza lettere testimoniali;

2. mentre è legato da qualche censura, irregolarità o impedimento.

Si noti la frase « malitiose accesserit », cioè *sciens volens:* se manca perciò il dolo non si incorre nella sospensione.

Dei matrimoni misti.

Can. 2375. Catholici qui matrimonium mixtum, etsi validum, sine Ecclesiae dispensatione inire ausi fuerint, ipso facto ab actibus legitimis ecclesiasticis et Sacramentalibus exclusi manent, donec ab Ordinario dispensationem obtinuerint.

378. Il *matrimonio misto* può intendersi in senso largo e in senso stretto.

In *senso largo* è il matrimonio tra un cattolico e un acattolico, sia esso battezzato o no.

In *senso stretto* è il matrimonio tra due battezzati dei quali uno è cattolico e l' altro eretico o scismatico.

L' impedimento di *mista religione* pertanto non deve

confondersi con quello di *disparità di culto*: questo è dirimente; quello invece è solo impediente.

La Chiesa proibisce severissimamente i matrimoni misti. Dice infatti il Can. 1060: «Severissime Ecclesia ubique prohibet ne matrimonium ineatur inter duas personas baptizatas, quarum altera sit catholica, altera vero sectae haereticae seu schismaticae adscripta; quod si adsit perversionis periculum coniugis catholici et prolis, coniugium ipsa etiam lege divina vetatur».

In queste parole v'è espresso tutto l'orrore della Chiesa per codeste nozze. La proibizione peraltro, non è di oggi. Il Canone trova il suo fondamento nella *Scrittura* (Tit. III, 10; II Giov. 10-11; Efes. V, 22-32; *nei Concili*, tra i quali ci limitiamo a citare il Conc. Eliberit. (a. 305): «Haeretici, si se transferre noluerint ad Ecclesiam catholicam; nec ipsis catholicas dandas esse puellas; sed neque Iudaeis, neque haereticis dare placuit; eo quod nulla possit esse societas fidelis cum infideli»; nei *Romani Pontefici*, che riaffermarono tutti lo stesso principio: ricordiamo fra gli altri Urbano VIII, che dichiarò «Catholicorum cum haereticis matrimonia omnino fugienda esse»; e così Clemente VIII, Benedetto XIV, Clemente XI, Pio VIII, Gregorio XVI, Leone XIII.

L'impedimento *mixtae religionis* è di *diritto ecclesiastico;* ma lo è pure di *diritto divino*, quando v'è il pericolo di perversione del coniuge cattolico e della prole.

È a questi pericoli che la Chiesa vuole a ogni costo e con ogni mezzo scongiurare tutelando il bene delle anime di cui essa è madre e maestra.

Quando non è possibile evitare i matrimoni *mixtae religionis,* la S. Sede dispensa, ma a condizione:

1° che vi siano cause giuste e gravi: per es. la speranza che la parte eretica si converta; il timore di gravi scandali ecc.;

2° che si diano le debite cauzioni;

3° che ci sia la morale certezza dell'adempimento delle cauzioni.

La cauzione è duplice: della *parte acattolica sola*, che prometta seriamente di rimuovere dal coniuge cattolico il pericolo di perversione; e della *parte cattolica* e *acattolica* insieme che promettano di pieno accordo di battezzare ed educare *solo cattolicamente tutta* la prole.

Le cauzioni debbono essere fatte *in iscritto*.

Ove non fosse possibile averle in iscritto, è sufficiente si facciano a voce, ma con tale serietà che l'Ordinario abbia la morale certezza che saranno osservate. Qualora poi tale certezza, a causa di varie circostanze, non si può avere, l'Ordinario ha il diritto di esigere che le promesse sian confermate col giuramento (1).

È opportuno che le cauzioni fatte in iscritto siano conservate nell' archivio parrocchiale.

379. Ciò premesso, è facile comprendere lo spirito del canone in esame.

I cattolici, che senza la dispensa della Chiesa, osassero contrarre matrimonio misto, sono esclusi *ipso facto* « ab actibus legitimis ecclesiasticis et Sacramentalibus ».

Il matrimonio così contratto è valido, ma illecito: la colpa è grave e la Chiesa infligge la pena dell' esclusione dai legittimi atti ecclesiastici e dai Sacramenti.

Cosa siano i legittimi atti ecclesiastici e i Sacramentali cfr. Can. 2256, n. 2 e 1144.

Tale esclusione cessa con la dispensa: « donec ab Ordinario dispensationem obtinuerint ».

L' Ordinario concederà tale dispensa esigendo una congrua soddisfazione ed ordinando l' osservanza di quanto prescrivono i Can. 1061 e 1062 (2).

---

(1) *S. Uff.* 17 febb. 1875.

(2) *Can.* 1061, §. 1. Ecclesia super impedimento mixtae religionis non dispensat, nisi:

1° Urgeant iustae ac graves causae;

2° Cautionem praestiterit coniux acatholicus de amovendo a coniuge catholico perversionis periculo, et uterque coniux de universa prole catholice tantum baptizanda et educanda;

380. Si noti l' espressione: « ausi fuerint »; scusa quindi dalla pena non solo il timore e l' ignoranza, anche se crassa o supina, ma qualunque causa che diminuisca la imputabilità. Cfr. Can. 2229, § 2.

3° Moralis habeatur certitudo de cautionum implemento.

§ 2. Cautiones regulariter in scriptis exigantur.

Can. 1062. Coniux catholicus obligatione tenetur conversionem coniugis acatholici prudenter curandi.

Alla S. C. del S. Uffizio fu proposto il dubbio: « Utrum in contractis matrimoniis (cum haereticis) pastores animarum partem poenitentem, dummodo seclusum sit scandalum, tuta conscientia ad receptionem sacramentorum admittere valeant »; e la stessa S. C. il 23 agosto 1877 rispose: « *Quoad matrimonia valida,* ad sacramenta percipienda posse admitti sine praevia renovatione consensus, sed ab iisdem percipiendis arcendos, donec vera dederint resipiscentiae signa, et promiserint se curaturos totis viribus tam conversionem partis haereticae, quam educationem in religione catholica prolis universae natae et forsan nasciturae, et tandem donec obtinuerint absolutionem a censuris incursis una cum poenitentiis salutaribus, casu quo contraxerint coram ministro haeretico.

Quoad vero matrimonia invalida, cum sit nullum eorum matrimonium vitio clandestinitatis, non esse admittendos ad receptionem sacramentorum nisi promiserint post impetratam dispensationem super impedimento mixtae religionis, se fideliter exsequuturos eas omnes conditiones, quae exiguntur in praefata dispensatione, et dein nisi consensum renovaverint coram catholico parocho et duobus testibus, et tandem nisi obtinuerint prius absolutionem a censuris incursis una cum poenitentiis salutaribus, casu quo matrimonium attentaverint coram ministro acatholico ».

Fu parimenti chiesto alla S. C. se la parte cattolica, pentitasi del fatto, nel caso che il coniuge scismatico non voglia osservare le condizioni richieste dal diritto ne' matrimoni misti, possa ammettersi ai sacramenti. E la S. C. il 10 febb. 1892 rispose: « Affirmative, si pars catholica facti vere poenitens sit, praevia absolutione a censuris, impositisque salutaribus poenitentiis, dummodo sincere promittat se summo studio curaturam universae prolis utriusque sexus educationem in catholica religione, et partis schismaticae conversionem ».

CAPO VII

Dei delitti contro gli obblighi propri dello stato clericale o religioso

381. Non v'è sulla terra stato più sublime di quello clericale. Esso non è a servizio degli uomini, ma di Dio; non tratta gl'interessi del tempo, ma dell'eternità. I re, gli imperatori, i grandi della terra sono atomi di polvere dinanzi all'ultimo prete. Dignità eccelsa, che ci rende davvero simili a Dio.

Nessuna meraviglia pertanto se la Chiesa (e non solo la Chiesa, ma il mondo stesso) esige da noi una santità tutta speciale. È logico e, per noi, doveroso.

Il nuovo Codice, compendiando mirabilmente quanto si trova nella Scrittura, nei Padri, nei Concili, e particolarmente in quello di Trento (1), sull'obbligo della santità nel Clero, prescrive: « Clerici debent sanctiorem prae laicis vitam interiorem et exteriorem ducere eisque virtute et recte factis in exemplum excellere » Can. 124.

Naturalmente quanto più ci troviamo elevati in dignità, tanto più siamo responsabili quando veniamo meno ai nostri doveri. E la Chiesa, che ha per noi tutta la premura e la vigilanza di una madre, ha sapientemente emanate delle sanzioni contro coloro che trasgrediscono gli obblighi del proprio stato clericale. E poichè ai comuni obblighi dei chierici, di cui nei Can. 124-142, sono tenuti anche i religiosi, « nisi ex contextu sermonis vel ex rei natura aliud constet » (Can. 592), i delitti, sia degli uni che degli altri, sono considerati sotto lo stesso capitolo.

---

(1) Conc. Trid., sess. XXII, de ref., c. I.

Degli esami dei Sacerdoti novelli.

Can. 2376. Sacerdotes qui neque ab Ordinario dispensati neque legitimo impedimento detenti examen de quo in Can. 130 facere renuerint, ab Ordinario congruis poenis ad illud cogantur.

382. Uno dei principali doveri del sacerdote è l'acquisto della scienza: dovere che scaturisce logicamente dall'ufficio che egli ha di maestro del popolo di Dio. Nella S. Scrittura lo troviamo ricordato assai spesso e con parola anche forte: « Labia sacerdotis custodient scientiam et legem requirent ex ore eius » (1). « Quia tu scientiam repulisti, repellam te, ne sacerdotio fungaris mihi » (2).

Il Codice ricorda questo dovere: « Clerici studia, praesertim sacra, recepto sacerdotio, ne intermittant; et in sacris disciplinis solidam illam doctrinam a maioribus traditam et communiter ab Ecclesia receptam sectentur, devitantes profanas vocum novitates et falsi nominis scientiam » Can. 129. Il Can. 130 soggiunge: « Expleto studiorum curriculo, *sacerdotes omnes*, etsi beneficium paroeciale aut canonicale consecuti, nisi ab Ordinario loci ob iuxtam causam fuerint exempti, *examen singulis annis saltem per integrum triennium* in diversis sacrarum scientiarum disciplinis, antea opportune designatis, subeunt secundum modum ab eodem Ordinario determinandum ».

Dai citati canoni risulta:

1. che *tutti* i sacerdoti, anche se investiti di parrocchia o di canonicato (sia questo di collegiate che della cattedrale) per almeno tre anni debbono sostenere gli esami sulle varie scienze sacre;

---

(1) *Malach.* 2, 7. Cfr. *Ezech.*, 44; *Agg.* 2, 12; *Sap.*, 6, 23.
(2) Osea, 4-6.

2. che l'obbligo cessa o si sospende:

a) se interviene la dispensa dell'Ordinario;

b) se v'è qualche legittimo impedimento.

I sacerdoti che non dispensati nè impediti (e l'impedimento deve essere riconosciuto dall'Ordinario) si rifiutassero di sottoporsi agli esami, debbono esservi costretti per mezzo di congrue pene: «ab Ordinario congruis poenis ad illud cogantur».

Delle conferenze mensili.

Can. 2377. Sacerdotes contra praescriptum Can. 131, § 1 contumaces, Ordinarius pro suo prudenti arbitrio puniat; quod si fuerint religiosi confessarii curam animarum non gerentes, eos ab audiendis saecularium confessionibus suspendat.

383. Il Can. 131 prescrive: «§ 1. — In civitate episcopali et in singulis vicariatibus foraneis saepius in anno, diebus arbitrio Ordinarii loci praestituendis, conventus habeantur, quos *collationes* seu *conferentias* vocant, de re morali et liturgica; quibus addi possunt aliae exercitationes, quas Ordinarius opportunas iudicaverit ad scientiam et pietatem clericorum promovendam.

§ 2. Si conventus haberi difficile sit, resolutae quaestiones scriptae mittantur, secundum normas ab Ordinario statuendas.

§ 3. Conventui interesse, aut, deficiente conventu, scriptam casuum solutionem mittere debent, nisi a loci Ordinario exemptionem antea expresse obtinuerint, tum omnes sacerdotes saeculares, tum religiosi licet exempti curam animarum habentes et etiam, si collatio in eorum domibus non habentur, alii religiosi qui facultatem audiendi confessiones ab Ordinario obtinuerunt».

Tutti i sacerdoti, dunque, debbono intervenire alle conferenze mensili.

I contumaci, cioè coloro che nonostante le ammonizioni di cui al Can. 2233, § 2, si ostinassero a non voler prendervi parte, debbono essere puniti ad arbitrio dell' Ordinario; che se contumaci fossero i religiosi, confessori, ma non con cura d' anime, siano sospesi dalle confessioni dei secolari «eos ab audiendis saecularium confessionibus suspendat». Dicesi *dei secolari*; giacchè mentre per questi è sempre l'Ordinario locale che concede la facoltà di ascoltarne le confessioni: «iurisdictionem delegatam ad recipiendas confessiones quorumlibet sive *saecularium sive religiosorum* confert sacerdotibus *tum saecularibus tum religiosis etiam exemptis Ordinarius loci* in quo confessiones excipiuntur». Can. 874, § 1; — per i professi, i novizi e le altre persone di cui nel Can. 514, § 1, la giurisdizione delegata la concede anche il loro proprio superiore. Can. 875, § 1.

Della negligenza nei sacri riti.

Can. 2378. Clerici maiores qui in sacro ministerio ritus et caeremonias ab Ecclesia praescriptas graviter negligant et moniti sese non emendaverint, suspendantur pro diversa reatus gravitate.

384. Sembra strano ed è una triste realtà. Sono così stupendi, così sublimi i riti del culto cattolico che non si può non ammirarli, non amarli. Eppure questo canone ci dice come il clero, a via di abitudine, possa giungere a dimenticare la bellezza meravigliosa della nostra liturgia compiendo le azioni più sacre con trascuratezza e negligenza quasi si trattasse di cose profane.

La Chiesa, sempre gelosa di ciò che riguarda in particolar modo i Divini Misteri, non trascurò di emanare in proposito sapientissime leggi liturgiche avvalorate da energiche disposizioni canoniche.

Leggiamo infatti nel Concilio di Trento: «Cumque na-

tura hominum ea sit, ut non facile queat sine adminiculis exterioribus ad rerum divinarum meditationem sustolli, propterea pia mater ecclesia ritus quosdam, ut scilicet quaedam submissa voce, alia vero elatiore in Missa pronunciarentur, instituit. Caeremonias item adhibuit, ut mysticas benedictiones, lumina, thymiamata, vestes aliaque id genus multa ex apostolica disciplina et traditione, quo et maiestas tanti sacrificii commendaretur, et mentes fidelium per haec visibilia religionis et pietatis signa, ad rerum altissimarum, quae in hoc sacrificio latent, contemplationem excitarentur » (1).

E per meglio affermare la forza e l'autorità dei sacri riti, il prelodato Concilio decretò: « Si quis dixerit, receptos et approbatos ecclesiae catholicae ritus, in solemni sacramentorum administratione adhiberi consuetos aut contemni, aut sine peccato a ministris pro libito omitti, aut in novos alios per quemcumque ecclesiarum pastorem mutari posse, anathema sit » (2).

385. *Clerici maiores:* suddiacono, diacono e sacerdote;

qui in sacro ministerio: cioè nella celebrazione della S. Messa e in tutte le altre funzioni sacre;

ritus et coeremonias ab Ecclesia praescriptas: il legislatore determina così quali riti e cerimonie si debbano osservare; giacchè, bisogna pur confessarlo, spesso si è zelanti di riti e cerimonie che fanno a pugni col buon senso se non addirittura col domma: di qui il dovere non lieve, nel clero, di conoscere almeno sufficientemente la sacra liturgia.

graviter negligant: la negligenza deve essere grave sia *ex natura rei* sia *ex mala voluntate ministri* (3).

---

(1) Concil. Trid. sess. XXII, *de Sacrificio Missae,* cap. 5.

(2) Concil. Trid. sess. VII, *de Sacram. in genere.* can. 13.

(3) In quale stato di coscienza debbono trovarsi tanti sacerdoti che dicono la Messa in fretta e furia come si trattasse della cosa più indifferente di questo mondo? S. Alfonso non dubitò di affermare: « difficulter posse excusari a mortali sacerdotem, qui infra quadrantem Missam absolverat, etiamsi haec sit ex brevioribus »; lib. VI, n. 400.

et moniti sese non emendaverint: l' Ordinario, venuto a conoscenza di codesta grave negligenza, deve ammonire chi ne è reo a norma del diritto. Cfr. Can. 2309.

suspendantur pro diverso reatus gravitate: in caso di contumacia, il reo *deve* essere sospeso. La sospensione sarà più o meno grave a seconda della gravità del reato, tenuto conto della imputabilità, dello scandalo, e del danno. Cfr. Can. 2218.

Dell' abito e della tonsura.

Can. 2379. **Clerici, contra praescriptum can. 136, habitum ecclesiasticum et tonsuram clericalem non gestantes, graviter moneantur; transacto inutiliter mense a monitione, quod ad clericos minores attinet, servetur praescriptum eiusdem can. 136, § 3; clerici autem maiores, salvo praescripto can. 188, n. 7, ab ordinibus receptis suspendantur, et si ad vitae genus a statu clericali alienum notorie transierint, nec, rursus moniti, resipuerint, post tres menses ab hac ultima monitione deponantur.**

386. Il Can. 136 prescrive: § 1. Omnes clerici decentem habitum ecclesiasticum, secundum legitimas locorum consuetudines et Ordinarii loci praescripta, deferant, tonsuram seu coronam clericalem, nisi recepti populorum mores aliter ferant, gestent, et capillorum simplicem cultum adhibeant.

§ 3. Clerici minores qui propria auctoritate sine legitima causa habitum ecclesiasticum et tonsuram dimiserint, nec, ab Ordinario moniti, sese intra mensem emendaverint, ipso iure e statu clericali decidunt».

Tutti i chierici — omnes — debbono portare:

a) l' abito ecclesiastico, secondo le legittime consuetudini locali e le relative prescrizioni dell' Ordinario;

b) la tonsura clericale.

Qualora contravvenissero a questi doveri, debbono essere

gravemente ammoniti — graviter moneantur. — Le ammonizioni son da farsi a norma del Can. 2233 § 2, ove è detto: « Licet id legitima constet (cioè che il delitto è commesso) si agatur de infligenda censura, reus reprehendatur ac moneatur ut a contumacia recedat... ».

387. « transacto inutiliter mense a monitione » : il perentorio di un mese è dato dal Codice ; l' Ordinario, peraltro, ne dà avviso al chierico, significandogli che se dopo un mese non si sarà emendato, si applicheranno le sanzioni canoniche, e cioè : « quod ad clericos minores attinet, servetur praescriptum eiusdem Can. 136, § 3 » ossia « ipso iure e statu clericali decidunt » ;

« clerici autem maiores, salvo praescripto Can. 188, n. 7; ab ordinibus receptis suspendantur » : vale a dire *ipso facto* essi perdono qualunque ufficio avvessero, a norma del citato Can. 188, n. 7 e inoltre *debbono* essere sospesi dagli ordini ricevuti.

Che se oltre a non portar la veste talare e la tonsura, menassero *notoriamente* anche una vita non conforme allo stato clericale, debbono essere nuovamente ammoniti « rursus moniti »; se dopo di ciò non si emendassero, trascorsi *tre mesi* da questa (1) ultima ammonizione, *siano deposti* « deponantur ».

---

(1) Circa il modo di vestire del clero, sono assai istruttive le norme date dalla S. C. Concistoriale il 16 marzo 1916 per il Canadà : « Proprium itaque et nativum Ordinarii ius est intra limites a sacra Tridentina Synodo statutos, constabilire modum et formam clericalis vestitus pro sua cuiusque dioecesi.... Aliud vero Concilii praescriptum circa alterutrius vestis usum, hoc est, *morem servandum esse qui actu in loco viget*, ceu facile quisque intelligit, non est nec esse potest absolutum et perpetuum, sed natura sua conditionatum et transitorium, mores scilicet, temporum decursu novisque supervenientibus adiunctis, mutationibus obnoxii evadere possunt. Quo eveniente, expedit ut etiam vestis, quaecumque demum sit, novis aptetur moribus et conformetur, dummodo semper ecclesiastica ».

Nel 1919 fu sottoposto alla stessa S. C. Concistoriale il se-

Del divieto di negoziare.

Can. 2380. Clerici vel religiosi mercaturam vel negotiationem per se aut per alios exercentes contra praescriptum Can. 142, congruis poenis pro gravitate culpae ab Ordinario coerceantur.

388. Il negoziare fu sempre vietato ai chierici, tranne il caso di necessità; necessità che rarissimamente si ammetteva dopo l'istituzione e l'aumento dei benefici.

Nelle Decretali e nel Concilio di Trento (1) ritroviamo le pene che furono in vigore fino al nuovo Codice e che eran tutte *ferendae sententiae*, cioè la scomunica, la sospensione e la degradazione.

389. Nel Can. 142 è detto: « Prohibentur clerici per se vel per alios negotiationem aut mercaturam exercere sive in propriam sive in aliorum utilitatem ».

La proibizione canonica trova il suo fondamento nella parola di S. Paolo « nemo militans Deo implicat se negotiis saecularibus » (2). Come Pietro, pescatore di pesci, divenne

---

guente dubbio dal Vescovo di Bratislavia: « An Codice Juris Canonici data sit quibuscumque clericis saecularibus libertas gestandi barbam, et, respective, an Episcopis competat prohibitionem hucusque vigentem in suo robore sustinere pro dioecesibus suis ». E la stessa S. C. il 10 gennaio 1920 rispose: « Negative ad primam partem: affirmative ad alteram ».

(1) Concil. Trid., sess. XXII, c. 1, de ref.

(2) II Tim., 11-4. Clemente XIII, nell'Enciclica « Cum primum » del 17 settembre 1759, dice: « Quondam avaritia, habendisque cupiditas malorum omnium radix a Spiritu Sancto appellatur, nil mirum, si clericos... in atrociora crimina non abripiat.. propriaeque vocationis muneribus obeundis socordes reddat... mundanis addicat curis et occupationibus quibus abrenunciare se publice addixerunt... Hinc etiam litigiosi necessario fiunt... Hinc se ad abiecta quaelibet officia et ministeria... demittere non erubescunt. Quo fiet ut laicorum plerique, non ipsos dumtaxat..., sed saepe

pescatore di uomini, così noi se negoziatori siamo, lo siamo di anime nell' interesse di Dio.

Pertanto i chierici o i religiosi che esercitassero la mercatura o la negoziazione, sia direttamente da sè che per mezzo di altri, debbono essere puniti dall' Ordinario, a seconda della gravità della colpa, con congrue pene.

Ma per intendere la portata del canone è necessario vedere cosa significa negoziare.

S. Alfonso ce ne dà la definizione: « aliquid emere ut immutatum carius vendas » (1).

a) aliquid emere; non si negozia quindi vendendo cose provenienti dai beni propri, come l' uva, frutto della vigna, la lana, frutto del gregge, ecc.

b) ut vendas: non si ha la negoziazione vendendo cose comprate per uso proprio, ma che poi si vendono perchè superflue: in questo caso si avrebbe la cosidetta « negotiatio domestica seu oeconomica », la quale non è proibita ai chierici nè ai religiosi (2).

c) carius vendas: perciò comprando la merce per poi rivenderla allo stesso prezzo agli amici, ai poveri, ecc. non si ha la negoziazione.

d) ut immutatum: si avrebbe la negoziazione *lucrativa* o *questuosa* quando si comprassero delle cose con lo scopo di rivendere a un prezzo più forte « sine ulla immutatione ». Non si avrebbe invece la negoziazione comprando una cosa per rivenderla a un prezzo più alto, « sed mutatam tua opera et industria ». Che se la mutazione derivasse dal-

---

etiam universum Ecclesiasticorum coetum contemnant; quin et amaro aversoque animo sint erga illud hominum genus, quorum... contentiones... sustinere coacti sunt, vel a quibus praerepta sibi viderunt honesta media, per quae sustentationi consulere potuissent ».

(1) *S. Alf.*, III, 836.

(2) *Maroto*, n. 572.

l'opera dei servi, avremmo allora la «negotiatio lucrativa artificialis» propriamente detta, che è vietata ai chierici (1).

Perchè la negoziazione o mercatura dei chierici sia suscettibile di pena deve avere i caratteri da noi esposti: *a) ut res ematur et vendatur; b) vendatur immutata; c) vendatur carius; d) et empta sit ut carius immutata venderetur* (2).

Dell'obbligo della residenza.

Can. 2381. **Qui officium, beneficium, dignitatem obtinet cum onere residentiae, si illegitime absit:**

1. Eo ipso privatur omnibus fructibus sui beneficii vel officii pro rata illegitimae absentiae, eosque tradere debet Ordinario, qui ecclesiae vel alicui pio loco vel pauperibus distribuat;

2. Officio, beneficio, dignitate privetur, ad normam can. 2168-2175.

390. La legge della residenza, fondata sullo stesso diritto divino, la troviamo in vigore fin nei più antichi tempi della Chiesa: nel medioevo essa ebbe delle sanzioni severis-

(1) *Blat,* Comm. textus C. J. C., *de personis*, pag. 82, ss. «Negotiatio proprie dicta invenitur quoad rem etiam in artificio vel industria, quandocumque res emptae immutantur opera famulorum seu operariorum mercede conductorum. In hoc enim casu, res atque immutatio ipsa sunt emptae, atque sine alia immutatione per ipsum emptorem facta, venduntur lucri causa. Nihil ergo deest substantiae negotiationis vetitae, more est quaedam negotiatio palliata».

(2) *Oietti,* l. c., v.: *negotiatio; D'Annibale,* 11, n. 155; Cfr. *Sole,* 411. Secondo gli antichi canonisti la *negotiatio per alios* non era proibita; fu Benedetto XIV che con la Costituz. «Apostolicae» del 25 febb. 1741 vietò ai chierici anche tale maniera di negoziare; anzi ordinò che se il negozio, cominciato dai laici, passasse per qualsiasi titolo ai chierici, questi dovrebbero lasciarlo senz'altro:

sime. Il Concilio di Trento confermò ed ampliò gli antichi canoni aggiungendovi delle pene contro i non residenti.

391. L'obbligo della residenza vien definito: «assidua commoratio in loco muneris eiusdem adimplendi causa». La residenza può essere *formale* o attiva, *materiale* o oziosa, e *presunta*, in forza del diritto.

Le cause scusanti dalla residenza sono: la carità, l'urgente necessità, la dovuta obbedienza, l'evidente utilità della Chiesa. È però necessario che siano riconosciute in iscritto dal Superiore, perchè abbiano efficacia agli effetti della legge.

A codeste cause possiamo aggiungere le annuali vacanze concesse dal diritto e cioè 3 mesi per i Vescovi, 3 mesi per i Canonici, 2 mesi per i parroci (1).

---

e, ove ciò non fosse possibile senza danno, dovrebbero ottenerne licenza dalla S. C. del Concilio.

Secondo la sentenza oggi più comune non è proibito ai chierici di investire il loro danaro *in titoli* di una società industriale o commerciale, purchè nell'amministrazione della medesima non abbiano parte alcuna. *Vermeersch*, l. c. n. 584; *De Meester*, Iuris Can. comp. I, 391.

(1) Can. 338 § 1. Etiamsi *Episcopi* Coadiutorem habeant, tenentur lege personalis in dioecesi residentiae.

§ 2. Praeterquam causa visitationis Sacrorum Liminum, Conciliorum, quibus interesse debent, vel civilis officii suis ecclesiis legitime adiuncti, abesse possunt aequa de causa *non ultra duos vel ad summum tres menses intra annum, sive continuos sive intermissos*, dummodo cautum sit ne ex ipsorum absentia dioecesis quidquam detrimenti capiat: quod tamen tempus coniungi nequit sive cum tempore sibi concesso occasione suae promotionis, vel visitationis Sacrorum Liminum, vel assistentiae Concilio, sive cum tempore vacationum anni subsequentis.

§ 3. Ab ecclesia cathedrali ne absint tempore adventus et Quadragesimae, diebus Nativitatis, Resurrectionis Domini, Pentecostes et Corporis Christi, nisi ex gravi et urgenti causa.

§ 4. Si ultra sex menses e dioecesi illegitime abfuerint, Episcopum Metropolita, ad normam Can. 274, n. 4, Metropolitam antiquior Suffraganeus residens Sedi Ap denuntiet».

Can. 354. *Coadiutor* quilibet obligatione tenetur, sicut Episcopus, residendi in dioecesi, e qua, extra tempus vacationum, ad

Quando l' assenza non è dovuta alle cause riconosciute dal diritto, diventa *ipso facto illegitima*, anche se fondata su motivi giustissimi, ed abbiamo quindi il delitto che va punito senz' altro.

Per questa punizione non occorre la contumacia, che d' altronde si presume nella violazione della legge.

Che se poi ci [illegible] se, il delitto diventa più grave e si dà luogo a delle speciali sanzioni.

Il modo di procedere contro i chierici non residenti ci viene tracciato dal Codice nei Canoni 2168-2175. L' Ordinario deve *ammonire canonicamente* l' assente onde ritorni in sede, ricordandogli le pene comminate dal diritto e fissandogli il termine entro il quale deve restituirsi in residenza. Intanto, se si tratta del parroco, si provveda alla cura delle anime a sue spese. Se il chierico non ottempera all' intimazione, pur avendola ricevuta, nè risponde, sebbene non impedito (e di ciò l' Ordinario deve accertarsi) si ha la *contumacia*.

Lo stesso dicasi se il chierico *amovibile* apporta delle cause, che esaminate dall' Ordinario con due esaminatori si

---

normam Can. 338, ipsi non licet, nisi ad breve tempus, Coadiuto permittente, discedere.

Can. 418. § 1. Reprobata contraria consuetudine, *canonici* ac *beneficiarii* quotidiano choro adstricti, possunt singulis abesse tres tantum menses in anno, sive continuos sive intermissos, dummodo propriae ecclesiae statuta aut legitima consuetudo servitium diuturnius non requirant.

Can. 440. *Vicarius Capitularis* obligatione tenetur residendi in dioecesi et applicandae Missae pro populo ad normam Can. 338, 339.

Can. 465. § 1. *Parochus* obligatione tenetur residendi in domo paroeciali prope suam ecclesiam; loci tamen Ordinarius potest iusta de causa permittere ut alibi commoretur, dummodo domus ab ecclesia paroeciali non ita distet ut paroecialium perfunctio munerum aliquid inde detrimenti capiat.

§ 2. Eidem abesse permittitur per duos ad summum intra annum menses sive continuos sive intermissos, nisi gravis causa, iudicio ipsius Ordinarii, vel diuturniorem absentiam requirat vel breviorem tantum permittat.

trovano illegittime e che *dopo una nuova intimazione* non torna in residenza entro il tempo stabilitogli.

Il chierico *inamovibile* invece ha diritto a una *seconda istanza*, sempre davanti all' Ordinario e agli esaminatori; ma se anche questa volta le sue deduzioni non son trovate legittime, l' Ordinario gli intimi nuovamente il precetto « sub poena privationis beneficii ipso facto incurrenda ».

Se non obbedisce, si ritiene contumace e l' Ordinario lo dichiara privato del beneficio.

Però, in ambo i casi, prima di dichiarar vacante il beneficio, deve constare all' Ordinario e agli esaminatori che il chierico avrebbe potuto chiedere il permesso scritto all' Ordinario prima di lasciar la residenza.

392. « *Qui officium* ». Cosa esso sia ce lo dice espressamente il Can. 145: « § 1. Officium ecclesiasticum lato sensu est quodlibet munus quod in spiritualem finem legitime exercetur; stricto autem sensu est munus ordinatione sive divina sive ecclesiastica stabiliter constitutum, ad normam sacrorum canonum conferendum, aliquam saltem secumferens participationem ecclesiasticae potestatis sive ordinis sive iurisdictionis.

§ 2. In iure officium ecclesiasticum accipitur stricto sensu, nisi aliud ex contestu sermonis appareat ».

E nel caso nostro bisogna prenderlo in senso stretto.

« *beneficium* ». Il Can. 409 lo definisce: « Beneficium ecclesiasticum est ens iuridicum a competente ecclesiastica auctoritate in perpetuum constitutum seu erectum, constans officio sacro et iure percipiendi reditus ex dote officio adnexos ».

« *dignitatem* »: sono tali l' abbazia, la prelatura *nullius*, il vescovato, le dignità capitolari. I Cardinali non son compresi in questo canone. Cfr. Can. 2227, § 2.

« *obtinet* »: si richiede, agli effetti di cui trattasi, che sia intervenuta la relativa presa di possesso o la consegna che ne tenga luogo a norma di diritto.

« *cum onere residentiae* », cioè con l' obbligo di risiedere nel luogo dell' ufficio, del beneficio, della dignità.

« *si illegitime absit* »: vedemmo quando l'assenza sia illegittima e quando legittima: le cause canoniche sono ben determinate; però non sempre è facile poterle controllare, perchè spesso sfuggono alla competenza altrui e d'altronde non è difficile, trattandosi di malattie, avere conniventi le dichiarazioni mediche. Il più delle volte la sanzione canonica dipende dalla coscienza dell'interessato, il quale, perchè abituato a distinguere e a suddistinguere, 90 volte su 100 fa gli interessi propri....

« *eo ipso privatur omnibus fructibus sui beneficii vel officii pro rata illegitimae absentiae* »: il chierico, dal *momento* della illegittima assenza, *per tutta la durata di essa*, resta *ipso facto* privato dei frutti del beneficio o dell'ufficio (1).

« *eosque tradere debet Ordinario, qui ecclesiae vel alicui pio loco vel pauperibus distribuat* »: il chierico, riconoscendo onestamente di essere incorso nella sanzione del Can. 2381, deve consegnare i frutti « pro rata illegitimae absentiae » all'Ordinario, il quale li destina a favore della Chiesa o di qualche pio luogo o li distribuisce ai poveri.

---

(1) Alla S. C. del Concilio furono proposti i seguenti quesiti:

a) Utrum Codicis can. 2381 urgeat etiam in casu *non residentiae* non graviter culpabilis, vel materialiter tantum, non formaliter, culpabilis ac notoriae;

b) utrum post can. 2381, beneficiarius vel canonius *illegitime absens* retinere possit fructus respondentes privatae recitationi officii divini;

c) utrum absentiae tempus sit *per dies* an per *horas canonicas* supputandum, et *quot dies* illegitimae absentiae requirantur ut quis irresidens censeatur, ac contra eum procedi possit ad normam cc. 2168-2175;

d) utrum *illegitime absens* teneatur fructus restituere *ante sententiam declaratoriam*.

La S. C. rispose: ad *a) affirmative* dummodo ne concurrant causae excusantes iuxta can. 420-421, vel Pontif. indultum; ad *b) negative;* ad *c)*: esse supputandum per dies integras et tempus illegitimae absentiae computari statim a tempore transacto trium mensium, seu alio, legitimae vacationis; ad *d)*: *affirmative*.

Cfr. S. C. C. Toletana et aliarum, 10 luglio 1920.

E qui vorremmo domandare, con tutto rispetto, si intende, ai R.mi Ordinari: quante volte han ricevuto tali somme dai chierici illegittimamente assenti?... Eppure di assenze illegittime ve ne sono; ma ben pochi son quelli che sentono la voce del dovere, specie quando questo dovere ha contro di sè *« l' auri sacra fames »*.

Oltre alla privazion dei frutti, il chierico *illegitime* assente, va incontro alla privazione dell' ufficio, del beneficio, della dignità a norma dei can. 2168-2175, dei quali abbiamo fatto cenno.

Della negligenza nell' Amministrazione dei Sacramenti.

Can. 2382. Si parochus graviter neglexerit Sacramentorum administrationem, infirmorum assistentiam, puerorum populique institutionem, concionem diebus dominicis ceterisque festis, custodiam ecclesiae paroecialis, Sanctissimae Eucharistiae, sacrorum oleorum, ab Ordinario coerceatur ad normam can. 2182-2185.

390. Secondo l' antico diritto, la *grave* e *ostinata* negligenza nell' adempimento dei doveri di ufficio era punita con la deposizione o con pene ad arbitrio del Superiore (1).

Riguardo alla spiegazione del Vangelo e al catechismo, il Concilio di Trento aveva sanzioni severissime, che ammettevano l' uso delle censure (2).

La fonte ultima dell' attuale diritto si trova nel decreto di Pio X « Maxima cura » del 20 agosto 1910, ove sono indicate le cause e il procedimento da seguirsi nell' amozione amministrativa del parroco dall' ufficio e dal beneficio.

---

(1) C. 8, d. 81; c. 9, d. 92; cc. 5 e 9, d. 91.
(2) Conc. Trid. sess. V, c. 2 e sess. XXIV, c. 4 de ref.

391. « *Si parochus* »: *al parroco* è equiparato il *quasi parroco*, di cui parla il can. 216, § 3 e il *vicario parrochiale* se ha piena potestà parrocchiale. Cfr. Can. 451. Anche costoro cadono sotto la sanzione del presente canone.

graviter neglexerit: la gravità, di cui è giudice l'Ordinario in base ad elementi di fatto, si desume dalla ripetizione degli atti colpevolmente omessi nonchè dalle speciali circostanze in cui l'omissione avvenne.

sacramentorum administrationem, infirmorum assistentiam: nel can. 467 § 1 è detto: « debet parochus administrare Sacramenta fidelibus, quoties legitime petant » e il can. 468, § 1 ordina: « debet.... maxime morti proximos adiuvare, sollicite sacramentis reficiendo etc. ».

puerorum populique institutionem: sull'istruzione religiosa dei fanciulli il can. 1330 prescrive: « Debet parochus: 1. Statis temporibus..... pueros ad sacramenta poenitentiae et confirmationis rite suscipienda singulis annis praeparare; 2. Peculiari omnino studio, praesertim si nihil obsit, Quadragesimae tempore, pueros sic instituere ut sancte sancta primum de altari libent ».

concionem diebus dominicis ceterisque festis: sulla predicazione festiva c'è il can. 1332: « Diebus dominicis aliisque festis de praecepto, ea hora quae suo iudicio magis apta sit ad populi frequentiam, debet insuper parochus catechismum fidelibus adultis, sermone ad eorum captum accommodato, explicare » (1).

custodiam ecclesiae paroecialis, sanctissimae Eucharistiae, sacrorum oleorum: sul modo di ben custodire la chiesa parrocchiale si legga il Can. 1178: « Curent omnes ad quod pertinet, ut in ecclesiis illa munditia servetur, quae domum Dei decet; ab iisdem arceantur negotiationes et nundinae, quamquam ad finem pium habitae; et generatim quidquid a sanctitate loci absonum sit ».

(1) Cfr. in proposito le Circolari della S. C. del Concilio, quale, ad es., quella del 7 luglio 1924 e il Motu-proprio di Pio XI del 29 giugno 1923.

Per la custodia della SSma Eucaristia cfr. Can. 1265-1275.

In quanto agli Olii Santi, il Can. 735 stabilisce che si debbono tenere nella Chiesa, in luogo decente e chiusi a chiave: solo col permesso dell'Ordinario possono tenersi in casa.

392. « *ab Ordinario coerceantur ad normam Can. 2182-2185* » (1) cioè dall'ammonizione si passa alla punizione e da questa, persistendo la contumacia, alla remozione dalla parrocchia.

Della negligente custodia dei libri parrocchiali.

Can. 2383. Parochus qui paroeciales libros diligenter, ad normam iuris, non conscripserit aut servaverit, a proprio Ordinario pro gravitate culpae puniatur.

393. Dei libri *parrocchiali* parla il Can. 470 (1): « § 1. Habeat parochus libros paroeciales, idest librum baptizato-

(1) Can. 2182. Parochum qui officia paroecialia de quibus in can. 467, § 1, 468, § 1, 1178, 1330-1332, 1344, graviter negiexerit aut violaverit, Episcopus moneat, in memoriam eius revocans et strictam obligationem qua eius conscientia oneratur et poenas in haec delicta iure statutas.

Can. 2183. Si parochus sese non emendaverit, Episcopus eum corripiat et aliqua congrua poena pro gravitate culpae puniat, postquam, auditis duobus examinatoribus et facta parocho sese defendendi facultate, probatum iudicaverit praedicta paroecialia officia etiam atque etiam per notabile tempus in re gravis momenti praetermissa aut violata fuisse et eorundem omissiones aut violationes nulla iusta causa excusari.

Can. 2184. Si et correptio et punitio in irritum cesserint, Ordinarius, probata, ad normam can. 2183, perseverante ac culpabili officiorum paroecialium omissione vel violatione in re gravi, parochum amovibilem sua paroecia statim privare potest; parochum vero inamovibilem beneficii fructibus, pauperibus ab Ordinario distribuendis, pro gravitate culpae in totum vel ex parte privet.

Can. 2185. Mala voluntate persistente ac probata, ut supra, Ordinarius etiam parochum inamovibilem e sua paroecia removeat».

(1) Il Concilio di Trento accenna al libro dei ***matrimoni*** e al

rum, confirmatorum, matrimoniorum, defunctorum ; etiam librum de statu animarum accurate conficere pro viribus curet ; et omnes hos libros, secundum usum ab Ecclesia probatum vel a proprio Ordinario praescriptum, conscribat ac diligenter asservet.

§ 2. In libro baptizatorum adnotetur quoque si baptizatus confirmationem receperit, matrimonium contraxerit, salvo præscripto Can. 1107 ; aut sacrum subdiaconatus ordinem susceperit, vel professionem sollemnem emiserit, eaeque adnotationes in documenta accepti baptismatis semper referantur.

§ 3. In fine cuiuslibet anni parochus authenticum exemplar librorum paroecialium ad Curiam episcopalem transmittat, excepto libro de statu animarum.

§ 4. Paroeciali utatur sigillo habeatque tabularium, seu archivum, in quo memorati libri custodiantur una cum Episcoporum epistolis, aliisque documentis, necessitatis vel utilitatis causa servandis ; quae omnia, ab Ordinario vel eius delegato visitationis vel alio opportuno tempore inspicienda, religiose caveat ne ad extraneorum manus perveniant ».

---

libro dei *battezzati* nel c. 1 e 2 della sess. V, *de ref.* : « Habeat parochus librum, in quo coniugum et testium nomina, diemque et locum contracti matrimonii describat, quem diligenter apud se custodiat. Parochus, antequam ad baptismum conferendum accedat, diligenter ab eis, ad quos spectabit, sciscitetur, quem vel quos elegerint, ut baptizatum de sacro fonte suscipiant ; et eum vel eos tantum ad illum suscipiendum admittat, et in libro eorum nomina describat... ». Cfr. decr. « Ne temere » della S. C. C., del 2 agosto 1907 e l' Istruz. della S. C. dei Sacram. del 6 marzo 1911, ove è detto : Ordinarii sedulo advigilent ut haec praescripta religiose serventur, et transgressores, si quos invenerint, curent ad officium revocare adhibitis etiam, ubi sit opus, canonicis poenis ». Can. 1813, § 1. Praecipua documenta publica ecclesiastica haec sunt :

. . . . . .

4.° Inscriptiones baptismi, confirmationis, ordinationis, professionis religiosae, matrimonii, mortis, quae habentur in regestis Curiae vel paroeciae, vel religionis, et attestationes scriptae ex iisdem desumptae et a parochis vel Ordinariis vel notariis ecclesiasticis confectae aut earum exemplaria authentica.

I libri parrocchiali sono annoverati tra i principali documenti pubblici ecclesiastici: Can. 1813, n. 4 e fanno fede di ciò che in essi è affermato: Can. 1816 (1).

Il parroco negligente in codesto elementarissimo dovere — cioè della redazione degli atti nei registri e della custodia dei medesimi — deve esser punito dall' Ordinario a seconda della gravità della colpa.

Della negligenza dei Canonici teologo e penitenziere.

Can. 2384. Canonicum theologum et poenitentiarium in suis muneribus obeundis negligentes, Episcopus gradatim compellat monitionibus, comminatione poenarum, subtractione portionis fructuum iis assignandae qui illorum vices suppleant; et perdurante per integrum annum negligentia post monitionem, suspensione a beneficio plectat; negligentia vero producta per aliud semestre, ipso beneficio privet.

394. Fu il IV Concilio Lateranense a decretare che in ogni Chiesa *metropolitana* vi fosse il *maestro teologo*.

Il Concilio di Trento (2) « ne coelestis ille sacrorum librorum thesaurus, quem Spiritus Sanctus summa liberalitate hominibus tradidit, neglectus iaceat », ordinò che non solo nelle metropolitane, ma anche *nelle cattedrali* « ac etiam in collegiatis existentibus in aliquo insigni oppido, etiam nullius dioecesis, si ibi clerus numerosus fuerit » ci fosse il teologo, che tenesse pubbliche lezioni di S. Scrittura.

Fu similmente il Concilio di Trento (3) che decretò che nelle chiese cattedrali si istituisce il *Canonico penitenziere*, che aves > il compito di ascoltare le confessioni dei fedeli.

(1) Can. 1816. Documenta publica fidem faciunt de iis quae directe et principaliter in eisdem affirmantur.

(2) S. C. di Trento, sess. V, de ref., c. 1.

(3) S. C. di Trento, sess. XXIV, de ref., c. 8.

Il nuovo Codice parla espressamente di cotesti uffici (1).

Can. 400. § 1. Canonici theologi est, diebus et horis ab Episcopo cum Capituli consilio designatis, publice in ecclesia explanare sacram Scripturam: sed Episcopus, si id utilius iudicet, potest eidem alia doctrinae catholicae argumenta in ecclesia explicanda committere.

§ 2. Canonicus theologus munus expleat suum ipse per se, vel, si ultra sex menses fuerit impeditus, propriis expensis per alium sacerdotem ab Episcopo deputandum (2).

§ 3. Episcopus gravi de causa potest canonico theologo committere ut, loco lectionum in ecclesia, sacras disciplinas in Seminario doceat.

E al Can. 401: § 1. Poenitentiarius canonicus tum ecclesiae cathedralis tum ecclesiae collegialis obtinet a iure potestatem ordinariam, quam tamen aliis delegare non potest, absolvendi etiam a peccatis et a censuris Episcopo reservatis, in dioecesi extraneos quoque, et dioecesanos extra territorium quoque dioecesis.

§ 2. Debet in sede excipiendis confessionibus sibi in capitulari ecclesia destinata residere tempore ad fidelium commoditatem, iudicio Episcopi, opportuniore est praesto esse iis qui ad confitenda sua peccata accedunt ipso quoque divinorum officiorum tempore» (3).

---

(1) Can. 398 § 1. In nulla ecclesia cathedrali desit officium canonici theologi et, ubi id fieri poterit, canonici poenitentiarii.

§ 2. Etiam in collegialibus, praesertim insignibus, officium canonici theologi et poenitentiarii constitui potest.

(2) La S. C. del Conc., *in Pacen.*, al dubbio: «An canonicus theologus cogi possit pro arbitrio Episcopi, etiam per mulctas, loco S. Scripturae legere casus conscientiae seu theologiam moralem in casu?» rispose il 28 sett. 1765: «affirmative». Quante lezioni deve tenere ogni anno il Can. teologo? Il Codice rimette la cosa al Vescovo: è bene però tener presente che secondo le prescrizioni di Benedetto XIII il numero delle lezioni era di *quaranta* all'anno. Cfr. *Cocchi*, l. c. n. 302, b.

(3) Cfr. S. C. C. in *Abulen*, 21 aprile 1587.

395. Ciò premesso, è facile comprendere il valore del Canone in esame (1).

In caso di continuata negligenza, il Vescovo deve tenere la seguente norma.

a) anzitutto li ammonisca e dall' ammonizione paterna può giungere a quella ufficiale;

b) se l' ammonizione non ottiene l' effetto, si aggiunga la comminazione delle pene;

c) perdurando la contumacia, oltre a infliggere le pene già comminate, tolga loro porzione dei frutti *pro rata* e li dia a coloro che intanto li suppliscono nei rispettivi uffici d' incarico del Vescovo;

d) se dopo la prima ammonizione, la negligenza dura per un intero anno, li sospenda dal beneficio;

e) se anche dopo di ciò, la loro negligenza continua per un altro semestre, li privi dello stesso beneficio.

Del religioso apostata.

Can. 2385. Firmo praescripto Can. 646, religiosus, apostata a religione, ipso iure incurrit in excommunicationem, proprio Superiori maiori vel si religio sit laicalis aut non exempta, Ordinario loci in quo commoratur, reservatam, ab actibus legitimis ecclesiasticis est exclusus, privilegiis omnibus suae religionis privatus; et si redierit, perpetuo caret voce activa et passiva, praeterea aliis poenis pro gravitate culpae a Superioribus puniri debet ad normam constitutionum.

396. Contro i temerari disertori dello stato monacale si hanno antichissimi canoni.

Le prime vestigia si trovano nel Conc. Arelat. II (a. 443-452) c. 25 e nel Conc. Calced. (a. 451) c. 7.

---

(1) Cfr. Can. 2280, 2283, § 2, 2299.

Bonifacio VIII comminò la scomunica *latae sententiae* contro i religiosi professi che *temerariamente* lasciassero l' abito (1).

La Costit. « Ap. Sedis » non dice nulla. In certo senso perciò la censura può dirsi nuova.

397. « Firmo praescripto Can. 646 ». Il Can, 646 dice: § 1. Ipso facto habendi sunt tanquam legitime dimissi religiosi:

1. Publici apostatae a fide catholica;

2. Religiosus, qui fugam arripuerit cum muliere; aut religiosa quae cum viro;

3. Attentantes aut contrahentes matrimonium aut etiam vinculum, ut aiunt, civile.

§ 2. In his casibus sufficit ut Superior maior cum suo Capitulo vel Consilio ad normam constitutionum emittat declarationem facti; curet autem probationes facti collectas in domus regestis asservare ».

« *religiosus, apostata a religione* »:

religiosus, sia di voti semplici che solenni.

Anche le *religiose* sono comprese in questo canone.

apostata a religione: chi sia tale ce lo dice il Can. 644: « § 1. Apostata a religione dicitur professus a votis perpetuis sive sollemnibus sive simplicibus qui e domo religiosa illegitime egreditur cum animo non redeundi, vel qui, etsi legitime egressus, non redit eo animo ut religiosae obedientiae sese subtrahat.

§ 2. Malitiosus animus, de quo in § 1, iure praesumitur, si religiosus intra mensem nec reversus fuerit nec Superiori animum redeundi manifestaverit.

Per il delitto di *apostasia* si richiedon dunque tre cose:

1. *la professione perpetua*, sia solenne che semplice;

2. l' illegittimo allontanamento dalla casa religiosa o il ritorno di chi ne uscì legittimamente con la disposizione alla disobbedienza;

---

(1) *Wernz*, l. c. n. 274; *Kober*, p. 90; *Chelodi*, n. 101; *Cappello*, n. 392.

3. l' animo di non ritornare.

398. « *ipso iure incurrit in excommunicationem proprio Superiori maiori, vel, si religio sit laicalis aut non exempta, Ordinario loci in quo commoratur, reservatam* ».

Il religioso apostata incorre *ipso iure* nella scomunica. Questa è riservata:

a) se la religione è *clericale esenta*, al proprio Superiore maggiore, cioè al generale o provinciale;

b) se la religione è *laicale*, o *non esenta*, all' Ordinario del luogo ove l' apostata dimora dopo l' uscita dalla religione.

« *ab actibus legitimis ecclesiasticis est exclusus, privilegiis omnibus suae religionis privatus* ». Oltre alla scomunica, è escluso *ipso jure* dai legittimi atti ecclesiastici ed è privato di tutti i privilegi della sua religione: in conseguenza di ciò l' apostata resta soggetto alla giurisdizione degli Ordinari diocesani (1).

« *et si redierit, perpetuo caret voce activa et passiva, ac praeterea aliis poenis pro gravitate culpae a Superioribus puniri debet ad normam constitutionum* ».

L' apostata, qualora tornasse in religione:

a) ipso iure resta privo della voce attiva e passiva;

b) a seconda della gravità della colpa deve esser punito con altre pene dai propri Superiori a norma delle Costituzioni.

(1) Card. *Lega*, l. c. n. 326; *Oietti*, l. c.: de apostasia ab ord. relig.: « Apostatae tenentur observare omnes ordinis constitutiones et vota omnia (Reiffenstuel in tit. 31, lib. III, Decr. n. 251); praeterea *quamdiu manent extra monasterium* privantur privilegiis ordinis (Conc. Trid. sess. XXV, de reg. c. 19); et subiiciuntur iurisdictioni ordinarii loci: *De Angelis* in tit. 31, lib. III, Decr. n. 16 ».

Del religioso fuggitivo.

Can. 2386. Religiosus fugitivus ipso facto incurrit in privationem officii, si quod in religione habeat, et in suspensionem proprio superiori maiori reservatam, si sit in sacris; cum autem redierit, puniatur secundum constitutiones, et si constitutiones nihil de hoc caveant, superior maior pro gravitate culpae poenas infligat.

399 Il religioso *fuggitivo* è colui che « sine superiorum licentia, domum religiosam deserit cum animo ad religionem redeundi ». Can. 644, § 3.

Costui, appena compiuta la fuga, incorre *ipso facto:*

a) nella privazione dell' ufficio, qualunque esso sia, che avesse in religione;

b) nella sospensione riservata al proprio superiore maggiore, se è in *sacris*.

Quando poi sarà tornato, deve essere anche punito a norma delle costituzioni; e se queste non dicono nulla, il Superiore maggiore infliggerà quelle pene che richiederà la gravità della colpa (1).

Della professione dolosamente nulla.

Can. 2387. Religiosus clericus cuius professio ob admissum ab ipso dolum nulla fuerit declarata, si sit in minoribus ordinibus constitutus, e statu clericali abiiciatur; si in maioribus, ipso facto suspensus manet, donec Sedi Apostolicae aliter visum fuerit.

400. « Religiosus clericus »: di qualunque religione, sia esenta che non esenta, di diritto pontificio o diocesano.

(1) La Pontificia Commissione per l' autentica interpretaz. del Codice, al dubbio: « An societatibus clericalibus sine votis applicentur can. 2386, 2387, 2389, 2410, 2411, 2413 », il 2-3 giugno 1918 ri-

« cuius professio » sia questa semplice che solenne, temporanea o perpetua.

« ob admissum ab ipso dolum nulla fuerit declarata ». Nel can. 272 è detto : « § 1. Ad validitatem cuiusvis religiosae professionis requiritur ut : 1. Qui eam emissurus est, legitimam aetatem habeat ad normam can. 573 ; 2. Eum ad professionem admittat legitimus Superior secundum constitutiones ; 3. novitiatus validus ad normam Can. 555 praecesserit; 4. Professio sine vi aut metu gravi aut dolo emittatur ; 5. Sit expressa ; 6. A legitimo Superiore secundum constitutiones per se vel per alium recipiatur.

§ 2. Ad validitatem vero professionis perpetuae sive sollemnis sive simplicis requiritur insuper ut praecesserit professio simplex temporaria ad normam Can. 574 ».

Come si vede dal citato Canone, la professione religiosa può esser nulla per diverse cause. Ma perchè la sua nullità dia luogo all' applicazione del Canone in esame, è necessario che essa nullità derivi dal dolo dello stesso religioso. In tal caso questi :

a) se è costituito negli ordini minori, sia rimosso dallo stato clericale con decreto dell' Ordinario ; Can. 211, § 2.

b) se è negli ordini maggiori, resta *ipso facto* sospeso « donec Sedi Apostolicae aliter visum fuerit ». Cfr. Can. 2255, § 2.

Dei chierici e dei religiosi che attentano il matrimonio.

Can. 2388. § 1. Clerici in sacris constituti vel regulares aut moniales post votum sollemne castitatis, itemque omnes cum aliqua ex predictis personis matrimonium etiam civiliter

---

spose : « Affirmative quoad can. 2386, 2387, 2389, quatenus sodales vitam communem degant ; quoad can. 2410 quatenus societas privilegio gaudeat dimissorias concedendi ad ordines suis subditis ; quoad primam partem can. 2411, salvis quoad reliqua constitutionibus ; et quoad can. 2413 ».

tantum contrahere praesumentes, incurrunt in excommunicationem latae sententiae Sedi Apostolicae simpliciter reservatam; clerici praeterea, si moniti, tempore ab Ordinario pro adiunctorum diversitate praefinito, non resipuerint, degradentur, firmo praescripto Can. 188, n. 5.

§ 2. Quod si sint professi votorum simplicium perpetuorum tam in Ordinibus quam in Congregationibus religiosis, omnes, ut supra, excommunicatio tenet latae sententiae Ordinario reservata.

401. Nell' antico diritto ai chierici maggiori che si unissero in matrimonio era comminata la *deposizione*; ai monaci e alle vergini si infliggevano *gravi penitenze pubbliche* e, se fossero contumaci, la scomunica. Clemente V (c. un. Cl. 4, 1) stabilì la scomunica l. s. *nemini* riservata, che poi il Concilio di Trento estese anche ai complici. La Costituz. « Ap. Sedis » confermò la censura, riservandola all' Ordinario, e la limitò ai chierici, ai regolari e alle comparti.

402. « Clerici in sacris costituti vel regulares aut moniales post votum sollemne castitatis ». Già vedemmo chi siano i chierici *in sacris*, *i regolari* e le *moniales*. Cfr. Can. 949, 488, n. 7.

È bene peraltro rilevare che i regolari e le moniali incorrono nella censura in quanto hanno emesso il voto *solenne* di castità. Pertanto i religiosi di voti semplici, i postulanti e i novizi, i regolari che emisero voti temporanei a norma del can. 574, ecc. non cadono nella scomunica, anche se il voto *semplice* di castità, per speciale prescrizione della S. Sede, *irrita* il matrimonio, come avviene nella Compagnia di Gesù.

« itemque omnes cum aliqua ex praedictis personis matrimonium etiam civiliter tantum contrahere praesumentes ». Oggetto della censura è il *matrimonio*, sia *religioso* che *civile*, quantunque invalido per l' impedimento di ordine o del voto solenne di castità.

Che se il matrimonio *fosse anche invalido* per altri mo-

tivi, per es. per l' errore, pel timore grave, o per la mancanza di vero consenso, non si cadrebbe nella censura.

C' è chi sostiene che il delitto si consuma anche col consenso *simulato;* ma questa sentenza non può ammettersi, perchè chi pone un atto *simulatamente*, *sembra* che lo ponga, ma *effettivamente* non lo pone: ora se la validità del matrimonio dipendesse, nel caso nostro, solo dal consenso, non essendoci questo, l' atto sarebbe nullo; e poichè la censura colpisce solo coloro che osano, cioè *vogliono* contrarre matrimonio, mancando una tale volontà non abbiamo evidentemente la causa, cioè il dolo, e per conseguenza viene a mancare l' effetto, vale a dire la sanzione penale (1).

La censura colpisce non solo i chierici, i religiosi e le moniali, ma anche coloro che osano unirsi in matrimonio con essi.

Si noti l' espressione «*contrahere praesumentes*», che riguarda indistintamente le due parti e che suppone la piena cognizione della legge e della pena *in actu ineundi matrimonii;* perciò qualunque ignoranza, *sive iuris sive facti*, anche se crassa o supina, e qualunque timore, anche se lieve scusa dalla pena. Per incorrere nella censura non è necessario che il matrimonio sia consumato.

Se la persona secolare si unisce in matrimonio ignorando che l' altra parte è *in sacris*, o solennemente professa, è tenuta, conoscendo la verità della cosa, a domandare l' annullamento del matrimonio e a separarsi. Se non lo fa pecca, ma non incorre nella censura (2).

Tutti costoro incorrono nella scomunica *latae sententiae* riservata alla Sede Apostolica.

I chierici, oltre a incorrere nella scomunica, *debbono essere ammoniti* dall' Ordinario, onde recedano dalla contumacia a norma del Can. 2242, § 3 e a tale scopo sarà loro assegnato

---

(1) *Cappello*, l. c. n. 355; *Genicot*, II, n. 602; *Sole*, n. 448; *Vermeersch*. III, n. 502. Sostiene la tesi opposta *Cerato*, n. 64.

(2) *Cappello*, l. c.

un certo tempo. Se terminato questo tempo, fissato dall' Ordinario, non si saranno ravveduti, *degradentur*: debbono essere degradati, « firmo praescripto can. 188, n. 5 » cioè tutti gli uffici che avessero, vacano *ipso facto* e senza bisogno di alcuna dichiarazione « ob tacitam renuntiationem ab ipso iure admissam ».

Che se trattasi di professi di *voti semplici perpetui* sia in Ordini che in Congregazioni religiose, sono colpiti dalla scomunica *latae sententiae* riservata non già alla S. Sede, ma all' Ordinario.

Incorrono in questa scomunica *omnes ut supra*, cioè le due parti: i religiosi e i secolari che a quelli si uniscono in matrimonio (1).

Dei religiosi violatori della vita comune.

Can. 2389. Religiosi legem vitae communis constitutionibus praescriptae in re notabili violantes, graviter moneantur et, emendatione non secuta, puniantur etiam privatione vocis activae et passivae et, si superiores sint, etiam officii.

403. Il buon andamento d' una comunità e il profitto spirituale dei suoi membri dipende, in gran parte, dall' osservanza delle leggi che regolano la vita comune. Opportunamente, pertanto, il legislatore, rivolge la sua attenzione a questo punto di capitale importanza.

Già nel Can. 598 è detto: « Omnes et singuli religiosi, superiores aeque ac subditi, debent, non solum quae nuncu-

(1) Prima del Codice v' era dubbio se la censura s' incorresse anche pel solo matrimonio civile. E la S. C. del S. Ufficio il 22 dicembre 1880 rispose: « Clericos in sacris constitutos, vel regulares aut moniales post emissum sollemne castitatis votum, praesumentes contrahere matrimonium sic dictum *civile* in locis ubi lex Tridentina de clandestinitate viget, incurrere excommunicationem latae sententiae Episcopis seu Ordinariis reservatam ».

parunt vota fideliter integreque servare, sed etiam secundum regulas et constitutiones propriae religionis vitam componere atque ita ad perfectionem sui status contendere».

E nel Can. 594, § 1: «In quavis religione vita communis accurate ab omnibus servetur etiam in iis quae ad victum et ad supellectilem pertinent». I religiosi quindi che violano la legge della vita comune prescritta dalle loro costituzioni *in cosa notevole,* «in re notabili», debbono essere *gravemente ammoniti:* «graviter moneantur».

Se ammoniti, non si emendano, debbono essere puniti, giungendo anche a toglier loro la voce attiva e passiva; e se fossero superiori, a privarli anche dell' ufficio (1).

CAPO VIII.

Dei delitti nel conferimento e nella dimissione degli uffici e dei benefici

404. Il conferimento, l' accettazione e la rinuncia degli uffici e benefici ecclesiastici sono regolate dai Sacri Canoni. Tutti, fatta eccezione del Romano Pontefice, sono tenuti a osservare tali norme.

In questo capitolo esamineremo le varie pene inflitte dal legislatore contro i violatori di esse.

Della indebita ingerenza nelle elezioni ecclesiastiche.

Can. 2390 § 1. Libertatem electionum ecclesiasticarum quovis modo per se vel per alios impedientes, vel electores aut

(1) Conc. Trid., sess. XIII, de ref. c. 1.

electum, peracta canonica electione, propter eam quoquo modo gravantes, pro modo culpae puniantur.

§ 2. Quod si electioni a collegio clericorum vel religiosorum peragendae, laici vel saecularis potestas sese illegitime, contra libertatem canonicam, immiscere praesumpserint, electores qui hanc immixtionem sollicitaverint vel sponte admiserint, ipso facto privati sunt pro ea vice iure eligendi; qui vero suae electioni taliter factae scienter consenserit, fit ad officium vel beneficium, de quo agitur, ipso facto inhabilis.

405. Qui non trattasi, come è evidente, della elezione del Romano Pontefice, regolata dalla Costituzione « Vacante Sede Apostolica » di Pio X e della quale parlammo a suo tempo; ma delle altre elezioni ecclesiastiche. Di queste fissa il Codice le norme nei cann. 160-178.

Il legislatore giustamente si preoccupa della libertà con la quale esse debbono avvenire, perchè in cosa tanto delicata non vi siano influenze o pressioni umane, ma regni invece quella piena indipendenza che vien reclamata dallo slesso diritto naturale.

404. « Libertatem electionum ecclesiasticarum quovis modo per se vel per alios impedientes »

impedientes: chiunque sia: chierico o laico, uomo o donna, persona privata o pubblica;

quovis modo: con la forza o col timore, con l'inganno o senza, con promesse, preghiere, ecc.

per se vel per alios: poco importa che la libertà si impedisca direttamente o per mezzo di altri, giacchè « qui facit per alium, est perinde ac si faciat per seipsum » (1).

« vel electores vel electum, peracta canonica electione, propter eam quoquo modo gravantes pro modo culpae puniantur »: cioè che, avvenuta l'elezione canonica, danno *molestia* all'eletto o agli elettori a causa di detta elezione.

(1) Reg. 72, R. 1, in VI, cfr. Can. 2209, § 3.

La spiegazione di queste parole la troviamo nel cap. 12, *de electione et electi potestate*, 1, 6, VI: « Sciant cuncti, qui Clericos vel quaslibet alias personas ecclesiasticas (ad quos in aliquibus Ecclesiis, monasteriis, aut aliis piis locis spectat electio) pro eo, quod rogati, seu alias inducti, eum pro quo rogabantur sive inducebantur, eligere voluerint, vel consanguineis eorum, aut ipsas Ecclesias, monasteria, seu loca caetera, beneficiis sive alias iniuste persequendo, *gravare praesumpserint*: se ipso facto excommunicationis sententia innodatos » (1).

405. « Quod si electioni a collegio clericorum vel religiosorum peragendae, laici vel saecularis potestas sese illegitime, contra libertatem canonicam, immiscere praesumpserint »: il legislatore contempla il caso in cui i laici o la potestà secolare *osino* immischiarsi (senza averne alcun diritto), anzi contro la canonica libertà, nella elezione che è per farsi dal collegio dei chierici o dei religiosi.

Qualora ciò avvenisse, « electores qui hunc immixtionem sollicitaverint vel sponte admiserint ipso facto privati sunt pro ea vice iure eligendi ». Dunque gli *elettori*, per quella volta sola, sono privati del diritto di eleggere:

a) sia che abbiano sollecitato quella intromissione dei laici o della potestà secolare;

b) sia che l'abbiano volontariamente accolta.

Che se per evitare un male maggiore, l'avessero semplicemente tollerata, non andrebbero incontro alle sanzioni del Canone, pur essendo nulla la elezione in forza del Can. 166: « Si laici contra canonicam libertatem electioni ecclesiasticae quoquo modo sese immiscuerint, electio ipso iure invalida est ».

406. « qui vero suae electioni taliter factae scienter consenserit, fit ad officium vel beneficium, de quo agitur, ipso facto inhabilis »: chi scientemente acconsente alla propria elezione fatta con l'intromissione di cui sopra, diviene *ipso facto* inabile all'ufficio o al beneficio al quale è stato eletto,

(1) C. 1, D. LXIII.

ancorchè non abbia nè sollecitato nè spontaneamente accolto un simile intervento. La ragione è ovvia: egli viene a ratificare codesto indebito intervento accettandone le conseguenze, cioè la sua elezione (1).

Della elezione degli indegni e delle irregolarità nelle elezioni.

Can. 2391 § 1. Collegium quod indignum scienter elegerit, ipso facto privatur pro ea vice iure ad novam electionem procedendi.

§ 2. Singuli vero electores qui substantialem electionis formam scienter non servaverint, possunt pro gravitate culpae ab Ordinario puniri.

§ 3. Clerici vel laici qui indignum scienter praesentaverint vel nominaverint, iure praesentandi vel nominandi ipso facto pro ea vice carent.

407. Di grande importanza pratica è il presente canone, anche se in effetti gli si dà poco o punto peso.

Nelle decretali coloro che eleggevano un indegno o non osservavano la forma della elezione, perdevano non solo la voce attiva, ma anche la passiva, oltre a poter essere puniti ad arbitrio del Superiore (2).

408. « Collegium quod indignum scienter elegerit ».

collegium: per es. il Capitolo.

quod indignum: è indegno, nel caso nostro, colui che manca delle qualità richieste dal diritto (3). Dice il Can. 153,

---

(1) C. 43, X, *de electione et electi potestate;* 1, 6: « Quisque electioni de se factae per saecularis potestatis abusum consentire praesumpserit, contra canonicam libertatem, *et electionis commodo careat,* et *inelegibilis fiat,* nec absque dispensatione ad aliquam valeat eligi dignitatem ».

(2) *Hollweck,* § 240.

(3) *Maroto,* l. c. n. 661.

§ 1: « Ad vacans officium promovendus debet esse clericus, iis qualitatibus praeditus, quae a iure communi vel particulari aut a lege fundationis ad idem officium requiruntur ».

scienter: cioè non per errore o ignoranza, ma *sciens volens:* e in questa deliberata volontà è precisamente il disprezzo delle leggi che regolano le elezioni ecclesiastiche e quindi la radice del delitto.

409. « ipso facto privatur pro ea vice iure ad novam electionem procedendi »: l'intero collegio ipso facto, appena avvenuta l'elezione, viene privato del diritto di procedere a nuova elezione. In tal caso, poichè « collegium iure eligendi privatur in poenam, libera officii provvisio ad eum Superiorem devolvitur, a quo confirmanda esset electio vel cui ius providendi successive competit ». Can. 178 (1).

410. Nelle elezioni tutti gli elettori son tenuti a osservare la forma prescritta dal diritto comune, dalle costituzioni o dalle legittime consuetudini. Coloro che *scientemente* la violassero nella parte sostanziale, *possono* essere puniti - a seconda della colpa - dall'Ordinario. La parte sostanziale, va senza dirlo, è quella che riguarda la validità dell'atto.

---

(1) « Grave nimis est et absurdum, quod quidam Ecclesiarum Praelati, cum possint viros idoneos ad ecclesiastica beneficia promovere, *assumere non verentur indignos*, quibus nec morum honestas, nec litterarum scientia suffragatur, carnalitatis sequentes affectum, non iudicium rationis; unde quanta ecclesiis damna proveniant, nemo sanae mentis ignorat. Volentes igitur huic morbo mederi, praecipimus, ut praetermissis indignis idoneos assumant, qui Deo et ecclesiis velint et valeant gratum impendere famulatum, fiatque de hoc in provinciali concilio diligens inquisitio annuatim ita, ut qui post primam et secundam correctionem fuerit repertus culpabilis, a beneficiis conferendis per ipsum concilium suspendatur, instituta in eodem concilio persona provida et honesta, quae suspensi suppleat defectum in beneficiis conferendis. *Et hoc ipsum circa capitula, quae in his deliquerint, observetur* » c. 29, X, *de praebendis et dignitatibus,* III, 5 (Conc. Lat. IV).

411. I chierici o i laici che *scientemente* abbiamo presentato o nominato un indegno, *ipso facto* restan privati - solo per quella volta - del diritto di presentare o di nominare. Valgono anche qui le ragioni di cui al § 1 (1).

Del delitto di simonia commesso negli uffici, benefici, ecc.

Can. 2392. Firmo praescripto Can. 729, delictum perpetrantes simoniae in quibuslibet officiis, beneficiis aut dignitatibus ecclesiasticis:

1. Incurrunt in excommunicationem latae sententiae Sedi Apostolicae simpliciter reservatam;

2. Ipso facto privati in perpetuum manent iure eligendi, praesentandi, nominandi, si quod habeant;

3. Si clerici sint, praeterea suspendantur.

412. La *simonia*, che deriva il suo nome da Simon Mago, suole definirsi: «sacrilegium, quo res spiritualis pro re temporali per contractum onerosum commutatur» o, più comunemente «studiosa voluntas emendi aut vendendi aliquod spirituale vel spirituali adnexum pro pretio temporali» (2).

La simonia si divide: *a)* in simonia di *diritto naturale*; e in simonia di *diritto ecclesiastico*. La prima è *intrinsecamente mala*; la seconda è *mala* per la proibizione della Chiesa. Il commento migliore di questa distinzione lo troviamo nel Can. 727: «§ 1. Studiosa voluntas emendi vel vendendi pro pretio temporali rem intrinsice spiritualem, ex gr. Sacramenta, ecclesiasticam iurisdictionem, consecrationem, indulgentias etc., vel rem temporalem rei spirituali adnexam ita ut res tempo-

(1) Conc. Trid., sess. VII, de ref., c. 3; Paolo IV, Costit. «Postquam» 20 luglio 1558, § 4; S. Pio V, Costit. «In conferendis» 18 marzo 1567, § 3; Bened. XIII, Costit. «Pastoralis off.» 19 maggio 1725, § 2, 5.

(2) *Suarez*, l. c. lib. 4, cop. 1; *Wernz*, l. c. n. 340.

ralis sine spirituali nullo modo esse possit, ex. gr. beneficium ecclesiasticum, etc., aut res spiritualis sit obiectum, etsi partiale, contractus, ex. gr. consecratio in calicis consecrati venditione, ***est simonia iuris divini.***

§ 2. Dare vero res temporales spirituali adnexas pro temporalibus spirituali adnexis, vel res spirituales pro spiritualibus, vel etiam temporales pro temporalibus, si id ob periculum irreverentiae erga res spirituales ab Ecclesia prohibeatur, ***est simonia iuris ecclesiastici*** ».

b) in simonia puramente ***interna***, che consiste nel solo proposito internamente concepito di commettere la simonia; e in simonia ***esterna***, che termina effettivamente nell' atto esterno senza nessun patto tacito o espresso (e abbiamo allora la simonia ***mentale***), ovvero col patto tacito o espresso (e abbiamo in tal caso la simonia ***convenzionale***). Questa ultima si distingue a sua volta: in convenzionale ***pura***, e consiste nel solo patto tacito o espresso, senza che segua alcuno scambio; in convenzionale ***mista*** e si ha se dall' una o dall' altra parte segue la consegna della merce o del prezzo; in convenzionale ***reale***, quando il patto simoniaco da ambo le parti vien confermato con lo scambio della merce e del prezzo.

La simonia che si riferisce particolarmente ai benefici, è ***confidenziale,*** così detta della ***fiducia*** che uno pone in un altro nel quale trasferisce il beneficio.

Questa simonia, introdotta e definita da uno speciale diritto della Chiesa, si oppone alla simonia di diritto comune, che può commettersi circa i benefici ecclesiastici. Essa è una specie di simonia convenzionale, per la quale uno procura a un altro il beneficio ecclesiastico nella maniera stabilita dai sacri canoni, per es. per elezione, presentazione ecc., ma ***col patto*** di confidenza, espresso o tacito, che chi ottiene il beneficio ***lo ceda*** a suo tempo in favore di colui che glielo procurò o di altra persona a questi benvisa, oppure paghi una pensione coi frutti del beneficio (1).

(1) *Reiffenst.* III, tit. 3, n. 32; *S. Alf.*, III, n. 85; *D'Annibale,* n. 132; *Wernz,* l. c. 341; *Cappello,* l. c. n. 359.

Anche a questa simonia è applicabile la divisione in pura, mista e reale.

413. È superfluo dire che con la censura non si punisce la simonia puramente interna, in quanto che non è delitto, giacchè questo richiede la posizione esterna dell' atto.

Conviene poi notare che la censura colpisce non solo la simonia *reale*, ma anche quella *convenzionale* e *confidenziale*. Si tenga presente quanto stabilisce il Codice: « Tanquam *simoniacae* reprobantur deductiones ex fructibus, compensationes ac solutiones a clerico in actu provisionis faciendae, quae collatori, patrono aliisve cedant ». Can. 1441.

« Cum de *simonia* agitur, emptio-venditio, permutatio etc. late accipiendae sunt pro qualibet conventione, *licet ad effectum non deducta, etiam tacita*, in qua scilicet animus simoniacus expresse non manifestetur, sed ex circumstantiis colligatur ». Can. 728.

Perchè si incorra la censura è necessario che il delitto sia *perpetrato*: il semplice *attentato* non basta.

Sfugge pertanto alla scomunica: 1. chi pensa o desidera di commettere il delitto di simonia, ma di fatti non lo commette; 2. chi stringe il patto simoniaco, ma per una causa qualunque, anche involontaria, non lo porta ad effetto; 3. chi cercò di dare la cosa temporale per la spirituale, ma invano, perchè l'altro non volle riceverla (1).

414. Sebbene Simon Mago sia l'autore della simonia, pure di questo delitto quasi non troviamo le vestigia nei primi tre secoli quando la Chiesa era travagliata dalle persecuzioni. Solo nel sec. IV, cominciando la eresia Ariana a scuotere la disciplina ecclesiastica, si ha qualche principio di simonia, specie da parte di catecumeni poco ferventi. Abbiamo pertanto nel Concilio Calcedon. (a. 451) la prima legge contro le ordinazioni e le provisioni simoniache, estesa anche ai mediatori e ai complici. Questo delitto dal secolo VIII cominciò a estendersi anche agli ingressi in religione, quando

(1) *D'Annibale*, n. 132; *Pennacchi*, I, pag. 815.

i monasteri abbondavano di beni temporali e gli Abati e le Badesse avevano rendite vistosissime. Furono i Pontefici Benedetto VIII e Gregorio VII che tentarono sradicare questo vizio emanando disposizioni che furono poi ricevute nel decreto di Graziano e nelle decretali di Gregorio IX. Confermarono e inasprirono le antiche sanzioni Urbano IV (a. 1363), Paolo II (a. 1464) e Giulio II. Il Concilio di Trento portò delle innovazioni. Nel sec. XVI furono emessi vari decreti contro la simonia confidenziale: per primo la condannò Pio IV (a. 1564) in alcuni Cardinali; Pio V avocò a se tutte le cause che indi ne sorsero (a. 1569) e con la Costituz. « Intolerabilis » definì la questione comminando pene severissime.

Nella costituz. « Apost. Sedis » le censure l. s. furono limitate alla simonia reale e confidenziale, commessa nei benefici (1).

415. Il Canone in esame si riferisce senz' altro al Can. 729, il quale dice: « Firmis poenis in simoniacos iure statutis, contractus ipse simoniacus et, si simonia committatur circa beneficia, officia, dignitates, subsequens provisio omni vi caret, licet simonia a tertia persona commissa fuerit, etiam inscio proviso, dummodo hoc non fiat in fraudem eiusdem provisi aut eo contradicente. Quare:

1. Ante quamlibet iudicis sententiam res simoniace data et accepta, si restitutionis sit capax nec obstet reverentia rei spirituali debita, restitui debet, et beneficium, officium, dignitas dimitti;

2. Simoniace provisus non facit fructus suos; quod si eos bona fide perceperit, prudentiae iudicis vel Ordinarii permittitur fructus perceptos ex toto vel ex parte eidem condonare ».

416. « delictum perpetrantes simoniae in quibuslibet officiis, beneficiis aut dignitatibus ecclesiasticis ». Già vedemmo cosa sono gli uffici, i benefici e le dignità.

Notiamo solo che la portata del Canone è molto estesa, come si rileva dalla parola « quibuslibet ».

(1) Cfr. *Hefele*, l. c. pag. 58, 484, 714, ecc.; *Hinschius*, l. c. p. 167; *Werns*, l. c. n. 342; *Chelodi*, n. 104.

Ecco le pene:

1. i simoniaci incorrono *ipso facto* nella scomunica riservata alla Sede Apostolica *simplici modo;*

2. sono privati *ipso facto* e per sempre: *in perpetuum*, del diritto di eleggere, presentare, nominare;

3. se son chierici, oltre alle dette pene, debbono essere sospesi: ***suspendantur*** (1).

Dell' abuso del diritto di eleggere, presentare, ecc.

Can. 2393. Omnes qui iure eligendi, praesentandi vel nominandi legitime fruuntur, si, neglecta auctoritate illius cui confirmatio vel institutio competit, officium, beneficium aut dignitatem ecclesiasticam conferre praesumpserint, suo iure pro ea vice ipso facto privati manent.

417. L' ufficio o il beneficio ecclesiastico non può validamente ottenersi senza la canonica provvisione. Can. 147 § 1.

La *canonica provvisione* è la concessione dell' ufficio o beneficio ecclesiastico fatta dall' autorità ecclesiastica a norma dei sacri canoni. Can. 147 § 2.

Come avvenga la provvisione, ce lo indica il Can. 148: § 1. Provisio officii ecclesiastici fit vel per liberam collationem a legitimo Superiore, vel per eius institutionem, si praecesserit praesentatio a patrono aut nominatio, vel per eius confirmationem aut admissionem, si praecesserit electio aut postulatio, vel tandem per simplicem electionem et electi acceptationem, si electio non egeat confirmatione».

Il superiore poi che deve confermare l' elezione, ha il dovere d' attendere che l' eletto o presentato sia riconosciuto idoneo dal proprio Ordinario (2).

---

(1) Conc. Trid. sess. XXIV, de ref., c. IV, 18. Cfr. C. 23, X, *de iure patronatus*, III, 38; c. 2, *de simonia* V, 1, *in Extravag. com.*

(2) Can. 149. Electi, postulati, praesentati vel nominati a quibusvis personis ad ecclesiastica officia ne confirmentur, admittantur,

Ciò premesso è facile intendere il valore del canone in esame.

Tutti coloro che han diritto di eleggere, presentare, nominare, se *presumessero* di conferire l'ufficio, il beneficio o la dignità ecclesiastica, *prescindendo* dall'autorità di colui che deve confermare o emettere la nomina, restano *ipso facto* privati, per quella volta, del loro diritto.

In tal caso « beneficium fit liberae collationis » Can. 1465 e la « libera officii provisio ad eum Superiorem devolvitur, a quo confirmanda esset electio vel cui ius providendi successive competit ». Can. 178 (1).

Della indebita occupazione dell'ufficio, beneficio, ecc.

Can. 2394. Qui beneficium, officium vel dignitatem ecclesiasticam propria auctoritate occupaverit vel, ad ea electus, praesentatus, nominatus in eorundem possessionem vel regimen seu administrationem sese ingesserit, antequam necessarias litteras confirmationis vel institutionis acceperit easque illis ostenderit, quibus de iure debet:

---

instituantur a Superiore infra Romanum Pontificem, nisi antea fuerint a proprio Ordinario idonei reperti, etiam per examen, si id ius vel officii ratio postulet aut Ordinarius opportunum iudicaverit ».

(1) C. 23, X, *de electione et electi potestate*, I, 6; c 2, X, *de supplenda negligentia praelatorum*, 1, 10; c. 4, X, *de iure patronatus*, III, 38: « Praeterea quia in tantum quorundam laicorum processit audacia, *ut Episcoporum auctoritate neglecta, clericos instituant* in ecclesiis, et removeant, cum voluerint, possessionem quoque atque alia ecclesiastica bona pro sua voluntate plerumque distribuant, *ipsos anathemate decernimus feriendos*, clericus autem qui ecclesiam per laicos sine proprii Episcopi auctoritate receperit, communione privetur; et si perstiterit, a ministerio ecclesiastico et ordine deponatur ».

1. Sit ipso iure ad eadem inhabilis et praeterea ab Ordinario pro gravitate culpae puniatur;

2. Per suspensionem, privationem beneficii, officii, dignitatis antea obtentae et, si res ferat, etiam per depositionem, cogatur a beneficii, officii, dignitatis occupatione eorumque regimine vel administratione statim, monitione praemissa, recedere;

3. Capitula vero, conventus aliique omnes ad quos spectat, huiusmodi electos, praesentatos vel nominatos ante litterarum exhibitionem admittentes, ipso facto a iure eligendi, nominandi vel praesentandi suspensi maneant ad beneplacitum Sedis Apostolicae.

418. Come abbiamo già visto, il diritto all'ufficio, al beneficio e alla dignità non si ottiene se non dopo la provvisione fatta dalla competente autorità ecclesiastica. Questa provvisione consiste *essenzialmente* (1) nella concessione del titolo, da farsi in iscritto (2). Il possesso dell'ufficio, del beneficio, ecc. si prende a norma del Diritto Canonico con la presentazione delle Lettere o Bolle di nomina fatta a chi di dovere (3).

Prima della legittima presa di possesso è vietato di ingerirsi dell'amministrazione o del governo dell'ufficio, beneficio, ecc. sotto pena di nullità degli atti (4).

Chi poi illegittimamente occupa l'ufficio, il beneficio, la dignità, si dice *intruso* (5).

419. Chi di propria autorità occupasse il beneficio, l'ufficio o la dignità ecclesiastica, o, anche se eletto, presentato o nominato si ingerisce del loro governo o amministrazione, prima di aver ricevuto e mostrato a chi di diritto le necessarie lettere di conferma o di istituzione:

---

(1) *Maroto*, l. c. n. 586.
(2) Can. 159, 177, § 3.
(3) Can. 313, § 1, 334, § 3; 353.
(4) Can. 176, § 3.
(5) *Vermeersch*, l. c. n. 599; *Maroto*, l. c. n. 583, not. 3.

1. *ipso iure* diventa *inabile* ai benefici, uffici, dignità e inoltre *deve* esser punito dall' Ordinario secondo la gravità della colpa.

2. premessa l' *ammonizione*, deve essere costretto a lasciare il governo o amministrazione del beneficio, dell' ufficio, della dignità per mezzo della *sospensione* e della *privazione* del beneficio, ufficio e dignità già ottenuti, e, ove occorra, anche per mezzo della *deposizione*;

3. I Capitoli poi, i conventi e altre persone fisiche o morali che prima di ricevere le Lettere o Bolle ammettessero nel possesso codesti eletti, presentati o nominati, restano *ipso facto* sospesi dal diritto di eleggere, nominare o presentare *ad beneplacitum Sedis Apostolicae* (1).

---

(1) *Bonif. VIII.* in c. 1, de electione, I, 3 in Extravag. com.: « Sane quam periculosum existat, quod aliquis in officio, dignitate vel gradu tore se asserat et pro tali etiam habeatur, nisi prius ipse, quod asserit, legitimis ostenderit documentis, tam ex civilibus quam ex canonicis institutis colligitur evidenter... Praesenti itaque perpetuo valitura constitutione sancimus, ut Episcopi et alii Praelati superiores, necnon Abbates, Priores et caeteri monasteriorum regimina exercentes, quocumque nomine censeantur, qui apud dictam Sedem promoventur, aut confirmationis, consecrationis vel benedictionis munus recipiunt, ad commissas eis Ecclesias et monasteria absque dictae Sedis litteris huiusmodi, eorum promotionem, confirmationem, consecrationem, seu benedictionem continentibus accedere, vel bonorum ecclesiasticorum administrationem accipere non praesumant; nullique eos absque dictarum litterarum ostensione recipiant aut eis pareant vel intendant. Quod si forsan contra praesumptum fuerit, *quod per Episcopos,* Praelatos, Abbates, Priores et alios monasteriorum regimina exercentes praedictos medio tempore *actum fuerit, irritum habeatur; nec quicquam* interim iidem Episcopi vel Praelati, Abbates, Priores vel regimina exercentes, *de Ecclesiarum vel monasteriorum proventibus percipiant earumdem.* Capitula vero et Conventus Ecclesiarum et monasteriorum ipsorum, et alii quicunque, ipsos absque huiusmodi dictae Sedis litteris recipientes, vel obedientes eisdem, tamdiu sint a beneficiorum suorum perceptione suspensi, donec super hoc eiusdem Sedis gratiam meruerint obtinere ».

Dell' accettazione di un beneficio non vacante.

Can. 2395. Qui scienter acceptat collationem officii, beneficii vel dignitatis de iure non vacantis et patiatur se in eius possionem immitti, sit ipso facto inhabilis ad illa postea assequenda aliisque poenis pro modo culpae puniatur.

420. A tenore del Can. 150 « provisio officii de iure non vacantis ad normam Can 183, § 1, est ipso facto irrita, nec subsequente vacatione convalescit ». Il canone in esame pertanto è una logica conseguenza di tale prescritto.

« Qui scienter » : qualunque diminuzione della imputabilità sia *ex parte voluntatis* che *ex parte intellectus* scusa dalla pena di cui nel canone, ferma sempre però la nullità della provvisione.

« de iure non vacantis ». Gli uffici e i benefici possono vacare *de jure tantum*, *de facto tantum*, *de iure et de facto*. Si ha la *prima* vacanza, se nessuno ottiene il titolo del beneficio, ma tuttavia è da qualcuno posseduto. Si ha la *seconda* quando qualcuno ottiene il titolo del beneficio, ma non ancora ne ha il possesso. Si ha la *terza* quando nessuno ha il titolo del beneficio e nessuno lo possiede.

Si possono dunque conferire solo quei benefici, che vacano *de iure et de facto, vel de iure tantum*.

In questa seconda ipotesi però, « officium de iure vacans quod forte adhuc ab aliquo illegitime possidetur, conferri potest, dummodo rite secundum sacros canones declaratum fuerit, eam possessionem non esse legitimam, et de hac declarationem mentis fiat in litteris collationis ». Can. 151.

« et patiatur se in eius possessionem immitti » : agli effetti del canone, è necessario che ci sia non solo il conferimento dell' ufficio, beneficio, ecc. ma anche l' immissione in possesso e che il designato accetti il primo e riceva la seconda.

« sit ipso facto inhabilis ad illa postea assequenda, aliisque poenis pro modo culpae puniatur ».

Avvenuta l' immissione in possesso, chi l' ha ricevuta

diventa *ipso facto* inabile a poter in seguito ottenere l' ufficio, il beneficio o la dignità in tal modo occupati. Deve essere inoltre punito dal Superiore a seconda dell' entità della colpa.

Si noti che l' *inabilità* non è generale, ma *parziale* (1), limitata, cioè, a quell' ufficio, beneficio o dignità.

Dell' incompatibile possesso di due benefici.

Can. 2396. Clericus, qui assecutus pacificam possessionem officii vel beneficii cum priore incompatibilis, prius quoque retinere praesumpserit contra praescriptum Can. 146, 1439, utroque privatus ipso iure existat.

421. Il Can. 156 stabilisce: « § 1 Nemini conferantur duo officia incompatibilia.

§ 2. Sunt incompatibilia officia quae una simul ab eodem adimpleri nequeunt.

§ 3. Firmo praescripto Can. 188, n. 3, concessio alterius officii a Sede Apostolica facta non valet, nisi in supplici libello mentio prioris incompatibilis habeatur, aut clausula derogatoria adiiciatur ».

Al n. 3 del Can. 188 è detto che « ob tacitam renuntiationem ab ipso iure admissam quaelibet officia vacant ipso facto et sine ulla declaratione si clericus aliud officium ecclesiasticum cum priore incompatibile acceptaverit et eiusdem pacificam possessionem obtinuerit ».

Il Can. 1439 stabilisce: « § 1. Nullus clericus habilis est ad acceptanda et ritinenda sive in titulum sive in commendam perpetuam plura beneficia incompatibilia, ad normam Can. 156.

§ 2. Incompatibilia sunt non solum duo beneficia, quorum onera universa idem beneficiarius per se implere simul nequeat, sed etiam duo beneficia quorum alterutrum ad honestam ipsius sustentationem sufficiat.

(1) *Maroto*, l. c. n. 593; *Sebastianelli*, Vol. II, n. 237.

Ciò premesso, appare manifesto il valore del canone. Il chierico che avendo ottenuto il *pacifico possesso* di un officio o beneficio *incompatibile* col primo, *presumesse* di ritenere anche questo, contro le disposizioni canoniche da noi riportate, *ipso iure resta privato* dell' uno e dell' altro.

Questa pena è antichissima. Si legge infatti nel c. 28, X, *de praebendis et dignitatibus*, III, 5: « praesenti decreto statuimus ut quicumque receperit aliquod beneficium curam habens animarum annexam, si prius tale beneficium habebat, eo sit *ipso iure privatus;* et si forte *illud retinere contenderit, etiam alio spolietur* ».

E il Conc. di Trento, sess. VII, de ref., c. 4, confermando la su riferita disposizione stabilì: « Quicumque de cetero plura curata aut alias incompatibilia beneficia ecclesiastica sive per viam unionis ad vitam, seu commendae perpetuae, aut alio quocumque nomine et titulo contra formam sacrorum canonum et praesertim constitutionis Innocentii III, quae incipit: « *De multa* », *recipere ac simul retinere praesumpserit, beneficiis ipsis* iuxta ipsius constitutionis dispositionem *ipso iure*, etiam praesentis canonis vigore, privatus existat » (1).

Del giuramento dei promossi al Cardinalato.

Can. 2397. Si quis ad dignitatem cardinalitiam promotus, iusiurandum, de quo in Can. 234, emittere recusaverit, ipso facto cardinalitia dignitate privatus perpetuo maneat.

422. Il presente canone non ha bisogno di commento. Basta leggere il Can. 234 per intenderne il significato: « Promotus absens a Curia debet in recipiendo bireto rubro iurare

(1) Cfr. Ioannes XXII in Extravag. « Execrabilis » c. unic., *de praebendis et dignitatibus*, tit. III; Conc. Trid., sess. XXIV, de ref. c. 17.

se *intra annum*, nisi legitimo detineatur impedimento, summum Pontificem aditurum ».

Chi si rifiutasse di emettere questo giuramento, resta *ipso facto* privato *in perpetuo* della dignità cardinalizia (1).

Della negligenza nel ricevere la consacrazione episcopale.

Can. 2398. Si quis ad episcopatum promotus, contra praescriptum Can. 333 intra tres menses consecrationem suscipere neglexerit, fructus non facit suos, fabricae ecclesiae cathedralis applicandos; et si postea in eadem negligentia per totidem menses perstiterit, episcopatu privatus ipso iure manet.

423. Già nel Conc. Calced. e in quello Raven. furono emanate le sanzioni che ritroviamo oggi nel Codice. Si legge infatti nel c. 7, D. LXXV: « placuit Sanctae Synodo, *intra tres menses fieri ordinationes Episcoporum*, nisi forte inexcusabilis necessitas coegerit tempus ordinationis amplius protelari. Si autem quis Episcoporum haec non observaverit, ipsum debere ecclesiasticae condemnationi subiacere, reditus vero eiusdem viduatae Ecclesiae integros reservari apud oeconomum eiusdem Ecclesiae placuit ». E al c. 1, D. C.: « Si vero consecrandi Episcopi negligentia provenerit, ut *ultra tres menses* Ecclesia viduata consistat, communione privetur, quousque aut loco cedat, aut se consecrandum offerre non differat. Quod si *ultra quinque menses* per suam negligentiam retinuerit viduatam Ecclesiam, *neque ibi, neque alibi consecrationis donum percipiat*: imo metropolitani sui iudicio cedat ».

Il Concilio di Trento confermò tali prescrizioni, (2) che ritroviamo consacrate nel Can. 333: « Nisi legitimo impedi-

(1) *Sisto V*, costit. « Postquam » del 3 dic. 1586, § 19.
(2) Conc. di Trent. sess. XXIII, de ref. c. 2.

mento prohibeatur, promotus ad episcopatum, etiamsi S. R. E. sit Cardinalis, debet, intra tres menses a receptis apostolicis litteris, consecrationem suscipere, et intra quatuor ad suam dioecesim pergere, salvo praescripto Can. 238, § 2».

Pertanto chi, promosso all' episcopato, *trascura* di ricevere la consacrazione dentro tre mesi dal ricevimento delle Lettere Apostoliche, spirati i tre mesi comincia a perdere i frutti della mensa vescovile, che vanno a beneficio della Chiesa cattedrale; se la negligenza si protrae per altri tre mesi, appena terminato questo secondo trimestre, resta *ipso iure* privato dell' episcopato.

Dell' abbandono del proprio ufficio.

Can. 2399. Clerici maiores, munus a proprio Ordinario sibi commissum, sine eiusdem Ordinarii licentia, deserere praesumentes, suspendantur a divinis ad tempus ab Ordinario secundum diversos casus praefiniendum.

424. Nel Concilio Antiocheno, Can. 24, C. VII, q. 1, fu stabilito: «Si quis presbyter, vel diaconus, vel quilibet clericus, deserta sua Ecclesia, ad aliam transeundum esse crediderit, et ibi paulatim tentet, quo migravit, perpetuo manere, ulterius ministrare non debet; praesertim si ab Episcopo suo ad revertendum fuerit exhortatus. Quod si post evocationem sui Episcopi non obedierit, sed inobediens perseveraverit, omnimodo ab officio suo deponi debere, nec aliquando spem restitutionis habere decernimus». E nel 1180 il Papa Alessandro III scriveva: «Universis personis tui Episcopatus (dioec. Tornac.) sub districtione prohibemus, ne Ecclesiae tuae dioecesis ad ordinationem tuam pertinentes, absque assensu tuo intrare audeant, aut detinere, *aut te dimittere inconsulto*. Quod si quis contra prohibitionem tuam venire praesumpserit, in eum canonicam exerceas ultionem» (1).

(1) Cfr. Conc. Trid. sess. XXIII, de ref. c. 16.

425. « Clerici maiores » : subdiacono, diacono e sacerdote.

« munus a proprio Ordinario sibi commissum » : si tratta di un ufficio già ricevuto dal proprio Ordinario ;

« sine eiusdem Ordinarii licentia » : la licenza per poterlo lasciare deve darla l' Ordinario che assegnò l' ufficio ;

« deserere praesumentes » : qui *deserere* significa abbandonare con l' animo di non tornare o non riprendere l' ufficio lasciato ; *praesumentes* : è necessario che il chierico agisca *sciens volens*. Nel dubbio, è bene che l' Ordinario ricorra, quantunque non obbligato, all' ammonizione.

« suspendantur a divinis ad tempus ab Ordinario secundum diversos casus praefiniendum » : codesti chierici *debbono* essere sospesi *a divinis*. L' Ordinario, a seconda dei casi, determinerà la durata della sospensione, la quale, perciò, ha valore non di censura, ma di pena vendicativa (1).

Della rinuncia dell' ufficio in mano dei laici.

Can. 2400. Clericus qui in manus laicorum officium, beneficium aut dignitatem ecclesiasticam resignare praesumpserit, ipso facto in suspensionem a divinis incurrit.

426. Il Can. 187 prescrive: § 1. Renuntiatio generatim, ut valeat, ei fieri debet a quo est acceptanda, vel, si acceptatione non egeat, a quo clericus officium accepit, vel qui eiusdem locum tenet.

§ 2. Quare si officium per confirmationem, admissionem, vel institutionem collatum fuerit, renuntiatio fieri debet Superiori ad quem de iure ordinario confirmatio, admissio vel institutio spectat ».

E il Can. 190, § 2: « Renuntians in officio permaneat donec de superioris acceptatione certum nuntium acceperit » (2).

(1) S. C. Conc. in *Tinen*, 15 marzo 1625; in *Omerina*, 8 maggio, 17 luglio 1756; in *Tolosana*, 9 maggio 1884; in *Parmen*, 17 genn. 1886.

(2) Cfr. Can. 189, § 2: « Renuntiationem Ordinarius loci intra mensem vel admittat vel reiiciat ».

Il chierico dunque che presumesse rinunziare in mano dei laici l' ufficio. il beneficio o la dignità ecclesiastica, resta *ipso facto* sospeso *a divinis*.

Quantunque sia *invalida*, per la incompetenza di chi la riceve, pure, agli effetti della censura, la rinunzia deve essere *vera* e *formale* e fatta *sciens volens*, cioè senza timore o ignoranza.

Pel valore della sospensione cfr. Can. 2279, § 2, n. 2 (1).

Della illegittima detenzione dell' ufficio, ecc.

Can. 2401. Si quis in detinendo officio, beneficio, dignitate, non obstante legitima privatione aut remotione, persistat, aut ne ea dimittat, moras illegitime nectat, ea, praemissa monitione deserere cogatur per suspensionem a divinis aliasve poenas, depositione, si res ferat, non exclusa.

427. Il Can. 2156, § 1, dice: « Sacerdos a paroecia amotus debet quamprimum liberam relinquere paroecialem domum, et omnia quae ad paroeciam pertinent novo parocho vel oeconomo ab Ordinario interim deputato tradere ».

Chi, dunque, sebbene legittimamente privato o rimosso dall' ufficio, beneficio, dignità, persiste nel loro possesso e, affine di non lasciarli, cerca con dei pretesti di far passare tempo, deve essere ammonito. Se l' ammonizione non ottiene l' effetto, sia costretto a lasciare l' ufficio, ecc. ecc. per mezzo della sospensione *a divinis* o di altre pene. Se occorre, si faccia anche uso della deposizione. Naturalmente questa pena, essendo gravissima, si applicherà in casi veramente straordinari. Cfr. can. 2331, 2337 (2).

---

(1) C. 8, X, de renuntiatione, I, 9: « qui beneficium ecclesiasticum sibi collatum sponte in manum laicam resignantes, illud denuo a laico susceperunt, eodem sunt beneficio spoliandi, licet resignatio talium facta laico nullam obtinent firmitatem ».

(2) Cfr. Decr. « Maxima cura » della S. C. Concist., 10 ag. 1910, Can. 18, » 1, Can. 29, § 1.

Della benedizione dell' Abate o Prelato nullius.

Can. 2402. Abbas vel Praelatus nullius qui contra praescriptum can. 322, § 2, benedictionem non receperit, est ipso facto a iurisdictione suspensus.

428. Chi sia l' *Abate* o *Prelato nullius* ce lo dice il Can. 319, § 1: « Praelati qui praesunt territorio proprio, separato ab omni dioecesi, cum clero et populo, dicuntur Abbates vel Praelati *nullius*, nempe dioecesis, prout eorum ecclesia dignitate abbatiali vel simpliciter praelatitia gaudet ».

« qui contra praescriptum can. 322, § 2 ». Il citato canone, § 2, dice: « Abbates vel Praelati *nullius* qui ex praescripto apostolico vel ex propriae religionis constitutionibus benedici debent, *intra tres menses a receptis litteris apostolicis*, cessante legitimo impedimento, *benedictionem ab Episcopo, quem maluerint, accipiant* ».

« est ipso facto a iurisdictione suspensus ». La sospensione, come si vede, è parziale, cioè dalla sola giurisdizione, che a norma del Can. 2279, § 2, n. 1 « vetat omnem actum potestatis iurisdictionis pro utroque foro tum ordinariae quam delegatae ».

Della negligenza nell' emettere la professione di fede.

Can. 2403. Qui contra praescriptum can. 1406 fidei professionem sine iusto impedimento emittere negligat, moneatur, praefinito quoque congruo termino; quo transacto, contumax, etiam per privationem officii, beneficii, dignitatis, muneris, puniatur; nec interim beneficii, officii, dignitatis, muneris fructus facit suos.

429. La S. Sede, allo scopo di tutelare l' unità e l' integrità della fede, specialmente dopo le ultime eresie che cul-

minarono nel modernismo, compilò delle *formule* speciali, ordinando che venissero recitate con giuramento da determinate persone e in determinati casi, come è indicato nel Can. 1406 (1).

Coloro dunque che obbligati a emettere il giuramento, trascurano di farlo senza un giusto impedimento, *debbono essere ammoniti* dal competente superiore, il quale fisserà un termine perentorio.

Trascorso invano tale termine, essi si considerano, come

---

(1) Can. 1406, § 1. Obligatione emittendi professionem fidei, secundum formulam a Sede Apostolica probatam, tenentur:

1. Coram praeside eiusve delegato, qui Oecumenico vel particulari Concilio aut Synodo dioecesanae intersunt cum voto seu consultivo seu deliberativo; praeses autem coram eodem Concilio vel Synodo;

2. Coram Sacri Collegii Decano, Cardinalibus primis in ordine presbyterorum et diaconorum et S. R. S. Camerario, promoti ad cardinalitiam dignitatem;

3. Coram delegato ab Apostolica Sede, promoti ad sedem episcopalem, etiam non residentialem, vel ad regimen Abbatiae vel Praelaturae *nullius*, Vicariatus Apostolici, Praefecturae Apostolicae;

4. Coram Capitulo cathedrali, Vicarius Capitularis;

5. Coram loci Ordinario eiusve delegato et coram Capitulo, qui ad dignitatem vel canonicatum promoti sunt;

6. Coram loci Ordinario eiusve delegato et coram aliis consultoribus, assumpti ad officium consultorum dioecesanorum;

7. Coram loci Ordinario eiusve delegato, Vicarius Generalis, parochi et ii quibus provisam fuit de beneficiis quibusvis, etiam manualibus, curam animarum habentibus; rector, professores sacrae theologiae, iuris canonici et philosophiae in Seminariis, initio cuiuslibet anni scholastici vel saltem initio suscepti muneris; omnes promovendi ad ordinem subdiaconatus; librorum censores, de quibus in Can. 1393; sacerdotes confessionibus excipiendis destinati et sacri concionatores, antequam facultate donentur ea munia exercendi;

8. Coram Ordinario eiusve delegato, Rector Universitatis vel Facultatis; coram Rectore vero Universitatis vel Facultatis eiusve delegato, professores omnes in Universitate seu Facultate canonice

effettivamente sono, contumaci e *debbono* essere puniti, anche, ove occorre, con la privazione dell' ufficio, del beneficio, della dignità, di qualunque incarico che avessero: e frattanto non fanno propri i frutti del beneficio, dell' ufficio, ecc. (1).

Non si deve confondere la *professione di fede* col *giuramento antimodernistico:* l' una e l' altro sono obbligatori; ma il canone, e conseguentemente le pene, si riferiscono solo alla prima.

---

erecta, initio cuiusque anni scholastici vel saltem initio suscepti muneris; itemque qui, periculo facto, academicis gradibus donantur;

9. Coram Capitulo vel Superiore qui eos nominavit eorumve delegato, Superiores in religionibus clericalibus.

§ 2. Qui, priore dimisso, aliud officium vel beneficium aut dignitatem etiam eiusdem speciei consequuntur, rursus debent fidei professionem emittere ad normam huius canonis.

Cfr. Can. 1407: Obligationi fidei professionem emittendi non satisfacit qui eam per procuratorem vel coram laico emittit.

Can. 1408. Reprobatur quaelibet consuetudo contra canones huius tituli.

(1) Conc. Trid., sess. XXIV, de ref., c. 12: « Provisi etiam de beneficiis quibuscumque curam animarum habentibus teneantur a die adeptae possessionis *ad minus intra duos menses* in manibus ipsius Episcopi... *orthodoxae suae fidei publicam facere professionem,* et in Ecclesiae Romanae oboedientia se permansuros spondeant ac iurent... alioquin praedicti omnes provisi ut supra fructus non faciant suos, nec illis possessio suffragetur ».

CAPO IX

Dell'abuso della potestà o dell'ufficio ecclesiastico.

430. L'abuso della potestà o dell'ufficio è un delitto sì enorme che non ha bisogno di esser posto in rilievo. Tutte le leggi, civili ed ecclesiastiche, hanno sanzioni severissime contro codesto genere di delinquenza.

Cfr. Cod. Pen. Ital. Art. 35, 145 e seg.

Dell'abuso della potestà.

Can. 2404. Abusus potestatis ecclesiasticae, prudenti legitimi Superioris arbitrio, pro gravitate culpae puniatur, salvo praescripto canonum qui certam poenam in aliquos abusus statuunt.

431. Il presente canone pone il principio generale: ogni abuso di potestà deve essere punito a seconda della gravità della colpa, ad arbitrio del legittimo Superiore. Il legislatore dice: « prudenti arbitrio »: quell'aggettivo *prudente* non è messo lì a caso, ma a ragion veduta; si vuole cioè impedire che per reprimere un eccesso non si debba cadere in un altro forse peggiore del primo.

Il Superiore deve inoltre tener presenti quei canoni che stabiliscono delle pene contro determinati abusi. Cfr. per es. Can. 2367, 2368.

L'espressione *abusus potestatis* ha un significato estesissimo e tale delitto può commettersi — dai Superiori come dai semplici sacerdoti, anzi chierici — nell'esercizio della

propria potestà *di ordine*, di *giurisdizione*, di *amministrazione* e nell'esercizio dell'*ufficio ecclesiastico*.

Nelle *Decretali* sono ricordate molte specie di eccessi soliti a commettersi dai Prelati, massime nel medioevo, e che vengono appunto sotto il titolo « *de Excessibus Praelatorum et subditorum* » (1).

I Prelati possono commettere gli eccessi:

a) opprimendo i sudditi con inique vessazioni o con ingiuste censure; (2)

b) comandando ai sudditi cose contrarie ai loro privilegi; (3)

c) diminuendo i diritti degli inferiori; (4)

d) conferendo le Chiese e i benefici ecclesiastici agli indegni; (5)

e) recando gravame ai religiosi (6).

È indubitato che i delitti dei Prelati e dei Superiori, specie nell'abuso dell'autorità e dell'ufficio, sono assai più gravi di quelli dei sudditi, e giustamente il codice li colpisce severamente (7). Cfr. Can. 2207, 2218 § 1.

Si noti quanto scrivono in proposito Vermeersch e Crensen, l. c.: « Generatim graviora sunt delicta eorum qui in potestate sunt constituti, tum ob scandalum inferiorum et extraneorum, tum quia, si potestate abutuntur, *caritatem, iustitiam et religionem generatim graviter laedunt, opprimentes eos qui ab ipsis auxilium expectare debent.* Adde ignorantiam iuris iis qui praesunt minus quam aliis ignoscendam esse ».

---

(1) V, 31.
(2) Cap. I, Tit. XXXI, 2.
(3) Cap. 5 e 7, Tit. XXXI, 3.
(4) Cap. 2, Tit. XXXI, 4.
(5) Cap. 11, id. 15.
(6) C. 16 e 17, id. — Cfr. *Werns*, l. c. n. 475.
(7) *Vermeersch*, l. c. n. 611; *Chelodi*, n. 108; *Cocchi*, n. 288.

Della violazione dei documenti di Curia.

Can. 2405. Vicarius Capitularis aliive omnes, tam de Capitulo quam extranei, qui documentum quodlibet ad Curiam episcopalem pertineus sive per se sive per alium substraxerint vel destruxerint vel celaverint vel substantialiter immutaverint, incurrunt ipso facto in excommunicationem Sedi Apostolicae simpliciter reservatam, et ab Ordinario etiam privatione officii, beneficii, plecti poterunt.

432. « Vicarius Capitularis » : è tale chi regge la diocesi « Sede episcopali vacante » Can. 432. « aliive omnes tam de Capitulo quam extranei » cioè sia le dignità e i canonici del capitolo, che i beneficiari e i mansionari, sia gli officiali di Curia che gli estranei, tanto chierici che laici : *omnes*.

Non cadono sotto questa censura nè il Vescovo nè l'amministratore apostolico. (1) Cfr. Can. 431.

È controverso se « Sede episcopali *impedita* » (Can. 429) sia soggetto alla censura il Vicario Generale o altro ecclesiastico delegato dal Vescovo oppure dal Vicario costituito dal Capitolo Cattedrale con mansioni di Vicario Capitolare. Il dubbio dipende dal fatto che non si tratta di Vicario Capitolare propriamente detto.

Le due sentenze sono egualmente probabili.

Conviene poi notare che si incorre nella scomunica di cui nel canone in esame solo *mentre la Sede episcopale è vacante* e non già in altro tempo. Quindi chi sottrae un documento di Curia quando la Sede episcopale è piena non cade nella censura (2).

Confessiamo che il fine inteso dalla legge non è salvo con questa interpretazione, che pure scaturisce legittima dal Canone. Forse che i documenti di Curia mutano di importanza o di valore a seconda che la Sede è piena o vacante?

(1) *Cappello*, n. 365.
(2) *Cappello*, n. 365 ; *Chelodi*, n. 109 ; *Pighi*, n. 96.

433. « qui documentum quodlibet ad Curiam episcopalem pertinens »: cioè qualunque documento, sia pubblico che privato, purchè si riferisca a questioni concernenti gli affari della diocesi, spirituali o temporali, giudiziali o estragiudiziali. Poco importa che facciano parte dell' archivio segreto o dell' archivio ordinario.

Non sono da annoverarsi nella categoria di documenti appartenenti alla Curia quelli dei privati o del Capitolo o delle parrocchie che si trovassero per caso in Curia a scopo di revisione o di approvazione nè quelli che gli ufficiali di Curia copiano per conto altrui (1).

Naturalmente è necessario, agli effetti della censura, che il documento non sia del tutto insignificante, ma che abbia almeno quella ordinaria importanza probativa o dimostrativa che dà un certo valore al documento stesso.

434. « sive per se sive per alium subtraxerint vel destruxerint vel celaverint vel substantialiter immutaverint ». In *quattro* modi si può violare la legge nei riguardi dei documenti. Poco importa che l' azione si compia da sè o per mezzo di altri.

1. *Subtraxerint;* la sottrazione avviene quando si porta fuori di Curia un documento togliendolo dagli archivi o dagli uffici curiali.

2. *Destruxerint;* la distruzione si ha bruciando o lacerando il documento.

3. *Celaverint;* il documento si nasconde ponendolo in luogo ignoto a tutti e particolarmente a quelli che han diritto di custodirlo.

4. *Immutaverint substantialiter;* si ha questa alterazione quando togliendo o aggiungendo qualche cosa di sostanziale si priva il documento, in parte o in tutto, della sua forza probativa.

Non è necessario che queste azioni producono dei danni:

---

(1) *Cappello,* l. c. n. 366; *Wermeersch,* l. c. n. 611; *Sole,* n. 469.

la censura si incorre anche se di un documento distrutto, sottratto, ecc. ve ne fossero più esemplari nella Curia.

435. « incurrunt ipso facto in excommunicationem Sedi Apostolicae simpliciter reservatam ». Appena avvenuta la sottrazione, la distruzione, il nascondimento o l'alterazione del documento, *ipso facto* si incorre nella scomunica.

436. « et ab Ordinario etiam privatione officii, beneficii, plecti poterunt » : i delinquenti di cui sopra, oltre a cadere nella scomunica, *possono* essere dall'Ordinario anche privati dell'ufficio, del beneficio.

Si noti che rispetto al Vicario Capitolare, l'Ordinario, durante la sede vacante, è la S. Sede ; in sede piena, il nuovo Vescovo (1).

Dei delitti degli ufficiali di Curia.

Can. 2406. § 1. **Quicumque officio tenetur acta vel documenta seu libros Curiarum ecclesiasticarum vel libros paroeciales conficiendi, conscribendi aut conservandi, si ea falsare, adulterare, destruere vel occultare praesumpserint, suo officio privetur aliisve gravibus poenis ab Ordinario pro modo culpae puniatur.**

§. 2. Qui vero acta, documenta vel libros hos legitime petenti exscribere, transmittere seu exhibere dolose detrectaverit aliove quovis modo officium suum prodierit, privatione officii vel suspensione ab eodem et mulcta ad arbitrium Ordinarii pro gravitate casus puniri potest.

437. « Quicumque officio tenetur etc. ». Son tenuti per ufficio a redigere, scrivere e conservare gli atti, i documenti e i libri delle Curie ecclesiastiche i cancellieri e i notari. Dice il Can. 372 § 1 : « In qualibet Curia constituatur ab Episcopo *cancellarius* qui sit sacerdos, cuius praecipuum munus

(1) ***Vermeersch,*** l. c. n. 611.

sit acta Curiae in archivo custodire». E il Can. 374, § 1: «*Officium notariorum* est: 1. Conscribere acta seu instrumenta circa dispositiones, obbligationes, citationes et intimationes iudiciales, decreta, sententias aliave circa quae eorum opera requiritur; 2. in scriptis fideliter redigere quae geruntur eaque cum significatione loci, diei, mensis et anni subsignare; 3. acta vel instrumenta legitime petenti ex regesto, servatis servandis, exhibere et eorum exemplaria cum autographo conformia declarare».

Riguardo ai libri parrocchiali il Can. 2383 stabilisce: «Parochus qui paroeciales libros diligenter, ad normam iuris, non conscripserit aut servaverit, a proprio Ordinario pro gravitate culpae puniatur».

Ciò premesso, il Canone non ha bisogno di commenti.

I cancellieri, i notari di Curia e i parroci che *falsano*, *adulterano*, *distruggono* od *occultano* gli atti o i documenti del rispettivo ufficio, «suo ufficio priventur aliisve gravibus poenis ab Ordinario pro modo culpae puniantur».

438. «Qui vero acta, documenta vel libros legitime petenti etc.». Questo paragrafo trova la sua spiegazione nel citato Can. 874, n. 3. Gli ufficiali pertanto che contravvengano al loro dovere o tradiscono il proprio ufficio in qualsiasi modo possono esser puniti dall' Ordinario con la privazione dell' ufficio, con la sospensione e con la multa a seconda dei casi.

Della corruzione degli officiali di Curia.

Can. 2407. Qui Curiae officiales seu administros quosvis ecclesiasticos, iudices, advocatos vel procuratores donis aut pollicitationibus ad actionem vel omissionem officio suo contrariam inducere tentaverit, congrua poena plectatur et ad reparanda damna, si qua illata sint, compellatur.

439. «Qui Curiae», sia della Curia Romana (Can. 242) che delle Curie diocesane (Can. 363).

« officiales seu administros quosvis ecclesiasticos »: sono officiali della Curia diocesana: « Vicarius Generalis, officialis, cancellarius, promotor iustitiae, defensor vinculi, sinodales iudices et examinatores, parochi consultores, auditores, notarii, cursores et apparitores ». Can. 363, § 2.

« donis aut pollicitationibus actionem vel omissionem officio suo contrariam inducere tentaverit »: spesso, nel codice, si ricorda il divieto fatto agli ufficiali di Curia di accettare doni a motivo del loro ufficio (1).

Gli ufficiali dei Dicasteri della Curia Romana nel giuramento che prestano dicono, fra l'altro: « spondeo, voveo ac iuro..... munera mihi in remunerationem, etiam sub specie doni oblata, non recepturum » (2).

Opportunamente il legislatore vuole che siano puniti coloro che tentano gli ufficiali suddetti a venir meno al proprio dovere con promesse e con doni. Per la punizione, non è necessario che l'ufficiale acconsenta, ma basta che sia tentato. « congrua poena plectatur et ad reparanda damna, si qua illata sint, compellatur »: chi ciò facesse, deve essere punito dall'Ordinario e deve essere costretto a riparare i danni che comunque fossero derivati a causa della sua biasimevole azione. Cfr. Cod. Pen. Ital. art. 173.

Dell'illegittimo aumento delle tasse.

Can. 2408. Taxas consuetas et legitime approbatas ad normam Can. 1507, augentes aut ultra eas aliquid exigentes, gravi mulcta pecuniaria coerceantur, et recidivi ab officio suspendantur vel removeantur pro culpae gravitate, praeter obligationem restituendi quod iniuste perceperint.

440. Il Can. 1507, già da noi citato, prescrive che solo il Concilio provinciale o la conferenza episcopale possono

(1) Cfr. Can. 1624, 1941†2037, ecc.

(2) Ordo servandus in S. Congregat. Tribun., Officiis Rom. Curiae, 29 sept. 1908. Pars I, Normae communes, Cap. III, *De iureiurando*.

fissare le tasse per i vari atti di giurisdizione, ecc. Nel Can. 736 è poi detto: « Pro administratione Sacramentorum minister nihil quavis de causa vel occasione sive directe sive indirecte exigat aut petat, praeter oblationes de quibus in Can 1507 ». E nel Can. 1235, § 1: « Districte prohibetur ne quis sepulturae vel exsequiarum seu anniversarii mortuorum causa, quidquam exigat ultra id quod in dioecesano taxarum indice statuitur ».

Chi dunque *aumentasse* arbitrariamente le tasse legittimamente approvate o esigesse, oltre alle medesime, qualche altra cosa:

a) deve essere punito con grave multa pecuniaria;

b) se *recidivo*, deve essere *sospeso dall' ufficio* o, se del caso, ne *deve essere rimosso*;

c) sia obbligato a *restituire* ciò che ingiustamente percepì.

Della illecita concessione delle dimissoriali.

Can. 2409. Vicarius Capitularis concedens litteras dimissorias pro ordinatione contra praescriptum Can. 958, § 1, n. 3, ipso facto subiacet suspensioni a divinis.

441. Il Can. 958, § 1, n. 3 stabilisce: « Litteras dimissorias pro saecularibus dare possunt.... de Capituli consensu Vicarius Capitularis post annum a sede vacante; intra annum vero solis arctatis ratione beneficii recepti vel recipiendi, aut ratione certi alicuius officii, cui propter necessitatem dioecesis sine dilatione sit providendum ».

Il Vicario Capitolare che rilasciasse le lettere dimissoriali contro le suddette prescrizioni, resta *ipso facto sospeso a divinis*. Cfr. Can. 2279, § 2, n. 2.

Si noti che nel canone non c' è il solito verbo *praesumpserit*, ma semplicemente la parola *concedens*. L' ignoranza crassa o supina quindi non scusa dalla censusa. Cfr. Can. 2229, § 3 (1).

(1) Conc. Trid. sess. VII, de ref., c. 10; sess. XXIII, de ref., c. 10.

Degli ordinandi religiosi inviati a un Vescovo non proprio.

Can. 2410. Superiores religiosi qui, contra praescriptum Can. 965-967, subditos suos ad Episcopum alienum ordinandos remittere praesumpserint, ipso facto suspensi sunt per mensem a Missae celebratione.

442. Il Can. 965 ordina che i superiori religiosi « litteras dimissorias mittere debent ad Episcopum dioecesis, in qua sita est domus religiosa, ad cuius familiam pertinet ordinarius », eccetto il caso che il Vescovo diocesano abbia dato licenza, o sia di rito diverso, o si trovi assente, o non tenga ordinazione o che la diocesi sia vacante o retta da uno che non sia Vescovo. Can. 966. Il Can. 967, altra volta riportato, raccomanda ai superiori religiosi di non mandare altrove i propri sudditi ordinandi *in fraudem Episcopi dioecesani*.

I superiori religiosi che *scientemente* contravvenissero alle su riferite prescrizioni, restano *sospesi ipso facto* per *un mese* dalla celebrazione della Messa.

Questa sospensione non è censura, *ma pena vendicativa* ; e poichè la legge suppone la piena avvertenza, scusa dall'incorrerla qualunque diminuzione di imputabilità sia da parte dell' intelletto che della volontà.

Del candidato religioso non idoneo.

Can. 2411. Superiores religiosi qui candidatum non idoneum contra praescriptum Can. 542, aut sine requisitis litteris testimonialibus contra praescriptum Can. 544, ad novitiatum receperint, vel ad professionem contra praescriptum Can. 571, § 2 admiserint, pro gravitate culpae puniantur, non exclusa officii privatione.

443. La Chiesa, sempre sollecita del vero bene dei suoi figli come della gloria del suo Divin Fondatore, regola sa-

pientemente l' ingresso in Religione, affinchè coloro che intendono abbracciare la vita evangelica abbiano tutti quei requisiti che sono necessari per lo stato religioso.

Nei canoni 542, 544 e 571 vengono indicate le qualità e i documenti richiesti a tale fine (1).

(1) Can. 542. Firmo praescripto can. 539-541, aliisque in propriis cuiusque religionis constitutionibus:

1. Invalide ad novitiatum admittuntur:

Qui sectae acatholicae adhaeserunt;

Qui aetatem ad novitiatum requisitam non habent;

Qui religionem ingrediuntur vi, metu gravi aut dolo inducti, vel quos Superior eodem modo inductus recipit;

Coniux, durante matrimonio;

Qui obstringuntur vel obstricti fuerunt vinculo professionis religiosae;

Hi quibus imminet poena ob grave delictum commissum de quo accusati sunt vel accusari possunt;

Episcopus sive residentialis sive titularis, licet a Romano Pontifice sit tantum designatus;

Clerici qui ex instituto Sanctae Sedis iureiurando tenentur operam suam navare in bonum suae dioecesis vel missionum, pro eo tempore quo iureiurandi obligatio perdurat.

2. Illicite, sed valide admittuntur:

Clerici in sacris constituti, inconsulto loci Ordinario aut eodem contradicente ex eo quod eorum discessus in grave animarum detrimentum cedat, quod aliter vitari minime possit;

Aere alieno gravati qui solvendo pares non sint;

Reddendae rationi obnoxii aut aliis saecularibus negotiis implicati, ex quibus lites et molestias religio timere ponit;

Filii qui parentibus, idest patri vel matri, avo vel aviae, in gravi necessitate constitutis, opitulari debent, et parentes quorum opera sit ad liberos alendos vel educandos necessaria;

Ad sacerdotium in religione destinati, a quo tamen removeantur irregularitate aliove canonico impedimento;

Orientales in latinis religionibus sine venia scripto data Sacrae Congregationis pro ecclesia Orientali.

Can. 544. § 1. In quavis religione omnes adspirantes antequam admittantur, exhibere debent testimonium recepti baptismatis et confirmationis.

§ 2. Adspirantes viri debent praeterea testimoniales litteras exhibere Ordinarii originis ac cuiusque loci in quo, post expletum

I Superiori religiosi che:

a) contro il prescritto del Can. 542 accettassero un candidato non idoneo;

b) o lo ammettessero al noviziato senza le lettere testimoniali contro il Can. 544;

c) o lo ammettessero alla professione religiosa contro il dispositivo del Can. 571 § 2; debbono essere puniti a seconda della gravità della colpa, non esclusa la privazione dell'ufficio.

Della dote delle religiose ecc.

Can. 2412. Religiosarum etiam exemptarum Antistitae pro gravitate culpae, non exclusa, si res ferat, officii privatione, ab Ordinario loci puniantur:

1. Si contra praescriptum Can. 548 dotes puellarun re-

---

decimum quartum aetatis annum, morati sint ultra annum moraliter continuum, sublato quolibet contrario privilegio.

§ 3. Si agatur de admittendis illis qui in Seminario, collegio vel alius Religionis postulatu aut novitiatu fuerunt, requiruntur praeterea litterae testimoniales, datae pro diversis casibus a rectore Seminarii vel collegii, audito Ordinario loci, aut a maiore religionis Superiore.

§ 4. Pro clericis admittendis, praeter testimonium ordinationis sufficiunt litterae testimoniales Ordinariorum in quorum dioecesibus post ordinationem ultra annum moraliter continuum sint commorati, salvo praescripto § 3.

§ 5. Religioso professo, ad aliam religionem ex apostolico indulto transeunti, satis est testimonium Superioris maioris prioris religionis.

§ 6. Praeter haec testimonia a iure requisita, possunt Superiores, quibus ius est adspirantes in religionem cooptandi, alia quoque exigere, quae ipsis ad hunc finem necessaria aut opportuna videantur.

§ 7. Mulieres denique ne recipiantur, nisi praemissis accuratis investigationibus circa earum indolem et mores, firmo praescripto § 3.

Can. 571. § 2. Exacto novitiatu, si iudicetur idoneus, novitius ad professionem admittatur, secus dimittatur; si dubium supersit sitne idoneus, potest a Superioribus maioribus probationis tempus, non tamen ultra sex menses, prorogari.

ceptarum quoquo modo impendere praesumpserint, salva semper obbligatione de qua in Can. 551, § 1.

2. Si contra praescriptum Can. 552 omiserint Ordinarium loci certiorem facere de proxima alicuius admissione ad novitiatum vel ad professionem.

444. Riguardo alla dote, il Can. 547 stabilisce: « § 1. In monasteriis monialium postulans afferat dotem in constitutionibus statutam aut legitima consuetudine determinatam.

§ 2. Haec dos ante susceptionem habitus monasterio tradatur aut saltem eius traditio tuta reddatur forma iure civili valida ».

E il 548: « *Haec dos monasterio seu religioni acquiritur post obitum religiosae* ».

E poichè in forza del Can. 551, § 1 « dos religiosae professae sive votorum sollemnium sive votorum simplicium quavis de causa discedenti integra restituenda est sine fructibus iam maturis » è ovvio che « omnino prohibetur eam quoquo modo ante religiosae obitum impendi, ne ad aedificandam quidem domum aut ad aes alienum exstinguendum ». Can. 549.

La Badessa o Superiora che contravvenisse a questa disposizione deve essere punita dall' Ordinario locale, anche, se del caso, con la privazione dell' ufficio, fermo sempre l' obbligo di cui nel Can. 551.

445. Come già il Concilio di Trento (1), così il Nuovo Codice stabilisce che « Religiosarum etiam exemptarum Antistita debet Ordinarium loci, *duobus saltem mensibus ante,* certiorem facere de proxima admissione ad novitiatum et ad professionem tum temporariam tum perpetuam sive sollemnem sive simplicem ». Can, 552.

La Badessa pertanto che violasse questo suo dovere (2), soggiace alle stesse sanzioni di cui nel n. precedente.

(1) Conc. Trid., sess. XXV, de ref., c. 17.

(2) Quantunque il legislatore non parli di « *praesumptio* », pure senza il *dolo* o la *grave negligenza* non può esservi il delitto. Cfr. *Chelodi,* n. 113.

Della visita canonica alle religiose

Can. 2413, § 1. Antistitae quae post indictam visitationem religiosas in aliam domum, Visitatore non consentiente, transtulerint, itemque religiosae omnes, sive Antistitae sive subditae, quae per se vel per alios, directe vel indirecte, religiosas induxerint ut interrogatae a Visitatore taceant vel veritatem quoquo modo dissimulent aut non sincere exponant, vel eisdem, ob responsa quae Visitatori dederint, molestiam, sub quovis praetextu, attulerint, inhabiles ad officia assequenda, quae aliarum regimen secumferunt, a Visitatore declarentur et Antistitae officio, quo funguntur, priventur.

§ 2. Quae in superiore paragrapho praescripta sunt, etiam virorum religionibus applicentur.

446. Allo scopo di conservare la sana dottrina, di correggere i pravi costumi e di fomentare la pace, la pietà, la disciplina nelle famiglie religiose, la S. Chiesa dispone che vi siano delle visite periodiche. Leggiamo infatti nel Can. 511: « Maiores religionum Superiores quos ad hoc munus constitutiones designant, temporibus in eisdem definitis, omnes domos sibi subiectas visitent per se, vel per alios, si fuerint legitime impediti ».

E questo dovere incombe anche all'Ordinario locale (1).

(1) Can. 512, § 1. Ordinarius loci per se vel per alium quinto quoque anno visitare debet:

1. Singula monialium monasteria quae sibi vel Sedi Apostolicae immediate subiecta sunt;

2. Singulas domos sive virorum sive mulierum Congregationis iuris dioecesani.

§ 2. Visitare quoque eodem tempore debet:

1. Monasteria monialium, quae regularibus subduntur, circa ea quae ad clausurae legem spectant; imo etiam circa alia omnia, si Superior regularis ea a quinque annis non visitaverit;

2. Singulas domos Congregationis clericalis iuris pontificii

Il compito del Visitatore è indicato dal Can. 513: « § 1. Visitator ius et officium habet interrogandi religiosos quos oportere iudicaverit et cognoscendi de iis quae ad visitationem spectant; omnes autem religiosi obligatione tenentur respondendi secundum veritatem, nec Superioribus jus est quoquo modo eos ab hac obligatione avertere aut visitationis scopum aliter impedire.

§ 2. A decretis Visitatoris recursus datur in devolutivo tantum, nisi Visitator ordine iudiciario processerit.

447. Ciò premesso, è agevole comprendere quanto gravemente violino i sacri Canoni:

1. le Badesse che, dopo l'indizione della visita, trasferiscono le religiose in altra casa, senza che il Visitatore vi acconsenta;

2. tutte le religiose, superiore o suddite:

a) che per sè o per altri, direttamente o indirettamente inducano le religiose a tacere, se interrogate dal Visitatore, oppure a dissimulare in qualunque modo la verità o a non esporla sinceramente:

b) che arrechino molestia, sotto qualunque pretesto, alle religiose per le risposte che avessero date al Visitatore.

Tutte codeste religiose, Superiore o suddite, debbono essere dichiarate *inabili* a conseguire uffici di governo e le Superiori o Badesse debbono essere *private* di quello che hanno.

Le prescrizioni del Canone in esame sono applicabili anche alle religioni degli uomini.

---

etiam exemptae, in iis quae pertinent ad ecclesiam, sacrarium, oratorium publicum, sedem ad sacramentum poenitentiae;

3. Singulas domos Congregationis laicalis iuris pontificii non solum in iis, de quibus in superiori numero, sed etiam in aliis, quae ad internam disciplinam spectant, ad normam can. 618, § 2 n. 2.

Della libertà di confessione nelle religiose.

Can. 2415. Antistita quae contra praescriptum can. 521, § 3, 522, 523 se gesserit, a loci Ordinario moneatur; si iterum deliquerit, ab eodem officii privatione puniatur, illico tamen certiore facta Sacra Congregatione de Religiosis.

448. Dal presente Canone, e più ancora da quelli in esso citati, appare manifesto con quanta premura la Chiesa tuteli la libertà di coscienza.

Il Can. 521, § 3 dice: « Si qua religiosa aliquem ex iis confessariis expetat (cioè di quelli designati dall'Ordinario a norma del § 2 dello stesso canone) nulli Antistitae liceat nec per se nec per alios, neque directe neque indirecte, petitionis rationem inquirere, petitioni verbis aut factis refragari, aut quavis ratione ostendere se id aegre ferre ».

Can. 522. « Si, non obstante praescripto Can. 520, 521, aliqua religiosa, ad suae conscientiae tranquillitatem, confessarium adeat ab Ordinario loci pro mulieribus approbatum, confessio in qualibet ecclesia vel oratorio etiam semi-publico peracta, valida et licita est, revocato quolibet contrario privilegio; neque Antistita id prohibere potest aut de ea re inquirere, ne indirecte quidem; et religiosae nihil Antistitae referre tenentur ».

Can. 523: « Religiosae omnes, cum graviter aegrotant, licet mortis periculum absit, quemlibet sacerdotem ad mulierum confessiones excipiendas approbatum, etsi non destinatum religiosis, arcessere possunt eique, perdurante gravi infirmitate, quoties voluerint, confiteri, nec Antistita potest eas sive directe sive indirecte prohibere ».

Qualora le Badesse o Superiora contravvenissero alle tassative e precise disposizioni dei citati Canoni, *debbono essere ammonite* dall'Ordinario locale; se, ciò nonostante, vi contravvenissero di nuovo, *debbono essere punite* dallo stesso Ordinario con la *privazione* dell'ufficio; nel tempo stesso

se ne darà *immediata* comunicazione alla Sacra Congregazione dei Religiosi (1).

Si noti che la legge fa uso di parole *precettive* e quindi le sanzioni debbono essere applicate, ancorchè la Badessa o Superiora sia esente e soggetta ai regolari: in questo caso il dovere di procedere incombe all' Ordinario locale (2).

Cor Jesu, adveniat regnum tuum.

(1) Cfr. S. C. *de Religiosis*, decr. 3 febbr. 1913, n. 11.
(2) Cfr. Istruz. S. C. dei Relig. 6 febbr. 1924.

APPENDICE

I.

Index censurarum latae sententiae ad normam C. I. C.

I. *Excomm. specialissime* reservatam R. P. incurrunt:

1. Speciebus consecratis sacrilege abutentes. (c. 2320).
2. Violentas manus inicientes in R. P. (c. 2343).
3. Absolvens vel fingens absolvere complicem in peccato turpi. (c. 2367).
4. Confessarius sigillum directe violare praesumens. (c. 2369).

II. *Excomm. specialiter* reservatam R. P.:

1. Apostatae, haeretici, schismatici. (c. 2314.
2. Suspecti de haeresi, si moniti post sex menses, non se emendent. (c. 2315).
3. Edentes libros apostatarum, haereticorum, schismaticorum, eosdem vel a S. S. nominatim prohibitos defendentes aut scienter legentes. (c. 2318).
4. Ad sacerdotium non promotus celebrationem Missae simulans vel confessionem excipiens. (c. 2322).
5. Appellantes ad universale Concilium. (c. 2332).
6. Impedientes litteras vel acta S. S. (2333).
7. Leges ferentes contra iura Ecclesiae; recurrentes ad quamlibet laicalem potestatem ad impediendum exercitium iurisdictionis ecclesiasticae (c. 2334).
8. Trahentes ad iudicem laicum Cardinalem, Legatum S. S., Officialem maiorem Rom. Curiae, Ordinarium proprium. (c. 2341).
9. Violentas manus inicientes in Cardinalem, Legatum S. S., patriarcham, archiepiscopum, episcopum. (c. 2343).
10. Usurpantes bona Ecclesiae romanae. (c. 2345).
11. Falsarii litterarum S. S. (c. 2360).
12. Falso denuntians confessarium de sollicitatione apud Superiores. (c. 2363).

III. *Excomm. simpliciter* reservatam R. P.:

1. Quaestum facientes ex indulgentiis. (c. 2327).
2. Nomen dantes sectae massonicae. (c. 2335).
3. Sine facultate absolventes ab excomm. specialissime vel specialiter reservata S. S. (c. 2338).
4. Communicantes in delicto vel in divinis cum excommunicato vitando. (c. 2338).
5. Trahentes ad iudicem laicum episcopum, Praelatum nullius, Superiorem religiosum supremum. (c. 2341).
6. Violantes clausuram monialium et moniales e clausura illegitime exeuntes (c. 2342).
7. Violantes clausuram Regularium. (c. 2342).
8. Usurpantes bona ecclesiastica. (c. 2346).
9. Clerici in sacris et voto sollemni castitatis ligati attentantes matrimonium eorumque compars. (c. 2388).
10. Simoniaci in officiis, beneficiis, dignitatibus. (c. 2392).
11. Subtrahentes vel immutantes documentum ex Curia episcopali, (c. 2405).

IV. *Excomm. reservatam Ordinario:*

1. Matrimonium ineuntes coram ministro acatholico. (c. 2319).
2. Matrimonium contrahentes cum pacto ut proles educetur extra Ecclesiam. (c. 2419).
3. Liberos baptizandos scienter offerentes ministro acatholico. (c. 2329).
4. Liberos scienter tradentes in religione acatholica educandos. (c. 2319).
5. Conficientes, distribuentes, exponentes falsas reliquias. (c. 2326).
6. Violentas manus inicientes in simplices clericos vel religiosos. (c. 2343).
7. Procurantes abortum, effectu secuto (c. 2350).
8. Religiosus apostata a religione. (c. 2385).
9. Professi votorum simplicium perpetuorum matrimonium contrahentes eorumque compars. (c. 2388).

V. *Excomm. nemini* reservatam:

1. Edentes sine licentia libros de S. Scriptura. (c. 2318).
2. Violantes varias leges de electione R. P. (c. 2320).
3. Cogentes tradi sepulturae ecclesiasticae a iure exclusos. (c. 2339).

4. Praetermittentes beneplacitum apostolicum ad alienanda bona ecclesiastica. (c. 2347).
5. Cogentes ad statum clericalem vel religiosum amplectendum. (c. 2352).
6. Scienter omittens denuntiare confessarium a quo sollicitatus fuerit. (c. 2368).

VI. Incurrunt *S. Sedi* reservatam *suspensionem*:

1. *A divinis*: praesumentes recipere ordines ab apostata, haeretico, schismatico, censurato. (c. 2372).
2. *Generalem*: episcopus episcopum consecrans sine mandato S. S., eiusque assistentes. (c. 2370).
3. Scienter per simoniam ordinantes vel ordinati, ministrantes vel recipientes sacramenta. (c. 2371).

VII. *Suspensionem* reservatam *Ordinario* incurrunt:

Ab officio: trahentes ad iudicem laicum clericum simplicem vel religiosum. (c. 2341, n. 540).

VIII. Incurrunt *Superiori maiori* reservatam *suspensionem generalem*: religiosi fugitivi (c. 2386).

IX. Incurrunt *nemini* reservatam *suspensionem*:

1. *A confessionibus audiendis*: sine facultate a reservatis absolvens. (c. 2366).
2. *A divinis*: praesumens sine iurisdictione confessiones audire (c. 2366); praesumens in manus laicorum officium, beneficium, dignitatem resignare (c. 2400); Vicarius capitularis indebite dimissorias pro ordinatione concedens. (c. 2409)
3. *A recepto ordine*: sine dimissoriis, ante aetatem, per saltum ordinatus. (c. 2374).
4. *A iurisdictione*: Abbas vel Praelatus nullius benedictionem infra debitum tempus non petens. (c. 2402).

X. Incurrunt *interdictum specialiter* reserv. S. S.:

Personae morales appellantes ad universale Concilium. (c. 2332).

XI. Incurrunt *interdictum* personale *nemini* reservatam:

qui causam dederint interdicto locali aut interdicto in communitatem. (c. 2338).

XII. Incurrunt *interdictum* ab ingressu ecclesiae reservatum *Ordinario:*

sponte sepultura ecclesiastica donantes quos ius prohibet. (c. 2339).

II.

Index facultatum quinquennalium quae concessae sunt ab Apost. Sede Ordinariis Italiae.

Ex S. Congregatione S. Officii: 1. Concedendi, non ultra triennium, licentiam legendi ac retinendi, sub custodia tamen ne ad aliorum manus perveniant, libros quoscumque prohibitos et ephemerides, non exceptis operibus haeresim vel schisma ex professo propugnantibus, vel etiam ipsa religionis fundamenta evertere nitentibus, iis christifidelibus sibi subditis, qui eorumdem lectione, sive ad effectum eos impugnandi sive in sacri ministerii vel proprii muneris honestorumque studiorum subsidium, vere indigeant; exceptis operibus de obscoenis ex professo tractantibus.

2. Pariter concedendi sub eadem temporis duratione, adolescentibus utriusque sexus, qui in publicis scholis, studiorum causa, versari debent, licentiam legendi ac retinendi, sub custodia, ut supra, ne ad aliorum manus perveniant, libros prohibitos, quos laicae potestatis imperio, vel ex necessitate studiorum, prae manibus habere coguntur, quamdiu in ea sint necessitate; exceptis tamen operibus de obscoenis ex professo tractantibus.

ADNOTANDUM. — *Utraque recensita facultas Ordinariis conceditur per se ipsos exercenda, seu nemini deleganda; et graviter onerata ipsorum conscientia super reali omnium memoratarum conditionum concursu.*

Ex S. Congregatione Concilii: 1. Reducendi per quinquennium, ob diminutionem redituum, perpetua Missarum onera ad rationem eleemosynae in dioecesi legitime vigentis, quoties nemo sit qui de

iure teneatur et utiliter cogi queat ad eleemosynae augmentum, et sub lege ut de Missarum ita reductarum satisfactione a singulis celebrantibus Curia dioecesana quovis anno legitime doceatur.

2. Transferendi per quinquennium intra fines dioecesis onera Missarum in dies, ecclesias vel altaria alia a fundatione statuta, dummodo adsit vera necessitas nec divinus cultus idcirco minuatur aut populi commoditati praeiudicium inferatur; exceptis tamen legatis quae in certis locis adimpleri facile possunt per eleemosynae augmentum, et cauto ut de translatarum Missarum satisfactione quovis anno Curia dioecesana a singulis celebrantibus legitime doceatur.

3. Transferendi per quinquennium exuberantia Missarum onera etiam extra dioecesim, cauto tamen ut quam maximus Missarum numerus intra fines dioecesis celebretur atque adamussim serventur praescripta Codicis iuris canonici circa cautelas adhibendas in Missis committendis.

4. Absolvendi per se, vel per alios sacerdotes, a censuris et a poenis ecclesiasticis incursis eos, qui fundos olim ecclesiasticos et a pluribus annis Ecclesiae per eversivas leges civiles ablatos possident titulo hereditatis vel emptionis seu similis contractus eosque habiles reddendi ad eosdem fundos, quorum valor non excedat summam capitalem libellarum 30 millium, tamquam proprios habendos, de eisque tam inter vivos quam mortis causa libere disponendi, soluta tamen prius congrua summa favore piae causae, ad quam de iure pertinent, iuxta suetas normas investienda.

Ex S Congregatione Religiosorum: 1. Dispensandi, ad petitionem Superiorum, super illegitimitate natalium ad ingrediendum in Religionem, quatenus a Constitutionibus Instituti requiratur, dummodo ne agatur de prole sacrilego commercio orta, et dispensati ad munia maiora ne eligantur iuxta praescriptum can. 504.

2. Permittendi celebrationem trium Missarum de ritu in nocte Nativitatis D. N. I. C. in ecclesiis Religiosorum non comprehensis in can. 821, § 3, cum facultate pro adstantibus ad S. Synaxim accedendi, ita tamen ut dictae tres Missae ab uno eodemque Sacerdote celebrentur.

3. Dispensandi super aetatis excessu pro admittendis ad habitum religiosum, quatenus a Constitutionibus Instituti requiratur, audita in singulis casibus Superiorissa Generali vel Provinciali atque praevio consensu et respectivi Consilii, dummodo postulantes

aetatem 40 annorum ne excesserint et polleant ceteris qualitatibus requisitis.

4. Dispensandi super dotis defectu cum Monialibus et Sororibus in toto vel in parte, dummodo status oeconomicus Instituti detrimentum ne patiatur et postulantes talibus sint praeditae qualitatibus, ut eas magnae utilitatis Instituto fore certa spes habeatur.

5. Confirmandi Confessarium ad quartum triennium, dummodo maioris partis Religiosarum, convocatis etiam iis, quae in aliis negotiis ius non habent ferendi suffragium, consensus, capitulariter ac per secreta suffragia praestandus, prius accedat, proviso pro dissentientibus, si quae sint ac velint.

6. Permittendi celebrationem SS. Missae Sacrificii Feria V in Coena Domini, facta licentia personis habitualiter in Communitate commorantibus sese reficiendi S. Synaxi, etiam ad adimplendum praeceptum paschale.

7. Permittendi Monialibus descensum in Ecclesiam, ut ipsae eam maiore sollertia mundare et decorare possint, exeuntibus prius ab Ecclesia extraneis omnibus, non exceptis ipsis Confessario et Monasterio inservientibus et extra Claustra degentibus; portae illius claudantur et claves Superiorissae tradantur, Moniales vero semper binae sint et porta per quam aditus interior ad Ecclesiam patet, duplici clavi claudatur, quarum una a Superiorissa, altera a Sanctimoniali ab Ordinario deputanda custodiatur et non aperiatur nisi in casibus enunciatis et cum praescriptis cautelis.

8. Permittendi Monialibus egressum e claustris urgente casu operationis chirurgicae subeundae, quamvis non secumferat periculum mortis imminentis aut gravissimi mali, per tempus stricte necessarium, praescriptis cautelis.

Ex S. Congregatione Rituum: 1. Deputandi sacerdotes, si fieri potest, in aliqua ecclesiastica dignitate constitutos, ad altaria fixa et portatilia exsecrata consecranda, adhibita formula *B* pro casibus can. 1200, § 2 Cod. I. C.; dum in casu can. 1200, § 1, iam indulta fuit per ipsum canonem facultas et adhibenda est formula *A*.

2. Quando in Missa Hebdomadae Maioris dicitur *Passio,* pro sacerdotibus qui binas Missas, e speciali Indulto Apostolico obtinendo, celebrant, legendi in una Missa tantum ex *Passione* postremam partem (*Altera autem die* etc.), praemissis: *Munda cor meum,* etc. — *Sequentia sancti Evangelii secundum (Matthaeum).*

3. Benedicendi obiecta pietatis signo crucis, et servatis ritibus ab Ecclesia praescripti-. Occasione tamen visitationis pastoralis quando multi petunt, et plura ac varia exhibent eiusmodi obiecta benedicenda, saepe etiam cum diversis formulis, hisce in casibus, permittitur unica formula brevior, dum fit signum crucis super obiecta, nempe: « Benedicat haec omnia Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen ».

4. Celebrandi Missam *de Requie* lectam semel in Hebdomada ab Ordinario in proprio Oratorio; dummodo non occurrat Festum ritus duplicis primae aut secundae classis, Dominica aut Festum de praecepto etiam suppresso, necnon Octava privilegiata, Feria Quadragesimae, Quatuor Temporum, II Rogationum, Vigilia aut Feria in qua anticipanda vel primo reponenda est Missa Dominicae: servatis de cetero Rubricis.

Ex § *Poenitentiaria*: I. Absolvendi quoscumque poenitentes (exceptis haereticis haeresim inter fideles e proposito disseminantibus) a quibusvis censuris et poenis ecclesiasticis ob haereses tam nemine audiente quam coram aliis externatas incursis, postquam tamen poenitens magistros ex professo haereticalis doctrinae, si quos noverit, ac personas ecclesiasticas et religiosas, si quas hac in re complices habuerit, prout de iure, denunciaverit; et quatenus ob iustas causas huiusmodi denunciatio ante absolutionem peragi nequeat, facta ab eo seria promissione denunciationem ipsam peragendi cum primum et quo meliori modo fieri poterit, et postquam in singulis casibus haereses coram absolvente secrete abiuraverit; iniuncta pro modo excessuum gravi poenitentia salutari cum frequentia sacramentorum, et obligatione se retractandi apud personas coram quibus haereses manifestavit atque illata scandala reparandi.

II. Absolvendi a censuris et poenis ecclesiasticis eos qui libros apostatarum, haereticorum aut schismaticorum, apostasiam, haeresim aut schisma propugnantes, aliosve per Apostolicas Litteras nominatim prohibitos defenderint aut scienter sine debita licentia legerint vel retinuerint; iniuncta congrua poenitentia salutari ac firma obligatione supradictos libros, quantum fieri poterit, ante absolutionem, destruendi vel Ordinario aut confessario tradendi.

III. Absolvendi a censuris eos qui impediverint directe vel indirecte exercitium iurisdictionis ecclesiasticae sive interni sive externi fori, ad hoc recurrentes ad quamlibet laicalem potestatem.

IV. Absolvendi a censuris et a poenis ecclesiasticis circa duellum statutis, in casibus dumtaxat ad forum externum non deductis; iniuncta gravi poenitentia salutari, et aliis iniunctis, quae fuerint de iure iniungenda.

V. Absolvendi a censuris et poenis ecclesiasticis eos qui nomen dederint sectae massonicae aliisque eiusdem generis associationibus, quae contra Ecclesiam vel legitimas civiles potestates machinantur; ita tamen ut a respectiva secta vel associatione omnino se separent eamque abiurent; denuncient, iuxta can. 2336, § 2, personas ecclesiasticas et religiosas, si quas eidem adscriptas noverint; libros, manuscripta ac signa eamdem respicientia, si qua retineant, in manus absolvendis tradant, ad S. Officium quam primum caute transmittenda aut saltem, si iustae gravesque causae id postulent, destruenda; iniuncta pro modo culparum gravi poenitentia salutari cum frequentatione sacramentalis confessionis et obligatione illata scandala reparandi.

VI. Absolvendi a censuris et poenis ecclesiasticis eos qui clausuram Regularium utriusque sexus sine legitima licentia ingressi fuerint, necnon qui eos introduxerint vel admiserint; dummodo tamen id factum non fuerit ad finem utcumque graviter criminosum, etiam effectu non secuto, nec ad externum forum deductum; congrua pro modo culpae poenitentia salutari iniuncta.

VII. Dispensandi ad petendum debitum coniugale cum transgressore voti castitatis perfectae et perpetuae, privatim post completum XVIII aetatis annum emissi, qui matrimonium cum dicto voto contraxerit, huiusmodi poenitentem monendo, ipsum ad idem votum servandum teneri tam extra licitum matrimonii usum quam si coniugi supervixerit.

VIII. Dispensandi super occulto criminis impedimento, dummodo sit absque ulla machinatione, et agatur de matrimonio iam contracto; monitis putatis coniugibus de necessaria consensus secreta renovatione, ac iniunta gravi et diuturna poenitentia salutari.

Item dispensandi super eodem occulto impedimento, dummodo pariter sit absque ulla machinatione, etiam in matrimoniis contrahendis; iniuncta gravi et diuturna poenitentia salutari.

Adnotandum. — *Ordinarius recensitis facultatibus, tum absolvendi a censuris, tum dispensandi, pro foro conscientiae, etiam extra sacramentalem confessionem et etiam extra dioecesim, quatenus vel*

ipse vel subditus vel uterque extra dioecesim fuerint, pro grege sibi commisso, ex speciali Sedis Apostolicae auctoritate delegata, uti valebit; easque intra fines dioecesis tantum Canonico Poenitentiario necnon Vicariis Foraneis pro foro pariter conscientiae at in actu sacramentalis confessionis dumtaxat, etiam habitualiter, si ipsi placuerit, aliis vero confessariis cum ad ipsum Ordinarium in casibus particularibus poenitentium recursum habuerint, pro exposito casu impertiri poterit, nisi ob peculiares causas aliquibus confessariis specialiter subdelegandis, per tempus, arbitrio suo statuendum illas communicare iudicabit.

Normae de Taxis. 1° *Nulla taxa exquiratur pro licentia legendi ac retinendi libros prohibitos.*

2° *Pariter nulla exigatur taxa pro facultatibus S. Poenitentiariae, quae omnino* gratis *sunt concedendae.*

3° *Quod spectat ad* compositionem *seu solutionem illius «congruae summae favore piae causae», de qua sermo est in facultate* 4ª *S. Congregationis Concilii, quinque libellae pro centenis, nempe* 5 % *eiusdem summae ad S. Sedem transmittantur.*

4° *Taxa exquiri solita pro ceteris indultis — vigore facultatum quae in hoc indice recensentur — sint* quindecim *libellae.*

5° *Pro casuum tamen diversitate, huiusmodi taxae moderandae aut dispensandae erunt, ob paupertatem oratorum, aliasve iustas causas,* pro prudenti iudicio ac conscientia Ordinarii

6° *Summa omnium taxarum, quas Ordinarius reapse exegerit, in fine cuiuslibet anni ad S. Sedem,* per tramitem S. Congregationis *transmittatur, distincte adnotando partes quae spectant ad singulas Ss. Congregationes.*

7° *Ipse Ordinarius pro quolibet indulto taxam libellarum* quinque *adiicere poterit, sibique retinere in sui vel dioecesis necessitatibus erogandam; salvo praescripto N. 5.*

(*Monitore Ecclesiastico* a. 1925, pp. 130-135).

III.

Formulari per l'assoluzione dalle censure.

I. *Eminentissime Domine* (vel *Eminentissime Princeps)* — Titius cofnessarius semel (aut bis) absolvit complicem in peccato turpi.

Rite dispositus, ad normam can. 2245, § 1 fuit ab infrascripto confessario, urgente necessitate, absolutus a censura specialissimo modo reservata Sedi Apostolicae, cum onere recurrendi intra mensem ad S. Poenitentiariam. Nunc humillime recurrit, ut mandata huius S. Tribunalis recipiat, fideliter ea exsecuturus.

(Locus, dies, mensis etc.).

N. N. Confessarius.

II. Caius sacerdos complicem in peccato turpi ter absolvere ausus fuit. Poenitens factus, a me, infrascripto confessario, absolutionem obtinuit a censura specialissimo modo reservata Sedi Apostolicae, cum necessitas urgeret, de qua in canone 2254, § 1. Ad hoc S. Tribunal nunc recurrit, ut oneri imposito satisfaciat, serio promittens quaevis mandata se accepturum atque fideliter exsecuturum. Animadvertendum existimo, Caium, ob peculiaria adiuncta, non posse intra sex menses dimittere officium paroeciale quod obtinet.

(Locus, die, mensis etc.).

N. N. Confessarius.

III. N. N., dominus officinae typographicae, notorie censura Sedi Apostolicae reservata speciali modo irretitus est, quia suis expensis suoque nomine publici iuris fecit libros quorundam auctorum protestantium haeresim propugnantes Nunc facti poenitens, enixe rogat ut a publica censura, de qua supra, rite absolvi queat.

(Locus, dies, mensis etc.).

N. N. Parochus, Confessarius etc.

IV. Antonius sectae massonicae addictus, divina opitulante gratia, ad bonam frugem reversus est. Urgente necessitate, de qua in can. 2254, § 1, fuit ab infrascripto confessario absolutus, iniunctis de iure iniungendis. Ad hanc S. Poenitentiariam nunc recurrit, ut mandata recipiat, quae se religiose exsecuturum fore promittit.

Faveat Eminentia Vestra Rescriptum remittere ad R. D. N. N. (indicetur nomen, cognomen, locus).

(Locus, dies, mensis etc.).

N. N. Confessarius.

V. *Reverendissime Domine.* — Sempronius procuravit abortum,

atque ideirco, nulla excusante ignorantia, excommunicationem contraxit Ordinario reservatam, de qua in can. 2350, § 1. Cum valde durum ipsi esset in statu peccati manere, ac praesertim necessitas infamia vitandae urgeret, rite dispositus absolutionem recepit ad normam can. 2254, § 1. Obligationi recurrendi intra mensem ad **Superiorem, per has litteras satisfacit.**

(Locus, dies, mensis etc.).

N. N. Confessarius.

VI. N. N. violentas manus in clericum iniecit. Delictum est publice notum et quidem in talibus adiunctis commissum, ut nulla tergiversatione celari nulloque iuris suffragio excusari queat. Cum igitur excommunicatio, qua hoc delictum coercetur, sit publica sive notoria, N. N. facti poenitens, scandalo reparato, atque exhibita parti laesae congrua satisfactione, enixe petit absolutionem **a censura in foro externo.**

(Locus, dies, mensis etc.).

N. N.

VII. N. N. libros edidit sacrarum Scripturarum sine debita licentia, atque ideo in excommunicationem nemini reservatam ipso facto incidit, de qua in can. 2318, § 2. Quae excommunicatio ab Excellentia Vestra (vel a Praedecessore) fuit nominatim declarata ob pravam delinquentis voluntatem. Nunc N. N. facti poenitens, humillime petit absolutionem a praedicta censura, serio promittens quodvis mandatum se demisse accepturum fideliterque impleturum.

Locus, dies, mensis etc.).

N. N. Parochus.

VIII. N. N. fuit suspensus (vel excommunicatus aut interdictus) per sententiam condemnatoriam (aut particulare praeceptum) quia gravissimo mandato Excellentiae Vestrae parere detrectavit. Sincere N. N. nunc dolet de tanto crimine admisso, et humillime petit absolutionem a praefata censura, quaevis mandata Excellentiae Vestrae demisse accepturus atque fideliter impleturus.

(Locus, dies, mensis etc.).

N. N.

16631